

Questo volume è stato realizzato nell'ambito delle attività di ricerca del Dipartimento di Beni Culturali «Giovanni Urbani», Università di Macerata, sede di Fermo

con il Patrocinio di

Deutsche Historische Institut in Rom



Istituto Storico Germanico di Roma

Traduzioni dal tedesco di

Vito Punzi e Marco Orsetti

FRANCESCO PIRANI, curatore del volume, è ricercatore in Storia medievale presso il Dipartimento di Beni culturali «Giovanni Urbani» dell'Università di Macerata, sede di Fermo. Si occupa di storia delle Marche e dello Stato papale nel basso medioevo, concentrando le ricerche sulla civiltà comunale e sulla costruzione politica della monarchia pontificia. Fra le pubblicazioni: *Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di una città manifatturiera*, Firenze 2003; «*Informatio status Marchie Anconitane*». *Una inchiesta politica del 1341 nelle terre dello Stato della Chiesa*, «Reti Medievali – Rivista», V, 2004, 2; *Fermo* («Il medioevo delle città italiane» 2, Spoleto 2010).

Realizzazione editoriale

ANDREA LIVI EDITORE

LARGO FALCONI, 4 - 63900 FERMO

TEL. 0734 227527 FAX 0734 215287

www.andrealivieditore.it

ISBN 88-7969-296-8

© 2011 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

FONTI PER LA STORIA FERMANA

IV

WOLFGANG HAGEMANN

STUDI E DOCUMENTI
PER LA STORIA DEL FERMANO
NELL'ETÀ DEGLI SVEVI

(SECOLI XII-XIII)

a cura di

Francesco Pirani



FERMO 2011

PRESENTAZIONE

Da anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo è impegnata a ricostruire, su basi documentali certe ed attendibili, la storia di Fermo e del suo territorio.

La collana “Fonti per la storia Fermana” ha già pubblicato importanti contributi del prof. Delio Pacini, che costituiscono elementi di riferimento consultati e studiati da chi si occupa di storia marchigiana.

È proprio il prof. Pacini, nei numerosi incontri in cui abbiamo discusso, impostato e definito ricerche da effettuare, che ha sempre parlato con ammirazione del prof. Wolfgang Hagemann, delle sue frequentazioni nelle Marche, dei suoi studi, delle sue pubblicazioni, del suo rigoroso metodo scientifico con cui ha indagato ed ha approfondito la storia medievale della nostra regione.

Al grande impegno di studio rivolto ai nostri territori da Hagemann non corrispondeva, sino ad oggi, un’adeguata documentazione, in lingua italiana, avendo egli pubblicato prevalentemente in lingua madre restando, quindi poco conosciuto fuori dagli ambienti specialistici.

Con questo volume pubblichiamo in italiano gli studi già conosciuti in lingua tedesca per consentire l’accessibilità ad un pubblico più ampio di studiosi e ricercatori.

L’impianto documentale che la Fondazione sta costruendo per la nostra storia si arricchisce quindi degli studi di Hagemann, già pubblicati in lingua madre.

La presenza a Fermo del Dipartimento dei Beni culturali “G. Urbani” dell’Università di Macerata ha favorito la realizzazione del progetto, coinvolgendo anche l’Istituto Storico Germanico di Roma.

A cento anni dalla nascita dello studioso e ricercatore che, con amore, dedizione e metodo, ha studiato i documenti antichi della nostra terra, la Fondazione rende accessibile le sue ricerche ad un pubblico sempre più vasto.

La presente pubblicazione è una fonte che fornisce una chiara visione dei contenuti degli archivi storici della nostra regione e costituisce una ulteriore base documentale che mettiamo a disposizione per approfondire la conoscenza della nostra storia.

Riteniamo così di compiere un altro passo per riconoscere e stimolare lo studio e la conservazione del ricco e prezioso patrimonio documentario degli archivi marchigiani.

Vogliamo sottolineare la necessità della valorizzazione archivistica per facilitare lo studio, senza dimenticare i problemi legati al ricollocamento fisico e alla conservazione.

La passione che ha animato il lavoro di Hagemann nel condurre la ricerca, fornendo una chiara visione degli archivi locali, deve fungere da sprone per ognuno al fine di contribuire a considerare meglio i patrimoni archivistici.

L'esplorazione sistematica della documentazione, le schedature analitiche, la sicura capacità di decifrare con ferma lettura paleografica, lo scrupolo nelle datazioni, la cura editoriale degli atti, le severe verifiche dei testi e le rigorose costruzioni cronologiche sono i caratteri fondamentali di questa edizione.

Questa opera la vogliamo dedicare a tutti gli studiosi che con passione hanno dedicato e stanno dedicando il loro impegno per la ricerca e la divulgazione delle fonti documentarie, per la costruzione della storia locale, per la conoscenza degli aspetti fondanti della nostra evoluzione socio economica.

Tra questi vogliamo testimoniare particolare gratitudine e riconoscenza al prof. Delio Pacini, amico e collaboratore di Hagemann, che ci ha fatto conoscere la sua opera e che nella sua lunga attività di insegnante e studioso tanto ha contribuito alla conoscenza della storia medievale della nostra regione.

Fermo, 31 ottobre 2011

AMEDEO GRILLI
Presidente
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo

PREMESSA

Non solo i pubblici amministratori si dicono persuasi della fondamentale importanza del patrimonio culturale. Il sondaggio su “Gli italiani e l’Italia”, condotto per Intesa Sanpaolo nello scorso mese di marzo da Demos&Pi, dice che per settantacinque cittadini su cento il maggior motivo di orgoglio nazionale concerne il patrimonio artistico e culturale e dice, anche, che vi è larga consapevolezza del fatto che è il patrimonio culturale a distinguerci nell’universo mondo. Però, secondo un “costume agro-silvo-pastorale” – come Paolo Leon lo definisce – incapace di vedere che la finanza pubblica è l’unica fonte di politiche anticrisi, la spesa pubblica per tutelare e valorizzare questo bene primario viene tagliata indiscriminatamente per timore del debito. Però l’impiego delle risorse disponibili, quando anche cospicue, viene deciso senza adeguata conoscenza delle prioritarie necessità e senza aver messo a punto modalità operative efficaci ed efficienti.

Tanto più, perciò, il Dipartimento dei beni culturali dell’Università di Macerata, insediato a Fermo e intitolato a Giovanni Urbani, si impegna per parte propria a conoscere e a far conoscere, e dunque a valorizzare, il patrimonio culturale anzitutto di ambito locale, adottando un approccio interdisciplinare alquanto insolito anche in ambito accademico.

Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, e anzi per sua espressa iniziativa, ci si è questa volta occupati, a cura di Francesco Pirani, di recuperare i frutti dell’ingente e meticolosa indagine condotta nel secolo scorso da Wolfgang Hagemann negli archivi storici del fermano e di riproporla in lingua italiana, corredata di indici inediti. L’importanza maggiore di questi studi consiste nella forte attenzione rivolta al ruolo dell’Impero e del Papato nelle incessanti lotte fra i poteri civili, ecclesiastici e monastici locali, nella ricca documentazione che supporta la narrazione storica e che molto giova allo sviluppo di ulteriori ricerche, nonché nella rappresentazione dell’ambiente culturale fermano desumibile dai rapporti intercorsi fra lo studioso e gli storici del fermano Delio Pacini, Giacinto Pagnani, Guido Piergallina, Serafino Prete.

L’auspicio è che gli stimoli offerti dai testi raccolti in questo volume possano favorire la realizzazione di uno stabile impianto di valorizzazione del patrimonio storico-documentario fermano con il forte coinvolgimento dei governi locali e di numerosi altri fra i tanti soggetti pubblici e privati che ne avrebbero benefici cospicui di più specie.

MASSIMO MONTELLA

Direttore del Dipartimento di Beni culturali «Giovanni Urbani»
dell’Università di Macerata, sede di Fermo

PREFAZIONE

Durante i miei viaggi nelle Marche, intrapresi negli ultimi anni, ho potuto constatare ripetutamente che soprattutto tra gli archivisti e medievisti più anziani è ancora ben vivo il ricordo di Wolfgang Hagemann per i suoi meriti scientifici, come pure per l'entusiasmo mostrato verso l'Italia e il suo popolo, e ciò anche decenni dopo la sua morte, avvenuta nel 1978.

Già prima che egli entrasse a far parte, nell'aprile 1936, dell'Istituto Storico Prussiano a Roma, nome trasformato in Istituto Storico Germanico nel 1937, Wolfgang Hagemann aveva svolto, nel contesto della sua tesi di dottorato sulla nascita della signoria degli Scaligeri a Verona, diverse ricerche negli archivi e biblioteche dell'Italia settentrionale. Nei decenni successivi, e fino al suo pensionamento nel 1976, egli avrebbe visitato – interrotto solo dalla guerra e dalla prigionia – numerosi archivi italiani, in particolare quelli delle Marche, dell'Umbria e di Verona.

È stato l'Istituto Storico Germanico, riaperto nel 1953, a offrire a Wolfgang Hagemann, sposato dal 1954 con la figlia di un diplomatico italiano (Rose Barioni), la possibilità di intraprendere queste ricerche di lunga durata. Fin dalla fondazione dell'Istituto, nel 1888, uno dei compiti centrali di esso era quello di raccogliere e valorizzare importanti fondi documentari, custoditi negli archivi vaticani e italiani. Niente è cambiato, in linea di massima, da quando l'Istituto è confluito, nel 2002, nella fondazione Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute (DGIA), a cui fanno capo dieci istituti di ricerca collocati in nove paesi; impegnati nel campo delle scienze umanistiche, sociali e culturali, essi assolvono alle loro funzioni in maniera decentrata e indipendente. Continua a far parte del profilo scientifico dell'Istituto a Roma la ricerca di base, nel cui contesto si adottano da alcuni anni, e in misura crescente, nuovi mezzi elettronici, come le banche dati, per valorizzare e presentare le fonti.

Le carte di Hagemann, custodite nell'archivio dell'Istituto Storico Germanico di Roma, sono state riordinate nel frattempo; il repertorio è consultabile online sulla homepage (<http://www.dhi-roma.it/institutarchiv.html>). Questi materiali documentano diversi aspetti della sua attività, anche oltre l'ambito scientifico, ad esempio il suo lavoro come interprete presso i generali tedeschi Rommel e Kesselring, la sua partecipazione alla campagna d'Africa, il suo operato nel contesto della tutela delle opere d'arte in Italia, la breve prigionia di guerra nel 1945, i successivi studi nell'Archivio di Stato a Verona, infine il suo impegno, insieme con altri, per la riapertura dell'Istituto Storico Germanico di Roma. Negli anni a

venire ci si è rivolti occasionalmente allo studioso tedesco per avere dei pareri su come durante la seconda guerra mondiale le truppe tedesche avevano gestito il patrimonio culturale italiano.

L'Istituto Storico Germanico ringrazia tutte le persone e istituzioni coinvolte, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, il Dipartimento di Beni Culturali "Giovanni Urbani", l'Università degli studi di Macerata – Sede di Fermo, i traduttori Vito Punzi e Marco Orsetti, e in particolare il curatore Francesco Pirani, perché il loro impegno rende possibile che vengano ora raccolti in un volume, e in lingua italiana, alcuni studi ancora oggi importanti sulla storia delle Marche nel XII e XIII secolo – studi che testimoniano le ricerche di base condotte da Wolfgang Hagemann con tanta perseveranza.

MICHAEL MATHEUS

Direttore del Deutsches Historisches Institut in Rom
Istituto Storico Germanico di Roma

INTRODUZIONE

LE MARCHE NELL'ITINERARIO STORIOGRAFICO DI WOLFGANG HAGEMANN*

Nel 1936, uno storico di fama europea, Paul Kehr, allora Direttore dell'Istituto Storico Prussiano di Roma, invitò un giovane e promettente studioso, Wolfgang Hagemann, a visitare gli archivi comunali dell'Italia centrale per rintracciare ogni presenza documentaria relativa all'amministrazione imperiale in essi contenuta. Da quel momento sarebbe iniziato per quest'ultimo un lungo itinerario culturale, una sorta di personalissimo *italienische Reise*, che si svolse per tutta la sua carriera scientifica. Un itinerario che lo portò ad esplorare, con uno scandaglio profondo, il ricco patrimonio documentario di molti archivi delle Marche e a pubblicare saggi che suscitano ancor oggi vivo interesse fra gli studiosi. Si trattò di un viaggio compiuto nel riserbo di uno studioso appartato, mosso da profonda passione e generosità. Le pagine che seguono sono rivolte a ricostruire un profilo degli interessi culturali di Hagemann in relazione alle sue indagini storiche negli archivi marchigiani, cercando al tempo stesso di fornire alcune utili chiavi di lettura per i saggi ripubblicati in questo volume¹.

Nel solco della 'Reichsgeschichte'

Nel suo itinerario di ricerca Hagemann si poneva all'interno di un'autorevole tradizione di studi, la *Reichsgeschichte in Italien* (Storia dell'impero in Italia), che aveva come precipua finalità quella di portare alla luce ogni traccia della presenza imperiale in un'area regionale definita.

* Si ringraziano per la cordiale disponibilità il Prof. Dr. Michael Matheus, direttore del Deutsche Historische Institut in Rom/ Istituto Storico Germanico di Roma, il Dr. Lutz Klinkhammer e il Dr. Andreas Rehberg, ricercatori del medesimo Istituto. Un sentito ringraziamento per la collaborazione va a Susanne A. Meyer del Dipartimento di Beni culturali dell'Università di Macerata, sede di Fermo..

¹ Un profilo storiografico di Hagemann e dei suoi percorsi di ricerca rivolti ai comuni marchigiani è stato offerto di recente da R. Lambertini, *Tenckhoff, Hagemann, Leonbard: tre storici tedeschi di fronte ai rapporti tra comuni marchigiani e impero*, in *La Marca d'Ancona fra XII e XIII secolo. Le dinamiche del potere*, Deputazione di storia patria per le Marche, Ancona 2004 (Studi e testi, 23), pp. 93-116, verso il quale questo testo è largamente debitore.

L'interesse dello studioso si precisava dunque nel delineare i contorni del potere imperiale e delle strategie messe in atto per ottenere il controllo dei poteri locali, nel definire le fasi di alternanza nelle lotte per l'egemonia fra poteri sovraordinati (papato e impero), nel registrare infine le attestazioni e le competenze dei funzionari. La ricchezza documentaria degli archivi comunali e la complessità della trama storica suggerivano ad Hagemann la scelta delle Marche come un punto di osservazione privilegiato per le sue indagini, indirizzate cronologicamente al periodo più acceso della lotta fra impero e papato: l'età degli Svevi. La scelta dell'arco temporale, compreso fra la seconda metà del XII secolo e il 1268, appariva pienamente funzionale al suo progetto, palesando al tempo stesso una scansione cronologica tutta interna alla storia dell'impero. In particolare, l'interesse si concentrava sugli anni dell'impero di Federico II (1220-1250) e del regno di Manfredi (1258-1266), periodi per i quali una documentazione più cospicua e l'acuirsi dello scontro politico diedero origine ad una trama storica più fitta, permettendo di approfondire le indagini a livello locale con maggior dovizia di particolari. I risultati delle sue infaticabili ricerche documentarie sui comuni marchigiani si sarebbero ricomposti idealmente in un quadro unitario, palese nel titolo *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufern* (Studi e documenti per la storia delle Marche durante l'epoca degli Svevi), adottato dallo studioso per ricomprendervi gran parte dei suoi contributi². Si trattava quindi di assemblare pazientemente le tessere di un ricco mosaico per comporre un unico grande affresco avente come soggetto la presenza imperiale nelle Marche.

Ancor prima che Hagemann intraprendesse la sua attività di ricerca, l'attenzione degli studiosi orientati alla *Reichsgeschichte* non aveva mancato di rivolgersi alle Marche. Nel 1893, infatti, un giovane e brillante studioso cattolico tedesco, Franz Tenckhoff, pubblicò a Paderborn una monografia dal titolo *Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto*, che intendeva offrire un contributo alla lotta per l'egemonia sull'Italia centrale condotta dagli Svevi in un periodo compreso fra gli anni della seconda scomunica di Federico II (1239) e la morte di Corradino (1268)³. Il formalismo che anima l'impianto del saggio è

² Cfr. la bibliografia degli studi di Hagemann in calce a questo testo.

³ F. Tenckhoff, *Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto von der zweiten Exkommunikation Friedrichs II. bis zum Tode Konradins. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses zwischen Papsttum und Kaisertum im Mittelalter*, Paderborn 1893; per una perspicua analisi della monografia, Lambertini, *Tenckhoff, Hagemann, Leonhard*, cit., pp. 95-101, che qui sintetizzo con estrema aderenza al testo.

evidente fin nel ruolo periodizzante attribuito alla data della scomunica di Federico II, mentre l'impianto rigidamente cronologico degli eventi costituisce una indiscussa bussola per orientarsi nei convulsi avvenimenti di quel periodo. La narrazione storica, secondo la migliore tradizione della *Reichsgeschichte*, privilegia infatti gli avvenimenti, le concessioni incrociate di diplomi e privilegi fra impero e papato, la grande politica, gli scontri tra eserciti, rivolte e repressioni, assedi e battaglie, scomuniche e condanne. Nel saggio di Tenckhoff l'impero e il suo nemico giurato, il papato, appaiono i protagonisti incontrastati e le personalità degli Svevi siedono sul trono della storia, mentre i comuni marchigiani rivestono il ruolo di modesti comprimari: «la prospettiva rimane sempre quella, enunciata nelle succinte pagine introduttive, della Marca anconetana e del Ducato spoletino come *Zankapfel*, come pomo della discordia tra due grandi potenze. Sullo scenario c'è posto solo per questi protagonisti ed i loro seguaci»⁴. Nel tracciare un bilancio del fallimento degli Svevi, ogni responsabilità viene ricondotta unicamente alla Chiesa, mentre le città e i poteri locali della Marca rivestono in questo gioco un ruolo subalterno ai poteri universali e del tutto marginale sulla scena della grande storia.

La sensibilità storiografia di Hagemann, pur facendosi erede della tradizione della *Reichsgeschichte*, orientò le ricerche su un terreno più fecondo e prese le mosse da un diverso presupposto. Per l'allievo di Kehr, infatti, il quadro regionale non costituiva più il punto di abbrivio, come per Tenckhoff, bensì un (eventuale) approdo dopo lunghe ed estenuanti ricerche compiute negli archivi comunali. La prospettiva mutò dunque profondamente: nonostante l'impero, per fedeltà al progetto scientifico intrapreso, rivestisse pur sempre un ruolo di primissimo piano sulla scena storica, le città, i comuni, i centri rurali, i poteri locali, gli enti ecclesiastici e monastici delle Marche acquisivano progressivamente uno spazio maggiore negli studi di Hagemann, fino ad affermarsi come fattori non più secondari, ma comprimari nel gioco delle parti. È pur vero che anche nei saggi di Hagemann la fede nell'ordine cronologico degli eventi appare incrollabile, tanto che a tratti si riscontra una vera e propria ossessione per la cronologia; tuttavia la narrazione storica integra, nei suoi studi, il quadro generale con gli eventi locali, andando ad illuminare i reciproci coni d'ombra. Emerge pertanto la consapevolezza che gli attori della storia si muovono su più piani e interpretano ruoli spesso intercambiabili: ciò appare, ad esempio, nei frequentissimi casi in cui impero e papato concedono privilegi ai centri marchigiani per assicurarsene la fedeltà politica e

⁴ Lambertini, *Tenckhoff, Hagemann, Leonhard* cit., p. 98.

l'appoggio militare. Come in Tenckhoff, così anche in Hagemann la frequente alternanza delle fasi di egemonia fra impero e papato rappresenta il filo conduttore della vicenda narrata, tuttavia quest'ultimo studioso è mosso da una volontà di comprensione che travalica ogni rigido formalismo. Nell'analisi storica di Hagemann, le forze in campo appaiono più dinamiche e complesse, mentre i centri cittadini marchigiani assurgono ad un ruolo completamente rinnovato. Si legge infatti in apertura del saggio su Fabriano: «prima che sia possibile fornire una ricostruzione complessiva della lotta nel suo pieno significato, deve essere ricostruito in modo chiaro il ruolo delle singole città»⁵. Ne consegue un'immagine più mossa ed equilibrata dei rapporti fra impero, papato e comuni, suggerita da un esame della documentazione avviato con grande onestà intellettuale, oltre che con profonda acribia critica.

L'evoluzione della prospettiva storiografica compiuta da Hagemann appare chiara sin dai titoli dei suoi saggi: come è stato osservato acutamente da Roberto Lambertini, «alla fine degli anni Trenta, i suoi contributi su Gubbio si sono intitolati *Kaiserurkunden und Reichssachen*, nell'Archivio Storico di Gubbio; già a cavaliere degli anni '40 troviamo Fabriano nella lotta tra impero e papato, Jesi nell'epoca di Federico II; infine, anche nella serie degli Studi e documenti sulla storia delle Marche nell'epoca degli Hohenstaufen, titolo comune che certo intendeva proiettarsi verso quella sintesi che poi non venne, la prospettiva privilegiata è quella dei singoli comuni»⁶. Il saggio dedicato alla città di Jesi negli anni di Federico II dimostra appieno il ruolo conquistato dalle città marchigiane nelle sue indagini storiche⁷: in quel caso si trattava infatti di confrontarsi con la storia della città che aveva dato i natali all'imperatore svevo. Così, senza addentrarsi nell'analisi della celebre lettera propagandistica inviata nel 1239 dall'imperatore alla sua città natale, blandita come la sua Betlemme e rievocata con stilemi evangelici⁸, Hagemann si attiene rigorosamente

⁵ Hagemann, *Fabriano*, I, p. 89.

⁶ Lambertini, *Tenckhoff, Hagemann, Leonhard* cit., p. 107.

⁷ Di questo saggio Hagemann offrì sia un testo in tedesco nel 1956 (*Jesi im Zeitalter Friedrichs II*), sia uno, più aggiornato, in italiano (con il titolo: *Jesi nel periodo di Federico II*), apparso venti anni più tardi all'interno degli *Atti del Convegno di studi su Federico II* (Jesi, 28-29 maggio 1966), Jesi 1976. A quel convegno, dedicato alla memoria di P. Ernst Schramm, Hagemann prese parte, oltre che come relatore, anche in qualità di componente del Comitato organizzatore e come tale viene ringraziato, all'apertura dei lavori, per «la sua grande disponibilità, i suoi preziosi consigli, la sua dottrina e la sua competenza» che contribuirono alla riuscita del convegno stesso (*Preparazione del Convegno*, p.10).

⁸ «Unde tu, Bethleem, civitas Marchie non minima, es in generis nostri principibus. Ex te enim dux exit, Romani princeps imperii qui populum tuum reget»: cfr. H.M.

alla trama de «i fatti accaduti, così come risultano dalle cronache e dai documenti dell'Archivio storico di Jesi». Lo studioso deve però ammettere ben presto che «sullo sviluppo interno e esterno della città di Jesi la presenza dell'imperatrice [Costanza d'Altavilla] non abbia affatto influito»⁹ e che la politica territoriale del comune si produsse secondo dinamiche proprie, soltanto in parte orientate dall'impero. Nel testo Hagemann finisce dunque per esprimere una certa ammirazione nei confronti del comune, dotato di «grande abilità politica in mezzo agli avvenimenti sconvolgenti», capace di sapersi destreggiare nelle lotte fra impero e papato per rafforzare la propria autonomia e soprattutto per realizzare una politica di espansione territoriale¹⁰.

Valorizzazione archivistica e tradizione documentaria

L'ampliamento delle prospettive storiografiche di Hagemann derivò da una conoscenza sempre più approfondita degli archivi comunali delle Marche, del loro assetto documentario, sedimentato attraverso e i secoli, e della irripetibile unicità di ogni patrimonio. Per lo studioso tedesco fare ricerca storica significava sempre doversi confrontare direttamente e lungamente con le testimonianze documentarie custodite negli archivi, farle proprie attraverso un lento lavoro di studio e di edizione, quando non addirittura di riordinamento o di ricollocazione fisica di un materiale disperso negli armadi e nelle teche. Non c'è saggio di Hagemann sui comuni marchigiani che non prenda le mosse da una puntuale e rigorosissima descrizione del materiale archivistico più antico, dei mezzi di corredo, dei metodi di ordinamento, degli inventari e ogni altro strumento utile ad orientare la ricerca. Non si tratta di premesse di rito, bensì di indicazioni indispensabili per il lettore che voglia comprendere la tradizione di quel patrimonio documentario, tradizione da cui muovere per attingere ad

Schaller, *La lettera di Federico a Jesi*, in *Atti del Convegno di studi su Federico II* cit., pp. 139-146; la lettera viene interpretata in questo saggio come uno spartiacque all'interno della propagandistica imperiale, poiché segna il trapasso da una tradizione tesa a glorificare con motivi biblici e liturgici la dignità imperiale, al margine del trascendentale, verso una nuova età, in cui la moderna umanità individualistica, nel culto del luogo di nascita, esalta se stessa.

⁹ Hagemann, *Jesi nel periodo di Federico II*, p. 27.

¹⁰ *Ibid.*, pp. 71-72. Anche nel saggio su Tolentino l'autore conclude in modo analogo, apprezzando la sagacia del comune nell'approfittare delle lotte fra papato e impero per «ottenere con un certo successo, una relativa indipendenza e l'espansione del proprio territorio» (*Tolentino*, II, pp. 59-60).

una narrazione storica, secondo gli auspici dell'autore, quanto più organica ed esaustiva possibile.

In tutti i saggi la descrizione degli archivi appare particolarmente sorvegliata ed accurata, ma in quello su Montegiorgio acquista uno spazio particolarmente rilevante, poiché al momento della visita di Hagemann, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, si credeva che il materiale documentario fosse andato distrutto. L'autore ripercorre dunque le tappe del fortunato ritrovamento, grazie al salvataggio effettuato da uno zelante impiegato comunale, e non nasconde i problemi di ricollocamento fisico del materiale nell'antica sede di conservazione. Così, il lavoro svolto nel 1955 da Hagemann, in sinergia con l'Amministrazione archivistica, appare particolarmente meritorio: si trattava di riordinare fisicamente «con un faticoso e minuzioso lavoro l'intero materiale documentario dell'Archivio comunale, nel frattempo ritrovato, disposto su di un enorme tavolo»¹¹. E si trattava anche di scegliere se riordinare l'archivio con un criterio diverso da quello precedentemente adottato oppure se ripristinare quest'ultimo: lo studioso, «dopo un'accurata riflessione» ritenne preferibile la seconda opzione e procedette perciò ad una capillare ricognizione di tutti i registri e i singoli pezzi sulla base degli antichi inventari. Fatto ciò, Hagemann ricollocò materialmente i pezzi in faldoni, da lui stesso predisposti. Si trattò di un lavoro improbo, senza dubbio, capace di testimoniare appieno la profonda passione che animò l'attività scientifica dello studioso tedesco, impegnato in prima linea nella valorizzazione archivistica non meno che nella ricerca storica. E la soddisfazione di quanto da lui compiuto traspare nelle parole conclusive sul suo lavoro di riordinamento a Montegiorgio, allorché afferma, con sforzo agonistico, che «in questo modo è stato fatto quanto umanamente possibile per conservare [...] quel materiale ricco e prezioso».

Nella ricerca storico-documentaria sulle Marche medievali erano stati già avviate ricerche, prima di Hagemann, tese alla ricognizione del patrimonio archivistico comunale. A cavallo fra Otto e Novecento un brillante studioso uscito dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, Giuseppe Mazzatinti, aveva coordinato un importante progetto editoriale, teso a sondare i patrimoni archivistici dei comuni dell'Italia centrale¹².

¹¹ Cfr. *infra*, p. 111.

¹² *Gli archivi della storia d'Italia*, a cura di G. Mazzatinti, Rocca S. Casciano 1897-1915 (dal vol. V, a cura di G. Degli Azzi): il volume che prende in esame le Marche è il secondo, edito nel 1900. Sul ruolo culturale di Mazzatinti, cfr. *Giuseppe Mazzatinti (1855-1906) tra storia e filologia*. Atti del convegno di studi (Gubbio, 9-10 dicembre 1987), a cura di P. Castelli, E. Menestò, G. Pellegrini, Firenze 1990 (Quaderni del Centro per il collegamen-

Successivamente, nei primi anni del Novecento, quel lavoro venne integrato da due giovani storici destinati a restare celebri nella storiografia non solo marchigiana: Gino Luzzatto e Francesco Filippini, che all'inizio del secolo avevano radicalmente reimpostato la questione delle origini dei comuni rurali delle Marche¹³. Hagemann si pose nel solco di quella feconda tradizione, tesa alla valorizzazione dei fondi d'archivio per la ricerca storica, ma avvertì al tempo stesso l'esigenza di un esame più accurato e di uno scandaglio più profondo del patrimonio documentario. Sottopose dunque ad un'attenta verifica i dati pubblicati da Mazzatinti, Filippini e Luzzatto (basterà verificare con quanta frequenza sono citati questi ultimi nei suoi testi), proponendo qua e là diversi e utili emendamenti, soprattutto quando si tratta della datazione dei singoli atti o di questioni diplomatiche¹⁴.

Spesse volte l'esplorazione dei fondi archivistici non si esauriva nell'esame dei materiali conservati localmente, ma richiese allo studioso di instaurare una fitta rete di rimandi con la documentazione dislocata in sedi anche lontane. Così, ad esempio, nello studio su Sant'Elpidio vengono prese in esame non soltanto le carte pertinenti all'abbazia di S. Croce sull'Ete, conservate nell'archivio cittadino, ma anche quelle relative al monastero delle Benedettine di S. Giovanni, trasferite nell'archivio del monastero di S. Caterina di Porta S. Angelo a Perugia. Parimenti, per avere un quadro complessivo della storia documentaria di Tolentino, Hagemann si sentì in obbligo di affiancare allo studio delle pergamene dell'Archivio comunale non soltanto quelle tramandate dagli archivi comunali limitrofi (Macerata, San Ginesio, Matelica, Treia, Camerino), ma

to degli studi medievali e umanistici dell'Università di Perugia, 25).

¹³ F. Filippini, G. Luzzatto, *Archivi marchigiani*, «Atti e memorie della regia Deputazione di storia patria per le provincie delle Marche», n.s., VII (1911-1912), pp. 371-467. Sul ruolo culturale dei due studiosi, cfr., per Luzzatto, M. Berengo, *Profilo di Gino Luzzatto*, «Rivista storica italiana», LXXIX (1964), pp. 879-925; per Filippini, A.I. Pini, *Francesco Filippini storico del cardinale Alborno*, in *El Cardinal Alborno y el Colegio de España*, IV, Saragoza 1979 (Studia Albornotiana, XXXV), pp. 367-412. Sul clima culturale delle Marche nel primo Novecento e sul rinnovamento degli studi storici, operato da Luzzatto, Filippini e altri studiosi coevi, G. Nenci, *Centri e correnti di ricerca storica: la rivista «Le Marche»*, «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata», II-IV (1970-71), pp. 499-510.

¹⁴ Nel saggio su Sant'Elpidio il giudizio dello studioso è molto netto: «Sia Mazzatinti che Filippini e Luzzatto, pochi anni dopo, hanno offerto, attraverso articolati saggi, alcuni contributi, che per la prima volta hanno permesso ai ricercatori una chiara visione dei contenuti dell'archivio locale; essi sono però inficiati da una numerosa serie di indicazioni erronee, relative in particolare alla datazione degli atti» (*infra*, p. 39).

anche di prendere in esame i cospicui fondi conservati in altre sedi: l'archivio di San Catervo, confluito nell'Archivio della Procura Generalizia dei Canonici Regolari Lateranensi in S. Pietro in Vincoli a Roma, sottoposto ad uno «spoglio sistematico dell'intero materiale per ricercare, annotare, trascrivere e fotografare i documenti più importanti» e la messe delle carte dell'abbazia cistercense di Chiaravalle di Fiastra, conservate presso l'Archivio di Stato di Roma e allora completamente inedite¹⁵. Per scrivere la storia di Jesi negli anni di Federico II, infine, consultò anche le pergamene dei Conti di Anguillara a Roma e Fondo di S. Michele in Borgo conservato a Pisa¹⁶. Dunque, per lo storico tedesco, gli orizzonti della ricerca non si esaurivano mai nella dimensione locale, come troppe volte accade per la storiografia erudita, ma tendevano costantemente ad allargarsi, in uno sforzo fuori dal comune, fino ad abbracciare risorse euristiche di straordinaria ampiezza.

Il lavoro di scavo archivistico che Hagemann andava compiendo trasparente, insieme alla sua profonda passione e ad onestà intellettuale, in un suo articolo pubblicato nel 1961 (in italiano) nella rivista «*Studia Picena*», che costituisce il testo di una relazione tenuta a Loreto il 4 novembre 1960 al III Convegno di Studi Storici marchigiani, programmaticamente intitolato *Fondi documentari sconosciuti nelle Marche*¹⁷. Il testo ripercorre abbastanza analiticamente le tappe di quel lungo viaggio in Italia che egli compì dal 1936 in poi nelle città dell'Umbria e delle Marche, a cominciare da Gubbio, per poi valicare gli Appennini e approdare dapprima a Fabriano e poi a Sant'Elpidio a Mare e a Fermo¹⁸, negli anni preceden-

¹⁵ Cfr. *Toleantino*, I, pp. 3-5. Delle carte fiastrensi si dispone oggi di ottime edizioni, fino ad ora giunte al VII volume del piano dell'opera: *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra*, I. *Documenti degli anni 1006-1180*, a cura di A. De Luca; III. *Documenti degli anni 1201-1216*, a cura di G. Avarucci; IV. *Documenti degli anni 1217-1230*, a cura di C. Maraviglia; V. *Documenti degli anni 1231-1337*, a cura di G. Borri; VI. *Documenti degli anni 1238-1246*, a cura di G. Borri; VII. *Documenti degli anni 1247-1255*, a cura di G. Avarucci e G. Borri, Centro studi sull'alto medioevo, Spoleto 1997-2004. All'epoca degli studi di Hagemann l'esplorazione del materiale documentario fiastrense aveva un che di avventuroso, poiché poteva essere guidata soltanto dai laconici (e talvolta approssimativi) registi di E. Ovidi, *Le carte dell'abbazia di Chiaravalle di Fiastra*, Ancona 1908 (Fonti per la storia delle Marche, 2).

¹⁶ *Jesi nel periodo di Federico II*, pp. 22-23.

¹⁷ Cfr. La nota bio-bibliografia in calce al testo.

¹⁸ Hagemann intraprese lo studio del «ricco materiale» del Diplomatico di Fermo prima dello scoppio della guerra e vi ritornò subito dopo per «un controllo dettagliato di tutti gli atti ivi conservati fino all'anno 1275», allora giacenti presso la Biblioteca comunale. L'Archivio comunale di Sant'Elpidio fu invece esplorato per la prima volta nel 1937 e poi nuovamente nel 1961.

ti lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Quel viaggio aveva come scopo un'esplorazione sistematica della documentazione, a partire dalla registrazione «in modo particolare i diplomi imperiali e reali e tutti quelli dell'amministrazione imperiale, ma anche tutte le bolle e gli atti dell'amministrazione papale e infine tutti i documenti che riguardavano le relazioni tra le singole città e tra il potere centrale e quelle tra le città stesse». Il giovane Hagemann, secondo quanto egli stesso racconta venticinque anni più tardi, era «ben consapevole della mole di lavoro», ma quella sfida titanica non lo avrebbe di certo intimorito. Certo, l'impresa di Hagemann può apparire, per la sensibilità moderna, «qualcosa di patetico» e anche «un po' disperata», come ha avuto modo di affermare qualche anno fa, non senza fondate ragioni, Jean-Claude Maire Vigueur¹⁹, dal momento che un solo studioso, pur della levatura scientifica e della lena infaticabile di Hagemann, non poteva far fronte da solo ad una impresa così immane. Ma l'entusiasmo per lo studio e la valorizzazione degli archivi l'avrebbero sempre sorretto: lo dimostra il tono delle parole usate nel saggio in questione, che può essere letto come un consuntivo dell'attività svolta fino a quel momento. Lo dimostra, del resto, la ricca mole di appunti, schede, materiali di lavoro raccolti da Hagemann nel corso degli anni e oggi conservati nel suo archivio personale, presso l'Istituto Storico Germanico di Roma, archivio attualmente in fase di riordinamento²⁰.

In relazione agli archivi comunali marchigiani, nel suo resoconto del 1960 lo studioso tedesco esalta in particolare il «ricco materiale» del Fondo Diplomatico di Fermo (che raccoglie tutte le pergamene più antiche di pertinenza del comune), si dimostra ammirato per «il ricco Archivio

¹⁹ J.C. Maire Vigueur, *Impero e papato nelle Marche: due sistemi di dominazione a confronto*, in *Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Institut in Rom in Gedenkjahr 1994*, a cura di A. Esch e N. Kamp (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 85), Tübingen 1996, pp. 381-386 (per le citazioni nel testo, pp. 384-385).

²⁰ Istituto Storico Germanico di Roma/Deutsches Historisches Institut in Rom (d'ora in poi, DHI), Archiv, N.7 Wolfgang Hagemann, I, 158: *Übersicht über die von Dr. Hagemann zwischen 1936 und 1976 durchgeführten Archivadurchsichten*, ove lo studioso stima di aver raccolto nelle Marche, che hanno tramandato un abbondante materiale nei piccoli archivi («wo infolge der enormen Streuung der Archivmaterialien auf kleine und kleinste Archive»), l'85% dei documenti risalenti al periodo anteriore al 1272; I, 130: *Archivenreise in der Marken* contiene una miscellanea di scritti di storici ed eruditi locali, utili allo studio e alla ricerca di Hagemann; si conservano pure le schedine delle carte d'archivio, ordinate cronologicamente in piccole teche: II, 174, 176, 180; appunti di lavoro sulla documentazione, tratti prevalentemente dagli scritti di Michele Catalani (sec. XVIII) e da atti consultati, sono infine raccolti in II, 173: *Papstkunden in Fermo*, che costituisce un primo e incompiuto abbozzo di registrazione di tutti gli atti papali relativi alla città di Fermo.

Priorale» di Macerata (contenente anche in questo caso le pergamene del comune), palesa tutto il suo entusiasmo per le pergamene inedite di Corridonia, «tutto materiale nuovo». Quindi ricorda le sue visite, avvenute dopo la fine della Seconda guerra mondiale, all'Archivio comunale di San Ginesio, considerato, grazie al suo patrimonio di oltre 3.000 pergamene, uno dei più ricchi delle Marche, al «materiale interessantissimo» dell'Archivio comunale di Tolentino, infine esalta il valore euristico delle carte di Fiastra, definite «il fondo monastico più copioso e importante delle Marche». Infine, annuncia i risultati degli studi compiuti a Sant'Elpidio e a Montegiorgio, ove afferma con orgoglio di aver riportato all'attenzione degli studiosi un archivio comunale «quasi completamente sconosciuto». Lo scritto si conclude con l'annuncio della pubblicazione di un saggio su Roccacontrada (Arcevia), che però non avrebbe mai visto la luce, e con l'auspicio di «poter mettere la parola fine alle mie ricerche archivistiche», dopo l'inflessa attività compiuta nel corso di tanti anni. In questo testo, pur non privo di una certa enfasi oratoria, traspare sincera gratitudine verso tutti i funzionari archivistici e i bibliotecari, ma anche nei confronti degli studiosi incontrati nel suo lungo itinerario, che qui, come in ogni singolo saggio, non manca di ringraziare ufficialmente²¹. Trapela altresì «la sua esperienza diretta degli archivi e dei luoghi, per i quali i suoi scritti tradiscono un vero e proprio affetto, appena celato dallo stile scientifico»: un'esperienza capillare, capace di imprimere «un momento di rinnovamento dell'attenzione della storiografia tedesca», come pure di dare «un posto di rilievo le singole realtà comunali»²². Nell'esplorazione degli archivi e nello studio dei materiali documentari compiuti da Hagemann

²¹ I rapporti fra Hagemann e gli storici fermani conosciuti nel suo itinerario sono del resto attestati nella raccolta epistolare conservata in DHI, Archiv, N.7 Wolfgang Hagemann, I, 139: *Korrespondenz*; emerge un cordiale scambio epistolare con Delio Pacini, storico del Fermano, p. Giacinto Pagnani, storico del francescanesimo e delle Marche, p. Guido Piergallina, allora responsabile dell'Archivio Storico diocesano di Fermo, Serafino Prete, professore dell'Università di Bologna e autore di molte ricerche sul patrimonio storico, archivistico e librario di Fermo. Con quest'ultimo, in particolare, Hagemann intrattenne un fitto e cordiale rapporto epistolare: Prete, in una sua lettera da Bologna, datata 26 agosto 1965, lodava dello storico tedesco le sue entusiastiche ricerche negli archivi delle Marche, dei quali gli appariva *facile princeps*, mentre si dichiarava «*ghiotto* dei Suoi scritti così documentati, certo tra i migliori che si scrivono sulla storia medievale marchigiana». Con Delio Pacini, in particolare, Hagemann stabilì un duraturo sodalizio, sorretto da reciproca stima scientifica e umana: alla scomparsa dello storico tedesco, lo studioso moglianesse pubblicò un sentito e commosso necrologio (cfr. la nota biografica in appendice), recentemente riedito, come segno di amicale perpetuazione del ricordo, in D. Pacini, *Storie e personaggi di Mogliano e della Marca fermana. Scritti editi e inediti*, Livi, Fermo 2008, pp. 344-347.

²² Lambertini, *Tenckhoff, Hagemann, Leonhard* cit., p. 106.

si saldano pertanto elementi solo apparentemente in contrasto: titanismo dell'impresa e umiltà scientifica nel lavoro ecdotico.

Si tratta ora di comprendere quale visione della documentazione medievale animasse la passione dello storico tedesco e quali strumenti di indagine privilegiasse nella sua attività di ricerca. Come è stato detto, Hagemann fu indirizzato allo studio della documentazione comunale dell'Italia centrale da Paul Kehr, uno studioso di prim'ordine nel panorama europeo, che ricoprì la prestigiosa carica di presidente dei *Monumenta Germaniae Historica* dal 1919 al 1934²³. La formazione di Hagemann avvenne pertanto nel solco della grande tradizione filologica e diplomatistica tedesca e si tradusse nell'accoglimento di una gerarchia di fonti ben strutturata. La diplomatica tedesca distingue fra *Akten* e *Urkunden*, intendendo per questi ultimi i documenti in senso stretto, formalmente compiuti, in opposizioni ai primi, che comprendevano le scritture di preparazione o corredo ai documenti veri e propri: naturalmente la gerarchia poneva al primo posto gli *Urkunden*, relegando le altre scritture in uno spazio marginale. Inoltre, agli atti emanati dalle cancellerie sovrane spettava un posto di maggior riguardo rispetto a quelli prodotti dalle autorità locali e i documenti 'pubblici' rivestivano in genere un ruolo preminente rispetto a quelli 'privati', per quanto labile potesse essere in certi casi la distinzione²⁴. All'interno di questa gerarchia, dunque, per Hagemann si trattava di rintracciare innanzi tutto i documenti ufficiali degli imperatori e dei re, poi quelli delle autorità preposte all'amministrazione provinciale dell'impero, ma anche del papato, infine quelli dei comunali. Non è certo un caso che i primi contributi dello storico tedesco, apparsi alla fine degli anni Trenta, relativi al materiale documentario di Gubbio, siano intitolati *Kaiserurkunden und Reichssachen* (Documenti ufficiali e fatti concernenti l'impero). Comprendiamo allora perché, nel citato articolo del 1961, Hagemann dimostrasse un forte orgoglio per aver riportato alla luce, negli anni delle sue ricerche, un diploma di Manfredi «completamente sconosciuto», sei atti di Percivalle d'Orìa (Doria, nei testi di Hagemann), nominato da Manfredi vicario generale

²³ Sulla ricca produzione scientifica di Kehr, cfr. S. Weiss, *Paul-Kehr-Bibliographie*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 72 (1992), pp. 374-437.

²⁴ Per un esame delle evoluzioni metodologiche della scienza diplomatica, con particolare riguardo alla tradizione tedesca, cfr. A. Ghignoli, *La definizione dei principi e le metodologie diplomatiche: innovazioni ed eredità*. «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena», XII (1991), pp. 39-53. Per un esame critico dei caratteri complessivi della documentazione medievale risulta fondamentale P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, 1991.

nella Marca di Ancona, nel Ducato di Spoleto e nella Romagna, e nove atti di Enrico di Ventimiglia, vicario generale nella Marca.

Dal punto di vista teorico, la gerarchia delle fonti documentarie appare un elemento strutturale ben saldo nella metodologia di Hagemann, come pure uno strumento utile ad indirizzare e filtrare la ricerca all'interno delle fonti superstiti. La diplomatica, del resto, gli appariva una scienza a cui fare costantemente riferimento per inquadrare il valore storico di particolari categorie di atti, come ad esempio accade nell'ampio saggio su Montegiorgio ripubblicato in questo volume. Qui lo studioso affronta una serie di rilevanti questioni connesse ai formulari impiegati in un cospicuo numero di lettere risalenti al 1237, conservate in quell'archivio «per puro caso» e pone in relazione tali formule con le norme dell'*ars dictaminis* (la disciplina della composizione epistolare) fissate dal celebre dettatore bolognese Guido Faba, formulando l'ipotesi di una intensa circolazione culturale fra Bologna e le Marche. Se si leggono in sequenza cronologica i saggi dello storico tedesco, si può osservare come l'assidua pratica documentaria abbia contribuito a smussare gli angoli di quella gerarchia, facendo progressivamente spazio ad un interesse verso atti dalla natura meno formale o addirittura di carattere privato. Così, nel suo ultimo studio edito, un cenno è rivolto al testo di «una lettera davvero toccante, che non aveva alcun carattere ufficiale e piuttosto è stata scritta in un'atmosfera assolutamente privata, nella quale un padre, anche a nome di sua moglie e di sua nuora, dava buoni consigli ad una personalità originaria di Montegiorgio a proposito di un cavallo acquistato per suo tramite e indicava i passi da intraprendere per sua intercessione da suo nipote presso un cardinale»²⁵. Si tratta di un rapido scorcio di vita quotidiana che non ci aspetteremo di leggere, fra tanti diplomi imperiali e privilegi papali, ma che la sensibilità storica di Hagemann non trascura di riportare alla luce e di valorizzare.

Fra la vastissima documentazione consultata da Hagemann due categorie documentarie, prodotte dalle cancellerie comunali, acquistano un rilievo particolare: i *libri iurium* e le deposizioni testimoniali. Tali fonti, diversissime non solo dal punto di vista tipologico, ma anche formale, trattandosi di atti su registro nel primo caso e di pergamene sciolte (spesso rotoli dal sorprendente sviluppo lineare) nel secondo, meritano una nota orientativa per il lettore meno esperto della documentazione medievale. I *libri iurium* sono raccolte di atti notarili e cancellereschi che attestano le basi politiche e giurisdizionali di un ente territoriale e contengono la documentazione relativa ai diritti esercitati da quest'ul-

²⁵ Cfr. *infra*, pp. 139-140 e doc. 48 dell'appendice documentaria relativa a Montegiorgio.

timo. I *libri iurium* marchigiani che Hagemann utilizzò per i suoi studi furono quelli di Fabriano, di Jesi e di Fermo: oggi godono tutti di ottime edizioni a stampa, corredate di indici impeccabili²⁶, ma all'epoca delle sue indagini erano ancora inediti, rendendo dunque le indagini alquanto più faticose, agevolate soltanto dal ricorso a materiali di corredo e trascrizioni settecentesche, oggi ormai obsolete. Per Hagemann i *libri iurium* venivano intesi come contenitori di atti, mentre la documentazione in essi raccolta era analizzata attraverso un filtro metodologico teso a privilegiare gli atti delle cancellerie sovrane (imperiale e papale) su quelli prodotti dal comune. La ricchezza di quei codici non mancava di impressionare lo studioso, in particolare affascinato dal valore euristico del *liber iurium* di Fermo, denominato anche «Codice 1030» nella numerazione dell'inventario dell'Archivio storico comunale redatto nel primo Seicento dall'erudito belga Michael Hubart²⁷. Il registro fermano si sostanzia della raccolta di carte della Chiesa locale anteriori alla nascita del comune (fine XII secolo), cui si associa, per giustapposizione, la breve serie di concessioni papali e imperiali fatte al comune nell'età degli Svevi: esso contiene 442 documenti, riguardanti per la maggior parte l'episcopato, mentre soltanto l'ultimo fascicolo, nel quale sono trascritti 27 atti, raccoglie diplomi imperiali o privilegi papali che hanno come destinatario il comune cittadino. Occorrerà appena aggiungere, su questo punto, che negli ultimi decenni l'approccio metodologico degli storici e dei diplomatisti ha fatto registrare una sensibile evoluzione: i *libri iurium* non sono più considerati solamente come contenitori di atti, bensì nella loro qualità di registri redatti con una precisa intenzionalità politica in un dato momento della vita istituzionale e dell'attività documentaria dell'ente produttore²⁸.

²⁶ Per Fabriano: *Il libro rosso del comune di Fabriano*, a cura di A. Bartoli Langeli, E. Irace, A. Maiarelli, Deputazione di storia patria per le Marche, Ancona 1998; per Jesi: *Il Libro rosso del comune di Jesi. Codice 2 dell'Archivio storico comunale di Jesi*, a cura di G. Avarucci e M. Carletti, Deputazione di storia patria per le Marche, Ancona 2000 e *Il libro rosso del comune di Jesi. Codice 1 dell'Archivio storico comunale di Jesi*, a cura di M. Carletti, Centro studi sull'alto medioevo, Spoleto 2007; per Fermo: *Liber iurium dell'episcopato e della città di Fermo (977-1266). Codice 1030 dell'Archivio storico comunale di Fermo*, vol. I, *Introduzione – Documenti 1-144*, a cura di D. Pacini; vol. II, *Documenti 145-350*, a cura di G. Avarucci; vol. III, *Documenti 351-442 e Indici*, a cura di U. Paoli, Deputazione di storia patria per le Marche, Ancona 1996 (Fonti per la storia delle Marche, n.s., I, 1-3).

²⁷ Sulla tradizione documentaria medievale fermana, mi permetto di rinviare a Pirani, *Fermo* («Il medioevo nelle città italiane», 2), Centro studi sull'alto medioevo, Spoleto 2010, pp. 93-121.

²⁸ Cfr. A. Rovere, I «*libri iurium*» dell'Italia comunale, in *Civiltà comunale: libro, scrit-*

Nel suo accurato esame delle fonti documentarie un posto di riguardo viene accordato da Hagemann alle deposizioni testimoniali, per lo più imperniate sull'attestazione di diritti giurisdizionali. Un esempio rilevante a tale proposito riguarda il comune di Fabriano. Lo studioso fornì una schedatura analitica del registro contenente le testimonianze addotte da sessanta cittadini fabrianesi, convocati a Macerata dal rettore della Marca, Federico vescovo di Ivrea, fra il maggio e il settembre 1287, per dimostrare la competenza del comune a giudicare in primo grado le cause civili e criminali, cioè il *merum et mixtum imperium*, secondo il linguaggio giuridico dell'epoca. Si dispone di due copie di quel registro: una redatta nel maggio 1288 da un notaio maceratese, Francesco di Rinaldo di Tommaso, attivo presso la curia del rettore, mentre nell'altra, priva di sottoscrizione, può essere riconosciuta la mano del notaio fabrianese Rizzardello, il principale estensore del *liber iurium*²⁹. In realtà gli atti riguardano soltanto la fase istruttoria del contenzioso e non si conoscono i motivi contingenti che spinsero il rettore della Marca ad avocare a sé le competenze di giudizio di cui il comune godeva, né l'esito dell'inchiesta, tuttavia le deposizioni dimostrano di avere in sé un grande valore euristico in quanto si addentrano nella discussione dei fondamenti della sovranità e dell'autonomia del centro appenninico.

In particolare, il primo dei cinque articoli inquisitori, intendeva dimostrare che i rettori del comune appenninico esercitavano da oltre un secolo la facoltà di istruire e di giudicare ogni tipo di cause civili e criminali, compresi i delitti con spargimento di sangue e che questi potevano altresì infliggere ai rei pene di vario tipo, compresa quella capitale. Nel terzo articolo si ricordava, inoltre, che l'esercizio di tali competenze veniva sancito secondo la normativa contenuta nello statuto comunale, di cui veniva sottolineata la funzione di fonte autoritativa; nel quinto ed ultimo si voleva provare, infine, che quanto sostenuto risultava chiaramente dal testo dei privilegi fino ad allora concessi al comune appenninico dagli imperatori e dai pontefici romani o dai loro delegati.

tura, documento, Atti del Convegno (Genova, 8-11 novembre 1988), Società Ligure di storia patria, Genova 1989, pp. 157-199; per una rassegna sulla documentazione marchigiana, M. Cameli, I «*libri iurium*» dei comuni delle Marche, in *Cartulari comunali: Umbria e regioni contermini (secolo XIII)*, a cura di A. Bartoli Langeli e G.P. G. Scharf, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 104 (2007), pp. 91-108.

²⁹ Hagemann, *Fabriano*, II, pp. 81-109: il registro in questione venne considerato con estremo interesse da Hagemann, nonostante la sua redazione fosse successiva rispetto all'ambito cronologico che si proponeva di indagare (fino al 1272), per il fatto che molti elementi rimandavano a fatti e situazioni più risalenti; la proposta di Rizzardello come notaio estensore del registro è avanzata da Hagemann in via ipotetica. Per un esame storico della vicenda, cfr. Pirani, *Fabriano in età comunale. Nascita e affermazione di una città manifatturiera*, Firenze 2003, pp. 11-12, 162-163.

L'interesse di Hagemann per tale fonte deriva principalmente dal fatto che i testimoni, nel perorare la causa del comune, citano e adducono a loro pro una serie di documenti emanati dalle cancellerie degli organismi amministrativi dell'impero e del papato: nelle deposizioni, ad esempio, vengono più volte richiamati un privilegio del cardinale Pietro Capocci, rettore della Marca, risalente al 1250, in cui questi riconosceva al comune la giurisdizione di primo grado (*in primis questionibus*) ed un altro successivo privilegio, rilasciato nel 1265 da Simone cardinale del titolo di San Martino, legato apostolico e rettore del Ducato e della Marca, in cui veniva stabilito in modo ancora più puntuale che le cause civili e criminali erano giudicate *in curia castri Fabriani*. Dunque, al di là degli esiti sul piano storico, la complessa vicenda documentaria restituisce quella gerarchia di fonti verso la quale Hagemann fa costante professione di fede metodologica.

Ogni saggio di Hagemann riedito in questo libro, come si può facilmente constatare, si compone di due parti strettamente connesse fra loro: la prima è costituita dalla narrazione storica, la seconda dall'appendice documentaria. Quest'ultima non intende costituire, come afferma l'autore a chiare lettere nello studio su Sant'Elpidio, «un codice diplomatico», cioè una raccolta sistematica di documenti concernenti il tema in oggetto, avente pretesa di esautività. L'appendice va invece a suffragare il discorso storico, ma al tempo stesso dimostra la propria autonomia, tanto che oggi è questa sezione probabilmente che risulta più utile agli studiosi per nuove ricerche. Hagemann esprime con piena lucidità la consapevolezza che le appendici documentarie non hanno un ruolo ancillare rispetto alla narrazione, ma costituiscono parte integrante del suo piano scientifico, anzi fa allignare la sua intenzione di dare preminenza a questa seconda parte sulla prima³⁰. Perché è proprio nella cura editoriale dei singoli atti, nello stabilire in modo scrupoloso la datazione, nella lezione testuale sempre sottoposta a severa verifica, nella lettura paleografica mai vacillante, nella acribia diplomatistica che passione e filologia trovano in lui un felice connubio ed uno stabile equilibrio.

Impero, papato e poteri locali: una configurazione complessa

Rintracciare ogni testimonianza documentaria dell'impero e dei suoi funzionari nella Marca, come abbiamo visto, fu la missione che Hagemann

³⁰ Si legga, ad esempio, quanto l'autore scrive nel testo su *Montolmo*: «deve essere riferito brevemente solo ciò che è necessario per la comprensione dei documenti editi» (*infra*, p. 8).

perseguì con zelo e tenacia nelle sue ricerche. Questo significava pertanto privilegiare la storia politica e ripercorrere minuziosamente le fasi di egemonia imperiale in ogni centro della Marca preso in esame, seguendo scrupolosamente il filo cronologico degli eventi. E comportava anche la valorizzazione della documentazione capace di fornire ogni traccia dell'autorità imperiale, non foss'altro che nella data topica, ove ricorre il riferimento all'imperatore regnante; ma significava altresì fornire l'edizione critica di tutti gli atti emessi dalle cancellerie sovrane e un regesto di tutti gli altri che risultassero utili alla costruzione del discorso sull'impero. Una storia fatta dunque di certezze molto più che di problemi, dal momento che l'evidenza documentaria, sottoposta ad una fine esegesi, rappresentava un incrollabile fondamento per la scrittura della storia, prevalentemente intesa in senso fattuale. Se queste erano le premesse di metodo per la ricerca di Hagemann, attraverso le pagine dei suoi testi pubblicati è dato osservare un progressivo ampliamento degli orizzonti storiografici, che muovono dalla costante considerazione dal rapporto fra l'impero e le Marche, ma approdano ad una serie di temi e questioni molto più vasti e stimolanti, che cercheremo ora di porre sinteticamente in evidenza.

La lotta per l'egemonia fra impero e papato, durante i primi tre quarti del XIII secolo, non si concentrò soltanto in una miope gara, ingaggiata dai due poteri universali, tesa a conquistarsi l'appoggio di questo o quel comune attraverso l'elargizione di concessioni giurisdizionali. Ripercorrendo tutte le fasi di tale lotta, Hagemann dimostra che essa non fu meramente in una guerra di diplomi e privilegi, né soltanto un susseguirsi di scontri militari, bensì conobbe intense forme di sperimentazione del potere a livello locale. Tali sperimentazioni si tradussero a volte in soluzioni effimere o destinate al fallimento, altre volte in strutture più durature, destinate a radicarsi, ma in entrambi i casi dotate di forte rilievo euristico. Così, l'interesse di Hagemann si indirizza verso le svariate forme di costruzione statale (*Statebuilding*) tentate dall'impero e dalla Chiesa negli anni in cui l'accesa lotta li spingeva a percorrere vie ancora inesplorate, facendo dunque della Marca un laboratorio di sperimentazione del potere. Siamo di fronte a tematiche che avrebbero trovato sviluppo nella storiografia successiva e che negli studi di Hagemann sono enunciate con profonda consapevolezza³¹.

³¹ Fra gli studi recenti sull'autorità imperiale nelle Marche, cfr. Maire Vigueur, *Impero e papato nelle Marche* cit.; O. Capitani, *Federico II e le Marche: illusioni e delusioni*, in *Esculum e Federico II. L'imperatore e la città: per una rilettura dei percorsi della memoria*, Atti del Convegno di studio (Ascoli Piceno, 14-16 dicembre 1995), Spoleto 1998, pp. 3-30;

Il saggio del 1968 incentrato sul ruolo politico del duca Rinaldo di Spoleto costituisce lo specchio di tale precipuo interesse³². Nel testo Hagemann indaga una fase cruciale del conflitto fra Federico II e il papa Gregorio IX, fra 1228 e 1229, allorché si creò un corto circuito tra la grande storia e la storia regionale. Nel giugno 1228, mentre Federico era pronto ad imbarcarsi a Brindisi per raggiungere la Terrasanta, scoppiarono aspri conflitti ai confini fra il Regno di Sicilia e lo Stato della Chiesa: il duca Rinaldo, luogotenente imperiale nel Regno di Sicilia, legato in Toscana e nelle Marche entrò in armi nell'ottobre 1228, consolidando in breve tempo le sue posizioni nella parte centrale e meridionale della Marca. La reazione papale non si fece attendere e si mosse su un piano politico-istituzionale: il pontefice nominò infatti un rettore provinciale, nella persona di Enrico da Parignano, nel giugno 1229, come risulta da un documento ritrovato da Hagemann nell'archivio comunale di Fermo. In realtà, la grande storia avrebbe ben presto disilluso «il sogno [di Federico II] coltivato fino all'ultimo di poter esercitare una certa influenza nelle Marche», dal momento che con gli accordi di San Germano, stipulati con il papa nel 1230, l'imperatore rinunciò esplicitamente alle pretese imperiali sulle Marche. Ma al di là della frustrata aspirazione federiciana e delle intricate vicende di quei due anni convulsi, ciò che rimase, come dato strutturale, fu la presenza stabile di un rettore di nomina pontificia nelle Marche, al vertice della organizzazione amministrativa dello Stato papale.

Le ricerche di Hagemann si precisano dunque verso la poliedrica attività di quei funzionari, anche minori, che seppero conferire contenuti concreti alla presenza dell'impero e del papato nella regione. I documenti editi in appendice ai suoi saggi si pongono esattamente al servizio di tale ricostruzione: al termine dell'ampio testo su Montegiorgio, lo studioso afferma infatti che quei documenti «consentono una visione essenziale dell'amministrazione imperiale e pontificia nella Marca d'Ancona, con molti dati di grande valore. In particolare, con essi possiamo accrescere di molto la lista dei funzionari al servizio dei due poteri attivi in diverse località e possiamo definire con maggiore precisione l'arco temporale del loro servizio e la loro poliedrica attività»³³. In questo stesso saggio viene dato ampio spazio alla figura di Pietro da Medicina, giudice generale del-

Federico II e le Marche, a cura di M.V. Biondi, Ancona 1999; *Federico II e le Marche*, Atti del Convegno di studi (Jesi, 2-4 dicembre 1994) a cura di C.D. Fonseca, Roma 2000.

³² Cfr. la nota bio-bibliografia in calce al testo.

³³ Cfr. *infra*, p. 190.

la curia provinciale dello Stato della Chiesa nella Marca nel 1235, le cui carte superstiti riescono a fornire «un interessante punto d'osservazione sull'attività quotidiana di un giudice come lui, che, come sappiamo, era originario di Bologna; un'origine, come emerge dalle fonti, cui lui stesso attribuiva particolare valore»³⁴. Ne consegue un attento sguardo sull'attivismo giudiziario degli organismi amministrativi provinciali, basato spesso su lacerti che non consentono di definire i dettagli delle molte cause discusse presso la curia provinciale, ma che permettono di intenderne certo la portata. Si legga ad esempio quanto scrive l'autore relativamente ad una causa, intentata nel 1237 dalle autorità cittadine di Ascoli dinnanzi alla curia provinciale per rivendicare le competenze giurisdizionali del comune: i funzionari ascolani dapprima «si richiamarono a uno statuto secondo il quale nessuno dei loro cittadini poteva portare un concittadino di fronte alla corte di un'altra città», quindi «si rimandava al diritto consolidatosi per antica consuetudine, secondo cui ogni processo tra i loro cittadini doveva svolgersi nella stessa città, diritto che anche i diversi rettori delle Marche, insieme ai loro giudici, [...] avrebbero riconosciuto»: non sfugge certo allo studioso che «questa doveva diventare allora e anche successivamente una questione costantemente dibattuta, senza che si delineasse una delimitazione delle reciproche competenze, fatto questo che condusse a sempre nuovi conflitti»³⁵. Dunque, attraverso l'attivismo giudiziario lo Stato papale seppe ispessire le relazioni con i comuni e rafforzare la propria autorità, in un processo di costruzione statale che Hagemann restituisce in tutta la sua complessità³⁶.

L'approfondirsi dello studio sulla documentazione comunale mar-

³⁴ Cfr. *infra*, p. 132. Qui l'autore travalica l'orizzonte delle sue indagini per richiamare l'attenzione su un breve testo in volgare (cinque terzine rimate di settenari ed endecasillabi, di sapore giullaresco), annotato su una pergamena da Pietro da Medicina. Il testo, com'è noto, costituisce una delle più antiche testimonianze della lingua volgare nelle Marche: Hagemann ne offre un'edizione filologicamente rigorosa (cfr. *infra*, p. 207, doc. 25); a tale proposito, cfr. S. Orlando, *Ser Petru da Medicina*, «Studi di filologia Italiana», XL (1982), pp. 5-10.

³⁵ Cfr. *infra*, p. 139.

³⁶ A tale proposito, Lambertini, *Tenckhoff, Hagemann, Leonhard* cit., pp. 109-110 osserva come le autorità imperiale e papale «mirano a stabilire, attraverso interventi a livello di amministrazione ed in particolare di amministrazione della giustizia, quello che Hagemann chiama un *organisiertes Staatswesen*. [...] L'impostazione rimane degna di nota e suggerisce di cogliere, nella complessa partita marchigiana, non solo e non tanto due schieramenti, quanto l'incontro/scontro tra diversi modi di dominare un territorio, dove, come fa notare lo stesso Hagemann, i comuni non erano in grado di pensarsi se non nel contesto di un'istanza sovrana superiore».

chigiana dei secoli XII-XIII sollecitò gli interessi dello storico tedesco non soltanto verso la politica imperiale, ma anche nei confronti di quella «complessa costellazione, in cui gli astri non sono più solamente l'Impero e la Chiesa, ma assumono un ruolo importante le dialettiche tra i vari centri marchigiani stessi»³⁷. Come abbiamo visto, le singole realtà cittadine assumono negli studi di Hagemann un ruolo di primo piano, soprattutto a livello istituzionale. Basti leggere i saggi su Sant'Elpidio e su Montegiorgio in questo volume per rendersi conto di quanta attenzione lo studioso rivolga all'evoluzione delle magistrature cittadine, dalle prime attestazioni consolari fino al maturo assetto basato sul governo podestarile, ai consigli e agli altri organi deliberativi, agli spazi politici e giurisdizionali conquistati da quei centri. Nell'analisi storica si affaccia allora una pluralità di soggetti che concorrono a definire i contorni del potere nell'area fermana: il vescovo di Fermo, protagonista indiscusso sulla scena fino a tutto il XII secolo, titolare di ampi diritti e giurisdizioni, i canonici della cattedrale, i monasteri benedettini tradizionali (primo fra i quali, S. Croce sull'Ete) e riformati (il grande cenobio cistercense Chiaravalle di Fiastra), ma anche i signori locali che costellano numerosi, con le loro signorie territoriali, un po' tutta l'area picena (i signori di Mogliano, i signori di Massa etc.) ed anche i marchesi d'Este, investiti dal papato dell'amministrazione della Marca nel primo Duecento, capaci di condizionare profondamente la storia politica della regione. La trama storica dunque si infittisce e si fa più densa di relazioni, mentre si approfondisce lo sforzo interpretativo dello studioso teso a dipanare un groviglio di diritti e giurisdizioni sul territorio, mutevolissimo nel tempo. Ne scaturisce una storia che non si appiattisce mai sulla lotta fra autorità sovralocali, ma si sostanzia di una pluralità di relazioni reversibili e di conflitti concorrenti.

Accanto alla trama politica, sicuramente privilegiata, acquista spazio, nei due ultimi saggi riediti in questo libro, anche la dimensione economica. Nel considerare i traffici adriatici che si svilupparono nel porto di Fermo durante il XIII secolo, la lista dei protagonisti sulla scena storica si amplia ulteriormente e comprende il ruolo primario rivestito da Venezia nelle relazioni con la città del Giralco. Si tratta di un tema che era già stato affrontato nelle linee generali da Gino Luzzatto³⁸ e che avrebbe trovato

³⁷ *Ibid.*, p. 108.

³⁸ G. Luzzatto, *I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane (1141-1345)*, «Nuovo Archivio Veneto», n.s., VI, 1906, XI, pp. 5-91.

ampio sviluppo nella storiografia successiva³⁹: un tema che si sostanzia, nel saggio di Hagemann, del consueto interesse per la documentazione inedita, offrendo l'edizione di otto lettere dogali originali (*litterae clusae*) fino ad allora «passate inosservate», corredate da un'impeccabile analisi diplomatica. Le lettere, come si può facilmente constatare, vertono su temi di natura commerciale, che si intrecciano però anche con questioni politiche. La comune militanza di Fermo e Venezia nelle file ostili al papato e la ricerca da parte della città lagunare di sbocchi commerciali nel medio Adriatico capaci di arginare le aspirazioni espansionistiche di Ancona avevano creato le premesse per intensificare i rapporti fra le due città. Così, nel 1260, Fermo ottenne particolari esenzioni fiscali sulle merci esportate a Venezia, impegnandosi a garantire rifornimenti di derrate agricole (*victualia*), quali cereali (grano, orzo e spelta), olio, vino, legumi (fra cui fava e cicerchia) e altri prodotti (castagne, fichi, olive e semi di lino) che il territorio piceno, a vocazione agricola, produceva in abbondanza. I buoni rapporti commerciali, com'è noto, furono suggellati anche sul piano istituzionale attraverso la concessione della carica di podestà ai veneziani Raniero e Andrea Zeno, fra 1251 e 1254, e Lorenzo Tiepolo, nel 1266. Le lettere dogali testimoniano la fedeltà e l'affetto (*vero amore e dilectione sincera*) rivolto dai Fermani a Raniero, che al momento della sua elezione a doge di Venezia designò suo nipote Andrea come podestà della città picena.

Il documento relativo ai rapporti commerciali con Termoli del 1225 si colloca invece all'interno del «progetto piuttosto ambizioso del comune di Fermo» di assicurarsi stabilmente la giurisdizione di un ampio tratto di costa compreso fra il fiume Potenza e Tronto, secondo quanto concesso da Ottone IV nel 1211 e confermato da Aldobrandino d'Este nel 1214. L'accordo scaturisce dall'esigenza di regolare le controversie insorte e i diritti di rappresaglia, fatto che denota uno sviluppo dei traffici sia

³⁹ Cfr., a tale proposito, M. Moroni, *Fermo, Venezia e l'Adriatico fra XIII e XVII secolo, in L'aquila e il leone. L'arte veneta a Fermo, Sant'Elpidio a Mare e nel Fermano. Jacobello, i Crivelli e Lotto*, a cura di S. Papetti, Venezia 2006, pp. 17-27; sul versante documentario: E. Di Stefano, *Relazioni commerciali tra Fermo e Venezia. Spogli d'archivio veneziani, in Fermo e la sua costa: merci, monete, fiere e porti fra tardo Medioevo e fine dell'età moderna*, II, Laboratorio didattico di ecologia del Quaternario, Grottammare 2000, pp. 21-39; M. Pozza, *Le relazioni di Venezia con il comune di Fermo nella seconda metà del secolo XIII, in Virtute et labore: studi offerti a Giuseppe Avarucci per i suoi settant'anni*, a cura di R.M. Borraccini e G. Borri, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 2008, pp. 174-82. Le lettere dogali considerate da Hagemann sono state oggetto di una ricognizione e di una nuova edizione da parte di G. Borri, *Ventiquattro lettere dogali conservate in alcuni archivi marchigiani*, «Studia Picena», LXI (1996), pp. 79-140.

via terra che per mare: in esso vengono regolati gli indennizzi attraverso imposte pubbliche, mentre le tariffe sono espresse nella valuta vigente nel Regno di Sicilia, il tari. L'interesse di Hagemann si amplia dunque alle relazioni fra la città picena e i centri costieri del regno meridionale, aprendosi dunque ad un orizzonte geografico di largo respiro.

Per concludere questa cursoria rassegna sugli interessi culturali di Hagemann in relazione alla storia del medioevo marchigiano, merita una menzione l'attività divulgativa dallo studioso, che accompagnò costantemente quella scientifica, svolta attraverso conferenze, lezioni magistrali e incontri culturali su temi legati alla storia delle Marche nell'età degli Svevi. Soltanto poche conferenze, che incontrarono sempre unanime entusiasmo da parte dell'uditorio, furono edite⁴⁰, mentre la maggior parte di esse rimane dattiloscritta nell'archivio di Hagemann conservato presso l'Istituto Storico Germanico di Roma⁴¹. Tale attività di alta divulgazione delle ricerche dimostra ancora una volta, dunque, la passione profonda e la fedeltà indefessa di Hagemann alla propria missione di studioso, di cui gli scritti raccolti in questo volume costituiscono ancor oggi una viva testimonianza.

Fermo, 9 aprile 2011, Centenario della nascita di Wolfgang Hagemann

FRANCESCO PIRANI

⁴⁰ Ad esempio la conferenza sul tema «Ricerche ed osservazioni sulla storia marchigiana del periodo svevo», tenuta a Roma, presso il Pio Sodalizio dei Piceni il 17 febbraio 1963, pubblicata con lo stesso titolo (cfr. bibliografia in calce al testo): nella presentazione del testo fatta dall'editore, Hagemann viene definito «impareggiabile ricercatore degli archivi delle nostre Marche» (p. 9).

⁴¹ DHI, Archiv, N.7 Wolfgang Hagemann, attualmente in fase di riordinamento: lo stesso Hagemann compilò un indice dei dattiloscritti delle sue conferenze conservati («Übersicht über die wichtigsten von mir gehalten Vorträge»), fra i quali possiamo elencare, relativamente all'area marchigiana, i seguenti titoli: «Federico II di Svevia e le Marche» (Tolentino, 1970); «Osservazioni sull'amministrazione sveva [nelle Marche] nel periodo di Federico II» (Foggia, s.d.); «Betrachtungen über die staufische Verwaltung in der Marken im Zeitalter Friedrichs II» (Roma, Istituto Storico Germanico, s.d.); «Le Marche nel periodo Svevo» (Sarnano, s.d.); «Gli Estensi nella Marca d'Ancona» (Roma, Istituto Storico Germanico, s.d.).

NOTA BIO-BIBLIOGRAFICA*

Wolfgang Hagemann nacque a Lipsia nel 1911. Studiò storia, geografia e germanistica ad Heidelberg e Berlino, addottorandosi nel 1936 con una tesi sulla signoria degli Scaligeri a Verona, discussa con Albert Brackmann. I suoi interessi culturali lo avevano portato, già negli anni precedenti, a svolgere le sue ricerche in molti archivi storici delle città italiane: Verona, Cremona, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Ferrara, Bologna e Roma. Grazie alla sua brillante dissertazione, Hagemann si conquistò ben presto la stima del mondo accademico e in particolare di Paul Kehr, direttore dell'Istituto Storico Prussiano di Roma: nel 1936, in qualità di assistente scientifico, gli venne affidato da quell'Istituto l'incarico di raccogliere in modo sistematico le fonti e le testimonianze relative all'impero nell'Umbria e nelle Marche. Di lì iniziò un viaggio di studi destinato ad accompagnarlo per tutta la sua attività scientifica. Durante la Seconda guerra mondiale, in particolare negli anni 1941-1945, Hagemann svolse il ruolo di interprete nel contesto della tutela artistica in Africa ed Italia, riuscendo a salvare dalla distruzione diversi archivi. Alla fine della guerra, nel 1945, decise di restare in Italia e di riprendere con lena le sue ricerche già avviate sulle città italiane, a cominciare da quella su Verona. Trasferitosi a Roma, si occupò anche del ricco patrimonio librario e della riorganizzazione dell'Istituto Storico Germanico, (riaperto nell'ottobre 1953 dopo la chiusura dell'Istituto storico prussiano durante gli anni della guerra. In questi anni si infittiscono le attestazioni di stima da parte di studiosi e colleghi italiani e tedeschi, fra cui Theodor Mommsen. Per oltre due decenni Hagemann fu attivo come vicedirettore dell'Istituto Storico Germanico, proseguendo i suoi lavori sulla storia imperiale in Italia centrale. La pubblicazione degli *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer* gli permise di indagare una materiale documentario molto vasto e di fornire edizioni e regesti di centinaia di atti. Nel corso degli ultimi anni fu segnato dalla malattia, che gli impedì ulteriori viaggi di ricerca, ma riuscì a portare a termine i lavori scientifici intrapresi precedentemente: l'edizione dei Diplomi dell'imperatore Ludovico II e dell'unico registro noto dell'imperatore Federico II, restando dunque fino in fondo fedele alla sua missione scientifica rivolta alla storia dell'impero in Italia. Morì a Roma nel 1978.

* Questa nota si fonda sugli *obituaries* di Wolfgang Hagemann: H. Diener, *Wolfgang Hagemann, 1911-1978*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 58 (1978), pp. XXIV-XXVI, con l'allegato *Schriftenverzeichnis*; H.M. Schaller, *Nachruf Wolfgang Hagemann*, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters» 35 (1979), pp. 713-714, D. Pacini, *Wolfgang Hagemann*, «Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», 83 (1978), pp. 538-540; si segnala anche la presenza sul web di una voce dedicata ad Hagemann su Wikipedia (in tedesco) all'url: http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Hagemann.

Bibliografia degli studi editi (in ordine cronologico di apparizione):

Die Entstehung der Scaligersignorie in Verona (1259-1304). I. Die Quellen, Berlin 1937.

Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico von Gubbio (I), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 28 (1937-38), pp. 235-267.

Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico von Gubbio (II), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 29 (1938-39) 135-232.

Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis 1272 (I), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 30 (1940), pp. 88-136.

Fabriano im Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis 1272 (II), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 32 (1942), pp. 51-109.

Contributi per la storia delle relazioni fra Verona e Venezia dal sec. XI al sec. XIII. I. I beni del monastero di S. Zaccaria di Venezia in Ronco («Studi storici veronesi», 7), Verona 1950.

La nuova edizione del registro di Federico II, in *Atti del Convegno internazionale di Studi Federiciani*, Palermo 1952, pp. 315-336.

Italienische Analekten zur Reichsgeschichte des 14. Jahrhunderts (1310-1378), von Theodor E. Mommsen, unter Mitarbeit von Wolfgang Hagemann (*Schriften der Monumenta Germaniae Historica*, 11), Stuttgart 1952.

Kaiserurkunden und Reichssachen im Archivio Storico von Gubbio (III), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 34 (1954), pp. 109-158.

Jesi im Zeitalter Friedrichs II, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 36 (1956), 138-187.

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. I. Corridonia (Montolmo), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 37 (1957), pp. 103-135.

Le lettere originali dei dogi Ranieri Zeno (1253-1268) e Lorenzo Tiepolo (1268-1275) conservate nell'Archivio Diplomatico di Fermo, «Studia picena» 25 (1957), pp. 87-111.

Fondi documentari sconosciuti nelle Marche, «Studia picena» 29 (1961), pp. 106-115.

Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli finora sconosciuto, in *Studi in onore di*

- Riccardo Filangieri*, Napoli 1959, I, pp. 175-188.
- Kaiserurkunden aus Gravina*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 40 (1960), pp. 188-200.
- Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. II. Chiaravalle di Fiastra*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 41 (1961), pp. 48-136.
- Ricerche ed osservazioni sulla storia marchigiana del periodo svevo*, «Pio Sodalizio dei Piceni. Notiziario», maggio 1963, pp. 9-12.
- Nuovi documenti su Parisio da Cerea e la sua famiglia*, in *Studi Ezzeliniani* (Istituto storico italiano per il Medio evo, Studi storici, 45-47), Roma 1963, pp. 145-162.
- Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. III. Sant'Elpidio a Mare*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 44 (1964), pp. 72-151.
- Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. IV. Tolentino (I)*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 44 (1964), pp. 152-288.
- Unbekannte Dokumente zur Geschichte der Scaliger von Verona 1259-1304 aus dem Archivio Segreto Vaticano*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV (Studi e testi, 234), Città del Vaticano 1964, pp. 347-378.
- Die rechtliche Stellung der Patriarchen von Alexandrien und Antiochien*, «Ostkirchliche Studien», 13 (1964), pp. 171-191.
- Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. IV. Tolentino (II)*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 46 (1966), pp. 91-218.
- Tolentino nel periodo svevo (I)*, «Studia Picena», 35 (1967), pp. 1-52.
- Benevento nel periodo svevo*, in *La battaglia di Benevento* (Saggi e studi del Museo del Sannio. Biblioteca Archivio storico provinciali di Benevento, I, Benevento 1967, pp. 7-58.
- I diplomi imperiali per l'Abbazia di S. Pietro in Perugia*, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 64 (1967), fasc. 2, pp. 20-45.
- Herzog Rainald von Spoleto und die Marken in den Jahren 1228-1229*, in *Adel und Kirche. Gerd Tellenbach zur 65. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern*, Freiburg-Basel-Wien 1968, pp. 436-457.
- Kaiser- und Papsturkunden im Archivio Capitolare von Narni*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 51 (1971), pp. 250-304.
- Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. V.*

Montegiorgio (I), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52 (1972), pp. 298-396.

L'intervento del duca Rainaldo di Spoleto nelle Marche nel 1228-1229, in *Le Marche nei secoli XII e XIII. Problemi e ricerche. Atti del VI Convegno del Centro di Studi storici maceratesi* (Macerata, 7-8 novembre 1970), «Studi maceratesi», 6 (1972), pp. 27-44.

Documenti sconosciuti dell'Archivio Capitolare di Verona per la storia degli Scaligeri (1259-1304), in *Scritti in onore di mons. Giuseppe Turrini*, Verona 1973, pp. 319-397.


L'archivio capitolare di Narni e le sue pergamene fino al 1272, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 71 (1974), fasc. 2, pp. 1-46.

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. V. Montegiorgio (II), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 54 (1974), pp. 58-121.

Tolentino nel periodo svevo (II), «Studia Picena», 42 (1975), pp. 1-60.

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. V. Montegiorgio (III), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 55-56 (1976), pp. 96-158.

Jesi nel periodo di Federico II, in *Atti del convegno di studi su Federico II (Jesi 28-29 maggio 1966)*, Jesi 1976, pp. 19-71.



Wolfgang Hagemann

Wolfgang Hagemann al VII Convegno degli Studi storici maceratesi
(Visso, 25-26 settembre 1971)
(per gentile concessione della prof.ssa Fabia Domitilla Allevi)

WOLFGANG HAGEMANN

STUDI E DOCUMENTI
PER LA STORIA DEL FERMANO NELL'ETÀ DEGLI SVEVI
(SECOLI XII-XIII)

I testi di Wolfgang Hagemann che seguono costituiscono la traduzione italiana di saggi originariamente apparsi in lingua tedesca:

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. I. Corridonia (Montolmo), «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 37 (1957), pp. 103-135 (traduzione di Vito Punzi);

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. III. Sant'Elpidio a Mare, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 44 (1964), pp. 72-151 (traduzione di Marco Orsetti);

Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer. V. Montegiorgio, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 52 (1972), pp. 298-396; 54 (1974), pp. 58-121; 55-56 (1976), pp. 96-158 (traduzione di Vito Punzi).

A questi si aggiungono altri due studi già pubblicati in lingua italiana:

Un trattato del 1225 tra Fermo e Termoli finora sconosciuto, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, Napoli 1959, I, pp. 175-188.

Le lettere originali dei dogi Ranieri Zeno (1253-1268) e Lorenzo Tiepolo (1268-1275) conservate nell'Archivio Diplomatico di Fermo, «Studia picena» 25 (1957), pp. 87-111.

Il titolo di questo volume, ricalcato sulla dizione *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer*, è opera del curatore.

L'editing delle note ai testi, la bibliografia e gli indici sono a cura di Livia D'Emilione.

CORRIDONIA (MONTOLMO)

Chi dal capoluogo di provincia Macerata, nelle Marche, collocato su una collina, osserva in direzione sud-est, nota all'orizzonte il profilo Corridonia, un paese posto anch'esso pittorescamente su una collina.

Questa cittadina fu nota per tutto il medioevo e per l'intera epoca moderna, fino a metà del XIX secolo come *Mons de Ulmo*, *Mons Ulmi* o Montolmo, poi nel giro di un centinaio di anni ha cambiato nome un paio di volte, diventando prima, nel 1851¹, *Pausula*, assumendo così il nome di una città più volte menzionata nell'antichità, la cui ubicazione si presume sia stata in quella che oggi è chiamata valle del Chienti, nelle vicinanze della chiesa tutt'oggi ben conservata di S. Claudio al Chienti², e poi, nel 1931, di Corridonia, dal nome del capo dei socialisti, originario della cittadina, ed interventista della Prima guerra mondiale Filippo Corridoni, morto eroicamente nel 1915 nella nota «Trincea delle Frasche»³.

Mi colpì il fatto che questo luogo, che nel medioevo era stato sede degli amministratori pontifici⁴ e divenne noto anche e soprattutto per l'eroica, per quanto vana, opposizione, nel 1433, a Francesco Sforza, quando questi tentò di prendere possesso delle Marche⁵, non fosse mai stato messo in luce nelle ricerche compiute negli archivi italiani⁶. Lo studio sistematico del patrimonio archivistico presente a Fermo, prima e dopo la Seconda guerra mondiale, ha fatto emergere numerosi documenti riguardanti Corridonia⁷, così che si presentò l'idea

¹ Cfr. Bartolazzi, *Montolmo*, p. 230.

² Sulla posizione dell'antica *Pausula*, cfr. in particolare Lanzi, *Della condizione e del sito di Pausula*, come pure Rossi, *San Claudio al Chienti*, pp. 22-95, con appendice documentaria pp. 97-130.

³ Sulla sua vita e sui suoi scritti, cfr. soprattutto Barni, *Corridoni*; Casotti, *Filippo Corridoni*; Malusardi, *Filippo Corridoni*.

⁴ Cfr. tra gli altri Bartolazzi, *Montolmo*, pp. 53-54.

⁵ Cfr. *Cronaca fermana di Antonio di Niccolò* in Tabarrini, *Cronache*, pp. 67-68 e p. 151; Bartolazzi, *Montolmo*, pp. 142-147; Benadducci, *Della Signoria di Francesco Sforza*, pp. 17-18, come pure Valenti, *Francesco Sforza*, pp. 117-166.

⁶ Evidentemente né Bethmann, né Schiaparelli hanno visitato gli archivi di Corridonia.

⁷ A Fermo vanno presi in considerazione: 1. l'Archivio Diplomatico nella Biblioteca comunale, a proposito del quale devo il più sincero ringraziamento a Mons. G. Cicconi, nel frattempo defunto, per le mie ricerche precedenti la guerra, e al prof. S.

di effettuare finalmente ricerche anche a Corridonia. Informato dal prof. Delio Pacini⁸ circa l'esistenza ivi di materiale archivistico più antico, negli anni 1955 e 1956 visitai più volte l'Archivio comunale di Corridonia, la cui consultazione mi venne grandemente facilitata dalla cordialità dell'allora sindaco, prof. Spartaco Cinti⁹, e del segretario comunale, dott. Leonida Gaetani¹⁰. L'Archivio è ospitato nel nuovo sfarzoso Palazzo comunale edificato al tempo di Mussolini. Per l'epoca degli Svevi è d'interesse soltanto il fondo delle pergamene. Queste sono state ordinate poco prima dell'inizio del XVIII secolo dall'antiquario con interessi storici P. Torelli, il quale in seguito, nel 1791, redasse un regesto manoscritto dell'intero patrimonio¹¹. Questo volume servì in seguito come punto di riferimento per tutti quei ricercatori che si cimentarono con la storia di Corridonia; le pergamene vennero consultate sono in rarissimi casi. Oggi purtroppo quest'opera è andata perduta. Tutte le ricerche sui punti in questione hanno avuto un risultato negativo, così che si deve fare i conti con una perdita definitiva.

Prete e al dott. T. Feriozzi, suo rappresentante, per le mie ricerche successive, qui citato come *Fermo, A. D.* con numero della cassa e del documento; 2. l'Archivio Storico Arcivescovile, per il quale sono grato all'abate prof. G. Piaggina. Accanto alla Serie delle Pergamene dell'Arch. Dipl. è importante soprattutto il Codice «Iura Episcoporum» dell'Arch. Dipl., detto anche «Liber Episcopatus» o «Regesto dei Vescovi di Fermo», con l'indicazione archivistica «Firmum N. 1030». Poiché questo, a causa dell'umidità, è diventato scarsamente leggibile, per la configurazione del testo sono fondamentali due copie più o meno complete presenti nell'Arch. Arcivesc. a) Cod. III C1 del XVII sec.; b) Cod. III C2, copiato nell'aprile 1740 da D. Maggiori, la cui copia è stata posta alla base di quasi tutte le edizioni. Questi tre volumi verranno citati in futuro come I, II e III con il numero di pagine. Poiché di questo codice è prevista una dettagliata pubblicazione a cura di Pacini, possono essere evitati qui riferimenti a tutti i dettagli, compresa la relativa bibliografia. Solo, è utile notare che esistono due indici ordinati cronologicamente e molto superficiali in Foglietti, *Conferenze*, pp. 155-164. Cfr. anche Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 376-379.

⁸ Un grazie particolare per l'aiuto concessomi va a lui e al dott. C. Ricci, direttore della Biblioteca comunale di Macerata.

⁹ Oltre che per avermi permesso l'accesso all'Archivio comunale sono grato al prof. Cinti anche per la squisita ospitalità con la quale mi ha accolto a Corridonia.

¹⁰ Esprimo il mio ringraziamento a lui e agli altri impiegati comunali per come mi hanno assecondato e illuminato nel corso delle mie diverse visite a Corridonia.

¹¹ Su questo cfr. Lanzi, *Della condizione e del sito di Pausula*, p. 21; Bartolazzi, *Montolmo*, pp. X-XI. Il patrimonio dell'Archivio comunale, per quello che si sa, venne conservato nella chiesa di S. Francesco: per questo motivo si riscontra spesso la precedente segnatura «Arch. S. Fran.»; citerò in seguito i documenti con *Corr.* seguito dai relativi numeri.

All'inizio di questo secolo il comune di Corridonia si decise per un riordino del patrimonio documentario su pergamena. Esso avvenne per mano del marchese G. Persichetti-Ugolini, il quale nel 1911 redasse una relazione conclusiva, ancor oggi esistente in comune, dei suoi lavori¹². Egli ha conservato la vecchia numerazione di Torelli. Poiché però trovò trenta documenti non registrati da Torelli, li incluse utilizzando le segnature «bis» e simili. D'altra parte cinque documenti indicati da Torelli nel frattempo erano andati perduti, cosicché l'intera consistenza archivistica conta ormai 224 numeri e l'arco temporale va dal 1152 al 1776. Questo patrimonio registrato dal marchese Persichetti-Ugolini nel 1911, per quanto si può accertare, si è conservato ancor oggi senza perdite e offre agli studiosi una grande risorsa per la storia dell'impero.

Al contrario, gli archivi ecclesiastici a disposizione a Corridonia non raccolgono materiale così antico e per questo motivo non sono di alcun interesse per la storia del tempo degli Svevi.

In seguito, laddove essi riguarderanno l'epoca degli Svevi e risulteranno inediti, andranno pubblicati i quindici pezzi più importanti presenti nell'Archivio comunale di Corridonia. La maggior parte di essi sono noti solo grazie a citazioni piuttosto imprecise fatte soprattutto da Compagnoni¹³ o da Bartolazzi¹⁴, mentre alcuni risultano del tutto sconosciuti. È interessante il fatto che nessuno dei documenti pontifici del XIII secolo ivi rinvenuti sia contenuto nei registri papali: anche questo è un contributo al censimento delle tarde fonti pontificie sollecitato dal prof. F. Bartoloni, deceduto purtroppo prematuramente.

Per una migliore comprensione dei documenti più avanti riprodotti e per un più puntuale commento degli avvenimenti politici accaduti nel territorio di Corridonia andranno in seguito delineati brevemente quantomeno gli eventi più significativi della storia di quella città fino alla fine dell'epoca degli Svevi, così come essi sono ricostruibili attraverso le fonti, presenti soprattutto negli archivi di Fermo, di Corridonia stessa e nei registri papali, e le poche notizie presenti nelle cronache¹⁵.

¹² «Regesto suppletivo delle Pergamene dell'Archivio Civico di Pausula», conservato nel Palazzo comunale, fuori dell'Arch. Com.

¹³ Compagnoni, *La Reggia Picena*, I.

¹⁴ Vedi sopra, nota 1.

¹⁵ A questo proposito è da prendere in considerazione solo l'annotazione: «Memorie storiche della Terra di Monte dell'Olmo compilate da Gregorio Ugolini nel 1653», della quale si è conservata solo una copia del XVIII secolo, a Fermo, Arch. Arcivesc., R. 1.

Le notizie documentate su Corridonia iniziano attorno alla metà dell'XI secolo¹⁶. Da esse si sa che il vescovo e la chiesa di Fermo possedevano qui dei fondi che vennero concessi in locazione. Come già menzionato sopra, Corridonia aveva allora il nome di *Mons Ulmi*, nome che derivava senz'altro dalla presenza in loco di un olmo particolarmente caratteristico, riscontrabile in una delle piazze principali di Corridonia fino alla metà del XIX secolo¹⁷. La tradizione locale al contrario, secondo la quale il nome del luogo si riferisca ad un nobile originario di Ulm, in Germania, arrivato ivi al seguito di Carlo Magno¹⁸, è da ritenere frutto di pura fantasia.

Una visione molto precisa sui poteri pubblici presenti a Corridonia è offerta da un accordo che il vescovo filo-imperiale Azzo di Fermo, nel febbraio 1115¹⁹, insieme con l'abate dell'importante monastero di S. Croce sul Chienti, stipulò con Corridonia. La località venne indicata come *castrum*, ma si parla già di consoli, fatto che fa supporre una vasta comunità di cittadini. In quell'accordo il vescovo concedeva al castello la propria protezione, la libertà da dazi – in particolare per il commercio – e tuttavia si riservava l'alta giurisdizione (nei casi dei delitti di sangue). A proposito della giustizia relativa a casi privati (furti, assassini, stupri) era previsto il consenso dei consoli. Dal testo dell'accordo si può concludere che ad essi veniva lasciata la bassa giurisdizione²⁰. Come contropartita il castello era obbligato solo al sostegno del vescovo, all'effettuazione di un giuramento di fedeltà ed alla

¹⁶ Le prime locazioni dei vescovi di Fermo agli abitanti di *Mons Ulmi* sono del febbraio 1057 (forse però da leggere come 1052, per cui coinciderebbe la data d'indizione) (I cc. 68-69 = III cc. 209-211) e del giugno 1058 (I fc. 68 = III cc. 208-209). Esistono numerosi documenti analoghi anche dei decenni successivi.

¹⁷ Cfr. Lanzi, *Della condizione e del sito di Pausula*, pp. 21-22; Bartolazzi, *Montolmo*, pp. 20-21.

¹⁸ Cfr. Bartolazzi, *Montolmo*, p. 13 sulla base della Cronaca di Ugolini, cc. 1r-1v.

¹⁹ I cc. 14-14 = II pag. 38 (parziale) = III cc. 36-39. Cfr. Catalani, *De ecclesia Firmana*, p. 129; Lanzi, *Della condizione e del sito di Pausula*, pp. 20-21; Bartolazzi, *Montolmo*, pp. 13, 16, 19-20 (erroneamente con la data gennaio 1116). – Un accordo molto simile venne stipulato inoltre tra il vescovo e Poggio S. Giuliano (più tardi parte di Macerata) nel gennaio 1116 (I cc. 6-7 = III cc. 15-17. Edd.: Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 336-337, n. XXIII; Foglietti, *Documenti*, pp. 37-40, n. XXIV. Cfr. Foglietti, *Conferenze*, pp. 140-142).

²⁰ Cfr. anche la clausola giuridica contenuta nell'allegato n. 4. Attestazioni documentarie per l'esercizio della giurisdizione tramite giudici locali di Corridonia esistono in ogni caso solo alle date del 20 dicembre 1261 e del 7 marzo 1262 (Orig., Roma, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle di Fiastra, Perg. n. 1269): in seguito citato come *Fiastra* e con il numero del documento.

ricostruzione in caso di distruzione. Il fatto che nell'accordo si rinunci alla riscossione del *fodrum*, ad eccezione del caso in cui si presenti l'imperatore, documenta a sufficienza il perdurare del sistema ottoniano ecclesiastico-imperiale; il vescovo è il detentore del potere pubblico in un comprensorio nel quale diocesi e contea coincidono.

Non siamo informati su come si siano sviluppati i rapporti tra vescovo e castello nel XII secolo²¹. Certo è che è a disposizione una notizia risalente alla fine del secolo²² che mostra il vescovo ancora nell'esercizio, a Corridonia, della massima giurisdizione. Inoltre sappiamo di un gastaldo incaricato della cura degli interessi finanziari del vescovo nel distretto – impegnato dunque principalmente nella riscossione dei canoni d'affitto – e residente a Corridonia²³.

Anche relativamente ai rapporti con l'impero ci sono notizie solo dalla fine del XII secolo. Con il luogotenente di Enrico VI, il margravio Markward von Annweiler, il vescovo di Fermo era già stato in conflitto nelle Marche²⁴ ed aveva pensato temporaneamente perfino ad una fuga in Dalmazia. Dopo la morte dell'imperatore le tensioni esplosero e la politica di recupero di Innocenzo III fece cadere le Marche in pieno tumulto²⁵. Per i poteri locali, per le città per i castelli e per i piccoli nobili era giunto allora il momento di rinunciare alla loro sete di potere, di rinunciare alla politica di acquisizione e, approfittando dei

²¹ È da rimarcare un'iscrizione tombale datata 7 agosto 1186 in versi greci, che fece eseguire Theosteriktos, figlio di Theodoros della famiglia dei Pepagomenoi e che è stata scoperta nel XVIII secolo nelle vicinanze della chiesa di S. Pietro, ivi situata, e che ora è collocata a parete nel portico presso la chiesa di S. Francesco. Si tratta di un pezzo davvero interessante che ha meritato uno studio accurato da parte di un bizantinista. Cfr. Gregorii Piacentini, *De siglis veterum Graecorum*, pp. 92-95, che offre a p. 93 un'immagine che riproduce l'iscrizione, a p. 94 la trascrizione e alle pp. 94-95 la traduzione; Lanzi, *Della condizione e del sito di Pausula*, pp. 22-24 (trascrizione e traduzione); Bartolazzi, *Montolmo*, pp. 18-19 (traduzione); Cougny, *Antologia Palatina*, pp. 217-218 e 745.

²² Il vescovo di Fermo il 3 giugno 1191 rinunciava, dietro pagamento di denaro, alle sue pretese nei confronti di Corridonia a causa di tutte le umiliazioni praticate contro i suoi incaricati, i quali erano giunti a Corridonia per indagare su di un delitto (I c. 62 = II pag. 167 = III cc. 190-191).

²³ Cfr. la lista, purtroppo non datata, dei pagamenti effettuati dai singoli gastaldi alla Chiesa di Fermo (I cc. 12-13 = III cc. 30-31. Edd.: Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 330-331, n. XVII = Vicione, *Dissertazione*, pp. 137-139, n. XX; Foglietti, *Documenti*, pp. 21-23, n. XIII).

²⁴ Cfr. lo scritto di papa Celestino III del 4 settembre 1196 al vescovo (I c. 60 = II pag. 162 = III c. 187-187. Reg. Kehr, *Italia Pontificia*, p. 138, nota 17).

²⁵ Cfr. su questo Hagemann, *Jesi*, pp. 145-149.

grandi conflitti, di unirsi in leghe. A questo gioco politico negli anni successivi prese parte anche Corridonia. Dalla crescente quantità di fonti emerge in maniera sufficientemente chiara la tendenza di questo castello ad ampliare il proprio territorio verso la valle del Chienti, che si estende in direzione nord, e verso la valle di Fiastra, posta in direzione ovest, per prendere possesso o quantomeno portare sotto il proprio controllo le roccaforti più importanti²⁶.

I maggiori poteri con i quali Corridonia entrò in conflitto furono anzitutto il vescovo di Fermo, dunque colui che fino ad allora era stato il proprietario terriero, e il papa. Ma il papato, che per la sua politica di recupero territoriale doveva creare anche le strutture necessarie nei suoi tentativi di consolidamento delle sue pretese di dominio si scontrò con la resistenza dei potenti locali e fu costretto col tempo a procedere da un iniziale sistema amministrativo imperniato sui legati e sull'episcopato ad uno imperniato sui rettori. Queste tensioni vennero sfruttate dai piccoli centri, soprattutto quando allo scoppio della lotta con gli Svevi entrò in gioco, quale terzo potere, il rappresentante dell'autorità imperiale. Non è possibile descrivere qui nel dettaglio il modo in cui una piccola comunità come quella di Corridonia poté utilizzare le possibilità che le si presentarono; dev'essere riferito brevemente solo ciò che è necessario per la comprensione dei documenti editi.

Immediatamente dopo la morte di Enrico VI, nell'aprile 1198, siamo a conoscenza di azioni violente compiute dal castello di Corridonia contro la chiesa di Fermo, così che il vescovo ritenne opportuno assicurarsi presso gli allora legati pontifici nella Marca, il cardinale Cinzio di S. Lorenzo in Lucina e Giovanni di San Paolo per un eventuale intesa tra i 'ribelli' e i legati²⁷. Ancora nel 1202, quando attraverso la stipula della pace di Polverigi²⁸ intervenne una prima relativa pacificazione, troviamo Corridonia dalla parte degli avversari di Fermo. Non è detto in alcun luogo in che cosa consistessero le 'sopraffazioni' compiute dal castello e parimenti non è noto quando e come si sia normalizzato

²⁶ Significativi per questa tendenza sono i due documenti dell'11 marzo 1193 e del 10 maggio 1200 citati da Ugolini, *Memorie*, c. 3, oggi non più a disposizione, i quali contengono una concessione dei signori di Petriolo riguardante gli abitanti di Villa o Poggio S. Giovanni (a sud di Corridonia). Sembra che i signori di Petriolo allora si siano dichiarati pronti a diventare castellani di Corridonia. Cfr. Sabbioni, *Il castello di Petriolo*, p. 23; Bartolazzi, *Montolmo*, pp. 41-42.

²⁷ Copia notarile del 28 ottobre 1326, Fermo, A.D. LXIII, n. 1934. Reg. Tabarrini p. 317, nota 30.

²⁸ Su questo vedi tutti i dettagli in Hagemann, *Jesi*, p. 149, nota 49.

il rapporto con il vescovo²⁹. Nel 1219³⁰ Corridonia viene in ogni caso citata espressamente in un privilegio di Onorio III tra i possessi della diocesi di Fermo.

Allo stesso anno appena citato, il 1219, risale il primo dei nostri documenti (doc. 1), un contratto tra Corridonia e gli abitanti di Poggio S. Giuliano e Macerata, i due castelli da cui sarebbe poi sorta l'attuale Macerata. Oggetti del contratto furono le dispute attorno ai diritti sull'acqua del Chienti, che allora portava più acqua di oggi, e i dazi di alcuni possedimenti presso S. Claudio e presso il torrente Trodica³¹. Alle regole che allora vennero così stabilite si aggiunge che con l'occasione fu stipulato anche uno dei consueti vincoli di difesa nei quali veniva esclusa solo un'azione contro la *curia imperialis*. A questa clausola non si dovrà dare troppo peso, poiché proprio allora la pace e la concordia tra Onorio III e Federico II, che soggiornava in Germania, erano quanto mai precarie. Più importante è forse ciò che il contratto non dice: non si fa alcuna menzione di Fermo e del suo vescovo e non è impossibile che Macerata, che proprio a quel tempo era in lite con il vescovo a proposito di un castello³², volesse assicurarsi alleati per un futuro conflitto³³. Da parte di Corridonia il contratto venne stipulato da un rappresentante (*sindicus*) e da un massaro (evidentemente un ufficiale finanziario), e tra i

²⁹ In ogni caso nel giugno 1213 nell'accordo stipulato tra Fermo e Civitanova dopo un conflitto sono citati espressamente gli abitanti di Corridonia tra gli alleati di Fermo (Fermo, A.D. XXVI n. 1567. Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 341, nota 55).

³⁰ Solenne privilegio del 12 marzo 1218 (= 1219), Orig. (bolla e fili di seta sono andati perduti), Fermo, A.D. XXIX n. 1605; I cc. 48-48 = II pag. 133 = III cc. 1-2 e c. 155; copia notarile del 2 luglio 1349, A.D. XVI n. 1284, e del 26 novembre 1370, *idem*, VIII n. 529. Manca in Reg. Vat. Edd.: Ughelli, *Italia Sacra*, pp. 705-706 (erroneamente con *Id. Martii, Indict. 7, 1219, A.P. 5*); Constantini, *Liber tertius*, pp. 12-13 n. XV; Marangoni, *Delle memorie sagre*, pp. 260-261 (entrambi senza date); Vicione, *Dissertazione*, p. 133 n. XVII (da Ughelli). Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 343, nota 64 (erroneamente con 1218); Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, n. 5955a = 26028 e 6591 (erroneamente con la data 15 marzo 1221); Pressutti, *Regesta Honoris Papae III*, n. 1776 (erroneamente con 1218) e 3183 (erroneamente con 15 marzo 1221); Böhmer, Ficker e Winkelmann, *Regesta imperii*, (= BFW) n. 6331 (erroneamente con 15 marzo 1219). Cfr. Catalani, *De ecclesia Firmana*, p. 182. – Laddove nei documenti pontifici citati non sia posta espressamente l'indicazione «Reg. Vat.» o «Potthast» significa che i pezzi relativi mancano nei registri vaticani e in Potthast.

³¹ Fosso Trodica nasce nel territorio a nord di Macerata e corre da S. Claudio per affluire poi a sud di Morrovalle, non lontano da Ponte di Trodica, nel Chienti.

³² Si tratta del castello di Casale; cfr. Foglietti, *Conferenze*, pp. 176-178.

³³ In ogni caso il vescovo il 7 maggio 1219 (dunque subito dopo la stipula dell'alleanza) risulta essere a Corridonia (I cc. 94-96 = III cc. 333-334), come pure, per esempio, il 3 novembre 1220 (I c. 114 = III cc. 432-433).

suoi testimoni si trovano due giudici. Un podestà, come vi era a Macerata, evidentemente a Corridonia ancora non esisteva; probabilmente ai vertici si trovavano dei consoli, come vengono menzionati già nel 1115 (vedi sopra), nel 1193³⁴, nel 1200³⁵ e poi di nuovo nel 1224³⁶.

La quiete nelle Marche venne però interrotta subito dopo a causa di un incisivo provvedimento malauguratamente preso da Onorio III: l'investitura del marchese Azzo d'Este della Marca d'Ancona³⁷. Questo fatto portò subito ad un conflitto tra quest'ultimo e il vescovo di Fermo per la delimitazione delle pretese delle due parti sui diritti nella contea di Fermo. Infine si giunse, tramite un arbitrato del 1221³⁸, ad una divisione delle sfere di potere tra i due. Corridonia e Macerata non vengono citate tra i castelli del vescovo e dunque vennero attribuite ad Azzo. Il 4 ottobre 1221³⁹ troviamo il cancelliere del margravio, Nicola, alla lettura di una sentenza a Corridonia, addirittura *a palatio marchionis*, ma questa presenza può risalire anche al tempo precedente l'appena citato arbitrato. D'altra parte in un privilegio pontificio per il nuovo vescovo di Fermo, datato 12 febbraio 1224⁴⁰, Corridonia viene espressamente citata di nuovo come soggetta al presule. Altrettanto evidente è che Azzo, quando infine nel 1226 cercò di impadronirsi con la forza del castello rivendicato, finendo col devastare ed occupare Corridonia, solo

³⁴ Il documento dell'11 marzo 1193, citato alla nota 26, menziona due consoli di Corridonia.

³⁵ La fonte del 10 maggio 1200 menzionata nella nota 26 cita due consoli di Corridonia, uno dei quali veniva dalla famiglia dei signori di Colbuccaro (vedi sotto nota 56).

³⁶ Vedi sotto il documento citato alla nota 42.

³⁷ Questa avvenne il 14 aprile 1217 (cfr. su questo Hagemann, *Jesi*, p. 156, in particolare nota 103).

³⁸ Arbitrato del suddiacono e notaio Pandolfo (legato pontificio) e del patriarca di Aquileia (delegato dell'imperatore), trasmesso con la sola menzione dell'anno 1221 e senza indicazione del luogo (copia notarile del 4 giugno 1283, Fermo, A.D. XXIX n. 1623; I cc. 50-50 e c. 118 = II pag. 137-139 = III cc. 150-161. Edd.: Constantini, *Liber tertius*, pp. 13-15 n. XVI; Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 353-354 n. XLVII. Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 345, nota 70; BFW, n. 12656. Cfr. Foglietti, *Conferenze*, pp. 179-180, ed. estratto).

³⁹ Not. Instr. Fiastra, n. 594.

⁴⁰ Solenne privilegio del 12 febbraio 1223 (= 1224), originale con bolla in piombo attaccata a nastri di seta, Fermo, A.D. XXIX n. 1622; I cc. 48-49 = II pag. 124 = III c. 155 (cit.); copia notarile del 2 luglio 1349, Fermo, A.D. XVI n. 1284 e 29 dicembre 1373 (probabilmente = 1372), *idem*, XXIX n. 1620. Ed. Ughelli, *Italia Sacra* 2, pp. 706-707 (*Id. Februar., Ind. 12, 1224, A.P.8*). Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 344, nota 65 (erroneamente con 1218) e pp. 348-349, nota 76; Potthast, *Regesta*, n. 7164 (12 o 13 febbraio 1224).

allora riuscì ad entrare in possesso di quel castello, peraltro riavuto dal papa su denuncia del vescovo di Fermo⁴¹. Circa l'atteggiamento, a quell'epoca, degli abitanti di Corridonia, è significativa anche la promessa di fedeltà al vescovo di Fermo che quelli giurarono il 12 agosto 1224⁴² insieme a quelli di Fermo e ad altri della contea. Siamo in possesso di una notizia precedente, dell'8 luglio 1224⁴³, secondo la quale il vescovo, tramite incaricati, incassava un'imposta annuale di 35 lire. Essa viene indicata come *pro affectu et fumante*, dunque, evidentemente, per il pagamento dei focolari. Questa imposta sarà in vigore anche negli anni successivi⁴⁴. Poiché l'importo resta uguale, pare essersi sviluppato un interesse di diritto pubblico che forse originariamente era privato.

Il nuovo papa Gregorio IX dovette faticare molto per sbrogliare la confusa situazione creata dai suoi predecessori nelle Marche. Egli vi riuscì ordinando di consegnare ad un legato pontificio le località particolarmente contese tra Fermo e il margravio Azzo (tra queste Macerata e Corridonia), mantenendo in ogni caso gli obblighi finanziari di quelle rispetto al vescovo di Fermo⁴⁵. Questa fu l'inizio della fine della sovranità territoriale vescovile su Corridonia, poiché i tempi erano cambiati: un principato vescovile non era più possibile.

⁴¹ Su questo sono a disposizione due scritti di Onorio III al marchese d'Este: 1) con data 4 novembre 1226 (I cc. 67-67 = III cc. 203-204. Ed. Catalani, *De ecclesia Firmana*, p. 357 n. LII); 2) con data 23 dicembre 1226 (I c. 67 = III cc. 204-205. Ed. Catalani, *De ecclesia Firmana*, p. 358 n. LIII).

⁴² Orig., Fermo, A.D. XXIX, n. 1612; copia notarile del 2 giugno 1298, *idem*, XXIX, n. 1610; I cc. 55-55 = III, cc. 172-173. Edd.: Constantini, *Liber tertius*, pp. 15-16, n. XVII; Marangoni, *Delle memorie sagre*, pp. 258-259; Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 356-357, n. LI; Foglietti, *Conferenze*, pp. 181-183 (estratto); Rossi, *San Claudio al Chienti*, pp. 113-114 app. n. X. Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 349, nn. 78, 79; BFW, n. 12892.

⁴³ I, c. 57 = III, c. 178. Allora anche diversi altri castelli si obbligarono ad effettuare analoghi pagamenti, così Montelupone il 3 luglio 1224 (I, c. 57 = III, c. 178), Macerata il 9 luglio 1224 (I, c. 54 e c. 56-56 = III, c. 171-172 e c. 176), Cerqueto il 9 luglio 1224 (I, c. 57 = III, c. 178) ed altri.

⁴⁴ Vedi sotto p. 16.

⁴⁵ Istruzione del papa del 17 maggio 1227 ai suddiaconi papali e al cappellano Rolando per il rilevamento dei castelli (I, c. 49 = II, pag. 135 = III, c. 157. Cfr. Compagnoni, *La Reggia Picena*, p. 97), la lettera del papa del 29 maggio 1227 riguardante la stessa questione (I, cc. 49-49 = II, pag. 135 = III, cc. 156-157. Ed. Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 358-359, n. LIV) e la rinuncia del vescovo di Fermo del maggio 1227 (I, cc. 53-54 = II, pag. 146-147 = III, cc. 168-169). Ed. Catalani, *De ecclesia Firmana*, p. 359, n. LV). Sull'intero problema cfr. anche Bartolazzi, *Montolmo*, p. 36; Foglietti, *Conferenze*, pp. 184-186.

Si poneva però allora la questione di come dovesse essere ordinato il nuovo Stato della Chiesa. L'incursione del legato imperiale, il conte Rainaldo di Spoleto, durante la crociata di Federico II, il quale avanzò fino a Macerata, dunque fin nelle immediate vicinanze di Corridonia⁴⁶, demolì del tutto il sistema creato da Onorio III. Azzo si disinteressò del completamente delle Marche e Gregorio IX si decise ormai per una nuova organizzazione amministrativa. Invece di governare le riappropriazioni con i vescovi e con i legati loro preposti e specificatamente inviati, egli iniziò a delegare rettori stabili nelle Marche⁴⁷. Il vescovo di Fermo capì subito da che parte tirava il vento quando anche la sua situazione finanziaria venne compromessa: secondo un regolamento disposto dal papa, dell'11 ottobre 1230⁴⁸, egli doveva dividere con il rettore le sue entrate provenienti da Macerata e Corridonia. Con ciò si faceva espresso riferimento all'imposta introdotta nel 1224⁴⁹. Successivamente dovette rimettere al rettore addirittura gli interi introiti provenienti dalla contea in cambio di un pagamento fisso⁵⁰. Nessuna meraviglia che il vescovo si sia difeso, tanto più che i pagamenti vennero effettuati con negligenza. Alla fine egli ottenne anche che la cessione dei suoi introiti venisse revocata⁵¹. Quale dimostrazione del perdurare dell'amministrazione pontificia a Corridonia può

⁴⁶ Dati più precisi in Hagemann, *Jesi*, pp. 161-164, in particolare nota 139. Cfr. anche Compagnoni, *La Reggia Picena*, p. 98.

⁴⁷ Il primo di questi rettori fu un francese, il vescovo Milo di Beauvais (cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 165, in particolare nota 143).

⁴⁸ Lettera al vescovo di Fermo, non al rettore (I cc. 61-62 = II pag. 165 = III cc. 189). Ed. Compagnoni, *La Reggia Picena*, p. 100, parziale. Reg. Potthast, *Regesta*, 8625a = 26208; BFW, n. 6825.

⁴⁹ Vedi p. 11 con nota 43.

⁵⁰ Accordo tra il rettore Milo e il vescovo Filippo di Fermo del 21 gennaio 1231 (I, cc. 117-118 = III, cc. 440-442. Ed. Catalani, *De ecclesia Firmana*, p. 363, n. LIX). Questo stesso venne stipulato nuovamente con certe modifiche tra il rappresentante del rettore successivo Giovanni Colonna e lo stesso vescovo il 15 aprile 1233 (I, c. 54 e cc. 119-119 = II, pag. 148-149 = III, cc. 170-171 e c. 442, cit.; copia vescovile del 17 agosto 1295, senza data, Fermo, A.D. XII, n. 915. Edd.: Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 363-364, n. LX = Vicione, *Dissertazione*, p. 130, n. XV. Reg. Tabarrini, *Cronache*, pp. 352-353, nota 90).

⁵¹ Istruzioni pontificie al rettore cardinale Sinibaldo del 6 maggio 1236 (Reg. Vat. con data 6 maggio 1236); I, c. 5, parziale, e cc. 50-51 = II, pag. 140-141 = III, cc. 162-163, tutti con la data 6 marzo 1237. Ed. Auvray, *Les registres*, p. 3145) e ai rettori dei luoghi interessati (Orig. con bolla in piombo su filo di canapa, nella plica a destra: *Ste.* e sul retro: *F.* e menzione di registro, Fermo, A.D. XV, n. 1196; Reg. Vat.; I, c. 51 = II, pag. 141 = III, cc. 163-163, con data 6 marzo 1237. Ed. Constantini, *Liber tertius*, pp. 16-17, n. XIX, erroneamente 6 marzo 1237. Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 372, nota 118; Potthast, *Regesta*, 10162; Auvray, *Les registres*, 3146. Cfr. Foglietti, *Conferenze*, p. 186).

essere utile anche la menzione di un giudice del rettore ivi presente nell'anno 1232⁵². Il vescovo, che in ogni caso risiedeva spesso nel suo palazzo a Corridonia⁵³, sembra essere stato rimosso dai propri diritti di sovranità e dall'amministrazione; si conservarono solamente le sue istanze finanziarie rispetto a Corridonia e con esse, ovviamente, anche la giurisdizione a lui dovuta in quanto autorità ecclesiastica.

Lo scoppio della battaglia finale tra la curia e lo stato degli Svevi offrì al comune nuove rafforzate possibilità. Dopo che già in precedenza (nel 1236⁵⁴) aveva acquisito certi diritti su Petriolo⁵⁵, negli anni quaranta del XIII secolo iniziarono anche i primi seri tentativi di estendere il territorio in direzione ovest. Si diressero anzitutto verso la rocca di Colbuccaro, che insieme ai più piccoli nuclei fortificati di Ripa Azzolina e Piedicolle si trovava su di una dorsale presso la confluenza del Fiastra con il Chienti, dominando così le vie che si trovavano nelle vallate, e che era di proprietà di una famiglia dinastica che portava lo stesso nome⁵⁶. Il complesso dei beni dei signori di Colbuccaro cominciò ad essere acquisito da Corridonia con diversi acquisti parziali a partire dal 1244⁵⁷, fatto che dal punto di vista finanziario si rivelò un

⁵² Diversi Not. Instr., Fermo, A.D. LXXXV, n. 2261 e n. 2262. Parzialmente ed. Tabarrini, *Cronache*, p. 361, nota 106. È interessante il fatto che i documenti sono datati *in domo domini Giberti de Pitriolo*, cioè di uno dei signori di Petriolo.

⁵³ Così per esempio il 15 maggio 1236 (copia notarile del 17 agosto 1295, Fermo, A.D. I, n. 17, senza data; I, c. 51 = II, pag. 141-142 = III, cc. 164-164. Edd.: Constantini, *Liber tertius*, p. 17, n. XXI; Catalani, *De ecclesia Firmana*, p. 365, n. LXII. Cfr. Bartolazzi, *Montolmo*, p. 55), 16 maggio 1236 (I, c. 52 = II, pag. 144 = III, cc. 165-166) e 10 ottobre 1238 (Orig., Fermo, A.D. I, n. 41, I; copia notarile del 1° giugno 1349, n. 41, II. Ed. Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 8, 365, n. LXIII. Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 373, nota 121, erroneamente con l'anno 1236).

⁵⁴ Tali documenti di vendita del 12 marzo 1236 e del 3 maggio 1236 vengono citati nella cronaca di Ugolini, cc. 4-5, o c. 3, e tuttavia oggi non sono più disponibili. Cfr. Sabbioni, *Il castello di Petriolo*, pp. 24-25 (3 marzo 1236); Bartolazzi, *Montolmo*, p. 42. Cfr. anche i documenti riguardanti Petriolo citati in precedenza in nota 26.

⁵⁵ Collocato a sud-ovest di Corridonia.

⁵⁶ Questa famiglia viene citata spesso anche nei documenti del monastero di Chiaravalle di Fiastra (Roma, Arch. di Stato) e compare anche nei documenti di altri archivi situati in località vicine. Cfr. anche Bartolazzi, *Montolmo*, p. 46.

⁵⁷ Il 16 giugno 1244 Ugolino, figlio del defunto Grimaldisco di Colbuccaro, vendette un terzo del castello per 1.200 lire (*Corr.*, n. 6), il 6 gennaio 1251 Tebaldo, figlio del defunto Tebaldo di Colbuccaro, vendette un altro terzo per 1500 lire (*idem*, n. 11) ed Alberto, figlio del defunto Scambio di Colbuccaro, vendette la propria parte per 500 lire (*idem*, n. 12 e n. 12 D). Su questo cfr. le quietanze parziali (*idem*, n. 14). Vedi anche la nomina a rappresentante di Gualtiero de Lauro, del 14 gennaio 1254, a Corridonia, per l'acquisto di una ulteriore sesta parte (*idem*, n. 16) e l'intesa, datata 16

passo più lungo della gamba; infatti nelle fonti di Corridonia si presentano controversie con i signori e nuovi accordi ben oltre l'epoca degli Svevi.

La fuga di Innocenzo IV e di una gran parte della curia verso la Francia tirò l'acqua al mulino dei seguaci dell'imperatore. Nel 1244 sappiamo per la prima volta di un podestà a Corridonia. Si trattava di un uomo schierato dalla parte dell'imperatore e noto anche altrove, Fallerone di Fallerone, il quale tuttavia si fece rappresentare a Corridonia da un vassallo⁵⁸. Così Corridonia sembra aver raggiunto finalmente lo status giuridico di un comune. All'inizio furono gli imperiali ad avere il sopravvento; ancora nel 1247 Innocenzo IV si adoperava per una persona espulsa dalla città⁵⁹.

La situazione cambiò rapidamente quando il cardinale Raniero di S. Maria in Cosmedin si presentò nelle Marche quale vicario pontificio nello Stato della Chiesa⁶⁰. Da lui provengono i nostri docc. 2 e 3. Questi consentono di gettare uno sguardo sugli schieramenti locali. Corridonia già prima del 17 febbraio 1248 era passata dalla parte pontificia e per questo motivo venne ricoperta di lodi dal cardinale, che s'impegnò anche a difenderne gli interessi. Con il partito imperiale, guidato da un nunzio dello svevo deposto di nome Roberto di Castiglione⁶¹, c'erano Macerata e i due nobili Fildesmido *Rainaldi* e Gentile da Petriolo (doc. 2). Essi dovettero infliggere a Corridonia ingenti danni, poiché, se il cardinale affidò alla città il castello di Cerqueto – che già in precedenza era stato provvisoriamente di proprietà di Corridonia⁶² – ed

luglio 1270 (*idem*, n. 29) tra i signori di Loro e Corridonia per un arbitro in relazione al prezzo d'acquisto di due noni del castello.

⁵⁸ Il 28 maggio 1244, da parte di un giudice, quale rappresentante di Fallerone, insieme con il consiglio di Corridonia, venne nominato un rappresentante per l'acquisto di una parte di Colbuccaro (*Corr.*, n. 5).

⁵⁹ Cfr. gli scritti del papa del 21 giugno 1247 (Reg. Vat. ed. Berger, *Les registres*, p. 2851. Reg. BFW, n. 7836. cit.: Rodenberg, *Epistolae saeculi XIII*, p. 295, nota 2 e del 26 giugno 1247 (Reg. Vat. Edd.: Theiner, *Codex*, p. 125, n. CCXXVIII; Rodenberg, *Epistolae saeculi XIII*, pp. 2, 295, nota 405. Reg. Potthast, *Regesta*, p. 12586; Berger, *Les registres*, p. 2850) a favore di Matteo de Episcopo da Corridonia e di sua moglie.

⁶⁰ Cfr. Hagemann, *Jesi*, pp. 179-181.

⁶¹ Si tratta di un noto funzionario dell'amministrazione sveva, cfr. Oblig, *Studien zum Beamtentum Friedrichs II*, pp. 119, fino a 120.

⁶² Il vescovo Baligano di Fermo il 12 ottobre 1152 aveva concesso a Corridonia il castello tra Corridonia e Macerata, oggi non più esistente (copia del tempo, *Corr.*, n. 1). Il 14 settembre 1194 poi il vescovo di Fermo infeudò, senza però menzione della precedente assegnazione, il margravio Gottbold di quel castello (I, cc. 62-63 e c. 117, erroneamente febbraio 1294, = II, pag. 167-168 = III, cc. 191-192. Ed. Catalani, *De*

ordinò persino che gli abitanti fossero evacuati e fossero condotti a Corridonia⁶³, si può presupporre che siano accaduti eventi ancor più gravi. Con quest'occasione si apprende inoltre qualcosa di una *domus, quam in castro vestro inimicus Dei et ecclesie Fridericus habuisse dicitur* (doc. 3). Poiché, per quanto si sa, l'imperatore non andò mai a Corridonia, si tratta forse della residenza di un funzionario amministrativo, come già avvenuto per il sopra menzionato *palatium marchionis*. E in ogni caso non esistono fonti che citino tale funzionario imperiale come residente a Corridonia.

Un ulteriore decreto del cardinale (doc. 4)⁶⁴ mostra che ormai il vescovo di Fermo era stato completamente estromesso anche dalle questioni finanziarie.

L'interesse di 35 lire – ora si chiama *pro ficto seu censu*, col quale è chiaro ed espresso il carattere pubblico del dazio – doveva essere pagato non più al vescovo ma alla Chiesa di Roma o al cardinale, e tuttavia, vista la grave situazione finanziaria di Corridonia, viene abbassata a 20 lire l'anno. Infine, successivamente, nel contesto delle misure necessarie a favore di Corridonia, il cardinale legato che seguì, Pietro di S. Giorgio in Velabro, trasferì (doc. 5) al comune consistenti possedimenti⁶⁵ del seguace imperiale Fildesmido *Rainaldi* (cfr. doc. 2). Si tratta della stessa personalità che in un documento del 6 gennaio 1251⁶⁶ viene citata come podestà di Corridonia. Questo lo si può spiegare solo col fatto che, dopo l'assalto da parte degli imperiali al cardinale Pietro a Cingoli, nell'agosto 1250⁶⁷, anche a Corridonia si era giunti ad un ribaltamento della situazione e anche qui il partito degli Svevi ancora una volta, sebbene per poco tempo, aveva trionfato. La morte improvvisa dell'imperatore abbatté quest'ultimo sussulto dei suoi seguaci.

Dopo il ritorno della curia dalla Francia, Innocenzo IV tirò più duramente le briglie anche nelle Marche. A dimostrazione di ciò si

ecclesia Firmana, p. 344, n. XXXV, erroneamente febbraio 1194. Cfr. Bartolazzi, *Montolmo*, p. 28 fino a p. 29; Foglietti, *Conferenze*, p. 169, erroneamente 1196).

⁶³ Effettivamente Cerqueto esce di scena, cfr. Foglietti, *Conferenze*, p. 187.

⁶⁴ Il cardinale Rainerio, dal 7 aprile 1249 (cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 185, in particolare n. 256), aveva ottenuto già come suo successore il cardinale Pietro di S. Giorgio in Velabro, e tuttavia continuò a sbrigare le pratiche d'ufficio fino al suo arrivo.

⁶⁵ Si tratta di possedimenti a sud di Corridonia, poiché entrambi i fiumi citati nel documento, Ete e Cremona, nascono a sud-ovest di Corridonia, per confluire poi nel Chienti a nord-est di Corridonia.

⁶⁶ Nomina di rappresentante a Corridonia per l'acquisto di una parte del castello di Colbuccaro (*Corr.*, doc. 10. Cfr. Bartolazzi, *Montolmo*, p. 43).

⁶⁷ Su questo cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 185, in particolare nota 258.

prenda il doc. 6: il papa concesse al comune di Corridonia di scegliere un podestà o un console, prendendolo ovviamente tra le fila del partito filo-ecclesiastico, ma solo *pro hac vice* (cioè per l'anno 1252). Questo significa sostanzialmente che ormai la nomina dei vertici cittadini era nelle mani della curia. Inoltre, ora il rettore pontificio delle Marche rappresenta la figura amministrativa competente per Corridonia; egli riceve le necessarie istruzioni sul comune (docc. 7 e 8); il vescovo di Fermo è ormai fuori gioco.

Il passaggio di consegne nel pontificato da Innocenzo IV ad Alessandro IV produsse un cambio anche nel rettorato delle Marche⁶⁸. I signori di Petriolo⁶⁹, insieme con i precedenti proprietari di Colbuccaro, probabilmente ancora non del tutto soddisfatti dal punto di vista finanziario, cercarono di sfruttare l'incertezza manifestatasi per breve tempo per mettere in difficoltà la città emergente di Corridonia. All'inizio del 1255 occuparono Ripa Azzolina, nelle immediate vicinanze di Colbuccaro ed eressero qui alcune fortificazioni⁷⁰. Corridonia ovviamente si rivolse subito al nuovo rettore, il suddiacono e cappellano Rolando, e così la questione giunse fino al giudice generale delle Marche⁷¹. Poiché però la risoluzione del processo si fece attendere, Corridonia ricevette dal papa un'istruzione destinata al rettore, secondo la quale gli insediamenti fortificati indebitamente edificati – in generale nelle Marche e in particolare a Colbuccaro – sarebbero dovuti essere abbattuti (docc. 10 e 11)⁷². Queste istruzioni

⁶⁸ Il suddiacono e cappellano Rolando il 18 gennaio 1255 venne nominato successore del precedente rettore Gerardo Cosadoca (Reg. Vat.; copia del 1258, Jesi, Arch. Com., Libro Rosso, 1, pag. 60-61, Libro Rosso, 2, cc. 28-28. Ed. Gianandrea, *carte diplomatiche Jesine*, pp. 163-164, nota 141. Reg.: BFW, n. 8019; Bourel de la Roncière, de Loye et Coulon, *Les registres*, p. 44, cit.; Rodenberg, *Epistolae saeculi XIII*, 3, p. 374, nota 2.

⁶⁹ Cfr. documenti citati alla nota 26 e nota 54.

⁷⁰ Dettagli sull'aggressione avvenuta a quanto pare il 14 febbraio 1255 emergono dagli atti processuali citati alla nota 71. Cfr. Bartolazzi, *Montolmo*, p. 47.

⁷¹ Di questo processo al cospetto del giudice generale della curia nelle Marche, Guglielmo, si sono conservate: 1) dichiarazioni di testimoni di entrambi i partiti, datate 3 aprile 1255, in una stesura del 21 maggio 1255 (*Corr.*, n. 21); 2) registrazione dei punti in quel modo provati (*idem*, n. 22); 3) registrazione dei fondamenti di diritto di Corridonia (*idem*, n. 23).

⁷² Rispetto a questa complicazione Corridonia non ha mostrato alcun interesse particolare verso il sostegno al papa per la liberazione della Sicilia, cui allora era stata esortata (cfr. n. 9), come era avvenuto anche per altri comuni delle Marche, così per esempio per Arcevia (Orig., mancano bolla in piombo e filo di canapa, sulla plica a destra: n. Gual., sul retro: Rocca de Contrada, Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta Bolle

non sembra abbiano avuto molto successo; Corridonia procedette oltre, sostenuta da un patto con Macerata, stretto il 20 febbraio 1255⁷³, e distrusse di proprio pugno le fortificazioni, ovviamente non senza che questo causasse versamento di sangue ed azioni violente: una violazione della pace che ebbe come conseguenza sanzioni punitive da parte del rettore e richiesta di perdono da parte della città (doc. 12). In questo modo sembra sia stato ripristinato l'ordine nel territorio di Colbuccaro; ancora nel 1258 il papa ordinò al rettore di allora, Annibaldo, di difendere la città in possesso di quel castello (doc. 13). Il consiglio cittadino e il comune vengono indicati in quella circostanza come *laudabiliter devoti*: in effetti Corridonia si era tenuta con tutta evidenza a distanza da un movimento sedizioso in occasione del cambio di rettore del 1256⁷⁴.

Tuttavia, l'ultimo tentativo svevo di aggredire il regno italico muovendo dal Regno di Sicilia verso nord mise presto nuovamente in questione il nuovo ordine. Dopo la nomina di Percivalle Doria a vicario generale nelle Marche e dopo la sua comparsa in Italia centrale⁷⁵ anche Corridonia, come la maggior parte delle altre città delle Marche avrebbe riconosciuto Manfredi. Così sappiamo di citazioni di cittadini di Corridonia risalenti al 1260 tramite l'allora vicario generale regio

Pontificie, n. 2) e Macerata (Orig., mancano bolla in piombo e filo di canapa, sulla plica di destra: A.S., sul retro: De Macerata, Macerata, Arch. Prior., Perg., Cass. XIV, Litt. B. Ed. Compagnoni, *La Reggia Picena*, pp. 120-121. Reg. Potthast, *Regesta*, n. 15655a = 26513; BFW, n. 8926 (a Matelica) e a Fermo (reg. Tabarrini, *Cronache*, pp. 412-413, n. 240); Potthast, *Regesta*, n. 15895. Oggi a Fermo, A. D. IX, n. 616, non più a disposizione).

⁷³ Copia notarile del 17 luglio 1333 della nomina di rappresentante di Macerata del 20 febbraio 1255 e del legame, alla stessa data, che in ogni caso non è del tutto sicuro (*Corr.*, n. 20. Cfr. Bartolazzi, *Montolmo*, p. 33, nota 4).

⁷⁴ Cfr. l'accordo tra il nuovo rettore Anibaldo di Transmundo con gli insorti, datato 16 settembre 1256 (Orig., Not. Instr. Con plica e sigillo in cera su fili di seta gialli e rossi, Macerata, Arch. Prior., Perg., Cass. X, Litt. R; Orig. Not. Instr. Con plica, sigillo e filza sono andati perduti, Fermo, A.D. XV, n. 1223; I, cc. 125-126 = III, cc. 460-462, con lacune; copia notarile del 9 agosto 1312, Fermo, A.D. XV, n. 1238. Edd.: Marchesini, *Una circolare di Anibaldo di Trasmondo*, pp. 26-28 con riproduzione fotografica a p. 29; Tabarrini, *Cronache*, pp. 548-549, App. n. X. Reg. Tabarrini, *Cronache*, pp. 415-416 n. 252; BFW, n. 14010. Cfr. Compagnoni, *La Reggia Picena*, pp. 121-123 (ed. estratto); Foglietti, *Conferenze*, pp. 197-198) e la nomina del delegato del rettore del 16 novembre 1256 (Orig., Macerata, Arch. Prior., Perg., Casa. V, Litt. KK. Ed. Compagnoni, *La Reggia Picena*, p. 123 (estratto). Cit.: Foglietti, *Conferenze*, p. 198, erroneamente 15 novembre 1256).

⁷⁵ Su questo cfr. Hagemann, *Fabiano*, pp. 62-64.

delle Marche, Enrico di Ventimiglia⁷⁶, ed anche negli anni successivi a Corridonia continua a datare gli atti secondo Manfredi⁷⁷.

In maniera ineccepibile la posizione politica di Corridonia viene indicata nel 1264 attraverso i due documenti, ultimi tra quelli pubblicati (docc. 14 e 15), con i quali il vicario generale di Manfredi allora in carica nelle Marche, il conte Giordano d'Aglano, trasferì al podestà ed al consiglio di Corridonia il territorio di Petriolo⁷⁸, trasferimento che poi Manfredi stesso confermò. Si trattava di un castello facente parte del vecchio ambito d'interesse di Corridonia ed i cui signori si erano opposti già abbastanza a Corridonia nella sua politica espansionistica⁷⁹. Ora il comune faceva uso di una causa tra quei signori e le autorità sveve per farsi consegnare il territorio a lungo ambito, il quale era caduto, tramite esecuzione, nelle mani dell'amministrazione regia.

Ma anche questo tentativo di Manfredi rimase un episodio; infatti il cardinale Simone di S. Martino negli anni 1264-65 ripristinò l'autorità pontificia nelle Marche⁸⁰, e [Manfredi] venne definitivamente sconfitto con la battaglia di Benevento.

⁷⁶ Così il 9 o 10 maggio 1260 vennero consegnate tre citazioni datate 17 marzo 1260 a cittadini di Corridonia. Cfr. anche la citazione del 14 maggio 1260, che venne recapitata il giorno dopo a Corridonia, dove si datava secondo Manfredi (interamente inserita in Not. Instr. Fiastra, n. 1226).

⁷⁷ Così per esempio il 17 dicembre 1261 (*Corr.*, n. 27. Cfr. Bartolazzi, *Montolmo*, p. 37); 20 dicembre 1261 (*Fiastra*, n. 1269) e 7 marzo 1262 (*idem*). Le datazioni secondo il papa, da quelle divergenti, come per esempio nei documenti del 13 maggio 1262 (Fermo, A.D. LXXXII, n. 2241) e del 31 luglio 1262 (inserto in originale del 3 agosto 1262, *idem*, n. 2235 e n. 2246. Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 426, nota 284 e nota 285), si spiegano col fatto che si tratta di documenti interni alla Chiesa. Risulta interessante il caso di un testamento datato 29 agosto 1260, a Corridonia, del quale sono giunte sino a noi due copie originali (*Fiastra*, n. 1238) una con la datazione ufficiale secondo Manfredi, l'altra con una datazione secondo il papa, per essere presentata presso gli uffici ecclesiastici.

⁷⁸ Il privilegio del conte Giordano d'Aglano, pubblicato con il n. 14, è l'unico originale finora noto di quel vicario generale di Manfredi nelle Marche.

⁷⁹ Vedi per esempio sopra p. 16 e note 26 e 54.

⁸⁰ Per dettagli su questo vedi Hagemann, *Fabriano (II)*, pp. 70-71.

APPENDICE DOCUMENTARIA

1.

Nel comune consiglio di Macerata e Corridonia, 2 maggio 1219

Montolmo (Corridonia) e Macerata stringono un'alleanza, si dividono i diritti sull'acqua del Chienti, regolano le procedure dei processi civili e penali tra i loro cittadini, si concedono il reciproco perdono per tutte le azioni violente compiute, rinunciano alla concessione della cittadinanza per gli abitanti della città alleata e stabiliscono l'esenzione dalle imposte.

Orig. Perg. n. 2 (= A).- Copia notarile del 7 novembre 1334 da A, ma con data errata 6 maggio 1219. Perg. n. 20.

Ed. Compagnoni, pp. 92-93 (estratto). Reg. BFW. Cit.: Foglietti, p. 177; Bartolazzi, pp. 32-33 (traduzione stralciata; erroneamente 9 maggio 1218).

In^(a) Dei nomine. Anno eiusdem MCCXVIII indictione VII die iovis VI non[is] magii tempore Honorii tertii pape, imperatore in Romano imperio non existente. Nos homines Montis Ulmi promittimus et iuramus vobis hominibus Podii et Macerate iuvare vos bona fide sine fraude cum militibus et peditibus, quos pro tempore habuerimus, contra omnes personas et homines, qui vobis vellent offendere vel movere guerram vel cavalcata^(b) aut predam facere quocumque modo, et promittimus vos iuvare ad tenendum omnes possessiones et senaitas, quas nunc habetis et acquirere potueritis in futurum, contra omnes homines, et vestros amicos pro amicis et inimicos pro inimicis ut nostros proprios habebimus, et guerram cum vestris omnibus inimicis, si quam habebitis, faciemus, tamquam pro nobis facturi essemus, excepta imperatoris curia, quem vel quam tamen pro vobis sicut pro nobis bona fide rogabimus, et hec omnia predicta facere promittimus ubique extra castrum vestrum nostris expensis. Si vero in vestro castro pro vestro negotio moram faciemus, dabitis nobis expensas. Aqua fluminis Clenti sit media nostra et media vestra. Item, si quis vestrum habuerit aliquam questionem adversum nostrum castellanum, per II terminos infra XX dies causa diffiniatur, et testes ei dabimus, et hec secundum leges et sine salario fiant. Insuper, si aliquis noster castellanus tractaverit aliquod malum de terra vestra et ei probatum

fuerit, si miles erit, bannum L lib[rarum], Luc[ensium] ei auferemus, si pedes, XX lib[rarum], et dampnum vobis emendabit, et extra castrum eos esse faciemus per III annos, nisi incusatus^(c) voluerit contradicere per duellum. Si vero ei probari non poterit, faciemus eum sacramento suam innocentiam purgare. Omnia maleficia, iniurie et dampna actenus facta vel commissa inter nos communiter vel singulariter sint hinc inde^(d) remissa et quietata. Item cum nulla persona vel hominibus vobis contrarii erimus aut sotietatem vel promissionem faciemus, salvo facto curie, ut supra dictum est. Item nullum vestrum castellanum absque vestra voluntate recipiemus, et omnes rectores, quos pro tempore habebimus^(e), faciemus iurare, quod obervabunt omnia supradicta et facient osservari. Et hec omnia promittimus osservare in perpetuum sub pena M marcarum argenti vobis stipulatione promissa, et pena soluta vel nondum soluta hec omnia firma et rata semper perxistant. E converso et simili modo nos homines Podii et Macerate per omnia et in omnibus et sub eadem pena promittimus et iuramus vobis hominibus Montis Ulmi omnia predicta osservare et facere in perpetuum, que nobis promisistis insuper, et omnia subscripta similiter et sub eadem pena, videlicet quod, si aliquis vester castellanus acquisierit aliquas terras vel possessiones vel nunc habet ex hac parte fluminis Clenti versus Maceratam a ponte Tori Trutice^(f) usque in molendinum Spini a strata, que pergit ante Sanctum Claudium^(g) versus Montem Ulmi, nullum ossequium propter eas, faciat, aut ab eis exigemus similiter, et ab eis, qui nunc tenent a dicta via superius versus nos, nullum ossequium petemus, servata copia addendi vel minuendi in his et super his omnibus communiter nostro et vestro communi consilio.

Acta sunt hec omnia in communi consilio Podii et Macerate et Montis Ulmi et eorum voluntate.

† Signum commune pro omnibus, silicet Ugonis Actonis Amiczi sindici Podii et Macerate et Siraderii^(h) eiusdem castri massarii ac Bartholomei Petri Rustici nunctii et vicarii potestatis, silicet Rainaldi Ferri, et domini Jacobi iudicis communis iam dicti. Item et Boneventure Angeli sindici Montis Ulmi et Manentis Philippi massarii, qui omnes predictorum castrorum communi consilio et voluntate hec omnia scribi et publicari rogaverunt.

Ottinellus iudex, dominus Mulus, Bonifatius Burdonis, Rainaldus Petri Paganelli, Brunosarus⁽ⁱ⁾, Scannius Morici Grimaldi, Compangnonus Actonis Firmi, Rainaldus Tebalduccii, Petrus Ugonis de Posu et Spata Scuti ad Collum. De Monte Ulmi dominus Tornampars, Matheus iudex, Andreas iudex, Carbo Petri Ricocci, Tornampars de Massa, Rainaldus Mali Platiti, Rainaldus Corradi, Carbo Manentis et

alii plures ac plurimi hinc inde interfuerunt vocati et rogati in causa ista testes.

Paginam huius tractatus Tebaldu scripsi rogatus.

^(a) I in A come iniziale ornata. ^(b) In A originariamente calvalcatam, poi la prima I cancellata con un punto. ^(c) In A la prima u migliorata da a. ^(d) ide A, manca il tratto d'abbreviazione. ^(e) In A imus su rasura e correzione; su i un segno di abbreviazione prima erroneamente posto e poi cancellato per us. ^(f) In A prima Trutice Tori poi sostituito come nel testo. ^(g) Segue usque in m, A cancellato con punti. ^(h) La lettura di questo nome non è certa. ⁽ⁱ⁾ La lettura di questo nome non è certa.

2.

Ancona, 17 febbraio 1248

Rainerio, cardinale diacono di S. Maria in Cosmedin e rappresentante del papa nel Patrimonium della Tuscia, nel ducato di Spoleto e nella Marca, stabilisce che al castello di Montolmo (Corridonia) debbano essere pagati i danni provocati da Fildesmido Rainaldi, Gentile de Petriolo e i suoi figli, Macerata e Roberto de Castiglione, delegato di Federico II, e che gli artefici potessero essere riammessi nelle grazie pontificie solo dopo aver effettuato il risarcimento dei danni.

Orig. con plica (sigillo e laccio sono andati perduti). Perg. n. 7.

Ed. Compagnoni, p. 109 (estratto, ma alla data 13 marzo 1248; quindi tutte le citazioni seguenti sono sbagliate); Sabbioni, pp. 25-26 (estratto). Reg.: BFW, 13655. Cit.: J.L.A. Huillard-Bréholles, p. 754 n. 1; Foglietti, p. 190; Bartolazzi, p. 43.

Rain[erius] miseratione divina Sancte Marie in Cosmidin diaconus cardinalis in Patrimonio ecclesie in Tuscia, Ducat[u] Spoletan[o] et Marchia Anconitan[a] vicem domini pape gerens. Universis hominibus castri Montis Ulmi ecclesie Romane fidelibus salutem in Domino. Cum, sicut ex parte vestra fuit propositum coram nobis, Fildoxmilus^(a) Rainadi, Gentilis de Petriolo et ... eius filii ac comune et homines castri Macerate infideles et rebelles ecclesie non solum in in[fi]delitatis^(b) abissum dampnabiliter se inmerserint, verum etiam, ut excederent in suis ex[cessibus in unive]rsos^(b), in vobis^(c) ac alios fideles ecclesie, qui relicto infidelitatis errore ad matris ubera redierunt, armata [ma]nu^(b) cum Ruberto de Castilion[e] Dei et ecclesie inimico nuntio nunc depositi Fr[iderici] ausu dampnabili insurgentes in p[redas]^(d) animalium et alia dampna gravia irrogarint necnon domos, molendina et arbores,

quas in possessionibus vestris positas in tenuis et pertinentiis castri Montis de Ulmo habebatis, destruxerint et destrui curaverint ac vastarint, nos, ne infideles de in[fidelitate]^(e) deportent commodum et fideles de fidelitate et devotione iacturam, ind[em]nitati^(e) vestre ex iniuncto nobis officio volentes paterna sollicitudine [pre]cavere^(b) presentium tenore vobis, qu[am] fu[n]gimur^(b), auctoritate concedimus, ut omnia dampna huiusmodi vobis [et]^(b) comuni vestro a comune et hominibus supradictis vel occasione illorum illatas^(f) et deinceps, quamdiu in infidelitate [e]xstiterint^(b), inferenda necnon et ablata omnia vobis ab ipsis rebellibus [inte]gre^(b) emendentur nec ad p[er]enam^(b) sedis apostolice gratiam admittantur, nisi primo vobis satisfecerint de predictis. In cuius rei testimonium presens privilegium fecimus nostri sigilli munimine roborari^(b).

Dat[um] Ancon[e] XIII kal[enda]s martii pontificatus domini Innoc[entii] pape III anno quinto.

^(a) Sic! ^(b) [] foro. ^(c) Al posto di vos. ^(d) [] foro, su di esso si nota un prolungamento verso l'alto (probabilmente b, h o l); Compagnoni praedeus. ^(e) [] foro; integrato da Compagnoni. ^(f) Sic!

3.

Ancona, 23 febbraio 1248

Il cardinale Rainerio (cfr. doc. 2) concede a Corridonia il castello di Cerqueto, consente la concessione della cittadinanza agli abitanti che vi si trovano e ad altri nobili, rinuncia alla nomina di un baiulo a Corridonia, concede al comune diritto di disporre liberamente dell'abitazione ivi posseduta da Federico II e perdona alla città tutte le offese.

Due copie notarili del 3 agosto 1322 dall'Orig. Perg. n. 8 (= B1) e n. 8D (= B2).

BFW. Cit.: Lanzi, p. 24; Lanzi, p. 23; Bartolazzi, p. 38, p. 50.

Rainerius miseratione divina Sancte Marie in Cosmidin^(a) diaconus cardinalis in Patrimonio ecclesie in Tuscia^(b), Ducatu Spoletano^(c) et Marchia Ancon[itana] vicem domini pape gerens. Dilectis in Christo sibi hominibus et communi castri Mont[is] de Ulmo Firman[e] diocesis salutem in Domino. Cum fidei vestre sinceritas^(d), quam ad romanam ecclesiam vestram matrem geritis et habetis, iam appareat manifeste ac ad ipsius mandata et nostra redieritis toto corde excutientes a

vobis iugum tirampnice^(e) servitutis, propter quod disponimus vos^(f) speciali gratia prosequi et favore vestre sinceritatis^(g) constantiam prosequi favorabiliter cupimus ac volumus petitionibus^(h) vestris assensum benivolum inpertiri. Eapropter⁽ⁱ⁾ tenore presentium vobis auctoritate, qua fungimur, concedimus de gratia speciali castrum Cerqueti cum omnibus iuribus et rationibus eius, et quod homines ipsius ad habitandum^(j) in castro vestro veniant et, si qui alii nobiles cum eorum iuribus et vassallis venire voluerint de contrata, indulgentes^(k) vobis nichilominus^(l), quod nullus baiulus in castro vestro pro curia de cetero ordinetur, plenam licentiam concedentes, ut de domo, quam in castro vestro inimicus^(m) Dei et ecclesie Fr[idericus] habuisse dicitur, ad vestre⁽ⁿ⁾ voluntatis arbitrium disponere valeatis. Remictimus vobis etiam omnes iniurias et offensas, quas retroacto tempore Romane ecclesie et eius fidelibus intulistis, sedis apostolice auctoritate et nostro mandato in omnibus reservatis^(o). In cuius rei testimonium presens privilegium fecimus nostri sigilli munimine roborari.

Dat[um] Ancone VII kal[enda]s martii pontificatus domini Innoc[entii] pape III anno quinto.

^(a) B1 Consmidin, B2 Consmidin con segno d'abbreviazione sulla d. ^(b) Tuscia. ^(c) Spolet con tratto d'abbreviazione B1, Spoleti B2. ^(d) scinceritas B1, B2. ^(e) turampnice B1, B2. ^(f) nos B2. ^(g) scinceritatis B1, B2. ^(h) petitionibus B1, B2. ⁽ⁱ⁾ Eaprocter B2. ^(j) habitando B2. ^(k) indullentes B2. ^(l) B1 nichillominus, B2 nichilhominus. ^(m) inimicus B1, B2. ⁽ⁿ⁾ Migliorato da nostre B2. ^(o) serviatis B2.

4.

S. Ginesio, 17 giugno 1249

Rainerio, cardinale diacono di S. Maria in Cosmedin e rappresentante del papa, concede al comune di Corridonia di pagare all'amministrazione pontificia quale imposta annuale solo 20 lire invece delle 35 lire, com'era stato fino ad allora, e stabilisce che i processi civili il cui contenzioso non superi la cifra delle 6 lire debbano essere risolti a Corridonia.

Due copie notarili del 3 agosto 1322 da Orig. Perg. n. 8 (= B1) e n. 8D (= B2). Reg. BFW. Cfr. Compagnoni, p. 110 con VII. *Idus Iunii*.

Rainerius miseratione divina Sancte Marie in Cosmidin diaconus cardinalis in hiis partibus vicem domini pape gerens. Dilectis in Christo sibi potestati, consilio et communi Mont[is] Ulmi Firman[e] diocesis

salutem in Domino. Sinceritatis^(a) vestre devotio et fidei constantie inconcussa, quam habere vos^(b) novimus erga sanctam Romanam ecclesiam matrem vestram merito nos inducunt, ut vobis gratiam, quam cum honestate possumus, faciamus. Cum igitur pro eo, quod iugum tirampnice servitutis a vestris^(c) cervicibus eicere curavistis et redire humiliter ad mandata sancte Romane ecclesie atque nostra, per hostes ecclesie dampna substinueritis gravia et iacturas, ac vos non desinant^(d) iugiter inpugnare^(e), nos vestris compatientes angustiis et pressuris ac volentes vobis gratiam facere specialem tenore presentium vobis, qua fungimur, autoritate concedimus, ut, cum pro fictu seu censu tringintaquinque libras Ancon[itarum] et Raven[natium] debeatis annis singulis, sicut^(f) accepimus, exhibere, ultra viginti libras dicte monete usque ad nostrum beneplacitum non teneamini pro fictu seu censu solvere de cetero eiusdem ecclesie officialibus sive nobis. Concedimus quoque vobis de gratia speciali, ut cause civiles usque ad quantitatem sex librarum dicte monete in vestri communis curia terminentur^(g) usque ad nostre beneplacitum voluntatis. In cuius rei testimonium presentes licteras nostri fecimus sigilli munimine roborari.

Dat[um] apud Sanctum Gen[esium] XV kal[enda]s iulii pontificatus domini Innoc[entii] pape IIII anno sexto.

^(a) Scinceritatis B1, B2. ^(b) nos B1, B2. ^(c) nostris B2. ^(d) desig. ^(e) Così B2, B1 inpugnare. ^(f) sicut B1, B2. ^(g) terminetur B2.

5.

Cingoli, 18 maggio 1250

Pietro, cardinale diacono di S. Giorgio in Velabro e legato, concede al comune di Corridonia tutti i possedimenti, le entrate e i vassalli di Fildesmido Rainaldii tra i fiumi Ete e Cremona e stabilisce che quelli non debbano essere riconsegnati a Fildesmido.

Copia notarile del 28 ottobre 1251 dall'originale, che aveva il sigillo in cera. Perg. n. 9. Reg.: BFW., 13575. Cit.: Compagnoni, p. 117; Huillard-Bréholles, pp. 6, 754 n. 1 o p. 755; Bartolozzi, p. 38 (erroneamente 16 maggio 1250), p. 43 (erroneamente 1 giugno 1250).

Petrus miseratione divina Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis apostolice sedis legatus. Dilectis in Christo potestati, consilio et communi castri Montis Ulmi salutem in Domino. Pure

devotionis et fidelitatis vestre sinceritas nostrum inducit affectum, ut vos universos et singulos favore spetialis gratie prosequentes curemus incrementa vestri honoris et comodi promovere, ut, qui diutius onus grave protulistis pro ecclesia matre vestra, sentiat ex hoc recompensationem gratie reportare. Cum autem sicut premium fides et devotio promerentur, sic infidelitati pene retributio debeatur, omnes possessiones et tenutas, redditus et vassallos a flumine Ete usque in Gromonem spectantes ad Fildemidum Rainaldi Dei et ecclesie proditorem vobis et castro vestro in perpetuum duximus auctoritate, qua fungimur, concedendos, devotioni vestre districtius iniungentes, ut easdem possessiones et tenutas, redditus et vassallos cum omnibus iuribus et pertinentiis eorum in usus et proprietatem communis vestri libere ac absolute libere convertentes nemini propter aliquam pacem vel concordiam processu temporis restituatis easdem, ad quod per sacramentum exnunc vos teneri volumus et mandamus. Ut autem premissa robor obtineant perpetue firmitatis, presens privilegium inde fieri fecimus sigilli nostri munimine roboratum.

Dat[um] Cinguli XV kal. iunii anno Domini MCCL.

6.

Perugia, 27 novembre 1251

Innocenzo IV concede al comune di Corridonia il diritto di scegliersi un podestà o un console tra i fedeli alla Chiesa.

Orig. con bolla su fili di seta rossi e gialli (sulla plica a destra: A. S.; sul retro in alto: *Mons Ulmi*). Perg. n. 13. Reg. Vat. Potthast. Reg. BFW.

Innocentius [e]piscopus^(a) servus servorum Dei. Dilectis filiis communitati castri Montis Ulmi Firman[e] diocesis salutem et apostolicam benedictionem. Fidelitatem puram et devotionem sinceram, quam Romane ecclesie matri vestre in adversitatis tempore servastis et servare vos speramus in posterum, attendentes et ob hoc volentes vobis existere gratiosi, ut aliquos de ipsius ecclesie fidelibus in potestatem seu consules vobis hac vice possitis eligere, universitati vestre auctoritate presentium indulgemus. Nulli ergo omnino *etc.* Siqui[s] a]utem^(a) *etc.*

Datum [Pe]rusii^(a) V kal. decembris pontificatus nostri nono.

^(a) [] *Foro*.

7.

Assisi, 7 maggio 1253

Innocenzo IV esorta il rettore della Marca a rispettare i privilegi e i favori concessi al comune di Corridonia e ad agire contro gli oppositori.

Orig. con bolla con laccio di canapa (sulla plica a destra: *Pat.*; nell'angolo superiore di destra una *V1b* tagliata; nell'angolo superiore di sinistra: *G.*; sul retro al centro: *Ulmus de Monte*). Perg. n. 15.

Reg. Vat. Potthast. BFW.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio ... rectori Marchie Anconitan[e] salutem et apostolicam benedictionem. Cum, sicut [e]x^(a) parte dilectorum filiorum communis castri Montis de Ulmo Firman[e] diocesis fuit propositum coram nobis, eis obtentu devotionis, quam ad nos et romanam gerunt ecclesiam, nonnulla privilegia et indulgentie a sede apostolica sint concessa, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus habens ipsos propensius commendatos privilegia et indulgentias ipsa^(b) eis integra et illibata conserves et non patiaris eosdem super eorum possessionibus seu habitatores existentes in ipsis ab aliquibus indebite molestari molestatores huiusmodi per^(c) censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo nullis litteris veritati vel^(d) iustitie preiudicantibus a sede apostolica [i]mpetratis^(e).

Dat[um] Asisii non. maii pontificatus nostri anno decimo.

^(a) [] *Foro*. ^(b) *Dopodiché rasura*. ^(c) *Sulla rasura*. ^(d) *el sulla rasura*. ^(e) [] *foro*.

8.

Assisi, 29 maggio 1254

Innocenzo IV informa il rettore della Marca di aver confermato al comune di Corridonia tutti i possedimenti e i diritti, in particolare Colbuccaro e lo invita a difendere il comune da qualsiasi molestia.

Orig. con bolla su filo di canapa (sulla plica a destra: *Angl.*; sul retro al centro: *Mons. Domini*). Perg. n. 17. Reg. Vat. Potthast. BFW.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio ... Marchie Anconitane rectori salutem et apostolicam benedictionem. Dilectorum filiorum universitatis hominum Montis Ulmi Firmane diocesis

supplicationibus inclinati universos homines, tenutas, possessiones et iurisdictiones ac^(a)iura^(b) et specialiter castellare ac homines Collis Bucculi cum tenutis ipsorum, que omnia legitime se proposuerunt adeptos, sicut ea omnia iuste ac pacifice possident, per nostras litteras duximus confirmanda, honoribus ac iuribus Romane ecclesie semper salvis. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus eosdem non permittas super hiis contra confirmationis nostre tenorem ab aliquibus indebite molestari molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

Dat[um] Asisii IIII kal. iunii pontificatus nostri anno undecimo

^(a) *Sulla rasura.* ^(b) *in sulla rasura.*

9.

Napoli, 28 gennaio 1255

Alessandro IV comunica al comune di Corridonia che egli vorrebbe proseguire l'opera iniziata dai suoi predecessori per la liberazione della Sicilia e dopo un consulto avuto con i cardinali avrebbe deciso di costituire un esercito, motivo per cui sollecita l'invio di mercenari o il pagamento del compenso a quelli, conformemente alle istruzioni del vescovo di Faenza, a ciò delegato.

Orig. (mancano bolla in piombo e filo di canapa; sulla plica a destra: *R. de Ita.*; sul testo cancellato al centro: *cor.*; sul retro al centro: *De Monte Ulmo*). Perg. n. 19.

Reg. Vat. Potthast. BFW. Cit.: Bartolazzi, p. 44. Cfr. BFW, n. 8926.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis ... potestati et communi de Monte de Ulmo salutem et apostolicam benedictionem. Mater ecclesia in suis oportunitatibus requirere consuevit filios et devotos et eorum auxilium, cum urget necessitas, fiducialiter implorare. Cum igitur ad prosecutionem negotii, quod pro liberatione regni Sicilie de violentorum manibus ac pace populi et salute regionis illius felicitatis recordationis Innoc[entius] papa predecessor noster pie intentionis desiderio inchoavit, deliberato cum fratribus nostris consilio disposuerimus exercitum congregare ac in manu forti auctore Deo procedere ad superbiam rebellium conterendam, a vobis et aliis ecclesie fidelibus in oportunitate presenti necessarium decrevimus subsidium postulare. Rogamus itaque universitatem vestram, monemus et hortamur attente

per apostolica vobis scripta mandantes, quatinus considerantes provide, quid sibi velit huiusmodi sollicitudo negotii, cum non queratur in eo nisi honor Dei et ecclesie, oppressorum liberatio, salus populi et tranquillitas regionis, ac necessitatis magnitudinem, in quam propter hec inducimur, attendentes nobis in ea quantitate militum, quam vobis venerabilis frater noster ... episcopus Faventin[us] exprimendam duxerit, prompte curetis devotionis affectibus subvenire vel oportuna^(a) pro eis stipendia per eundem episcopum destinare, credituri et facturi, quicquid prefatus episcopus, quem propter hec misimus, super hiis vobis ex parte nostra duxerit referendum, ita quod inter has requisitiones^(b) et precum nostrarum primitias veros^(c) apostolice sedis fideles et filios ex opere vos monstretis nosque zelo vestre devotionis et fidei erga matrem ecclesiam in hac necessitate probato vos in dilectionis visceribus amplecti carius debeamus et ad ea oportunis^(d) inveniri temporibus promptiores, que vobis placere merito debeant et terre vestre respicere incrementa.

Dat[um] Neapoli V kal. februarii pontificatus nostri anno primo.

^(a) a migliorato sulla rasura. ^(b) es sulla rasura. ^(c) Dopodiché la rasura. ^(d) s sulla rasura.

10.

Anagni, 17 luglio 1255

Alessandro IV ordina a Rolando, suo cappellano e rettore della Marca, di far distruggere i castelli e le fortificazioni costruite illecitamente da comuni e nobili dopo la morte del suo predecessore Innocenzo IV e di non tollerare simili nuove edificazioni senza una speciale concessione.

Copia notarile dell'11 ottobre 1255 dalla pergamena originale con bolla n. 24. Reg. Vat. Potthast. BFW. Cit.: Bartolazzi, p. 47 (erroneamente 1 agosto 1255).

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Rollando cappellano nostro rectori Marchie Anconitan[e]^(a) salutem et apostolicam benedictionem. Cum, sicut intelleximus, quedam comunitates et nonnulli nobiles Marchie Anconitan[e]^(a) post obitum felicis recordationis I[nnocentii] pape predecessoris nostri quedam castra et munitiones in Marchia ipsa edificaverint, ex quibus in eadem Marchia oritur scandalum et turbatio non modica generatur, nos volentes huiusmodi discordiis obviare discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatenus, si est ita, munitiones et castra predicta dirui fatias, si videris

expedire, nec aliqua alia edificari permittas sine nostra vel tua licentia spetiali, non obstantibus aliquibus licteris apostolicis inpetratis vel etiam inpetrandis, que de verbo ad verbum de tenore presentium plenam non fecerint mentionem.

Dat[um] Anagnie XVI kal. augusti^(b) pontificatus nostri anno primo.

^(a) Anchonitan. ^(b) augusti.

11.

Anagni, 19 luglio 1255

Alessandro IV ordina al rettore Rolando (cfr. doc. 10) di esaminare le lamentele di Corridonia relative al fatto che Gualtiero de Loro e persone delle diocesi di Camerino e Fermo avrebbero costruito a Colbuccaro un castello, andando contro le istruzioni date dal precedente rettore Gerardo Cosadoca di far distruggere il castello e di punire i colpevoli.

Copia notarile dell'11 ottobre 1255 dalla pergamena originale con bolla n. 24.
Reg. Vat. Potthast. BFW. Cit.: Bartolazzi, p. 47 (erroneamente 1 agosto 1255).

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Rollando sub diacono et capelano nostro Marchie Anconitane^(a) rectori salutem et apostolicam benedictionem. Dilecti filii homines castri de Monte Ulmo Firman[e] diocesis^(b) nobis exponere curaverunt, quod, licet olim dilectus filius G[erardus] Coxadoce capellanus noster tunc Marchie Anconitane^(a) rector sub certa pena inhibuerit, ne quis in loco, qui dicitur Collis Bucculi, et eius pertinentiis Camerin[e] diocesis, que ipsi ab eiusdem loci dominis pro certa emerant pecunie quantitate, castrum vel munitionem aliquam de novo erigere attemptaret, nobiles tamen viri Gualterius de Loro, Thebaldus et quidam alii Camerin[e] et Firman[e] civitatum et diocesum ad eadem loca et pertinentia armata manu associatis sibi quampluribus accedentes^(c) in eorum preiudicium castrum quoddam inibi nuper construere presumserunt contra inhibitionem^(d) huiusmodi temere veniendo. Nos itaque tante presuntionis audaciam puniri volentes discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quantum, si est ita, castrum ipsum dirrui fatias et ab eisdem nobilibus et aliis penam exigas, quam incurrisse^(e) noscuntur contra eiusdem rectoris inhibitionem pro sue voluntatis arbitrio fatiando.

Dat[um] Anagnie XIII kal. augusti pontificatus nostri anno primo.

^(a) Anchonitan. ^(b) diocesis. ^(c) Sulla prima e un inutile tratto d'abbreviazione. ^(d) inhibitionem. ^(e) incurrisse.

12.

Macerata, 23 aprile 1256

Il rettore Rolando (cfr. doc. 10) libera il comune di Corridonia da tutte le sentenze e le sanzioni decretate a causa della partecipazione alla presa e alla distruzione di Ripa Azzolina dopo che lo stesso comune ebbe ripagato i danni compiuti.

Pergamena originale n. 25.

BFW. Cit.: Compagnoni, p. 121 (erroneamente 8 aprile 1256); Lanzi1, p. 26; Lanzi2, p. 25; Bartolazzi, p. 47.

† In nomine Dei eterni. Anno Domini millesimo CCLVI ind[ictione] XIII pontificatus domini Alex[andri] pape III anno II mense ap[ri]lis^(a) die VIII exeunte. Dominus Rolandus domini pape subdiaconus et capellanus Ancon[itane] Marchie rector absolvit^(b) et liberavit Benvenutum Persule scindicum communis Montis Ulmi nomine ipsius communis et specialium personarum et ipsum commune et speciales personas ab omni bando et penis inpositis^(c) eisdem per eum vel suos officiales occasione captionis et devastationis Ripe Açolin[e] et hominum interfectorum ibidem, volens et mandans, ut de cetero pro dictis penis^(d) et bandis eisdem, ut supra dictum est, impositis eis aliqua molestia nullatenus^(e) inferatur vel recipiant aliquam gravitatem, quia mandatis curie in omnibus et per omnia paruerunt et satisfecerunt plenarie de offensis.

Actum Mac[erate] in domo domini Bonomi. Presentibus iud[ice] Bartholo^(f) domini Gratian[i], domino Gualterio de Culbucculo, Philippo Alteburge, dompno Stephano de Ferent[ino], domino Petro camerar[i]o dicti rectoris, magistro Valentino de Monticulo, Paulo fratri dicti domini et pluribus aliis.

Et ego Antonius apostolica auctoritate notarius et nunc notarius curie in Marchia generalis predictis interfui et de mandato dicti rectoris scripsi et publicavi signum mei nominis apponendo.

[S. n.].

^(a) ri è andato perduto al margine per uno strappo al testo. ^(b) absovit. ^(c) In tis tracce di correzione. ^(d) Segue cancellato penis. ^(e) s sulla correzione. ^(f) Bartho con tratto d'abbreviazione; possibile anche la soluzione Bartholomeus.

13.

Viterbo, 1 ottobre 1258

Alessandro IV esorta Anibaldo, suo nipote e rettore della Marca, a proteggere nei suoi diritti il comune di Corridonia e a non consentire che a proposito di Colbuccaro accada qualcosa a suo svantaggio.

Orig. con bolla sul laccio in canapa (sulla plica a destra: p. (?n. 26) de Sigestro; sotto la plica a sinistra: S. G. (? ?); sul retro annotazione ampiamente cancellata: Mons Johannis (?). Perg. n. 26.
Reg. Vat. Pothast. BFW.

Alexander episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio nobili^(a) viro Anibaldo nepoti nostro Marchie Anconitan[e] rectori salutem et apostolicam benedictionem. De^(b) dilectis^(c) filiis consilio et communi castris Montis de Ulmo Firman[e] diocesis nobis asseritur, quod sedi apostolice ac tibi etiam laudabiliter sunt devoti. Quia vero dignum est, ut eis pro fidei ac devotionis sue meritis proveniat retributio gratie congruentis, nobilitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus ipsos pro nostra et apostolice sedis reverentia habens propensius commendatos eos in suis iuribus manuteneas^(d) et defendas nichil^(e) novitatis in eorum tenetis et iurisdictionibus suis castris Collis Bucculi in ipsorum prejudicium fieri permittendo. Mandatum autem nostrum sic adimpleat tua nobilitas, quod consilium et commune predicti de sua devotione se commodum reportasse letentur et alii eorum exemplo ad obsequendum tibi fortius animentur nosque devotionem tuam possimus exinde merito commendare.

Dat[um] Viterbii kal. octobris pontificatus nostri anno quarto.

^(a) nob *sulla rasura*. ^(b) *Sulla rasura*. ^(c) d *sulla rasura*. ^(d) tenea *sulla rasura*. ^(e) *Quindi rasura*.

14.

Morrovalle, nel convento dei francescani, 31 agosto 1264

Giordano de Aglano, conte di S. Severino e vicario generale nella Marca, nel Ducato e in Romagna, concede con tutti i diritti al comune di Corridonia la località di Petriolo, il cui castello è stato distrutto a causa della ribellione di Trasmundo, Carbone e Taddeo, i figli di Gentile

de Petriolo, e dispone che gli abitanti di quello vengano trasferiti a Corridonia.

Orig. con plica (sigillo e corda sono andati perduti). Perg. n. 28bis (=A).
 Insetto (con tagli) in n. 15. Perg. n. 28.

BFW. cit. Compagnoni, p. 129 (riproduzione della intitolatio e della riga con la data); Sabbioni, p. 28 (estratto); Foglietti, p. 220 (idem); Bartolazzi, p. 44 (erroneamente 21 agosto 1264).

† Jordanus de Aglan[o] Dei et regia gratia comes Sancti Sever[ini] regius in March[ia], Ducat[u] et Romaniola vicarius generalis. Nobilibus et prudentibus viris potestati, consilio et comuni Montis de Ulmo domini regis fidelibus dilectis sibi salutem et omne bonum. Regii nominis culmen respicitur eiusque titulus sublevatur, dum eos, qui ad sua^(a) servitia^(a) in fidei constantia perseverant, prosequimur^(b) gratia^(b) et favore. Hinc est, quod actendentes et premeditantes^(c) grata servitia^(d), que in cultu fidei regie gessistis hactenus et gerere continuo^(e) non cessatis, ac devotionis^(f) vestre puritatem, quam in execucione servitorum domini nostri regis paratam cognoscimus^(g) et devotam, locum Pitrioli, in quo fuit castrum, et terram ipsam cum territorio, iuribus et pertinentiis^(h) suis omnibus, quod⁽ⁱ⁾ castrum exigentibus culpulis Trasmundi^(j), Carboni, Tadey^(k) filiorum quondam Gentil[is] et aliorum dominorum seu consortum^(l) suorum olim dicte terre Pitrioli rebellium domini nostri regis nec non et hominum ipsius terre, qui ipsorum dominorum suorum sequi vestigia sunt conati, dirui funditus et terram ipsam exinhabitari mandavimus^(m), quod de cetero⁽ⁿ⁾ sint de territorio et in territorio et^(o) districtu^(o) vestro^(o) et quod homines [ips]ius^(p) terre eorum^(q) habitationem^(q) transferant ad vos apud^(r) terram vestram Montis de Ulmo et ibidem habitent de^(s) cetero^(s), vobis et successoribus vestris perpetuo concedimus de gratia speciali. Volumus tamen et ex regia parte mandamus, quat[enus] predictum castrum et terram Pitrioli ex[i]nhabitat[am]^(t) semper retinere debeatis et debeant permanere. Ad huius autem concessionis memoriam et perpetuam securitatem presens privilegium fieri et sigillo nostro pendenti iussimus communiri.

Sub anno dominice incarnationis millesimo ducesimo sexagesimo quarto mense augusti die dominico ultimo mensis eiusdem.

Apud Murrum de Vall[e] in loco fratrum minorum, regnante serenissimo domino nostro rege Manfr[edo] Dei gratia inclito rege Sicilie regni eius anno septimo, feliciter amen.

^(a) servicia sua *N. 15.* ^(b) gratia prosequimur *N. 15.* ^(c) providentes *N. 15.* ^(d) servicia *N. 15.* ^(e) continue *N. 15.* ^(f) devocionis *N. 15.* ^(g) *Cosi A; cognoscimus N. 15.*

^(h) pertinenciis N. 15. ⁽ⁱ⁾ quod quidem N. 15. ^(j) Transmundi N. 15. ^(k) Taddei N. 15. ^(l) Così A; consortium con tratto d'abbreviazione sulla u n. 15. ^(m) mandavimus et N. 15. ⁽ⁿ⁾ cetero dictum castrum et terra ipsa N. 15. ^(o) Nel n. 15 foro. ^(p) [] foro A; ipsius n. 15. ^(q) habitacionem eorum N. 15. ^(r) ad N. 15. ^(s) Manca nel n. 15. ^(t) [] foro A.

15.

Verzentino, ottobre 1264

Manfredi conferma il privilegio concesso da Giordano de Aglano al comune di Corridonia (doc. 14).

Orig. con plica (mancano sigillo e corda). Perg. n. 28 – Secondo la cordiale comunicazione dell'abate Prof. Piergallina copia tarda Falconara, Arch. Ord. Fratr. Min. Prov. Lauretane, Busta Morovalle.

BFW. Cfr. Ugolini, c. 4; Sabbioni, p. 28 (ed. righe con data); Bartolazzi, p. 44. Sul luogo d'emissione (a nord-est di Foggia) cfr. BFW., I, n. 4685.

Maynfr[edus] Dei gratia rex Sicilie. Per presens scriptum notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod pro parte potestatis, consilii et comunis Montis de Ulmo devotorum nostrorum maiestati nostre fuit humiliter supplicatum, ut subscriptum privilegium eis factum per Jordanum de Aglano comitem Sancti Severini in Marchia Anconitan[a], Ducat[u] Spoleti et Romaniol[a] generalem vicarium dilectum^(a) consobrinum familiarem et fidelem nostrum eis confirmare nostra serenitas dignaretur.

Cuius privilegii tenor talis est:

Jordanus de Aglano Dei et regia gratia comes Sancti Severini in Marchi[a] Anconitan[a], Ducat[u] Spolet[i] et Romaniol[a] regius vicarius generalis et cetera. Potestati, consilio et comuni Montis de Ulmo et cetera. Regii nominis culmen – *segue il testo del doc. 14* – terram Pitrioli semper retinere exinhabitata et habere ex nunc in perpetuum debeatis. Ad huius autem et cetera.

Nos itaque attendentes fidem et devocionem dictorum hominum Montis de Ulmo devotorum et fidelium nostrorum et grata servicia, que nobis prestant ad presens et prestare poterunt in futurum, predictum privilegium et ea^(b), que in eo continentur, ipsis in fide et serviciis nostris persistentibus de speciali nostra gratia confirmamus, salvis in omnibus et per omnia honore, mandato, fidelitate et ordinacione nostra et heredum nostrorum. Ad huius autem confirmacionis nostre

memoriam et stabilem firmitatem presens scriptum exinde fieri et sigillo maiestatis nostre iussimus communiri.

Dat[um] aput Bersentinum. Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo quarto mense octubr[is] octave indict[ionis] regnante domino nostro Maynfr[edo] Dei gratia invictissimo Sicil[ie] rege regni vero eius anno septimo, feliciter amen.

^(a) *In um tracce di una correzione.* ^(b) *Evidentemente corretto da ei.*

SANT'ELPIDIO A MARE

Soltanto pochi centri delle Marche possiedono un materiale d'archivio che si spinge indietro nel tempo fino a IX o al X secolo. Tra questi bisogna ricordare innanzi tutto Sant'Elpidio a Mare, situato su una collina un po' a nord rispetto a Fermo e diviso da questa città soltanto dall'ampia valle del fiume Tenna. La cittadina non si trova, come lascerebbe pensare il nome, sul mare, bensì ad una distanza di circa 9 km dall'Adriatico, ma si è estesa fino alla costa con un piccolo porto denominato Porto Sant'Elpidio, che durante il medioevo contava certamente non più di poche abitazioni e solo negli ultimi decenni si è sviluppato in un centro più grande ed ampiamente esteso lungo la linea costiera¹.

Gli archivi di Sant'Elpidio, grazie al loro notevole patrimonio documentario, hanno attirato da sempre in modo particolare l'attenzione dei ricercatori².

Fondamentale è innanzitutto l'Archivio comunale di Sant'Elpidio, ospitato nel Palazzo comunale in due stanze del piano superiore, e che, per la parte relativa al materiale più antico, cioè anteriore al 1860, è suddiviso in quattro sezioni. Per i nostri scopi prenderemo in

¹ Secondo la nuova edizione del volume del Touring Club Italiano «Marche» (Milano 1962) p. 294 dedicato alle Marche, Porto Sant'Elpidio conta attualmente 9161 abitanti, ed ha dunque raggiunto quasi la stessa popolazione di Sant'Elpidio a Mare (10352) (cfr. *ibidem*, p. 295). Non esiste ancora una storia completa di Sant'Elpidio. La guida del Touring Club citata contiene a p. 295 solo poche date relative alla storia della città. Notizie più dettagliate si trovano in Medaglia, *Memorie*, mentre Bacci, *Notizie dell'antica Cluana* si occupa quasi esclusivamente della relazione tra l'antico sito di Cluana e Sant'Elpidio. Sono inoltre da citare le brevi osservazioni di Mallio, *Cenni storici*. I due volumi di Massi, *Il mio paese* offrono al contrario una ricca rassegna di notizie interessanti sulla città, ma di valore documentaristico piuttosto eterogeneo. L'Autore non ha infatti condotto una ricerca d'archivio accurata, ma si è accontentato, salvo alcune eccezioni, di materiale di seconda mano. Le tre pubblicazioni del ricercatore locale Pallotta, *I Figli e le Figlie*, *La Madonna degli Angeli*, *Spunti di storia paesana*, si occupano infine principalmente della storia religiosa della città e trattano in modo solo marginale della situazione politica di Sant'Elpidio, soprattutto per quanto riguarda il medioevo. Come agile guida è da citare infine Qualità, *Piccola guida*.

² A parte i ricercatori locali, sono da consultare soprattutto: Bethmann, *Nachrichten*, che contiene una breve relazione sui suoi ritrovamenti; Mazzatinti, *Gli archivi*, che contiene brevi descrizioni dell'archivio e dettagliati regesti; così come Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, le cui pubblicazioni contengono una ricca documentazione sugli archivi e brevi regesti.

considerazione solo la prima di queste, il cosiddetto Archivio segreto³, che si trova in uno specifico armadio che contiene tutto il materiale in pergamena ed i più antichi documenti cartacei; il materiale è conservato in una serie di involucri di robusto cartone, in ognuno dei quali sono raccolti ordinatamente, o semplicemente inseriti, piccoli quaderni di cartone con uno o più documenti, ben distesi o, nel caso di maggiore ampiezza, ripiegati più volte⁴.

Questa parte dell'archivio è stata ordinata, a seguito della visita di un alto funzionario pontificio, in 12 *capsae* o 'cassettini', ossia in grandi scatole di cartone. Questa suddivisione ha la sua origine probabilmente nel 1771, come attesta il volume presente nell'archivio dal titolo *Rubricella di tutto il contenuto nell'Archivio segreto della Comunità di S. Elpidio*, compilato nel novembre 1771 da V. Cotoloni, nel quale sono contenute brevi indicazioni sul contenuto dei documenti dell'archivio, ordinati appunto secondo «cassettino» e «numero»⁵. Purtroppo i criteri utilizzati allora per questo ordinamento non sono oggi chiaramente e specificamente riconoscibili, ma si evince comunque che è stato almeno compiuto il tentativo, non sempre riuscito, di raggruppare i documenti che trattano dello stesso argomento o di questioni affini⁶.

C. Berdini ha cercato successivamente di offrire una raccolta più o meno dettagliata di indicazioni di contenuto, insieme a brevi estratti dai testi, dell'intero antico patrimonio documentario nel suo volume *Transunto dei documenti dell'Archivio Segreto della comune di Sant'Elpidio scritto nel 1839*, anch'esso conservato presso l'Archivio comunale di Sant'Elpidio⁷. Nonostante il testo

³ Cfr. anche Mazzatinti, *Gli archivi*, pp. 235-236, Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 454-455, come anche Pallotta, *Spunti*, p. 17.

⁴ Cfr. anche Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 454-455.

⁵ Quello sopra riportato è il titolo impresso sulla facciata esterna del volume. Il titolo della facciata interna è invece: «Rubricella di quanto si contiene nell'Archivio di questa illustrissima Comunità di S. Elpidio a Mare fatta nel mese di Novembre 1771». In esso è registrato il contenuto dei 12 cassettini. Cfr. anche Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 454.

⁶ Nella Capsa I, ad esempio, si è cercato di raccogliere documenti che attestano privilegi per la città, oppure nella Capsa V ci si è sforzati di conservare tutti i documenti che si occupano di S. Croce sul Chienti.

⁷ Il titolo della facciata esterna è quello sopra indicato. All'interno compare invece: «Transunto delli Documenti esistenti nell'Archivio Segreto della Comune della Città di Santelpidio estratto nell'anno 1839 da me Carlo Sacerdote Berdini...». Cfr. anche Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 221 e Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 454-455.

contenga spesso dati inesatti, esso resta comunque di particolare pregio in quanto offre una visione precisa sulla condizione in cui versava l'archivio nell'anno 1839, ed attesta infine che dal 1771 si erano verificate pochissime perdite di materiale⁸. Questo volume offre un'eccellente bussola per orientarsi rapidamente tra i materiali dell'archivio, facilitando così in misura considerevole la sua consultazione.

Sulla base della documentazione di Berdini, negli anni 1869 e 1870 due impiegati del comune, Medaglia e Marinelli, hanno riordinato in via definitiva l'Archivio comunale, ed hanno sostituito le vecchie scatole con fascicoli di cartone pratici e più piccoli, mantenendo comunque lo schema di suddivisione in «Capsa» e «Numero»⁹. T. Medaglia ha compilato inoltre all'epoca due nuovi Indici, ossia il *Sunto dell'Archivio comunale di Santelpidio a Mare dal 1247 al 1860*¹⁰, che contiene una breve descrizione ed enumerazione degli atti conservati nell'archivio, ed un *Indice alfabetico dell'Archivio segreto del comune di Santelpidio a Mare*¹¹, con indicazioni dei lemmi più importanti dei documenti dell'archivio. Entrambi gli indici, offerti in dono dall'autore stesso all'Archivio comunale, non sono tuttavia di grande utilità per il ricercatore.

Sulla base delle informazioni contenute nei due indici, si può affermare che negli ultimi decenni non si sono verificate perdite, così come, grazie all'attenta vigilanza dell'archivista comunale M. Marinelli¹², non si sono registrate durante l'ultimo conflitto mondiale.

⁸ Alcuni documenti risultano in effetti perduti, ad es. C II n. 1, n. 2, C III n. 30, C V n. 8, n. 17, C IX n. 15, C XII n. 8, n. 18, n. 22, n. 23. Altri documenti non indicati nell'originaria suddivisione dell'archivio e che sono stati ritrovati successivamente, sono stati raccolti in un fascio alla fine delle Capsae.

⁹ Cfr. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 454.

¹⁰ Il titolo all'esterno è quello sopra riportato. Il titolo all'interno è: «Sunto dell'Archivio comunale di Santelpidio a Mare estratto nel 1869-1870 da Tommaso Medaglia...». Cfr. Filippini e Luzzatto *Archivi Marchigiani*, p. 454-455.

¹¹ Il titolo all'esterno è quello sopra riportato. Il titolo all'interno è «Indice alfabetico dei Documenti esistenti nell'Archivio Segreto del comune di Santelpidio a Mare, redatto nei mesi di Febbraio e Marzo del 1870 dall'applicato Tommaso Medaglia». Cfr. Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 221.

¹² A lui ed alla sua cura per la conservazione dell'archivio nel corso degli anni devono essere profondamente grati tutti i ricercatori. In particolare sono debitore verso di lui per tutte le facilitazioni che mi ha offerto nel corso delle mie ricerche a Sant'Elpidio a Mare, così come lo sono verso l'attuale archivista G. Meconi, che mi ha seguito con amichevole premura. Voglio infine ricordare in questo luogo la grande disponibilità di tutto il personale del comune di Sant'Elpidio a Mare.

L'Archivio segreto di Sant'Elpidio, stando a quanto si può appurare, è costituito dagli atti del vero e proprio archivio comunale, che risultano datati solo a partire dal XIII secolo, insieme ad una serie di documenti sicuramente provenienti dal monastero di S. Croce sul Chienti. Nonostante la maggior parte degli atti di questo monastero così importante in età medievale sia confluita in un secondo tempo nell'archivio del monastero di Chiaravalle di Fiastra e si trovi pertanto attualmente nell'Archivio di Stato di Roma¹³, una parte del materiale, risalente a partire da un'età non facilmente definibile, è stato trasferito nell'archivio di Sant'Elpidio, ove viene conservato principalmente nella *capsa* V. Da citare è soprattutto l'importante volume cartaceo *Summarium privilegiorum et iurium monasterii Sanctae Crucis de Clente*, databile all'inizio del XV secolo¹⁴, che contiene regesti e indicazioni di contenuto dei più importanti privilegi a favore di questo monastero concessi dagli imperatori, dai papi, dai legati pontifici e dai vescovi di Fermo. La particolare importanza di questo volume risiede nel fatto che tutti questi atti sono oggi andati perduti.

L'Archivio comunale di Sant'Elpidio, con i suoi 430 documenti, utilizzato in passato da vari storici locali, è stato visitato più di cento anni fa per un breve periodo dal Bethmann, che ha preso nota dei più importanti atti della *Reichsgeschichte*¹⁵, e poi al volgere del secolo da Schiapparelli per le ricerche sull'Italia pontificia¹⁶.

¹³ Su questo cfr. i lavori di Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, pp. 60-63. A parte la letteratura sulla storia del monastero in esso citata, cfr. in modo particolare Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, pp. 1-10; Mallio, *Cenni storici*, pp. 6-7; Massi, *Il mio paese*, pp. 17-26 (che contiene alle pp. 25-26 una breve descrizione della deplorable condizione dei resti dell'abbazia nell'anno 1897); Branca, *La Basilica imperiale*, Pallotta, *La Madonna degli Angeli*, pp. 33-34 e Pallotta, *Spunti*, pp. 82-101, 106-107.

¹⁴ Questo *Summarium*, che si trova a Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg., Capsa V n. 16, consta di un volume in carta di 12 cc., composto di due parti. La prima e più importante, fino alla c. 5r, è stata scritta nel 1413 dal Notaio Francesco di Vanni da S. Vittoria, che è stato Cancelliere del comune di Sant'Elpidio dal 1413 al 1416. Il suo stato di conservazione è buono. Sul suo contenuto cfr. le brevi annotazioni in Bethmann, *Nachrichten*, pp. 559-560 ed i dettagliati regesti con estratti in Mazzatinti, *Gli archivi*, pp. 230-232. Anche Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 456-458 offrono brevi regesti dei materiali contenuti nel *Summarium*.

¹⁵ Cfr. il suo resoconto Bethmann, *Nachrichten*, pp. 559-560.

¹⁶ Sulla questione Kehr, *Papsturkunden in der Romagna*, p. 26 cita, dietro un'indicazione di Schiapparelli, che l'unico atto pontificio fino al 1198, indicato nel *Summarium* e presente nell'archivio di Sant'Elpidio, è quello del 1197 di Celestino III per S. Croce sul Chienti. Cfr. anche il regesto in *ibidem*, pp. 42-43, nota 20.

Sia Mazzatinti¹⁷ che Filippini e Luzzatto¹⁸, pochi anni dopo, hanno offerto, attraverso articolati saggi, alcuni contributi, che per la prima volta hanno permesso ai ricercatori una chiara visione dei contenuti dell'archivio locale; essi sono però inficiati da una numerosa serie di indicazioni erranee, relative in particolare alla datazione degli atti.

Ho intrapreso uno studio sistematico dell'intero materiale documentario di Sant'Elpidio nell'anno 1937, alla ricerca di atti dell'imperatore e relativi alla storia dell'impero, mentre dopo la Seconda guerra mondiale, con tre brevi visite, sono riuscito a chiarire in loco una serie di punti problematici. Nell'occasione ho sottoposto a verifica i più importanti documenti di Sant'Elpidio, attraverso una comparazione con gli atti degli archivi e delle biblioteche di Fermo¹⁹ e Perugia²⁰, nonché di altri centri vicini, come anche dell'Archivio Vaticano. Solo dopo aver terminato questo lavoro è stato possibile intraprendere la redazione del presente saggio, che contiene i risultati delle ricerche, ed in appendice del quale ho raccolto ed edito in forma integrale i documenti più importanti reperiti a Sant'Elpidio e a Perugia, riguardanti la *Reichsgeschichte* fino al 1272.

Come descritto sopra, gli atti più antichi dell'Archivio comunale di Sant'Elpidio non riguardano il comune stesso ma provengono con sicurezza dall'archivio del monastero benedettino di S. Croce sul Chienti. Questo monastero era situato nel triangolo di terra formato dalla confluenza dei fiumi Chienti ed Ete, un po' a nord e non molto lontano rispetto a Sant'Elpidio²¹. La vicinanza geografica spiega lo

¹⁷ L'articolo di Mazzatinti sull'Antico Archivio comunale si trova alle pp. 221-236 della pubblicazione citata in nota 2.

¹⁸ Anche Filippini e Luzzatto offrono, in un saggio contenuto nella stessa nota 2 alle pp. 454-462, un resoconto delle loro ricerche. Cfr. anche Lodolini, *Gli archivi storici*, p. 86.

¹⁹ A Fermo mi sono avvalso soprattutto del Fondo diplomatico, che è ricco di pergamene e di antichi codici. Esso si trovava un tempo nella Biblioteca comunale, mentre ora è ospitato nell'Archivio di Stato. Nella ricerca delle fonti ho potuto lavorare in un clima di grande disponibilità. Devo nuovamente ringraziare per questo i direttori della Biblioteca, ossia Mons. G. Cicconi ed in modo particolare il Prof. S. Prete ed il Prof. M. Santoro, mentre, per quanto riguarda l'Archivio di Stato, il Dr. L. Casali, che ha sostenuto le mie fatiche. Inoltre mi sono dovuto spesso recare presso l'Archivio arcivescovile di Fermo, dove sono stato ricevuto ogni volta con grande cortesia da p. Guido Piergallina.

²⁰ Di particolare interesse è l'Archivio del monastero di S. Caterina di Porta S. Angelo, il quale proviene da Sant'Elpidio, come verrà spiegato diffusamente qui di seguito.

²¹ Sulla posizione del monastero cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Chia-
ravalle di Fiastra*, p. 60, n 61.

stretto legame che esisteva nel medioevo tra il monastero di S. Croce e Sant'Elpidio.

In questo lavoro non ci occuperemo in modo particolare della storia del monastero di S. Croce, analisi che sarebbe possibile solo dopo la raccolta di tutti i documenti e le fonti correlati. Sarà d'altra parte necessario citare, nell'opera di revisione del materiale dell'archivio di Sant'Elpidio, almeno i documenti dell'archivio che ci offrono le più importanti notizie sulla storia del monastero stesso, ma i complicati problemi riguardanti l'autenticità di alcuni diplomi potranno essere appena sfiorati.

Il documento più antico conservato nell'archivio di Sant'Elpidio è un privilegio, probabilmente falsificato, di Carlo III, datato 24 giugno 883, con il quale si attesta la donazione a S. Croce della foresta di Montigliano, di proprietà della Corte imperiale²². Il documento che lo segue cronologicamente, ossia l'atto di fondazione del monastero emanato e firmato dal vescovo *Theodicius* di Fermo alla presenza di Carlo III, controfirmato da altri 18 vescovi e da 27 canonici di Fermo²³ e datato 14 settembre 887,

²² Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 1r. L'edizione definitiva si trova in Kehr, *M.G.H.*, Karoli III., pp. 136-137, nota 84., il quale si occupa in modo dettagliato a pag. 135 anche della questione dell'autenticità. Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, pp. 67-69, nota I e dopo di lui Massi, *Il mio paese*, pp. 56-59 (con traduzione), pubblicano il documento usando una diversa fonte, ossia gli atti di un processo di fronte al Governatore, che ha avuto luogo ad Ascoli nel 1468 ed ha visto opposti la città ed il vescovo di Fermo (cfr. Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, pp. 56-57), fonti che purtroppo oggi sono irreperibili. Sia Bethmann, *Nachrichten*, pp. 559-560 nelle sue brevi citazioni, che Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 230, nota 1 nel suo estratto dal Diploma dell'884, fanno riferimento ad esso, mentre Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 456 lo citano datandolo 848 invece di 884, probabilmente per un errore tipografico.

²³ Trascr. del XII sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 1; estratto del XV sec. Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 1r. Cfr. le ossezioni di Bethmann, *Nachrichten*, pp. 559-560 che retrodata questo documento all'886. Un ampio estratto si trova in Mazzatinti, *Gli archivi*, pp. 227-229 mentre uno più breve è presente a p. 230, nota 2. Il documento è stato pubblicato da Ughelli, *Italia Sacra*, II, (presumibilmente dall'Arch. arcivescovile di Fermo) e nei cosiddetti atti processuali n. 22 da Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, pp. 69-78, n. II e Massi, *Il mio paese*, anno II, pp. 60-72 (con traduzione). Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, pp. 11-66 sostiene con decisione l'autenticità del Diploma del Vescovo, laddove Vecchietti, *Lettera... sulla Dissertazione*, pp. 3-44, e Catalani, *De ecclesia*, pp. 109-110, raccolgono in modo articolato tutte le ragioni che si oppongono ad essa. Cfr. anche Mallio, *Cenni storici*, pp. 6-7 che nel «Transunto», p. 1, nota 1 offre un estratto di esso; Cappelletti, *Le chiese d'Italia*, pp. 592-593; Massi, *Il mio paese*, pp. 49-52; Kehr, *Italia Pontificia*, p. 143 e Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 456. Tratta infine di questa falsificazione Kehr, *Karoli III. Diplomata*, p. 135 che offre un resoconto della precedente letteratura.

è invece frutto di una grossolana falsificazione, a dispetto dei disperati tentativi di alcuni storici locali di attestarne l'autenticità.

Dubbia è anche l'autenticità di tre altri documenti di donazione al favore dello stesso monastero²⁴ dell'imperatore Lamberto dell'anno 897, che ci sono pervenuti solo in forma di regesto, soprattutto per via del fatto che in uno di essi è citato il falso privilegio del vescovo *Theodicius*. La brevità dei regesti, come già osservato da Schiapparelli²⁵, non ci permette comunque una presa di posizione definitiva e decisa sul problema della loro autenticità.

È solo con l'età ottoniana che ci troviamo, per quanto riguarda S. Croce, su un terreno un po' più sicuro. Anche il diploma di attestazione di proprietà, emanato per S. Croce da Ottone I nell'anno 964, ci è stato tramandato però soltanto in forma di un breve regesto²⁶. Dello stesso imperatore possediamo un documento finalmente in forma integrale: si tratta del diploma redatto in favore del monastero il 2 novembre 968, ed attestante concessioni e disposizioni del vescovo *Theodicius* e dell'imperatore Carlo III, con il quale il monastero veniva liberato dall'autorità del vescovo di Fermo ed al tempo stesso si riconoscevano e ponevano sotto tutela le sue proprietà²⁷.

²⁴ Estratti del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 1r e c. 5r. Cfr. la citazione in Bethmann, *Nachrichten*, p. 559, gli estratti in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 230, nota 3, nota 4 e p. 232, nota 20 come i regesti di Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 456. Editto da Mühlbacher, *Unedierte Diplome*, pp. 450-451 (sulla base di trascrizioni di Bethmann). L'edizione definitiva dei testi dal *Summarium* con tutte le indicazioni relative si trova in Schiapparelli, *I diplomi*, pp. 106-107, note 2-4.

²⁵ Cfr. Schiapparelli, *I diplomi*, p. 106.

²⁶ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 1r. Cfr. la citazione di Bethmann, *Nachrichten*, p. 559, l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 230, nota 5 così come il regesto di Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 456 (erroneamente 864, ma si tratta certamente di un errore di stampa). L'edizione definitiva si trova in Sickel, *Conradi I*, p. 377, nota 264.

²⁷ Trascrizione del XIII sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 2; estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) cc. 1r-2r. Cfr. le citazioni di Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, pp. 7-8 e di Vecchiotti, *Lettera... sulla Dissertazione*, pp. 37-38, le considerazioni di Bethmann, *Nachrichten*, pp. 559-560 come anche i regesti in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 229 e pp. 230-231, nota 6 ed in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 456 che datano erroneamente il diploma 3 nov. 968 e la trascrizione sopra citata per prima XV sec. Un'edizione non definitiva si trova in Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, pp. 78-80, n. III. Quella definitiva, nella edizione citata alla nota seguente, del diploma di Ottone II pp. 504-505, nota 367. Nella stessa è presente alle pp. 503-504 una dettagliata analisi della questione dell'autenticità basata sul testo del documento e su tutte le altre testimonianze.

Gli atti imperiali seguenti, di Ottone II dell'anno 981²⁸ e di Ottone III dell'anno 996²⁹, contengono essenzialmente attestazioni di proprietà del monastero, con differenze di poca rilevanza rispetto ai precedenti privilegi. Per le epoche successive ci troviamo di fronte ad un'evidente lacuna: stando a quanto conservato nell'archivio di S. Elpidio non esiste alcun documento in favore del monastero datato all'XI secolo, né da parte imperiale, né di papi o vescovi.

Nel XII secolo al contrario, i vescovi di Fermo, a quanto risulta, si sono occupati in modo particolare del monastero. Di questa epoca è innanzitutto un privilegio del vescovo Liberto di Fermo datato 30 gennaio 1132, nel quale è contenuta una attestazione molto dettagliata delle sue proprietà, in riferimento al privilegio del vescovo *Theodicius* nonché a quelli dell'imperatore Carlo III, Ottone (II o III) e Lamberto³⁰.

Segue cronologicamente una concessione del vescovo *Baliganus* di Fermo del dicembre 1165, concernente la concessione di alcuni mulini in favore di S. Croce³¹. Due ulteriori privilegi, emanati dal vescovo Presbitero di Fermo, provengono dagli ultimi decenni del XII secolo: il primo è datato 1186 ed attesta le proprietà del monastero³², mentre il secondo è datato 29 maggio 1192 e conferma esplicitamente le concessioni elargite al monastero dai suoi predecessori Liberto, Pietro e quelle dei successivi vescovi di Fermo³³.

²⁸ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 2r. Cfr. la citazione in Bethmann, *Nachrichten*, p. 559 l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 231, nota 7 ed il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 456. L'edizione definitiva in M.G.H., *Ottonis II. Diplomata*, p. 283, nota 250.

²⁹ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 2r. Cfr. la citazione in Bethmann, *Nachrichten*, p. 559, l'estratto di Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 231, nota 7 come anche il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 456. L'edizione definitiva è in M.G.H., *Ottonis III. Diplomata*, p. 623, nota 211.

³⁰ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 2r. Cfr. l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 231, nota 9 come il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 456 (erroneamente 29 gennaio 1132). Una citazione si trova anche in Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, p. 54 e Vecchietti, *Lettera... sulla Dissertazione*, p. 38.

³¹ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) cc. 4r-4v. Cfr. l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 232, nota 16 ed il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457 (erroneamente dic. 1155).

³² Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 3r. Cfr. l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 231, nota 10 ed il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457.

³³ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 3r. Cfr. l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 231, nota 11 ed il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457.

È conservato infine a Sant'Elpidio anche il regesto di un privilegio di Celestino III a favore di S. Croce, datato 12 settembre 1197³⁴, che rappresenta, per quanto ne sappiamo, il primo ed unico privilegio pontificio del XII secolo per questo monastero, e nel quale sono confermate le attestazioni di proprietà del monastero stesso.

Con il XIII secolo compaiono di nuovo atti imperiali in favore di S. Croce, ossia due privilegi di Federico II del 12 dicembre 1220 (?) e dell'anno 1242, tramandati in forma di dettagliati regesti o estratti. Poiché si tratta di documenti imperiali che non hanno ancora trovato un'edizione definitiva, essi vengono qui riportati integralmente in appendice ai numeri 1 e 2.

Anche da parte del potere spirituale il monastero ricevette diversi privilegi databili ai primi decenni del XIII secolo. Primo in ordine cronologico, per quanto ne sappiamo, è un privilegio datato 27 febbraio 1221 del suddiacono pontificio e cappellano Pandolfo, legato della Sede Apostolica, il quale attesta nuovamente alcune concessioni di possedimenti offerti dai vescovi Presbitero e Pietro³⁵. Tre anni più tardi, nell'agosto del 1224, il vescovo Pietro di Fermo fece una donazione a S. Croce concernente soprattutto le terre di Silvapiana³⁶. Segue nel tempo un privilegio di papa Gregorio IX del 31 agosto 1227, che conferma e pone sotto la sua tutela i domini di S. Croce, *specialiter autem Sancti Gregorii, Sancti Laurentii de Sancto Elpidio, Sancti Donati de Montegranario ecclesias, territorium Silve Plane et Capiti Olmeti*³⁷.

³⁴ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 4v. Cfr l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 232, nota 17 ed il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457. Questo documento pontificio è registrato in Kehr, *Italia pontificia*, p. 144, nota 1 ed è citato anche dal Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, p. 54 e dal Vecchietti, *Lettera... sulla Dissertazione*, p. 38.

³⁵ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 5r. In questo luogo non è riportato l'anno del documento, ma soltanto l'indicazione del giorno: *tertio kal. martii*. Grazie al confronto con altri atti concernenti l'attività che Pandolfo ha svolto nelle Marche nell'anno 1221 è stato però possibile datarlo a questo anno. Kehr, *Italia Pontificia*, p. 144 lo data in effetti al 27 febbraio 1221 e riporta che il documento originale si trova a Roma in possesso del collezionista Ludovico Azzolini; fino ad ora però non stato possibile ritrovarlo. Cfr. anche l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 232, nota 19.

³⁶ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 3v-4r. Cfr. l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 232, nota 14 ed il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457.

³⁷ L'originale si trova in Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 10 (bolla e fili di seta sono andati perduti; a destra del plico: *Goç*; sul retro in alto al centro: *† P.*), datato in Anagni. Il documento manca nei registri vaticani e in Potthast, *Regesta*, come anche

Sono inoltre da citare il privilegio del vescovo Filippo di Fermo del marzo 1231, con attestazione di alcuni possedimenti nel Chienti³⁸, ed infine un privilegio di papa Gregorio IX dell'anno 1236, che rinnova la bolla sopra citata di papa Celestino III del 12 settembre 1197³⁹.

Da quanto sopra esposto, si può ben evincere quale importanza ricoprisse questo monastero benedettino nel medioevo per i papi, l'imperatore ed i vescovi. Quanto vasti fossero allora i possedimenti terrieri del monastero, possiamo valutarlo con altrettanta sicurezza da un documento attualmente conservato presso l'Archivio di Stato di Roma, datato 28 settembre 1263 e contenente indicazioni sui più importanti atti del monastero: quest'ultimo lo depositò a Sant'Elpidio presso due notai particolarmente in vista e di fiducia, in un momento decisamente critico per la Chiesa, nel quale le Marche si erano trovate sotto il completo assoggettamento a re Manfredi⁴⁰. Nella temporanea consegna di questo importante materiale documentario a Sant'Elpidio un ruolo importante lo rivestì certamente l'esigenza di porre al sicuro gli atti da un'eventuale requisizione da parte re Manfredi o di suoi emissari, ma non si può escludere del tutto la possibilità che l'abate di S. Croce abbia cercato di proteggere gli scritti dall'abate di Chiaravalle di Fiastra⁴¹, con il quale si trovava allora in conflitto.

Dalle ricche indicazioni contenute nel documento di consegna sugli atti conservati, possiamo ricavare un'immagine chiara sull'ampio patrimonio documentario che il monastero anticamente possedeva. Di esso purtroppo si è oggi conservato ben poco. Parti di esso sono state trasferite nell'Archivio di Stato di Roma, all'interno del ricco fondo

in Auvray, *Les registres*. Medaglia, *Memorie istoriche*, p. 12 cita la bolla, ma la riferisce erroneamente a Sant'Elpidio invece che a S. Croce. Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 229 offre un regesto, ma data erroneamente al 1277.

³⁸ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 16 (*Summarium*) c. 4r. Cfr. l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 232, nota 15 ed il regesto in Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457. Citato anche in Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica*, p. 55 e Vecchiotti, *Lettera... sulla Dissertazione*, p. 38.

³⁹ Estratto del XV sec. da S. Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n.16 (*Summarium*) c. 5r. Cfr. l'estratto in Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 232, nota 18 ed il regesto il Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457.

⁴⁰ L'originale si trova a Roma, Archivio di Stato, Fondo Chiaravalle di Fiastra, Perg. n. 1289. Pubblicato in appendice da Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, pp. 132-133, nota 92.

⁴¹ Su questo cfr. anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 61.

dedicato a Chiaravalle di Fiastra⁴². Il numero degli atti privati concernenti S. Croce e conservati nell'Archivio comunale di Sant'Elpidio è invece esiguo. Il più antico è del febbraio 1151⁴³, e riguarda una contesa tra il monastero e privati; seguono due documenti: una concessione del monastero del 27 luglio 1239⁴⁴ ed un mandato di procura del monastero di S. Croce per un processo contro privati del 3 marzo 1254⁴⁵; infine il protocollo di alcune testimonianze, rilasciate a Sant'Elpidio, concernenti S. Croce e datate 9 e 13 ottobre 1263⁴⁶. Non si può affermare con certezza che altri documenti, come ad esempio il privilegio di Alessandro IV del 16 ottobre 1257⁴⁷ a favore dell'Ordine francescano, datato a Viterbo, siano provenienti da questo Archivio.

I restanti documenti del XIII secolo, provenienti dal fondo di S. Croce e conservati nell'Archivio comunale di Sant'Elpidio, si occupano principalmente delle relazioni tra S. Croce ed il monastero cistercense di Chiaravalle di Fiastra⁴⁸. Dopo le considerevoli difficoltà finanziarie e di carattere organizzativo nelle quali si era trovato il monastero di S. Croce, nel corso del XIII secolo, e dopo che papa Alessandro IV aveva concesso in un suo scritto a Chiaravalle del 9 dicembre 1260⁴⁹ il suo nulla osta al desiderio di S. Croce di riunirsi, sottomettendosi al tempo stesso all'Ordine cistercense, a Chiaravalle, un accordo del 23 aprile 1266⁵⁰ tra gli abati di Chiaravalle e S. Croce

⁴² Cfr. ad es. i documenti citati da Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 60, nota 62, nel documento citato.

⁴³ Originale a Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 13. Regg. Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 230, nota 13; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 456-457.

⁴⁴ Originale a Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XI, n. 1. Reg. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457 (ma con datazione erronea: 3 luglio 1239)

⁴⁵ Originale a Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg., conservato in un particolare il fascicolo alla fine della serie delle Capsae (cfr. nota 8).

⁴⁶ Originale o trascrizioni dell'epoca a Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 6. Reg. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 458.

⁴⁷ Trascr. not. del 20 febbraio 1279 dallo scritto originale, che allora conservava bolla su fili di seta, in Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII, n. 1. Regg: Potthast, *Regesta*, n. 17039 (edizioni ivi citate); Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 235; Bourel de la Roncière, De Loye, de Cenival et Coulon, *Les registres*; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 458 (erroneamente 1 novembre 1257).

⁴⁸ Sugli eventi collegati cfr. le dettagliate descrizioni in Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 61, nota 64.

⁴⁹ Per ulteriori informazioni vedi Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 61, nota 64.

⁵⁰ Per maggiori informazioni vedi Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, pp. 61-62, specialmente nota 66.

regolò infine il passaggio di S. Croce all'Ordine cistercense e le relazioni reciproche tra i due monasteri. Questo accordo lasciò comunque insoluti una serie di problemi. Mentre S. Croce già il 12 aprile 1266⁵¹ incaricava come procuratore per le trattative con Chiaravalle il suo abate *Jacobus*, il 23 aprile 1266⁵² (quindi il giorno stesso del citato accordo) a Chiaravalle si decideva di offrire un incarico di procura ad un proprio rappresentante per trattare i punti di conflitto ancora irrisolti. Il 12 maggio del 1266 i procuratori delle due parti si accordarono e riconobbero in qualità di arbitro il cardinale Giovanni di Porto e S. Rufina, inviato da papa Clemente IV⁵³. Il giorno 14 di maggio del 1266, questi pronunciò la sua sentenza concernente la soluzione di tutti i punti controversi⁵⁴. I problemi finanziari di S. Croce non venivano in questo modo assolutamente risolti, e le sue condizioni interne richiedevano riforme decise. Così nell'anno 1290 fu infine incaricato di un'ispezione a S. Croce l'abate di Chiaravalle di Milano, di cui il monastero di Chiaravalle di Fiastra era considerato una filiazione⁵⁵. È davvero sorprendente leggere il resoconto delle condizioni di S. Croce, datato 29 gennaio 1291, che portò alla scomunica dell'abate del monastero e dei monaci⁵⁶.

Nonostante le riforme, il declino di questo celebre monastero non si arrestò. Segnali di un definitivo crollo si accumulano nel XIV secolo. Nel XV secolo il monastero sembra ormai in stato d'abbandono⁵⁷; al giorno d'oggi è stato del tutto dimesso come chiesa e trasformato in una fattoria: davvero una triste sorte per un monastero così importante per le Marche!

⁵¹ Trascr. notar. del 10 marzo 1274 dall'originale, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 4. Reg. Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 229.

⁵² Trascr. notar. del 10 marzo 1274 dall'originale, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 4. Reg. Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 229.

⁵³ Trascr. notar. del 10 marzo 1274 dall'originale, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 4.

⁵⁴ Trascr. notar. del 24 marzo 1270 dall'originale, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 9. Regg. Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 229 (erroneamente 14 marzo 1266); Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 459 (erroneamente 14 marzo 1266). Cfr. anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 62, nota 67.

⁵⁵ Vedi Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 63, nota 72.

⁵⁶ Originale con plico, dal quale pendono ancora tre strisce di pergamena (il sigillo è andato perduto), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V, n. 3. Regg. Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 229 (erroneamente 1391); Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 459. Vedi anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 63, nota 73.

⁵⁷ Cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 63 specialmente nota 74.

Stando a quanto io stesso ho potuto appurare in un'accurata visita nell'anno 1937, i rimanenti archivi di Sant'Elpidio, ossia quello della collegiata⁵⁸ e quello parrocchiale⁵⁹, non contengono nulla di antecedente il 1272.

Più importante è invece l'archivio del monastero di S. Giovanni delle Benedettine a Sant'Elpidio, il quale però attualmente non si trova in questo luogo, a causa del fatto che le monache si sono trasferite dal 1936 a Perugia, nel monastero di S. Caterina di Porta S. Angelo, portando con sé i loro materiali d'archivio. Grazie alla gentile accoglienza della badessa, nel 1961 ho potuto fare uso del materiale archivistico oggi conservato nel monastero⁶⁰, che consiste di un piccolo numero di atti. Sulla base delle considerazioni di Filippini e Luzzatto, si può dire che non si siano verificate perdite di materiali di essenziale importanza. In esso dovrebbero essere stati trasferiti i documenti fino al 1272 (soprattutto prodotti da parte papale), anche se questi non hanno alcuna rilevanza per la storia politica. Riguardano tutti il monastero femminile di S. Maria di Colle Beccarello di Sant'Elpidio.

Degli atti conservati a Perugia è degno di nota innanzitutto il privilegio di Gregorio IX a favore di questo monastero, datato Assisi, 4 ottobre 1235, con il quale il papa pone il monastero stesso con tutti i suoi possedimenti sotto la sua tutela⁶¹.

⁵⁸ Sull'Archivio della Collegiata di Sant'Elpidio vedi Bethmann, *Nachrichten*, p. 560. Riferiscono accuratamente su di esso anche Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 462-463. Nella mia visita del 1937 ho constatato che la condizione si è ulteriormente deteriorata rispetto a quanto ivi descritto.

⁵⁹ Su questo archivio cfr. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 463.

⁶⁰ Su questo archivio cfr. il breve resoconto in Bethmann, *Nachrichten*, p. 560. Sul suo patrimonio riferiscono Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 463-464. Colgo qui l'occasione per porgere il mio sentito ringraziamento alla badessa Lucia Gialluca O.S.B. per la gentile concessione di fare uso dell'archivio, cosa tutt'altro che facile, dal momento che si tratta di un convento di stretta clausura. Sono altresì grato per la cortese intermediazione al prof. G. Cecchini, che allora era direttore della Biblioteca comunale di Perugia. Sulla storia di questo monastero cfr. le osservazioni di Pallotta, *La Madonna degli Angeli*, pp. 40, 203-211; Pallotta, *Spunti*, pp. 101-103, 138.

⁶¹ Scrittura orig. con fili di seta rossi e gialli (la bolla è andata perduta; a destra nel plico: *Ex*; nessun altro segno di cancelleria). Reg. Vat. Regg. in Potthast; Auvray; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 463 (erroneamente 4 ottobre 1236). Anche Pallotta, *La Madonna degli Angeli*, p. 204 cita erroneamente la bolla con data 4 ottobre 1236, al contrario Pallotta, *Spunti*, p. 138, come 1239. Da questo documento si evince comunque che il papa Gregorio IX si è intrattenuto ad Assisi almeno fino al 4 ottobre 1235.

Segue un documento di papa Innocenzo IV datato Lione, 13 settembre 1246, con il quale viene riconosciuta un'indulgenza a chi avesse visitato il monastero oppure offerto elemosine allo stesso⁶². Dello stesso papa è presente anche un altro privilegio datato Perugia, 18 giugno 1252, che riconosce al monastero il diritto di proprietà di beni mobili⁶³ ed immobili.

Solo poco più tardi, a Massa il 24 agosto 1256, viene concesso al monastero, da parte del vescovo Gerardo di Fermo, un privilegio ufficiale, sottoscritto da 9 canonici della città, grazie al quale esso, in cambio di alcuni tributi, otteneva l'esenzione dalla sottomissione alla Chiesa di Fermo⁶⁴.

Risale al 21 gennaio 1257 una concessione da parte di Alessandro IV, data al Laterano, concernente un'indulgenza per il monastero⁶⁵, e di pochi giorni dopo, del 30 gennaio 1257, un atto dello stesso papa, anch'esso datato Laterano, con il quale si concedeva al monastero che, nell'eventualità della pronuncia di sentenze di scomunica o di interdetti di qualsiasi genere che dovessero essere emesse contro Sant'Elpidio, queste non avrebbero colpito le persone che si fossero trovate al servizio del monastero⁶⁶.

Un importante privilegio di riconoscimento dei possedimenti da parte dello stesso papa, dato a Viterbo, verosimilmente il 14 agosto 1257, contenente un inserto del privilegio del vescovo Gerardo di Fermo sopra citato, non è purtroppo più conservato in originale, ma in una trascrizione che riporta numerosi errori⁶⁷.

⁶² Scritto orig. (mancano attualmente bolla e fili di seta; sul plico a sinistra: *Aut.*, nessun altro segno di cancelleria). Reg. Vat. Regg. Potthast; Berger, *Les registres*; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 463.

⁶³ Scritto orig. con fili di seta rossi e gialli (la bolla è andata perduta; sul plico a destra: *Th. S.*, sul retro al centro in alto: *Monialium inclusarum*). Reg. Vat. Regg. Potthast; Berger; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 463 (erroneamente 13 giugno 1252).

⁶⁴ Orig. priv. con plico e filo di colore tra il giallo e il marrone (sigillo perduto); Reg. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 463 (erroneamente 8 agosto 1256).

⁶⁵ Scritto orig. con fili di seta rossi e gialli (bolla perduta; sul plico a destra *Th. S.*; sopra il testo è tracciata un'annotazione: *ad quinquennium*, come anche l'annotazione: *annum* (...); sul retro al centro in alto: *Thomas*). Reg. Vat. Regg. Potthast; Bourel del la Roncière, de Cenival et Coulon; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 464 (erroneamente 5 gennaio 1257).

⁶⁶ Scritto orig. (mancano attualmente bolla e fili di seta; sul plico a destra: *Th S.*, sul retro al centro in alto: *Thomas*). Reg. Vat. Regg. Potthast; Bourel de la Roncière, de Cenivale et Coulon; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 464.

⁶⁷ Lo scritto orig. attualmente non è più reperibile a Perugia, ma ne esiste soltanto un trascrizione moderna di Pallotta del 17-18 settembre 1924, che riporta il testo del

Sempre dello stesso mese, con data Viterbo, 25 agosto 1257, è il privilegio concesso da Alessandro IV al monastero, secondo il quale qualsiasi procedimento penale contro il monastero non poteva venire condotto senza un chiaro riferimento a questo stesso scritto⁶⁸.

L'ultimo scritto a noi noto di papa Alessandro IV a favore del monastero è datato Anagni, 8 marzo 1259, e contiene una disposizione per il vescovo di Recanati, in base alla quale non potevano essere eretti nuovi edifici ecclesiastici nelle vicinanze del monastero di S. Maria di Sant'Elpidio⁶⁹.

Si trova infine nell'archivio del monastero uno scritto originale del 7 aprile 1259 del cardinale presbitero Ugo di S. Sabina, che viene riportato nel doc. 18, ove si tratterà anche del suo contenuto.

Dopo questa parte introduttiva sul patrimonio archivistico di Sant'Elpidio, è ora il momento di occuparci della questione delle origini della località stessa. Sarebbe decisamente affascinante affrontare innanzitutto un problema: se e in che misura l'attuale località di Sant'Elpidio sia identificabile con il noto ed antico sito romano di *Cluana* o *Cluanella*. Tale questione ha impegnato da lungo tempo e a fondo gli storici locali di Sant'Elpidio⁷⁰. Intorno a tale argomento sono state proposte numerose ipotesi, ma, in virtù del fatto che nessuno dei reperti archeologici disponibili offre sicure argomentazioni a favore di una o dell'altra di esse, non si può prendere posizione tra esse in modo certo. Presumibilmente *Cluana* non si trovava nello stesso luogo dell'attuale insediamento di Sant'Elpidio, ma su un'altura più vicina

privilegio con *rota, benevalete* e firme di sette cardinali. Nella trascrizione il mese non è più riconoscibile con sicurezza, e deve pertanto essere tratto da quanto riportato da Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 464. Reg. Vat. Regg Potthast; Bourel de la Roncière, de Cenival et Coulon; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 464.

⁶⁸ Scritto orig. (mancano attualmente bolla e fili di seta; sul plico a destra: *Tb S. pro Deo*, nessun altro segno di cancelleria). Reg. Vat. Ed.: Medaglia, *Memorie storiche*, p. 10 (con omissioni). Regg. Potthast; Bourel de la Roncière, de Cenival et Coulon; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 464.

⁶⁹ Scritto orig. con filo di canapa (manca attualmente la bolla; sul plico a destra: *Tb S.*, sopra al testo al centro è presente un'ampia rasura; sul retro al centro una croce, al cui angolo superiore di sinistra si trova una rasura, mentre nell'angolo superiore destro è scritto: *tb*). Reg. Vat. Regg. Potthast; Bourel de la Roncière, de Cenival et Coulon; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 464.

⁷⁰ Sulle complesse problematiche correlate ad essa cfr. soprattutto le osservazioni di Medaglia, *Memorie storiche*, pp. 1-8, 123-132, 149-153; Bacci, *Notizie dell'antica Cluana*, pp. 5-26; Colucci, *Dell'antica città di Cluana*, pp. 67-89; Mallio, *Cenni storici*, pp. 3-5; Massi, *Il mio paese*, pp. 9-16; Pallotta, *La Madonna degli Angeli*, pp. 11-29; Pallotta, *Spunti*, pp. 10-25, 37 sgg., 48, 49 e altro.

al mare, e successivamente, nei disordini seguiti alle migrazioni, cadde in declino.

Ad ogni modo una località dal nome di Sant'Elpidio è attestata nei documenti solo dopo l'anno Mille. Dal momento che i documenti più antichi concernenti direttamente Sant'Elpidio non sono più conservati localmente, la ricerca può essere condotta solo in altri archivi. Allo stato attuale delle ricerche, l'unico atto di questo genere reperibile è il 'Codice 1030' dell'Archivio di Stato di Fermo, che contiene le trascrizioni dei documenti più importanti di questa diocesi, redatte fra XIII e XIV secolo⁷¹. Il suo stato di conservazione purtroppo è pessimo, nonostante un restauro ben riuscito, ma due trascrizioni dell'Archivio arcivescovile di Fermo redatte nel XVII e XVIII secolo⁷² ci permettono di decifrare in molti casi le parti di testo che nell'originale non sono più leggibili. La documentazione tramandata nel citato codice, nota grazie alla pregevole pubblicazione da parte del Pacini⁷³, che riporta in parte il testo integrale degli atti, in parte il regesto, offre una ricca quantità di notizie su Sant'Elpidio.

Nonostante la grande quantità di citazioni di Sant'Elpidio dell'XI secolo, non è possibile definire con precisione la data di fondazione della città attuale. Con certezza, stando a quanto riportato nel materiale documentario oggi in nostro possesso, essa viene citata dapprima

⁷¹ Su questo codice cfr. le osservazioni di Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 104, nota 7, ed ora anche la dettagliata edizione di Pacini, *Il Codice 1030*, che analizza fondo tutte le questioni correlate a questo Codice e la precedente letteratura intorno a questa raccolta di trascrizioni. Lo ringrazio di cuore per avermi permesso di consultare in anticipo le bozze di stampa del suo lavoro, cosa che mi è stata di grande utilità.

⁷² Si tratta di due codici dell'Arch. arcivescovile di Fermo. Il primo ha come indicazione A III C 1 ed è una trascrizione del XVII sec. Come dimostrato meritevolmente da Pacini, *Il Codice 1030*, pp. 13-14, il copista è sicuramente L. Ciccolini. Il secondo codice dell'Arch. arcivescovile di Fermo riporta l'indicazione A III C 2 ed è sicuramente stato trascritto nell'aprile del 1740 da D. Maggiori (cfr. Pacini, *Il Codice 1030*, pp. 15-16). Poiché l'originale e la trascrizione A III C 1 erano difficilmente leggibili, la maggior parte degli studiosi che negli ultimi due secoli si sono occupati della storia di Fermo, della sua diocesi, e della sua contea hanno utilizzato la trascrizione citata per ultima. Desidero cogliere l'occasione di esprimere il mio sentito ringraziamento a p. G. Piergallina, direttore dell'Archivio arcivescovile di Fermo, che mi ha permesso con generosità di fare uso, nel corso delle mie diverse visite degli ultimi anni a Fermo, dei due codici. Cfr. anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 104, nota 7.

⁷³ Pacini, *Il Codice 1030*, pubblica alle pp. 25-88 i venticinque atti più antichi del codice, dagli anni 977-1030, ed alle pp. 89-223 brevi regesti dei restanti documenti del codice (n. 26- 405 dell'epoca 1031-1266).

nel marzo 1011⁷⁴, poi nel marzo 1035 (?)⁷⁵, nel luglio 1035 (?)⁷⁶ e nel marzo 1054 (?)⁷⁷. La maggior parte di questi atti ci tramanda il testo di contratti tra cittadini privati di Sant'Elpidio ed i vescovi di Fermo, che indubbiamente possedevano molte terre nella zona. Troviamo così citato Sant'Elpidio nelle donazioni da parte di privati ai vescovi datate marzo 1035 (?)⁷⁸, marzo 1062⁷⁹, dicembre 1088 (?)⁸⁰, settembre 1094 (?)⁸¹, etc., come d'altro lato concessioni di proprietà di terre da parte dei vescovi di Fermo in favore di abitanti di Sant'Elpidio, come ad esempio negli atti del marzo 1011 (?)⁸², dell'ottobre 1067 (?)⁸³, del

⁷⁴ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 107v-108r (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 343-344; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 395-396). Ed.: Pacini, *Il Codice 1030*, pp. 50-52, nota 8.

⁷⁵ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 3r-3v e cc. 10v-11r (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 7-8 e pp. 28-29; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C, 2 cc. 7v-8r e c. 25r). Ed.: Constantini, *Liber tertius*, p. 20, n. II; Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 95, nota 34.

⁷⁶ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 109v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 350; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 406r-407v). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 95, nota 34.

⁷⁷ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 97r-97v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 305-307; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 344v-346r). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, pp. 100-101, nota 51.

⁷⁸ Vedi nota 75.

⁷⁹ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 1v-2r, cc. 8v-9r e cc. 109v-110r (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 3-4; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 3r-5r, cc. 19r-20v e c. 408r - estratto). Edd.: Constantini, *Liber tertius*, pp. 20-21, n. IV (estratto); Catalani, *De ecclesia*, pp. 325-326, n. X (con lacune); Raffaelli, *Guida storico-artistica*, pp. 86-87. Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, pp. 109-110, nota 81 bis, nota 81 ter.

⁸⁰ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 2r e cc. 9r-9v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 4 (dicembre 1088) e p. 24 (dicembre 1078 !); Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, c. 5v e cc. 20v-21v). Ed.: Raffaelli, *Guida storico-artistica*, pp. 84-86. Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 123, nota 120 e nota 120 bis.

⁸¹ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 2v-3r e c. 10r (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 6 e p. 26; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 6v-7v e cc. 23r-23v - estratto *sine data*). Ed.: Constantini, *Liber tertius*, p. 22, n. VIII (estratto). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 126, nota 129 e p. 127, nota 129 bis.

⁸² Vedi nota 74.

⁸³ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 72v (ottobre 1062) (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 217-218 (ottobre 1062); Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 233r-235r - ottobre 1062). Ed. Constantini, *Liber tertius*, p. 8, n. IX (estratto che riporta la data: ottobre 1062), Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 114, nota 95, che a causa della *indictio V*

dicembre 1104⁸⁴, etc. Frequenti sono anche i contratti di compravendita tra i vescovi e cittadini privati, relativi a possedimenti nel comprensorio di Sant'Elpidio, come nei documenti del luglio 1035 (?)⁸⁵, di maggio 1062⁸⁶, di febbraio 1096 (?)⁸⁷, di marzo 1129 (?)⁸⁸, etc. In questi documenti vengono generalmente menzionati la città e i cittadini, ma spesso si trovano citati anche abitanti di località delle vicinanze, tra le quali compaiono soprattutto Umbriano⁸⁹, Paradiso⁹⁰, Lazio⁹¹ e Circolo⁸⁹. Anche il vicino castello di Castro sembra strettamente legato a Sant'Elpidio⁹².

ivi riportata, che non si adatta al 1062, si decide per la datazione 1067, a favore della quale in effetti ci sono molti indizi.

⁸⁴ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 2v e cc. 9v-10v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 5 e pp. 24-25; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 6r-6v e cc. 21v-23r). Ed.: Constantini, *Liber tertius*, p. 22, n. IX (estratto). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 132, nota 145 e nota 145 bis.

⁸⁵ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 109v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 350; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 406r-407v). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 95, nota 34.

⁸⁶ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 30v-31r e cc. 117r-117v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 85-86; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 101r-104r). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 110, nota 82 e nota 82 bis.

⁸⁷ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 108v-109r (data illeggibile) (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 347-348 (data 1046); Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 400v-403v - data 1066). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 128, nota 133, che a causa della menzione del vescovo Azzo propone per il documento la data 1096, alla quale però non si adatta l'*indictio* riportata; ma spesso le indicazioni dell'anno e della *indictio* non sono congruenti negli atti dell'XI e del XII secolo.

⁸⁸ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 92r-92v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 289; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 321v-322r). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 140, nota 168 (data marzo 1129 ?).

⁸⁹ Così ad esempio in nota 96 e nota 80, dove sono citati i documenti del febbraio 1079 e del dicembre 1088 (?).

⁹⁰ Così nel documento citato in nota 80 e datato dicembre 1088 (?) o in quello del marzo 1118 (Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 91r-91v; Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 285-286; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 316v-317v). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 137, nota 162.

⁹¹ Così ad esempio nel documento del dicembre 1088 (?) citato in nota 80 o in quello del dicembre 1104 citato in nota 84.

⁹² Così ad es. nel documento del 24 dicembre 1156 (Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 91r; Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc.,

È interessante notare a questo proposito che nei documenti dell'epoca si parla più volte di un *ministerium de Sancto Elpidio Maiore*⁹³. Anche se non siamo certi di che cosa si intendesse precisamente con il termine *ministerium* (sostituito a volte da *privilegium*), che in questi anni compare spesso anche nei possessi del vescovato di Fermo⁹⁴ (ma anche nel comitato di Camerino), si può comunque ipotizzare che tale indicazione costituisca una testimonianza del fatto che Sant'Elpidio abbia rappresentato per il territorio circostante un centro amministrativo.

Citare tutti i documenti dell'XI e del XII secolo che riguardano Sant'Elpidio ci porterebbe troppo lontano, ma sono degni di nota almeno due atti di particolare interesse per quanto concerne le relazioni con la diocesi di Fermo. Il primo porta la data del maggio 1062. In esso il vescovo di Fermo cede ad alcuni privati un terzo dei castelli di Sant'Elpidio, i diritti su una serie di chiese del luogo che vengono citate per nome e numerose altre terre; questi da parte loro concedono al vescovo e alla sua Chiesa una porzione del castello di Grottazzolina (a sud-ovest di Fermo) ed un possedimento terriero⁹⁵. Il secondo documento, redatto nel febbraio 1079, attesta che il vescovo di Fermo concede a vita all'arcidiacono Adalberto, entro limiti precisamente definiti, la pieve di Sant'Elpidio e i diritti sul locale castello⁹⁶. Questi due documenti dimostrano chiaramente che già nell'XI secolo i vescovi di Fermo possedevano a Sant'Elpidio non soltanto vasti domini territoriali, ma anche una certa quota di giurisdizione.

Cod. A III C 1, p. 285; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 315r-316r). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 147, nota 191).

⁹³ Così ad esempio nei documenti del marzo 1035 (?) (v. n. 75), del marzo 1054 (?) (v. n. 77), del maggio 1062 (v. n. 95), dell'ottobre 1067 (?) (v. n. 83), del dicembre 1088 (?) (v. n. 80).

⁹⁴ Foglietti, *Conferenze sulla storia medievale*, pp. 110-112 offre una grande quantità di nomi di tali *ministra* o *privilegia*, che compaiono nei documenti del Cod. 1030, ma non ne fornisce una lista completa.

⁹⁵ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 30v-31r e cc. 117r-117v (data maggio 1072), (trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 85-86; trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 101r-104r). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 110, nota 82 bis. Il documento è di particolare importanza anche in virtù del fatto che in esso sono nominate per la prima volta una grande quantità di chiese di Sant'Elpidio.

⁹⁶ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 1v e c. 8v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 22; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 2r-3r e cc. 18r-19r). Edd.: Constantini, *Liber tertius*, p. 21, n. V (estratto); Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 328-329, n. XIV. Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 120, nota 112 e nota 112 bis.

Risale certamente al XII secolo un'annotazione non datata, nella quale è riportata una dettagliata lista delle prestazioni annue dovute da parte dei singoli gastaldi vescovili all'episcopato⁹⁷. In essa compare anche il visconte di Sant'Elpidio, a cui spettavano soprattutto la cura degli interessi finanziari dell'episcopato nel territorio. Era infatti incaricato di far sì che nei giorni del 15 agosto e di Natale venissero versati come tributo alla Chiesa di Fermo un maiale, cento uova e sei galline, mentre a Pasqua cento uova e sei galline. Nell'eventualità che ricoprì anche l'incarico di visconte di castel Castro, era tenuto a provvedere, in entrambe le date sopra citate, alla consegna aggiuntiva di due maiali.

All'ultimo decennio del medesimo secolo risale presumibilmente un contratto, anch'esso di difficile datazione, stipulato tra un console di Sant'Elpidio da una parte ed il vescovo ed i canonici di Fermo come cointeressati dall'altra⁹⁸. Poiché nel documento viene citato anche un simile accordo tra la chiesa di Fermo e Civitanova, il cui testo ci è stato tramandato con data giugno 1191⁹⁹, anche il contratto tra Sant'Elpidio e la Chiesa di Fermo dovrebbe provenire dallo stesso anno. Questo contratto si occupa principalmente di regolare i tributi che gli abitanti del castello di Sant'Elpidio dovevano versare ogni anno il 15 agosto al vescovo. Gli Elpidiensi erano inoltre tenuti, in ogni contesa legale, cioè sicuramente nei casi di istanza di appello, a rivolgersi ai funzionari del vescovo. Venivano inoltre regolate tutte le altre relazioni tra il vescovo e gli abitanti di Sant'Elpidio. In modo particolare veniva chiarita una questione che sembrava interessare principalmente i canonici di Fermo, i quali erano estremamente preoccupati del fatto che

⁹⁷ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 12v-13r (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1 pp. 33-34; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2 cc. 30r-31v). Edd.: (L,ancellotti), *Confutamento*, pp. 232, n. VI (estratto, data al 1074); Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 330-331 n. XVII (come XII sec. ma senza indicazione di data); Vincione, *Dissertazione*, pp. 137-139 n. XX (data 1074); Foglietti, *Documenti dei secoli XI e XII*, pp. 21-23, n. XIII (data 1076); Rossi, *S. Claudio al Chienti*, pp. 106-107, n. VII (come XII sec. ma senza indicazione di data). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 154, nota 212, secondo il quale l'annotazione è posteriore al 1178.

⁹⁸ Trascrizione del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 79v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 247; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 270v-271r). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 159, nota 225 (forse giugno 1191).

⁹⁹ Trascrizione del XIII sec. Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 79v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 248; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 271v-272r). Ed.: Constantini, *Liber tertius*, p. 11, n. XIII (estratto). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 159, nota 226.

un numero sempre maggiore di abitanti della vicina Monte Urano si trasferisse, conservando i diritti sui possedimenti ivi presi in affitto, a Sant'Elpidio. Per questo venne presa la decisione che, salvo alcune eccezioni specificate nel dettaglio, tutti coloro che erano stati residenti a Monte Urano e che si trovavano ad abitare da almeno cinque anni a Sant'Elpidio dovevano restituire le proprietà che avevano ricevuto in affitto dai canonici ai loro proprietari (cioè i canonici stessi) e rinunciare a qualsiasi futura pretesa su di esse. In questa sede venivano risolte anche alcune questioni controverse. Grazie a questo ampio contratto possiamo con certezza concludere che, mentre la località di Monte Urano si trovava all'epoca sotto l'autorità dei canonici di Fermo, con altrettanta sicurezza Sant'Elpidio (così come già appurato per il caso di Corridonia¹⁰⁰) ancora verso la fine del XII secolo era sottoposta direttamente al vescovo di Fermo.

Poco dopo la morte di Enrico VI ed in concomitanza con la politica di riconquista di Innocenzo III, si verificarono nelle Marche una serie di disordini, causati dal fatto che le città, i castelli e la piccola aristocrazia riteneva giunto il momento di tentare di estendere la propria sfera d'influenza, sia agendo in modo individuale, sia stringendo alleanze. Subito dopo la morte dell'imperatore, già nel gennaio del 1198, Innocenzo III aveva inviato nelle Marche per far valere i propri diritti come legati pontifici i cardinali Presbiteri *Cinthius* di S. Lorenzo in Lucina e Giovanni di S. Prisca¹⁰¹. Nel territorio di Fermo alcuni centri, in particolare Monterubbiano, Sant'Elpidio, Montecassiano e Corridonia, si resero protagonisti di una sollevazione e di diversi soprusi contro la Chiesa e la città di Fermo, distruggendo o occupando castelli al di fuori della loro giurisdizione¹⁰². Sant'Elpidio ad esempio si era impossessata dei castelli di Castro e di Monte Urano, affermando la sua autorità su un gran numero di uomini¹⁰³. Di fronte ai due cardinali (e dunque in forma ufficiale), il vescovo aveva pertanto incolpato

¹⁰⁰ Vedi Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, pp. 107-108.

¹⁰¹ Cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 145.

¹⁰² Questi fatti sono documentati nell'atto dell'aprile 1198, conservato a Fermo nella trascr. not. del 28 ott. 1326, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1934. Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 317, nota 30; in Boehmer, Ficker e Winkelmann, *Regesta Imperii* (= BFW).

¹⁰³ Questi fatti sono citati nello scritto datato 1° febbraio 1201 di Innocenzo III al suo Suddiacono e Cappellano Odo e ad Albertino, notaio della Camera Pontificia, che erano i suoi Procuratori nella Marche, il cui testo si trova in Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 5 cc. 19r-19v ed è stato edito da Migne, *Patrologiae Latinae*, Tom. CCXIV col. 933-934 n. XLVI; Regg. In Potthast, *Regesta*, p. 1258; BFW, p. 5729.

Monterubbiano e Sant'Elpidio di aver usurpato il diritto di ergersi a comune¹⁰⁴. Nell'aprile del 1198 a Fermo si giunse ad un accordo ufficiale tra i due cardinali da una parte ed il vescovo Presbitero di Fermo, i consoli ed i cittadini di Fermo dall'altra, con il quale i cardinali facevano promessa di non accogliere più sotto la propria protezione i quattro castelli citati, e di non concedere loro il diritto di costituirsi come comune, fintanto che non avessero restituito i castelli occupati o distrutti e non avessero pagato alla Chiesa di Fermo un risarcimento. Soprattutto per i casi di Monterubbiano e di Sant'Elpidio, da parte dei cardinali e del vescovo si chiedeva come condizione assolutamente vincolante per una riammissione sotto la protezione del papa e per il ripristino del precedente status di pieve un preventivo accordo con la città di Fermo. Dall'altro lato la città di Fermo si impegnava a non stringere alcun accordo separato con i due suddetti castelli, senza aver consultato il vescovo¹⁰⁵. Successivamente i due cardinali dovrebbero aver pronunciato una sentenza riguardante le contese tra Sant'Elpidio e la Chiesa di Fermo, che imponeva la restituzione dei castelli occupati o distrutti di Casto e Monte Urano ed al tempo stesso delle persone prese sotto tutela¹⁰⁶. Verosimilmente Sant'Elpidio dovette innanzitutto promettere al cardinale Giovanni di riconoscere in via definitiva la sentenza e di rinunciare a qualsiasi pretesa d'appello¹⁰⁷. Nonostante ciò Sant'Elpidio ne fece richiesta, inviando nel novembre del 1200 una delegazione a papa Innocenzo III, e questo dopo che la città di Fermo aveva già preteso che l'appello fosse considerato inammissibile e che la sentenza stessa venisse resa esecutiva, e dopo

¹⁰⁴ Questo evento è menzionato nel citato documento alla nota 102.

¹⁰⁵ I fatti sopra riportati sono tratti dal citato documento alla nota 102. Cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 109.

¹⁰⁶ Questo si evince dal testo del documento citato alla nota 103.

¹⁰⁷ Perlomeno è ciò che sostiene la città di Fermo, a quanto riporta lo scritto di Innocenzo III al podestà e agli uomini di Sant'Elpidio, il cui testo si trova in Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 5 cc. 14v-15r ed è edito da Migne, *Patrologiae Latinae*, Tom. CCXIV col. 914 n. XXX. Regg. Potthast, *Regesta*, p. 1166; BFW. La lettera non riporta alcuna data; quella precedente con indicazione di data è del 23 novembre 1200 (Ed.: Migne, *Patrologiae Latinae*, Tom. CCXIV col. 909-910, n. XXVII. Regg. Potthast, *Regesta*, p. 1165; BFW). La seguente con indicazione di data è del 24 novembre 1200 (Ed. Migne, *Patrologiae Latinae*, Tom. CCXIV col. 916-917, n. XXXIV. Regg. Potthast, *Regesta*, p. 1167; BFW). La lettera a Sant'Elpidio dovrebbe quindi con ragionevole sicurezza essere datata alla seconda metà di novembre, anche se bisogna considerare che gli atti contenuti nei volumi dei registri pontifici non sono registrati in ordine strettamente cronologico.

che il papa aveva conferito un incarico a tal fine al suo suddiacono e cappellano Ottone e al notaio della Camera papale Albertino, inviati nelle Marche in veste di procuratori¹⁰⁸. A seguito di questa nuova supplica da parte di Sant'Elpidio, il papa comunque incaricò i due procuratori di riprendere in esame il caso con una nuova indagine. Nell'eventualità che il reato fosse andato in prescrizione si doveva procedere all'esecuzione della sentenza; in caso contrario i due procuratori avrebbero dovuto prendere in esame la richiesta d'appello¹⁰⁹. Poco tempo dopo, il 1° febbraio 1201, Innocenzo III informò i suddetti procuratori che, in merito ai castelli di cui i cardinali *Cinthius* e Giovanni avevano richiesto la ricostruzione, era da intendersi come tali solo quelli distrutti dopo la morte di Enrico IV, e non quelli nelle epoche precedenti. Inoltre dichiarava che i legati, nella loro sentenza riguardante la Chiesa di Fermo e Sant'Elpidio, nel punto riguardante la riconsegna degli abitanti unitamente a quella dei castelli di Castro e Monte Urano alla Chiesa, si intendeva soltanto quegli uomini rimasti coinvolti nei recenti disordini. La città di Fermo avrebbe dovuto dimostrarsi disponibile e non opporsi a ciò, al contrario obbedire alle disposizioni dei procuratori¹¹⁰. Fermo però non dimostrò certamente alcuna disponibilità verso la richiesta espressa dal papa per un'interpretazione meno severa della sentenza dei legati. Una conciliazione delle contese tra Sant'Elpidio e Fermo si ebbe solo con l'importante Pace di Polverigi del 18 gennaio 1202¹¹¹, con la quale si decideva che Fermo avrebbe ottenuto la sovranità sui tre quarti di coloro che abitavano a Monte Urano ai tempi della distruzione del castello, unitamente alle loro proprietà, mentre il resto sarebbe spettato a Sant'Elpidio. Nel caso Fermo non avesse accettato questa soluzione, avrebbe dovuto accogliere tutti gli abitanti di Monte Urano con le loro proprietà per farli insediare nelle vicinanze dell'antico abitato, ottenendo in via preventiva l'assenso del vescovo e dei canonici. D'altro lato il comune di Sant'Elpidio avrebbe dovuto riconsegnare ai fermiani gli abitanti di Castro con le loro proprietà, in modo tale che questi si potessero insediare nuovamente nel loro castello.

¹⁰⁸ Cfr. le considerazioni nel testo riportato alla nota 107. Il fatto che in tale documento il suddiacono e cappellano abbiano firmato con la sigla *B.* al posto di *O.* (come in tutti gli altri documenti dell'epoca nelle altre località delle Marche), è sicuramente dovuto ad un errore.

¹⁰⁹ Cfr. il testo citato alla nota 107.

¹¹⁰ Cfr. il documento pontificio citato alla nota 103.

¹¹¹ Vedi Hagemann, *Jesi*, p. 149-150, in modo particolare nota 49 alla p. 149.

È interessante osservare a questo riguardo che la città di Fermo si trovava per la prima volta unita in un fronte comune con l'episcopato nella lotta contro le località ribelli del comitato di Fermo, ed entrava in tal modo anche nel conflitto generale per l'egemonia.

Dopo il ripristino delle condizioni normali, un documento fermano dell'epoca del vescovo Adinolfo (1205-1213/14) attesta che una serie di suoi vassalli si impegnava di fronte al vescovo a mantenere la fedeltà in ogni occasione. Tra questi vengono nominati anche una serie di abitanti di Sant'Elpidio. La data di questo atto non può essere purtroppo stabilita con assoluta certezza. L'indicazione è infatti quella del gennaio 1218, ma ciò è impossibile dal momento che la dichiarazione di fedeltà è indirizzata al vescovo Adinolfo, morto al più tardi nel 1214, e nella formula di datazione è menzionato papa Innocenzo III (morto il 16 luglio 1216). Sulla base dell'indicazione della *indictio IX* si può concludere che la dichiarazione di fedeltà fu redatta nel gennaio 1206¹¹².

Ancora di più ampia portata è la promessa del novembre 1214 da parte di un certo numero di località del comitato di Fermo soggette al vescovo Ugo, con la quale esse, con l'approvazione del papa e della città di Fermo, si impegnavano ad essere fedeli per almeno dieci anni al vescovo e alla Chiesa di Fermo prevedendo, in caso di necessità, anche aiuti di carattere militare¹¹³. Tra coloro che prestavano giuramento compare in primo luogo il podestà Gentile *Munaldi* di Sant'Elpidio. In che misura il vescovo si sentisse legittimato con tale atto a fare effettivamente conto sull'aiuto militare non è facile a dirsi, ma si può supporre che il vescovo si sia voluto in certo qual modo coprire le spalle contro ogni pretesa del marchese Aldobrandino d'Este, che allora si trovava nelle Marche.

Sant'Elpidio restò soggetta al vescovo anche negli anni successivi, ma si trovò coinvolta in un conflitto con la città di Fermo, sulla natura del quale non sappiamo purtroppo nulla di certo, e che il vescovo Pietro cercò di risolvere senza successo. La contesa fu infine portata

¹¹² Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 76v-77r (data gennaio 1218) (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 238-238 bis (data gennaio 1218); Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 256v-257v - data gennaio 1218). Ed.: Constantini, *Liber tertius*, p. 12, n. XIII (con omissioni; data gennaio 1218). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 171, nota 256 (data gennaio 1206).

¹¹³ Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 72r (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 215-216; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 230v-232r). Ed.: Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 351-352, n. XLV (con omissioni). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 177, nota 273.

all'attenzione anche di papa Onorio III, il quale con una lettera del 28 agosto 1217 pregava il podestà e gli abitanti di Sant'Elpidio di rispettare gli ordini del vescovo, poiché a lui erano soggetti *spiritualiter et temporaliter*; in caso contrario le conseguenze sarebbero state imputate esclusivamente a loro stessi¹¹⁴.

Papa Onorio III si era comunque dimostrato ben disposto nei confronti del vescovo Pietro. Poco prima di decidersi di conferire il 14 aprile 1217 ad Azzo VII di Este, ancora minorenni, l'investitura della Marca di Ancona¹¹⁵, aveva informato, in data 30 marzo 1217, la nobiltà, i conti, i baroni e le altre personalità del comitato di Fermo, che aveva concesso al vescovo Pietro l'investitura comitale, ed aveva ordinato loro obbedienza verso il loro signore e di indirizzare a lui il pagamento del canone e di tutte gli altri tributi¹¹⁶. Sembra che contro il vescovo si sia manifestata una certa resistenza, cosicché il 22 ottobre 1219 il papa dovette nuovamente rivolgersi ai comuni, ai baroni ed ai conti comitali, ammonendoli a rispettare il vescovo come loro signore temporale e spirituale¹¹⁷.

Tre anni dopo l'iniziativa autonoma del legato imperiale Gunzelin von Wolfenbüttel determinò nelle Marche una situazione d'instabilità¹¹⁸. Si può quindi comprendere l'esigenza da parte di diverse località, sottoposte all'autorità del vescovo di Fermo, di offrirsi reciprocamente sostegno.

¹¹⁴ Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 62r-62v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 166; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 189v-190r). Reg. Vat. Regg. Potthast; BFW; Pressutti, *Regesta Honorii Papae*; Pacini, *Il Codice 1030*, p. 179, nota 279.

¹¹⁵ Cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 156, in modo particolare nota 103.

¹¹⁶ Trascr. not. del 22 apr. 1271 dall'originale con bolla e filo di canapa, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII n. 4a e Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 49 (Trascr. del XVII sec., Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 132; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, c. 156, cit.). Reg. Vat. Regg. Potthast; BFW; Pressutti; Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 235; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457; Pacini, *Il Codice 1030*, p. 179, nota 278.

¹¹⁷ Trascr. not. del 22 apr. 1271 dall'originale con bolla e filo di canapa (!), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII n. 4a. (Trascr. not. del 17 agosto 1295 dal «registro communis firmi», Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 17; Trascr. not. del 2 giugno 1298 dall'orig. con bolla su fili di seta (!) rossi e gialli, Fermo, Perg. n. 1610; Trascr. del XIII sec., Fermo, Cod. 1030, c. 60r e c. 62r; Trascr. del XVII sec., Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1 pag. 160-161 e pag. 165-166; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2 c. 185v - cit.). Reg. Vat. Regg. Potthast; BFW; Pressutti; Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 235; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457; Pacini, *Il Codice 1030*, p. 183, nota 291.

¹¹⁸ Su Gunzelin von Wolfenbüttel cfr. E Winkelmann, *Jahrbücher*, pp. 182-187, 190-193.

Veniamo così a sapere che all'epoca era stata predisposta un'alleanza tra Macerata, Civitanova, Sant'Elpidio e Monterubbiano, per stringere la quale Macerata, che allora era confederata da una parte con Osimo e Recanati e dall'altra con S. Severino, Tolentino e Matelica, aveva dovuto fare esplicita richiesta alla città di Osimo per ottenerne l'assenso, che venne poi concesso il 10 agosto 1222¹¹⁹. Possiamo presumere che l'alleanza tra i comuni citati sia stata effettivamente sottoscritta, ma purtroppo non possediamo notizie più precise al riguardo.

Il papa rivolse la sua benevolenza anche al successore del vescovo Pietro, il vescovo *Rainaldus*, ed il 20 gennaio 1224, poco dopo la sua elezione, indirizzò a tutta la nobiltà, ai conti, ai baroni, ai comuni ed alle altre personalità del comitato di Fermo uno scritto di contenuto simile a quello del 30 marzo 1217 sopra citato¹²⁰. Soltanto pochi giorni dopo, il 27 febbraio 1224, papa Onorio III ha inviato uno scritto a Pandolfo, suo suddiacono, notaio e legato nelle Marche, informandolo di aver investito del titolo comitale il vescovo *Rainaldus*, raccomandandolo alla sua particolare protezione¹²¹.

Dal momento che i vescovi di Fermo, a seguito dell'investitura della Marca di Ancona agli Este, temevano che si scontrassero diverse pretese dalle due parti in conflitto tra loro, si premurarono di ottenere dal

¹¹⁹ Originale a Osimo, Arch. Com. Edd.: Martorelli, *Memorie storiche*, pp. 113-114; Marangoni, *Delle memorie sagre*, pp. 257-258. Cfr. anche Santini, *Saggio di memorie*, p. 121; Acquacotta, *Memorie di Matelica*, p. 72; Foglietti, *Conferenze*, p. 208.

¹²⁰ Scritto originale con corda di canapa (bolla perduta; sul plico a sinistra: *P.*; sul retro al centro in alto: (...) *episcopus. Firmani episcopi*, ma è dubbio che si tratti di uno scritto di cancelleria), Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 431. (Trascr. not. del 22 apr. 1271 dall'orig. con bolla su corda di canapa, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII n. 4a; Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 49r; Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 134; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 156r-156v). Reg. Vat. Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 348, nota 75; Potthast, *Regesta*, p. 7143; BFW; Pressutti, *Regesta Honorii Papae*, n. 4700; Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 235 (erroneamente 13 febbraio); Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 457 (erroneamente 26 febbraio 1224); Pacini, *Il Codice 1030*, p. 187, nota 301.

¹²¹ Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 12 c. 166v (Trascr. not. del 22 apr. 1271 dall'originale con bolla su corda di canapa (!), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII, n. 4a; Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 60v-61r; Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 162-163; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, c. 187v, cit.). Edd.: Catalani, *De ecclesia*, p. 356, n. L; Theiner, *Codex diplomaticus*, p. 79, n. CXXX; Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 349, nota 77; Horoy, *Honorii III*, col. 552, nota 142. Regg. Potthast, *Regesta*, p. 7182; BFW, p. 6564; Pressutti, *S. Claudio*, n. 4821; Mazzatinti, *Gli archivi*, p. 235; Pacini, *Il Codice 1030*, p. 188, nota 303.

papa non soltanto generiche attestazioni, ma precise e puntuali descrizioni delle proprie giurisdizioni. A questa aspirazione venne incontro anche papa Onorio III con il suo ampio privilegio del 12 marzo 1219¹²² a favore del vescovo Pietro e con un privilegio altrettanto ampio a favore del vescovo *Rainaldus*, datato 12 febbraio 1224¹²³. In entrambe le bolle Sant'Elpidio compare tra le località sotto il dominio della diocesi, ed è addirittura al primo posto!

Poiché nello stesso periodo si stava acuendo il conflitto tra il marchese d'Este e di Ancona ed il vescovo di Fermo per i diritti sul comitato di Fermo, e si avvicinava la scadenza dell'accordo decennale sottoscritto nel novembre 1212 tra il vescovo e le località soggette alla sua autorità, il 12 agosto 1224¹²⁴ si decise la sottoscrizione di un nuovo accordo di reciproca protezione e difesa tra il vescovo, i cittadini di Fermo e le località più importanti del comitato, tra le quali compare ancora una volta al primo posto Sant'Elpidio. Dalle singole località veniva fatta promessa di non riconoscere altro signore che il vescovo, e di versare allo stesso i tributi ordinari (il *fictus*). Qualsiasi controversia tra i contraenti sarebbe stata risolta in modo pacifico, seguendo le disposizioni del vescovo.

Oggi non siamo in grado di ricostruire con assoluta certezza quali tributi la città di Sant'Elpidio, in ragione della sua appartenenza alla diocesi, fosse tenuta a versare annualmente al vescovo di Fermo ma una serie di documenti provenienti dalla seconda metà degli anni Venti

¹²² Per i dettagli su questo privilegio vedi Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 110, nota 40 e Pacini, *Il Codice 1030*, pp. 180-181, nota 284 e nota 284 bis. Sicuramente i rappresentanti di Fermo hanno portato a Roma come documentazione il privilegio di Innocenzo III del 28 dicembre 1205 (Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1618) ed hanno annotato sulla parte posteriore del nuovo testo del 12 marzo 1219 i possedimenti della Chiesa di Fermo, come si può chiaramente riconoscere analizzando l'annotazione sul retro.

¹²³ Per i dettagli su questo Privilegio vedi Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 112, nota 40 e Pacini, *Il Codice 1030*, pp. 187-188, nota 302.

¹²⁴ Origin. a Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1612. (Trascr. not. del 2 giugno 1298, Fermo, Perg. n. 1610; Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 55r-55v; Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C, 1 pp. 149-150; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 172r-173v). Edd.: Constantini, *Liber tertius*, pp. 15-16, n. XVII; Marangoni, *Delle memorie sagre e civili*, pp. 258-259; Catalani, *De ecclesia Firmana*, pp. 356-357, n. LI; Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 542, n. IV; Foglietti, *Conferenze*, p. 181 (estratto); Rossi, *S. Claudio al Chienti*, pp. 113-114, n. X. Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 349, nn. 78, 79; BFW, p. 12892; Pacini, *Il Codice 1030*, p. 191, nota 314. Cfr. anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 112, nota 42.

del XIII secolo ci fornisce una visione relativamente chiara delle obbligazioni di carattere economico del castello nei confronti della diocesi. Bisognava allora fare una distinzione tra il tributo annuo regolare, il cosiddetto *fictus*, che per Sant'Elpidio era definito nel suo ammontare (50 lire) ed era calcolato in base al numero di focolari preventivamente stabilito. Per quanto ne sappiamo, doveva essere riscosso il 1° maggio di ogni anno, ma in genere veniva pagato più tardi¹²⁵. A parte questo esistevano anche tributi aggiuntivi ed occasionali, volti a ricoprire le spese straordinarie del vescovo, definiti dalle nostre fonti con il termine '*adiutorium*'. Possiamo ad esempio stabilire che un pagamento di questo genere fu fatto nel settembre 1225, per il ragguardevole ammontare di 100 lire, senza indicazione però dell'esatto motivo¹²⁶. L'anno successivo ci imbattiamo di nuovo nel pagamento di un tributo straordinario del genere, con la precisa indicazione che per ogni focolare presente nel castello erano dovuti 12 denari, ma il documento non ci permette di determinare neanche in modo approssimativo il numero di abitanti del castello, come avremmo invece desiderato. Ad ogni modo il pagamento di questo *adiutorium* viene assicurato il 10 luglio 1266 da parte di Sant'Elpidio per la data del 1° agosto, mentre quello del *fictus* per la data del 15 agosto 1266¹²⁷. In questo caso il documento fornisce anche indicazione delle motivazioni di questo pagamento straordinario: a causa del suo conflitto con il marchese di Este ed Ancona a proposito dei diritti sul comitato, il vescovo di Fermo si era dovuto recare presso la curia pontificia ed aveva dovuto sostenere in tal modo considerevoli spese.

Il più volte citato conflitto tra i marchesi e i vescovi per i diritti sul comitato non aveva fino a questo momento coinvolto direttamente Sant'Elpidio. Ora però il marchese Azzo rivendicava per sé tra l'altro anche il controllo su Sant'Elpidio. Poiché non si riusciva a risolvere la questione in modo pacifico, essa venne sottoposta al papa Onorio

¹²⁵ Il termine di pagamento si può ad esempio trarre dal documento del 31 luglio 1227 riportato estesamente alla nota 129.

¹²⁶ Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 55v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 171,1; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, c. 174v). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 193, nota 320. Non è chiaro per quale motivo nel titolo di questa trascrizione del testo l'*adiutorium* viene denominato *poena*.

¹²⁷ Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 55v-56r (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 171,1; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 174v-175r). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 195, nota 325.

III, il quale prese infine la decisione che una serie di castelli oggetto di controversia, tra i quali Sant'Elpidio, dovevano venire consegnati al nunzio papale Rolando, il quale li avrebbe temporaneamente posti sotto la sua tutela e protezione, mentre i tributi dovevano continuare ad essere versati al vescovo. Il vescovo di Fermo accettò tale obbligo decisamente contro voglia, senza nascondere la sua protesta, come risulta da un documento del maggio 1227¹²⁸. È interessante notare come in effetti il pagamento dei tributi regolari, ossia del sopra citato *fictus*, sia stato effettuato sempre a favore del vescovo, così come apprendiamo dalla dichiarazione dei consoli di Sant'Elpidio del 31 luglio 1227, con la quale essi garantivano che il *fictus* dovuto per il 1° maggio sarebbe stato versato il 15 agosto 1227¹²⁹.

Non disponiamo quasi di alcun documento degli anni successivi, relativamente alla storia di Sant'Elpidio, la quale ora si trovava senza dubbio sotto la diretta amministrazione pontificia, continuando però a versare i propri tributi al vescovo di Fermo. Essa veniva comunque ancora compresa nel comitato di Fermo, come possiamo evincere da un ampio accordo sottoscritto il 23 settembre 1229 tra il comune di Fermo ed una serie di nobili ed altri abitanti del comitato¹³⁰. I vescovi di Fermo hanno certamente continuato a rivendicare i loro diritti presso l'amministrazione centrale, perché non andassero perduti. Segno di questa attenzione è il fatto che si sono spesso recati in loco. Così ad esempio è stato sottoscritto a Sant'Elpidio il grande accordo del 21 gennaio 1231 tra il vescovo Filippo di Fermo e Milone, vescovo del Beauvais, rettore del *Patrimonium S. Petri*, del Ducato di Spoleto e della Marca di Ancona, con il quale il vescovo trasferiva al rettore per due anni tutte le entrate del comitato di Fermo, dietro il pagamento, in più rate, di 2.000 lire¹³¹.

¹²⁸ Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 53v-54r (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 146-147; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 168v-169r). Ed.: Catalani, *De ecclesia Firmiana*, p. 359, n. LV. Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 199, nota 339.

¹²⁹ Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 55v (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, p. 150; Trascr. not. dell'apr. 1740, Fermo, Cod. A III C 2, c. 174r). Reg. Pacini, *Il Codice 1030*, p. 200, nota 341.

¹³⁰ Origin. a Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1708. (Trascr. not. del 4 aprile 1308 dall'orig., Fermo, Perg. n. 746). Ed.: Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 543, n. V. Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 353, nota 93 e p. 375, nota 129 (data erronea); BFW, p. 13042.

¹³¹ Trascr. del XIII sec., Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, cc. 117v-118r (erroneamente 21 gennaio 1201) (Trascr. del XVII sec., Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 2,

Appena due anni dopo, l'accordo fu rinnovato, il 15 aprile 1233, per una durata di tre anni dallo stesso vescovo con Gentile di Popleto e Giovanni Colonna, *magister Cesareus*, nunzio del cardinale presbitero, rettore delle Marche (doc. 3); possiamo dunque ritenere che Sant'Elpidio fino al 1236 non versasse più i suoi tributi annui direttamente al vescovo, ma ai procuratori del rettore. Soltanto nel 1236 il papa revocò la cessione delle entrate dell'episcopato¹³²; in tal modo il vescovo poté di nuovo contare direttamente sulle entrate provenienti dalle località comitali a lui soggette.

Per i quindici anni successivi non possediamo alcun documento sulla storia politica di Sant'Elpidio, e non possiamo pertanto pronunciarsi su come il comune si fosse schierato nei rivolgimenti politici collegati alla definitiva rottura delle relazioni tra l'imperatore Federico II e papa Innocenzo IV, che condusse all'occupazione delle Marche del 1239 da parte dell'imperatore. È verosimile che il comune abbia tentato di liberarsi dalla precedente condizione di dipendenza e di condurre una propria politica perseguendo, nel gioco delle parti, proprie finalità, che dovevano essere sicuramente volte a conquistare in modo deciso un'ampia autonomia nei confronti del vescovo di Fermo, dell'imperatore, del papa e dei suoi legati. Negli anni quaranta del XIII secolo il comune certamente riconobbe l'autorità centrale imperiale, così come fecero quasi tutte le altre località delle Marche, ma su questo non disponiamo di alcun documento.

Riguardo a ciò è interessante notare che, a quanto risulta, le trattative decisive svoltesi nell'anno 1242 tra il partito imperiale e Fermo a proposito del passaggio di questa città dalla parte pontificia a quella imperiale, che hanno poi trovato il loro esito nel grande privilegio di Roberto di Castiglione a favore di Fermo datato 24 aprile 1242¹³³, hanno avuto luogo proprio a Sant'Elpidio; infatti a Treia è conservata una ricevuta del 22 febbraio 1243 attestante il versamento della diaria giornaliera per la delega ad un cittadino di questa località, che si era

cc. 440v-442r - 21 gennaio 1231). Ed.: Catalani, *De ecclesia Firmana*, p. 363, n. LIX (21 gennaio 1231). Regg. BFW; Pacini, *Il Codice 1030*, p. 204, nota 352 (21 gennaio 1231 ?). Cfr. anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 113, nota 50.

¹³² Cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 114, soprattutto nota 51.

¹³³ Orig. a Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 223. (Trascr. not. del 2 agosto 1246 dall'orig., Fermo, Perg. n. 1103). Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, pp. 378-379, nota 138 e p. 383, nota 150 (erroneamente 1244); BFW, p. 13411-13412. Cit. in Adami, *De rebus in civitate Firmana*, p. 33; Huillard - Bréholles, *Historia Diplomatica*, p. 938.

intrattenuto per nove giorni a Sant'Elpidio con il podestà di Treia al fine di concludere l'accordo con Fermo¹³⁴.

Il partito imperiale dominò quasi incontrastato nelle Marche fino alla metà del 1247. Ai fautori della parte pontificia che non vollero accettare tali condizioni non rimase altro che l'amara via dell'esilio. Nella speranza di vedersi assicurato, nel caso di un cambiamento della situazione, un certo indennizzo per le perdite subite, diversi gruppi di fuoriusciti di parte papale si erano recati nel giugno 1247 dal papa a Lione, e tra questi troviamo diverse persone provenienti da Jesi¹³⁵ e da Corridonia¹³⁶. Erano con loro anche due personalità di Sant'Elpidio, le quali vennero trattate con riguardo da parte del papa. Così ad esempio a Rapiotto di Sant'Elpidio, che dopo un'iniziale adesione al partito di Federico II era passato alla fedeltà verso la Chiesa romana, venne concesso il 21 giugno 1247, per le gravi perdite che aveva subito da parte dei nemici della Chiesa, il privilegio di esenzione da tutte le imposte dovute a Sant'Elpidio¹³⁷. Tra i suoi nemici si era distinto in modo particolare Scloppeso di Scoppo (a quanto sembra un importante capo del partito imperiale)¹³⁸. Il papa diede pertanto ordine nella stessa data di prendere in pegno le proprietà e le entrate di quest'ultimo, insieme a quelle di tutti coloro che avevano arrecato danni a Rapiotto, fino al completo risarcimento dei danni subiti¹³⁹. Stante la difficoltà di produrre un'esatta documentazione dell'entità delle perdite, veniva concesso in aggiunta a Rapiotto che, nell'inchiesta volta a stabilire il danno subito, sarebbe stato considerato sufficiente il suo giuramento. Pochi giorni dopo (9 luglio 1247), anche *magister Amicus* di Sant'Elpidio ricevette da Innocenzo IV, in cambio della sua fedeltà alla Chiesa romana, e come indennizzo per i molteplici danni a lui arrecati, l'esenzione dalle imposte dovute a Sant'Elpidio¹⁴⁰.

¹³⁴ Orig. a Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 75.

¹³⁵ Cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 177, soprattutto nota 204 e nota 205.

¹³⁶ Cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 115, soprattutto nota 59.

¹³⁷ Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 21, c. 406v, n. 853. Ed.: Berger, *Les registres d'Innocent IV*, n. 2851. Reg. Potthast. Cit. in Rodenberg, *Epistolae*, p. 295, nota 2; BFW, p. 7836.

¹³⁸ Si tratta senza dubbio dello *Scopplensis* citato due volte nel documento del 23 giugno 1259 (doc. 8)

¹³⁹ Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 21, c. 406v, n. 854. Ed.: Berger, *Les registres d'Innocent IV*, n. 2852. Reg. Potthast. Cit. in Rodenberg II, *Epistolae*, p. 295, n. 2; BFW, p. 7836.

¹⁴⁰ Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 21, c. 440r, n. 15. Ed.: Berger, *Les registres d'Innocent IV*, n. 3064. Reg. Potthast. Cit. in Rodenberg II, *Epistolae*, p. 295, nota 2. Una simile iscrizione riguardante questo *magister Amicus* si trova già nei Reg. Vat. 21, c. 406v, ma è stata cancellata con l'annotazione *vacat* e l'aggiunta *quia est in registro quinti anni*.

Tuttavia i sostenitori del partito pontificio residenti a Sant'Elpidio non dovettero aspettare a lungo per assistere ad un capovolgimento della situazione politica, che si verificò senza dubbio poco prima del 23 agosto 1247. In questa data infatti il comune di Sant'Elpidio ricevette a Jesi da parte del vescovo Marcellino di Arezzo, allora rettore papale nelle Marche, ed alla presenza del delegato di Ancona (città che era sempre rimasta fedele alla parte pontificia), un ampio privilegio, in cui si riferisce che il ritorno al partito pontificio era avvenuto 'da poco' (doc. 5). Il testo di questo atto, nel quale al comune veniva accordata la protezione di tutte le sue proprietà, rivela chiaramente quanto debole fosse ancora all'epoca il potere pontificio nelle Marche; le concessioni a Sant'Elpidio sono infatti piuttosto significative. Di particolare rilevanza la rinuncia da parte del rettore di nominare un rappresentante pontificio, il *bainulo*, la concessione al comune della libera elezione di un podestà ed infine l'accettazione delle aspirazioni del comune relativamente all'amministrazione della giustizia. Ma è di particolare importanza il fatto che il comune di Sant'Elpidio ricevette espressamente il permesso (per la prima volta, a quanto ne sappiamo) di edificare un proprio porto nel territorio di sua competenza. Questo favore era direttamente rivolto contro la potente città di Fermo, che in virtù dell'ampio privilegio di Ottone IV del 1° dicembre 1211¹⁴¹ rivendicava l'intero tratto di costa tra i fiumi Potenza e Tronto¹⁴², ma che ora, a causa della sua fedeltà a Federico II, veniva prevaricata nei suoi diritti. Con questa concessione a Sant'Elpidio si apriva, come vedremo più avanti, una lunga fase di aspro conflitto tra i due comuni.

Nel corso dei primi mesi del 1248 l'autorità pontificia venne ripristinata su gran parte delle Marche dal cardinale *Rainierus* di S. Maria in Cosmedin¹⁴³ e Sant'Elpidio ottenne da questi un ulteriore privilegio, datato Ancona, 21 maggio 1248 (doc. 6), che confermava nuovamente i territori del comune. Anche in esso compare come punto di particolare importanza l'autorizzazione di edificazione di un porto, ma accanto ad esso troviamo come nuova concessione il diritto di considerare come propri cittadini tutte le persone che risiedevano a Sant'Elpidio da sette anni, così come tutti coloro che in futuro si sarebbero ivi

¹⁴¹ Dettagli in Hagemann, *Un trattato del 1225*, p. 177, nota 7.

¹⁴² Sul conflitto scaturito dalla situazione vedi i dettagli in Hagemann, *Un trattato del 1225*, p. 177-178.

¹⁴³ Cfr. Tenckhoff, *Der Kampf der Hohenstaufen*, pp. 47-49; Hagemann, *Un trattato del 1225*, pp. 179-182; Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 116.

trasferiti. Nell'anno 1249, quando si verificò un avvicendamento nella direzione dell'amministrazione pontificia nelle Marche ed il cardinale *Rainerius* fu sostituito dal cardinale Pietro di S. Giorgio in Velabro¹⁴⁴, Sant'Elpidio ricevette da quest'ultimo un privilegio, datato Recanati, 13 gennaio 1250 (doc. 7), identico alla lettera al precedente.

Risalta come in questi tre privilegi non si accenni più alla dipendenza di Sant'Elpidio dal vescovo di Fermo, ma siano presenti invece in essi come unici attori i delegati pontifici nelle Marche ed il comune di Sant'Elpidio, chiaro indizio che nel frattempo il comune si era emancipato dalla sottomissione al vescovo di Fermo, perlomeno per quanto riguarda la sfera temporale.

L'influenza imperiale nelle Marche era all'epoca ridotta praticamente a nulla, cosicché il vicario generale Gualtiero di Palearia, conte di Manupello, si impegnò a conquistare dalla sua parte alcuni comuni attraverso ampie concessioni, garantendosene in tal modo l'appoggio.

A quanto ne sappiamo il comune di Sant'Elpidio fu il primo che si associò nuovamente al partito imperiale¹⁴⁵, ma solo dopo aver sottoposto al vicario generale una lista lunga e molto dettagliata di richieste ed averne ottenuto effettivo riconoscimento dallo stesso in data 23 giugno 1250 (doc. 8). È un chiaro segnale della debolezza della parte imperiale nelle Marche il fatto che abbia avvertito la necessità di fare tante concessioni ad un comune così piccolo. Il documento è di particolare interesse anche per via del fatto che ci permette di trarre una serie di conclusioni sulla situazione politica generale dell'epoca. Il privilegio con il quale Sant'Elpidio veniva accolta con tutti i suoi possedimenti sotto la tutela imperiale disponeva innanzitutto che si sarebbe passato un colpo di spugna su tutto quanto era accaduto nel passato: nessun procedimento sarebbe stato intentato contro i precedenti delegati imperiali a Sant'Elpidio, né contro i cittadini responsabili del recente passaggio alla parte pontificia o che erano ad essa rimasti fedeli. Ai suoi abitanti (sono ad esempio citati per nome Giovanni di Lumiriano e Blandideo di Fermo) ed ai loro familiari veniva assicurata l'amnistia ed ogni libertà di movimento nel territorio soggetto all'autorità imperiale, ma nel caso che avessero dovuto prendere dimora nei territori ribelli, le loro proprietà sarebbero state confiscate. Veniva

¹⁴⁴ La nomina del cardinale Pietro di S. Giorgio in Velabro come nuovo rettore delle Marche e successore del cardinale *Rainerius* ha avuto luogo il 7 aprile 1249 (cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 185, nota 256).

¹⁴⁵ Cfr. Tenckhoff, *Der Kampf der Hohenstaufen*, p. 59.

inoltre fatta assicurazione che sarebbero stati riconsegnati tutti i prigionieri e gli ostaggi che si trovavano in mano alla parte imperiale. Per quanto riguardava poi la futura posizione di diritto di Sant'Elpidio nei confronti della curia imperiale, il vicario imperiale offriva importanti concessioni, concernenti in modo particolare la giurisdizione di prima istanza, come anche in merito agli obblighi del comune nell'arruolamento delle truppe. Anche il *baiulo* o *vicecomes*, un fedele dell'imperatore che era responsabile a Sant'Elpidio di fronte alla curia, doveva essere eletto dal comune, ma si doveva occupare solo di affari di rilevanza penale che riguardassero la curia. Il podestà invece, le cui relazioni erano regolate dettagliatamente, doveva essere nominato dalla curia. Particolarmente accurate erano le deliberazioni sul diritto concesso a Sant'Elpidio di edificare un porto tra i fiumi Chienti e Tenna e di intrattenere commerci con l'esterno, nel qual caso comunque gli stranieri erano tenuti a versare alla curia alcune imposte. Poiché Venezia viene più volte nominata, si può concludere con sicurezza che i traffici con essa fossero particolarmente intensi. In questo privilegio si trova anche un paragrafo sulla posizione di diritto del clero: Sant'Elpidio si riservò il diritto, in via preventiva rispetto ad un nuovo regolamento sull'intera questione, di mantenere sul suo territorio tutti gli ecclesiastici e religiosi che desiderassero permanervi, dichiarandosi a protezione dei beni del monastero di S. Croce sul Chienti. In merito all'imposta annua dovuta il 1° maggio ora alla curia (e non più al vescovo come un tempo), sarebbe rimasto invariato all'ammontare di 50 lire. Viene fatta menzione anche di personalità elpidiensi del partito imperiale, sulle quali per altro non possediamo conoscenze puntuali: *Scloppensis* e *Tebaldus domini Grimaldi*, ed i loro figli. A quanto sembra erano caduti in mano ai pontifici e dovevano essere oggetto di uno scambio d'ostaggi, ma le loro pretese nei confronti del comune vennero dichiarate non valide.

Nelle pretese di Sant'Elpidio, tutte queste concessioni sarebbero dovute essere confermate dall'imperatore stesso. In pratica però trascorse molto tempo. Quando infine, dopo l'attacco rivolto al cardinale Pietro a Cingoli (agosto 1250¹⁴⁶), improvvisamente il partito imperiale prese di nuovo il sopravvento nelle Marche, l'amministrazione centrale imperiale poté permettersi di essere più avara nella concessione di diritti. Così l'imperatore Federico II, pur se concesse a Sant'Elpidio

¹⁴⁶ Vedi Tenckhoff, *Der Kampf der Hohenstaufen*, pp. 59-60; Hagemann, *Jesi*, p. 185, soprattutto nota 258; Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 117.

nell'ottobre 1250 un privilegio (doc. 9), non fece che riconfermare quello di Gualtiero di Palearia, limitandosi a concedere un'amnistia generale per tutti gli attacchi subiti, al riconoscimento dei possedimenti e dei diritti del comune, alla concessione della giurisdizione di prima istanza ed alla rinuncia a qualsiasi atto di espulsione, fatto salvo i casi di alto tradimento. Tutti gli altri punti, ad esempio in modo particolare il diritto di edificazione di un proprio porto e sui commerci esterni, non sono affatto menzionati. Questo si spiega sia tenendo conto del rinnovato peso autoritativo della parte imperiale, sia considerando che nel frattempo Fermo, che notoriamente rivendicava a sé l'intera costa, era tornata alla parte imperiale, e l'imperatore non voleva certo lederne i diritti¹⁴⁷.

La morte di Federico II significò la fine del predominio imperiale sulle Marche ed il ripristino dell'amministrazione pontificia. Anche Sant'Elpidio dovette pertanto fare i conti con il suo passato all'epoca del dominio imperiale. Sant'Elpidio aveva infatti colto l'occasione per distruggere nuovamente il vicino castel Castro, che aveva sempre avvertito come una fonte di minaccia e che apparteneva all'episcopato di Fermo. Papa Innocenzo IV, il 20 luglio 1251, ordinò pertanto a Sant'Elpidio di ricostruire questo castello, riparando così al torto, ed aveva inviato il cardinale legato Pietro al fine di costringere con energia il comune a rispettare i suoi obblighi in tal senso¹⁴⁸. Nel complesso comunque la Sede Apostolica mostrò benevolenza verso Sant'Elpidio: il 4 febbraio 1252 (doc. 10) papa Innocenzo IV confermò al comune i privilegi già concessi dal vescovo Marcellino dai cardinali Legati Raniero e Pietro, ratificando in tal modo i privilegi conquistati durante il conflitto tra il papato e l'impero, tra cui persino il diritto di edificare un proprio porto. Pochi giorni dopo, il 12 feb. 1252 (doc. 11), il rettore della Marca veniva espressamente richiamato a rispettare questa concessione elargita da una autorità eminente. Sei mesi più tardi, il 27 settembre 1252 (doc. 12), lo stesso papa confermò tutti i possedimenti di Sant'Elpidio, e nello stesso giorno (doc. 13) ne diede notizia al rettore della Marca. Sant'Elpidio otteneva così dalla curia l'espresso riconoscimento del diritto di accogliere tutti gli uomini liberi che abitavano

¹⁴⁷ Cfr. note 141 e 142.

¹⁴⁸ Scritto orig. (bolla e corda di canapa perdute; sul plico a destra: *Ja. T.*; sul retro al centro in alto: *Electus Firmanus*), Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 2307. Reg. Vat. Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 393, nota 180; Potthast; BFW; Berger.

nel castello o che avrebbero in esso preso domicilio, come si evince dal privilegio del papa datato 7 ottobre 1252 (doc. 14) e dalla comunicazione in proposito al rettore, che è della stessa data (doc. 15). Anche pochi mesi dopo, il 7 maggio 1253 (doc. 16), papa Innocenzo IV ribadì nuovamente che tutti i privilegi concessi al comune di Sant'Elpidio dovevano essere rispettati dal rettore della Marca. Anche in tutte queste concessioni non si fa più menzione di una relazione di dipendenza del comune di Sant'Elpidio dal vescovo di Fermo.

Sulle relazioni che esistevano all'epoca tra l'amministrazione pontificia delle Marche ed il comune non conosciamo nulla di sicuro. Sappiamo soltanto che il 6 ottobre 1251 il cardinale Pietro si trattenne a Sant'Elpidio, dove rilasciò una ricevuta di versamento per una considerevole somma di denaro fatta da un rappresentante del comune di Macerata¹⁴⁹. Si tratta di un indizio di rapporti normali, se non addirittura buoni. In virtù del fatto che Sant'Elpidio non prese parte alle frequenti rivolte contro il rettore pontificio, si può arguire che la città restò complessivamente fedele.

Il predominio assoluto della Chiesa nelle Marche fu posto in grosso pericolo dall'intervento nell'Italia centrale di re Manfredi, il quale nell'ottobre 1258 nominò Percivalle Doria come suo vicario generale nella Marca di Ancona, nel Ducato di Spoleto e nella Romagna¹⁵⁰. Poco tempo dopo invase le Marche.

Uno dei primi comuni che si schierò dalla sua fu quello di Sant'Elpidio. Il vicario generale emanò il 1° dicembre 1258 (doc. 17) dalla vicina Civitanova un privilegio in favore di Sant'Elpidio, con il quale si regolavano le questioni attinenti alla conferma dei possedimenti, all'amnistia e soprattutto all'esercizio delle funzioni giurisdizionali, in merito alle quali si prese la decisione che le cause civili di prima istanza sarebbero state di competenza del comune di Sant'Elpidio, mentre le cause penali sarebbero state trattate come all'epoca di Federico II. Tutte le altre questioni (ad esempio la nomina del podestà, l'insediamento del *baiulo* o la concessione di un porto), non sono per contro citate e restano dunque insospese.

Dunque Sant'Elpidio passò dalla parte di Manfredi e gli rimase certamente fedele anche negli anni successivi. Ciò si evince ad esempio

¹⁴⁹ Orig., Macerata, Arch. Priorale, Perg. Palch. III, n. 2 (un tempo Capsa XVIII, Litt. D). Ed.: Compagnoni, *La Reggia Picena*, pp. 117-118 (estratto). Reg. BFW, p. 13851. Cfr. Reh, *Kardinal Peter Capocci*, pp. 120-121.

¹⁵⁰ Cfr. Hagemann, *Fabriano*, p. 62, nota 2.

anche da uno scritto del cardinale presbitero Ugo di S. Sabina, datato 7 aprile 1259 ed indirizzato al monastero di S. Maria di Sant'Elpidio, contenente l'autorizzazione ad accogliere le donne che volessero entrare nel monastero e ad impartire loro la comunione, anche se Sant'Elpidio era stata colpita dall'interdetto a causa della sua alleanza con Percivalle Doria (doc. 18).

Anche uno dei successori di Percivalle Doria nella carica di vicario generale del re nelle Marche, Corrado di Antiochia, dovette concedere un privilegio a Sant'Elpidio (1261-1262), dal momento che nel solenne privilegio di Manfredi (doc. 19) esso viene citato e riconfermato. Purtroppo però questo testo non si è conservato.

Come appena detto, re Manfredi stesso emanò nel marzo 1263 (doc. 19) un privilegio a favore del comune di Sant'Elpidio, con il quale riconosceva quelli precedentemente concessi da Federico II (doc. 9), da Percivalle Doria (doc. 17) e da Corrado di Antiochia (*deperditum*). Anche i pochi documenti privati elpidiensi dell'epoca in nostro possesso riportano nella datazione il nome di re Manfredi.

Il partito pontificio però, con la nomina nell'anno 1264 del cardinale Simone di S. Martino come rettore, sferrò l'offensiva e riconquistò in breve tempo gran parte delle Marche¹⁵¹. Certamente anche Sant'Elpidio passò nuovamente sotto l'autorità pontificia, ma ancora il 10 maggio 1265 veniva considerata dal cardinale Simone come «ribelle»¹⁵². La reazione dei sostenitori di Manfredi fu relativamente debole. Non possediamo quasi alcuna notizia coeva sull'organizzazione della sua amministrazione nelle Marche, e solo poche località riconoscevano ancora la sua sovranità¹⁵³.

A proposito è interessante apprendere da un documento conservato a Sant'Elpidio che nell'ottobre 1265 vicario generale regio nelle

¹⁵¹ Per dettagli vedi Hagemann, *Fabriano*, pp. 70-71.

¹⁵² Trascr. not. del XIII sec. «*ex actis curie*», Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 109 (con omissioni). (Trascr. not. del 30 giugno 1279 «*ex actis curie*», Sarnano, Arch. Com., Perg.). Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 429, nota 296; BFW, n. 14247. In questa compaiono anche i nomi dei più importanti seguaci di Manfredi a Sant'Elpidio.

¹⁵³ Ad esempio Pollenza (allora Monte Milone), come si evince da un documento d'incarico di un rappresentante del 26 aprile 1265 (orig. Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 239. Reg. Grassi-Coluzi, *Annali di Montecchio*, p. 60). Anche Apiro il 16 luglio 1265 riconosceva ancora Manfredi. Cfr. il documento d'incarico del rappresentante (orig. Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 242. Ed.: Colucci, *Treja antica città Picena*, p. 84, n. XLII. Reg. Grassi-Coluzi, *Annali di Montecchio*, p. 60).

Marche era Guglielmino Grosso, del quale non si ha altra notizia in questa funzione, e sulla cui vita possiamo dire appena poche cose¹⁵⁴. Egli deve aver avuto un peso relativamente modesto e adeguato alla situazione; infatti il privilegio concesso in data 10 ottobre 1265 al comune in occasione di una sua permanenza (doc. 20) non è stato redatto da uno dei suoi notai, ma da un notaio locale. Sant'Elpidio, che era allora nuovamente passata dalla parte di Manfredi, otteneva solo la concessione di un propria giurisdizione nelle cause civili e penali di prima istanza, e nessun altro riconoscimento. Oltre a ciò venivano condonati al comune tutti gli atti di violenza contro l'amministrazione regia.

Sant'Elpidio dovette passare di nuovo dalla parte della Chiesa al più tardi in occasione della morte di Manfredi¹⁵⁵, mentre la sua grande rivale Fermo aveva risolutamente rifiutato di sottomettersi all'alta autorità pontificia anche dopo la morte di Manfredi, certamente in attesa dell'arrivo di Corradino¹⁵⁶. A capo della rivolta di Fermo si era posto il podestà Lorenzo Tiepolo¹⁵⁷, che proveniva da Venezia, con una serie di nobili del comitato di Fermo, tra i quali in prima fila Rinaldo di Brunforte, Guglielmino di Massa e Tommaso Gottiboldi.

Poiché tutti i moniti di Clemente IV¹⁵⁸ erano rimasti inascoltati, il cardinale Simone di S. Martino decise di recarsi con tutto il suo seguito nei pressi della città ribelle, e nel mese di giugno del 1267 scelse Sant'Elpidio come centro della sua attività di lotta contro i «ribelli». In un proclama solenne del 9 giugno 1267 fece invito al comune di Fermo, al podestà Lorenzo Tiepolo, alle sopra citate personalità ed ai

¹⁵⁴ Si deve trattare probabilmente del familiare di Manfredi *Grossus* di Provenza (cfr. BFW, p. 13968).

¹⁵⁵ Sembra che Sant'Elpidio si trovasse già nel febbraio 1266 dalla parte pontificia: infatti in una testimonianza del 18 agosto 1267, conservata a Matelica, Arch. Com., Perg., si fa menzione del fatto che il cardinale Simon di S. Martino si era intrattenuto all'epoca a Sant'Elpidio. Cfr. il regesto in Grimaldi, *Le pergamene di Matelica*, pp. 243-246.

¹⁵⁶ Per dettagli vedi Cameli, *Un episodio di storia Fermana*, pp. 173-180 (comunque con molti errori). Cfr. anche Hampe, *Geschichte Konradins*, pp. 72, 144, 245-246.

¹⁵⁷ Lorenzo Tiepolo, che successivamente sarebbe stato doge di Venezia (1268-1275), tra il febbraio 1266 ed il luglio 1267 è attestato come podestà di Fermo; cfr. Hagemann, *Le lettere originali dei dogi*, p. 99, nota 79 e p. 100, nota 80. In seguito sembra sia stato podestà di Fano. Cfr. Hampe, *Geschichte Konradins*, p. 72, nota 2; Cameli, *Un episodio di storia Fermana*, p. 174, nota 7; Hagemann, *Le lettere originali dei dogi*, p. 100, soprattutto nota 85.

¹⁵⁸ Per i particolari vedi Cameli, *Un episodio di storia Fermana*, pp. 173-179 e le fonti e la letteratura ivi riportate.

loro sostenitori di assumere di fronte al suo tribunale la responsabilità del loro comportamento ostile verso la Chiesa e degli attacchi che avevano rivolto anche contro Sant'Elpidio (doc. 21). Nello stesso giorno ed ancora da Sant'Elpidio il cardinale emanava un altro proclama con il quale ordinava al vescovo di Fermo, Gerardo di Massa, un fratello del sopra citato Guglielmino di Massa, che aveva svolto un ruolo decisamente attivo nella posizione ostile della città verso l'amministrazione centrale pontificia, di lasciare la città entro il 13 giugno 1267, e con il quale ancora richiamava presso di lui per la stessa data tutti i giudici, notai e vari funzionari di Fermo, affinché essi si assumessero le responsabilità delle proprie azioni, minacciando in caso contrario di rimuoverli da ogni incarico (doc. 22). A dimostrazione dell'autorità dei Fermani nell'area di Sant'Elpidio, il cardinale non si recò direttamente a Fermo per far pubblicare gli ordini di comparizione, ma si accontentò di far affiggere i proclami alle porte del castello di Sant'Elpidio. Sappiamo però che i fermani non si assoggettarono a questa richiesta di sottomissione nei confronti della Chiesa, ma anzi il 27 giugno 1267 intrapresero una nuova campagna militare con numerose devastazioni ai danni di Sant'Elpidio, dove il cardinale ancora risiedeva. A questi non restava dunque altro che rinnovare l'invito al comune di Fermo, al suo podestà, ai citati nobili ed ai loro seguaci di presentarsi il 30 giugno 1267 davanti al suo tribunale¹⁵⁹, ma di nuovo senza successo! Il cardinale Simone si trattenne a Sant'Elpidio fino al 3 luglio 1267¹⁶⁰, certamente nell'attesa che Fermo mutasse il suo orientamento, ma la città restò inamovibile.

Considerata questa situazione e l'atteggiamento senza dubbio ostile da parte della corte pontificia nei confronti di Fermo, è comprensibile che il comune di Sant'Elpidio abbia cercato di sfruttare per le sue mire il conflitto tra l'amministrazione pontificia e Fermo. In tal modo il 15 luglio 1267 Sant'Elpidio ottenne un privilegio pontificio in base al quale il comune veniva liberato da qualsiasi sottomissione spirituale

¹⁵⁹ Trascr. not. su disposizione del 10 giugno 1279 «*ex actis curie*», Sarnano, Arch. Com., Perg.

¹⁶⁰ Cfr. i 3 documenti del Cardinale datati Sant'Elpidio e riguardanti Matelica del 3 luglio 1267, due dei quali in originale ed uno in una trascr. not. datata Matelica, 24 gennaio 1273, Arch. Com., Perg., (dettagliati regesti in Grimaldi, *Le pergamene di Matelica*, pp. 240-241, n. CCXLIX, p. 241, n. CCL e pp. 242-243, n. CCLI). A Matelica, Arch. Com., Perg., si trova inoltre anche un altro scritto del cardinale rivolto a Matelica e datato Sant'Elpidio, 9 giugno 1267 (un regesto dettagliato in Grimaldi, *Le pergamene di Matelica*, p. 238, n. CCXLIV).

e temporale da Fermo e dal suo vescovo (doc. 23). Questa esenzione dal vescovo valeva comunque solo per il periodo di vita dell'attuale vescovo, certamente a causa del fatto che la curia sperava che il successore avrebbe tenuto un atteggiamento più favorevole nei suoi confronti. Lo stesso giorno, il 15 luglio 1267, il papa rendeva noto questo privilegio al cardinale Simone, e lo invitava a porre il comune di Sant'Elpidio sotto la sua protezione di fronte a qualsiasi offesa (doc. 24). Contemporaneamente (18 luglio 1267), il cardinale Simone convocava presso di sé a Macerata un grande parlamento di molti vescovi e legati delle Marche, e proibiva in un grande proclama, pena una forte sanzione pecuniaria, a tutte le autorità dell'amministrazione della Marca di Ancona, del Ducato di Spoleto e di tutta la sua giurisdizione, di offrire aiuto a Fermo, al suo podestà, alle sopra citate personalità ed a numerose altre persone e gruppi di persone citati per nome, ordinando loro invece di intraprendere azioni militari contro i "ribelli", attaccandoli e togliendo loro ogni possesso¹⁶¹.

Sarebbero dovuti trascorrere ancora alcuni mesi prima che Fermo si piegasse alle pressioni papali. Il 4 maggio 1268 papa Clemente IV rese noto di aver concesso al rappresentante di Fermo un termine di scadenza limitato a 15 giorni per giurare obbedienza ai suoi ordini e versare le adeguate cauzioni¹⁶². Nello stesso giorno comunicò all'eletto Manfredi di Verona, rettore della Marca di Ancona e del Ducato di Spoleto, di aver preso la decisione di offrire al rappresentante di Fermo il salvacondotto richiesto con istanza del comune, al fine di concedergli la possibilità di sottomettersi a lui¹⁶³. Il 20 maggio 1268 venne conferito

¹⁶¹ Trascr. not. su disposizione del 10 giugno 1279 «*ex actis curie*», Sarnano, Arch. Com., Perg.

¹⁶² Orig. con corda di canapa (manca la bolla; nessuna notazione di cancelleria), Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1117. Reg. Vat. Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, p. 435, nota 323 (regesto con imprecisioni); Potthast, *Regesta*, p. 20339 (regesto con imprecisioni); BFW; Jordan (v. nota 163). Cameli, *Un episodio di storia Fermana*, a p. 179 cita lo scritto datandolo erroneamente 4 maggio 1267, con imprecisioni sul contenuto dovute al Tabarrini.

¹⁶³ Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 30, cc. 80v; 33, c. 79r (77r), n. 485; 34, c. 123r; 35, c. 90v, n. 492. A proposito della data permane una leggera incertezza, per il fatto che il Reg. Vat. riporta *V Nonas maii*, poiché tutte le altre scritture vaticane portano la data del *IV Nonas maii* (così ad es. anche lo scritto del Papa citato in nota 162), è probabile che la lettera sia stata effettivamente scritta il 4 maggio 1268. Reg. Vat. 30, 33 e 35 riportano nell'iscrizione la lettera O, ma si dovrebbe trattare di uno scambio con la M. Reg. Vat. 34 non contiene alcuna lettera. Ed.: Martène e Durand, *Thesaurus*, col. 593, n. 636. Regg. Potthast, *Regesta*, p. 20338; BFW; Jordan, *Les registres*, n. 1362; cit. in Rodenberg III, *Epistolae*, p. 712, nota 3. La sua supposizione che Potthast, *Regesta*,

da Fermo l'incarico ad un rappresentante di sottomettersi al papa¹⁶⁴. Sebbene verso la metà di giugno del 1268 Clemente IV non fosse ancora certo della posizione di Fermo¹⁶⁵, questa città avrebbe dovuto ben presto riconoscere nuovamente l'autorità pontificia.

La situazione di Sant'Elpidio si faceva in tal modo più critica, dal momento che l'amministrazione pontificia doveva trattare con un certo riguardo Fermo, che era decisamente più importante. Fermo, accolta di nuovo benevolmente, pertanto cominciò tra l'altro a limitare il commercio esterno di Sant'Elpidio, richiamandosi ad antichi privilegi; di ciò il comune di Sant'Elpidio si lamentò presso la curia ribadendo i suoi diritti al libero commercio tra il Chienti ed il Tenna e deplorando il danno arrecatogli da Fermo. Papa Clemente IV si rivolse pertanto con uno scritto (uno dei suoi ultimi atti ufficiali!) al rettore delle Marche, il vescovo Manfredi da Verona, il 14 novembre 1268 (doc. 25). In esso lo pregava di avere cura che il commercio esterno di Sant'Elpidio si svolgesse senza alcun impedimento da parte di Fermo, a meno che il comune di Fermo non gli dimostrasse di possedere un diritto di bloccare i traffici di Sant'Elpidio.

A causa dell'improvvisa morte del papa, del cambio nella carica di rettore delle Marche e del lungo interregno, un esame delle rimostranze di Sant'Elpidio non venne mai effettuato, cosicché Fermo un po' alla volta riuscì a consolidare nuovamente il suo predominio sull'area costiera, che era stato indebolito, con effetti ovviamente negativi per Sant'Elpidio.

pp. 20338 e 20339 siano identiche è sbagliata. Potthast, *Regesta*, p. 20339 è piuttosto lo scritto citato in nota 162. Cameli, *Un episodio di storia Fermana*, p. 179 cita lo scritto in modo erroneo, datandolo 24 maggio 1268, e alle pp. 179-180 sostiene la stessa supposizione del Rodenberg.

¹⁶⁴ Orig., Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1306. Regg. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, pp. 436-437, nota 328; BFW.

¹⁶⁵ Arch. Segr. Vat., Reg. Vat. 30, cc. 82v-83r; 33, c. 81r (79r), n. 505; 34, c. 127r; 35, c. 93r, n. 512. La lettera è verosimilmente del 13 giugno 1268, come riportato in Reg. Vat. 30, 33 e 35. In Reg. Vat. 34 si trova invece *IV idus iunii*, ossia 10 giugno. Ed.: Martène e Durand II, *Thesaurus*, col. 609, n. 662 (13 giugno 1268 con variante 9 giugno). Regg. Potthast, *Regesta*, p. 20390 (13 giugno 1268); BFW, p. 9916 (13 giugno 1268); Jordan, *Les registres*, n. 1382 (13 o 9 -!- giugno 1268). Cit. in Cameli, *Un episodio di storia Fermana*, p. 180 (13 giugno 1268).

APPENDICE DOCUMENTARIA

I documenti riportati di seguito non vogliono assolutamente rappresentare un «Codice diplomatico di Sant'Elpidio» nell'età degli Svevi, per il quale dovrebbero essere impiegati diversi atti di altri archivi, soprattutto di Fermo, dell'Archivio Segreto Vaticano etc. Essi non esauriscono neppure l'intera documentazione dell'epoca conservata nell'Archivio comunale di Sant'Elpidio, ma soltanto quella che tratta direttamente della storia politica di Sant'Elpidio. Sono stati tralasciati pertanto tutti i documenti che riguardano S. Croce sul Chienti, la cui pubblicazione verrà forse presentata in un'altra sede. Fanno eccezione soltanto i due diplomi di Federico II per S. Croce (doc. 1 e doc. 4), i quali non avevano ancora trovato una buona edizione. Viene peraltro presentato un documento che non si occupa direttamente di Sant'Elpidio, ossia la lettera del legato papale Pandolfo del 30 dicembre 1221 (doc. 2), non tramandata altrove e di grande importanza politica. Altri documenti di natura politica, che non riguardano in modo diretto Sant'Elpidio e per i quali si dispone di altre edizioni, non sono per contro contenuti nell'appendice documentaria. Tutti gli atti riportati provengono dall'Archivio comunale di Sant'Elpidio, fatta eccezione del documento del 7 aprile 1259 (doc. 18), conservato nell'Archivio del monastero di S. Caterina di Porta S. Angelo a Perugia.

Legenda delle indicazioni archivistiche citate in forma abbreviata

Arch. = Archivio
 Arcivesc. = Arcivescovile
 • = Capsa, Cassetino
 Com. = comunale
 Conv. = monastero
 Dipl. = Diplomatico
 Perg. = Pergamena
 Reg. Vat. = Registra Vaticana
 Sant'Elpidio = Sant'Elpidio a Mare
 Sez. = Sezione

Legenda della letteratura citata in forma abbreviata

Berger = Berger E., *Les registres d'Innocent IV*, I-IV, Paris 1884-1911.
 Bethmann = Bethmann L., *Nachrichten*, Arch. Gesellsch. für ältere deutsche Gesch.-Kunde XII, 1874.
 BFW = Boehmer J.F., Ficker J. e Winkelmann E., *Regesta Imperii 1198-1272*, V, I-III, Innsbruck 1881-1901.

- Capasso = Capasso B., *Historia diplomatica regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266*, Neapoli 1874.
- Catalani = Catalani M., *De ecclesia Firmana ejusque episcopis et archiepiscopis commentarius*, Firmi 1783.
- Filippini e Luzzatto = Filippini F., Luzzatto G., *Archivi Marchigiani*, «Atti e Memorie, Deputazione storia patria delle Marche», n.s. VII (1912).
- Hagemann = Hagemann W., *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer I, Corridonia (Montolmo)*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», XXXVII (1957).
- Jordan = Jordan E., *Les registres de Clément IV*, Paris 1893-1945.
- Mallio = Mallio M., *Cenni storici sul municipio di Sant'Elpidio*, Fermo 1828.
- Mazzatinti = Mazzatinti G., *Gli archivi della storia d'Italia*, vol. III, Rocca San Casciano 1990-1901.
- Medaglia = Medaglia M., *Memorie storiche della città di Cluana, detta oggi volgarmente terra di S. Elpidio nella provincia della Marca, colla vita dei Santi Elpidio e Sisinnio suo Discepolo*, Macerata 1692.
- Pacini = Pacini D., *Il Codice 1030 dell'Archivio Diplomatico di Fermo*, Deputazione di storia patria per le Marche, Studi e Testi III, Milano (1963).
- Pallotta = Pallotta L., *La Madonna degli Angeli di Santelpidio a Mare e un po' di storia paesana*, Fermo 1930.
- Potthast = Potthast A., *Regesta Pontificum Romanorum*, voll. I-II, Berolini 1874-1875.
- Tabarrini = Tabarrini M., *Cronache della città di Fermo*, Documenti di Storia Italiana IV, Firenze 1870.
- Tenckhoff = Tenckhoff F., *Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto*, Paderborn 1893.
- Vicione = Vicione L.A., *Dissertazione sull'esistenza di Ripa o Ripatransone prima dell'anno MCXCVIII*, Fermo 1827.
- Winkelmann = Winkelmann E., *Acta Imperii Inedita I*, Innsbruck 1880.

1.

Capua 12¹, dicembre 1220(?)

Federico II prende sotto la sua protezione il monastero di S. Croce sul Chienti e gli fa dono di Silvapiana e della riva del Chienti.

Estratto da copia del XV secolo, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (*Summarium privilegiorum et iurium monasterii Sanctae Crucis*) cc. 3r-3v.

Ed.: Winkelmann I 368 n. 431 (estratto da Bethmann, 12 dicembre 1219). Regg.: BFW, 964 (12 dicembre 1218; dubita della correttezza della data indicata); Mazzatinti, p. 231, nota 12 (12 dicembre 1219; con errori); Filippini e Luzzatto, p. 457 (12 dicembre 1219). Cit.: Bethmann, p. 559 (1219). Cfr. sul problema della datazione anche BFW, p. 3829.

^(a)Item privilegium Federici secundi^(b) imperatoris, in quo suscipit clementer in suam imperialem protectionem monasterium Sancte Crucis^(c) in Clente et fratrem Corradum abbatem et omnes in eo commorantes cum omnibus bonis et possessionibus suis mobilibus et immobilibus, quas in presenti iuste habent vel in posterum largiente Domino poterunt adipisci.

Item concedit et confirmat ipsi monasterio et fratribus eiusdem possessionem^(d) et terram totam cultam et incultam, que vulgo dicitur Silva Plana^(e), sicut infra ista adiacet latera: a superiori igitur latere ipsum monasterium et terrenum ipsius, a secundo^(f) flumen Clentis, a tertio^(g) montes et terrenum dicti monasterii, a quarto^(h) litus maris et ipsum mare. Item confirmat ipsi monasterio omnes et singulas possessiones et res cum ecclesiis et earum iuribus, quas habet et possidet vel alii pro eo in civitate Firmana et eius pertinentiis et in multis aliis terris et castris, ut in ipso privilegio continetur, et maxime in castro Sancti Elpidii, in castello Castri, in Civitanova, in Monte Causario, in Murro de Valli, in Podio et Macerata, in castello Sancti Iusti, in Monte Granario et in omnibus predictarum pertinentiis et synaidis. Concedit preterea et confirmat ipsi monasterio totam rivam et alveum fluminis Clentis cum terris et rotis adiacentibus ex utroque latere ipsius fluminis usque ad pedem Cremone, et quod homines et fratres predicti monasterii libere possint derivare et extrahere et aquam conducere de ipso flumine Clentis et clusam facere pro molendinis et aliis utilitatibus predicti monasterii. Item concedit nonnulla alia digna et notabilia privilegia eidem monasterio, abbati et fratribus eiusdem inspectione et lectione digna, prout in ipso⁽ⁱ⁾ privilegio et instrumento Federici latius continetur, etcetera.

Sub anno Domini MCCXVIII⁽ⁱ⁾ XII decembris indict[ione] VII.
Datum Capue, etcetera

^(a) sul bordo: *Imper. Fede. 2.* ^(b) 2. ^(c) †. ^(d) s *corretta con m.* ^(e) *sul bordo* Designatio Silve Plane. ^(f) 2°. ^(g) 3°. ^(h) 4°. ⁽ⁱ⁾ *segue più avanti un cancellato latius.* ⁽ⁱ⁾ *così nel testo.*

¹ Nonostante l'imperatore sia giunto a Capua solo nella seconda metà di dicembre del 1220, ritengo giusto ascrivere il privilegio al 1220 a causa dell'indicazione di località.

2.

Fermo, 30 dicembre 1221¹

Pandolfo, suddiacono pontificio e notaio, nonché legato nella Marca², invita Ripatransone, Marano, Campofilone, Castro, Montottone, Grottazzolina, Monte Urano, Monte San Pietrangeli, Cerqueto e Monte Santo (Potenza Picena), a riconoscere come proprio signore il vescovo Pietro di Fermo, e di rivolgere a lui le prestazioni dovute.

Trascr. not. del 22 aprile 1271 dall'orig. che, secondo la descrizione, all'epoca conteneva ancora il sigillo di cera, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII, n. 4a. Regg.: BFW; Mazzatinti, p. 235 (data erronea); Filippini e Luzzatto. Filippini e Luzzatto citano però a p. 457 uno scritto di Onorio III del nov. 1232 dallo stesso contenuto ed indirizzato ai rettori dei comuni di Ripatransone, Marano, Campofilone, Montottone, Monturano, Cerqueto e Montesanto come C. VII, n. 4, che non si trova nell'Arch. Com. e forse è da identificare con il n. 2.

P[andolfus] domini pape subdiaconus et notarius, apostolice sedis in Marchia legatus. Universis presentes litteras inspecturis, videlicet potestatibus, consulibus, rectoribus et populis omnibus harum terrarum, scilicet Ripetransonis, Marani, Campi Fullonis, Castri, Montis Attonis, Grutte, Monturani, Montis Sancti Petri, Cerqueti^(a) et Montis Sancti, salutem et dilectionem. Presentium vobis tenore auctoritate domini pape, qua fungimur, vobis districte precipiendo mandamus sub pena excommunicationis iniungentes, quatinus venerabili patri domino P[etro] episcopo Firmano tanquam veri vasalli domino tam in fidelitatibus prestandis quam in iusticiis et pactionibus, serviciis et obsequiis omnimode conferendis obediatis plenarie et in omnibus et per omnia efficaciter intendatis^(b) eidem scituri, quod, quicumque inventi^(c) ex vestris fuerint ipsi domino vestro episcopo inobedientes sive rebelles aut contumaces, sciant domini pape indignationem

graviter incursum, et penam, quam dominus episcopus imposuerit sive spiritualem vel temporalem, ratam et firmam habebimus et eam faciemus inviolabiliter observari.

Dat[um] apud civitatem Firmana[m] die iovis post festum nativitat[is] anno Domini MCC vicesimo primo indit[ione] nona.

^(a) Cerq *su una rasura*. ^(b) *tendatis corretto in parte su una rasura*. ^(c) *tra inventi ed ex una rasura*.

¹ Poiché nell'anno 1221 il Natale cadeva di domenica, il giovedì successivo è il 30 dicembre.

² Su questo legato cfr. i documenti presentati da W. Hagemann, *Jesi*, pp. 158-159. Cfr. anche W. Hagemann, *Studien und Dokumenten, Chiaravalle di Fiastra*, pp. 84-88, note 12-16.

3.

Tra Ripatransone e Montefiore presso il fiume Menocchia,
15 aprile 1233

Il vescovo Filippo di Fermo stringe per tre anni un accordo sulle entrate della Contea di Fermo con Gentile da Popleto e magister Cesareus, nunzi del cardinale presbitero Giovanni Colonna, rettore della Marca.

Orig. Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. XII n. 4b (= A). (Trascr. not. del 17 agosto 1295 «*ex registro communis Firmi*», Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 915 (senza data); Trascr. del XIII secolo, Fermo, Arch. di Stato, Cod. 1030, c. 54v e cc. 119r-119v; Trascr. del XVII secolo, Fermo, Arch. arcivesc., Cod. A III C 1, pp. 148-149; Trascr. not. dell'aprile 1740, Fermo, Cod. A III C 2, cc. 170v -171v e c. 442r cit.).

Ed.: Catalani, pp. 363-364, n. LX (dal Cod. A III C 2); Vicione, p. 130, n. XV. Regg.: Tabarrini, pp. 352-353, nota 90; BFW; Filippini e Luzzatto, p. 457 (data errata); Pacini, p. 205, n. 355 e n. 355 bis. Cfr. Hagemann, p. 113, nota 50. Per l'edizione si è utilizzato soltanto A.

In nomine Domini amen. Anni eiusdem MCCXXXIII indict[ione] VI quintodecimo die aprel[is]^(a) imperante Frederico secundo Romanorum imperatore. Nos Philippus Dei gra[tia] Firmanus episcopus nostra propria et spontanea voluntate pro nobis et successoribus nostris damus et concedimus vobis domino Gentili de Poplecto^(a) et magistro Cesareo, nuntiis domini Johannis de Columpna^(a) tituli Sancte Praxedis presbiteri cardinalis, Marchie Anon[itane] rectoris, recipientibus pro dicto domino cardinali et vobis omnes fructus, redditus et proventus ad nos pro Firmana ecclesia et

episcopatu Firman[o] pertinentes^(a) in toto Firmano conmitato^(a) tam in domaniis quam aliis universis hinc ad tres annos expletos in futurum percipiendos exceptis omnibus spiritualibus et omnibus fructibus, redditibus et proventibus de campis, de terris, agris et prediis cultis et incultis, vineis, silvis, arboribus, molendinis et domibus domanii nostri et ecclesie Firman[e] et exceptis redditibus frumenti, vini et annone Ripe Transonis et exceptibus^(a) redditibus et proventibus castellorum Marani, Campifull[onis], Montis Actonis, Castri et Cerqueti, que castella et omnia, que superius excepta sunt, nobis et ecclesie Firmane pleno iure cum omni iurisdictione reservamus, et salvo iure canonice^(a) Firmane et omnium ecclesiarum Civitatis et comitatus^(a) Firmani. Elapso vero tempore dicti triennii omnia revertantur et sint in eo statu et modo quantum ad possessionem et proprietatem, sicut nunc sunt inter romanam et Firmana[m] ecclesiam in toto sive de toto dicto comitato^(a). Econtra nos dicti Gentil[is] et Cesareus nostra spontanea et libera voluntate nomine dicti cardinalis et pro dicto cardinali et nobis per stipulationem promittimus et convenimus vobis domino Philippo Firmano episcopo dare et solvere quattuor^(b) milia l[ibrarum] bonorum Raven[natium] et Anconitan[orum], duo videlicet milia per totum mensem madii proximum et reliqua duo milia per totum mesem^(a) augusti proximum venientem, pro datione et concessione predicta fructuum, reddituum et proventum^(a), quam nobis fecistis. Omnia, predicta et singula dictus episcopus et prefati dominus Gentil[is] et Cesareus sibi ad invicem promiserunt attendere ac servare et non contravenire sub pena M marcarum argenti per stipulationem promissam, et pena saluta vel non, nichillominus^(a) omnia et singula, que supradicta sunt, rata et firma^(c) maneat^(c), renuntiantes fori privilegio, omni except[ione] clericali et omni legum auxilio, salvo in omnibus predictis iure Romane ecclesie atque Firmane.

Actum inter Ripam Transonis et castrum Montis Florum iuxta flumen Monocle. Presente domino Rainaldo archipresbytero Firmano, magistro Valentino canonico^(a), Petro plebano Sancti Claudii, domno Johanne cappellano iam prenominati episcopi, domino Forcaterra de Civetella et domino Basilio^(d).

Ego Accattus auctoritate imperiali notarius mandato supradictorum paciscentium hanc cartulam scripsi et publicavi (s.n.).

^(a) Sic! ^(b) all'inizio quattuor, successivamente la o è cancellata con un punto posto sotto. ^(c) firmaneant (!) scritto attaccato. ^(d) sopra la a una lettera non meglio identificabile.

4.

(senza indicazione di luogo) 1242¹

Federico II accoglie sotto la sua protezione il monastero di S. Croce sul Chienti e gli concede diritti sulle acque del Chienti.

Estratto dell'inizio del XV secolo, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. V n. 16 (*Summarium privilegiorum et iurium monasterii Sanctae Crucis*) c. 3v.

Ed.: Winkelmann I, p. 368, nota al n. 431 (estratto da Bethmann). Regg.: BFW, p. 3327; Mazzatinti, p. 231; Filippini e Luzzatto, p. 458. Cit.: in Bethmann, p. 559.

^(a)Item privilegium eiusdem Federici imperatoris, in quo sub protectione sua recipit Laurentium abbatem monasterii Sancte Crucis^(b) de Clento a divis augustis progenitoribus suis memoria recolente dotatum et pluribus eorum privilegiis communitum cum personis ibidem famulantibus, campis, vineis, terris, pratis, pascuis, silvis, rotis, molendinis cum aquarum decursibus dando eidem abbati et suis successoribus licentiam et liberam potestatem trahendi sive conducendi aquam per alveum fluminis Clentis pro suis molendinis, undecumque necesse fuerit, et cum omnibus aliis rebus mobilibus et immobilibus sub protectione et defensione sui imperii recipit speciale et alia concedit, prout in ipso privilegio latius continetur.

Sub anno Domini MCCXLII indictione prima.

^(a) *Sul bordo* Imper. Fede. Predicti. ^(b) †.

¹ Dunque non prima del set. 1242.

5.

Jesi, palazzo vescovile, 23 agosto 1247

Marcellino, vescovo di Arezzo e rettore della Marca di Ancona, conferma al comune di Sant'Elpidio i suoi possedimenti, promette di non insediare in loco nessun baiulo, gli concede un porto, gli permette l'elezione del podestà e regola l'amministrazione della giustizia.

Orig. priv. Con Plica (sigillo su fili di seta rossi, descritto in B1 e B2, oggi perduto), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 9 (=A). (Trascr. not. da A del 18 maggio 1360, Perg. C. I, n. 1 (=B2) e del 30 giugno 1401, Perg. C. I, n. 13(=B2)).

Regg.: BFW; Mazzatinti, p. 221 (erroneamente 9 agosto 1247), p. 222; Filippini e Luzzatto, p. 458 (erroneamente 9 agosto 1247). Cit.: in Medaglia, p. 13 (erroneamente 9 agosto 1247); Mallio, Transunto p. 2, n. 4 (erroneamente 9

agosto 1247). L'edizione è condotta esclusivamente in base ad A; le lacune sono completate sulla base di B1 e B2.

Marcellinus miseratione divina episcopus Aretinus, Marchie^(a) Ancon[itane] rector. Nobilibus et discretis viris capitaneis, consilio^(b) et comuni castri Sancti Helpidii dilectis ecclesie fidelibus salutem in Domino. Cum a nobis petitur, quod est iustum et honestum videatur, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut per sollicitudinem offitii^(b) nostri ad debitum perducatur effectum. Sane cum vos, filii et ecclesie devoti, de cecitatis errore et iugo tyrannice servitutis nuper redieritis ad ecclesiam matrem vestram et precipue cum iam multis annis elapsis, per [ve]stras^(c) manus licet quibusdam impedimentis non potueritis publice ducere ad effectum, per vestrum sindicum legitime ordinatum ad mandata ecclesie rediistis, vobis proponimus, quantum cum Deo possumus, gratiam facere specialem. Hinc est, quod vestris precibus inclinati universitati vestre auctoritate presentium duximus concedendum, quod castrum vestrum et tenutas et possessiones ipsius iuste habitas in bono statu et bona consuetudine conservabimus non minu[en]tes^(c) easdem nec a quoquam minui patientes. Baiulum quoque in vestro castro non ponemus. Portum autem in territorio vestro habere et potestatem petere et eligere vobis liceat vestre beneplacito voluntatis. Castellanos quidem vestros sub nostro examine respondere aliis hominibus non cogemus, nisi et ipsi vestris castellanis coram nobis respondeant versa vice. Pacem vero inter vestros castellallos invicem discordantes fieri nullatenus prohibemus. Nulli ergo hominum hanc concessionem infringere liceat vel ausu temerario contraire. Si quis autem contra hoc presumpserit attemptare, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius et nostri se noverit incursum.

Et ad maiorem evidentiam hanc paginam iussimus manu publica scribi et nostri sigilli munimine roborari.

Data Esii apud episcopatum die VIII exeunt[e] aug[usti] sub anno Domini MCCXLVII tempore domini Innocentii pape indiction[e] V. Presentibus Guidone Jacobi et Benedicto Agrificie ambaxatoribus communis Ancon[e], Liverio Dichiane de Ancon[a], dompno Paulo, presbytero Nicolao Bartholomei et Salomone famulo domini episcopi testibus vocatis. In hiis omnibus ecclesie semper salvis preceptis.

[S. n.] Ego Benvenutus de Lupis auctoritate imperiali notarius hiis omnibus interfui et mandato dicti venerabilis patris domini episcopi Aretini, Marchie Ancon[itane] rectoris, scripsi et publicavi.

^(a) la c in A sembra aggiunta posteriormente. ^(b) Sic! ^(c) [] lacuna in A, completata sulla base di B1 e B2.

6.

Ancona, 21 maggio 1248

Rainerius, *cardinale Diacono di S. Maria in Cosmedin e delegato del papa per il Patrimonium nella Tuscia, nel Ducato di Spoleto e nella Marca di Ancona, conferma al comune di Sant'Elpidio i suoi possedimenti, gli concede di accogliere tutte le persone le quali vi risiedono da sette anni o che in futuro vi prenderanno la residenza, gli concede un porto e regola l'amministrazione del diritto.*

Trascr. not. del 18 maggio 1360 dall'orig. che allora aveva ancora il sigillo su fili di seta gialli e verdi, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 1 (=B).

Regg.: BWF; Mazzatinti, p. 221; Filippini e Luzzatto, p. 458 (erroneamente 20 maggio 1248). L'edizione è condotta sulla base di B. Gli errori evidenti sono stati emendati.

Rainerius^(a) miseratione divina Sancte Marie in Cosmedin diaconus cardinalis, in Patrimonio ecclesie in Tuscia^(b), Ducat[u] Spolet[ano] et Marchia Anconitan[a] vicem domini pape gerens. Dilectis sibi in Christo communi castris Sancti Elpidii ecclesie Romane fidelibus salutem in Domino. Sacrosancta romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere consuevit et eos tamquam pia mater sue protectionis muninime confovere. Eapropter, dilecti in Domino, vestris postulationibus^(c) inclinati castrum vestrum et bona omnia hominum dicti castris sub protectione sedis apostolice admittentes^(d) possessiones^(e), tenutas et senaytas, quas possedistis actenus et nunc vos ac castellani vestri iuste possidetis, auctoritate, qua fungimur, tenore presentium confirmamus et presentis scripti patrocini communitatis concedentes vobis, ut omnes, qui in castro vestro a septem^(f) annis citra fecerunt vel nunc faciunt incolatum et facere voluerint in futurum, tenere libere ac recipere valeatis cum omnibus rebus suis. Preterea^(g) faciendi portum et habendi in districtu et territorio dicti castris vobis licentiam concedimus et liberam facultatem^(h) statuentes, ut, si aliquis vestri castris⁽ⁱ⁾ contingeret coram aliquo iudice conveniri, convenientem coram eodem iudice reconvenire valeat libere ac licenter. In cuius rei⁽ⁱ⁾ testimonium presens privilegium fecimus nostri sigilli munimine roborari.

Dat[um] Ancon[e] XII kal. iunii pontificatus Innocentii pape III anno quinto.

(a) Rainerius. (b) Tusscia. (c) postulacionibus. (d) admictentes. (e) possessiones. (f) sectem. (g) pti con un segno di abbreviazione sopra la p; nel successivo documento (doc. 7) preterea. (h) facultatem. (i) manca nel documento successivo (doc. 7). (i) rey.

7.

Recanati, 13 gennaio 1250

Pietro, cardinale di S. Giorgio in Velabro e legato, concede al comune di Sant'Elpidio un privilegio dello stesso contenuto di quello del cardinale Rainerius (doc. 6).

Trascr. not. del 18 maggio 1360 dall'orig. che all'epoca conteneva ancora il sigillo su fili gialli di seta, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 1.
Regg.: BFW; Mazzatinti, p. 221; Filippini e Luzzatto, p. 458.

Petrus miseratione divina Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconus cardinalis, apostolice sedis legatus. Dilectis sibi in Christo communi castri Sancti Elpidii ecclesie Romane fidelibus salutem in Domino. Sacrosancta romana ecclesia etc. – *alla lettera come il doc. 6 – munimine roborari.*

Dat[um] Racanat[i] idus ianuarii anno Domini MCCL^(a).

^(a) M^oII^oCL.

8.

Nel territorio di Fermo presso S. Maria Jacobi¹, 23 giugno 1250

Gualtiero da Palearia, conte di Manupello e vicario generale nella Marca di Ancona, accoglie molte delle richieste presentate dal comune di Sant'Elpidio, in modo particolare la restituzione di tutti gli ostaggi e prigionieri, la conferma dei possedimenti, l'insediamento di un baiulo e visconte, l'ammnistia per tutti i reati di carattere politico, la concessione della giurisdizione di prima istanza, il regolamento degli obblighi di carattere militare e dei tributi, delle questioni spirituali ed il permesso di edificare un porto e di commerciare con l'esterno.

Trascr. not. del 6 agosto 1250 dall'orig., Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 40 (= B). Regg.: Medaglia, pp. 16-17; BFW, p. 13760 (erroneamente solo giugno 1250); Mazzatinti, p. 224; Filippini e Luzzatto, p. 458 (erroneamente 25 giugno 1250). Cit.: in Medaglia, p. 32 (erroneamente 28 giugno 1250); Winkelmann, p. 368, nota al n. 430 (erroneamente solo giugno 1250); Tenckhoff, p. 58, n. 2; Pallotta, p. 78 e pp. 114-115 (erroneamente come privilegio di Federico II). L'edizione è condotta sulla base di B. Gli errori evidenti sono stati emendati.

In Dei nomine amen. Anno incarnationis eiusdem millesimo ducentesimo quinquagesimo regnante domino nostro Fr[iderico] Romanorum imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicil[ie] rege. Nos Gualterius de Palear[ia] Dei et imperiali gratia comes Manuppelli, sacri imperii in Marchia vicarius generalis, petitiones nobis porrectas per syndicum comunis castri Sancti Elpidii, qui ad fidelitatem et mandata imperialia noviter redierunt, quarum tenor inferius declaratur:

«In primis videlicet, quod omnes obsides castri Sancti Elpidii permanentes in terris fidelium imperii restituantur comuni ipsius castri sine mora. Item quod dictum castrum Sancti Helpidii et omnes homines ipsius castri habitatores cum eorum personis et rebus et omnibus eorum tenentis et iurisdictionibus conserventur semper in bono, pacifico et inviolabili statu et libertate et consuetudine, qua gaudere^(a) debent. Item quod baiulus et vicecomes in dicto castro pro curia ordinetur et eligatur a comune dicti castri bonus et fidelis, qui non intromittat se de aliis questionibus, nisi de iuribus criminalibus tantum curie pertinentibus. Item quod baiulis olim ordinatis pro curia in dicto castro nulla ratio exigatur nec eis ratione officii gravamina aliqua inponantur seu administrationis^(b) hactenus gesti officii. Item quod nullus habitator dicti castri cogatur exire ipsum castrum ad racionandum cumo aliquo nec conveniatur coram aliqua alia curia, nisi coram regimine ipsius castri in causa principali, nisi citaretur comune^(c). Item quod nullus de dicto castro extrahatur extra^(d) castrum^(d) ipsum^(d) occasione relegationis seu pagine vel alia qualibet offensa vel occasione, salvo regimine potestatis. Item quod si aliquis [de]^(e) dicto castro voluerit exire de castro ipso vel ipsum exivisset, quod liceat ei morari in terris fidelium imperii et in Venetiis, et quod omnia eius bona et patris eius et filiorum eius et suorum familiarium permaneant, sicut permanent bona aliorum fidelium, et quod possint nutriri de bonis suis et, si moraretur in terris rebellium, eius bona perveniant ad comune eiusdem castri. Item quod indulgeatur^(f) ipsis, qui iam exiverunt de dicto castro, in persona et rebus modo predicto, si voluerint ad fidelitatem reverti. Item quod nulli de dicto castro inponatur pena in persona et rebus de aliquo maleficio vel offensa vel iniuria olim commissa et facta contra curiam imperialem et eius officiales^(g) vel contra aliquem de dicto castro et specialiter contra dominum Scopplensem et eius filios et filios domini Grimaldi. Item quod, si dominus Scoppl[ensis] et eius filii et filii domini Grimaldi haberent aliquod privilegium vel privilegia contra dictum comune et singulares personas eiusdem castri, cassentur et remittantur et pro vanis vel cassis habeantur^(h), et de hoc petunt predicti homines dicti castri rescriptum fieri eis a curia. Item quod capitanei, qui fuerunt in dicto

castro tempore, quo homines dicti castris recesserunt et pervenerunt ad mandata cardinalis seu pape, et officiales, qui cum eis fuerunt, sint tuti et securi in personis et rebus nece recipiant aliquam lesionem a curia occasione dicti officii vel alicuius offense ab eis facte curie imperiali. Item quando⁽ⁱ⁾ alicui de dicto castro fuerit iniunctum⁽ⁱ⁾, quod vadat in exercitum, quando homines dicti castris fecerint exercitum per divisum, et ille, cui fuerit iniunctum⁽ⁱ⁾, voluerit mittere alium loco sui in ipsum exercitum, quod principalis non cogatur ad eundem. Item quod persone domini Johannis de Lumirian[o] et Blandidei Firmi et filiorum eorum et eorum familiarium cum omnibus rebus eorum salventur et tute permaneant et quod possint libere habitare^(k) et permanere in castro Sancti Helpidii et in aliis terris fidelium imperii et in Venetiis et eorum bona et familiarium eorum permaneant sicuti bona fidelium et possint de eorum bonis nutriri. Item quod nullius accusatio admictatur contra aliquem de dicto castro sive accusatio fiat per terrigenam vel forensem, nisi accusator palam accuset et sint presentes accusator et accusatus et secundum iuris ordinem probet ea^(l), de quibus accusaverit. Item quod captivi de dicto castro, ubicumque sunt, restituantur et relaxentur sine aliqua solutione. Item quod in afficto kal[endarum] madii non excedatur ultra quantitas consueta, silicet quinquaginta librarum secundum modum consuetum in ipsis, videlicet mensis madii. Item quod persone^(m) abbatis^(m) Sancte Crucis de Clento et persone prioris monasterii Sancti Petri de [...] buaro⁽ⁿ⁾² et eorum monachorum et conventuum et ipsa monasteria cum omnibus rebus eorum salventur et tute permaneant in dicto castro et in dictis monasteriis, ubicumque sunt bona eorum in terris fidelium. Item quod ipsi clerici seu religiosi viri volentes permanere in dicto castro non^(o) eiciantur extra dictum castrum, sed in ipso castro libere permaneant, salvo quod generaliter exinde per Marchiam dominus imperator mandaret. Item quod concedatur comuni dicti castris Sancti Helpidii portus et riva in suo territorio a flumine Clenti usque in flumen^(p) Tenne, ubi ordinare voluerit dictum comune, et licentia incarcerationi et excarcerandi ad voluntatem hominum dicti castris et ibi vendendi et emendi ad eorum velle sine alicuius rei prestatione ab hominibus dicti castris, salvo tantum rivaggio pro curia a forensibus. Item quod si dicto comuni fuerit iniunctus^(q) exercitus per divisum tam militum quam peditum, quod non cogatur mittere alias personas, nisi quas homines dicti castris eorum arbitrio duxerint eligendas, nec solvere eis alios soldos, nisi quos eis contraxerint homines dicti castris. Item quod non cogantur homines dicti castris dare pro salario alicui potestati eis per curiam concessa vel concedende cum duobus suis tabellionibus et uno suo iudice ultra trecentas libras Vult[erorum] et

quod cogatur ipsa potestas iurare capitulo clauso dicti comunis et non aliter, salvo quod, si in ipso capitulo continetur aliquid contra curiam, quod non illud teneatur observare, quod esset contra curiam. Item quod dominus Scopplensis et Tebaldus domini Grimaldi requirantur et conclamentur^(r) seu excontrentur^(s) cum captivis, qui sunt in terris fidelium, si fieri potest cum voluntate^(t) domini. Item quod de omnibus petitis inpetret et det dominus comes Gualter[ius] dicto comuni rescriptum confirmationis a summo principe cum sigillo pendenti.»

quatenus nobis per imperialem excellentiam est concessum, duximus admittendas et concedendas continentias earundem et eas promittimus inviolabiliter observare comuni predicto. Ad huius autem rei memoriam et perpetuam firmitatem presens scriptum inde fieri fecimus comuni superius nominato nostro sigillo munitum.

Actum in castris in territorio^(u) Firmi ad Sanctam Mariam Jacobi mense iunii octave indic[tionis] die iovis vicesimo tertio eiusdem mensis iun[ii].

(a) guadere. (b) administratores con segni di abbreviazione sopra l'ultima sillaba. (c) sul bordo nota di mano decisamente posteriore. (d) all'inizio castrum ipsum extra, poi modificato con segni. (e) [] lacuna. (f) l inserito sopra la riga. (g) officialis. (h) heantur; manca segno di abbreviazione. (i) quod. (j) iniuntum. (k) itare; manca segno di abbreviazione. (l) eum. (m) abbatibus persone. (n) [] non leggibile. (o) manca. (p) fluminem. (q) iniuntus. (r) conglamentur. (s) exconterentur. (t) volutate. (u) temitorio.

¹ Si tratta senza dubbio della chiesa del Fermano citata in Sella, *Rationes*, p. 529, n. 6860 e p. 538, n. 7053, che non si trova lontano da Sant'Elpidio.

² Questo monastero S. Pietro si doveva trovare vicino a Sant'Elpidio. Cfr. a proposito anche Pallotta, *La Madonna degli Angeli*, pp. 78-80, 114-115 come Pallotta, *Spunti*, pp. 45-47.

9.

Venosa, ottobre 1250

Federico II conferma al comune di Sant'Elpidio il suo accordo con Gualtiero da Palearia (doc. 8) relativamente ai punti che riguardano la conferma dei possedimenti e dei diritti, l'amnistia per tutte le ingiurie, la concessione della giurisdizione di prima istanza e la rinuncia all'estradizione, fatto salvo i casi di alto tradimento.

Orig. con Plica (sigillo e fili di seta perduti), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 18.

Ed.: Winkelmann, pp. 367-368, n. 430 (dalla trascr. di Bethmann).

Regg.: BFW, n. 3829; Mazzatinti, p. 223 (estratto); Filippini e Luzzatto, p. 458.
Cit.: in Bethmann, p. 559; Tenckhoff, p. 58, nota 2 e p. 59, nota 8.

Fr[idericus] Dei gratia Roman[orum] imperator semper augustus, Jerusalem et Sicilie rex. Per presens privilegium notum facimus universis imperii fidelibus tam presentibus quam futuris, quod comune castri Sancti Elpidii, fideles nostri, maiestati nostre humiliter supplicarunt, quod, cum Gualterius de Palear[ia] comes Manupelli, sacri imperii in Marchia Anconitana vicarius generalis, dilectus familiaris et fidelis noster, fecerit eis quedam pacta et conventiones, que promisit eis facere per nostram excellentiam confirmari, prout in scripto eiusdem comitis suo sigillo munito plenius continetur, conventiones et pacta predicta confirmare eis de nostra gratia dignaremur. Nos autem attendentes fidem puram et devocionem sinceram, quam comune ipsum erga maiestatem nostram habet, considerantes etiam grata servitia, que tam comune quam singulares persone castri eiusdem nobis et imperio exhibuerunt hactenus et exhibere poterunt in futurum, infrascripta tantum conventiones et pacta eis in fide et devocione nostra persistentibus, salvis in omnibus et per omnia iure imperii, fidelitate, mandato et ordinatione nostra et heredum nostrorum, de nostra gratia confirmamus, videlicet quod guardabimus et salvabimus et manutenebimus castrum ipsum cum possessionibus et tenutis, quas habet, in personis et rebus intus et extra in franchitia et libertate, sicut temporibus felicium predecessorum nostrorum et nostris eis usi fuisse nescuntur. Item quod tam laicos quam clericos dicti castri et districtus ipsius salvabimus, quamdiu in fidelitate nostra perstiterint. Item quod omnes iniurias et offensas olim commissas per comune vel singulares personas castri ipsius et districtus, quem hodie tenet et possidet, contra nos et imperium vel alium nostro et imperii nomine clementer sibi duximus remittendas. Item quod homines dicti castri conservabimus et manutenebimus in iurisdictione, quam habent. Item quod^(a) castellanos dicti castri et homines districtus eiusdem, quem nunc tenet et possidet^(a), de foro dicti castri in prima causa extrahi nullatenus permicemus. Item quod non extrahemus nec expellemus aliquem de castro ipso sine voluntate et consilio comunis ipsius preter proditores nostros et eos, qui verbo vel opere nostram offenderent in aliquo maiestatem, quos nostro vel vicariorum nostrorum arbitrio reservamus.

Presentis itaque privilegii auctoritate mandamus, quat[enus] nullus sit, qui prefatos fideles nostros in fidelitate et devocione nostra persistentes contra huius gratie nostre formam temere impedire seu molestare presummat^(b). Quod qui presumpserit, indignationem

nostram se noverit incursum. Ad huius autem rei memoriam et stabilem firmitatem presens privilegium per Rodulfum de Podioboniçi notarium et fidelem nostrum scribi et maiestatis nostre sigillo iussimus communiri.

Dat[um] apud Venusium anno dominice incarnationis millesimo ducesimo quinquagesimo mense octubris none indict[ionis], imperante domino nostro Fr[iderico] Dei gratia invictissimo Roman[orum] imperatore semper augusto, Jerusalem et Sicil[ie] rege, imperii eius anno vicesimo nono, regni Jerusalem vigesimo quinto, regni vero Sicilie quinquagesimo primo, feliciter amen.

^(a) quod – possidet *sottolineato da una mano decisamente posteriore, sul bordo la stessa mano ha annotato nota ed un segno di indicazione.* ^(b) Sic!

10.

Perugia, 4 febbraio 1252

Innocenzo IV conferma al castello di Sant'Elpidio i privilegi concessi da [Marcellino], vescovo di Arezzo, (doc. 5) e dai cardinali Legati Rainerius di S. Maria in Cosmedin (doc. 6) e Petrus di S. Giorgio in Velabro (doc. 7).

Scritto orig. (bolla e fili di seta rossi e gialli, che sono ancora citati nelle trascrizioni, sono andati perduti; sul plico a destra: Cor.; sull'angolo superiore a destra: Jo. e barrato: G.(?); sul retro nel centro in alto: Helpidium), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 3 (= A). (Trascr. not. da A del 12 settembre 1355; Perg. C. I, n. 36, del 18 maggio 1360; Perg. C. I, n. 1, e del 30 giugno 1401, Perg. C. I, n. 13).

Reg. Vat. Regg.: Potthast; BFW; Berger; Mazzatinti p. 221; Filippini e Luzzatto, p. 458 (erroneamente 6 feb. 1252). Cit.: in Medaglia, p. 13 (con errori). Nell'edizione si è fatto uso soltanto di A.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis hominibus castri Sancti Helpidii Firman[e] dioc[esis] salutem et apostolicam benedictionem. Iustis petentium desideriis etc. Cum igitur, sicut ex parte vestra fuit propositum coram nobis^(a), bone memorie[...] Aretinus episcopus et R[ainerius] Sancte Marie in Cosmidin ac postmodum dilectus filius noster P[etrus] Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconi cardinales, tunc apostolice sedis legati, attendentes personarum pericula et rerum dispendia, que pro devotione, quam habetis erga nos et Romanam ecclesiam, ab ipsius adversariis sustinuisse noscimini, ac volentes propter hoc vobis condigne retributionis premium

impertiri personas^(b) vestras et castrum ipsum sub protectione nostra et sedis apostolice admittentes possessiones^(c), tenutas et senaitas, quas iuste^(d) possidetis, vobis duxerint confirmandas, prout ipsorum litteris inde confectis dicitur plenius contineri, nos vestris^(e) devotis supplicationibus inclinati, quod super hoc ab eisdem legatis provide factum est, ratum habentes et gratum illud auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus^(f). Nulli ergo omnino *etc.* Si quis autem *etc.*

Dat[um] Perusii II non. februarii pontificatus nostri anno nono.

^(a) *segue rasura.* ^(b) *sopra personas rasura.* ^(c) *sopra possessiones rasura.* ^(d) *segue rasura.* ^(e) *sopra ve rasura.* ^(f) *Sic!*

11.

Perugia, 12 febbraio 1252

Innocenzo IV informa l'Arcidiacono di Luni, suo cappellano e rettore della Marca, della sua concessione fatta a Sant'Elpidio (doc. 10) e gli ordina di rispettare con cura le concessioni citate in esso.

Trascr. not. del 19 maggio 1360, dall'orig. che allora conteneva bolla su corda di canapa, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 1 (= B¹) e del 3 dic. 1369, Perg. C. II, n. 25 (= B²).

Reg. Vat. Regg.: Potthast; BFW; Berger; Mazzatinti, p. 221, 226; Filippini e Luzzatto, p. 458 (cit. erroneamente anche C. I, n. 3 e C. II, n. 11). Nell'edizione si è ricostruito il testo dell'originale da B¹ e B² e si sono tenute in considerazione tutte le divergenze tra B¹ e B².

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio [...] archidiacono Lunensi^(a) cappellano nostro, Marchie^(b) Anconitane rectori, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte communis Sancti Elpidii Firmane diocesis fuit propositum coram nobis, quod, cum bone memorie M[arcellinus] Aretinus episcopus, tunc Marchie Anconitane rector, et dilectus filius noster P[etrus] Sancti Georgii ad Velum^(c) Aureum diaconus cardinalis, tunc^(d) apostolice sedis legatus, ob fidei puritatem ac devotionem, quam ad romanam habent ecclesiam, eis quasdam libertates et immunitates duxerint^(e) concedendas, prout in licteris inde confectis dicitur plenius contineri, nos, quod ab eisdem episcopo et cardinali provide factum est, ratum et gratum habentes ac^(f) auctoritate^(g) apostolica confirmantes discretioni^(h) tue per apostolica scripta mandamus, quatenus libertates et immunitates huiusmodi

per te vel alium auctoritate^(g) nostra facias⁽ⁱ⁾ observari, prout videris expedire.

Datum^(j) Perusii II^(k) idus^(l) februarii pontificatus nostri anno nono.

^(a) Lunen con trattino di abbreviazione in B1, Luenes con trattino di abbreviazione in B2. ^(b)Marchia B2. ^(c)Vellum B2. ^(d)tuc B2. ^(e)dusserunt B2. ^(f)manca in B1. ^(g)autoritate B2. ^(h)disscretioni B1. ⁽ⁱ⁾fatias B2. ^(j)dat con segno di abbreviazione in B1, data in B2. ^(k)secunda B1. ^(l)ind con segno di abbreviazione in B2.

12.

Perugia, 27 settembre 1252

Innocenzo IV conferma al comune di Sant'Elpidio i suoi possesi.

Scritto orig. con bolla su fili di seta rossi e gialli (sul plico a destra: Ja. Anc.; sul retro al centro in alto: Sancti Elpidii), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 12.

Reg. Vat. Regg.: Potthast; BFW; Berger; Mazzatinti, p. 222 (erroneamente 1253); Filippini e Luzzatto, p. 458 (erroneamente 27 settembre 1253).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis [...] potestati et communi Sancti Elpidii ad Mare Firman[e] dioc[esis] fidelibus nostris salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, etc. Eapropter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato concurrentes assensu tenutas, possessiones et alia bona, que usque nunc hactenus possedistis, sicut ea iuste ac pacifice possidetis, vobis auctoritate apostolica de speciali gratia confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Dat[um] Perusii V kal. octobr[is] pontificatus nostri anno decimo.

13.

Perugia, 27 settembre 1252

Innocenzo IV informa il rettore della Marca della sua concessione fatta a Sant'Elpidio (doc. 12) e lo invita a proteggere il comune da ogni azione molesta.

Scritto orig. con bolla su corda di canapa (sul testo al centro una rasura piuttosto estesa; sul plico e sul retro nessun segno di cancelleria), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. II, n. 11.

Reg. Vat. Regg.: Potthast; BFW; Berger; Mazzatinti, p. 225. Cit.: in Medaglia, p. 13 (con errori).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio ... rectori Marchie Anconitan[e] salutem et apostolicam benedictionem. Postulationibus dilectorum filiorum [...] potestatis et communis Sancti Elpidii ad Mare Firman[e] dioc[esis] grato concurrentes assensu tenutas, possessiones^(a) et alia bona, que ipsi usque nunc hactenus possederunt, sicut ea iuste ac pacifice possident, eis per nostras litteras de speciali gratia duximus confirmanda^(b). Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus non permittas dictos potestatem et commune super hiis contra confirmationis nostre tenorem ab aliquibus indebite molestari molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

Dat[um] Perusii V kal. octobr[is] pontificatus nostri anno decimo.

^(a) Sic! ^(b) l'ultima a sopra la rasura di um.

14.

Perugia, 7 ottobre 1252

Innocenzo IV permette a Sant'Elpidio di accogliere tutti gli uomini liberi che abitano nel castello o che desiderano prendervi domicilio.

Scritto orig. con bolla su fili di sete rossi e gialli (sul plico a destra: Ja. Anc.; sopra il centro del testo rasura: a (...); sul retro al centro in alto: *Sancti Elpidii*), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 22 (= A). (Trascrizione not. da A del 12 set. 1355, Perg. C. I, n. 36 (= B¹) e del 3 dicembre 1369, Perg. C. II, n. 13 (erroneamente 9 ott. 1252) - =B² -).

Reg. Vat. Regg.: Potthast; BFW; Berger; Mazzatinti, p. 223, 224, 226 (erroneamente 1253); Filippini e Luzzatto, p. 458 (erroneamente 1253). L'edizione è stata condotta sulla base di A, solo una variante di B¹ e B² è stata presa in considerazione.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis ... potestati et communi castri Sancti Elpidii ad Mare Firman[e] dioc[esis] salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre precibus benignum impertientes assensum vestrisque comodis, quantum^(a) cum Deo possumus, providere volentes recipiendi ac retinendi omnes homines liberos, undecumque fuerint, qui apud castrum vestrum nunc habitant aut in posterum elegerint incolatum, liberam vobis auctoritate

presentium concedimus facultatem. Nulli ergo omnino *etc.* Si quis autem *etc.*

Dat[um] Perusii non.^(b) octobr[is] pontificatus nostri anno decimo.

^(a) Sic! ^(b) non con trattino di abbreviazione in A e in B1, nono in B2.

15.

Perugia, 7 ottobre 1252

Innocenzo IV informa il rettore della Marca del suo scritto a Sant'Elpidio, (doc. 14) e lo invita a proteggere il comune da ogni azione molesta.

Scritto orig. (bolla e corda di canapa, citati ancora in B, oggi sono perduti; sopra il testo al centro rasura piuttosto estesa; sul plico a destra: Ja. Anc.; sul retro al centro in alto: *Sancti Elpidii*), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 31(= A). (Trascr. not. del 11 ottobre 1418 su A, Perg. C. I n. 27 - = B -).

Reg. Vat. Regg.: Potthast; BFW; Berger; Mazzatinti, p. 224; Filippini e Luzzatto, p. 458, i quali citano B, ma lo confondono in parte con il n. 14 (erroneamente 1253 o 9 ott. 1253). Per l'edizione si è fatto uso solo di A.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio ... rectori Marchie Anconitan[e] salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis dilectorum filiorum ... potestatis et communis castri Sancti Elpidii ad Mare Firman[e] dioc[esis] precibus benignum impertientes assensum eorumque comodis, quantum cum Deo possumus, providere volentes recipiendi ac retinendi omnes homines liberos, undecumque fuerint, qui apud^(a) castrum ipsorum^(b) nunc^(c) habitant aut in posterum elegerint incolatum, liberam eis per nostras litteras concessimus facultatem. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus non permittas dictos potestatem et commune super hiis contra concessionis nostre tenorem ab aliquo indebite molestari molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

Dat[um] Perusii non[is]^(d) octobr[is] pontificatus nostri anno decimo.

^(a) pud su rasura con inchiostro più scuro. ^(b) rasura nell'abbreviazione finale. ^(c) nunc inserito su rasura con inchiostro più scuro. ^(d) immediatamente prima di non rasura.

16.

Assisi, 7 maggio 1253

Innocenzo IV invita il rettore della Marca a rispettare i privilegi e le attestazioni a favore di Sant'Elpidio e di procedere contro coloro che dovessero arrecarle disturbo.

Scritto originale con bolla su corda di canapa (sul plico a destra: Pac.; sull'angolo superiore a destra è tracciato un: Jo.; sopra il testo una rasura piuttosto estesa; sul retro al centro in alto: *Sanctus Helpidius*, sotto: *De Sancto Helpidio*), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I n. 11 (= A). (Trascr. not. dell'11 ottobre 1418 da A, Perg. C. I n. 27).

Reg. Vat.; Regg.: Potthast; BFW; Berger; Mazzatinti, p. 222, 224; Filippini e Luzzatto, p. 458 (erroneamente 9 maggio 1253). Cit.: in Medaglia, p. 13 (con errori). Nell'edizione si è tenuto conto solo di A.

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio ... rectori Marchie Anconitan[e] salutem et apostolicam benedictionem. Cum, sicut ex parte dilectorum filiorum communis castris Sancti Elpedii^(a) Firman[e] dioc[esis] fuit propositum coram nobis, eis obtentu devotionis, quam ad nos et romanam gerunt ecclesiam, nonnulla privilegia et indulgentie a sede apostolica sint concessa, discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus habens ipsos propensius commendatos privilegia et indulgentias ipsa^(b) eis integra et illibata conserves et non patiaris eosdem super eorum possessionibus seu habitatores existentes^(c) in ipsis ab aliquibus indebite molestari molestatores huiusmodi per censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo nullis litteris veritati vel^(d) iustitie preiudicantibus a sede apostolica impetratis.

Dat[um] Asisii non[is] maii pontificatus nostri anno decimo.

^(a) Sic! ^(b) segue rasura di una s. ^(c) sopra existentes un segno di abbreviazione inutile. ^(d) su rasura.

17.

Civitanova, 1 dicembre 1258

Percivalle Doria, vicario generale regio della Marca di Ancona, del Ducato di Spoleto e della Romagna, promette al comune di Sant'Elpidio di proteggere il castello ed i suoi abitanti con tutti i diritti ed i possessi, di

lasciare il trattamento delle cause civili di prima istanza a Sant'Elpidio, di procedere in quelle penali come al tempo di Federico II e di non prendere ostaggi, perdonando tutti gli oltraggi.

Dipl. orig. con plico (sigillo e fili di seta perduti), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 23. Regg.: BFW, p. 14071; Mazzatinti, p. 223; Filippini e Luzzatto, p. 458. Cit.: Bethmann, p. 559 (erroneamente come documento regio).

Percival de Auria Marchie Anconit[ane], Ducat[us] Spoleti et Romaniol[e] regius vicarius generalis. Populo et communi Sancti Helpidii domini regis fidelibus salutem et amorem sincerum. Honorem regie magestatis exequimur, si fideles suos et illos, qui ad fidem suam redeunt et mandata, favore digno prosequimur et in eorum iustis petitionibus exaudimus. Considerantes itaque puram fidem, quam ad serenissimum dominum nostrum regem fideliter geritis et ad suos antecessores hactenus firmiter habuistis, vobis et terre vestre auctoritate, qua fungimur, de gratia speciali pro parte regia concedimus infrascripta, promictentes in primis castrum Sancti Helpidii et castellanos ac habitatores eiusdem, qui sunt hodie vel qui erunt, cum iurisdic[ti]o[n]ibus^(a), possessionibus, senaytis et tenutis ipsorum in sta[tu]^(a) bono et pacifico conservare, ita tamen, quod ex presenti promissione et privilegio nostro vobis [in]dulto^(a) alicui communi seu speciali persone nullum preiudicium in suis iuribus generetur. Concedimus vobis similiter, quod prime^(b) cause civiles ventilentur in curia Sancti Helpidii^(b) et ibi mediante iustitia terminentur. Super criminalibus autem sic vobis concedimus, prout tempore domini imperatoris condam memorie recolende ibidem servari et fieri consuevit. Conced[im]us^(a) etiam vobis et presencium tenore promictim[us]^(a) obsides de castro predicto non trahere nec nomine communis nec ab aliqua singulari persona. Item si aliquis vellet convenire commune Sancti Helpidii vel habitatores eiusdem, vobis simili modo concedimus, ut conventus ante contestationem litis reconvenir[e]^(a) possit adversarium in eodem examine, ubi^(c), si reconventus noluerit respondere, nullatenus audiatur. Remictimus etiam vobis offensas et culpas, si quas contra honorem regie magestatis hactenus commisistis, salvis in omnibus supradictis mandato et ordinatione serenissimi domini nostri regis. Unde ad futuram memoriam et ut presens nostra concessio de premissis vobis sit perpetuo valitura, presens privilegii scriptum vobis inde fieri fecimus sigilli nostri robore communitum.

Dat[um] apud Civit[am] Novam anno Domini millesimo ducesimo LVIII primo decembr[is] secunde indictionis, regnante

serenissimo domino nostri^(d) rege Manfr[edo] rege Sicilie, regni eius anno primo, feliciter amen.

^(a) [] lacuna. ^(b) prime – Helpidii *sottolineato da mano posteriore, sul bordo ad opera della stessa mano l'annotazione nota.* ^(c) tra ubi e si rasura. ^(d) Sic!

18.

Anagni, 7 aprile 1259

Ugo, cardinale presbitero di S. Sabina¹, concede al monastero di S. Maria di Sant'Elpidio di accogliere le donne che volessero entrare nel monastero e di impartire loro la comunione, sebbene Sant'Elpidio fosse colpita da interdetto a causa del suo appoggio offerto a Percivalle Doria.

Orig. Priv. con corda di canapa (sigillo perduto; sul plico a destra: Ba.de Ver. (?) oppure Vect. -?-), Perugia, Arch. del Conv. di S. Caterina, Perg. n. 9.
Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto, p. 464.

Frater Hugo miseratione divina tituli Sancte Sabine presbyter cardinalis. Dilectis in Christo ... abbatisse et conventui^(a) monasterii Sancte Marie de Sancto Elpidio ordinis Sancti Damian[i] Firman[e] dioc[esis] salutem in Domino. Ex parte vestra fuit propositum coram nobis, quod quedam mulieres de castro Sancti Elpidii mundanos strepitus fugere cupientes^(b) monasterium vestrum intrare volunt et una vobiscum in religione Domino famulari, set, quia castrum predictum pro eo, quod homines eiusdem favent nobili viro Percivallo in Marchia dominanti, subpositum est ecclesiastico interdecto, eas hactenus recipere distulistis ac cuidam etiam iam recepte communicare propter interdectum huiusmodi dubitatis. Quare fuit ex parte vestra humiliter supplicatum vobis super hiis per sedem apostolicam salutari consilio provideri. Nos [i]g[itur]^(c) auctoritate domini pape, cuius principue^(d) curam gerimus, devotioni vestre tenore presentium declaramus, quod interdecto huiusmodi non obstante secure mulieres ad vos venientes recipere ac iam receptis communicare potestis, si aliud canonicum non obsistat.

Dat[um] Anag[nie] VII id[us] aprilis pont[ificatus] domini Alexandri pape nostri anno quinto.

^(a) i su rasura come correzione di s. ^(b) s su rasura. ^(c) [] lacuna. ^(d) parti centrale e finale della parola difficilmente leggibili. Possibili pertanto altre soluzioni.

¹ Attestato come cardinale nel periodo 1244-1264.

19.

Foggia, marzo 1263

Manfredi conferma al comune di Sant'Elpidio i privilegi concessi da Federico II (doc. 9), da Percivalle Doria (doc. 17) e da Corrado di Antiochia (deperditum).

Orig. dipl. con plico (sigillo e fili di seta perduti), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 5. Ed.: Winkelmann, pp. 418-419, n. 504 dalla trascr. di Bethmann. Regg.: Capasso, p. 228, n. 385; BFW, p. 4742; Mazzatinti, p. 222 (estratto); Filippini e Luzzatto, p. 458-459. Cit.: in Medaglia, p. 33 (estratto con molti errori; erroneamente gennaio 1263); Bethmann, p. 559.

Manfr[edus] Dei gratia rex Sicilie. Presenti privilegio notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod nos attendentes fidem puram et devotionem sinceram, quam commune hominum Sancti Helypidii ad quondam dominum patrem nostrum felicis memorie habuisse noscuntur, considerantes quoque grata satis et accepta servicia, que nobis prestiterunt hactenus, prestant ad presens et prestare poterunt in antea^(a) graciosiora, privilegia indulta eis per predictum quondam dominum patrem nostrum et per Percivallum de Hoyr[ia], dilectum familiarem et fidelem nostrum, necnon et per Conr[adum] de Antioch[ia] Albe, Celani, Laur[eti] et Apruc[ii] comitem, dilectum nepotem, familiarem et fidelem nostrum, dum vicariatus officio in Marchia de mandato nostri culminis fungebantur, prout privilegia ipsa eisdem facta sunt, et iuxta tenorem ipsorum eisdem in fide nostra persistentibus ratificamus et de speciali gratia confirmamus. Quocirca presentis privilegii auctoritate mandamus, quat[enus] nullus sit, qui predictos fideles nostros in fide nostri nominis persistentes super privilegiis ipsis temere impedire seu molestare presumat, salvo in omnibus et per omnia honore, mandato et ordinatione nostra et heredum nostrorum. Ad huius autem ratihabitionis et confirmationis nostre memoriam et stabilem firmitatem presens privilegium sibi exinde fieri fecimus sigillo maiestatis nostre munitum.

Dat[um] Fog[ie] per manus Gualt[erii] de Odra regni Sicil[ie] cancellarii anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo sexagesimo tercio mense marcii sexte indictionis, regnante domino nostro Manfr[edo] Dei gratia invictissimo rege Sicil[ie], regni vero eius anno quinto, feliciter amen.

^(a) *sopra antea rasura.*

20.

Sant'Elpidio, 10 ottobre 1265

Guglielmo Grosso, vicario generale regio della Marca, perdona a Sant'Elpidio tutti gli oltraggi e concede al castello la giurisdizione sui suoi abitanti nelle cause civili e penali di prima istanza.

Orig. dipl. con plico (sigillo e fili di seta perduti), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 33. Regg.: BFW; Mazzatinti, p. 224; Filippini e Luzzatto, p. 459.

Guilielmus Grossus regius vicarius in March[ia] generalis. Potestati, consilio et communi castris Sancti Helpidii domini regis fidelibus dilectis amicis suis salutem et amorem sincerum. Quia vobis remissionem et absolutionem a nobis fieri omnium, que contra regem et honorem regium et regis curiam tam commune vestrum quam privati eiusdem hactenus commisistis vel diceremini commisisse, humiliter supplicastis, vestris postulationibus annuentes universitatem vestram et singulos ab omnibus offensis, si quas retroactis temporibus verbis vel factis contra regem, honorem regium et regis curiam commisistis vel diceremini commisisse, regia auctoritate, qua fungimur, duximus totaliter absolvend[os]. Insuper vobis in regia fidelitate manentibus concedimus de gratia speciali, ut nullus ex habitatoribus castris vestri in^(a) prima causa neque pro^(a) forensibus neque pro terrigenis neque in civilibus neque in criminalibus extra forum et castrum Sancti Helpidii aliquid extrahatur. In cuius rei testimonium presens scriptum vobis fieri fecimus et iubimus^(b) ipsum nostri sigilli munimine roborari.

Dat[um] apud Sanctum Helpidium X octubr[is] indict[ione] VIII, regnante serenissimo domino nostro rege Manfrido inclito rege Scicil[ie]^(b) rengni^(b) eius anno nono. Presens quidem scriptum scribi iubimus^(b) per Egidium notarium de Sancto Helpid[io] sub anno Domini MCCLXV nostri pendentis sigilli munimine roboratum.

^(a) in - pro *sottolineato da mano decisamente posteriore, sul bordo da parte della stessa mano nota.* ^(b) *Sic!*

21.

Sant'Elpidio, 9 giugno 1267

Simone, cardinale presbitero di S. Martino, legato e rettore del Ducato di Spoleto e della Marca di Ancona, invita il podestà, il Consiglio ed il

comune di Fermo, insieme ad una serie di nobili, ad assumersi al suo cospetto le loro responsabilità per gli atti di violenza contro la Chiesa.

Orig. con plico (sigillo e corde perduti; sul plico nessuna annotazione), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. VIII, n. 8.

Regg.: BFW; Mazzatinti, p. 233; Filippini e Luzzatto, p. 459.

In nomine Domini amen. Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus, rector Ducatus Spolet[ani] et Marchie Ancon[itane]. Ad cautelam presentium et memoriam futurorum. Fermentum fetus sermo nostre repetitionis exagitat vix, prout perhibent temporis argumenta preteriti sinceritatis formule receptivum, dum temptatum hactenus aq̄imitatis adiumenta non voluit corruptionis in intimis sentiens detrimenta, ex quo, dum rem novam verborum nostrorum exordia non resumunt, notificatoria tela non indigent, quorum tamen reddit in populis fame rerumque testimonium manifestum. Re vera toti credimus mundo notorium et conscias novimus nationes, qualiter Laurentius Th[e]op[u]li potestas, consilium et commune civitatis Firman[e], Ranaldus de Brunforte, Guillieminus de Massa, Thomassius Gottiboldi Romane ecclesie proditores et alli sequaces et fautores eorum adversus ecclesiam ipsam in scelerum manus operarias emittentes desipuerunt ab ecclesie provocatione desistere ac vocem conversionis ad fidem repulerunt pluries invitati. Set ut vera pateant sub evidentie deprompsione, que loquimur, tempus eos nec causa eos in malorum patratione corripuit neque prodicionis aspersione conditum eorum consilium alteravit, dum deteriora prioribus diebus novissimis apponentes nobis in castro Sancti Elpidii ecclesie Romane fideli pro ipsius ecclesie commoditate morantibus ad depopolationem bonorum communis castri predicti et singularium personarum ipsius venire temere presumpserunt dampna enormia sub exercitio vastitatis eisdem communi et personis singularibus dicti castri in ecclesie Romane contemptum et ignominiam inferentes. Quantumlibet itaque ipsorum super hiis presumptio proditorum iuris ordinem non exposcat, dum in ea sublimitas ecclesiastice auctoritatis offenditur et prodiit^(a) in oculis nostris publicationis iudicio manifesta, ut tamen circa culpas eorum supra equitatis debitum iudicium moderamus, predictos potestatem, consilium et commune Firman[um], Ranaldum de Brunforte, Guillieminum de Massa, Thomassium Gottiboldi et alios sequaces eorum forenses in dicta civitate morantes, quos citandi nobis in civitate prefata oportunitas non prebetur, in ista fidelium publica congregacione citamus mandantes eisdem, ut infra

triduum, quem pro duobus edictis et tertio peremptorio eis terminum assignamus, coram nostra presentia personaliter speciales et commune predictum per syndicum legitimum comparere procurent super iniuriis exinde Romane ecclesie et dampnis illatis communi et hominibus dicti castri irrogatis, fidem cuius ecclesie commune et homines dicti castri colere dinoscuntur, ipsius ecclesie mandatis ac nostris efficaciter parituri et facturi, quod ordo dictaverit rationis. Alioquin extunc adversus eos super hiis eorum contumacia non obstante ad diffinitivam sententiam, prout nobis videbitur, procedemus.

Lecta et publicata est hec citatio in publico et generali consilio castri Sancti Elpidii in palatio communis loci eiusdem voce preconia et campane sonitu more solito sollempniter congregato sub anno Domini^(b) millesimo CC LXVII indict[ione] X^(a) die non[o] iun[ii] pontificatus domini Clementis pape IIII anno tertio. Presentibus me Nicolao de Rocca notario et testibus infrascriptis, videlicet venerabili patre domino N[icolao] quondam episcopo Brun[iatense], discretis viris dominis Bertraldo Amalrici canonico Remen[si], magistro Ger[ardo] de Casto iuris civilis professore, domini pape capellanis, religioso^(c) viro fratri Raulino eiusdem domini marescalco, religiosus viris fratribus Beningno guardiano, Jacobo de Mont[e] Granar[i]o, Bono Johanne de Mont[e] Ranaldo et Claudio de Firmo loci Sancti Francisci de Sancto Elpid[i]o, fratribus Ranaldo priore heremitarum in dicto castro degentium, Condeo, Laurentio et Ranaldo loci eiusdem, discretis viris G[...] archipresbytero de Fabric[is], domino Al[...]cardi[a]n[o] ecclesie^(d) Raven[natis] et magistro Jacobo de Cum[is], capellanis predicti legati, nobiles viris Maynardo comiti de Panic[o], Fillismido de Mont[e] Virid[e] et aliis^(e) pluribus testibus.

^(a) pro mostra tracce di correzione. ^(b) d su correzione. ^(c) l'ultima o potrebbe essere correzione di un'altra lettera. ^(d) cl su correzione. ^(e) a potrebbe essere correzione di un'altra lettera.

22.

Sant'Elpidio, 9 giugno 1267

Il cardinale Simone (cfr. doc. 21) ordina al vescovo di Fermo ed a tutto il clero di Fermo di lasciare la città entro il 13 di giugno, ed invita tutti i giudici, notai e gli altri funzionari di Fermo a presentarsi al suo cospetto per la stessa data, per rispondere del loro comportamento.

Orig. con plico (con corde di canapa, sigillo oggi perduto; sul plico a destra: M.-?-), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. III, n. 21.
 Regg.: BFW; Mazzatinti, p. 226 (erroneamente 1367).

In nomine Domini amen. Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbyter cardinalis, apostolice sedis legatus, rector Ducatus Spolet[ani] et Marchie Ancon[itane]. Ad cautelam presentium et memoriam futurorum. Dum dignum fore connicimus^(a) civitatem Firman[am] eiusque incolas manifestos Dei et hominum offensores culpis eorum exigentibus, quas erga ecclesiam matrem nostram dudum incautis excessibus commiserunt, reddi a divinis favoribus alienos, presentis denuntiationis nostre decreto statuimus districtius et iubemus venerabili patri ... episcopo sub suspensionis et archipresbitero^(b), ... mansionario, capitulo et universo clero civitatis eiusdem tam regularibus cuiuscumque ordinis, tam in paupertate fundati, quam religionis et conditionis existant, quam etiam secularibus universis sub excommunicationis et privationis officiorum, dignitatum et beneficiorum ecclesiasticorum omnium penis, quas eos omnes et singulos extunc incurrere volumus ipso facto, si mandatum nostrum huiusmodi adimplere neglexerint vel etiam non curarint, ut civitatem ipsam usque ad diem lune proxim[um] peremptorie relinquentes et dimittentes eandem exinde universaliter et singulariter exire procurent illuc nequaquam sine mandato nostro speciali et licentia reversuri, valitudinariis et aliis legitime impeditis dumtaxat exceptis, quibus ad probanda impedimenta ipsa coram nobis diem sabbati proximum terminum peremptorium assignamus, set singulariter in conventibus domorum religiosarum duos fratres ad locorum custodiam permittimus et acquiescimus usque ad nostrum beneplacitum moraturos. Et quoniam actus legitimos extra ecclesiastice communionis salutaria statuta de gentibus sacri canones [...] dicunt^(c), ut instrumenta confectionis ipsorum Firman[orum] ipsis excommunicationis et interdicti nodo suppositis adimamus, universos et singulos iudices, notarios et ta[be]lliones^(d) civitatis eiusdem presenti denuntiatione citamus sub pena suspensionis et privationis officiorum suorum omnium mandantes eisdem, ut usque ad dictam diem lune, quem eis terminum peremptorium assignamus, personaliter omnes et singuli coram nobis debeant comparere ecclesie mandatis et nostris super sue rebellionis excessibus parituri, in quo termino veniendi eis securitatem plenariam per totam terram fidelium impertimur. Alioquin exnunc eosdem iudices et notarios atque tabelliones eorum officiiis et executionibus eorundem sententialiter, qua fungimur, auctoritate privantes ipsos ut temerarios privatos officiiis ipsis perpetuo nuntiamus

decernentes et statuentes, quicquid extunc in antea ipsi vel aliqui eorundem circa officiorum ipsorum executiones et exercitium quolibet attemptarint, nullum, irritum protinus et vires aliquas non habere. Et cum nobis citandi predictos apud civitatem ipsam facultas propter guerre presentis discrimina, ex qua itinera nuntiis dispendiosa succedunt, non pateat, transcriptum processus huiusmodi in portis castris Sancti Elpidii appendi volumus et mandamus nostri sigilli munimine roboratum et eis aliisque volentibus omnibus eius copiam exhiberi.

Lecta et promulgata est hec denuntiatio in publico et generali consilio castris Sancti Elpidii in palatio communis loci eiusdem voce preconia et campane sonitu more solito sollempniter congregato sub anno Domini MCCLXVII indict[ione] X^(a) die non [o] iun[is] pontificatus domini Clementis pape III anno tertio. Presentibus me Nicolao de Roca notario et testibus infrascriptis, videlicet venerabili patre domino N[icolao] quondam episcopo Brun[atense], discretis viris dominis Bertrando Amalrici canonico Remen[si], magistro Ger[ardo] de Casto iuris civilis professore, domini pape capellanis, religioso viro fratri Raulino eiusdem domini marescalco, religiosus viris fratribus Benigno guardiano, Jacobo de Monte Granar[io], Bono Johanne de Monte Ranaldo et Claudio de Firmo loci Sancti Francisci de Sancto Elpid[io], fratribus Ranaldo priore heremi[t]arum^(c) in dicto castro degentium, Condeo, Laurentio et Ranaldo loci eiusdem, discretis viris G[...]archipresbytero de Fabricis, domino Al[...]cardi[a]n[o] ecclesie Raven[natis] et magistro Jac[obo] de Cum[is] capellanis, nobilibus viris dominis Maynardo comiti de Panic[o], Fillismido de Mont[e] Virid[e] et aliis pluribus testibus.

^(a) Sic! ^(b) archipbm con trattino di abbreviazione. ^(c) [] lacuna; riconoscibile solo il trattino di abbreviazione sopra la prima sillaba; pertanto sono possibili interdicut o simili. ^(d) [] lacuna. ^(e) [] macchia.

23.

Viterbo, 5 luglio 1267

Clemente IV libera il comune di Sant'Elpidio da ogni subordinazione spirituale e temporale alla ribelle Fermo ed al vescovo di Fermo per la durata della vita dello stesso.

Scritto Orig. con bolla e fili di seta rossi e gialli (sul plico a destra: Ger. Par.; sotto il plico a sinistra: m. i. e. (?); sul retro al centro in alto: *Sanctus Elpidius*)

Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 7 (= A). (Trascr. not. del 12 set. 1355 da A, Perg. C. I, n. 36).

Reg. Vat. Ed.: Medaglia, p. 33 (estratto; erroneamente giugno). Regg.: Potthast; BFW; Jordan; Mazzatinti, p. 222, 224; Filippini e Luzzatto, p. 459 (definisce C.1, n. 7 erroneamente come copia). Nell'edizione si è tenuto in considerazione soltanto A.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis [...] potestati, consilio et comuni castri Sancti Elpidii Firman[*e*] dioc[*esis*] salutem et apostolicam benedictionem. Dum commune Firman[*e*] ^(a) civitatis dampnabilis erroris conspicimus infirmitate corruptos, utpote qui ^(b) a devotione matris ecclesie postposito fidelitatis debito recedentes per viam perditionis incedunt, et dum vos persistere in fidei puritate sentimus, dignum ducimus, ut illos tamquam alienos filios postponentes vos sub nostra et apostolice sedis gratia foveamus. Vestrisa itaque supplicationibus inclinati vos et terram vestram ab omni tam eorundem Firmanorum quam Firmani episcopi, qui a se maculas indevotionis adhuc, ut decuit, non abstersit ^(c), spirituali et temporali iurisdictione ac subiectione qualibet de ^(d) speciali gratia ^(d) duximus eximendos, ita quod eis generaliter vel specialiter de nullis iuribus spiritualibus vel ^(e) temporalibus, servitiis vel redditibus vobis in ecclesie prefate devotione persistentibus teneamini respondere, huiusmodi exemptione, quamdiu dictus episcopus vixerit, duratura. Nulli ergo omnino *etc.*

Si quis autem *etc.*

Dat[um] Viterbii id[us] iulii pontificatus nostri anno tercio.

^(a) segue rasura. ^(b) correzione con una rasura da quia. ^(c) b e i su rasura. ^(d) de – gratia su rasura. ^(e) segue rasura.

24.

Viterbo, 15 luglio 1267

Clemente IV informa Simone, cardinale presbitero di S. Martino e legato, del suo privilegio rivolto a Sant'Elpidio (doc. 23) e lo invita a proteggere il comune da tutti gli oltraggi.

Trascr. not. del 12 set. 1355 dallo scritto orig., che portava una bolla su corda di canapa, Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 36 (= B).

Reg. Vat. Regg.: Potthast; BFW; Jordan. Sono stati corretti solo gli errori più rilevanti in B, con l'aiuto del n. 23.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio S[ymoni] tituli Sancti Martini prebytero cardinali, apostolice sedis legato, salutem et apostolicam benedictionem. Dum commune Firman[e] civitatis dampnabilis^(a) erroris conspicimus infirmitate corruptos, utpote qui a devotione matris ecclesie postposito^(b) fidelitatis debito recedentes per viam perditionis incedunt, et dum dilectos filios ... potestatem, consilium et commune castri Sancti Elpidii Firman[e] diocesis persistere in fidei puritate sentimus, dignum ducimus, ut eosdem Firmanos tamquam alienos filios postponentes prefatos potestatem, consilium et commune sub nostra et apostolice sedis gratia foveamus. Eorundem igitur potestatis, consilii et communis supplicationibus inclinati ipsos et terram suam ab omni tam eorundem Firmanorum quam Firmani episcopi, qui a se maculas indevotionis adhuc, ut decuit, non abstersit, spirituali et temporali iurisdictione ac subiectione^(c) qualibet de speciali gratia duximus eximendos, ita quod eisdem episcopo et Firman[is] generaliter vel specialiter de aliquibus iuribus spiritualibus vel temporalibus, servitiis vel redditibus eisdem potestati, consilio et communi in ecclesie prefate devotione persistentibus teneantur minime respondere^(d), huiusmodi exemptione^(e), quamdiu dictus episcopus vixerit^(f), duratura.

Ideoque discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quat[enus] potestatem, consilium et commune predictos super hiis manutens et defendens nec ab aliquibus contra exemptionis^(g) nostre tenorem molestari permittens fatias eis circa spiritualia, que ad pontificale expectant offitium, opportunis^(h) temporibus provideri molestatores et contradictores, si qui fuerint, spiritualiter et temporaliter, sicut expedire videris, compescendo.

Dat[um] Viterbii id[us] iulii pontificatus nostri anno tertio.

^(a) dapnabilis. ^(b) posposito. ^(c) subgectione. ^(d) rexpondere. ^(e) exemptione. ^(f) vi su rasura. ^(g) exemptionis. ^(h) oportunitis.

25.

Viterbo, 14 novembre 1268

Clemente IV ordina a Manfredi, vescovo di Verona e rettore del Ducato di Spoleto e della Marca di Ancona, di prendere in esame le lamentele del comune di Sant'Elpidio relative alle limitazioni al commercio esterno causate da Fermo.

Scritto orig. (bolla e corda di canapa, citate ancora in B1 e B2, oggi perdute; nessuna annotazione antica di cancelleria), Sant'Elpidio, Arch. Com., Perg. C. I, n. 38 (= A). (Trascr. not. da A del 19 maggio 1360, Perg. C. I, n. 1 - = B1 -, e del 3 dic. 1369, Perg. C. I, n. 38 - in precedenza C. II, n. 2 - = B2 -).

Reg.Vat. Regg.: Potthast; BFW; Jordan; Mazzatinti, p. 221 (erroneamente 1269), p. 224 (erroneamente C. I, n. 37), p. 225; Filippini e Luzzatto, p. 459 (erroneamente 14 nov. 1269; si parla erroneamente di 3 «copie» C. I, n. 1; C. I, n. 37 e C. II n. 2). Cit.: in Medaglia, pp. 33-34 (estratto). Per l'edizione si è fatto uso solo di A.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio M[anfredo] Veronen[si] electo, Ducatus Spoleti et Marchie Ancon[itane] rectori, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte communis Sancti Helpidii Firmane diocesis fuit propositum coram nobis, quod, cum ipsi propinqui sint maris littori inter Clentem et Tennam flumina constituto et de iure communi sit eis licitum exinde navigio merces suas ad alias partes vehere et navibus venientibus aliunde ibidem, cum voluerint, applicare, Firmani cives ius aliquod in eodem littore non habentes non tam iuribus innitentes quam viribus nec eosdem Sancti Helpidii homines exinde navigare nec ibidem naves applicare nec applicantes quiete permanere permittunt. Unde nobis humiliter supplicarunt, ut in hac parte indemnitati providere ipsorum paterna benivolentia dignaremur^(a). Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus partibus convocatis ex officio sine iudiciorum strepitu et figura procedens, nisi forsitan infra terminum competentem, quem eis duxeris prefigendum, cives^(b) Firmani predicti fecerint tibi fidem, quod in predictis ius habeant prohibendi, tu exinde dictis hominibus Sancti Helpidii sine nostri et iuris preiudicio alieni in dicto littore, quominus exinde navigent, et tam ipsis quam aliis navigantibus, quin ibidem quiete permaneant, vim aliquam a Firmanis eisdem fieri non permittas contradictores et rebelles tam militari manu quam aliis remediis temporalibus quin et spiritualibus, si expedire videris, cohercendo.

Dat[um] Viterbii XVIII, kal. decembris pontificatus nostri anno quarto.

^(a) g *su rasura*. ^(b) c *su rasura di una f*.

MONTEGIORGIO

I

È comprensibile che già durante, ma in particolare dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la Direzione generale degli Archivi di Stato del Ministero degli Interni italiano si sia sforzata di ottenere un preciso quadro d'insieme circa l'entità delle perdite subite dagli archivi italiani – dagli Archivi di Stato, direttamente sottoposti al Ministero, come da quelli comunali, da quelli ecclesiastici, da quelli privati o da quelli di altra natura – a causa delle azioni belliche. Sebbene la furia distruttrice avesse man mano coinvolto l'intera Italia, ad eccezione della dolorosa distruzione dell'ingente patrimonio dell'Archivio di Stato di Napoli, causata da una serie di circostanze incresciose, in generale le perdite sono state fortunatamente e sorprendentemente limitate.

Anche gli archivi delle Marche, secondo i rapporti giunti allora, quantomeno nel loro patrimonio più antico non subirono perdite sostanziali. La situazione peggiore apparve quella causata dalla distruzione dell'intero Archivio storico del comune di Montegiorgio (a sud-ovest di Fermo), e la cosa si presentò particolarmente riprovevole, perché la ricerca storica, fino al quel momento, non era ancora riuscita a cimentarsi con lo studio e l'elaborazione delle notizie ricavabili dal quel materiale.

Per questo motivo fu per me una sorpresa venire a sapere nell'aprile 1955 dall'attuale direttrice della Biblioteca comunale di Ancona, la dott.ssa Maria Tonnarelli Antici, originaria di Montegiorgio, quando venne a trovarmi a Roma per un colloquio sul suo saggio, come lei fosse certa che l'insieme delle pergamene dell'archivio comunale del suo paese fosse in salvo e si trovasse sotto la custodia dell'allora impiegato del comune, il signor Ludovico Calisti.

Già pochi mesi dopo, nel luglio del 1955, mi recai a Montegiorgio per verificare quella dichiarazione e potei stabilire che le informazioni ricevute corrispondevano al vero: l'archivio comunale di Montegiorgio, a parte piccole perdite, era sopravvissuto alla guerra, solo era in una condizione di totale disordine. Con una serie di visite effettuate negli anni 1955 e 1956 e, dopo una lunga interruzione causata da altri impegni, durante due lunghi soggiorni nel maggio e nell'ottobre del 1966,

quando venni aiutato ottimamente da mia moglie¹, l'intero patrimonio di pergamene e di altro materiale più antico venne letto, ordinato e inventariato, mentre i documenti più importanti furono fotografati. I miei lavori a Montegiorgio vennero sostenuti nella maniera più cordiale, soprattutto attraverso la messa a disposizione di un ampio, praticamente illimitato orario di lavoro, dal già citato sig. Calisti e dall'allora segretario comunale, il sig. Vittorio Contardi, nel frattempo purtroppo deceduto².

Le prime esaurienti notizie circa la storia e la consistenza dell'archivio comunale di Montegiorgio erano state fornite da Francesco Filippini, che sessanta anni fa, con la collaborazione di Gino Luzzatto, aveva visitato alcuni archivi delle Marche redigendo di quelle visite un minuzioso rapporto³. Da questo risulta che a Montegiorgio si era a lungo creduto che il 10 febbraio 1760 fosse scoppiato un grande incendio coinvolgente anche l'allora Palazzo Priorale (oggi Teatro Alaleona) e che quello avesse distrutto i documenti più antichi dell'archivio comunale⁴, finché nel 1900, per caso, nel piccolo andito di un sottoscala dell'allora sede del comune non venne trovata una serie di sacchi con dentro pergamene e altro materiale d'archivio più antico. Fu subito chiaro che si trattava dei documenti dell'archivio comunale che si credeva fossero andati perduti⁵.

Su consiglio dell'allora segretario comunale Zenobi, il compito di ordinare quel patrimonio archivistico riemerso venne assunto da Giambattista Compagnoni-Natali, un interessato ricercatore locale, il quale si mise al lavoro con grande entusiasmo. Le pergamene vennero prima disinfestate, poi, con poche eccezioni, vennero spianate e infine

¹ Questo lavoro è dedicato alla memoria della mia amata moglie, morta nel 1968, che nelle ricerche a Montegiorgio mi è stata d'aiuto nella maniera più fattiva e che, nonostante la grave malattia, ha lavorato fino all'ultimo alla trascrizione del manoscritto dell'appendice documentaria.

² Il mio ringraziamento più sentito va alla dott. Tonarelli Antici per l'indicazione del salvataggio del patrimonio archivistico di Montegiorgio e in una maniera del tutto particolare al sig. Calisti per il continuo e cordiale aiuto fornito ai miei lavori sul posto. Sono altrettanto obbligato nei confronti del sig. Contardi e dell'allora sindaco, avv. Dario Del Bello, nel frattempo entrambi deceduti, per tutta la compiacenza mostratami.

³ Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 394-409.

⁴ Su questo cfr. tra l'altro la pubblicazione, apparsa senza la citazione del nome dell'autore, di Del Bello, *Cenni storici*, p. 33; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 394 e Zenobi, *La separazione di ceto*, pp. 511-512, nota 9.

⁵ Cfr. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 395.

disposte in ordine. Per fare questo egli creò anzitutto una «Serie I» (dal 1300) ed una «Serie II» (dal 1301), all'interno delle quali numerò in sequenza dal primo all'ultimo i singoli documenti, col fine di creare un ordine cronologico. Poiché però attribuì troppo presto ai documenti un numero definitivo, sopraggiunsero complicazioni. Per questo Compagnoni-Natali, in una prima fase del lavoro, sistemò i documenti supplementari ritrovati in una serie speciale chiamata «Supplemento». Successivamente cominciò a smembrare quella serie speciale come fosse questa la loro disposizione definitiva. I primi 72 numeri della stessa vennero tutti inseriti nella «Serie I» e nella «Serie II» nel rispettivo punto cui appartenevano cronologicamente, tramite una numerazione corredata di indicazioni aggiuntive come «bis», «tres» o «quartior». Questa procedura venne poi abbandonata dal n. 73 e a partire da questo tutti i numeri ancora a disposizione della serie speciale «Supplemento» hanno una doppia numerazione, cioè quella originaria all'interno di quella serie con l'aggiunta di una numerazione tra parentesi con le cifre che i singoli documenti avrebbero avuto se fossero stati numerati di continuo dal primo all'ultimo in seguito alla «Serie II». Entrambe le numerazioni presentano molte irregolarità. Inoltre, fu creata una sequenza di serie speciali. Poiché a Compagnoni-Natali erano sfuggiti anche numerosi errori nella determinazione delle date, né derivò un grande disordine nell'ordinamento cronologico.

Alla fine risultavano le seguenti serie: «Serie I», nn. 1-672 (1055-1299), «Serie II», nn. 1-466 (1301-1528), la serie «Supplemento», o «Documenti con doppia numerazione», n. 73 (n. 468) - n. 205 (n. 677) (metà del XIII sec. fino al 1655), «Brevi Pontificie», nn. 1-10 (1237-1458), «Privilegi», nn. 1-18 (1510-1855) ed infine, come ultima serie, una intitolata «Documenti senza numerazione» (1253-1790). I documenti così suddivisi vennero collocati infine, dopo la conclusione dei lavori, in un grande armadio in legno con 36 cassetti⁶.

È stato tuttavia merito specifico di Compagnoni-Natali l'aver elencato l'intero patrimonio di documenti anche in tre grandi registri, dove per ogni singolo documento sono stati annotati la data precisa, un breve regesto, oppure un estratto, o un'intera o parziale trascrizione, come pure i nomi dei funzionari, dei podestà, dei rettori, dei giudici e dei notai citati negli atti. Spesso vennero aggiunti anche altri rimandi, commenti e note su sigilli, simboli notarili, filigrana e simili.

⁶ Su questo cfr. nel dettaglio i commenti di Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 395-396.

Nel primo volume vennero elencati 675 atti, nel secondo 476 e nel terzo 206⁷. Quell'inventario, che portava il titolo *Archivum Diplomaticum Comuni set Universitatis Hominum Terre Montis Sancte Marie in Georgio. Pergamene ed altre carte del Comune di Montegiorgio rinvenute nel maggior numero malconce tra i rifiuti cartacei del passato, interpretate, in gran parte numerate e coordinate ad Archivio nel 1900* e la cui stesura dovette richiedere molto tempo, è importante soprattutto per il controllo del patrimonio allora censito e tuttavia dev'essere consultato con cautela, poiché presenta numerosi errori.

Il ricco materiale dell'Archivio comunale di Montegiorgio così ordinato venne utilizzato in senso strettamente scientifico solo da Camillo Pace, uno storico locale, che editò una serie di pubblicazioni comprendenti l'edizione parziale o completa di diversi documenti⁸, i cui testi però presentano purtroppo diversi errori e qualche imprecisione e per questo motivo possono essere usati solo con riserva. Filippini poi ha riprodotto in registi brevi i documenti più importanti dell'archivio compresi tra il XIII secolo e l'anno 1528⁹, e tuttavia, soprattutto nella determinazione delle date, anch'essi mostrano numerosi errori. Il mondo degli studiosi acquisì così quantomeno una prima visione d'insieme di quei ricchi patrimoni, i cui documenti più importanti vennero mostrati anche al grande pubblico nella Mostra regionale di Macerata, nel 1906¹⁰, e nella Esposizione regionale delle Marche di Milano, nel 1914¹¹, ma né prima della Prima guerra mondiale, né tra le due grandi guerre qualcuno si è sentito spinto a cimentarsi con quei materiali in maniera più sistematica.

La Seconda guerra mondiale ebbe tuttavia un impatto di vasta portata sull'archivio comunale di Montegiorgio. Anzitutto, nel luglio 1943, l'ex convento di San Francesco, arroccato lassù dove risiedevano

⁷ Cfr. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 395.

⁸ Dei lavori di Pace fondati sul materiale presente a Montegiorgio si citano qui in particolare: 1. *Pier da Medicina*, pp. 364-368; 2. *Il ghetto*, p. 45-46; 3. *Varietà*, p. 191; 4. *Su la colonia ebrea*, pp. 98-109; 5. *Due importanti documenti*, pp. 215-217; 6. *Regolamento per Montegiorgio*, pp. 165-167; 7. *Un altro documento*, pp. 142-147; 8. *Una lettera*, p. 277; 9. *La colonia ebrea*, pp. 108-121. Tra queste in ogni caso riguardano l'epoca degli Staufen, che a noi qui interessa, solo le pubblicazioni che abbiamo indicato con i numeri 1, 3 e 8.

⁹ Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, pp. 399-408.

¹⁰ Cfr. *ibid.*, p. 396.

¹¹ Cfr. l'elenco dei documenti esposti allora predisposto e che ora si conserva nell'Archivio comunale di Montegiorgio, che ha il titolo «Elenco delle pergamene e altri documenti che si presentano all'Esposizione regionale delle Marche a Milano».

le autorità cittadine e dove si trovava ben ordinato anche l'archivio, venne danneggiato gravemente da un terremoto, così che nell'ottobre 1943 gli uffici del comune dovettero essere trasferiti al centro della città, a Palazzo Passeri, mentre l'archivio, per mancanza di locali, venne lasciato ivi dove si trovava. Dopo l'ingresso delle truppe alleate a Montegiorgio, nel 1944, esso venne requisito e dopo breve tempo furono gli stessi Alleati a distruggere in maniera riprovevole l'armadio contenente l'archivio e lo bruciarono insieme a una parte del registro archivistico di Compagnoni-Natali. Solo l'intervento energico del già citato signor Calisti, sostenuto dal signor Manlio Massini, impedì che il materiale archivistico e gran parte del registro facessero la stessa fine, riuscendo a nascondere il tutto, sebbene in una condizione di assoluto disordine, e portandolo nella sede provvisoria del comune, al centro della città, a Palazzo Passeri.¹² Non c'era tuttavia nessuno a Montegiorgio in grado di adoperarsi per l'ordinamento di quel materiale: così, come accaduto prima del 1900, quel materiale cadde nel dimenticatoio, tanto che in perfetta buona fede venne comunicata anche al Ministero dell'Interno di Roma la perdita degli antichi documenti.

Quando visitai Montegiorgio per la prima volta nel 1955 mi fu mostrato l'intero materiale documentario dell'archivio comunale, nel frattempo ritrovato, disposto su di un enorme tavolo. Con un faticoso e minuzioso lavoro l'ho ordinato e contemporaneamente poco a poco è stata ritrovata la maggior parte dei documenti inizialmente mancanti. Fui di fronte al problema se, conformemente al desiderio già espresso da Filippini¹³, dovessi modificare l'intera vecchia articolazione riordinando cronologicamente tutte le pergamene, oppure no. Dopo un'accurata riflessione presi le distanze da un riordinamento di ampia portata e, nonostante i suoi difetti, ripristinai il vecchio sistema, soprattutto perché andava messo in conto che i futuri fruitori dell'archivio avrebbero consultato dapprima i registri di Compagnoni-Natali, e dunque un nuovo ordinamento avrebbe reso senz'altro più difficile l'uso di quelli. I controlli da me effettuati mi hanno mostrato che è sopravvenuta qualche perdita¹⁴, e tuttavia tali lacune non hanno

¹² Su questi eventi accaduti durante la Seconda guerra mondiale cfr. le brevi notizie in Zenobi, *La separazione*, pp. 511-512, nota 9, e le informazioni orali del signor Calisti, cui va anche il mio sentito ringraziamento.

¹³ Cfr. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 396.

¹⁴ Nel corso del controllo sono risultati mancanti i seguenti documenti: Serie I, n. 2, n. 3, n. 9, n. 202, n. 248, n. 267, n. 462, n. 468; Serie II, n. 32-34, n. 35-50, n. 51bis, n. 65, n. 136bis, n. 145, n. 195, n. 300, n. 311, n. 312, n. 366, n. 396bis, n. 410bis;

rilevanza per lo studio sull'epoca degli Svevi. Anche la gran parte dei registri di Compagnoni-Natali si sono conservati, anche se, purtroppo, alcuni fascicoli degli stessi erano andati perduti a causa dei motivi sopra menzionati¹⁵.

Dopo il ripristino del vecchio ordinamento si pose la questione del modo nel quale dovessero essere conservati i documenti. Per questo motivo creai alcuni faldoni di 50 documenti ciascuno (nei casi normali) che vennero avvolti in carta da pacchi, sulla quale vennero annotate brevi indicazioni sui numeri che si trovavano all'interno, nonché la data del primo e dell'ultimo documento contenuti. Così ci sono oggi di nuovo tutte le serie sopra già elencate, delle quali la «Serie I» contiene 728 numeri, la «Serie II» 518 numeri, la serie «Supplemento» o «Documenti con doppia numerazione» 124 numeri, le «Brevi Pontificie» 9 numeri, quindi i «Privilegi» 17 numeri ed infine i «Documenti senza numerazione» 56 numeri, qualora si conteggino tutti i documenti con l'annotazione aggiuntiva «*bis*», «*tres*» ecc. Questo dà una consistenza totale temporanea di 1452 unità, dunque sostanzialmente maggiore rispetto al numero di 1339 o 1399 pergamene comunicato nel 1960 dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche, e tuttavia inferiore rispetto alla cifra oscillante tra i 1.500 e le 2.000 documenti stimata in una rapporto di quella Soprintendenza. Queste cifre – così come l'indicazione di Zenobi¹⁶, secondo cui le pergamene del Fondo Diplomatico ammonterebbero a 1.640 «pezzi» – si spiegano col fatto che ogni numero contiene più documenti. Questo materiale più antico dell'archivio comunale, insieme ai registri di Compagnoni-Natali e l'indice dell'Esposizione regionale delle Marche, rimase in un primo momento nella sede del comune, a Palazzo Passeri.

Successivamente, negli anni 1953-1957, venne costruito il nuovo Palazzo comunale al posto del Convento di S. Francesco e così l'Amministrazione comunale vi si poté trasferire definitivamente¹⁷. Nel

Supplemento n. 100 (n. 492), n. 101 (n. 493), n. 188 (n. 572), n. 194 (n. 578), n. 195 (n. 579), n. 197 (n. 581), n. 198 (n. 582), n. 203 (n. 587 cioè n. 675); Privilegi n. 6 inoltre manca un Breve nella Serie «Brevi Pontificie». Ma potrebbe essere che alcuni di questi documenti oggi mancanti siano stati riorganizzati in altre Serie.

¹⁵ La più incresciosa delle perdite è quella dei fascicoli 1 e 2 del primo registro con le registrazioni relative ai documenti n. 1-202 della Serie I, ma mancano anche i fascicoli 3, 4 e 5 e alcune pagine al termine del terzo registro che porta il titolo «Indice o Registro di Supplemento».

¹⁶ Zenobi, *La separazione*, pp. 511-512, nota 9.

¹⁷ Cfr. Zenobi, *La separazione*, pp. 511-512, nota 9.

1960 vi venne trasferita anche l'antica consistenza dell'archivio comunale¹⁸. Diversi anni dopo, nel 1964, fu acquistato finalmente per quel materiale archivistico un moderno armadio in metallo e tutto venne collocato secondo il migliore ordinamento possibile¹⁹.

Infine, nel 1968, venne eseguita dal prof. Bandino Giacomo Zenobi, funzionario della Soprintendenza Archivistica per le Marche, un'approfondita ispezione dell'intero patrimonio dell'archivio comunale, sulla base della quale venne predisposto un preciso inventario in due fascicoli, intitolato «Inventario dell'Archivio storico del comune di Montegiorgio 1968», che fu pronto per dicembre 1968 e del quale qui interessa soprattutto la «Parte I: Fondo membranaceo», dove è descritta con precisione la distribuzione dei documenti nel citato armadio e nel quale sono riportati in registi molto ben conservati i singoli documenti fino al 1855 secondo un ordinamento rigorosamente cronologico.²⁰ In questo modo è stato fatto quanto umanamente possibile per conservare attraverso futuri addetti quel materiale ricco e prezioso, del quale in futuro dovranno essere resi accessibili alla ricerca i documenti più importanti per la storia di Montegiorgio, e quindi per quella delle Marche, in primo luogo fino al 1250 e successivamente fino al 1272, in forma di pubblicazione o regesto.

Dopo che è stata presentata la storia più recente dell'Archivio comunale di Montegiorgio e ne è stata descritta esaurientemente la consistenza, si pone ora la domanda se anche altri archivi, come, per esempio, quelli delle località limitrofe, possiedano materiale utile alla storia del nostro comune. Poiché nel medioevo Montegiorgio è appartenuto alla diocesi, ossia al territorio di Fermo, è logico attendersi di poter trovare in quella città simili materiali ed in effetti anche l'Archivio Diplomatico dell'Archivio di Stato di Fermo, con le

¹⁸ Cfr. Zenobi, *La separazione*, pp. 511-512, nota 9. A questo proposito Lodolini, ha fornito una descrizione sommaria delle consistenze dell'Archivio comunale di Montegiorgio in *Gli archivi storici*, pp. 76-77, dove viene citata, per quanto sia in realtà poco significativa, anche ulteriore bibliografia relativa a quell'Archivio. Lodolini indica come 1399 il numero delle pergamene.

¹⁹ L'armadio si trova attualmente nell'anticamera della sala conferenze del Consiglio comunale; la chiave è affidata al segretario comunale.

²⁰ Desidero esprimere qui il più sentito ringraziamento da parte dell'Istituto Storico Germanico di Roma al prof. Zenobi per aver donato all'Istituto una copia di quell'inventario in due volumi. Altri esemplari dello stesso si trovano nell'Archivio comunale di Montegiorgio, presso la Soprintendenza Archivistica per le Marche e in altri luoghi.

sue pergamene (soprattutto nella Cassetta XXVII (Collicillo)²¹, nella Cassetta LXV (Monte Santa Maria in Georgio)²², così come nel noto Codice 1030²³, conserva una serie di interessanti documenti per la storia di Montegiorgio, da me consultati per intero e a fondo in relazione al rilevamento sistematico dell'intero patrimonio archivistico di Fermo risalente al tempo degli Svevi. Quei documenti posso ora utilizzarli anche per scrivere la storia di Montegiorgio²⁴.

Al contrario, gli altri archivi delle Marche si dimostrarono di nessun rilievo per Montegiorgio, e anche l'Archivio Segreto Vaticano non offre nulla di particolarmente interessante. Inoltre, a Montegiorgio non esistono iscrizioni risalenti all'epoca degli Svevi utilizzabili in qualche modo per ricostruire la storia politica del comune.

Comprendibilmente, in considerazione del fatto che i materiali d'archivio di Montegiorgio vennero dati così a lungo per dispersi e dunque siano stati inaccessibili, nessuno nei secoli passati si è cimentato con intensità nella ricostruzione della storia medievale di questo luogo. Fino ad oggi, la pubblicazione uscita anonima di Del Bello, *Cenni storici di Montegiorgio*²⁵ è rimasta praticamente l'unica a disposizione per la storia di Montegiorgio. Essa è stata scritta tuttavia senza la consultazione del ricco materiale documentario e dunque si presenta come molto superficiale e in aggiunta sarebbe da citare solo il lavoro di G. Ciarrocchi, *I Farfensi nel Piceno dal VII al XIII secolo*²⁶. Rimasto inedito, esso

²¹ I documenti contenuti nel Collicillo, nell'Arch. Dipl. dell'Archivio di Fermo, comprendono le pergamene n. 1594-1598.

²² I documenti contenuti in Monte Santa Maria in Georgio (cioè Montegiorgio), nell'Arch. Dipl. dell'Archivio di Fermo, comprendono pergamene n. 1981-2002.

²³ Su questo codice cfr. la pubblicazione di Pacini, *Il Codice 1030*, dal quale si può attingere tutto il necessario.

²⁴ Mi sia concesso qui esprimere ancora una volta pubblicamente il mio più sentito ringraziamento al direttore della Biblioteca comunale di Fermo e ai suoi collaboratori, i quali negli ultimi anni e decenni hanno sostenuto in tutti i modi possibili i miei lavori ivi compiuti. In primo luogo questo ringraziamento va alla memoria di Mons. G. Cicconi, nel frattempo deceduto, come pure al Prof. S. Prete ed infine al Prof. M. Santoro, come pure agli incaricati dell'Archivio Diplomatico, che prima della creazione della Sezione dell'Archivio di Stato di Fermo era deputato alla sua cura nella Biblioteca comunale, cioè il Prof. T. Feriozzi e L. Casali. Esprimo in questo contesto la mia gratitudine anche nei confronti dell'attuale direttore dell'Archivio di Stato di Ascoli Piceno, il Dott. G. Morichetti

²⁵ Vedi l'esatto titolo di questa pubblicazione alla nota 4.

²⁶ Questo saggio è stato pubblicato dalla Facoltà di Magistero dell'Università di Firenze negli anni 1956/57. Un esemplare di quest'importante lavoro si trova tra l'altro nella biblioteca dell'Istituto Storico Germanico di Roma.

contiene in ogni caso alcune interessanti e importanti note sulla storia di Montegiorgio. Al contrario, per quanto siano importanti anche per la storia della presenza dei benedettini e in particolare dei monaci di Farfa nelle Marche, gli scrupolosi studi di F. Allevi, *I Benedettini nel Piceno e i loro centri d'irradiazione*, e di D. Pacini, *I monaci di Farfa nelle valli picene del Chienti e del Potenza*²⁷ di fatto per Montegiorgio lo sono molto poco. Per questo motivo cercherà in seguito di offrire un breve profilo della storia politica di Montegiorgio fino alla morte di Federico II. Un profilo finalmente fondato sull'intero materiale documentario ora a disposizione.

Le origini di Montegiorgio, come quelle di molti altri centri delle Marche, sono del tutto oscure. Non c'è dubbio sul fatto che la catena di colline su cui si trovano Montegiorgio e il suo circondario fosse abitata già nei tempi antichi, così come rivelato da una serie di scoperte, soprattutto da quelle avvenute sul colle di Cafagnano, in gran parte raccolte dal già citato storico locale Compagnoni-Natali²⁸. Appare tuttavia superfluo rilanciare in questo contesto il tema in precedenza spesso discusso se *Tignum*, citata saltuariamente dagli scrittori dell'antichità, si trovasse laddove si trova oggi Montegiorgio²⁹. Questa tesi è stata abbandonata già da lungo tempo, visto che non ha retto ad una verifica critica³⁰. Di conseguenza non abbiamo alcuna certezza circa ciò che è accaduto nella zona della futura Montegiorgio in epoca romana.

Con l'inizio dell'epoca delle migrazioni dei popoli si impose per secoli un silenzio totale; su questo periodo non ci saranno in alcun modo d'aiuto né documenti, né cronache, né iscrizioni. Non ci si sbaglia dunque se si sospetta che l'insediamento che si trovava qui, se è esistito in una forma così compatta all'epoca dei romani, sia stato vittima, come molte altre località delle Marche, dei disordini e delle battaglie di allora, finendo col subire una distruzione più o meno completa e con l'essere abbandonato dalla popolazione.

²⁷ Entrambi i lavori furono pubblicati nel volume collettivo *I Benedettini nelle valli del Maceratese*, pp. 9-127 e pp. 129-174.

²⁸ Cfr. i dettagli riportati da Del Bello, *Cenni storici*, pp. 7-8 e pp. 34-36.

²⁹ Una rassegna degli scrittori che hanno trattato questo problema è offerta da Del Bello, *Cenni storici*, pp. 7-8.

³⁰ Cfr. come sunto esaustivo i dati presenti in Ciarrocchi, *I Farfensi*, p. 81.

Poiché Montegiorgio viene citata successivamente tra i possedimenti dell'abbazia di Farfa³¹, era ovvio concentrare le ricerche sul nostro luogo tra i documenti di quell'abbazia, trasmessi in ogni caso solo in copia, e soprattutto nei numerosi diplomi imperiali per Farfa. La ricerca locale aveva in ogni caso imboccato quella strada e si era imbattuta in un diploma imperiale che venne erroneamente ricondotto all'XI secolo e dunque a Enrico IV e per questo venne datato 1° giugno 1074³². In questo documento l'esistenza di Montegiorgio sembrò aver trovato per la prima volta una fonte d'appiglio. Per vagliare questa tesi mi sono sottoposto ad una non piccola fatica, esaminando sistematicamente tutto quanto proveniva dal patrimonio documentario farfense – gli originali e le copie³³ così come i libri dei copisti e le cronache³⁴ – alla ricerca di citazioni di Montegiorgio. Come risultato di quei controlli può essere ora stabilito con assoluta certezza che né i documenti dei re longobardi, né quelli dei Carolingi, degli Ottoni o dei Salii fino a Enrico IV menzionano in alcun modo Montegiorgio, così come il nome di questa località venne ricercata invano in tutti gli altri documenti ufficiali o nei numerosi atti privati riguardanti Farfa per il periodo sopra indicato. Grazie a quella ricognizione sistematica ho potuto stabilire tra l'altro che il sopra citato diploma di Enrico IV in realtà concerneva Enrico V, con la data del 31 maggio 1118.

A questo punto dev'essere tuttavia confermato che già prima di quella data Montegiorgio appare due volte nei testi offerti dal *Regesto di Farfa* e nel *Chronicon Farfense*. Così viene annotato in una lista di proprietà alienate al monastero di Farfa in circostanze ignote che la stessa era stata scritta da un certo Giso, prevosto della chiesa di S. Maria in *Georgio*³⁵. Purtroppo la datazione di questa lista non è

³¹ Come verrà esposto più avanti, appare per la prima volta come tale nel diploma del 31 maggio 1118 di Enrico V per Farfa.

³² Quest'indicazione temporale viene data da Del Bello, *Cenni storici*, p. 8, tallonato, per quanto riguarda l'anno, da Ciarrocchi, *I Farfensi*, p. 81.

³³ In ogni caso questa non molto vasta consistenza archivistica di Farfa si trova nell'Archivio di Stato di Roma. Cfr. la pubblicazione di Giorgi, *Il Regesto di Farfa*, che da quell'archivio pubblica alle pp. 442-445 gli atti imperiali che ivi si trovano.

³⁴ Di questi sono in questione soprattutto: 1) Il *Regesto di Farfa*; 2) Il *Chronicon Farfense*; 3) *Liber largitorius vel notarius monasteri Pharphensis*. Per le altre fonti utili per la storia di Farfa cfr. infine il compendio presente in Pacini, *I monaci*, p. 129, nota 1.

³⁵ Questo registro dei beni alienati termina nel «Regesto di Farfa» 5 alla p. 270 con la nota: *Haec autem ideo scripsi ego Giso praepositus ecclesiae Sanctae Mariae de Georgio*, in «*Chronicon Farfense*» I alla p. 256 con la corrispondente annotazione:

determinabile con certezza. La menzione del vescovo Ermanno di Fermo (1047-1055) quale predecessore del vescovo che si trovava in carica al tempo della stesura della registrazione, suggerisce la conclusione che a proposito di quest'ultimo si sia trattato del vescovo di Fermo Ulderico (1055-1074), e che dunque il citato registro sia stato redatto durante il suo periodo d'episcopato³⁶. In questo modo la citazione di Montegiorgio, che rappresenta di sicuro la prima testimonianza documentaria dell'esistenza di quella chiesa e certo anche di un luogo che portava quello stesso nome, va datata nella seconda metà dell'XI secolo.

In questo contesto va subito precisato che il nostro comune, in tutti i documenti redatti fino alla fine dell'epoca degli Svevi e oltre, veniva indicato come *Monte Sancte Marie* con l'aggiunta di *in Giorgio*. Il significato di quest'aggiunta non è del tutto sicuro, in ogni caso è piuttosto inverosimile che il nome possa essere messo in qualche modo in relazione con una personalità di nome Giorgio o addirittura con San Giorgio, piuttosto va accolto il fatto che quell'aggiunta fosse originariamente in relazione con la parola medievale *giro*, o *girus*, che significava «circondario», o «cerchia di mura» e che ancor oggi continua a vivere nei termini italiani «giro» e «girone»³⁷, come pure, per esempio, aveva un nome simile anche quello che era un forte medievale situato in posizione elevata sulla collina della cattedrale nella vicina Fermo: Girofalco. Questa denominazione, per Montegiorgio, fu malintesa e venne successivamente modificata nella forma attuale, così che infine fece apparire la figura di San Giorgio nello stemma del comune.³⁸

La seconda notizia che riguarda la nostra Montegiorgio risale agli ultimissimi anni dell'XI secolo o, molto più verosimilmente, ai primi due decenni del XII secolo. In essa si dice che l'abate Beraldo (o Berardo) III di Farfa (1099-1119) riacquisì il monastero di S. Maria *in Giorgio*, che era stato distrutto da un incendio, dotandolo di una grande fortificazione³⁹. Purtroppo non ci è noto altro riguardo a quanto

Hec autem ideo scripsi ego Giso prepositus ecclesie Sancte Mariae de Giorgio. Su questa registrazione cfr. anche le minuziose esposizioni di Pacini, *I monaci*, pp. 155-161, e le note di Allevi, *I Benedettini*, pp. 90-91.

³⁶ Questo è stato dimostrato in maniera convincente da Pacini, *I monaci*, p. 156.

³⁷ Su questo cfr. anche Ciarrocchi, *I Farfensi*, p. 81.

³⁸ Cfr. Del Bello, *Cenni storici*, p. 32.

³⁹ Questa notizia si trova in relazione con l'esposizione dei meriti di quell'abate nel «Regesto di Farfa» 5, p. 310, nella forma: *Item monasterium S(anctae) M(ariae) in georgico exustum recuperavit et magnis munitionibus per girum munivit*, e in

accaduto allora, né le date precise di quegli eventi, né, a proposito dell'incendio, se si sia trattato di evento con una causa naturale oppure se si sia trattato di qualcosa legato a quegli eventi bellici di cui, come sappiamo, fu ricco il periodo del suo abbaziato⁴⁰. Va tenuto in conto tuttavia il fatto che anche in questo caso si parla solo di un monastero, e non di un insediamento, così che si può presumere che quel monastero sia stata la cellula germinale per un insediamento che sarebbe andato poco a poco crescendo.

All'incirca nella stessa epoca, il monastero appare per la prima e ultima volta in un diploma imperiale per Farfa tra i possedimenti confermati, e questo accade nel citato diploma di Enrico V del 31 maggio 1118, redatto a Roma⁴¹. Qui, nella lunga lista dei possedimenti di Farfa, quasi in conclusione, si trova l'indicazione che il monastero era stato acquisito piuttosto tardi, o forse era stato riacquisito, probabilmente proprio al tempo del succitato abate Beraldo III. In questo modo, in ogni caso, acquisiamo finalmente un punto di riferimento certo relativo ai reali rapporti di proprietà nel nostro territorio, anche se gli altri diplomi imperiali per Farfa risalenti al XII secolo non citano più Montegiorgio. Ciò non deve sorprendere, perché in essi non vengono più fatti, come in precedenza, resoconti dettagliati sulle singole proprietà dell'abbazia di Farfa, al contrario, vengono solo elencate in maniera generica le contee o altri grandi territori nei quali si trovano quelle proprietà.

Ci si dovrebbe attendere che nella ricca documentazione sulla chiesa di Fermo che offre il Codice 1030 dell'Archivio di Stato di Fermo, in particolare per i secoli XI e XII, in qualche punto appaia qualcosa su Montegiorgio, anche se solo *en passant*, ma purtroppo non è così, come ha mostrato una precisa ricognizione dei documenti in questione⁴². Solo poco dopo, rispetto al menzionato diploma di Enrico V del

«Chronicon Farfense» 2, p. 260, nella forma: *Monasterium Sancte Marie in Giorgio exustum recuperavit et magnis munitionibus giravit*. Interessanti in questo contesto sono le espressioni *per girum* e *giravit*.

⁴⁰ A riguardo dei particolari di quei fatti cfr. l'eccellente rappresentazione di Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 242-258.

⁴¹ Questo diploma è riportato in «Regesto di Farfa» 5, pp. 302-308, dove il *monasterium S(ancate) Mariae in Giorgio* è citato a p. 306, e in «Chronicon Farfense» 2, pp. 279-287, dove il *monasterium Sancte Marie in Giorgio* appare alla p. 285. In Stumpf-Brentano, *Die Kaiserurkunden*, quel diploma ha il n. 3157. Cfr. anche Schuster, *L'imperiale abbazia*, p. 256, e Pacini, *I monaci*, p. 169.

⁴² I risultati di questa ricognizione del codice vennero notevolmente arricchiti grazie alle informazioni aggiuntive del dott. C. Tomassini, che nelle sue indagini ha

1118, cioè in un documento del marzo 1121⁴³, che è datato in Fermo e contiene una donazione del duca Giberto a suo fratello Gentile, viene citata Montegiorgio, e tuttavia questa menzione, per la rappresentazione della storia di quel luogo, non è significativa, perché non rivela nulla rispetto a ciò che qui interessa, vale a dire la ricostruzione dei rapporti di proprietà di allora. La mancata citazione di Montegiorgio nella ricca documentazione conservatasi in questo codice per la storia della diocesi di Fermo potrebbe essere frutto del caso, ma d'altra parte è strano che i paesi circostanti, come per esempio Cerreto⁴⁴, Rapagnano⁴⁵, Monte S. Pietrangeli⁴⁶, Alteta⁴⁷, e Collicillo⁴⁸, che successivamente vengono citati in relazione con Montegiorgio, vengano prima o poi citati in questi documenti della diocesi dei secoli XI e XII. Anche i tre documenti dell'XI secolo che si trovano nell'Archivio comunale di Montegiorgio non sono interessanti per la storia del nostro comune, poiché presentano documenti privati che non hanno alcuna relazione con Montegiorgio⁴⁹.

Dobbiamo dunque accontentarci di questo modesto risultato delle nostre ricerche, concentrandosi sul periodo compreso fino alla fine dell'epoca di Federico I. Esistono due documenti riguardanti direttamente Montegiorgio solo in relazione all'epoca di Enrico VI che vennero trasmessi proprio nel Codice 1030 dell'Archivio di Stato di Fermo. Il 17 settembre 1195 il vescovo presbitero della città confermò a Fermo una rinuncia che aveva espresso una certa badessa Cecilia non meglio identificabile, riguardante una chiesa chiamata S. Angelo in Montigliano con tutte le sue proprietà, ed una concessione che i

già lavorato sul Codice 1030 ed ora sta preparando un'edizione esaustiva di quella importante fonte, che si spera sarà presto pubblicata. Anche qui desidero ringraziarlo cordialmente.

⁴³ Tutti i dettagli circa la tradizione di questo documento vedi Pacini, *Il codice 1030*, p. 138, nota 163.

⁴⁴ Così per esempio nei documenti del marzo 1059 (Pacini, *Il codice 1030*, p. 106, nota 70) e dell'agosto 1091 (?) (Pacini, *Il codice 1030*, pp. 125-126, nota 126).

⁴⁵ Così per esempio nei documenti del luglio 1059 (Pacini, *Il codice 1030*, p. 107, nota 73) e agosto 1091 (?) (cfr. la nota precedente).

⁴⁶ Così per esempio nei documenti del marzo 1059 (cfr. la nota 44) e del giugno 1162 (Pacini, *Il codice 1030*, p. 148, nota 196).

⁴⁷ Così per esempio nel documento del marzo 1155 (Pacini, *Il codice 1030*, p. 146, nota 190).

⁴⁸ Così per esempio nel documento dell'ottobre 1064 (Pacini, *Il codice 1030*, p. 113, nota 90).

⁴⁹ Questi tre documenti si trovano a Montegiorgio, Arch. Com. Perg., Serie I, nota 469 1, nota 469 2 e nota 469 3.

signori di Falerone, insieme a quella badessa, avevano dato al prevosto Baroncello di S. Maria *in Giorgio* e che riguardava quella chiesa di S. Angelo⁵⁰. Quel prevosto da parte sua, nello stesso mese, di fronte al citato vescovo di Fermo fece la promessa solenne di voler pagare per quella conferma la somma annuale di 20 soldi⁵¹. È degno di menzione a questo proposito anche il fatto che nel primo di questi due documenti appare come testimone un presbitero di nome Gentile *de Monte Sancte Marie*, località con la quale si intende senz'altro il nostro Montegiorgio. Purtroppo finora non si è potuto stabilire con esattezza dove si trovasse esattamente la chiesa di S. Angelo, e in ogni caso non doveva essere troppo lontana da Montegiorgio.⁵²

Siamo giunti così al termine del primo periodo di dominio degli Svevi nelle Marche, che, come generalmente noto, ebbe una fine subitanea con la morte improvvisa dell'imperatore Enrico VI, il 28 settembre 1197. In quella regione si sfaldò il potere imperiale che poggiava sui nei margravi, sebbene anche l'ultimo nominato da Enrico VI, Markward von Anweiler, abbia cercato disperatamente di imporsi nel caos generale scoppiato allora, caratterizzato dal repentino avvio di una politica di recupero da parte della curia e dallo sforzo di tutti i poteri locali presenti nelle Marche (le città, i castelli e i tanti piccoli signori) di approfittare in qualche modo dello stato di generale insicurezza⁵³.

Dunque è assolutamente naturale che anche l'insediamento di Montegiorgio, che dev'essersi formato nel corso del tempo attorno al monastero di S. Maria *in Giorgio*, senza che al momento lo si possa dimostrare con l'uso di fonti – visto che fino a quella data i documenti

⁵⁰ Tutti i dati riguardanti la tradizione di questo documento in Pacini, *Il codice 1030*, p. 163, nota 236.

⁵¹ Tutti i dati riguardanti la tradizione di questo documento in Pacini, *Il codice 1030*, p. 163, nota 237.

⁵² Anche Pacini, *Il codice 1030*, p. 244, ha rinunciato all'individuazione di quella località. In ogni caso il nome non è stato mutilato nella copia tratta dai documenti originali, perché, per esempio, appare in questa forma anche nel documento del 13 agosto 1254 (?) (in Pacini, *Il codice 1030*, p. 221, nota 400). Sella, *Rationes*, p. 672 indica come nome moderno per la località nella quale si trovava la chiesa di S. Angelo e che più volte viene citata nel suo volume, quello di Montigliano, ma senza una denominazione più precisa dell'ubicazione. Cfr. anche Prete, *I monaci benedettini*, p. 86, e Allevi, *I Benedettini*, p. 73.

⁵³ Cfr. soprattutto Hagemann, *Jesi*, pp. 145-147, dove è citata anche la precedente bibliografia sul tema, all'interno della quale va segnalata in particolare il saggio di van Cleve, *Markward* e anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, pp. 95-98.

parlano solo di un monastero con quel nome – abbia cercato di trarre vantaggi per sé da quella situazione politica. In ogni caso è certo che nel nostro castello, già nell'ultimo decennio prima della morte dell'imperatore Enrico VI o al più tardi subito dopo, si era costituita un'entità pubblica autonoma che, guidata dai suoi consoli eletti, aveva fatto certamente di tutto per sottrarsi a qualsiasi logora dipendenza dall'abbazia di Farfa, dal vescovo di Fermo e dal sempre più forte comune di Fermo (che manifestò subito la propria volontà egemonica sull'intera diocesi e sulla contea di Fermo, o in ogni caso su gran parte di quelle), o comunque si era impegnato affinché si affermasse tale egemonia. Un documento del 1199, del quale si dovrà parlare esaurientemente, ci mostra chiaramente che cosa abbia fatto in questo senso Montegiorgio nei mesi immediatamente successivi alla morte dell'imperatore. In primo luogo ci fu lo sforzo di aumentare il numero degli abitanti del castello, e per questo vennero accolte persone provenienti dai luoghi vicini: vengono citati Magliano di Tenna (ad est), Codicillo, Alteta, Cerreto (tutti e tre a nord-est). Grottazzolina (a sud-est) e Monte Lordono (non meglio identificabile). È comprensibile come Fermo non vedesse di buon occhio il rinvigorimento di Montegiorgio conseguito in quel modo, e del resto processi simili erano riscontrabili a Monterubbiano, a Sant'Elpidio a Mare e a Corridonia, i quali, sempre secondo il punto di vista di Fermo, si erano macchiati di soprusi nei confronti della città e della diocesi⁵⁴.

Sebbene Monterubbiano e Sant'Elpidio a Mare, secondo la convinzione di Fermo, fossero stati i principali responsabili, si volle agire anche contro Corridonia e Montegiorgio e ci si rivolse per questo ai cardinali presbiteri Cinzio di S. Lorenzo in Lucina e Giovanni di S. Prisca⁵⁵, già inviati da papa Innocenzo III nelle Marche come legati nel gennaio 1198. Nell'aprile dello stesso anno si giunse a Fermo alla stipula di un accordo tra i due cardinali da un lato ed il vescovo Presbitero di Fermo, i consoli e i cittadini di Fermo dall'altra, nel quale

⁵⁴ Su questo cfr. in particolare Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, pp. 95-96. In questo lavoro il nome di *Mons Sancte Marie*, citato nella fonte dell'aprile 1198 (cfr. la nota 56), viene identificato con Montecassiano, che allora aveva proprio quel nome. Nel frattempo però è stato accertato che si tratta certamente di Montegiorgio, e la cosa viene confermata anche dal fatto che Montecassiano si trovava nel territorio e nella diocesi di Osimo e non nel territorio di Fermo.

⁵⁵ Sulla loro attività nelle Marche cfr. Hagemann, *Jesi*, pp. 145-148, Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, pp. 109-110, Waley, *The Papal State*, p. 314, e Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, pp. 95-97.

i cardinali promisero tra l'altro di non riamettere nelle proprie grazie i quattro castelli (compreso dunque anche Montegiorgio) finché non avessero reso piena soddisfazione alla chiesa e alla città di Fermo⁵⁶. Al presbitero cardinalizio Giovanni di S. Prisca, attivo come mediatore tra Fermo e Montegiorgio, servirono tuttavia ancora venti mesi prima di riuscire ad ottenere la stipula di un accordo, sottoscritto nel dicembre 1199 di fronte alla chiesa di S. Salvatore, nella vallata che si estende lungo il fiume Tenna, dunque a metà strada tra Fermo e Montegiorgio (doc. 1), nel quale compaiono come partner contrattuali dalla parte di Fermo Adenolfo, visdomino della chiesa di Fermo e contemporaneamente podestà di quella città⁵⁷, e dalla parte del castello di Montegiorgio quattro consoli (*Matteus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Tarani e Raynaldus Blamoris*). In quell'accordo le due parti si assicurarono solo un possibile aiuto e sostegno reciproco contro nemici ed avversari e si garantirono reciprocamente libero commercio nei loro territori, senza alcun dazio, e contemporaneamente gli abitanti di Montegiorgio ottennero anche l'assicurazione di poter utilizzare anche il porto di Fermo, cioè l'attuale Porto San Giorgio. Allora venne pure espressa una solenne rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento danni fondata sulle passate controversie. Si potrebbe pensare a questo proposito ad una lega tra due partner più o meno alla pari, ma non fu così: Montegiorgio si impegnò anche a consegnare annualmente a Fermo un pallio, un chiaro segno di sottomissione, e soprattutto dovette promettere di riconsegnare tutte le persone accolte dai tempi del margravio Markward provenienti dai paesi siti nelle zone vicine (Magliano di Tenna, Collicillo, Alteta, Cerreto, Grottazzolina e Monte Lordono) e di non accoglierne più altri che provenissero da quelle località, a meno che non ci fosse una speciale concessione da parte di Fermo, fatto che in pratica significò una rinuncia su tutti gli abitanti trasferitisi negli ultimi tempi a Montegiorgio provenienti dai dintorni. Anche il fatto che dovesse essere abbattuta la porta cittadina situata in direzione di Fermo è un'ulteriore dimostrazione dell'allora trionfo di Fermo su Montegiorgio. Nella parte conclusiva di quell'accordo venne stabilito che tutte le controversie su eventuali, differenti interpretazioni di quell'accordo dovessero essere appianate nell'arco

⁵⁶ Tutti i particolari di quest'accordo con l'indicazione della tradizione testuale e della bibliografia vedi in Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, pp. 96-97.

⁵⁷ Questi divenne successivamente vescovo di Fermo e fu tale dal 1205 al 1213/14.

di trenta giorni. Riassumendo, a proposito di questo accordo, oltremodo importante per le future relazioni tra Fermo e Montegiorgio, va detto che, nonostante la prudente formulazione, esso portò con sé un'effettiva sottomissione di Montegiorgio a Fermo, come dimostrano piuttosto chiaramente la consegna del pallio e la rinuncia ad accogliere nuovi cittadini. A questo proposito va notato che nel testo dell'accordo tramandato non viene spesa alcuna parola sulla dipendenza del nostro castello dall'abbazia di Farfa, i cui diritti si riferivano dunque allora – e probabilmente anche prima – solo al monastero di S. Maria in Montegiorgio. In ogni caso in questo modo, almeno momentaneamente, tutte le speranze di Montegiorgio in una più o meno vasta autonomia rimasero deluse, sebbene i suoi abitanti si potessero in qualche modo consolare per il fatto che analoghi documenti di sottomissione a Fermo da parte di altri castelli della contea contenevano impegni sostanzialmente più vincolanti. Con quell'accordo iniziò senz'altro la supremazia di Fermo anche nel territorio del nostro castello.

Dopo l'appianamento del conflitto tra Fermo e Montegiorgio e la stipula del citato accordo del 1199 seguì un periodo di circa trenta anni dal quale – ad eccezione dei due documenti degli anni 1224 e 1227 presenti nell'Archivio di Stato di Fermo⁵⁸ di cui si parlerà tra breve – non emerge nulla che riguardi Montegiorgio, perché quasi non esistono documenti di quell'epoca, ed anche a Fermo non si dispone di alcun materiale che riguardi il nostro castello. È dunque assai verosimile che Montegiorgio, nella sua dipendenza da Fermo, abbia sperimentato un periodo di sviluppo tranquillo, senza disturbi esterni. In ogni caso non esistono indizi circa il fatto che Montegiorgio si sia azzardato a prendere in qualche modo una posizione nei tanti conflitti di quegli anni, quelli scoppiati tra imperatori e papi e tra i loro incaricati, tra i marchesi d'Este, che ebbero in feudo la Marca, tra il vescovo, il comune di Fermo e altre autorità nella contea di Fermo, con posizioni frequentemente mutevoli⁵⁹. Appare dunque superfluo richiamare alla memoria le singole fasi di quello sviluppo, tanto più che, come detto, nulla sappiamo del ruolo politico di Montegiorgio in quegli anni.

Solo in un caso la voce del nostro castello emerse dal silenzio da cui fu avvolto. Il 14 aprile 1217 papa Onorio III decise di dare in feudo al

⁵⁸ Cfr. più avanti le fonti citate nelle note 63 e 65.

⁵⁹ Vedi i particolari che Hagemann ha fornito sugli eventi di quegli anni in *Jesi*, pp. 147-174, *Studien und Dokumente, Corridonia*, pp. 110-113, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, pp. 97-105, *Studien und Dokumente, Tolentino (I)*, pp. 173-197.

minorenne Azzo VII d'Este la Marca di Ancona⁶⁰. Certamente da quel momento in poi, rispetto a quella scelta, i vescovi di Fermo vissero nel costante timore di essere pregiudicati nelle loro pretese, in particolare in quelle sulla contea. È dunque del tutto comprensibile che il vescovo Rinaldo di Fermo il 12 febbraio 1224 si sia fatto concedere dall'appena citato papa un vasto privilegio nel quale venivano elencate tutte le proprietà della diocesi⁶¹. È interessante notare come in esso il nostro Montegiorgio non sia citato tra i castelli elencati. Quando però, negli stessi anni, si acuirono i conflitti tra il marchese d'Este ed Ancona, tra il legato pontificio Pandolfo⁶² – del quale altrimenti, per quanto riguarda Montegiorgio, sappiamo solo che emanò un'istruzione relativa al trasferimento della chiesa di S. Salvatore di Cafagnano a Montegiorgio (doc. 59) – ed il vescovo di Fermo per i diritti nella contea di Fermo, il 12 agosto 1224⁶³ riuscì al vescovo di combinare con caparbietà un solenne patto di difesa con i cittadini di Fermo e con le località più importanti della contea, cui questa volta prese parte anche Montegiorgio, mentre in un'analogia promessa al vescovo del novembre 1214⁶⁴ il nostro castello non venne menzionato. Causa la mancanza di ulteriori notizie non siamo certi fino a che punto, successivamente, sia proseguita la solidarietà di Montegiorgio al vescovo in opposizione al marchese d'Este. Sappiamo solo che quest'ultimo, nel corso del 1227, agì violentemente contro il vescovo e tra l'altro, quando era ancora in corso un processo circa i punti controversi, occupò anche il castello di Montegiorgio. La rimostranza del vescovo circa quelle azioni, poiché non c'era modo di risolvere amichevolmente la questione, venne

⁶⁰ Cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 156, in particolare nota 103, e Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 100.

⁶¹ Per tutti i dettagli su questo privilegio pontificio (tradizione del testo e bibliografia) vedi Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, p. 112, nota 40. cfr. anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 102.

⁶² Sull'attività di questo Pandolfo, notaio pontificio e subdiacono, che alla fine del 1220 venne inviato come legato nella Marca, cfr. in particolare Hagemann, *Jesi*, pp. 158-159, ma anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, pp. 84-88, Appendice documentaria, docc. 12-16, Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 101, e Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (I)*, pp. 195-196, e *ibid.*, pp. 242-244 nell'Appendice documentaria pubblica con il doc. 18 un documento che lo riguarda.

⁶³ Tutti i dettagli di questo patto (tradizione del testo e bibliografia) in Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 102, nota 124.

⁶⁴ Tutti i dettagli di questo patto (tradizione del testo e bibliografia) in Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 99, nota 113.

sottoposta a papa Onorio III, il quale infine decise che i castelli contesi dovessero essere consegnati a Rolando, suo nunzio nelle Marche, il quale doveva farli temporaneamente propri in quanto fiduciario, mentre quelli dovevano continuare a pagare i dazi al vescovo. Questi, come possiamo evincere dall'atto del maggio 1227⁶⁵, eseguì la resa dei castelli solo contro voglia, sollevando contemporaneamente esplicite proteste. Purtroppo non sappiamo come si siano sviluppate le relazioni sul possesso di Montegiorgio.

Va notato infine in questo contesto che in un successivo processo riguardante Montegiorgio (doc. 50) sappiamo di balivi che erano stati attivi nel castello di Collicillo, vicino a Montegiorgio, dapprima per Tommaso *de Jogia*, legato di Pietro da Celano nella Marche al tempo di Ottone IV⁶⁶, poi per il margravio Aldobrandino d'Este (morto nel 1215) e successivamente per il camerlengo imperiale Gunzelin von Wolfenbüttel, proprio durante il suo intervento nelle Marche nel 1222⁶⁷; tuttavia quelle menzioni nelle dichiarazioni dei testimoni del succitato processo non hanno un interesse diretto per Montegiorgio, poiché Collicillo allora non era sottoposto al nostro castello.

Subito dopo le sopra menzionate circostanze accadde improvvisamente un evento che sarebbe stato di grande significato per la storia di Montegiorgio: la rottura tra papa Gregorio IX e l'imperatore Federico II, nel 1227, che almeno apparentemente venne provocata dal ripetuto rinvio della crociata da parte dell'imperatore⁶⁸. Proprio a quell'epoca la situazione complessiva delle Marche era volta a favore del papato. Il marchese Azzo VII d'Este, dopo la sua dichiarazione orale, nel novembre 1225, aveva ricevuto formalmente e definitivamente la Marca d'Ancona, e nei primi giorni del 1228 il papa, nella figura del suo cappellano, il suddiacono Alatrino, aveva inviato nella Marca un nuovo legato⁶⁹. Entrambi, Azzo VII e il legato, si presentarono presto nelle Marche iniziando la loro attività⁷⁰. Poi però la quiete che era gradualmente subentrata venne d'improvviso interrotta

⁶⁵ Tutti i particolari relativi a questo atto di resa (tradizione del testo e bibliografia), grazie al quale si chiariscono anche gli eventi precedenti, vedi Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 104, nota 128.

⁶⁶ Su di lui cfr. i dati nella seguente Appendice documentaria, doc. 50, note 14 e 15.

⁶⁷ Su di lui cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 158, e nella successiva Appendice documentaria la nota 12 del n. 50.

⁶⁸ Cfr. sull'intera problematica Hagemann, *Il duca Rainaldo*, pp. 437-438.

⁶⁹ Cfr. *ibid.*, p. 437.

⁷⁰ Vedi dettagli su ciò *ibid.*, pp. 437-438.

con le scomuniche dell'imperatore del 29 settembre 1227 e del marzo 1228 e con la liberazione dei suoi sudditi dal giuramento di fedeltà, che Gregorio IX aveva ordinato il 31 luglio 1228⁷¹. Di fronte a questi provvedimenti del pontefice, l'imperatore, che li considerava ingiusti ed era in ogni caso impegnato a guidare la crociata, nel maggio e giugno del 1228, nel corso di una solenne dieta a Barletta, nominò il duca titolare Rainaldo da Spoleto, per il tempo in cui sarebbe stato assente, anzitutto suo rappresentante per il Regno di Sicilia e legato imperiale in Tuscia, e poi anche legato imperiale nei territori contesi del centro Italia appartenenti allo Stato della Chiesa⁷². Non è necessario tornare a chiedersi che cosa abbiano significato nel dettaglio quelle deleghe affidate a Rainaldo⁷³. È certo in ogni caso che, dopo che il 28 giugno 1228 l'imperatore si era imbarcato a Brindisi, il duca Rainaldo era diventato il suo diretto rappresentante⁷⁴. Ugualmente, non si tratta di discutere di nuovo sui motivi che spinsero il duca, nell'ottobre 1228, a fare il suo ingresso nelle Marche attraverso Arquata del Tronto⁷⁵. In ogni caso, già il 7 novembre 1228 papa Gregorio IX protestò contro quell'ingresso e nel corso dello stesso mese pronunciò la solenne scomunica contro il duca e i suoi seguaci⁷⁶. Il papa si vide comprensibilmente costretto ad adottare misure contro quell'invasione ed incaricò il re Giovanni di Gerusalemme, rettore del *Patrimonium Beati Petri* in Tuscia e del ducato di Spoleto, e Giovanni Colonna, cardinale presbitero di Santa Prassede e legato del soglio apostolico, dell'organizzazione della difesa⁷⁷. Poiché questi insediarono il loro quartier generale a Fermo⁷⁸, che così facendo rimase fedele alla causa pontificia, è comprensibile il fatto che il duca pensò di trovare appoggio nelle piccole località della contea di Fermo, le quali vedevano senz'altro malvolentieri le aspirazioni egemoniche di quella città e si attendevano dal duca la liberazione dai gravami, dagli obblighi e dai lacci imposti da Fermo. È significativo che la prima località del territorio delle

⁷¹ Cfr. *ibid.*, p. 438.

⁷² Vedi i dettagli *ibid.*, p. 441.

⁷³ Su questo cfr. le esaustive considerazioni *ibid.*, pp. 441-443.

⁷⁴ Cfr. *ibid.*, p. 443.

⁷⁵ Su questo cfr. le esaustive considerazioni *ibid.*, pp. 443-444.

⁷⁶ Cfr. *ibid.*, p. 444.

⁷⁷ Cfr. *ibid.*, p. 444, in particolare la citata bibliografia nella nota 41.

⁷⁸ Questo risulta soprattutto dallo scritto originale di Guglielmo de Folliano, postestà di Fermo, proprio dell'anno 1237 (Appendice documentaria doc. 41). Cfr. anche *ibid.*, p. 445, nota 42.

Marche nella quale sia documentata la presenza del duca, nel gennaio 1229, sia proprio la nostra Montegiorgio, che certo gli apparve come il punto d'appoggio per le sue future operazioni nella zona centrale delle Marche⁷⁹. La tendenza, di certo viva allora a Montegiorgio, ad usare per propri interessi il conflitto tra il partito filoimperiale e quello filopontificio e l'aspirazione del duca ad acquisire nuovi sostenitori facilitarono il conseguimento di un accordo. Diventa così comprensibile anche il fatto che il duca Rinaldo, sempre nel 1229, in occasione della sua presenza in loco, abbia concesso a Montegiorgio un solenne privilegio (doc. 2). Si tratta di un privilegio che risulta particolarmente interessante anche perché, per quanto si sa, è l'unico diploma dello stesso a mostrarci, per quanto non ben conservato, il sigillo in ceralacca del duca, raffigurante un cavaliere con scudo e bandiera che guarda verso sinistra. In primo luogo, in quel privilegio, veniva concesso ciò che stava più a cuore a Montegiorgio, vale a dire la liberazione da tutti gli obblighi nei confronti della città di Fermo (la consegna del pallio, la messa a disposizione di truppe ausiliarie, ecc.); in pratica si concedeva la revoca di tutti i vincoli stabiliti per Montegiorgio con l'accordo del dicembre 1199. A questo si aggiunse la promessa del duca di non voler assegnare il castello di Montegiorgio a nessun altro. Le imposte annuali di Montegiorgio alla camera imperiale vennero fissate in 30 lire e da questo, confrontandole con le consuete imposte degli altri comuni e castelli di allora, possiamo rilevare che Montegiorgio, per il numero dei suoi abitanti e per altri motivi, aveva una certa importanza. Montegiorgio ottenne anche il diritto di amministrare la giurisdizione criminale nel proprio territorio qualora non fosse presente nelle Marche alcun delegato imperiale. Tuttavia Montegiorgio mirava ad ottenere un ampliamento del proprio territorio. Dunque non si accontentava più della revoca dei contenuti dettati nell'accordo del dicembre 1199, che aveva vietato l'accettazione di abitanti provenienti dai castelli circostanti, piuttosto ora si garantirono anche le loro proprietà tramite il duca. Come in precedenza, appaiono dunque nuovamente in questo privilegio Magliano di Tenna, Cerreto, Rapagnano, Alteta e Monte San Pietrangeli, con i loro abitanti, ai quali se ne aggiungono ora altri due, il castello di Collicillo, che dobbiamo immaginare a nord-est di Montegiorgio, e Monte Vescovale, sulla cui ubicazione finora non è giunto a noi alcunché di certo e che tuttavia si può presumere si trovasse nelle vicinanze di Alteta. A questo proposito è interessante il fatto

⁷⁹ Su questo cfr. *ibid.*, p. 445.

che, carta del territorio alla mano, poteva subito saltare agli occhi che Montegiorgio si voleva difendere attraverso una zona di sicurezza da un'eventuale futura minaccia di Fermo. A conclusione di quelle concessioni del duca c'era la promessa che l'imperatore – di certo però solo dopo il ritorno dalla Terra Santa – avrebbe confermato quel privilegio; si trattava di qualcosa di assolutamente comprensibile, poiché Rinaldo era solo il rappresentante dell'imperatore e dunque le sue decisioni avevano bisogno del suffragio dello stesso. Se questo sia poi arrivato, come per esempio nei casi analoghi di Osimo⁸⁰ e Recanati⁸¹, non lo sappiamo. In ogni caso a Montegiorgio di questo diploma imperiale di conferma non esistono tracce.⁸² La presa di posizione di Montegiorgio a favore dell'imperatore condusse ovviamente ad un conflitto armato con Fermo durante il quale si provocarono danni sui quali si negoziò ancora negli anni successivi⁸³.

Durante il suo soggiorno a Montegiorgio nel gennaio 1229, il duca Rainaldo emanò tuttavia nelle Marche un ulteriore solenne privilegio, questa volta per San Ginesio, col quale assegnava a quel comune i castelli di Virgigno e Pieca, contesi da Tolentino e San Ginesio, e altre proprietà, dichiarando anche nulle tutte le decisioni prese al riguardo dai legati pontifici⁸⁴.

Certo un trionfo finale nelle Marche del partito filoimperiale guidato dal duca Rainaldo da Spoleto avrebbe significato che Montegiorgio si sarebbe liberato di tutti i vincoli che lo legavano a Fermo, ma l'intervento del duca nella nostra regione fallì, per quanto qui non possa essere descritto nel dettaglio, per l'opposizione delle forze locali filopapali e per la minaccia del Regno di Sicilia, conseguente ad un'invasione delle truppe pontificie, così che infine, nell'aprile 1229, il duca si vide costretto ad abbandonare le Marche⁸⁵. La dominazione imperiale

⁸⁰ Tutti i dettagli su questo diploma di Federico II per Osimo, del luglio 1229, vedi *ibid.*, p. 452, nota 68.

⁸¹ Tutti i dettagli su questo diploma di Federico II per Recanati, del luglio 1229, vedi *ibid.*, p. 452, nota 69.

⁸² Su questo cfr. *ibid.*, p. 446, nota 47. I diplomi di Federico II riguardanti Collicillo, citati nei documenti dell'Appendice documentaria n. 50 e 51, non si riferiscono ad una simile eventualmente conseguita conferma da parte dell'imperatore del diploma del duca Rinaldo del gennaio 1229.

⁸³ Cfr. lo scritto citato alla nota 78 del podestà Guglielmo di Fermo.

⁸⁴ Su questo cfr. Hagemann, *Il duca Rainaldo*, p. 447, pubblica ivi, nell'Appendice documentaria, il citato privilegio col n. 2 alle pp. 454-455.

⁸⁵ Su tutti gli eventi legati a questo cfr. *ibid.*, pp. 447-450, e la bibliografia ivi citata.

venne rapidamente meno ovunque era stata riconosciuta, e soprattutto i singoli comuni e castelli più piccoli che si erano dichiarati per l'imperatore dovettero stipulare la loro pace con le città che erano rimaste fedeli al papa⁸⁶. La curia, di fronte agli eventi degli anni 1228-29, decise di escludere in futuro il marchese d'Este, che proprio in quei mesi decisivi si era mostrato completamente disinteressato a tutto ciò che riguardava le Marche, e volle prendere essa stessa in mano l'amministrazione, e così facendo nominò un rettore capo supremo dell'amministrazione⁸⁷. Si giunse subito a dichiarare come non valide tutte le misure e i decreti presi dal duca Rainaldo⁸⁸, e, sebbene non esista alcun documento a proposito della relativa dichiarazione d'annullamento, ciò accadde anche per tutto quanto era contenuto nel privilegio del duca per Montegiorgio. Tuttavia dobbiamo accogliere per certo il fatto che le determinazioni dell'accordo del dicembre 1199 relative ai rapporti tra Montegiorgio e Fermo furono pienamente ristabilite.

D'altra parte Fermo doveva pensare anche alla necessità di pervenire ad un accordo con i nobili della sua contea, che certo in gran parte avevano aderito allo schieramento del duca; così le trattative iniziate dopo la ritirata di Rainaldo dalle Marche portarono alla stipula di un accordo, datato 23 settembre 1229⁸⁹, tra gran parte dei nobili della contea, con alla guida Fildesmido di Rainaldo di Mogliano, Rinaldo da Monte Verde, Guglielmo e Federico de Massa da una parte, e tra il comune di Fermo e i castelli della contea che erano sottoposti a Fermo, tra i quali troviamo citato anche il nostro Montegiorgio, dall'altra. In quel trattato vennero regolati con precisione gli obblighi di tutti coloro che lo sottoscrissero – tra gli altri era fondamentale soprattutto il divieto d'ammissione di vassalli dei nobili come cittadini a Fermo e nelle altre località –, ma anche le questioni giuridiche ad essi connessi, le prestazioni d'assistenza militare e in generale tutti i problemi allora urgenti. È da notare che il comune di Fermo agì anche in nome delle singole località della contea, alle quali di sicuro, nelle trattative, non venne concessa alcuna autonomia. Attraverso quell'accordo, che regolò una quantità di questioni legali, nella contea, così come nella diocesi

⁸⁶ Cfr. *ibid.*, p. 450.

⁸⁷ Cfr. *ibid.*, pp. 450-451.

⁸⁸ Cfr. *ibid.*, p. 451.

⁸⁹ Vedi tutti i dettagli su questo (tradizione del testo e bibliografia) in Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 105, nota 130. Va rimarcato il fatto che l'edizione di Tabarrini, *Cronache*, p. 543, Appendice V, costituisce solo un estratto molto incompleto del testo pervenutoci ed è pieno di errori.

di Fermo, subentrò, per quanto temporanea, una certa pacificazione, e tuttavia dal testo emerge anche chiaramente che i tempi durante i quali i singoli castelli – così anche il nostro Montegiorgio – avevano goduto di una certa libertà d'azione, erano ormai passati.

Iniziò così in tutte le Marche, senza sostanziali interferenze provenienti dall'esterno, un decennio (1229-1239) che portò con sé la progressiva costruzione ed organizzazione della diretta amministrazione pontificia, fatto che avvenne certamente non senza opposizione. I rettori pontifici, anzitutto Enrico de Parignano (1229)⁹⁰, poi il vescovo Milone di Beauvais (1230-1234)⁹¹, ed infine Giovanni, cardinale presbitero di S. Prassede (1232-1234)⁹², fecero di tutto per superare le numerose difficoltà locali e per costruire un'ordinata amministrazione. L'obiettivo non era facile da conseguire, poiché mancava un centro amministrativo. I rettori e i loro funzionari erano costantemente itineranti, impegnati a svolgere le loro pratiche nella regione loro affidata, per cui accadde spesso che i rettori stessi non fossero presenti nelle Marche e dunque che si dovessero far rappresentare da uno o più vicari. Così, ad esempio, al tempo del già citato cardinale Giovanni di S. Prassede, si possono notare i due vicari, *magister* Cesario e Gentile *de Popleto*, agire singolarmente o in suo nome⁹³. Il secondo appare anche nelle fonti del nostro Montegiorgio, una volta nella notizia del 27 novembre 1233 in riferimento ad un pagamento a lui destinato di 160 lire da parte del comune⁹⁴, poi in una istruzione di sua mano datata 1° gennaio 1234, da Recanati, ad un giudice di Montegiorgio, con l'indicazione di deliberare una causa tra persone private di Alteta e Fermo

⁹⁰ Su di lui cfr. Hagemann, *Tolentino (I)*, pp. 200-201, in particolare note 187 e 188, come pure Hagemann, *Il duca Rainaldo*, p. 451.

⁹¹ Sulla sua attività funzionale cfr. le esposizioni di Hagemann, *Jesi*, pp. 165-166, Hagemann, *Studien und Dokumente, Corridonia*, pp. 113-114, Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 73, come pure in particolare p. 89 con il doc. 18 dell'Appendice documentaria e p. 90 con il doc. 19 e le pp. 101-102 con il doc. 38 di quell'Appendice documentaria, Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 105, e Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (I)*, pp. 202-203, come pure in particolare pp. 250-251, doc. 27 dell'Appendice documentaria. Vedi anche Waley, *The Papal State*, p. 314.

⁹² Sull'inizio della sua attività funzionale cfr. i dettagli proposti in Hagemann, *Jesi*, p. 167, nota 151. Vedi anche Waley, *The Papal State*, p. 314, che indica come quello datato 5 dicembre 1234 l'ultimo documento nel quale quello appare.

⁹³ Su di loro cfr. in particolare le esposizioni di Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (I)*, p. 209, nota 297. Cfr. però anche Hagemann, *Jesi*, p. 167.

⁹⁴ Montegiorgio, Arch. Com., perg. n. 6.

(doc. 3). Questa disposizione è contenuta in una scrittura originale che è la prima di una serie di lettere autentiche che si sono conservate nell'Archivio comunale di Montegiorgio e delle quali si tratterà più avanti sinteticamente.

Con la nomina dell'energico cardinale presbitero Sinibaldo di S. Lorenzo in Lucina, il futuro papa Innocenzo IV, a rettore della Marca, che avvenne all'inizio del 1235⁹⁵, iniziò per le Marche iniziò un nuovo periodo di dominio pontificio. Relativamente a quell'anno sono presenti nell'Archivio comunale di Montegiorgio molti documenti (cfr. docc. 4-25) che riguardano più o meno direttamente l'amministrazione pontificia. Per la gran parte non riguardano direttamente Montegiorgio, così dobbiamo supporre che i documenti che si sono conservati finirono col rimanere a Montegiorgio per puro caso, verosimilmente durante uno dei consueti viaggi dei funzionari pontifici. La situazione si presenta in modo analogo, come vedremo più avanti, relativamente al materiale dell'anno 1237 presente nell'Archivio comunale di Montegiorgio. In questo senso la sopravvivenza di questa relativamente ricca documentazione rappresenta per quei due anni un caso davvero fortunato, poiché proprio nella prima metà del XIII secolo, nelle Marche, non ci fu alcuna singola località nella quale siano stati raccolti quegli atti amministrativi, che pure, secondo tutti gli indizi, dovevano essere davvero cospicui. Questi erano sottoposti a continui spostamenti e dunque anche a grandi perdite, il che ha avuto come conseguenza il fatto che oggi non si sia conservata alcuna documentazione archivistica prodotta dal centro dell'amministrazione pontificia nelle Marche risalente a quell'epoca, così che dobbiamo rallegrarci per ogni singolo documento ritrovato nell'uno o nell'altro archivio.

A Montegiorgio è presente anzitutto un ricco materiale risalente al 1235, relativo soprattutto all'attività di Pietro da Medicina,

⁹⁵ Sinibaldo Fieschi, conte di Lavagna, era stato creato nel settembre 1227 cardinale presbitero di S. Lorenzo in Lucina. Dal 31 gennaio 1235 è poi attestabile come rettore della Marca di Ancona (cfr. la scrittura di papa Gregorio IX citata da Pacini, *Il codice 1030*, p. 207, nota 361, con l'indicazione dell'intera tradizione del testo e bibliografia, che però nella titolazione riportata da Pacini contiene un errore provocato da un abbaglio, poiché non era indirizzato al cardinale Giovanni Colonna, ma al nostro cardinale Sinibaldo in quanto rettore della Marca). In questo modo le indicazioni di Hagemann, *Jesi*, p. 169, nota 163, per cui lui sarebbe attestato per la prima volta il 17 febbraio 1233, e la notizia presente in Waley, *The Papal State*, p. 314, secondo la quale sarebbe documentabile per la prima volta come rettore della Marca dal 12 febbraio 1235, risultano superate.

giudice generale nelle Marche, del quale del resto qualcosa è noto⁹⁶. Non sappiamo quando egli vi sia giunto. Può colpire il fatto che in un ordine di autorizzazione del vescovo Filippo di Fermo⁹⁷ del 15 febbraio 1235 (doc. 4) per un processo non si citi ancora quel giudice e si parli piuttosto in generale di giudici del rettore, ma questo non dimostra che Pietro da Medicina allora non si trovasse ancora nella nostra regione, perché può essere che il vescovo all'epoca non sapesse ancora presso quale giudice dell'amministrazione pontificia intentare il processo. In ogni caso la sua presenza nelle Marche è documentata con sicurezza a partire dal 20 febbraio 1235. Diciamo subito che i documenti conservatisi a Montegiorgio non trasmettono particolari notizie sulla sua persona, e tuttavia offrono un'interessante punto d'osservazione sull'attività quotidiana di un giudice come lui, che, come sappiamo, era originario di Bologna; un'origine, come emerge dalle fonti, cui lui stesso attribuiva particolare valore. Le nostre fonti mostrano da un lato ciò che lui stesso compì – per esempio i decreti di citazione di persone private, da lui stesso predisposti il 13 marzo 1235 a Fermo (doc. 5) e il 17 marzo 1235 a Ripatransone (doc. 7) per cause che gli erano state trasmesse, per quanto non sia sicuro se per questi casi si sia trattato di prima o seconda istanza – dall'altro però anche ordini d'apparizione al suo cospetto di persone private, per processi che sono registrati dettagliatamente nell'Appendice documentaria che segue. Vanno citati qui i documenti emessi nelle diverse località delle Marche del 26 marzo (doc. 8), del 30 marzo (doc. 9 e 10), del 13 aprile (doc. 11), del 28 maggio (doc. 12), del 18 agosto (doc. 17), del 7 settembre (doc. 19), dell'8 settembre (doc. 20) e del 14 settembre 1235 (doc. 21). Purtroppo dell'andamento dei citati processi, che certo non sempre erano di particolare significato, non è noto altro e tuttavia apprendiamo il modo in cui essi venivano preparati e quali fossero i problemi trattati, ben coscienti che il materiale pervenutoci rappresenta solo una piccolissima parte di quanto all'epoca prodotto.

⁹⁶ Egli viene citato per esempio in un documento del 20 febbraio 1235, quando gli venne consegnato a Civitanova una scrittura del cardinale presbitero Sinibaldo di San Lorenzo in Lucina, rettore della Marca d'Ancona (Pacini, *Il codice 1030*, p. 208, nota 362, con l'indicazione della tradizione testuale e della bibliografia). Cfr. anche le menzioni nei docc. 5-12, 17-22 e 24-25.

⁹⁷ Il vescovo Filippo, originario di Montolmo (Corridonia), era stato anzitutto vescovo di Jesi e venne trasferito a Fermo il 23 agosto 1229, dove morì nel 1250. Cfr. anche menzioni presenti nei docc. 4, 37 e 59.

A Montegiorgio si sono conservati altri documenti simili. Da una fonte del 29 agosto 1235 (doc. 18) apprendiamo così della consegna tramite un legato di una scrittura del giudice generale Pietro da Medicina, senza che ci sia possibile conoscere tuttavia qualcosa del contenuto della stessa.⁹⁸ È interessante, infine, anche una scrittura originale di Marco, balivo ad Offida per il cardinale Sinibaldo, il quale comunicava a Petricolo, un notaio assegnato alla persona di Pietro da Medicina, che in una non meglio precisata controversia tra i due comuni di Ripatransone e Offida era riuscito ad ottenere una posizione di garanzia apertamente desiderata dall'amministrazione pontificia. Questa lettera (edita al doc. 24), che non è datata, potrebbe certo essere ricondotta all'anno 1235, poiché in essa si cita il nostro giudice generale Pietro da Medicina e la sua presenza nelle Marche non è dimostrabile dopo quell'anno.

Va anche detto che tra i documenti dell'Archivio comunale di Montegiorgio dell'anno 1235 ce ne sono alcuni che riguardano direttamente il nostro comune, così per esempio l'atto datato 25 giugno 1235 (edito al doc. 13), nel quale Simone, un nunzio e familiare del cardinale Sinibaldo, dell'allora rettore della Marca di Ancona, a San Ginesio alla presenza del giudice generale Nicola di Arturo, che da parte sua agiva come vicario di Manente di Rinaldo – del quale sappiamo grazie ad altri documenti che è stato attivo temporaneamente nelle Marche come vicario dell'appena citato cardinale⁹⁹ – dava quietanza per oltre 50 lire come *fictus* ad un autorizzato di Montegiorgio. Colpisce il fatto che quell'imposta annuale che troviamo indicata nel diploma del duca Rainaldo da Spoleto nella misura di 30 lire fosse stata portata ormai a tale cifra, sebbene non possiamo escludere la possibilità che quella somma allora conteggiata si riferisse non ad un importo annuale ma ad una rimanenza relativa a più anni.

Da altre fonti è sufficientemente noto che l'amministrazione pontificia nelle Marche, così come anche, nel XIII secolo, nell'intero Stato della Chiesa, dovette scontrarsi con una resistenza articolata, da parte dei poteri locali, che volevano conservare la propria libertà e la propria

⁹⁸ Questo giudice generale lo conosciamo anche grazie ad altre fonti, così per esempio dal documento del 35 novembre 1235, che menziona un detto dello stesso (Orig. Not. Instr., Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 104) e dagli atti dei processi del 21 e del 24 novembre del 4 e 14 dicembre 1235, che vennero predisposti su sua indicazione (annotazione originale, Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 41).

⁹⁹ Su di lui cfr. i documenti citati da Waley, *The Papal State*, p. 314 e quello del 25 novembre 1235 citato in nota 98.

autonomia, ma anche da parte di singoli oppositori che rifiutavano in generale la posizione della chiesa e del papa o singole misure disposte da loro incaricati. Anche attraverso il materiale che si conserva a Montegiorgio giungono testimonianze in questo senso, per esempio nella relazione di un nunzio del sopra più volte citato Pietro, del 14 marzo 1235 (doc. 6), che aveva cercato invano di eseguire un sequestro da lui disposto e tuttavia si era trovato di fronte ad un'aspra opposizione. Esistono altri due casi che ci sono stati tramandati in questi documenti di Montegiorgio che risultano interessanti, anche se non riguardano il nostro comune ma quello di Ascoli Piceno. Così, esattamente il 27 settembre 1235 (doc. 22), due cittadini che ivi erano stati deferiti, a quanto pare, a causa di certe esternazioni relative all'amministrazione pontificia, dichiararono di non aver detto cose simili e giurarono obbedienza a tutte le indicazioni della stessa, così che la vicenda sembrò essere stata appianata. A questo proposito ha rilievo anche il fatto che viene riferito in un'altra fonte (doc. 23); si tratta di Angelo, un chierico della chiesa di S. Giacomo di Polesia, vicino ad Ascoli Piceno, che il 29 settembre 1235 aveva mosso presso il cardinale Sinibaldo un'accusa contro un cittadino di quella città che, a causa della sua presa di posizione a favore del papa e del rettore della Marca di Ancona, dopo una discussione lo aveva aggredito ferendolo gravemente. In ogni caso non sappiamo che cosa le autorità pontificie disposero al proposito e come l'intera causa intentata fu infine risolta.

Ancor più dura era l'opposizione dei singoli comuni all'amministrazione pontificia. Tra questa e il comune di Ancona, per esempio, sorse nell'estate del 1235 un serio conflitto sui cui retroscena oggi purtroppo non sappiamo nulla. Il cardinale Sinibaldo e il suo vicario Manente decisero di impugnare le armi contro quella città, esortando le singole località delle Marche a mettere a disposizione dei contingenti. Le fonti di Montegiorgio gettano luce sugli obblighi assunti allora, dopo trattative giunte a buon punto, da singoli comuni, così come desumiamo dal documento del 3 agosto 1235, riguardante Ripatransone (doc. 14), da quello del 4 agosto 1235, riguardante Montegiorgio (doc. 15) e da quello, dello stesso giorno, riguardante Monte San Pietrangeli (doc. 16). Tutto questo dimostra in ogni caso per l'amministrazione pontificia non era davvero difficile spuntarla su simili opposizioni.

Ciò che vi è di più interessante in questa documentazione riguardante quel giudice è forse una memoria curiosamente conservatasi su una delle pergamene dell'Archivio comunale di Montegiorgio contenente versi in volgare ispirati al sigillo del giudice. Poiché di quell'epoca, gli anni intorno al 1235 – dunque diversi decenni prima di Dante – esistono

relativamente poche testimonianze scritte circa lo sviluppo dal latino alla lingua italiana, questa memoria ha un significato che va di gran lunga al di là del contesto locale. Per questo motivo si impose subito all'attenzione. Tuttavia, non vanno trattati nuovamente i problemi legati a quella memoria; piuttosto, dopo che le versioni edite finora si sono rivelate con errori e dunque insoddisfacenti, si deve offrire qui ai ricercatori interessati un'edizione finalmente impeccabile di quel testo (doc. 25).

Mentre per l'anno seguente, il 1236, da Montegiorgio non ci è pervenuta alcuna fonte, per il 1237, come già indicato sopra, si è conservata di nuovo una ricca e significativa documentazione relativa all'amministrazione pontificia nelle Marche; una documentazione che solo saltuariamente riguarda il nostro comune, per cui si deve presumere che questo materiale documentario sia giunto e poi rimasto a Montegiorgio per puro caso.

Ora come in precedenza troviamo attivo il cardinale presbitero Sinibaldo di S. Lorenzo in Lucina quale rettore nella Marca di Ancona, il quale talvolta, ricordando i tempi passati, viene indicato come «margravio» (cfr. le citazioni che lo riguardano direttamente o indirettamente, relative a quell'anno, presenti nell'Appendice documentaria ai numeri 28, 29, 31, 32, 34, 42 e 46). Questi, tuttavia, non soggiornò nella nostra regione, oppure, per obblighi assunti altrove, si fece rappresentare. Così nell'estate 1237 troviamo più volte come suo vicario una personalità forse originaria di Bologna, di nome Brancaleone, che già ci è nota¹⁰⁰. Di lui ci resta anzitutto uno scritto ivi datato, del 14 giugno 1237 (edito al doc. 35), col quale invitava diversi nobili delle Marche ad un colloquio sui cui contenuti però non sappiamo nulla. Un altro suo scritto, la cui data di redazione non è determinabile con esattezza e che tuttavia è senz'altro dello stesso 1237, è indirizzato ad uno dei suoi giudici generali, Enrignoto de Baisio – del quale si parlerà più dettagliatamente più avanti –, col quale Brancaleone gli comunicava che i cittadini di Macerata si erano lamentati con lui per il fatto che li aveva citati in un processo con il vescovo di Fermo a Montolmo (Corridonia), cosa che a loro non sembrava opportuna a causa di un'antica rivalità,

¹⁰⁰ Su di lui cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 73 e il documento, pp. 93-94, edito con il n. 24, datato 7 maggio 1237, così come la scrittura indirizzata a lui attraverso il cardinale presbitero Sinibaldo da Viterbo del 13 luglio 1237, che è inserita in una lettera del vescovo Filippo di Fermo del 4 settembre 1237, registrata in Pacini, *Il codice 1030*, p. 212, nota 374, con l'indicazione di tradizione del testo e bibliografia.

motivo per cui il vicario decise che il processo si dovesse tenere in un altro luogo (edito al doc. 36). Infine, questo vicario viene citato ancora in una lettera ugualmente non databile di Guglielmo de Fogliano, allora podestà di Fermo e Fano¹⁰¹, a lui (edita al doc. 38), nella quale lo pregava di intervenire a favore di un cittadino di Fermo che era stato fatto prigioniero da due persone a Ortezzano, nelle Marche, e che dagli stessi aveva subito gravi lesioni.

Alla cerchia più ristretta del cardinale apparteneva anche il suo camerlengo Nicola, della cui esistenza qualcosa sappiamo anche da altri documenti¹⁰². Di lui a Montegiorgio si è conservato uno scritto da Offida datato 9 luglio 1237 (edito al doc. 34) col quale sollecitò il già menzionato giudice generale Engiripto de Baisio a non procedere al momento contro un vassallo dei signori d'Acquaviva, che soggiornavano presso di lui, per non creare motivi di disaccordo. Quel camerlengo viene citato anche successivamente come beneficiario di un pagamento di *fictus* nel materiale documentario di Montegiorgio in dichiarazioni di testimoni in relazione con il processo su Colicillo che si tratterà più avanti (cfr. doc. 50).

Le fonti di quel 1237 presenti a Montegiorgio riguardano però soprattutto il già citato giudice generale Engiripto de Baisio¹⁰³, che come il suo predecessore Pietro da Medicina era originario di Bologna e la cui presenza nelle Marche è documentata già dai primi giorni del 1237, cioè dall'11 gennaio (doc. 26). Una quantità di documenti ne testimonia la sua attività (doc. 26-31, 33, 34, 36, 37 e 39-47). In parte si tratta di suoi scritti personali indirizzati a privati, per citarli in processi intentati davanti a lui, come per esempio lo scritto originale del 14 gennaio 1237 (edito al doc. 27) ed il suo scritto del 21 febbraio 1237 conservatosi solo come inserto in un protocollo di consegna del 4 marzo 1237 (edito al doc. 31), in parte si trattava di ordini autorizzati di processi di fronte a lui, come per esempio nei documenti dell'11 gennaio 1237 (doc. 26) e del 16 febbraio 1237 (doc. 26) e del 16 febbraio 1237 (doc. 29). A questa

¹⁰¹ Su di lui cfr. la documentazione riprodotta nell'Appendice documentaria che segue ai docc. 38-42.

¹⁰² Egli è rintracciabile nelle Marche già nel 1236, come vicario del cardinale presbitero Sinibaldo, come possiamo derivare dal documento citato in Hagemann, *Jesi*, p. 170, in nota 168, mentre gli scritti del 13 luglio e 4 settembre 1237 sopra citati in nota 100 lo indicano come camerlengo, e come tale egli appare anche in una fonte del 4 agosto 1238 (Orig. Not. Instr. S. Ginesio, Arch. Com., Perg. fasc. III, n. 6).

¹⁰³ Così lo troviamo citato per esempio nello scritto del cardinale Sinibaldo del 13 luglio 1237 sopra citato alla nota 100.

documentazione su di lui appartiene anche un rapporto del 19 gennaio 1237 in relazione alla consegna di una lettera di quel giudice al comune di Civitanova (doc. 28), così come un documento del 17 febbraio 1237, con il quale un balivo di quel giudice di nome Pietro – a motivo della decisione dello stesso – aveva fatto insediare qui due cittadini di Grottazzolina sulla base degli obblighi signorili di altri privati che erano entrati in possesso di terreni degli stessi (doc. 30). Un documento del 27 maggio 1237 (edito al doc. 33) riporta tuttavia anche un'interessante decisione, presa personalmente, di quel giudice in una causa privata tra persone, delle quali purtroppo non possiamo dire di fossero originarie; da questo documento apprendiamo tra l'altro anche il nome di uno dei suoi balivi (Mercadano). È riferito ugualmente a quel giudice generale anche uno scritto del vescovo Filippo di Fermo¹⁰⁴, dello stesso anno (edito al doc. 37), nel quale quello gli comunicava di aver scomunicato un cittadino – originario proprio di Montegiorgio – per insubordinazione, fatto che ivi era stato annunciato insieme all'esortazione a procedere anche altrove contro lo stesso.

Altri scritti di quell'epoca che si sono conservati a Montegiorgio sono opera di una personalità che allora certo deve aver avuto un particolare significato, cioè di Guglielmo de Fogliano, che era contemporaneamente podestà di Fermo, Fano e Montecosaro¹⁰⁵ e dunque rivestiva un inconsueto accumulo di cariche. Uno di quegli scritti, che era indirizzato al vicario Brancaleone (edito al doc. 38), è stato già indicato sopra, ma di lui si sono conservati altri tre scritti che qui devono essere citati. Tra questi, anzitutto, una lettera dello stesso (senz'altro sempre del 1237) al giudice generale Enrigo (edita al doc. 39), nella quale Guglielmo, quale podestà di Fermo, gli comunicava di aver fatto arrestare una donna per un furto compiuto nel distretto di Fermo, e tuttavia si dice pronto ad affidargliela per l'interrogatorio e la pena. Questo scritto rappresenta un importante contributo su di un tema che allora – come verrà ricordato anche più avanti – era molto controverso: fino a che punto i singoli comuni erano autorizzati a indagare e a decidere d'autorità su casi simili? Oppure, in quale misura i poteri centrali, rappresentati dai giudici generali del rettore della Marca di Ancona, erano autorizzati ad immischiarsi in simili procedimenti legali? Un'altra lettera dello stesso Guglielmo (edita al doc. 40), dalla quale apprendiamo che egli era contemporaneamente podestà di tre

¹⁰⁴ Su di lui cfr. la nota 97 della sezione testuale.

¹⁰⁵ Su di lui cfr. docc. 38-42.

diversi comuni già menzionati, era indirizzata ugualmente al nostro giudice generale Enrigo e con questa, comunicandogli i propri progetti di viaggio, gli proponeva un incontro a Fermo o in altro luogo. Un altro scritto – ugualmente senza data precisa, ma sicuramente dello stesso anno (edito al doc. 41) – mostra come lo stesso Guglielmo, questa volta attivo di nuovo nel suo ruolo di podestà di Fermo, si adoperasse per un abitante di quella città che molto tempo prima (per quello che possiamo determinare negli anni 1228/29), in relazione al sopra già citato conflitto tra Fermo e Montegiorgio al tempo del duca Rainaldo da Spoleto¹⁰⁶, aveva compiuto soprusi contro un cittadino di Montegiorgio; soprusi che ora venivano giustificati in quanto compiuti al servizio della Chiesa. Sarebbe interessante sapere come reagì a questo l'amministrazione pontificia, ma purtroppo non è disponibile altra documentazione. Alla stessa epoca potrebbe appartenere anche uno scritto col quale il giudice Romano, vicario del già più volte citato podestà Guglielmo di Fermo, alla cui assenza, anche a nome del consiglio e del comune, chiedeva di discutere una causa contro alcuni cittadini di Fermo nel loro luogo natio, o quantomeno di attendere il ritorno del podestà che si stava trattenendo a Fano (edito al doc. 42). È interessante qui soprattutto il fatto che sia in discussione il privilegio di un cardinale – che possiamo presumere essere stato il cardinale presbitero Sinibaldo di San Lorenzo in Lucina – per Fermo, col quale doveva aver concesso al comune di Fermo che nessuno dei suoi cittadini potesse essere condotto di fronte ad altro tribunale. A questo va aggiunto che purtroppo non conosciamo né il testo, né la data di quella concessione, che certo sarebbe stata di particolare significato per lo studio del già menzionato problema dei rapporti tra le istanze locali e quelle centrali nell'esercizio della giustizia.

A Montegiorgio si sono conservati anche altri scritti indirizzati allo stesso giudice; essi tuttavia non citano in alcun modo il nostro comune e con esso non hanno nulla a che fare e la cui presenza ivi è riconducibile solo ai già sopra menzionati motivi. Tra quegli scritti c'è per esempio quello di Giacomo Mangano, un giudice di Fermo, indirizzato al nostro giudice generale (edito al doc. 43), nel quale, a motivo di un giudizio legale, lo prega di effettuare il sequestro di una proprietà al di fuori del territorio di quel comune a favore di un cittadino di Fermo, poiché ivi non si era trovato nulla che fosse di proprietà del condannato. A questo proposito va citato anche lo scritto, ugualmente non databile, di un

¹⁰⁶ Vedi sopra, p. 128.

canonico di Fermo e di una persona privata originaria della stessa città (edito al doc. 44), nel quale veniva espressa la promessa di obbedire alle istruzioni del nostro giudice generale Enrignio.

Vanno citati infine due scritti conservatisi per puro caso a Montegiorgio, riguardanti Ascoli Piceno. Essi sono redatti in nome di Giacomo Deustesalvi e Assalto Taffurii, che si designano come podestà di quella città – cosa in sé oltremodo strana, perché in generale non si trovano mai contemporaneamente due personalità con un simile titolo – e concernono due casi legali, nei quali dovettero essere sottoposti al giudizio del già citato giudice generale due cittadini di Ascoli Piceno. Nel primo di questi (edito al doc. 45) i podestà si richiamarono a uno statuto secondo il quale nessuno dei loro cittadini poteva portare un concittadino di fronte alla corte di un'altra città, nel secondo (edito al doc. 46) si rimandava al diritto consolidatosi per antica consuetudine, secondo cui ogni processo tra i loro cittadini doveva svolgersi nella stessa città, diritto che anche i diversi rettori delle Marche, insieme ai loro giudici, tra i quali anche un certo Sinibaldo¹⁰⁷ quale giudice allora in carica, avrebbero riconosciuto. Così si ripropose il problema di chi fosse delegato per l'amministrazione della giustizia nell'ambito dei singoli comuni – se quei comuni stessi o il potere centrale, rappresentato dal rettore e dai suoi giudici – considerando che questa doveva diventare allora e anche successivamente una questione costantemente dibattuta, senza che si delineasse una delimitazione delle reciproche competenze, fatto questo che condusse a sempre nuovi conflitti.

Si è così elencato tutto l'essenziale che si è conservato a Montegiorgio relativamente a quell'anno, ma dev'essere citato ancora un documento che con tutta probabilità risale a quello stesso anno, vale a dire uno scritto di Enrico di Montebello, un giudice anch'esso originario di Bologna che si dichiara orgogliosamente cittadino di quella città, datato Civitanova, 31 marzo 1237 (edito al doc. 32), riguardante direttamente Montegiorgio, mentre contiene l'indicazione al giudice, Rainaldo Persone, lì attivo a quel tempo, di sollecitare alcune persone del nostro comune a comparire al suo cospetto, purtroppo senza che ci sia indicato il motivo per chi esse venissero citate.

Infine va indicata una lettera davvero toccante, che non aveva alcun carattere ufficiale e piuttosto è stata scritta in un'atmosfera assolutamente

¹⁰⁷ Un giudice con questo nome fino ad ora non è stato rintracciato. Forse si trattava qui del giudice *Sigicellus*, che troviamo nominato per esempio in un Orig. Not. Instr. del 18 febbraio 1236 a Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 104.

privata, nella quale un padre, anche a nome di sua moglie e di sua nuora, dava buoni consigli ad una personalità originaria di Montegiorgio a proposito di un cavallo acquistato per suo tramite e indicava i passi da intraprendere per sua intercessione da suo nipote presso un cardinale, possiamo presumere si tratti del già più volte citato cardinale presbitero Sinibaldo di S. Lorenzo in Lucina (edito al doc. 48).

Siamo giunti così ad un problema che per la sua particolare importanza dev'essere quantomeno citato, senza che per questo ci si ponga il compito di risolvere le diverse questioni ad esso legate. Salterà tuttavia agli occhi di chi conosce la tradizione delle fonti per la storia medievale che qui nella nostra piccola e apparentemente poco significativa Montegiorgio si è conservata una quantità di lettere originali dei più diversi redattori che senza esagerare può essere definita particolarmente sorprendente, se non addirittura sensazionale. A proposito di quelle lettere esiste una cospicua letteratura scientifica¹⁰⁸, dalla quale deriva chiaramente quanto poco ci sia pervenuto direttamente fino al XIII secolo da simili lettere originali. La nostra conoscenza delle lettere si impernia anzitutto sulle grandi raccolte epistolari, la cui definitiva edizione per i *Monumenta Germaniae Historica* è stata per la gran parte meritoriamente curata da Hans Martin Schaller, che desidero qui ringraziare cordialmente per le sue indicazioni. Altrimenti, ciò che di simili lettere originali si è conservato è molto poco ed anch'io, sulla base delle ricerche decennali compiute negli archivi delle Marche, posso addurre solo una lettera originale del 21 dicembre 1238¹⁰⁹, proveniente dall'Archivio di Stato di Macerata. Per questo motivo è tanto più sorprendente la quantità di simili lettere originali che si trovano a Montegiorgio. Lettere la cui sopravvivenza, com'è già detto, è da ascrivere senz'altro al caso.

Come già indicato, travalicherei i confini di questo lavoro se prendessi qui in esame tutte le questioni ad esso connesse, ma qualcosa sulla problematica connessa dev'essere detto. Da sempre si discute fino a che punto, relativamente agli scritti conservati nelle diverse raccolte di lettere, si tratti di lettere effettivamente inviate, o piuttosto non si abbia a che fare con esercizi stilistici. A Montegiorgio disponiamo ora di non meno di ventidue lettere di questo tipo (diciannove delle quali

¹⁰⁸ Ad esempio, Schmitz, *Zwei Original-Briefe*, pp. 345-352; Wache, *Eine Sammlung*, pp. 201-233; Erdmann, *Untersuchungen*, pp. 184-253, e Hoffmann, *Zur mittelalterlichen Brieftechnik*, pp. 141-170.

¹⁰⁹ Ivi conservata in Arch. di Stato, Arch. Priorale, Busta 975, Lettere diverse, Rescritti (1238-1489), n. 11.

sono originali), un numero senz'altro rilevante, tanto più che per il loro significato saranno pubblicate unitariamente nell'Appendice documentaria che segue. Nella seconda parte saranno riprodotti in facsimile almeno due documenti particolarmente caratteristici. In questo modo sarà offerto agli studiosi delle raccolte epistolari medievali un certo materiale di comparazione che senz'altro potrà concorrere alla soluzione dei problemi ad esso connessi.

Come si è già visto, nelle lettere originali conservate a Montegiorgio si tratta in primo luogo di scritti di personalità che allora erano state attive nell'ambito dell'amministrazione pontificia nelle Marche, così, per esempio, quelli del vicario del rettore come Gentile de Popleto (doc. 3) e Brancaleone (docc. 35 e 36) o quelli dei camerlenghi ivi attivi, come per esempio Nicola (doc. 34) e poi dai giudici generali dell'amministrazione pontificia, come Pietro de Medicina (docc. 5 e 7), di Enrigo de Baisio (docc. 27 e 31) e di Enrico de Montebello (doc. 32) ma anche di funzionari di più basso livello, come per esempio un certo Marco, un balivo a servizio del pontefice ad Offida, (doc. 24). Almeno altrettante lettere originali vennero prodotte da altre personalità delle Marche, così per esempio dal vescovo Filippo di Fermo (doc. 37), da Guglielmo de Fogliano all'allora podestà di Fermo, che come tale era attivo contemporaneamente a Fano e Montecosaro (docc. 38-41), dal suo vicario Romano (doc. 42), da un giudice di quel comune, Giacomo Mangano (doc. 43), da altre personalità provenienti da ivi (doc. 44), dal podestà di Ascoli Piceno (doc. 45 e 46), da un avvocato di Offida (doc. 47) ed infine anche da persone private che di certo non avevano alcun ruolo pubblico (cfr. doc. 48). Abbiamo dunque una certa diffusione di simili lettere negli ambienti più diversi della popolazione; una diffusione che ci consente di rinunciare a formulare giudizi certi sulle forme esteriori delle stesse.

Per prima cosa dobbiamo rilevare che la maggior parte di queste lettere, con poche eccezioni sotto menzionate, presentano dei ritagli attraverso i quali normalmente venivano infilate le strisce in pergamena sulle quali veniva poi fissato il sigillo in cera dell'estensore. Il numero di quei ritagli è stato effettuato secondo una logica del tutto personale da parte degli scriventi notai. Riscontriamo così casi con un solo ritaglio (doc. 27), con due (docc. 3 e 38), con quattro (docc. 41 e 43), con sei (docc. 37, 39 e 46), con otto (docc. 40, 42, e 47) ed anche con dodici (docc. 34, 36, 44 e 48), fatto che dovrebbe confermare che non esisteva alcuna regola valida in generale per l'applicazione di simili strisce in pergamena per i sigilli. Tra il materiale conservatosi a Montegiorgio di quelle strisce, purtroppo, non si è conservato neppure un esempio; piuttosto in tre soli casi risultano incollate le strisce di pergamena cui

erano attaccati i sigilli le cui tracce sono in parte ancora riconoscibili. Tra le lettere originali conservatesi a Montegiorgio abbiamo anche casi nei quali non possiamo riconoscere traccia di un sigillo, come per esempio nelle scritture presentate nell'Appendice documentaria con i numeri 24, 32 e 35. Talvolta sul tergo di queste lettere si rilevano uno o più arricciamenti prodottosi per il fatto che con l'apertura delle lettere chiuse con i sigilli il relativo sigillo doveva essere raschiato. A dimostrazione di questo, tra il materiale conservatosi a Montegiorgio sono disponibili numerosi esempi; così nelle lettere riportate nell'Appendice documentaria con i numeri 27, 32, 34, 36, 39-43, 46 e 47.

Alla redazione esteriore di quelle lettere del XIII secolo apparteneva anche l'indirizzo indicato a tergo, con l'indicazione della personalità cui era destinato lo scritto corrispondente, di volta in volta nella forma più breve, per rendere così possibile al latore degli scritti la consegna ai destinatari delle lettere, che normalmente erano chiuse. Ma non accadeva sempre così. Come conseguenza in molti casi troviamo gli indirizzi corrispondenti sul tergo delle lettere (per esempio nelle lettere riportate nell'Appendice documentaria con i numeri 3, 34, 37-41, 43, 45, 46 e 48), ma altrettante lettere non presentano indirizzo sul tergo (per esempio nelle lettere riportate in Appendice documentaria con i numeri 24, 27, 32, 35, 36, 42, 44 e 47). Dunque anche in questo caso per la determinazione delle forme degli indirizzi non è possibile stabilire alcuna regola generalmente valida.

Ancor più complicata è la questione circa il modo in cui in simili lettere originali veniva configurata la formulazione della data. A questo proposito ci troviamo di fronte a una grande varietà di possibilità, dalle quali in ogni caso risulta che non era sempre usuale riportare esattamente il luogo d'emissione. In molti casi li troviamo citati, come per esempio nelle lettere riportate nell'Appendice documentaria con i numeri 3, 5, 7, 27, 32, 34 e 35, ma in molti casi una simile indicazione manca (per es. nelle lettere citate nell'Appendice documentaria con i numeri 24, 33 e 36-48) e così, sulla base di altri indizi, a proposito del relativo luogo d'emissione possiamo fare solo illazioni, come verrà argomentato in seguito. Anche per quanto riguarda la datazione, in simili lettere a quanto pare non c'era alcuna regola generalmente valida. Sostanzialmente manca sempre l'indicazione dell'anno, viene indicata solo di tanto in tanto l'indizione, che in ogni caso rende possibile una precisa determinazione, come per esempio nelle lettere presentate nell'Appendice documentaria ai numeri 3, 5, 7, 27, 31, 32, 34 ed anche al 35, dalle quali tuttavia, per la maggior parte, sulla base di indizi esteriori, possiamo desumere anche l'anno. Nella maggior parte dei casi in

queste lettere originali manca però l'indicazione del luogo e della data (così nelle lettere riprodotte nell'Appendice documentaria ai numeri 24 e 36-48), e ciò non è priva di significato per la valutazione dei molti pezzi che sono elencati nelle diverse raccolte di lettere senza data e luogo; attraverso la scoperta di simili lettere originali prive di dette indicazioni essi guadagnano infatti in attendibilità.

Per quanto riguarda infine la non facile ricerca dei segni stilistici delle lettere conservate a Montegiorgio si deve osservare che i redattori delle stesse hanno utilizzato certamente dei formulari. Devo alla cordialità dal prof. Schaller, il quale ha affrontato nel dettaglio questo problema, l'indicazione della vicinanza di stile tra le lettere conservate a Montegiorgio ed i trattati del contemporaneo maestro di *ars dictandi* Guido Faba, da Bologna, che conosciamo dalle edizioni di A. Gaudenzi¹¹⁰.

Nei formulari ivi presentati troviamo così in effetti una serie di formulazioni analoghe; per esempio negli appellativi presenti nei documenti 33¹¹¹, 35¹¹², 39¹¹³, 40¹¹⁴, 43¹¹⁵, 44¹¹⁶ e 45¹¹⁷. Ugualmente, il formulario di saluto usato nelle nostre lettere mostra certe affinità con i trattati di Guido Faba, così per esempio negli scritti editi nell'Appendice documentaria che segue con i numeri 31¹¹⁸, 34¹¹⁹, 37¹²⁰, 38¹²¹, 40¹²², 41¹²³, 46¹²⁴ e 47¹²⁵. Il significato di simili proposizioni era allora del tutto comprensibile, sebbene l'uso dello stesso formulario appaia un po' sorprendente, perché nella redazione di quelle lettere deve

¹¹⁰ A. Gaudenzi, *Guidonis Fabe summa dictaminis*, «Il Propugnatore», 3, 1 (1890), pp. 287-338; 23, 2 (1890), pp. 345-393; *Guidonis Fabe dictamina retorica*, *ivi*, 25, 1 (1892), pp. 86-129; 25, 2 (1892), pp. 58-109; *Epistole magisteri Guidonis*, *ivi*, 26, 1 (1893), pp. 359-390, pp. 373-389.

¹¹¹ Vedi Gaudenzi 25, 1, p. 108, nota 59.

¹¹² Vedi nota 111.

¹¹³ Vedi Gaudenzi 23, 1, p. 314, nota 38, 1, p. 388, nota 64.

¹¹⁴ Cfr. Gaudenzi 25, 1, p. 110, nota 65; 26, 1, p. 360, nota 3.

¹¹⁵ Cfr. Gaudenzi 25, 1, p. 120, nota 91, e 26, 1, p. 386, nota 17; cfr. inoltre anche l'analogia costruzione in Gaudenzi 23, 2, p. 385, nota 178.

¹¹⁶ Vedi nota 111.

¹¹⁷ Cfr. Gaudenzi 25, 1, p. 113, nota 73, p. 114, nota 75; 25, 2, p. 107, nota 217.

¹¹⁸ Vedi Gaudenzi 25, 1, p. 88, nota 6.

¹¹⁹ Vedi Gaudenzi 25, 1, p. 92, nota 16, come pure p. 93, nota 20.

¹²⁰ Vedi Gaudenzi 25, 2, p. 62, nota 117.

¹²¹ Cfr. Gaudenzi 26, 1, p. 366, nota 17.

¹²² Vedi Gaudenzi 26, 1, p. 387, nota 62.

¹²³ Cfr. Gaudenzi 25, 1, p. 116, nota 80.

¹²⁴ Cfr. Gaudenzi 25, 1, p. 83, nota 163, come anche 26, 1, p. 386, nota 17.

¹²⁵ Cfr. Gaudenzi 23, 1, p. 301, nota 13.

aver collaborato un gran numero di dettatori. D'altra parte il fatto che alcune delle personalità allora in questione, come per esempio il vicario Brancaleone e il giudice generale *Engiriptus de Baisio* e Enrico di Montebello, fossero con certezza o probabilmente di Bologna, lascia presumere che anche in questo modo i testi dei trattati di Guido Fababiano trovati nelle Marche una certa diffusione. Tutto ciò necessita ancora di una ricerca da parte di specialisti che non può essere anticipata qui, e tuttavia va indicato quantomeno l'intero complesso di domande, la cui elaborazione condurrebbe certamente ad ulteriori determinazioni e risultati, poiché quelle lettere – al di là del loro contenuto oggettivo – sono di particolare significato proprio per il problema della conservazione delle lettere d'età medievale.

Termina così la ricerca sul ricchissimo materiale relativo al 1237 presente a Montegiorgio. Da quell'anno però la documentazione conservata diventa notevolmente più esigua. Così, per esempio, dell'anno successivo si è conservata solo una perizia legale di due personalità per un processo tra un privato ed il comune di Civitanova, personalità note da altre fonti: Giacomo Argenti¹²⁶ e il suo collega Mercadanti¹²⁷.

Siamo così arrivati al 1239, l'anno in cui scoppiò un nuovo conflitto tra l'imperatore Federico II e papa Gregorio IX¹²⁸, che portò il figlio dell'imperatore, re Enzo, a invadere le Marche¹²⁹, fatto che provocò nella regione un notevole scompiglio. Poiché Fermo inizialmente – e per quasi due anni – oppose resistenza alle truppe imperiali, nel contesto più ampio del territorio dominato da quella città si generò una situazione simile a quella prodottasi negli anni 1228-29, così che, rispetto a quella realtà, il partito filoimperiale si vide costretto a cercare sostegno presso i piccoli comuni e castelli della contea di Fermo. Di quella situazione generale poté approfittare allora anche il comune di Montegiorgio, ottenendo a cavallo tra 1239 e 1240 l'emanazione di un privilegio imperiale che gli assicurava la proprietà di Collicillo, a nord-ovest di Montegiorgio. Il testo di quel privilegio non si è conservato, ma

¹²⁶ Su di cfr. ad esempio, le fonti presentate da Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, p. 90, doc. 19, nota 5, come pure quelle ai docc. 21, 24, 25 e 51.

¹²⁷ Così, ad esempio, lo scritto del 4 settembre 1237, del vescovo Filippo di Fermo, già citato alla nota 100, era indirizzato anche a lui.

¹²⁸ Su questo cfr. tra gli altri anche Hagemann, *Jesi*, pp. 171-172, Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, p. 105, e Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (I)*, p. 213.

¹²⁹ Vedi in particolare Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (I)*, p. 213.

numerose testimonianze rilasciate in un processo svoltosi a partire dal 1242 di fronte alle autorità imperiali (cfr. doc. 50) sembrano dimostrare questo in maniera piuttosto certa, poiché i testimoni concordarono nell'affermare di aver visto quel privilegio corredato della bolla d'oro dell'imperatore, o di aver assistito alla lettura dello stesso da parte di un notaio alla presenza del consiglio del comune di Montegiorgio. Questo diploma imperiale ha senz'altro assegnato quel castello, che aveva già giocato un ruolo nel privilegio del duca Rainaldo da Spoleto del gennaio 1229 (edito al doc. 2) e che secondo tutte le testimonianze a noi note da quel processo era appartenuto alle autorità centrali – sia all'imperatore che al papa –, al comune di Montegiorgio, certamente per guadagnare il suo sostegno nella lotta contro Fermo. Montegiorgio assunse dopo di questo l'amministrazione del castello, concesse il trasferimento dei suoi abitanti a Montegiorgio e ne assunse il governo, e tuttavia nell'esercizio della giurisdizione d'improvviso trovò qui un'opposizione mossa da uno dei più noti aristocratici delle Marche, Fildesmido Rainaldo da Monte Verde, il quale, per motivi a noi non meglio noti, sollevò pretese proprio verso il castello di Collicillo. Il 31 ottobre 1242 poi, come emerge dal processo sopra citato, tentò di occupare lo stesso Collicillo, ma venne respinto dalla gente di Montegiorgio che ivi risiedeva. Dopo questo tentativo si giunse ad un complicato e piuttosto lungo processo, del quale si sono conservati purtroppo solo alcuni documenti, in particolare le deposizioni dei testimoni ad esso attinenti (cfr. doc. 50). Da queste possiamo cogliere una serie di fatti: per esempio, il monastero di S. Savino di Fermo, come era stato sostenuto, non godeva di alcun diritto. Di questo processo, condotto dal giudice imperiale Bono da Rimini e trascritto almeno parzialmente dal notaio imperiale Pietro Caramelli, conosciamo anzitutto le deposizioni dei testimoni, che in ogni caso, provenendo da persone originarie di Montegiorgio, offrono forse un quadro unilaterale, poiché, comprensibilmente, furono depositate prevalentemente a vantaggio di quel comune. Esse offrono comunque una ricchezza di notizie di non poco interesse sulle relazioni giuridiche riguardanti il castello di Collicillo.

È noto come già allora, in generale, processi così complicati potessero protrarsi all'infinito, e così è stato anche nel nostro caso, nella causa legale tra Montegiorgio e Fildesmido da Monte Verde. Un documento riprodotto parzialmente nell'Appendice documentaria col numero 51, del 31 marzo 1243, ci offre a questo proposito un quadro certo di ciò che le autorità imperiali deputate richiesero come documentazione. Dal comune di Montegiorgio vennero così esibiti allora tredici documenti, tra i quali vanno citati un privilegio dell'imperatore Federico II,

non conservatosi, ed un privilegio del duca Rainaldo da Spoleto (edito al doc. 2), mentre Fildesmido da parte sua presentò per quel processo non meno di cinquantasei documenti, tra i quali vanno qui citati solo un privilegio dell'imperatore Federico II, due privilegi di Onorio III ed uno scritto del vicario generale imperiale nelle Marche, Roberto di Castiglione. Spiace solo che di quell'ampia documentazione non siano noti né le date, né i testi delle citate fonti, per cui su tutto ciò non possiamo dire nulla di più. Con ciò il processo non venne in alcun modo terminato, come ci mostra anche un documento del 10 settembre 1244 presente nell'Archivio comunale di Montegiorgio (doc. 54), dal quale risulta che si chiamò ivi un procuratore per fare proseguire il processo davanti ai giudici imperiali. Come lo stesso si sia concluso, causa la mancanza di ulteriori fonti, non ci è purtroppo dato sapere.

Come dimostrano i documenti che si conservano, senz'altro negli anni Quaranta del XIII secolo il nostro castello riconobbe piuttosto a lungo le autorità imperiali presenti nelle Marche. Così apprendiamo, per esempio, da un ordine di pagamento del 13 agosto 1243 (doc. 52) che il comune di Montegiorgio partecipò con la messa a disposizione di truppe ausiliarie alla campagna militare imperiale indirizzata contro Roma nel maggio e giugno 1243. Ugualmente, un documento del 27 marzo 1244 (doc. 53) ci presenta un cittadino di Montegiorgio che, al servizio dell'imperatore nella sorveglianza del castello di Sappanico, presso Ancona, aveva subito perdite finanziarie che gli vennero poi rimborsate dal nostro comune. Anche dal periodo successivo – due anni più tardi – ci giunge un documento, datato 15 marzo 1247 (doc. 55), nel quale un nobile di nome Rainaldo di Castelnuovo, nelle Marche, cede una richiesta di denaro al comune di Montegiorgio a motivo delle rendite a servizio dell'imperatore a suo fratello Ferro. Sulla stessa questione possediamo altri documenti provenienti dall'Archivio comunale di Montegiorgio; per esempio un'indicazione del giudice generale imperiale Ruffino da Lodi¹³⁰, datata 6 giugno 1246 (edita al doc. 56), quando lo stesso prese parte ad una campagna militare intrapresa dalle truppe imperiali contro Ancona. In questo il giudice generale nelle Marche esortò Montegiorgio a pagare finalmente le somme dovute (o quantomeno a farsi vivo presso di lui per un chiarimento delle questioni) agli appena citati nobili Rainaldo e Ferro, figli di Ruggerio di Ferro, i quali avevano istanze nei confronti dei loro comuni a causa

¹³⁰ Su di lui finora non si sono trovate fonti. Così i docc. 56 e 58 rappresentano l'unica documentazione attestante la sua attività nelle Marche.

di certi pagamenti per la partecipazione alle campagne militari contro Roma, nel maggio-giugno 1243, e contro Viterbo, nel settembre-ottobre dello stesso anno. Questo problema tuttavia non venne chiarito subito, come apprendiamo da un'indicazione del 2 luglio 1246 di Pietro Cavallario da Montegiorgio, un balivo al servizio dell'imperatore, con la quale egli conferisce ad un giudice del nostro comune il compito di liquidare finalmente entro 10 giorni al Rainaldo testé citato le somme a lui dovute per i servizi resi (doc. 57). Quest'ordine tuttavia non sembra che sia stato eseguito subito; si è conservato infatti uno scritto di due giudici imperiali, il già citato Ruffino da Lodi¹³¹ e Rainaldo da Cingoli¹³², prodotto a Macerata, allora centro dell'amministrazione imperiale nelle Marche, e datato 3 agosto 1247 (edito al doc. 58), nel quale essi, in nome del vicario generale imperiale Roberto di Castiglione¹³³, invitavano le autorità di Montegiorgio a presentare eventuali obiezioni all'intento del già citato nobile Rainaldo di vendere un fondo a lui consegnato dalle autorità imperiali per una richiesta d'oro. In questo modo venne probabilmente risolto il problema delle sue pretese rispetto a Montegiorgio, sebbene non ci sia possibile aggiungere nulla di più preciso. Questo documento rappresenta anche l'ultima fonte conservatasi nelle Marche concernente il potere imperiale in quella fase.

Nel corso dei mesi successivi, o dell'anno – al più tardi nel dicembre 1250, dopo la morte di Federico II – anche Montegiorgio deve aver nuovamente riconosciuto l'autorità pontificia, senz'altro non senza preoccupazione per il futuro, che consegnò il nostro comune ormai senza riserve all'egemonia di Fermo e alle istituzioni dell'amministrazione pontificia; quest'ultima, in particolare, non dovette più temere che le opposizioni locali potessero essere rafforzate attraverso un intervento del potere imperiale.

Come verrà mostrato nella seconda parte di questo saggio, prese avvio così per le Marche e per Montegiorgio un nuovo periodo di grande significato.

¹³¹ Vedi nota 130.

¹³² Su di lui cfr. ad esempio, gli Orig. Not. Instr. del 7 febbraio 1247 in Arcevia, Arch. Com., Perg. Busta Guerra, Saccheggi n. 2, come pure del 24 marzo e del 16 giugno 1247 (Busta Varia II).

¹³³ Nella Marca è riscontrabile la sua presenza nello stesso anno anche quale vicario generale imperiale, così per esempio il 7 febbraio (cfr. nota 129), il 15 febbraio (Orig. Not. Instr., Arcevia, Arch. Com., Busta Varia II), il 3 marzo (Orig. Not. Instr., Busta Dedizioni, Sottomissioni), il 20 marzo (Orig. Not. Instr., Busta Varia II) e il 16 giugno (Orig. Not. Instr., Busta Varia II).

* * *

II

Nella prima parte di questo saggio sulla storia di Montegiorgio sono stati trattati minuziosamente gli avvenimenti che avevano riguardato quel comune delle Marche fino al 1250 e insieme sono stati riprodotti per esteso o in forma di regesto i documenti più importanti.

Va inoltre rilevato che in ulteriori ricerche compiute sulla storia di Montegiorgio fino alla morte di Federico II, svolte dallo stesso autore, non è emerso nulla di nuovo.

L'unico dato in aggiunta venuto alla luce relativamente a quel periodo che meriterebbe d'essere menzionato è stato rinvenuto in un documento del 20 settembre 1276 col quale le autorità di Montegiorgio indicavano un rappresentante per pagare al nobile Rainaldo di Castronovo 35 lire come risarcimento dei danni per un cavallo che lui aveva messo a disposizione del comune e consegnato a due cittadini, e per consegnare una dichiarazione di rinuncia di Rainaldo per sé, suo padre e suo fratello ad ogni pretesa di risarcimento danni relativa a suoi diritti economici come podestà¹³⁴ e a tutte le pretese in moneta per le campagne militari intraprese a servizio dell'imperatore¹³⁵ (doc. 161). Rainaldo fece poi anche la dichiarazione richiesta e ottenne di conseguenza la somma sopra citata dopo oltre 30 anni dal riconoscimento dei suoi diritti legittimi.

La piena reintegrazione del potere pontificio nella Marca, dopo la morte di Federico II (in alcune zone, di fatto, avvenne precedentemente), laddove era stata interrotta dall'invasione imperiale negli anni successivi al 1239 portò con sé sconvolgimenti e cambiamenti profondi.

Allora Pietro, diacono cardinalizio di S. Giorgio in Velabro¹³⁶, assunse ovunque l'autorità di governo e insieme ai suoi vicari e giudici impartì le relative istruzioni.

Il problema principale che impegnò anzitutto e quasi interamente le autorità di Montegiorgio nei primi anni dopo il 1250 fu quello relativo

¹³⁴ Cfr. le constatazioni contenute nelle note 1 e 2 al doc. 161.

¹³⁵ Cfr. su questo i dettagli riportati nella nota 3 al doc. 161.

¹³⁶ Pietro Capocci, diacono cardinalizio di S. Giorgio in Velabro, era stato nominato il 7 aprile 1249 legato e rettore della Marca di Ancona. Su questo cfr. nel dettaglio da ultimo Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (I)*, nota 274. Probabilmente rimase in carica quale rettore della Marca al più tardi fino al novembre 1251. Su questo cfr. nel dettaglio le considerazioni di Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 102, in particolare la nota 37.

alle pretese sul castello di Gabbiano¹³⁷, o, per meglio dire, sui gruppi di persone qui immigrate. Quel castello era appartenuto senz'altro ai tre signori di Massa, Girardino, Guglielmino e Ugolino, poi però era stato occupato e in parte distrutto dai seguaci dell'imperatore (a quanto sembra si trattò in prevalenza di mercenari tedeschi) il 1° marzo 1250. Gli abitanti di quel castello di fronte a quell'invasione fuggirono verso Montegiorgio e vi trovarono rifugio¹³⁸. Le posizioni pontificie erano vicine a questa soluzione – di certo anche per le continue pressioni dei signori di Massa –, ma non d'accordo, fatto che condusse ad un conflitto tra tutti i partecipanti. Di questo conflitto possediamo una ricca documentazione nel nostro archivio di Montegiorgio.

Il primo documento conservatosi è un'istruzione di Egidio Scorne, giudice generale nella Marca¹³⁹ per il cardinale Pietro, del 7 aprile 1251 (doc. 60) con la quale egli – senz'altro nella stessa Montegiorgio – diede ordine a Ferro di Castello Nuovo, allora podestà di Montegiorgio, che certo apparteneva alla sopra menzionata famiglia Castronovo, di espellere da ivi tutte le persone e le relative famiglie che fossero originarie di Gabbiano e che si trovassero in quel momento a Montegiorgio.

Iniziò così una controversia giudiziaria che si protrasse all'infinito, poiché vi si intromise anche l'allora vicario del cardinale Pietro, Cesario, vescovo di Marsi¹⁴⁰, il quale si recò a Montegiorgio nel giugno

¹³⁷ Nulla di più preciso si può dire relativamente all'ubicazione di Gabbiano. Gran parte delle notizie le acquisiamo da un quaderno in carta in ogni caso in parte mal leggibile che si è conservato a Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1636, nel quale, con una grafia del XVII secolo, vengono citati alcuni documenti riguardanti Gabbiano, tra i quali ai cc. 1r-1v e cc. 7r-7v anche una concessione del cardinale e legato Simone, databile tra il 4 settembre 1263 e il 4 settembre 1264, nella quale quello, con l'intento di confiscare gli averi di Guglielmo di Massa, dichiarava di voler donare i castelli di Massa e Gabbiano a Montegiorgio. Questo significherebbe che già allora Montegiorgio si trovava dalla parte del pontefice.

¹³⁸ Dettagli su questi eventi emergono dalle numerose dichiarazioni di testimoni, riprodotte più avanti nell'Appendice documentaria, rese nel processo tra i signori di Massa e Montegiorgio.

¹³⁹ Egidio Scorne è rintracciabile per la prima volta come giudice generale nella Marca di Ancona nel documento qui citato del 7 aprile 1251 (doc. 60). Come si è potuto finora stabilire, egli appare per l'ultima volta come Egidio Scorne con il titolo di un giudice generale nelle contee di Camerino, Osimo, Numana e Recanati in un documento del 23 agosto 1252 (Orig., Roma, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, Perg. n. 1080), che viene riprodotto nel regesto di Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, al doc. 42.

¹⁴⁰ Su *magister* Cesario, eletto della diocesi dei Marsi negli anni 1250-51 e vicario del cardinale Pietro nella Marca di Ancona e che appare per la prima volta nei documenti di Montegiorgio il 5 giugno 1251 (doc. 61), ma viene citato anche nell'inquisizione dei testimoni riguardanti Gabbiano, cfr. da ultimo gli esaurienti dati biografici

del 1251 e il 5 giugno dello stesso anno ripeté l'istruzione del giudice generale al cospetto di Michele di Ascoli Piceno, giudice di quel comune (edito al doc. 61). D'altra parte, il citato Cesario, nella stessa funzione amministrativa, solo alcuni giorni dopo, il 15 giugno, in una apposita dichiarazione sottolineò che il comune di Montegiorgio, rimasto fedele alla Chiesa di Roma, aveva promesso aiuto contro Fermo e i figli del defunto Guglielmo de Massa, che avevano agito contro gli uomini di Monterubbiano¹⁴¹, ed inoltre aveva riparato alle condanne emesse dal cardinale Pietro, da lui stesso e da altri funzionari, insieme alla gente di Gabbiano doveva essere liberato da tutte le condanne e interdizioni (edito al doc. 62).

In seguito però l'appena citato Cesario venne sollevato dal suo incarico quale vicario del cardinale Pietro nella Marca e venne sostituito¹⁴² con un nipote dello stesso cardinale, Oddo Capocci¹⁴³. Il nome di questo nuovo vicario appare nella documentazione del nostro comune per la prima volta il 14 ottobre 1251, quando le autorità comunali (con ciò si intendono sempre il podestà e il suo delegato nonché il consiglio generale e speciale) nominarono un rappresentante per eseguire gli ordini del citato Oddo e disporre una cauzione forse necessaria (doc. 63). Oddo si trovò allora nella stessa Montegiorgio, come si evince da una sua stessa dichiarazione solenne quale vicario, dello stesso giorno, nella quale afferma di assolvere il comune di Montegiorgio (che aveva fatto ammenda a lui stesso, all'amministrazione pontificia e al cardinale Pietro di tutte le imposizioni e i bandi promulgati da quel cardinale, da lui stesso, dal sopra citato giudice generale Pietro e da altri funzionari dell'amministrazione pontificia a causa della gente di Gabbiano

contenuti in Kamp, *Kirche und Monarchie*, pp. 33-34, a proposito del quale in ogni caso è da notare che i numeri delle fonti da lui citate provenienti da Montegiorgio, consultate dal lavoro del redattore, risultano di due anni anteriori, poiché nella parte prima di questo lavoro sono state inserite a posteriori altre due fonti, per cui i numeri delle fonti di quella parte seconda dovettero essere modificati.

¹⁴¹ Su questo conflitto tra Fermo e i signori de Massa da una parte e Monterubbiano dall'altra non sappiamo nulla di più preciso.

¹⁴² Non sappiamo quando avvenne esattamente la sostituzione di Cesario con Oddo Capocci a vicario della Marca. In ogni caso Oddo appare per la prima volta come tale nei documenti del 14 ottobre 1251 conservatisi a Montegiorgio (docc. 63 e 64).

¹⁴³ Per quanto riguarda Oddo Capocci, da Roma, successivamente eletto di Catania negli anni 1254-1256, si può rimandare al volume già disponibile in forma manoscritta contenente le importanti pubblicazioni di Kamp, *Kirche und Monarchie*, citate alla nota 8, riguardante la Sicilia, dove alla voce «Catania» si troverà tutto ciò che è importante sapere di lui.

e Macriano, e per tutto questo aveva pagato 200 lire) così come tutta la gente di Gabbiano e Macriano da tutte le sentenze inflitte, per cui dovevano essere escluse solo le prestazioni di servizio effettuate per il precedente imperatore (cioè Federico II) (edito al doc. 64).

Dopo il progressivo tranquillizzarsi della situazione in Italia, papa Innocenzo III tornò dalla Francia e nel marzo 1252 si fermò a Perugia. Da qui, il 12 marzo dello stesso anno, informò Gualtiero¹⁴⁴, il suo cappellano nominato nel frattempo nuovo rettore della Marca di Ancona, del fatto che il sopra menzionato cardinale diacono e legato del soglio apostolico in quel luogo, Pietro, su richiesta di Guglielmino e di Ugolino di Massa relativa al castello di loro appartenenza di Gabbiano (che era stato concesso alla Chiesa e successivamente distrutto da seguaci dell'allora imperatore Federico II, così che i suoi abitanti si erano trasferiti a Montegiorgio), concesse a quei nobili che le persone originarie di Gabbiano potessero essere riportate al loro precedente status di vassalli e che Montegiorgio non dovesse essere riaccolto sotto la protezione finché non avesse riconsegnato quei fuggitivi ai citati nobili¹⁴⁵. La concessione sarebbe stata poi confermata dalla curia¹⁴⁶. Di fronte a questo dato di fatto, il papa, nello stesso scritto, invitò il citato rettore a indurre Montegiorgio alla riconsegna delle citate persone (doc. 65).

Questo scritto papale – previsto allora con bolla in piombo, come si desume dal protocollo relativo con l'inserimento della lettera pontificia – venne consegnato al sopra citato rettore Gualtiero, solo tempo dopo – il 13 aprile 1252 – a Treia, dov'egli si trovava allora (doc. 66). Come testimone appariva in quell'atto Tommasino da Spoleto, allora giudice generale della Marca¹⁴⁷, ed il protocollo relativo venne scritto da Giacomo Pisano, *notarius generalis* nella Marca.

¹⁴⁴ Sulla nomina di Gualtiero de Vezzano, arcidiacono di Luni e cappellano pontificio, a rettore della Marca di Ancona, avvenuta nel novembre 1251, cfr. le osservazioni esaustive di Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 104, note 38 e 39.

¹⁴⁵ Come esposto alle note 3 e 4 del doc. 65, non si sono conservate né la qui citata concessione del cardinale Pietro a favore dei signori di Massa, né la convalida da parte della curia romana.

¹⁴⁶ Vedi nota 145.

¹⁴⁷ Tommasino da Spoleto è documentata come giudice generale della Marca dal 15 aprile 1252 (doc. 66). Egli appare poi frequentemente come tale nei documenti di Montegiorgio ed anche altrove. Come giudice generale della Marca egli viene deposto dal suo incarico alla fine del 1253; poiché ancora il 23 dicembre 1253 (Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 161) dava un'istruzione ufficiale riguardante la copia di alcuni documenti, mentre in un documento del 22 gennaio 1254 (Orig., n. 169) si parla di lui come del «precedente giudice generale».

Questa istruzione impartita dall'autorità superiore fece avviare un interminabile processo al cospetto delle autorità pontificie riguardante Gabbiano, a proposito del quale nell'archivio comunale di Montegiorgio esistono, come già osservato, numerosi documenti di varia natura. Passò ancora quasi un mese dopo la ricezione dell'istruzione pontificia prima che le autorità amministrative pontificie presenti nella Marca decidessero di prendere a cuore la questione. L'appena menzionato giudice generale Tommasino, proprio tra la fine di aprile e gli inizi di maggio, sollecitò un rappresentante del comune di Montegiorgio, usando come minaccia una sanzione di 500 lire, di annunciare a Montegiorgio¹⁴⁸, fino al 12 maggio, che tutte le persone originarie di Gabbiano avrebbero dovuto lasciare il nostro comune, e su questo si sarebbe dovuto redigere un verbale e si sarebbero dovuti istituire dei garanti (cfr. doc. 67).

Tuttavia Montegiorgio non recepì quell'istruzione di buon grado, al contrario, l'11 maggio 1252 per mano di un rappresentante intentò per iscritto al cospetto del rettore Gualtiero, a Treia, un appello contro l'appena indicata istruzione del giudice generale Tommasino (doc. 67).

Lo stesso rappresentante di Montegiorgio ripeté nello stesso giorno, al cospetto del giudice generale Tommasino, a Treia, quest'appello scritto al rettore, col quale denunciava che nella Marca di Ancona era consueto che i vassalli che si aggregassero ad una *communantia*, cioè ad una comunità, ed abbandonassero la loro proprietà dovessero essere liberi, e che, nel caso in cui le persone di Gabbiano avessero preso dimora a Montegiorgio, esse si sarebbero trasferite con il permesso dei loro signori, in questo caso dei signori di Massa (doc. 68).

Probabilmente in quel medesimo giorno, cioè l'11 maggio 1252, lo stesso rappresentante di Montegiorgio, sicuramente nella stessa Treia, di fronte al rettore Gualtiero, compì un gesto di protesta (doc. 69) e in documento separato, datato 11 maggio 1252, sollevò un appello indirizzato al papa affinché ponesse anche il suo comune sotto la protezione della Chiesa di Roma (doc. 70).

Tutto ciò mostra che Montegiorgio fino a quel momento si era accontentata di proteste in genere contenute, mentre ora si stava muovendo in modo più deciso. Così il 15 giugno 1252 le autorità si decisero di compiere un energico passo attraverso la nomina di un rappresentante

¹⁴⁸ Questa esortazione del giudice generale Tommasino a Montegiorgio non si è conservata.

dotato di ampie deleghe per sostenere di fronte al papa e ai suoi giudici l'appello del comune contro le indicazioni di Gualtiero, rettore della Marca, del giudice Tommasino e di altri giudici a favore dei figli del defunto Guglielmo di Massa¹⁴⁹ riguardo alla gente di Gabbiano, che avrebbe abbandonato il castello, ed anche per avanzare ricorso contro Trasmundo *de Sancto Angelo*, come pure contro i suoi figli o i suoi rappresentanti a causa di tutti gli scritti indirizzati o da indirizzare al papa e alla sua curia¹⁵⁰ (doc. 71).

Di questa accresciuta attività del nostro comune fa parte anche uno scritto non datato ma di certo risalente a questo periodo¹⁵¹, nel quale il rappresentante di Montegiorgio poneva al cospetto di Girardino, vescovo di Fermo¹⁵² e dei suoi fratelli Ugolino e Guglielmo di Massa l'espressa richiesta che l'istruzione del giudice pontificio Tommasino da Spoleto a loro favore dovesse essere dichiarata non valida, poiché la procedura che ne era alla base non sarebbe stata condotta in maniera regolare per una serie di singoli punti e poiché eventuali persone di Gabbiano residenti a Montegiorgio abitavano qui con l'assenso dei citati nobili. Vennero adottati anche altri punti. Infine, in questo scritto venne nuovamente sottolineato – come già menzionato – che nella Marca di Ancona era cosa abituale che i vassalli si legassero ad una *communantia* e abbandonassero la propria proprietà e potessero risiedere liberamente nella comunità da loro scelta (doc. 72).

Risalente allo stesso anno (1252) – più precisamente al 22 agosto – tra i documenti d'archivio che si conservano a Montegiorgio vi è un'istruzione di un altro giudice generale pontificio presente nella Marca, Mercadante¹⁵³, il quale si diceva orgogliosamente «cittadino

¹⁴⁹ Tra questi figli del defunto Guglielmo di Massa ci sono Girardino, documentato come vescovo di Fermo dal 1250 al 1272, Ugolino e Guglielmo, che nel processo agirono sempre unitariamente contro Montegiorgio e a favore di Gabbiano.

¹⁵⁰ Di questo scritto di Trasmundo *de Sancto Angelo* e dei suoi figli al papa e alla curia e di altre possibili azioni non sappiamo nulla di più preciso.

¹⁵¹ I motivi dell'incerta datazione di questa rinnovata protesta di Montegiorgio sono presentati nella nota 4 del doc. 72.

¹⁵² Sul suo mandato cfr. le istruzioni raccolte nella nota 149.

¹⁵³ Per ciò che è possibile stabilire al momento, Mercadante (ma anche Mercatante o Marcadante), cittadino di Bologna, appare come giudice per la prima volta il gennaio 1251 (copia del 4 febbraio 1252, Roma, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, Perg. n. 1671; Ed. Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, doc. 39) a Treia in un atto d'ufficio quale giudice generale nella Marca. Egli viene poi citato come tale in molti documenti delle Marche prodotti nei luoghi più diversi, così come a Montegiorgio per la prima volta il 22 agosto 1252 nella fonte sopra citata. Probabilmente il

di Bologna». Questo scritto non riguardava tuttavia il conflitto su Gabbiano, piuttosto conteneva l'ordine trasmesso ad un rappresentante di Montegiorgio di pagare entro la metà di ottobre 25 lire al *magister* e notaio Rolando (nel documento *Rolannus*), rappresentante del citato giudice generale Egidio Scorne, in nome del comune, per lo stesso, promesso «contenuto»; non sappiamo però di che cosa si trattasse (doc. 73). Montegiorgio pensò però di non pagare e così il 9 novembre dello stesso anno, da quella Treia dove allora si trovava, lo stesso giudice generale dovette attribuire pieni poteri all'appena citato rappresentante di Egidio Scorne per requisire il patrimonio del ribelle Montegiorgio per il valore di 25 lire e concedersi una serie di specifiche e precise spese (doc. 75). Le autorità di Montegiorgio, tuttavia, continuarono a negare il pagamento e per questo motivo nominarono un rappresentante una prima volta il 1° dicembre 1252 (doc. 77) e poi il 7 febbraio 1253 (doc. 84) e lo fecero giungere ad un processo con Egidio Scorne al cospetto del già citato giudice generale Mercadante, che continuava ad essere a servizio del rettore Gualtiero. Purtroppo, in assenza di ulteriore documentazione, non sappiamo come quel processo sia svolto e come si sia concluso.

All'incirca dopo la metà del 1252 si svolse un ulteriore processo nel quale fu coinvolto Montegiorgio. Angelo Capocci, certamente un parente del cardinale Pietro di S. Giorgio in Velabro, presentò istanze al comune per il valore di 200 lire a causa dell'ufficio di podestà da lui assunto nella nostra cittadina forse solo in maniera formale¹⁵⁴. Poiché a Montegiorgio non si voleva pagare, si giunse ad un processo con Paulo Salingradi da Spoleto, rappresentante di Angelo, al cospetto del già menzionato giudice generale Tommasino per il rettore Gualtiero, che continuava ad essere in carica, per il quale le autorità di Montegiorgio il 17 settembre 1252 chiamarono un rappresentante (doc. 74). Sull'andamento del processo non sappiamo nulla di più preciso, se non che Montegiorgio cambiò più volte i rappresentanti, come si evince per esempio dal documento del 5 marzo 1253 (doc. 89). Il

suo mandato terminò a cavallo tra il 1254 e il 1255, poiché il 5 dicembre 1254 (copia del 24 marzo 1255, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, Perg. n. 1126; Reg. Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, doc. 52) lo troviamo ancora a Macerata, mentre il 23 gennaio 1255 (doc. 98) in uno scritto dell'allora rettore Gerardo Cossadoca veniva indicato per la prima volta quale «ex giudice generale».

¹⁵⁴ Fino ad ora non è stato ancora accertato quando Angelo Capocci fu podestà di Montegiorgio. Forse quell'ufficio gli venne promesso senza che poi lui l'abbia davvero assunto.

giudice generale deve aver poi emesso la sentenza, così come il giudice generale Mercadante da Bologna¹⁵⁵. Entrambi i pronunciamenti furono a favore di *Angelus*, al quale vennero aggiudicate le 200 lire pretese (su tutti questi eventi cfr. il documento del 7 aprile 1255 al doc. 99). Ma Montegiorgio non voleva pagare, così vedremo sostanzialmente più avanti le ulteriori fasi di quel processo.

Tra i documenti che si sono conservati nell'Archivio comunale di Montegiorgio se ne trovano però anche alcuni non riguardanti il nostro comune. Così, alla data 13 novembre 1252, esistono atti che riguardano un processo di Bartolomeo Rogerii, padre di Filippo, un tempo abate di Rambona e già vicario generale nella Marca¹⁵⁶ per il cardinale Pietro di S. Giorgio in Velabro, nei quali appaiono anche Oddo¹⁵⁷ e Pietro da Medicina¹⁵⁸ quali suoi covicari (doc. 76), un processo rispetto al quale altrimenti non possiamo alcun documento ulteriore (neppure a Civitanova). Tali atti contengono dichiarazioni di testimoni che dovettero riferire circa una serie di eventi che erano avvenuti con una certa sicurezza nell'anno 1251. Essi dimostravano che nel consiglio di Civitanova era stato nominato un rappresentante nella persona di Matteo Gambonis per promettere al sopra citato Bartolomeo il pagamento di 100 lire. Il motivo di questo pagamento era da cercare nel fatto che il citato abate di Rambona quale ex vicario

¹⁵⁵ Come esposto anche nella nota 5 al doc. 99 (datato 7 aprile 1255), entrambi i pronunciamenti non si sono conservati.

¹⁵⁶ Filippo (o *Phylippus*), abate di Rambona, dall'agosto all'ottobre del 1251 è rintracciabile come vicario generale della Marca per il cardinale Pietro, e viene citato per la prima volta, per quanto finora sappiamo, il 25 agosto 1251 (Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 142), in una nomina di rappresentante ad Appignano ed infine nell'ottobre del 1251 nei documenti citati da Waley, *The Papal State*, p. 314, dei quali il documento proveniente da Fabriano (Arch. Com., Libro Rosso, cc. 88r-88v. Reg. Zonghi, *carte diplomatiche Fabrianesi*, p. 206, n. CLXVIII) del 21 ottobre 1251 viene menzionato anche Tenkchoff, *Der Kampf der Hohenstaufen*, p. 67; non si è potuto stabilire ad oggi fino a quando egli sia rimasto in carica. In ogni caso viene citato come «un tempo vicario generale» in un documento del 13 novembre 1252 conservatosi a Montegiorgio (doc. 76).

¹⁵⁷ Su di lui cfr. sopra le note 142 e 143.

¹⁵⁸ Le dichiarazioni di testimoni numero 2, nella fonte del 13 novembre 1252 (doc. 76), e numero 5, nella fonte del 15 febbraio 1253 (doc. 87) che parlano di Pietro de Medicina (o Pietro Medicine) quale covicario di Oddo Capocci, appaiono erronee, tanto più che altrimenti non è disponibile alcuna altra fonte che gli attribuisca questo titolo. Piuttosto, nell'estate del 1253 appare solo come giudice generale nella Marca, come risulta per esempio dal documento portante la stessa data conservatosi a Roma in Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, Perg. n. 1671, riprodotto in copia datata 13 agosto 1251 (Ed. Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, doc. 41).

della Marca aveva richiesto un risarcimento danni per armi e cavalli dei suoi fratelli, i quali ci avevano rimesso la pelle combattendo per il partito imperiale nel territorio di Civitanova e Montecosaro¹⁵⁹. Riguardo alle perdite l'abate aveva esibito un privilegio del cardinale Pietro contro Civitanova, che tuttavia non aveva voluto pagare. Solo ora, di fronte alle minacce congiunte dell'abate e dei suoi precedenti covicari, Pietro da Medicina e Oddo Capocci, Civitanova si era decisa a fare marcia indietro, mentre per mezzo dei citati rappresentanti doveva essere assicurato al delegato di Bartolomeo il pagamento della somma richiesta e doveva corrispondere alle richieste degli uffici amministrativi pontifici. I testimoni interrogati a Treia proprio su questo – in primo luogo Giovanni di Andrea, podestà di Civitanova nel 1251 – confermarono in sostanza le tesi di Civitanova come pure gli ordini congiunti dell'abate Filippo, di Oddo e di Pietro da Medicina riguardanti questa vicenda, trasmessi in occasione di diverse legazioni ai rappresentanti di Civitanova a Cingoli, Pollenza e Treia¹⁶⁰. Da un'annotazione esistente in questo documento emerge inoltre – questo sia detto per inciso – che il già spesso menzionato Tommasino da Spoleto il 22 febbraio 1253 era ancora in carica, poiché diede istruzione per la copia dell'originale trascritto in data 14 novembre 1252.

Attraverso un ulteriore documento del 15 dicembre 1252 – l'ultimo di un qualche significato di quell'anno che si sia conservato a Montegiorgio – apprendiamo il nome del camerlengo dell'allora rettore della Marca Gualtiero (doc. 78). Si tratta di un certo Berno¹⁶¹, il quale incassò un pagamento di quasi 50 lire da parte di un rappresentante del nostro comune, destinate all'*affictus* e alla *procuratio*, senza che ci sia consentito specificare come quella somma complessiva dovesse essere distribuita tra gli obblighi di pagamento.

Con l'inizio dell'anno successivo, dopo essere stato sospeso per un certo tempo, venne riavviato il lunghissimo processo relativo alla gente di Gabbiano. Il rettore Gualtiero, il 4 gennaio 1253, chiese sotto giuramento anzitutto ad un rappresentante di Montegiorgio se lui

¹⁵⁹ Non sappiamo se questi scontri tra truppe imperiali e pontificie nel territorio di Civitanova e Montecosaro siano davvero avvenute e in ogni caso sarebbero accadute senz'altro tra il 1239 e il 1250.

¹⁶⁰ I numerosi dettagli sopra presentati sono desunti dalle asserzioni del rappresentante di Civitanova e dalle dichiarazioni dei testimoni che vengono riportate nella fonte del 13 novembre 1252 (doc. 76).

¹⁶¹ Su questo Berno, camerlengo di Gualtiero, rettore della Marca, non sono stati rintracciati finora altri documenti.

conoscesse qualcuno residente a Montegiorgio che fosse provenuto da Gabbiano. Il rappresentante negò categoricamente. Dopo di che il rettore fissò la scadenza dell'8 gennaio per presentare il documento che il comune di Montegiorgio, secondo quanto sostenuto da esso stesso, avrebbe ricevuto dai signori di Massa relativo alla gente di Gabbiano (doc. 79).

In seguito, solo pochi giorni dopo – il 7 gennaio 1253 – il rettore Gualtiero trasmise da Macerata, dov'egli si trovava allora, una solenne esortazione agli abitanti del nostro comune ad apparire di fronte a lui per rendere testimonianza nel citato processo (edito al doc. 80). Quello scritto tuttavia raggiunse i destinatari solo il 20 gennaio 1253¹⁶². Nonostante ciò il processo nel frattempo proseguì e il 9 gennaio, di concerto con le parti, venne stabilito il 13 gennaio quale giorno si sarebbero presentati i testimoni di Montegiorgio (doc. 81). All'incirca nello stesso periodo apprendiamo da una dichiarazione di un rappresentante di Montegiorgio che al tempo del podestà Guglielmo da Ancona come podestà di Montegiorgio – sul cui ufficio purtroppo non possiamo stabilire nulla – quando il nostro comune era rimasto fedele alla Chiesa, un contingente di soldati mercenari tedeschi si mosse verso il castello di Gabbiano, occupandolo e devastandolo. Dopo di ciò Montegiorgio avrebbe mandato inviati ai signori di Massa per chiedere che cosa avrebbe dovuto fare il loro comune a proposito della gente di Gabbiano. I signori di Massa avrebbero risposto concedendo il permesso di accogliere gli abitanti di Gabbiano. Inoltre, i signori di Massa (proprio nell'anno 1251¹⁶³) avrebbero concesso il permesso di trattenerne la gente di Gabbiano presso di loro e avrebbero rinnovato questa concessione anche successivamente¹⁶⁴ (doc. 82, senza data).

Poco più tardi – il 22 gennaio 1253 – l'amministrazione pontificia stabilì per i tre signori di Massa (Girardino, Guglielmo e Ugolino) un termine di quindici giorni perché si mettessero d'accordo con Montegiorgio sulla questione Gabbiano (doc. 83): un tentativo certamente ben pensato per portare a conclusione il lunghissimo processo. Lo stesso termine venne posto al nostro comune, al fine di sottoporre

¹⁶² Su questo cfr. le annotazioni alla conservazione dello scritto del rettore Gualtiero del 7 gennaio 1253 (doc. 80), come pure la nota 3 a quel documento.

¹⁶³ L'anno lo si desume dal nome dell'allora podestà di Montegiorgio, Ferro de Castello Novo, sul cui periodo di incarico, riconducibile quantomeno ai mesi di aprile e maggio 1251, cfr. la nota 4 del doc. 82.

¹⁶⁴ Su questo non si è conservato alcun documento; cfr. la nota 6 al doc. 82.

al rettore uno scritto pontificio relativo a Gabbiano¹⁶⁵. In seguito il rappresentante di Montegiorgio dichiarò di essere pronto a presentare i suoi testimoni, fatto questo che portò tuttavia ad una protesta dei signori di Massa, i quali rilasciarono una dichiarazione per cui quei testimoni non potevano essere ammessi, in quanto non erano apparsi entro il termine stabilito (doc. 83). Il rappresentante di Montegiorgio non fece attendere a lungo una sua risposta e il 7 febbraio 1253 depositò una protesta contro l'audizione dei testimoni dei signori di Massa, poiché si sarebbe trattato di vassalli e altri soggetti subordinati e chiese la normale prosecuzione del processo (doc. 85).

Infine, il 13 febbraio 1253, si giunse all'interrogatorio dei testimoni dei signori di Massa, i quali vennero presentati da Ugolino per sé personalmente e quali rappresentanti dei suoi fratelli Girardino, vescovo di Fermo e *Guilielminus*. In quel processo i signori di Massa volevano dimostrare che numerose persone di Gabbiano elencate nominalmente avrebbero risieduto a Montegiorgio e vi risiedevano ancora (doc. 86). Le ventisei dichiarazioni di testimoni, spesso molto dettagliate, in generale concordavano e confermavano le tesi dei signori di Massa, sebbene il numero delle persone e delle famiglie elencate siano state riportate nel dettaglio in maniera diversificata. Riguardo alla presa e alla distruzione del castello di Gabbiano da parte dei mercenari tedeschi domina ugualmente concordanza tra le dichiarazioni dei testimoni, mentre venne indicato il 1° marzo di tre anni prima, lasciando dunque pensare al 1° marzo 1250, data rispetto alla quale nulla si può opporre sotto il profilo storico.

Gaultiero, arcidiacono di Luni, cappellano del papa e rettore della Marca di Ancona, ancora in carica, due giorni più tardi fissò per il rappresentante del comune di Montegiorgio un termine di dieci giorni per addurre da parte sua, come quello stesso voleva, per mezzo di testimoni e documenti, tutto ciò che ritenesse utile contro i signori di Massa (doc. 87). Il rappresentante dichiarò di voler dimostrare, contro le tesi dei signori di Massa, che Otto Capocci era stato con pieni poteri vicario nella Marca per il cardinale Pietro ed a dimostrazione di quest'asserzione presentò sei testimoni, le cui esposizioni tuttavia non vennero riconosciute dai signori di Massa (doc. 87). Da quelle dichiarazioni sembra in ogni caso emergere che il cardinale Pietro da S. Giorgio in Velabro, quando dall'aprile al settembre 1251 entrò

¹⁶⁵ Di quale scritto probabilmente si trattasse viene indicato alla nota 2 del doc. 83 (del 22 giugno 1253).

marciando nel Regno di Sicilia¹⁶⁶ aveva conferito poteri particolari al suo parente Oddo Capocci, così che questi, per esempio, come possiamo cogliere dalle dichiarazioni dei testimoni, poteva comandare e giudicare a propria discrezione. Uno dei testimoni (il n. 3) affermò che egli, quando il cardinale era stato ad Atri, suo punto d'appoggio nei territori occupati, in qualità di balivo dell'amministrazione pontificia nella contea di Fermo avrebbe portato lettere di Oddo per promuovere la campagna militare nel Regno di Sicilia. Un altro testimone (il n. 4) dichiarò di aver sentito leggere nel consiglio di Montegiorgio un privilegio del cardinale Pietro con sigillo pendulo, con il quale il cardinale avrebbe nominato Oddo Capocci suo vicario nelle Marche¹⁶⁷. Un altro testimone (il n. 5) dichiarava al contrario che nell'abbandonare la Marca con l'aiuto del cardinale Pietro per intraprendere il viaggio verso la Sicilia rimasero quali suoi vicari nella Marca l'abate di Rambona e Pietro da Medicina; inoltre dichiarò di aver udito che Oddo era diventato vicario solo dopo il rientro del cardinale dal regno. Quest'affermazione in realtà non corrisponde pienamente con le dichiarazioni dei testimoni prima citate. Un altro testimone (il n. 6) spostò la nomina di Oddo, che sarebbe avvenuta grazie al cardinale per mezzo di un documento solenne con sigillo pendulo, un documento che sarebbe stato letto nel consiglio di Montegiorgio, motivo per cui Oddo stesso sarebbe giunto a Montegiorgio, ma già nell'agosto del 1251.

In ogni caso, allo stato attuale delle ricerche, è ancora difficile giungere ad un chiaro quadro relativamente all'esatta cronologia dei vicari del cardinale Pietro nella Marca di quegli anni¹⁶⁸.

Subito dopo, il 25 febbraio 1253, l'intraprendente rappresentante del comune di Montegiorgio poté presentare altri testimoni (dodici in tutto) per dimostrare contro i signori di Massa che Cesario, vescovo di Marsi, aveva assunto il ruolo di vicario nella Marca per il cardinale Pietro di S. Giorgio in Velabro quando questo era stato ad Atri nel

¹⁶⁶ Su questa campagna del cardinale Pietro dall'aprile al settembre 1251 in Regno di Sicilia, durante la quale suo punto d'appoggio principale fu Atri, cfr. infine Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 102 e la bibliografia ivi citata alle note 34-36.

¹⁶⁷ Su questo cfr. la nota 142.

¹⁶⁸ Nel 1251 è documentata anzitutto Filippo, abate di Rambona, quale vicario generale del cardinale Pietro, quantomeno da agosto ad ottobre (cfr. sopra alla nota 156). Al di sotto di lui era attivo anzitutto Cesarius, eletto della diocesi di Marsi (cfr. sopra alla nota 140) e poi, al più tardi dal 14 ottobre 1251 (cfr. sopra alla nota 142), Oddo Capocci (cfr. sopra alla nota 143).

corso della sua campagna militare nel Regno di Sicilia¹⁶⁹ e che poi come suo successore era stato vicario Oddo Capocci, finché il cardinale dovette lasciare la Marca di Ancona¹⁷⁰. Inoltre, con quelle dichiarazioni rese da testimoni si doveva dimostrare che i vicari, durante il loro incarico, avevano indetto *colloquia generalia*, più precisamente Cesario a Corridonia e Oddo a S. Elpidio a Mare. Da ultimo le dichiarazioni dei testimoni dovevano provare che i signori di Massa, insieme alla gente di Fermo e contro il volere del vicario Cesare, erano rientrati nel territorio di Monterubbiano, che era stato riconsegnato alla Chiesa (doc. 88). I testimoni confermarono tra l'altro, più o meno esaurientemente, che Cesare nel 1251 – in particolare nel maggio e giugno di quell'anno – a Montegiorgio aveva fatto e disfatto a proprio piacimento quale delegato della Chiesa e che Cesare aveva comandato alle autorità di Fermo di non scendere in campo contro Monterubbiano, che era fedele alla Chiesa (cfr. in particolare i testimoni nn. 1, 3, 5, 6 e 7). Allora sarebbe stato letto anche un privilegio del sopra citato cardinale con sigillo in cera pendulo, nel quale avrebbe confessato che tutti nella Marca avrebbero dovuto ubbidire agli ordini di Cesare così a quelli di un vicario generale della Marca (cfr. in particolare i testimoni 1-3 e 5-8). Inoltre, nel consiglio di Montegiorgio sarebbe stata letta una lettera di Cesare, secondo la quale questo comune avrebbe dovuto inviare un legato a Corridonia per un generico *colloquium* (cfr. soprattutto i testimoni 1, 3, 5 e 7). Dopo il richiamo di Cesare, come si desume da una lettera letta nel consiglio di Montegiorgio, il cardinale Pietro insediò Oddo Capocci quale suo vicario generale nella Marca (cfr. in particolare i testimoni 1 e 3-7). Durante il suo insediamento sarebbe stato chiamato a S. Elpidio a Mare un inviato da Montegiorgio per un *colloquium* generale durante il quale Oddo avrebbe accettato una dichiarazione d'obbedienza da parte della gente di Fermo (cfr. in particolare i testimoni 1, 3, 5, 7 e 8). In ogni caso Cesare sarebbe stato vicario della Marca nel periodo in cui il cardinale si trattenne ad Atri. Infine, un notaio di Civitanova (testimone n. 12) rilasciò la dichiarazione secondo la quale anche nella sua città sarebbe stata letta una lettera del cardinale Pietro, con la quale Cesare sarebbe stato insediato quale vicario generale nella Marca. Secondo quella poi Oddo sarebbe stato il vicario del cardinale (tutte le dichiarazioni dei testimoni – in ogni caso in parte poco dettagliate – nel documento presente in doc. 88).

¹⁶⁹ Vedi nota 166.

¹⁷⁰ Sul suo richiamo cfr. sopra alla nota 136.

In seguito, il 7 marzo 1253, alle due parti in conflitto venne indicato un termine di venti giorni per presentare ulteriori attestazioni e copie di tutti i documenti necessari per il processo (doc. 90). Il 26 marzo dello stesso anno quel termine venne prolungato (fino all'8 aprile) dal notaio Giacomo, della *curia* pontificia, e venne posta nuovamente alle due parti in causa la necessità che tutti i documenti necessari per il processo fossero presentati alle sedi dell'amministrazione pontificia (doc. 91).

A cavallo tra aprile e maggio 1253 ci fu un cambio nell'ufficio di rettore della Marca di Ancona. Gualtiero, l'arcidiacono di Luni e rettore in carica venne destituito¹⁷¹ e sostituito dal cappellano pontificio Gerardo Cossadoca¹⁷². La prima menzione del suo nome, riscontrata proprio a Montegiorgio – certamente la sua prima citazione nel suo nuovo ufficio – si trova nella nomina di un rappresentante da parte delle autorità di Montegiorgio datata 9 maggio 1253 per ascoltare gli ordini del rettore Gerardo e dei suoi giudici in relazione all'ordinamento di pace stabilito dal procuratore della contea di Fermo, di cui purtroppo non sappiamo altro (doc. 92).

In ogni caso il nuovo rettore Gerardo mandò avanti energicamente il processo tra Montegiorgio e i signori di Massa, processo che continuava ad essere intollerabile per la gente di Gabbiano. In uno scritto non più a disposizione egli incaricò il podestà Guido da Gubbio di indagare se davvero a Montegiorgio non ci fossero più persone originarie di Gabbiano. Il notaio incaricato di queste verifiche comunicò successivamente, il 25 maggio 1253, di non aver trovato alcuna persona di Gabbiano nel territorio del suo comune e di aver diffuso tuttavia un'istruzione per cui tutte le persone in questione avrebbero dovuto presentarsi al cospetto del rettore entro il 28 maggio (doc. 93).

Il rappresentante di Montegiorgio fece trascorrere solo pochi giorni prima di sollevare l'8 giugno 1253, a Treia, una protesta solenne in presenza del giudice generale Mercadante e di Tommasino contro l'istruzione del rettore Gerardo, secondo la quale il comune di Montegiorgio doveva espellere la gente di Gabbiano qualora esso non fosse stato in

¹⁷¹ Sul momento della destituzione del rettore Gualtiero cfr. da ultimo le esaurienti considerazioni di Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 109, in particolare nota 52 e p. 111 con nota 58. Cfr. anche la nota che segue.

¹⁷² Fino ad ora gli studiosi (cfr. ancora Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 109, nota 59) avevano accolto il fatto che il cappellano pontificio Gerardo Cossadoca – il cui nome troviamo riportato in varie forme – sarebbe attestabile come rettore solo a partire dal 24 agosto 1253, ma ora apprendiamo dal citato documento del 9 maggio 1253 (doc. 92) che egli allora era già attivo quale rettore della Marca.

grado di dimostrare alcun diritto su quei rifugiati, adducendo una serie di motivi, in particolare il fatto che non era ancora dimostrato che quelle persone fossero originarie di Gabbiano e che quel castello appartenesse ai signori di Massa (doc. 94). In seguito pare sia subentrata una interruzione nel processo relativo a Gabbiano: di certo nel nostro archivio non sono presenti altri documenti che lo riguardano.

Il nostro comune poté così dedicarsi ad altre questioni, come per esempio le pretese di Giovanni da Falerone. Esse furono tra quegli accadimenti poco lieti che procurarono danni causati dalle campagne militari ordinate dalle autorità pontificie. Per ciascuna di esse ogni comune doveva mettere a disposizione un contingente da costituire attingendo tra gli appartenenti o i subordinati di quei comuni e da questi stessi dovevano essere ripagati. Così avvenne anche per il sopra citato Giovanni, il quale, a servizio di Montegiorgio nel corso delle campagne militari pontificie mosse contro Ascoli Piceno, Fabriano e Atri, insieme al cardinale Pietro, aveva dovuto alienare un cavallo, del denaro ed altri oggetti. Al cospetto degli uffici amministrativi pontifici Giovanni aveva quantificato i propri danni in 63 lire. Sulla base di quanto accaduto, il 21 ottobre 1253 le autorità di Montegiorgio nominarono un rappresentante per pagare all'interessato 45 lire e per assicurargli anche una libertà di dazio rispetto al comune (doc. 95). Effettivamente la questione venne risolta nella forma più adeguata. In ogni caso, come dimostrano molti documenti – così per esempio quello del 20 settembre 1276 presente nel doc. 161 –, siamo certi che questo non fu l'unico caso verificatosi.

Il processo svoltosi al cospetto degli uffici pontifici competenti e riguardante i rapporti di proprietà del castello di Gabbiano e i suoi precedenti residenti era già durato mesi senza che si fosse giunti ad una decisione. Al contrario, sulla questione vennero impartite a Montegiorgio nuove istruzioni, ma il 22 ottobre 1253 venne nominato un rappresentante per rivolgere un appello al cospetto del rettore Gerardo e dei suoi giudici (doc. 96).

Con ciò però terminano anche gli atti conservatisi a Montegiorgio riguardanti Gabbiano. Potrebbe essere naturale il fatto che altri archivi presenti nei dintorni conservino altri documenti sul destino di quel castello negli anni successivi, ma dopo le verifiche eseguite con cura da chi scrive ciò appare altamente improbabile. Per questo motivo dobbiamo chiudere il capitolo relativo a Gabbiano giungendo fino al momento in cui si risolse il problema con l'accordo tra i signori di Massa e Montegiorgio, stipulato il 20 febbraio 1270 (cfr. doc. 138). Probabilmente, dopo la distruzione ad opera dei mercenari tedeschi,

avvenuta al termine del periodo di governo di Federico II, non rimasero che rovine, come ce ne sono molte nelle Marche, mentre i suoi abitanti rimasero nella nostra Montegiorgio.

Sebbene talvolta si abbia l'impressione che non vi fosse in fondo alcun motivo pratico per la trattativa tra le due parti e piuttosto che ciascuno non volesse semplicemente rinunciare ai diritti legali, sono stati precedentemente analizzati in forma esaustiva documenti relativi a quel processo tra Montegiorgio e i signori di Massa e sono stati registrati con precisione nell'Appendice documentaria, poiché essi offrono un'impressione assolutamente viva della cultura giuridica delle autorità pontificie e menzionano nel dettaglio molti funzionari papali dei più vari gradi di servizio presenti nelle Marche e le loro attività in quel periodo, fatto che permette di chiarire molte questioni cronologiche ad essi legate sui relativi periodi di servizio e le relative funzioni. In questo modo quel processo, per quanto in sé non particolarmente importante, per molte questioni relative all'amministrazione pontificia negli anni 1251-1253 offre una quantità di notizie e precisazioni inedite.

Torniamo dunque alla storia di Montegiorgio. Occasionalmente i comuni delle Marche, spesso piuttosto riottosi, per la loro renitenza vennero condannati dalle autorità pontificie anche a sanzioni in denaro più o meno elevate. Così si è conservata per esempio una ricevuta di Oberto *de Pilloris*, camerlengo¹⁷³ dell'allora rettore Gerardo per 42 lire, emessa a S. Severino e datata 22 novembre 1253, al cui pagamento il comune di Montegiorgio era stato condannato per un motivo a noi ignoto (doc. 97).

Nonostante i rapporti generalmente buoni tra il comune di Montegiorgio e il rettore della Marca – all'inizio del 1255 era ancora Gerardo Cossadoca¹⁷⁴ – si giunse periodicamente a conflitti più o meno gravi. Così il rettore di Macerata, il 23 gennaio 1255 (edito al doc. 98)

¹⁷³ Oberto *de Pilloris* appare come camerlengo del rettore Gerardo anche in diversi altri documenti della Marca, così per esempio il 16 maggio 1253 (Orig., Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta Varia II) a Treia. Senza precisa indicazione del ruolo viene menzionato sempre a Treia quale Uberto de Pilulus il 3 agosto 1253 (copia not. del 6 novembre 1253, Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 159) nella nomina di un rappresentante, ugualmente il 12 (?) settembre 1253 quale Rubertus de Pillolis. Egli appare anche il 15 novembre 1253 con il nome di Ubertus de Pillulis quale *auditor generalis causarum* nella Marca di Ancona (Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 166). Infine, per quello che è possibile determinare, è presente in un documento del 30 novembre 1254 (Orig., Treia, Arch. Com., Perg. sec. XIII, n. 195).

¹⁷⁴ In questo documento del 23 dicembre 1255 (doc. 98) viene chiamato Gerardo Casadoche.

espose alle autorità di Montegiorgio di aver loro già ordinato più volte, attraverso il suo precedente giudice Mercadante, il pagamento di 200 lire come pure altri particolari rimborsi al *magister* Paolo Salingradi da Spoleto¹⁷⁵, rappresentante del nobile Angelo Capozzi, per cui un rappresentante del comune avrebbe dovuto presentarsi al suo cospetto insieme ad altri quattro cittadini, mentre questo non sarebbe avvenuto. Per questo motivo, sotto la minaccia di una elevata sanzione in denaro, egli ordinò a Montegiorgio di inviare entro tre giorni un rappresentante unitamente ad altri dieci cittadini individuati nominalmente, per promettere ad Angelo come pure ai funzionari amministrativi pontifici la resa della relativa rivalsa. Nel caso quell'istruzione non fosse stata ascoltata, egli avrebbe permesso che si avanzasse un procedimento contro Montegiorgio e il suo patrimonio. Quello scritto venne ricevuto a Montegiorgio già il giorno successivo (cfr. esposizione della consegna del documento nel doc. 98), dopo che esso, su istruzione di Alberto *de Peldegueris*¹⁷⁶, giudice generale nella Marca, era stato trascritto. Montegiorgio però non pensò di obbedire a quell'istruzione, fatto infine che Angelo Capozzi quando vide che fallivano tutti i tentativi di entrare in possesso dei soldi a lui dovuti da Montegiorgio, dispose di cedere i propri diritti legali relativi a *magister* Paolo fino ad allora suo rappresentante. Questi pose allora all'amministrazione pontificia la richiesta di confermare le precedenti sentenze degli allora giudici generali nella Marca, Tommasino da Spoleto e Mercadante, in quella questione con Montegiorgio, le cui autorità in seguito vennero sollecitate, anche se inutilmente, a inviare un rappresentante. Rispetto a questo stato delle cose Matteo *de Capania*, giudice generale della Marca, il 7 aprile 1255, a S. Elpidio a Mare (doc. 99, dove sono annotati tutti i fatti descritti in maniera rilevante) nelle contee di Fermo e di Ascoli Piceno, come pure nei territori dell'abbazia di Farfa¹⁷⁷,

¹⁷⁵ Questa personalità originaria di Spoleto appare nei documenti di Montegiorgio anche come Paolo *Salingradus*, per esempio in una fonte del 1° dicembre 1252 (doc. 77).

¹⁷⁶ Alberto *de Peldegueris*, per quello che mostra il materiale documentario presente a Montegiorgio, è riscontrabile come giudice generale nella Marca di Ancona almeno dal 24 giugno 1255 (cfr. le annotazioni sulla consegna del documento del 23 giugno 1253 al doc. 98) fino al 7 aprile 1255 (cfr. le annotazioni sulla consegna di questo documento al doc. 99). Qualche tempo dopo, e cioè il 23 giugno 1266 (doc. 115) lo troviamo nuovamente nella citata carica, per quanto la lettura del suo (qui *Peldegerris* o *Peldegreris*) rimanga incerta.

¹⁷⁷ Su Matteo *de Capania* (più propriamente *de Campania*), oltre al sopra citato documento del 7 aprile 1255 (doc. 99) non è stata trovata altra documentazione.

confermò ormai ufficialmente le sopra menzionate sentenze del citato giudice generale e concesse a Paolo l'autorizzazione a procedere contro Montegiorgio e il suo patrimonio. Anche questo documento, in base ad un'istruzione di Alberto *de Peldegueris*, giudice generale nella Marca, venne trascritto, come si può cogliere dall'annotazione sulla tradizione di questo documento.

Anche successivamente non mancarono gli attriti tra il rettore e il nostro comune. Così il vescovo di Faenza al tempo di Alessandro IV, di certo in previsione di una campagna militare delle truppe pontificie nel Regno di Sicilia, aveva avanzato alcune richieste per la predisposizione di una chiamata alle armi e per il pagamento di una corrispondente somma in denaro¹⁷⁸ che Montegiorgio però non aveva compiuto. Ugualmente Montegiorgio, nonostante le istruzioni del nuovo rettore della Marca, il suddiacono pontificio e cappellano Rollando¹⁷⁹, successore di Gerardo Cossadoca¹⁸⁰, e dei suoi funzionari, aveva intrapreso una campagna militare contro Fermo. Entrambe le cose condussero alla determinazione di una serie di sanzioni ecclesiastiche e temporali. Dopo che però Montegiorgio aveva soddisfatto ogni richiesta, da parte del rettore Rollando, a Treia, dov'egli si trovava allora, il 10 maggio 1256 (edito al doc. 100) il nostro comune venne liberato da tutte le sanzioni e le proscrizioni risultanti dal passato.

Dell'anno successivo (1257) si è conservato poi un privilegio solenne di Anibaldo di Trasmondo, proconsole romano, nipote di papa Alessandro IV e nuovo rettore della Marca¹⁸¹, il quale mostra il

¹⁷⁸ Sull'invio del vescovo di Faenza nelle Marche e sulle richieste legate alla predisposizione di un contingente di truppe cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, pp. 116-118, così come note 2 e 3 al doc. 100 (scritto del rettore *Rollandus* del 1 maggio 1256).

¹⁷⁹ Il suddiacono e cappellano pontificio Rollando venne nominato il 18 gennaio 1255 a rettore della Marca da parte di Alessandro IV; cfr. nel dettaglio Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 119, in particolare nota 95.

¹⁸⁰ L'incarico del rettore Gerardo Cossadoca terminò in sé con la nomina del suo successore Rollando, il 18 gennaio 1255 (cfr. sopra nota 45). Secondo le indicazioni di Waley, *The Papal State*, p. 315 il 6 dicembre 1254 egli è riscontrabile per l'ultima volta nelle Marche. D'altra parte è determinabile il fatto che il 23 gennaio 1255 egli non avesse ancora notizia della nomina del suo successore; infatti a quella data lo troviamo ancora a Macerata nell'esercizio delle sue funzioni (doc. 98).

¹⁸¹ Anibaldo Transmundi era già stato nominato nuovo rettore della Marca il 6 maggio 1256 (cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 129, in particolare nota 140), ma inizialmente dovette farsi rappresentare e la sua presenza nelle Marche è documentata a partire dall'inizio di agosto 1256 (cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, pp. 129-130, in particolare nota 143).

perdurare dei buoni rapporti tra Montegiorgio e l'amministrazione pontificia. Il 6 luglio 1257 (edito al doc. 101) il citato rettore, da Fermo, dove si tratteneva allora temporaneamente, concedette cioè al comune di Montegiorgio, su richiesta del nobile Bonifacio di Castellano da Bologna, suo podestà e suo amico, in considerazione della sua fedeltà, che non dovesse essere consentito alcuno appello contro le sentenze del podestà o del rettore fino a un certo grado, al contrario, che simili sentenze dovessero essere eseguite senz'altro dalle autorità locali.

Due documenti presenti nel nostro archivio, entrambi del 2 giugno 1258 (docc. 102 e 103) permettono di osservare metodi che talvolta vennero usati per propiziarsi le autorità pontificie. Nel primo venne nominato a Montegiorgio un rappresentante per promettere probabilmente a lui direttamente, in nome del comune, ad Alessio *domini Nicolai Raynaldi* da Roma, un familiare e *miles* dell'allora rettore Anibaldo, fino al 1° luglio 1258 il pagamento di 20 lire per il suo attivo intervento a favore del nostro comune, una promessa dalla quale si desistette già nel secondo documento.

Nell'ottobre 1258, quando il re Manfredi di Sicilia intervenne con l'invio di un contingente di truppe certamente numeroso¹⁸², si produsse nelle Marche un generale cambiamento politico. In modo relativamente rapido le singole città delle Marche riconobbero il potere del re. Ancora il 6 settembre 1258¹⁸³ un documento ufficiale nel nostro comune si datò secondo il papa di allora, ma il 2 giugno 1259¹⁸⁴, in un atto di nomina di un rappresentante delle autorità di Montegiorgio, nel quale appare Margarito da Monterubbiano quale vicario per il podestà Filippo di Marino, nella formula di datazione viene citato il re Manfredi. Nel frattempo – non sappiamo esattamente quando – Montegiorgio doveva essersi liberata dal potere pontificio ed aver riconosciuto quello del re.

Tuttavia non si ha l'impressione che con quel cambiamento politico il sistema amministrativo fino a quel momento in vigore abbia subito cambiamenti sostanziali. I nuovi funzionari regi subentrarono semplicemente a quelli pontifici. Così, per quanto riguarda Montegiorgio, il 27 settembre 1259 (edito al doc. 104), Tommaso «de Sancta», il nuovo

¹⁸² Su questo cfr. da ultimo Hagemann, *Fabriano*, pp. 62-63, e Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, pp. 140-142.

¹⁸³ Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 503; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*.

¹⁸⁴ Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 504; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*.

giudice generale regio nella contea di Fermo¹⁸⁵, a Monte San Giusto condannò il nostro comune, dopo che egli aveva ordinato invano al già citato vicario Margarito di inviargli un rappresentante per rendere conto ad Attone di Tommaso da Montegiorgio, per sé personalmente e quale rappresentante di Angelerio di Enrico, circa le richieste di risarcimento danni per certe case distrutte dal comune e riguardo una somma di denaro a quello promessa da parte del comune, e di porre il coinvolto cittadino Attone di Tommaso in possesso del controvalore per le sue richieste e per le spese sostenute. Infine mise a disposizione Armadeo da Montegiorgio, balivo dell'amministrazione regia, per l'esecuzione della sentenza.

Per lungo tempo non si sa altro di quella vicenda, finché un documento degli anni successivi, che cita anche il menzionato giudice generale regio nella contea di Fermo, che qui appare con il nome corretto di Tommaso *de Sancto Flaviano*, aggiunge ulteriori notizie al riguardo. Il 21 giugno 1260 (doc. 106) le autorità di Montegiorgio nominarono un rappresentante per promettere un pagamento residuo anche in considerazione delle spese sostenute, conformemente alla sentenza di quel giudice generale, entro il 15 agosto 1260, ad Angelerio di Enrico e ad Attone di Tommaso de Podio. Poiché questo documento presenta dei tagli come segno di pagamento e dichiarazione di non validità, dobbiamo accogliere il fatto che il pagamento ebbe luogo e dunque quella faccenda ebbe un esito positivo.

Anche un altro documento conservatosi da quel tempo riguarda richieste private rivolte al nostro comune. Così il 21 marzo 1260 (doc. 105) un certo Rainaldo *de Monte Sancti Poli* in Cossignano nominò un rappresentante perché apparisse al cospetto del citato giudice generale Tommaso e far stimare un cavallo che egli aveva perduto a Montegiorgio e per fare quietanza al rappresentante di Montegiorgio dell'indennità per quella perdita. Anche in questo caso si tratta sicuramente di una fonte isolata di una precedente e senz'altro ricca documentazione.

Da ultimo, nel nostro archivio comunale si conserva un'altra fonte, nella quale un privato di Osimo, dove si datava allora secondo il re Manfredi, il 29 novembre 1260 vi nominava un rappresentante (doc.

¹⁸⁵ Oltre ai documenti del 27 settembre 1259 (doc. 104), del 21 marzo 1260 (doc. 105) e del 21 giugno 1260 (doc. 106) conservatisi a Montegiorgio, su questo Tommaso (o *Thomas*) *de Sancto Flaviano* (o *de Sancta*), giudice generale regio nella contea di Fermo, non ci sono note altri documenti o particolari notizie.

107) per apparire di fronte al giudice generale Nicola¹⁸⁶ e di fronte a questo esigere il pagamento di 100 lire tramite Montegiorgio, come pure istruire e condurre eventualmente un relativo processo. In ogni caso non sappiamo di che cosa si sia trattato e come la faccenda sia proseguita.

Degli anni che seguirono si sono conservati a Montegiorgio numerosi documenti e si tratta di fonti che riguardano il comune¹⁸⁷ o la sfera privata¹⁸⁸. Tutti datavano secondo re Manfredi¹⁸⁹ oppure nelle formule di datazione¹⁹⁰ non nominavano alcuna personalità, ma ciò non aveva alcun retroscena politico.

Da quegli anni di dominio di Manfredi su Montegiorgio, oltre a quello del podestà Filippo di Marino del 1259 (vedi sopra) solo il nome di un podestà, cioè quello del nobile Falerone da Falerone, il quale però nel nostro comune si faceva rappresentare da un giudice ed è riscontrabile nel suo ufficio dal 16 ottobre al 16 dicembre 1262¹⁹¹.

¹⁸⁶ Il giudice generale regio Nicola, citato all'interno del patrimonio documentario di Montegiorgio il 29 novembre 1260 (doc. 107), appare altrimenti nelle fonti delle Marche, così per esempio il 28 maggio 1260 (Orig., Roma, Arch. di Stato, Fondo Chiaravalle, perg. n. 1232; Reg. Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, Urkundenanhang n. 84) in una sentenza da lui inflitta e il 24 giugno 1260 (inserto in un originale del 25 giugno 1260, n. 1234; Reg. Hagemann, *Studien und Dokumente, Chiaravalle di Fiastra*, Urkundenanhang n. 85) con menzione di questa sentenza in un invito a comparire di Enrico di Ventimiglia, conte di Ischia Maggiore e vicario generale nella Marca.

¹⁸⁷ Così per esempio nei due originali del 21 giugno 1260 (Montegiorgio, Arch. com., Perg., Serie I, n. 53 e n. 54; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*; riguardante n. 54 cfr. doc. 106) come pure nei documenti del 9 giugno 1261 (Orig., Perg., Serie I, n. 508; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*), del 25 giugno 1261 (Orig., Perg., Serie I, n. 507; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*).

¹⁸⁸ Così per esempio nei documenti del 17 febbraio 1262 (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 57; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*) e del 10 agosto 1262 (Orig., Perg., Serie I, n. 632; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*).

¹⁸⁹ In verità tutti i documenti che si sono conservati a Montegiorgio – con le eccezioni citate alla nota 56 – datavano in ogni periodo secondo re Manfredi.

¹⁹⁰ In realtà senza la citazione del sovrano non solo i due documenti dell'8 e del 13 novembre 1262 (?) (Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*) che si conservano a Montegiorgio, arch. Com., Perg., Serie I, n. 59 in copia del 16 dicembre 1262. Inoltre, in due documenti riguardanti Farfa appare il nome del papa di allora, cioè nei documenti del 22 giugno 1264 (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 60; Reg. Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 401) e del 28 dicembre 1264 (copia notarile del 6 gennaio 1299, Perg., Serie I, n. 445 C; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*).

¹⁹¹ Cfr. i documenti conservatisi in originale e in copia del 16 dicembre 1264 a Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 59 (Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*).

Non sono disponibili documenti diretti relativi ai rapporti tra Montegiorgio e le sedi amministrative regie negli anni 1261-64 e tuttavia sappiamo da un processo successivo che Montegiorgio è servito proprio nel 1263 quale punto d'appoggio per le truppe regie del vicario Corrado Capece¹⁹² negli scontri con Falerone¹⁹³.

Negli ultimi giorni del 1264 Montegiorgio deve essersi deciso ad abbandonare la presa di posizione a favore di re Manfredi ed a riconoscere nuovamente l'autorità pontificia, come si evince dal lento scomparire del nome del re Manfredi e dalla citazione del papa nelle formule di datazione. I primi casi di ciò sono rappresentati da numerosi documenti del 19 dicembre 1264¹⁹⁴. Ma già alla data 22 giugno 1264¹⁹⁵ c'è un documento riguardante Farfa che nella formula di datazione cita il papa; in ogni caso non è sicuro se esso sia stato redatto davvero a Montegiorgio. Anche un documento del 28 dicembre 1264¹⁹⁶ riguardante una cospicua vendita dell'abate di Farfa ad un cittadino di Montegiorgio, nel quale Farfa si riserva certi diritti, datava secondo l'allora pontefice Urbano IV; tuttavia, poiché non emerge chiaramente dalla fonte se sia stato redatto a Farfa – cosa che in sé è più verosimile – o in un edificio del monastero a Montegiorgio, esso non possiede alcuna decisiva forza probatoria per la questione della datazione nel nostro comune. In questo modo, il documento del 30 dicembre 1264¹⁹⁷, riguardante lo stesso comune, in seguito alla formulazione della datazione, risulta essere l'ultimo a poter essere addotto come prova per il riconoscimento, allora ancora sussistente, del re Manfredi quale

¹⁹² Corrado Capece (Capice, Capice, Capecis o Capitius) dal 6 marzo 1263 (documento conservato come inserto in un diploma originale di Manfredi del marzo 1263, Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 91; Ed. E. Winkelmann, *Acta Imperii inedita*, p. 418, nota 503; Regg. Tabarrini, *Cronache*, pp. 426-427, nota 287, e Böhmer, Ficker e Winkelmann, *Regesta Imperii* (= BFW), 5, 1-3, 4741, fino al 15 novembre 1263 (Orig. Priv., Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 2292; Regg. Tabarrini, *Cronache*, p. 428, nota 291; BFW 14212) è documentata come *socius et familiaris* del re e come vicario generale nella Marca, nel ducato di Spoleto e in Romagna.

¹⁹³ Questo si rileva da un processo piuttosto successivo, relativamente al quale, dal 29 maggio 1275 (doc. 155) fino al 31 maggio 1275 (doc. 159) sono a disposizione dichiarazioni di testimoni.

¹⁹⁴ Si tratta di tre documenti originali, tutti datati 19 dicembre 1264 riguardanti direttamente il nostro comune (Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 61, n. 512; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*).

¹⁹⁵ Relativamente alla tradizione del testo cfr. la nota 190.

¹⁹⁶ A proposito della tradizione del testo cfr. i dati presenti alla nota 56.

¹⁹⁷ Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 510; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*.

signore. L'egemonia del re poi però terminò anche a Montegiorgio – come d'altronde nel resto delle Marche – e dunque il potere pontificio venne ripristinato pienamente anche nel nostro comune.

* * *

III

Nelle prime due parti di questa saggio sulla storia politica di Montegiorgio fino al 1272 si è riferito in maniera esaustiva dei processi riguardanti quel comune e tutti i documenti essenziali sono stati riprodotti integralmente o in forma di regesti, per cui con la prima parte è stata trattata l'epoca che arriva fino alla morte di Federico II, mentre al contrario con la seconda parte sono stati trattati gli avvenimenti accaduti fino al passaggio di Montegiorgio* dalla parte pontificia e fino al crollo dell'egemonia di re Manfredi nelle Marche.

Quello di aver riguadagnato allora le Marche alla Chiesa è stato in sostanza merito dell'energia e della decisione di Simone, cardinale presbitero di S. Martino e legato del soglio apostolico¹⁹⁸, al quale papa Urbano IV il 21 maggio 1264 (doc. 108) aveva concesso ampi poteri, tra i quali vi era anche la nomina a rettore e legato nel ducato di Spoleto, nella Marca di Ancona e in quella di Massa Trabaria¹⁹⁹. Quest'incarico così eccezionalmente complesso rappresenta senz'altro un segno della particolare fiducia che il papa riponeva in quel cardinale.

Egli dimostrò di essere assolutamente in grado di rispondere alle attese riposte in lui ed inaugurò in tutti quei luoghi, dunque anche nelle Marche, una decisa controffensiva contro il regno di Manfredi²⁰⁰. Nelle prime settimane del 1265 Montegiorgio dovette riconoscere nuovamente la superiorità del potere pontificio ed ottenne, o si scelse, un podestà nella persona di Arnolto di Guarniero, del quale, da

* *Tolentino* nel testo di Hagemann [nota del curatore].

¹⁹⁸ Simone *Paltinarius* (o *Paltinerius*), da Monselice, *magister* e camerlengo di Padova, il 17 o il 24 dicembre 1261 venne nominato cardinale presbitero di S. Martino e morì nel 1277. Il vertice della sua vita è rappresentato senz'altro dall'attività svolta quale rettore e legato nel ducato di Spoleto, nella Marca d'Ancona, in quella di Massa Trabaria e in altri territori a partire dal 21 maggio 1264 (doc. 108). Su questa nomina cfr. anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, pp. 153, in particolare nota 234.

¹⁹⁹ Su questi ampi poteri in territori così diversi cfr. soprattutto lo scritto di Urbano IV del 21 maggio 1264 (doc. 108).

²⁰⁰ Su questo cfr. Hagemann, *Fabriano*, pp. 70-71, ed da ultimo Hagemann, *Studien un Dokumente, Tolentino (II)*, pp, 153-154.

documenti successivi sappiamo essere stata una personalità energica ed influente²⁰¹. Egli si recò subito più volte dal cardinale Simone a Macerata, di certo per guadagnarsi il suo favore. Per finanziare quei viaggi, il comune di Montegiorgio aveva accolto un prestito un privato; la restituzione venne promessa il 16 febbraio 1265 (doc. 109) dal massaro del nostro comune. I ritagli subiti dal documento, indicanti la sua invalidità, mostrano che il debito venne estinto davvero.

Allora, tra l'altro, venne comprata anche una nuova bandiera per il comune, come si evince dall'accensione di un mutuo a tal fine tramite il massaro nello stesso 3 marzo 1265²⁰².

Il merito del cardinale Simone per il recupero dello Stato della Chiesa vennero senz'altro ben riconosciuti dalla curia. Per questo motivo, quando morì papa Urbano IV, si decise ivi di concedere nuovamente al cardinale le stesse funzioni svolte fino ad allora. La conferma di quei poteri avvenne per volere di Clemente IV, l'11 marzo 1265, da Perugia (doc. 110).

Nello stesso 1265 ci fu poi, fatto senz'altro importante per Montegiorgio, l'acquisizione del castello di Machirano, sulla cui esatta ubicazione in ogni caso non sappiamo nulla, anche se possiamo accogliere il fatto che si trovasse nel territorio di confine tra S. Angelo in Pontano e Montegiorgio. A proposito di tale acquisto da parte del nostro comune, il 2 giugno 1265 (doc. 111) venne combinata nella stessa Montegiorgio una stipula di contratto con i signori di S. Angelo in Pontano, secondo il quale i contraenti si accordavano per un costo d'acquisto relativamente alto, pari a lire 3350, che sarebbe stato pagato da Montegiorgio in singole rate. L'entità di quel costo d'acquisto in sé sorprende, poiché dal testo del contratto apprendiamo che il castello al tempo del conte Riccardo da Chieti²⁰³, uno dei figli dell'imperatore

²⁰¹ Le dichiarazioni di testimoni al processo, citate in nota 59 della parte seconda di questa saggio, menzionano continuamente il fatto che egli aveva ottenuto il proprio ufficio di podestà con l'uso della violenza e descrivono il suo ingente potere.

²⁰² Orig. Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 62; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*.

²⁰³ Circa l'esatto periodo del mandato del conte Riccardo da Chieti, vicario generale imperiale in Romagna, nella Marca di Ancona e nel ducato di Spoleto, fino ad ora non si è potuto fare del tutto chiarezza. Viene citato spesso nelle lettere di Federico II, direttamente o indirettamente, dalla fine del 1247 (cfr. BFW, nn. 3651, 3681, 3723, 3776, 3796), eppure da ciò non emerge alcun esatto dato cronologico. Nel dicembre 1247 egli era sicuramente in carica (cfr. BFW, n. 13634c) e nel luglio 1249 (BFW, nn. 3796 e 3796) viene menzionato nella posizione sopra citata. Cfr. nel dettaglio anche la bibliografia registrata su lui in quanto vicario generale imperiale in Oblig, *Studien zum*

Federico II, era stato ampiamente distrutto. Inoltre venne stabilito che Trasmundo, che si presentò quale responsabile della trattativa per i signori di S. Angelo in Pontano, terminato il mandato dell'allora podestà di Montegiorgio, Arnolto²⁰⁴, avrebbe dovuto assumere qui per due anni l'ufficio di podestà insieme a quello di giudice e notaio, con la retribuzione d'uso commisurata a quella di giudice e notaio. Inoltre venne accordato ai signori di S. Angelo, con i loro possedimenti, lo sgravio di ogni tassa e di particolari oneri; Montegiorgio promise loro altresì sostegno nella difesa dei loro possedimenti e dei loro diritti, in particolare contro la gente di S. Angelo. Poi ci si accordò sul fatto che tutti i possedimenti e i feudi che Trasmundo possedeva al momento della distruzione del castello di Machirano dovettero spettare di nuovo a lui insieme ai relativi profitti. Da parte sua Trasmundo promise di risiedere con la sua famiglia a Montegiorgio per quattro mesi e in tempi di guerra anche più a lungo, come anche di fare guerra insieme a quel comune, mettendo a disposizione un contingente militare, firmando accordi di pace solo con il consenso di Montegiorgio. Inoltre Trasmundo cedette anche tutti i vassalli dell'epoca del citato conte Riccardo, i quali dovevano ritornare e riappropriarsi del loro patrimonio; in questo modo però Trasmundo, che agiva in nome dei suoi parenti dettagliatamente citati nella fonte, poteva reclamare per sé le consuete prestazioni di servizio. Venne inoltre stabilito espressamente che eventualmente Montegiorgio avrebbe potuto distruggere anche i resti del castello venduto. Infine Trasmundo rinunciò a qualsiasi pretesa di risarcimento danni ad eccezione di quelle che riguardavano beni mobili ed assunse l'obbligo di acquistare case per il valore di 200 lire entro il 1° giugno 1266. Questo accordo, con le sue diverse disposizioni, così dettagliate, sembra sia stato effettivamente attuato, poiché, quale precisa esecuzione delle sue determinazioni, nel 1267²⁰⁵ troviamo Trasmundo essere effettivamente il podestà di Montegiorgio.

Beamtentum Friedrichs II con particolare considerazione per i funzionari dell'Italia meridionale (Kleinheubach a. M. 1936), pp. 95, 103 e 115.

²⁰⁴ Arnolto (o *Arnultus* o *Arnoldus*) *domini Guarnerii* viene nominato per la prima volta quale podestà di Montegiorgio il 16 febbraio 1265 (doc. 106). Secondo le dichiarazioni di testimoni al processo citato in doc. 59 egli sarebbe morto il 17 aprile 1267 (cfr. la nota 7 del doc. 155).

²⁰⁵ Trasmundo *de Sancto Angelo* viene menzionato per la prima volta quale podestà di Montegiorgio il 15 luglio 1267 (doc. 117). È documentata invece come tale per l'ultima volta in una fonte del 24 marzo 1268 (cfr. la nota 1 al doc. 123). Il 19 maggio 1268 (Orig. Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 72; Filippini e Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, p. 401) viene già citato il nome di un altro podestà.

Mentre per mesi, dopo il passaggio di Montegiorgio alla parte pontificia, non sappiamo nulla dei rapporti tra il cardinale Simone, rettore della Marca e il nostro comune, possiamo riscontrare la sua presenza a Montegiorgio per la prima volta nel marzo 1266. Durante il suo soggiorno, il 12 marzo 1266 (doc. 112) confermò la scelta caduta su del nobile Arnolfo²⁰⁶, figlio di Guarnerio, l'allora podestà di Montegiorgio, a podestà per 5 anni²⁰⁷, a causa della devozione nei confronti della Chiesa di Roma. Rispetto all'uso ovunque predominante di cambiare annualmente il podestà, questo privilegio va valutato come un'eccezione e come un segno di particolare fiducia.

Poco dopo il cardinale Simone deve aver lasciato Montegiorgio, poiché il 25 marzo 1266 la sua presenza è documentata ad Ancona, da dove egli, come possiamo apprendere da una fonte conservata in originale nell'Archivio comunale di Montegiorgio (doc. 113), rese noti i testi dei suoi incarichi di delega ricevuti da Urbano IV, datato 21 maggio 1264 (doc. 108), e da Clemente IV, datato 11 marzo 1265 (edito al doc. n. 110). È da presumere che durante il suo ufficio svolto nelle Marche siano stati emessi diversi scritti simili, con i quali il cardinale rimandava ai pieni poteri lui concessi dai sopra citati pontefici, per dimostrare nel dettaglio di quali diritti egli fosse munito.

Come abbiamo già visto di frequente nella storia di Montegiorgio, i processi tra il comune e persone singole hanno giocato sempre un grosso ruolo. Anche se brevemente, si citerà ora di seguito uno di quelli. Arnolfo, podestà del nostro comune e uno dei più frequentemente menzionati, aveva emesso certe istruzioni, a noi sconosciute, contro le quali Paganuccio e suo fratello Giovannuccio, originari proprio di Montegiorgio, avevano considerato necessario depositare un appello presso il cardinale Simone e il suo giudice, cui però rinunciarono il 15 giugno 1266 (doc. 114), proprio perché si era in procinto di accordarsi in qualche modo con il podestà. Sembra però che a quell'accordo non si sia giunti subito. Infatti si è conservato un documento del 23 giugno 1266 (doc. 115), con il quale da parte sua il sopra citato podestà, nella propria abitazione a Montegiorgio, nominava due rappresentanti per quel processo²⁰⁸, che venne tenuto al cospetto di Alberto *de*

²⁰⁶ Questo podestà appare altrove generalmente come *Arnultus* o anche come *Arnoltus* (cfr. la nota 204).

²⁰⁷ La scelta di Arnolfo quale podestà di Montegiorgio dev'essere avvenuta all'inizio del 1265 (cfr. la nota 204). Senz'altro i cinque anni citati nello scritto del cardinale Simone del marzo 1266 (doc. 112) vanno contati a partire da questo momento.

²⁰⁸ La controparte del processo viene indicato nel documento del 15 giugno 1266

*Peldegerris*²⁰⁹. Non sappiamo però se il processo andò avanti o se si giunse ad un accordo.

Durante l'anno che seguì (1267), dopo che nel frattempo il re Manfredi era morto nella battaglia presso Benevento, lasciando pensare che la causa sveva fosse in quel modo andata perduta, accadde qualcosa la cui conseguenza avrebbe più o meno condizionato il resto del periodo che a noi interessa. Ciò che successe allora è desumibile chiaramente dallo scritto esaustivo del cardinale Simone, redatto a S. Elpidio a Mare il 24 maggio 1267 (doc. 116), come pure dagli atti e dai documenti del processo che ne seguì. A questo proposito va stabilito in sede introduttiva che il duro colpo che avevano subito i sostenitori degli Svevi non aveva causato in alcun modo il collasso dell'intera opposizione all'amministrazione pontificia presente nella Marca d'Ancona. Si conservarono ancora, piuttosto, singoli focolai d'opposizione, i quali si raggruppavano nella zona sud delle Marche, attorno alla forte città di Fermo²¹⁰. Il cardinale iniziò la lotta di questi «ribelli» che presero avvio da S. Elpidio a Mare²¹¹, nella quale venne sostenuto da un forte gruppo di mercenari, originari in gran parte di Padova e Monselice, dunque di una zona che era poi la patria dello stesso cardinale. Montegiorgio, che aveva pesantemente risentito degli attacchi di Fermo, aveva ottenuto, come pare, la concessione da parte del cardinale di non dover prendere parte alle battaglie, così da poter eseguire con tutta calma i lavori necessari per l'agricoltura. Nonostante certi avvertimenti provenienti da Montegiorgio, i mercenari pontifici, un giorno non meglio precisato compirono una razzia dirigendosi verso Fermo, facendo preda del bestiame. Essi tuttavia vennero immediatamente assaliti dalla milizia di Fermo, nel frattempo allarmata, dovettero soccombere a quell'urto armato e fuggirono in direzione di Montegiorgio. Ivi la massa dei residenti si era allontanata per svolgere il lavoro nei campi e dunque vi si trovava poca popolazione. In quella

(doc. 114) come Paganuccio, mentre qui, nella fonte del 23 giugno 1266 (doc. 115) appare come *Paganuctius*. Ma si tratta senz'altro della stessa persona.

²⁰⁹ Su di lui cfr. la nota 176.

²¹⁰ Sull'opposizione di Fermo all'amministrazione pontificia cfr. da ultimo le esaustive considerazioni di Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, pp. 115-118.

²¹¹ Sul soggiorno del cardinale Simone a S. Elpidio a Mare, dove lui rimase almeno dal 24 maggio 1267 (doc. 116) al 3 luglio 1267, cfr. le considerazioni esaustive di Hagemann, *Studien und Dokumente, Sant'Elpidio*, pp. 115-116, come anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, pp. 157-158.

situazione, i pochi rimasti decisero di chiudere le porte della città, al fine di evitare l'ingresso dei combattenti e insieme per evitare la presa di Montegiorgio da parte delle truppe di Fermo, qualora queste avessero vinto i mercenari pontifici. Questa decisione, ovviamente, fece sì che i mercenari esclusi fossero fatti in gran parte prigionieri e come tali fossero condotti a Fermo. Successivamente il cardinale istruì un processo contro Montegiorgio, ma ivi non si era pronti né ad inviare a lui un rappresentante in grado di difendere la città, né a promettere ubbidienza al cardinale e alla Chiesa. C'era altrettanto poco da fare per corrispondere ai prigionieri un risarcimento dei danni per i cavalli e le armi andate perdute nella battaglia, come anche per le azioni violente compiute contro gli stessi. Di fronte a questo rifiuto il cardinale, con il suo citato scritto del 24 maggio 1267 redatto a S. Elpidio a Mare, decise di condannare il comune di Montegiorgio ad un risarcimento dei danni destinato ai mercenari interessati. In quel contesto egli inflisse senz'altro sanzioni analoghe, ma probabilmente ancor più pesanti, a Fermo.

Montegiorgio però non era intenzionato ad accettare senza obiezioni quella condanna sentenziata dal cardinale e per questo motivo il 15 luglio 1267 (doc. 117) nominò due rappresentanti, i quali avrebbero dovuto prendere posizione e nel caso condurre un processo al cospetto del cardinale contro le accuse dei mercenari, secondo le quali essi sarebbero stati depredati nel territorio di Montegiorgio. In questa nomina di rappresentanti è interessante il fatto che in essa appare come podestà Trasmundo *de Sancto Angelo*, il quale, in osservanza dei patti frutto dell'accordo del 2 giugno 1265, dopo la morte, avvenuta nell'aprile del 1267, del podestà Arnolto di Guarnerio, di cui si parlerà ancora, venne effettivamente eletto podestà del nostro comune.

Subito dopo il cardinale Simone venne destituito²¹² e viene sostituito da Manfredo, vescovo di Verona, il quale, nominato rettore della Marca d'Ancona, del ducato di Spoleto e di Massa Trabaria²¹³, si fece

²¹² La destituzione del cardinale Simone dal suo ufficio, cui era connesso anche l'incarico di rettore della Marca d'Ancona, dev'essere avvenuta tra la fine d'agosto e l'inizio di settembre del 1267 (cfr. Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 159, in particolare nota 247).

²¹³ Troviamo Manfredo vescovo di Verona nominato il 18 gennaio 1268 (doc. 118) rettore della Marca d'Ancona e di Massa Trabaria. Cfr. anche Hagemann, *Studien und Dokumente, Tolentino (II)*, p. 159, in particolare nota 249, il quale poté dimostrarne la presenza allora però solo dal 12 marzo 1268. Manfredo si fece rappresentare nelle Marche quale vicario generale anzitutto da *Magister de la Corra* (cfr. la nota 214).

rappresentare quale vicario generale nella Marca a quanto pare per lo più da *Magister de la Corra*²¹⁴.

Passarono diversi mesi, probabilmente con trattative per un eventuale amichevole appianamento del conflitto, e infine si giunse ad un processo tra Montegiorgio ed i mercenari coinvolti. Il rappresentante del comune sostenne con ampie argomentazioni la tesi di Montegiorgio, così come nella sostanza si evincevano dai fatti sopra già menzionati. In particolare, venne sottolineato ancora una volta che il cardinale allora avrebbe espressamente deciso che tra le sue truppe non vi dovesse essere nessuno proveniente da Montegiorgio, al fine di risparmiare quel territorio da azioni belliche. Poi però nel giugno (?)²¹⁵ 1267 ci furono i noti scontri, i quali avrebbero causato una fuga generale dei mercenari pontifici verso Montegiorgio. Le poche persone che si sarebbero fermate proprio ivi, mentre la massa stava lavorando nei campi, avrebbero fatto di tutto per salvare dalle truppe di Fermo i mercenari che si trovavano in prossimità di mura o delle fosse. Infine venne ancora una volta evidenziato il fatto che Fermo allora sarebbe stata così forte che perfino lo stesso cardinale Simone, con tutte le sue truppe, non sarebbe riuscito a arrestarsi presso il ben fortificato castello di S. Elpidio a Mare. Per tutte queste asserzioni minuziosamente presentate il rappresentante del comune presentò 14 testimoni al cospetto del già citato *Magister de la Corra*²¹⁶, nei giorni 18, 19 e 28 gennaio, come anche il 7 febbraio 1268 (doc. 118).

Dopo che nei giorni a seguire le due parti ebbero rinunciato all'interrogazione di ulteriori testimoni, limitandosi a presentare solo altri documenti, il 17 febbraio 1268 (doc. 118) *Magister de la Corra* dichiarò pubblicate le interrogazioni prodotte fino a quel momento da Montegiorgio.

I mercenari, a rappresentare i quali si presentò, anche in nome dei suoi compagni, Tommasino *de Tauselgardis* (o *de Tanselgardis*) da Padova, cercarono di interessare anche la curia ed esposero ivi i sopra

²¹⁴ *Magister de la Corra* (o *Beulascora*) è documentato nelle Marche quale vicario generale (spesso indicato anche solo come vicario) del rettore Manfredò, citato in nota 18, per quanto sappiamo finora, per la prima volta il 18 gennaio 1268 (doc. 118).

²¹⁵ Il rappresentante di Montegiorgio si sbagliò quando ricondusse la spedizione dei mercenari del cardinale al giugno 1267; la condanna di Montegiorgio decretata dal cardinale Simone a causa degli imprevisti sorti avvenne infatti già il 24 maggio 1267 (doc. 116). La scorreria dev'essere dunque avvenuta prima di questa data.

²¹⁶ Il nome del *Magister de la Corra* viene trasformato in *Beulacora* nei documenti riprodotti in forma di regesto nei docc. 118 e 119.

descritti eventi, per cui non sono riscontrabili significative falsificazioni dei fatti. Solo in un punto, in ogni caso significativo, si mostrano differenze, mentre da parte dei mercenari venne esposto che esso avrebbe prodotto la chiara autorizzazione al fatto che essi, in caso di necessità, avrebbero potuto ritirarsi a Montegiorgio o Magliano²¹⁷. Su questo è da notare che Montegiorgio ha costantemente contestato il conferimento di una simile concessione, mentre per quanto riguarda Magliano non si sono conservati documenti relativi a questo problema. Infine venne citata espressamente una sentenza del cardinale Simone a favore dei mercenari, nella quale si riconosceva senz'altro la sua condanna di Montegiorgio del 24 maggio 1267 (doc. 116).

Successivamente, il 1° marzo 1268 (doc. 120) papa Clemente IV, da Viterbo, dove si trovava allora, ordinò a Manfredo, rettore della Marca d'Ancona, di eseguire la sentenza del cardinale e di far pervenire agli interessati una copia della sentenza del cardinale per un eventuale processo.

Dopo che *Magister de la Corra*, che ora compare quale incaricato speciale del rettore specificatamente delegato dal papa, Manfredo, ebbe ricevuto l'appena citato testo pontificio, con uno scritto del 22 marzo 1268 (doc. 121), redatto ad Osimo, fece recapitare l'atto alle autorità di Montegiorgio e esortò quelli a rispondergli entro 5 giorni. Questa lettera venne recapitata già il giorno successivo presso il luogo deputato²¹⁸.

In relazione a ciò, a completamento delle liste dei funzionari presenti nelle Marche, va citato il fatto che riguardo alla stesura della copia corrispondente, effettuata a Macerata all'inizio di maggio del 1268, venne data l'istruzione ad essa necessaria di Aliotto *de Aleis*, *legum doctor* e giudice generale nella Marca²¹⁹.

Già pochi giorni dopo, il 28 marzo 1268 (doc. 122) Tommasino da Padova, anche in nome del suo compagno, esigette dal vicario

²¹⁷ Tutte queste asserzioni dei mercenari risultano dallo scritto riportato di seguito opera di papa Clemente IV del 1° marzo 1268 (doc. 120).

²¹⁸ Cfr. i dettagli riprodotti in nota 3 al doc. 121.

²¹⁹ La menzione più antica a noi finora nota di Aliotto *de Aleis* (o *Alleis*), *legum doctor*, quale giudice generale nella Marca è del 6 maggio 1268 (doc. 127), ma nel materiale d'archivio di Montegiorgio è documentata anche all'inizio di maggio del 1268; cfr. le annotazioni sulla tradizione delle fonti del 22 marzo 1268 (doc. 121) fino al 30 aprile 1268 (doc. 126). Per quanto ne sappiamo, Aliotto *de Aleis*, che viene citato di frequente anche nelle fonti di altri archivi, è rintracciabile quale giudice generale nelle Marche un'ultima volta l'11 agosto 1268 (inserto in documento con la stessa data, Treia, Arch. Com., Perg., sec. XIII, n. 256).

generale *Magister de la Corra*, il quale continuava a rappresentare il rettore Manfredo, che venisse portata ad esecuzione la sentenza del cardinale Simone rispetto alle autorità di Montegiorgio. In seguito, con scritto del 30 marzo 1268 (doc. 123), il rappresentante del comune ottenne che venisse fissato il 16 aprile dello stesso anno quale termine per apparire al cospetto di *Magister de la Corra* e per rispondere a Tommasino, il quale da parte sua il 21 aprile 1268 (doc. 124) ottenne, come il rappresentante di Montegiorgio, che fosse fissato al 25 aprile il termine per apparire al cospetto dello stesso e per ascoltare le sue decisioni. Poco dopo, il 24 aprile 1268 (doc. 125), il rappresentante di Montegiorgio ottenne un nuovo termine per ascoltare le decisioni del vicario generale.

Quella decisione del *Magister de la Corra*, il quale agiva con delega speciale del papa, venne annunciata il 30 aprile 1268 (doc. 126). Egli ordinò l'esecuzione della più volte citata sentenza di condanna del cardinale Simone e contemporaneamente, sulla base di uno scritto pontificio, e sotto la minaccia di una sanzione di 300 lire, diede istruzione al rappresentante di Montegiorgio di versare entro un mese pagamenti esattamente specificati ai mercenari. Anche di questo documento, su istruzione del citato giudice generale Aliotto *de Aleis*, all'inizio di maggio del 1268 venne predisposta una copia a Macerata.

Possiamo inoltre attestare con una data precisa Aliotto *de Aleis*, indicato quale *legum doctor* e giudice generale nella Marca, per la prima volta in un documento del 6 maggio 1268 (doc. 127), proprio a Macerata, e tuttavia questo documento non riguarda la nota questione dei mercenari. Allora, piuttosto, un rappresentante di Montegiorgio sollevava appello scritto contro una sentenza d'esecuzione di Aliotto riguardante un'istruzione del cardinale Simone a favore di Tebaldo da Montegranaro in relazione ad un pagamento del nostro comune a quello stesso per un importo di 200 lire.

In questo modo la questione non era stata ancora per nulla risolta. Montegiorgio si appellò contro la sentenza di Aliotto presso la curia pontificia, che allora si trovava a Viterbo. Esiste a questo proposito uno scritto di *magister* Raimondo *Atgerii*, cappellano pontificio ed uditore generale dei processi della camera²²⁰, del 22 maggio 1268 (doc. 128) con

²²⁰ *Magister* Raimondo (o *Raimundus*) *Atgerii*, cappellano del soglio apostolico e uditore generale dei processi della camera, il quale appare attivo per la prima volta in un documento del 22 maggio 1268 (doc. 128), per quello che sappiamo, in un processo riguardante le Marche, viene menzionato per l'ultima volta il 16 agosto 1270 (inserto in

l'istruzione di invitare il citato Tebaldo da Montegranaro ad apparire al suo cospetto entro dieci giorni, per rispondere al rappresentante di Montegiorgio in relazione all'appello del comune contro la sentenza d'esecuzione di Aliocto. Quest'istruzione venne trasmessa a Tebaldo con uno scritto del 1° giugno 1268 e contemporaneamente venne messo a conoscenza di ciò per iscritto anche Raimundo²²¹. Infine apprendiamo ancora dalla nomina di un rappresentante a Montegiorgio, datata 24 giugno 1268²²² che le parti si erano infine accordate per un compromesso che prevedeva il pagamento di una somma di 50 lire da parte di Montegiorgio.

Attorno alla metà del 1268, precisamente il 30 giugno 1268 (doc. 129), si giunse poi anche ad un compromesso tra il comune ed i mercenari, il quale venne concluso significativamente a Viterbo, nell'abitazione del cardinale Simone. Le due parti, da un lato i nobili Tommasino *de Tanselgardis*, Pattuzio da Monselice, Giambonino ed Enrico da Milano anche per suo figlio Pasino, come pure Giacomino di Cornazano, amico del primo citato, e dall'altro un rappresentante del comune di Montegiorgio, si accordarono per una soluzione che soddisfaceva tutti. In presenza dello stesso cardinale Simone, Montegiorgio promise a Tommasino e ai suoi compagni il pagamento in Osimo di 300 lire, e con l'occasione vennero determinate anche sanzioni in caso di pagamento ritardato. Per questo motivo i mercenari rinunciarono a qualsiasi pretesa basata su scritti e sentenze come pure su altri documenti, i quali, dopo l'avvenuto pagamento a Montegiorgio dovevano essere restituiti a Montegiorgio. Già precedentemente singoli mercenari avevano rinunciato a somme parziali delle loro istanze a beneficio di Tommasino *de Tanselgardis* a causa dei suoi molteplici sforzi e delle spese sostenute in questo contenzioso²²³.

Dopo questo compromesso i pagamenti da parte di Montegiorgio avvennero effettivamente. Quello del 7 luglio 1270 (doc. 140) fu senz'altro quello più importante. Con esso Montegiorgio pagò al nobile Tommasino da Padova, anche in nome di alcuni dei suoi compagni, la metà della somma complessiva, cioè 150 lire. Avanzò dunque una

un documento del 28 agosto 1270 o 2 ottobre 1270, Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 1298 e n. 1317) a proposito di un processo riguardante le Marche.

²²¹ Sui due scritti del 1° giugno 1268 cfr. le annotazioni sulla tradizione del documento del 22 maggio 1268 (doc. 128).

²²² Vedi altri dettagli in nota 6 al documento del 22 maggio 1268 (doc. 128).

²²³ Cfr. il documento del 9 giugno 1268 citato in nota 6 al documento del 30 giugno 1268 (doc. 129).

cospicua somma, ma Montegiorgio doveva registrare come proprio successo in particolare la promessa di Tommasino di portare anche i suoi cobeneficiari alla rinuncia delle loro pretese relative alle somme fino a quel momento pagate e di non avanzare alcuna pretesa verso Montegiorgio. Quest'accordo venne stipulato a Fermo, che aveva assunto oramai un ruolo centrale, sotto espressa promessa di garanzia dell'influente Ruggero Suppi. Non appena il citato pagamento venne effettuato, Tommasino, nello stesso giorno (doc. 141), in presenza di Ruggero Suppi, presente quale mediatore, presso Salimbene, mansionario di Fermo, depositò il documento relativo alla promessa di pagamento di Montegiorgio riguardante le 300 lire ed un secondo con una sentenza di condanna di un vicario o di un giudice, a condizione che i documenti fossero recapiti, su richiesta, in visione ai cobeneficiari della somma di denaro, qualora quelli, a causa dei pagamenti arretrati, avessero voluto procedere contro Montegiorgio.

Ovviamente, a causa del processo e delle sue conseguenze, si erano aggiunti costi aggiuntivi d'ogni tipo, i quali, distinti dagli altri pagamenti, dovettero essere liquidati, così come desumiamo per esempio dalla ricevuta, redatta con precisione, emessa il 26 luglio 1270 (doc. 142) a Viterbo, nella chiesa di S. Lorenzo, a proposito della quale va notato che tra i testimoni appare un certo Oliviero da Piacenza, *domicellus* del cardinale Simone. Con ciò la lunga e complicata controversia giudiziaria pare essersi definitivamente conclusa.

Solo alcuni anni dopo (nel 1278) uno dei mercenari, Enrico de Bulla, anche in nome di suo figlio Pasino, tornò su quel citato complesso di questioni e, come vedremo in seguito, giunse ad un nuovo processo (cfr. gli atti nel doc. 160).

Mentre fino ad ora gli interessi di Montegiorgio, per quanto sappiamo, erano limitati al territorio della Marca d'Ancona, si è conservato nel nostro Archivio comunale un documento del 3 giugno 1269 (doc. 130), col quale veniva regolata la riconsegna di un prestito che, in conformità con un'annotazione presente sul rovescio del documento, era servito a finanziare una legazione inviata a re Carlo di Napoli e Sicilia; purtroppo non sappiamo nulla circa il fine di quella missione. In ogni caso i ritagli presenti nel documento, che vanno intesi quali segni di cancellazione e di assolvimento, mostrano che i debiti vennero effettivamente saldati.

Sempre nello stesso anno 1269, e in ogni caso da agosto ad ottobre (cfr. i documenti dal 17 agosto al 9 ottobre 1269 in docc. 131 e 134), il cardinale Simone assunse a Montegiorgio, anche se senz'altro solo nominalmente, il ruolo di podestà, facendosi rappresentare ivi, con il

ruolo di vicario, da Masseo Palmeri da Spoleto. Questi, per esempio, il 21 agosto 1269 (doc. 131) a nome del cardinale rilasciò quietanza alle autorità di Montegiorgio per aver ricevuto 100 lire che, sotto forma di dono, erano state promesse al cardinale, come anche qualcosa più di 207 lire della sua retribuzione di podestà. Inoltre è da notare che casi simili di chiamate di autorevoli personalità all'ufficio di podestà, senza che questo comportasse una presenza continua nel comune corrispondente, allora nelle Marche erano frequentemente riscontrabili, dunque il nostro caso non rappresenta in alcun modo un'eccezione.

Nello stesso anno accaddero degli inconvenienti tra Fermo e Montegiorgio che sfociarono in rappresaglie tra i due comuni, fino a quando, infine, si giunse ad un appianamento del conflitto. Così, il 27 agosto 1269 (doc. 132), le autorità di Montegiorgio nominarono un rappresentante per promettere a Fermo il pagamento di 125 lire, con le quali si dovevano intendere come risarciti i tutti i danni causati dalle rappresaglie provocate da Montegiorgio. Già pochi giorni dopo, il 31 agosto 1269 (doc. 133) le autorità di Fermo provvidero da parte loro alla nomina di un rappresentante per prendere in consegna le somme che doveva pagare Montegiorgio. Il problema non risultava in ogni caso ancora del tutto risolto. Su tale questione sono a nostra disposizione infatti altri documenti, datati 19, 21 e 23 maggio e 27 agosto 1269²²⁴. Gli accordi adottati allora tra Fermo e Montegiorgio vennero in ogni caso effettivamente attuati, come si desume dai pagamenti parziali effettuati dal nostro comune a singole persone di Fermo, alle date del 13 febbraio (doc. 137), del 17 marzo (doc. 139) e del 1° agosto 1270 (doc. 143), cosicché dopo l'ultima data citata anche questa causa contingente deve aver trovato finalmente la propria conclusione.

Anche il pagamento della retribuzione di podestà destinata al cardinale Simone provocò evidenti difficoltà. Alla fine però il già citato Masseo, in qualità di rappresentante del cardinale, l'8 ottobre 1269 (doc. 134) fece quietanza al rappresentante di Montegiorgio per il pagamento di 9 lire e mezzo per la retribuzione di podestà prevista per il cardinale e la donazione a lui; non sappiamo però se quello sia stato un acconto o un pagamento residuo.

Ovviamente, nel successivo periodo preso in considerazione, quello compreso cioè tra il 1268 e il 1272, caratterizzato da una lunga vacanza della sede papale, proseguirono le lotte e le controversie tra i comuni

²²⁴ Cfr. le nomine di rappresentanti avvenute a Fermo ed elencate alla nota 1 al documento del 31 agosto 1269 (doc. 133).

e potenti personalità dello Stato della Chiesa. Così, per esempio, dalla quietanza, emessa a Viterbo, di Pietro de Monte Bruno, camerlengo del soglio apostolico e notaio²²⁵, datata 19 dicembre 1269 (doc. 135), con la quale egli attestava alle autorità di Montegiorgio il pagamento di 40 lire per la messa a disposizione di due cavalieri, imposta loro tramite Bartolomeo Sarraceni da Ferentino, cappellano del soglio apostolico, apprendiamo che i funzionari amministrativi pontifici progettavano allora una campagna militare contro Orvieto, che potrebbero anche aver fatto, a proposito della quale tuttavia si dovrebbe ancora fare ricerca per capire di cosa effettivamente si sia trattato.

Pochi mesi dopo, grazie ad uno scritto del già citato *magister* Raimundo *Atgerii*, cappellano del soglio pontificio e uditore generale al processo del camerlengo, datato 1° febbraio 1270 (doc. 136), redatto a Viterbo, possiamo farci un'idea di un ulteriore processo, presentato presso la curia, tra i comuni di Montegiorgio e Cossignano da una parte e il loro rappresentante Giovanni *de Gablano* (con questo si deve intendere «Gabbiano») dall'altra, il cui oggetto erano le richieste di denaro dell'ultimo citato per prestazioni eseguite. Dopo che i due comuni, nonostante l'invito a comparire, non gli ebbero inviato alcun rappresentante, l'uditore generale incaricò due ecclesiastici della diocesi di Fermo di procedere alla scomunica scritta dei funzionari e delle principali personalità di Montegiorgio e Cossignano, come pure di un certo notaio di Cossignano e di presentargli la relativa denuncia d'esecuzione. In relazione a ciò apprendiamo anche che lo scritto appena citato venne letto pubblicamente il 19 marzo 1270 nel comune di Monte San Giusto²²⁶. I tagli che presenta questo documento mostrano che l'intera questione, grazie ad un compromesso, giunse effettivamente ad una conclusione.

Inoltre, nello stesso anno, giunse ad una definitiva conclusione la complicata questione relativa a Gabbiano, con le sue difficili relazioni legali. Il 20 febbraio 1270 (doc. 138) Gerardo di Massa, vescovo di Fermo, insieme a suo fratello Guglielmo, al cospetto

²²⁵ Per quanto si sa finora, Pietro de Monte Bruno appare come camerlengo pontificio e notaio in un documento riguardante le Marche solo in una fonte che si conserva a Montegiorgio datata 19 dicembre 1269 (doc. 135). In uno scritto datato 25, o 29, febbraio 1268, parzialmente riprodotto in Jordan, *Les registres*, n. 686 dei registri pontifici, apprendiamo che egli era già allora camerlengo e notaio di papa Clemente IV. Nel registro di Jordan egli è indicato anche come canonico di York, in Inghilterra.

²²⁶ A proposito del documento del 19 marzo 1270 cfr. le considerazioni sulla tradizione della fonte del 1° febbraio 1270 (doc. 136).

di un gran numero di persone registrate nominalmente, rinunciò ad ogni prestazione che quelle e i loro predecessori, in qualità di vassalli, avevano eseguito per loro e per i loro predecessori, ed e i due espressero contemporaneamente anche la loro rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento danni ad esse connesse. In seguito assicurano loro il diritto di disporre delle loro proprietà a Montegiorgio e delle loro future acquisizioni. Infine concessero a quelle persone, in cambio dei possedimenti che avevano al tempo della distruzione del castello di Gabbiano, una ben delimitata striscia di terreno confinante con il territorio di Montegiorgio e comprendente un quinto del discusso territorio, e tuttavia si dovevano escludere i loro possessi ereditari e feudali ivi ubicati. Per questo Montegiorgio dovette rinunciare al castello di Gabbiano, che venne indicato come *demanium* dei signori di Massa, come anche a quattro quinti dell'intero territorio del castello e a qualsiasi pretesa di risarcimento danni legata a questa vicenda. Tutto sommato, tenendo conto del complesso di problemi legati a Gabbiano, con questo accordo si giunse ad una delle migliori soluzioni possibili e le due parti poterono esserne soddisfatte.

Con l'anno 1272 terminò anche la vacanza della sede, che durava dalla morte di papa Clemente IV (29 novembre 1268) e da quel si riprese a riorganizzare ovunque l'amministrazione pontificia. Così il 6 maggio 1272 venne nominato nuovo rettore della Marca d'Ancona, di Massa Trabaria e della città di Urbino Fulco *de Podio Riccardi*²²⁷. Ai funzionari amministrativi apparve particolarmente importante rimettere ordine alle condizioni finanziarie dello Stato della Chiesa, poiché durante la vacanza della sede i pagamenti e le imposte da parte di singoli comuni e di particolari siti non erano state effettuate per nulla o solo in forma molto ridotta. Contemporaneamente si procedette ad una riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda quest'ultima questione, si conserva a Montegiorgio un solo documento, datato 12 giugno 1272 (doc. 144),

²²⁷ Questa nomina di Fulco *de Podio Riccardi* a rettore della Marca d'Ancona, che, come abbiamo sopra indicato, avvenne il 6 maggio 1272, viene citata da Guiraud et Cadier, *Les registres*, n. 167 in base ai registri pontifici. Una copia datata 8 maggio 1284 si trova in Arcevia, Arch. Com., Perg., Busta Varia IV. In due scritti dello stesso giorno (6 maggio 1272) vennero informate della sua nomina le sedi temporali ed ecclesiastiche presenti nella Marca d'Ancona (Guiraud et Cadier, *Les registres*, n. 168). Anche altrove Guiraud e Cadier riproducono in forma di regesto ulteriori scritti pontifici che lo riguardano. Ivi troviamo anche i numeri Potthast in questione. Cfr. anche Waley, *The Papal State*, p. 315 e la bibliografia che ivi si trova.

con il quale le autorità del nostro comune nominarono due rappresentanti perché apparissero, su sua istruzione, al cospetto del nuovo giudice generale della Marca, Giovanni Buffa²²⁸; non sappiamo tuttavia quale fosse l'argomento.

Disponiamo di maggiori conoscenze riguardo ai pagamenti fatti allora da Montegiorgio all'amministrazione pontificia. Infatti si è conservata una quietanza emessa a Macerata, datata 14 giugno 1272 (doc. 145), con la quale Benvenuto Carpelle da Foligno, notaio e procuratore della *curia*, confermò al rappresentante di Montegiorgio il ricevimento di 70 lire quale *fictus* degli ultimi tre anni e del 1272; questo non chiarisce tuttavia quanto rimanesse ancora da pagare. Solo un documento del 2 luglio 1272 (doc. 142), emesso ugualmente a Macerata, ci offre in questo senso una certa chiarezza, in quanto in esso si parla di un precedente pagamento di 70 lire avvenuto tramite Montegiorgio (vedi sopra) e di un pagamento addizionale effettuato dal nostro comune di 30 lire a Benvenuto, come anche di un debito residuo di 60 lire. Da tutto ciò sembra emergere che il nostro comune era obbligato a pagare annualmente all'amministrazione pontificia un *fictus* di 40 lire.

Questa richiesta in ogni caso non venne riconosciuta da Montegiorgio. Il 4 luglio 1272 (doc. 147), infatti, le autorità locali nominarono un rappresentante perché questi apparisse al cospetto di Guglielmo *de Porta*²²⁹ ed il citato Giovanni Buffa, giudice generale nella Marca e per chiedere espressamente, dopo il pagamento di 80 lire per il *fictus* per 4 anni e di 20 libbra per la *procuratio* – così si ripartivano i due citati pagamenti di 70 e 30 lire –, di non gravare ulteriormente il comune, poiché così avrebbe versato gli stessi pagamenti di prima. In caso di necessità i rappresentanti dovevano sollevare appello anzitutto presso il rettore Fulco e poi presso il papa. Da questo documento emerge in ogni caso che Montegiorgio credeva, o fingeva di credere, di dover pagare solo 20 lire per il *fictus* annuale. Tutto ciò è un segno del fatto che negli anni della vacanza della sede, senza un'amministrazione pontificia ordinata, in particolare in riferimento agli obblighi finanziari dei singoli comuni rispetto agli uffici amministrativi pontifici, era subentrata una situazione piuttosto confusa.

²²⁸ Giovanni Buffa (o *Buffe*), giudice generale della Marca d'Ancona è documentata nella Marca d'Ancona a partire dal 31 maggio 1272 (Orig. Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg. n. 2266; Ed. Tabarrini, *Cronache*, pp. 440-441, nota 343). Viene citato ancora una volta quale giudice generale il 31 ottobre 1272 (doc. 153).

²²⁹ Sull'attività di Guglielmo *de Porta* quale giudice generale nella Marca è stato trovato solo il citato documento del 4 luglio 1272 (doc. 147).

La questione degli obblighi di pagamento di Montegiorgio impegnò gli uffici amministrativi pontifici delegati anche nei mesi successivi. Così, per esempio, il 6 settembre 1272 (doc. 148), Guglielmo *de Sancto Laurentio*, cappellano pontificio e vicario generale *super spiritualibus* nella Marca d'Ancona, nella Massa Trabaria e nella città d'Urbino²³⁰, emise una quietanza parziale per un totale di 140 lire per il *factus* che Montegiorgio avrebbe dovuto pagare negli ultimi quattro anni ad ogni 1° di maggio. Contemporaneamente venne espressamente registrato il fatto che di quella cifra 100 lire (cfr. i pagamenti nei docc. 145 e 146) erano già state liquidate ed ora sarebbero state pagate altre 40 lire da parte di un incaricato speciale di Montegiorgio.

In questo modo, tuttavia, i pagamenti arretrati di Montegiorgio evidentemente non erano ancora del tutto conclusi. Da un documento redatto a Jesi in data 26 settembre 1272 (doc. 149) apprendiamo che il rettore Fulco fece quietanza al rappresentante del nostro comune per la somma di 20 lire quale pagamento «residuo» per il *factus* degli ultimi 4 anni e il giorno successivo (doc. 15) prese in consegna l'importo di 15 lire per la *procuratio*. In questo modo però i pagamenti pretesi dagli uffici pontifici per gli anni passati sembrano essere finalmente terminati.

Degli anni successivi al quel 1272 ci sono giunte solo notizie relative a processi mossi contro l'amministrazione pontificia nella Marca d'Ancona nei quali Montegiorgio era implicato. Così il 6 ottobre 1272 (doc. 151) le autorità del nostro comune nominarono un rappresentante per un appello contro Offreduccio Petri Paganelli dalla sua località al cospetto dei giudici pontifici della Marca, in particolare al cospetto di Giovanni Buffa, per la qual cosa si era tuttavia pronti a concedere a Ofreduccio una dilazione in relazione al pagamento cui era stato condannato, fino a giungere ad una chiarificazione della questione. Questa vicenda processuale giunse davvero all'appena citato giudice generale Johannes Buffa, il quale delegò, quale assessore, Tommaso domini Bartholomei da Morrovalle. Questi, con uno scritto redatto

²³⁰ *Magister* Guglielmo *de Sancto Laurentio*, prevosto di S. Antonino a Piacenza e cappellano pontificio, venne nominato ufficialmente vicario *super spiritualibus* nella Marca d'Ancona il 6 maggio 1272 (Reg. Guiraud et Cadier, *Les registres*, n. 169 del registro pontificio), il 10 maggio 1272 (Reg. *idem*, n. 173 della stessa fonte) ricevette i necessari pieni poteri e il 9 maggio 1272 un incarico speciale con le stesse funzioni riguardante Massa Trabaria e la città d'Urbino (Reg. *idem*, n. 172 *ivi*). In Guiraud e Cadier, dove sono registrate anche altre fonti di allora che lo riguardano, si trovano anche i numeri Potthast presi in considerazione. Cfr. anche Waley, *The Papal State*, (cfr. n. 227), p. 320.

a Macerata e datato 31 ottobre 1272 (doc. 153) sollecitò subito le due parti a presentargli tutte le loro obiezioni e tutti i loro motivi giuridici. Relativamente a ciò però non si è conservato altro.

Anche prima della data appena citata, nei nostri documenti relativi al periodo in questione troviamo Giovanni Buffa quale giudice nella Marca, per esempio quando il 21 ottobre 1272 (doc. 152), da Macerata, ordina a Montegiorgio di inviare il più rapidamente possibile un rappresentante per la causa processuale con Riguzio Angeleri. Questa lettera tuttavia venne consegnata ad un giudice del nostro comune solo il 19 novembre 1272²³¹. In ogni caso il ritaglio evidente in questo documento rivela che l'intera questione giunse in qualche modo ad una positiva soluzione.

Nel 1273 ci fu poi un accordo riguardante una disputa in atto evidentemente da tempo tra Montegiorgio e diversi membri della famiglia Capocci. Apprendiamo infatti da un documento redatto nel palazzo vescovile di Foligno il 1° settembre 1273 (doc. 154) che un rappresentante di Montegiorgio, conformemente ad un compromesso stipulato tra lui, da un lato, e il rappresentante dei nobili fratelli *magister* Oddo, Capoccio, Giovanni e Florenzio, figli del defunto Arco Capoccio dall'altro, depositò presso il vescovo Papareno di Foligno, anche su istruzione del cardinale Simone, 76 monete d'oro e 14 soldi quale equivalente di 90 lire. A questo proposito venne stabilito che il vescovo dovesse consegnare il denaro ai citati nobili o al loro rappresentante, dovesse farsi emettere una quietanza per 110 lire, come pure dovesse restituire a Montegiorgio tutti i documenti legati a questa causa giudiziaria, dunque anche la condanna, confermata tramite Innocenzo IV, del citato vescovo *magister* Bernardo da Napoli, i documenti d'incarico del cardinale e quelli relativi alla sua istruzione.

A questo punto si deve entrare nei dettagli di un processo i cui antefatti risalivano a circa un decennio prima e menzionano una serie di fatti storicamente interessanti. Torniamo così al tempo di re Manfredi. Alla base di quel processo, nelle sue fasi più essenziali, c'erano accadimenti relativamente poco importanti. Tommaso da Falerone, quale commerciante al servizio dell'influente Arnolfo *domini Guarnerii*, podestà e capitano di Montegiorgio, il cui nome abbiamo già incontrato spesso – viene citato anche come podestà col nome di Bucaro *de Sancta Maria in Monte* – esegue un trasporto di diciassette carichi di cuoi di

²³¹ Sulla consegna, il 19 novembre 1272, dello scritto datato 21 ottobre 1272 (doc. 152) cfr. le osservazioni sulla conservazione dello stesso.

caproni su animali da soma, dei quali però cinque ne erano stati sottratti con la violenza a Montegiorgio. Episodi simili, vista la situazione conflittuale diffusa allora nella Marca, non dovevano essere rari. Nelle dichiarazioni testimoniali legate al processo venne infatti rimarcato continuamente che ovunque dominavano conflitto e inimicizia tra i seguaci della Chiesa e quelli di Manfredi. Alla guida delle due parti vennero nominati per la Chiesa Guiscardo *de Petra Sancta*²³² e per Manfredi Corrado Capece²³³. Con l'occasione venne sottolineato il fatto che il primo si sarebbe appoggiato in particolare su Falerone, mentre Corrado avrebbe cercato quale punto d'appoggio Montegiorgio. In questo modo si giunse a durevoli complicazioni, finché infine il cardinale Simone, il quale sarebbe stato esso stesso a Montegiorgio²³⁴, assolse quel comune e i suoi abitanti da qualsiasi sopraffazione²³⁵, di certo dopo che Arnolto era morto, probabilmente nell'aprile 1267.

Il 29 maggio 1275 (doc. 155) il rappresentante di Montegiorgio redasse a riguardo del processo in corso già da un certo tempo con Tommaso una serie di articoli²³⁶ sui quali vennero interrogati in quel giorno quattro testimoni, i quali sostanzialmente confermarono, aggiungendo dettagli non molto importanti; venne sottolineato il fatto che durante gli scontri tra le truppe reali e quelle pontificie sarebbero stati catturati alcuni prigionieri, i quali sarebbero stati portati poi a Falerone e a S. Ginesio.

Nello stesso giorno (doc. 156) anche Tommaso, dopo aver enunciato una serie di considerazioni²³⁷, presentò tredici dei suoi testimoni, i quali in generale rilasciarono dichiarazioni positive nei suoi confronti e in aggiunta rimarcavano in particolare che Arnolto avrebbe avuto

²³² Guiscardo *de Petra Sancta* era dal 14 luglio 1263 in Tuscia quale rettore del *Patrimonium Beati Petri* (cfr. BFW, n. 9390, dove sono riportati altri dettagli, e Waley, *The Papal State*, (cfr. la nota 227) p. 310). Probabilmente il suo ingresso nella Marca contro Corrado Capace è dunque da collocare nella prima metà del 1263. Egli cadde nella battaglia contro i signori di Bisenzio (cfr. BFW, n. 9290 e Waley, *The Papal State*, p. 310, con altri dati).

²³³ Cfr. nota 192.

²³⁴ Il cardinale Simone è rintracciabile a Montegiorgio il 13 marzo 1266 (doc. 112).

²³⁵ Non ci è dato di sapere quando il cardinale Simone assolse Montegiorgio da qualsiasi sanzione e condanna (cfr. anche nota 8 al doc. 157).

²³⁶ Sui dettagli delle tesi di Montegiorgio cfr. in particolare le realizzazioni del rappresentante del nostro comune datate 29 maggio 1275 (doc. 155).

²³⁷ Sui dettagli delle tesi di Tommaso (o *Thomaxius*) *Brunazonus* da Falerone cfr. soprattutto il documento del 29 maggio 1275 (doc. 156).

allora a Montegiorgio una posizione di potere tale che nessuno avrebbe tentato di opporsi a lui. Circa le relazioni di proprietà dei cuoi, al contrario, le dichiarazioni dei testimoni non offrono un quadro del tutto chiaro. Alcuni testimoni erano dell'opinione di ascoltare Pietro de Castronovo da Fermo, mentre altri non contestavano certi diritti di Tommaso sugli stessi. In ogni caso Montegiorgio avrebbe proceduto alla riconsegna di 12 animali da soma e avrebbe deciso – senz'altro per paura di rappresaglie da parte di Fermo – di mettere a disposizione per i restanti carichi un appezzamento di Arnolto. Quale motivo per la confisca dei carichi venne addotto il fatto che si sarebbe voluto ottenere la liberazione di due prigionieri condotti a Falerone.

Già il giorno successivo, cioè il 30 maggio 1275 (doc. 157), il rappresentante di Montegiorgio presentò altri due testimoni, i quali confermarono in sostanza le dichiarazioni rilasciate fino a quel momento dai loro concittadini. Vennero apportate solo alcune, piccole integrazioni. Così per esempio il fatto che *Buccarus de Sancta Maria in Monte* sarebbe stato podestà di Montegiorgio per una primavera, senza che sia specificato quale; nello stesso ufficio, dopo la sua morte sarebbero seguiti prima suo figlio e infine Arnolto *domini Guarnerii*, che prima era capitano. Da ultimo il cardinale Simone sarebbe comparso a Montegiorgio, assolvendo quel comune da tutti gli eccessi compiuti durante la guerra ed emanando un privilegio solenne con sigillo pendulo²³⁸.

In questo modo le dichiarazioni dei testimoni non erano ancora concluse. Al contrario, il 30 maggio 1275 (doc. 158) ne vennero ascoltati altri quattro presentati da Tommaso. In generale questi confermarono le affermazioni fatte dall'accusatore e sottolinearono nuovamente che Arnolto era diventato capitano e podestà di Montegiorgio facendo uso della violenza. Per la prima volta apprendiamo così che la sottrazione dei cuoi di capra sarebbe avvenuta dodici anni prima, cioè nel 1263, cosa che rispetto alla situazione di quel tempo risulta assolutamente possibile. Si sarebbe trattato però di soli sedici carichi su bestia da soma, prelevati da Fermo su incarico di Pietro de Castronovo. Cinque carichi di quelli sarebbero stati poi confiscati per essere infine rilasciati sulla base dell'intervento personale di Pietro, il quale avrebbe dichiarato trattarsi di merce di sua proprietà.

Il 31 maggio 1275 (doc. 159) toccò di nuovo al rappresentante di Montegiorgio presentare i propri testimoni e ne introdusse quattro. Venne confermato nuovamente che Arnolto e Bucaro sarebbero stati

²³⁸ Cfr. sopra p. 187, nota 235.

rispettivamente capitano e podestà di Montegiorgio. Allora, cioè nel 1263, nell'intero territorio della Marca, e in particolare nel mese di agosto, si giunse a pesanti scontri, così che ne derivarono perdite di persone, distruzioni e devastazioni, come pure imprigionamenti dei combattenti. In quelle circostanze Guiscardo *de Petra Sancta*, per la Chiesa, scelse come punto d'appoggio Falerone, mentre Corrado Capace scelse in particolare Montegiorgio. Solo successivamente, dopo che gran parte della Marca era tornata ad essere fedele alla Chiesa, il cardinale Simone, all'indomani della morte di Arnolfo, assolse, tramite un privilegio, il comune e la popolazione di Montegiorgio.

A causa della mancanza di ulteriori documenti a Montegiorgio, purtroppo non sappiamo se e come l'intera contesa attorno alla confisca dei carichi su bestie da soma sia giunta infine a conclusione, e comunque dobbiamo accogliere il fatto che essa venne in qualche modo risolta, poiché da quel momento non ci sono notizie di ulteriori complicazioni.

Infine va citato ancora il fatto che si ripropose un altro problema sopra già esaurientemente trattato; un problema che tutti gli interessati hanno considerato definitivamente chiuso. Uno dei mercenari, Enrico *de Bulla* da Milano, che era stato fatto prigioniero durante l'assalto delle truppe di Fermo ai mercenari del cardinale Simone, nel 1267, anche in nome di suo figlio Pasino, presentò al cospetto del giudice generale pontificio Filippo una rimostranza contro il rappresentante di Montegiorgio, spiegando che *Magister de la Corra*, il precedente vicario generale del rettore Manfredo, sarebbe stato incaricato dall'allora pontefice (Clemente IV) di eseguire una sentenza del cardinale Simone contro Montegiorgio, secondo la quale Enrico, da parte del nostro comune, avrebbe dovuto ricevere per suo figlio oltre 142 lire quale indennizzo, aggiungendo che tuttavia quel pagamento non sarebbe stato effettuato entro il termine stabilito. Per questo motivo il 30 gennaio 1276 (doc. 160) aveva pregato il giudice generale di sollecitare il comune al pagamento della citata somma, così come della successiva penalità di 300 lire.

Gli atti del processo istruito su questa vicenda, per quello che possiamo apprendere dal materiale conservatosi a Montegiorgio, sono compresi nel periodo che va dal 30 gennaio al 4 marzo 1276²³⁹. In questo contesto va segnalata in particolare la presa di posizione, con la data del 14 febbraio 1276, del rappresentante di Montegiorgio al cospetto

²³⁹ Cfr. i dettagli riportati nella nota 9 al doc. 160.

del già sopra citato Filippo da Petriolo, giudice generale nella Marca, e al cospetto del suo rappresentante Gentile da Osimo, presa di posizione che rappresentava esaurientemente la posizione legale del nostro comune. Il processo venne infine deciso a Corridonia, il 24 marzo 1276, dal giudice generale Gentile, il quale assegnò agli accusatori il diritto a ricevere da Montegiorgio un pagamento di 120 lire, cancellando tuttavia le restanti pretese, poiché Enrico avrebbe ceduto ad altri le proprie istanze su questo. Montegiorgio si oppose presentando subito un appello e così facendo ha fatto sì che su questa vicenda siano a disposizione altri documenti (datati 27 marzo, 6 e 17 maggio e 9 giugno 1276), senza che si sappia tuttavia quando e come questo processo sia stato effettivamente chiuso.

Dunque siamo giunti al termine di un lungo processo, comprendente l'intera epoca degli Svevi e gli anni immediatamente seguenti. Il materiale proveniente da Montegiorgio, presentato qui come nella prima e nella seconda parte di questo saggio, era fino ad oggi quasi del tutto sconosciuto. Solo dopo la causale riscoperta degli antichi materiali storici dell'Archivio comunale e il ripristino dell'antico ordinamento si è potuto procedere ad uno spoglio. E questo ha portato a risultati soddisfacenti. Si pensi solo all'imponente numero delle lettere originali finora ignote, risalenti alla prima metà del XIII secolo, ma si è anche riusciti a desumere dal ricco materiale archivistico una quantità di nuove ed interessanti notizie che accrescono in molti punti la nostra conoscenza della storia delle Marche. Soprattutto, i molti documenti citati nelle parti prima e seconda parte di questo saggio e quelli presentati in appendice in forma integrale o di regesto consentono una visione essenziale dell'amministrazione imperiale e pontificia nella Marca d'Ancona, con molti dati di grande valore. In particolare, con essi possiamo accrescere di molto la lista dei funzionari al servizio dei due poteri attivi in diverse località e possiamo definire con maggiore precisione l'arco temporale del loro servizio e la loro poliedrica attività.

APPENDICE DOCUMENTARIA

Nell'Appendice documentaria che segue tutti i documenti prelevano dall'Archivio comunale di Montegiorgio e dall'Archivio di Stato di Fermo; essi sono significativi per la storia politica di Montegiorgio nelle Marche, relativamente all'arco temporale che ci interessa. Tutti i documenti dei delegati o dei funzionari imperiali e pontifici sono stati pubblicati integralmente, mentre le citazioni degli stessi sono riprodotte solo in forma di regesto. Anche altri documenti d'importanza generale, quali, ad esempio, le numerose lettere esaurientemente analizzate nella precedente parte testuale, a causa del loro particolare interesse, vengono qui edite integralmente.

Legenda delle indicazioni archivistiche citate in forma abbreviata

Arch. = Archivio
 Perg. = Pergamene
 Com. = comunale
 Reg. Vat. = Registra Vaticana

Legenda della letteratura citata in forma abbreviata

Berger = Berger E., *Les Registres d'Innocent IV*, 1-4, Paris 1884-1911.
 BFW = Böhmer J.F., Ficker J. e Winkelmann E., *Regesta Imperii 1198-1272* (BFW), 5, 1-3, Innsbruck 1881-1901.
 Filippini e Luzzatto = Filippini F., Luzzatto G., *Archivi Marchigiani*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province delle Marche, Nuova Serie 7» (1912).
 Hagemann, *Tolentino II* = Hagemann W., *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV, Tolentino (II.)*, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 46 (1966).
 Hagemann, *Montegiorgio I* = Hagemann W., *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV, Montegiorgio (I.)*, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 52 (1972).
 Hagemann, *Montegiorgio II* = Hagemann W., *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer IV, Montegiorgio (II.)*, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 54 (1974).
 Hagemann, *Sant'Elpidio a Mare* = Hagemann W., *Studien und Dokumente zur Geschichte der Marken im Zeitalter der Staufer III, Sant'Elpidio a Mare*, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 44 (1964).

Jordan = Jordan E., *Les registres de Clément IV*, Paris 1893-1945.

Posse = Posse O., *Analecta Vaticana*, Oeniponti 1878.

Potthast = Potthast A., *Regesta Pontificum Romanorum*, 2, Berolini 1875.

Rodenberg = Rodenberg C., *Monumenta Germaniae Historica, Epistolae saeculorum XIII e regestis pontificum Romanorum selectae* per G. H. Pertz, 3, Berolini 1894.

Jordan = Jordan E., *Les registres de Clément IV*, Paris 1893-1945.

1.

Dalla chiesa di S. Salvatore nella vallata del Tenna, dicembre 1199

Mactheus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Tarani e Ronaldus Bralamoris, *console di Montegiorgio, e gli abitanti di quel castello, per ordine di Giovanni, cardinale presbitero di S. Prisca e legato del soglio apostolico nella Marca, stipulano un accordo con Adonulfus, vicodominus della chiesa di Fermo e podestà della città. Essi promettono allo stesso di aiutare Fermo contro qualsiasi nemico, di consegnare annualmente un pallio, di restituire tutti i cittadini dei castelli di Magliano (di Tenna), Collicillo, Alteta, Cerreto, Grottazzolina e Monte Lordono, accolti dai tempi del precedente margravio Markward e di non accogliere più senza autorizzazione da parte di Fermo alcun abitante proveniente da quei luoghi. Promettono inoltre agli uomini di Fermo di commerciare liberamente, senza dazi, a Montegiorgio e nei suoi dintorni. Per questo Adonulfus promette da parte di Fermo di voler difendere Montegiorgio e i suoi abitanti e concedere loro libero commercio nel porto di Fermo. Entrambi i partner dell'accordo rinunciano a reciproche pretese di risarcimento e regolano eventuali controversie derivanti da quest'accordo.*

Copia not. del 3 sett. 1408 da Orig. Not. Instr., Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg., n. 1985 (= B1). Copia not. del 3 ott. 1418 da Orig. Not. Instr., Fermo, ivi, Perg., n. 1989 (= B2). - Tabarrini, p. 307 n. 8 (con 1099, data errata sulla base di B3).

In Dei^(a) nomine amen. Anno dominice^{(b)(c)} incarnationis MCXCVIII^(d) inditione II^(a) mense^(e) decembris domino Innocentio papa in apostolica sede residente. Nos quidem consules Montis Sancte Marie in Georgio, videlicet^(f) Mactheus Girardi, Moricus Scoppiesis, Johannes Tarani^(g) et Ranaldus Bralamoris^(h), et nos ceteri habitatores

ipsius castri maiores etiam et minores promictimus⁽ⁱ⁾ vobis domino Adonulfo⁽ⁱ⁾ Firmane ecclesie vicedomino et eiusdem civitatis potestati pro vobis et pro^(f) comuni vestre civitatis ab hodie in antea omnibus vestris inimicis⁽ⁱ⁾, qui nunc sunt vel in futurum erunt, guerram facere, amicis vero pacem firmam tenere. Item vobis promictimus⁽ⁱ⁾ hostem et parlamentum facere, cum requisiti fuerimus a vestro communi^(k), hostem autem communiter et bene plenarie bis^(l) facere^(m) teneamur. Item omni anno in assumptione⁽ⁿ⁾ beate^(o) Marie palium unum VI librarum Lucensium^(p) in^(q) perpetuum^(q) vobis dare promictimus⁽ⁱ⁾. Item promictimus vobis reddere castellanos omnes, quos a tempore Marcovaldi olim marchionis recepimus, horum videlicet castrorum Maliani, Collicilli^(r), Altete^(s), Ripe Cerreti, Grocte^(t), Montis Lordoni, et de cetero sine plana licentia, licet^(f) rectorum Firmane ecclesie ac civitatis, qui pro tempore fuerint, nullatenus de ipsis castellanis recipere. Item portam nostri castelli ad civitatem deferemus. Item tam in castello quam extra castellum promictimus^(f) omnes Firmanos libere^(u) esse, morari, mercari, vendere^(v) et^(v) emere^(v) et omnes contractus absque omni datione facere. Et hoc ideo facimus et perhemniter^(w) pro nobis et pro^(f) nostro communi vobis et vestro communi observare promictimus⁽ⁱ⁾, quia promisisti nobis et^(f) debetis^(f) castrum Montis Sancte Marie et eius habitatores defendere, manutenere atque fideliter iuvare et personas^(x) et res nostras^(y) in civitate et extra civitatem bona fide ac sine fraude salvare et in portu vestro libere esse et mercari^(z) vendendo et^(f) emendo et omnes contractus sicut cives Firmani sine aliqua datione fatiando⁽ⁱ⁾. Item quotienscumque in castro nostro iuramenta pro communi renovabuntur, hec omnia, que superius scripta sunt, in ipsis iuramentis renovare teneamur et^(aa) predicta observaturos omni tempore eisdem iuramentis promictemus⁽ⁱ⁾. Preterea de omnibus maleficiis^(bb), de iniuriis^(cc), de dampnis datis et utriusque^(dd) illatis facta est hinc inde quietatio et remisso perpetua^(ee) tam pro partibus quam pro universis, qui vobis^(ff) et nobis^(gg) auditorium prestiterunt^(hh). Ad hoc, si super memorata capitula aliquid controversie interveniret vel aliquis discordie scrupulus oriretur⁽ⁱⁱ⁾, quod Deus sua benignitate avertat^(jj), altera parte requisita, prout convenit, emendetur^(kk) infra triginta^(ll) dies^(mm). Hec omnia promictimus⁽ⁱ⁾ pro nobis nostrisque heredibus et pro nostro communi vobis vestrisque heredibus et vestro communi omni tempore observare⁽ⁿⁿ⁾ et firma^(oo) et illibata tenere sub pena quingentarum librarum, contractu in sua firmitate^(pp) durante. Item hec omnia facta sunt de mandato et auctoritate domini Johannis tituli Sancte Prisce^(qq) presbyteri cardinalis apostolice sedis per totam Marchiam reverendissimi^(rr) legati et de consensu et voluntate omnium

habitorum Montis Sancte Marie. Huius contractus complemento testes interfuerunt, videlicet Senebaldus Giberti, Transmundus Aspramontis, Raynaldus^(ss) Jacobi, Rogerius^(tt) Faite, Ascarus de Pretitulo, Tomas et Suppo fratres eius, Hylarius^(uu) Montis Monacissci, Raynaldus de Collicillo^(vv) et Gualterius filius eius, Actolinus^(ww) de Caprilia^(xx), Stalido Altete et alii quamplures astantes.

Ante ecclesiam Sancti Salvatoris Monacharum^(yy) sitam in plano Tenne, ubi hec omnia disposita^(zz) sunt et locata.

Ego Valentinus notarius ab utraque parte rogatus hec omnia studiose in scriptis redeggi et feliciter complevi et^(aaa) scripsi inter lineas bis^(aaa) (bbb).

(a) Così B2, B1 Dey. (b) In B2 apparentemente all'inizio solo dni con segno d'abbreviazione, poi aggiunto -ce, la cui e si trova sulla rasura della prima m del seguente milleximo. (c) In B2 al posto di dominice si trova una successiva cancellazione o riscrittura con milleximo. (d) Così in B1, B2 MXCVIII. (e) B2 con due abbreviazioni. (f) Così in B1, manca in B2. (g) Così in B1, B2 Tagrani. (h) Così in B1, B2 Bralamergi. (i) Così in B1 e in B2. (j) In B2 u apparentemente sostituito da o. (k) B1 coi con abbreviazione, B2 comuni. (l) Aggiunto in B1 sopra la linea a mano del copista, manca in B2. (m) In B2 B si ritrovano tracce di miglioramento per fa-. (n) Così in B1, B2 absumptione. (o) Così in B1, B2 sancte. (p) In B1 Ice con abbreviazione, manca in B2. (q) B1 e B2 imperpetuum. (r) Così in B2, B1 Collicelli. (s) Così in B2, B1 Alteti. (t) Così in B1, B2 Gropete. (u) Così in B1, B2 liberos. (v) emere vendi e temere. (w) Così in B1, B2 perhempniter. (x) Così in B1, B2 persone. (y) Così in B1, B2 nostre. (z) Così in B1, B2 inserisce un et. (aa) Aggiunto in B1 sopra la linea a mano del copista, in B2 lacuna. (bb) Così in B2, B1 mallis con abbreviazione. (cc) Così in B2, in B1-iu- perduto per lacuna. (dd) Così in B2, B1 utrinque. (ee) B1 e B2 perpectua. (ff) Così in B1, B2 nob(is). (gg) Così in B1, B2 vob(is). (hh) Così in B1, B2 prestiter con abbreviazione. (ii) In B2 a questo punto si trovano le parole cancellate huius contractus. (jj) B1 e B2 advertat. (kk) Così in B1, B2 condempnetur. (ll) Così in B1, B2 XXX. (mm) In B2 poi et. (nn) Così in B1, B2 oserbare. (oo) B2 mostra i migliorata. (pp) Successivamente in B2 un manente cancellato. (qq) Così in B2, B1 Prisce. (rr) B1 revendissimi, B2 reverentissimi. (ss) Così in B2, B1 Ranaldus. (tt) Così in B1, B2 Roggerius. (uu) Così in B1, B2 Ylarius. (vv) Così in B1, B2 Collicello. (ww) Così in B1, B2 Acçolinus. (xx) Così B1, B2 Capsilia. (yy) Così in B2, B1 Monacarum. (zz) Così in B1, B2 desposita, migliorata in -posita sulla rasura. (aaa) In B2 manca et-bis. (bbb) In B1 e B2 seguono le diverse firme d'autenticazione.

2.

Montegiorgio, gennaio 1229¹

Rainaldo, duca di Spoleto e legato imperiale della Marca, libera le genti di Montegiorgio da ogni obbligo verso la città di Fermo, concede loro gli uomini e il castello di Collicillo, come anche gli uomini di Magliano

(di Tenna), Cerreto, Rapagnano, Alteta, Monte Vescovale e Monte S. Pietrangeli e stabilisce che essi non debbano pagare più di 30 libbre quale fictus alla camera imperiale. Inoltre concede ai rettori di Montegiorgio il diritto di procedere contro i criminali qualora nella Marca non fosse presente alcun nunzio imperiale, e promette che l'imperatore confermerà questo privilegio e che non lo concederà ad altri.

Orig. Dipl. con ampio plico, dal quale pende, attaccato a un filo di seta color oliva, il rotondo sigillo di cera color giallo olio, che raffigura un uomo a cavallo con scudo e bandiera che guarda verso sinistra (l'iscrizione non si è conservata), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 443.

Ed. Hagemann, *Herzog Rainald*, pp. 453-454.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 399. Cfr. anche Hagemann, pp. 445-446.

Raynaldus Dei et imperiali gra[tia] dux Spoleti et imperialis Marchie legatus. Si pensatis meritis personarum et expertos fideles imperii liberalitatis extendimus gratiam ipsius, in hoc efficacius^(a) profectus augentur et cesaree laudum tituli gloriosius extolluntur. Inde est, quod nos attendentes fidei puritatem, quam universitas hominum castri Montis Sancte Marie in Jeorgio ad dominum nostrum imperatorem et quondam divos augustos patremo et avum eiusdem incessanter habuisse probantur et laudabilis fidei perseverantiam, quam in imperialibus servitiis habere noscuntur, commissa nobis imperiali auctoritate concedimus eis, ut ab omni servitute ac obligatione, qua Firmane civitati hactenus stringebantur, videlicet de pallio, exercitu et parlamento, nec non et ab omnibus aliis obligationibus, quas fecerunt quibuscumque^(b) personis in preterito violenter, sint immunes, liberi et exempti, statuentes, ut nullo adveniendi tempore ad dicta possint servitia revocari. Et quoniam zelus et fidei sinceritas, qua^(c) domino nostro imperatori iidem homines astringuntur, attentius nos invitant, ut ipsorum augmento et utilitatibus inclinemur, concedimus ipsis pro habitatoribus et castellanis in perpetuum homines et^(d) castrum^(e) Collicilli cum suis pertinentiis, homines Malliani cum suis fenaytis^(a), homines Ripe Cerreti et Rapagnani, homines Alteti et Montis Viscovalis, homines Montis Sancti Petri cum omnibus eorum pertinentiis et fenaytis^(a). Et pro ficto imperial[i] camere triginta libras annuatim persolvant et non plus. Concedimus insuper eis de gra[tia] pleniori, ut omnes habitantes in prefato castro Sancte Marie tenimenta et rationes suas, ubicumque ipsi habent ea vel habere debent, sine ulla possint molestatione tenere. De munificentioris quoque liberalitatis gra[tia] dicte universitati duximus concedendum, ut rectores, qui in eodem castro pro tempore fuerint, animadvertendi in facinorosos liberam habeant potestatem, nisi nuntius

imperial[is] in Marchia presens erit. Et quoniam homines eiusdem castris suffragantibus meritis fidelitatis ipsorum imperiali maiestati gratos fore novimus et acceptos, promittimus eis, quod dictus dominus noster serenissimus imperator predicta omnia confirmabit retinens eos ad suas manus tamquam imperii cameram spetialem nec concessionem de ipsis alicui fatiet^(a), set in demanio imperii retinebit. Ad huius itaque indulti benefitii memoriam et stabilem firmitatem presens privilegium per manus Guillielmi de Capua imperial[is] aule notarii scribi et sigillo nostro iussimus communiri anno, mense et indictione subscriptis.

Dat[um] apud Montem Sancte^(g) Marie in Georgio anno domini incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo nono mense ianuarii ind[ictionis] secunde imperante domino nostro Friderico Dei gra[tia] invictissimo Romanorum imperatore semper aug[usto], Jer[usa]l[e]m et Sicilie rege gloriosissimo, anno imperii eius nono, regni Jer[usa]l[e]m quarto et regni Sicilie tricesimo primo. Feliciter amen.

^(a) Sic! ^(b) m mostra tracce di miglioramento portate dallo scrivano. Inoltre, sotto questa lettera è stato posto un punto. ^(c) Dopo qua si trova m cancellata. ^(d) et sembra essere stato aggiunto dallo scrivano successivamente. ^(e) -um sembra essere migliorato in i dallo scrivano stesso. ^(f) All'inizio benefitii sembra essere stato scritto con il segno d'abbreviazione e la u è migliorata in i. ^(g) S sulla rasura di una d.

¹ Il diploma viene citato anche nella registrazione del 31 marzo (1243) (cfr. il doc. 51).

3.

Recanati, 1 gennaio 1234

Gentilis de Poppleto, *vicario della Marca*¹, *ordina a Raynaldus de Ray[...], giudice di Montegiorgio, di curare e decidere il processo tra S[...]ictus, nipote di Girardus da Alteta da una parte e Andreas da Fermo e Palmerius dall'altra.*

Lettera originale con due dentelli nella metà destra del testo, nei quali è attaccata la striscia di pergamena sulla quale era fissato il sigillo che oggi è andato perduto, e con l'indirizzo sul tergo al centro, trasversale al testo: *Ray[naldo] iudici Montis Sanctae Mar[ie]*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 617.
Reg. Filippini e Luzzatto.

Provido viro Raynaldo^(a) de Ray[...] iudici Montis Sancte Marie. Gentilis de Poppleto Marchie vicarius salutem et amorem sincerum.

Discretioni vestre auctoritate presentium damus firmiter in mandatis, quatenus causam vertentem inter S[...]^(b)ictum nepotem domini

Girardi de Alteto ex parte una et Andream de Firmo et Palmerium [...] ^(b) eius ex altera audiatis et eam mediante iustitia fine debito terminetis.

Datum apud Recanatum primo ianuarii VII indictione.

Johannes

^(a) Ovviamente sarebbe possibile anche la lettura Raynerio, o simile. ^(b) [] scritto cancellato. Per questo motivo il testo non risulta leggibile con certezza.

¹ Su di lui cfr. la nota 93 del testo.

4.

Montolmo (Corridonia), nel palazzo del vescovo, 15 febbraio 1235

Philippus, vescovo di Fermo¹, nomina magister Acctactus suo procuratore al processo con Ugolinus Muran[...] e per tutti i processi futuri² che dovrà sostenere per la Chiesa di Fermo di fronte ai giudici del cardinale Senebaldus, rettore della Marca³.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 14.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 97 del testo come anche i docc. 37 e 59.

² Tra i testimoni è citato per primo *Bagilius frater eiusdem episcopi*.

³ Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

5.

Fermo, 13 marzo 1235

Petrus de Medicina, cittadino di Bologna e giudice generale nella Marca¹, invita Benvenutus Companionis con sua nuora, figlia di Berardus Carbonis, a rispondergli entro due giorni dalla sua convocazione nel suo processo con Carbo domini Gentili da Ortezzano.

Inserto nel protocollo originale di consegna della lettera a *Benvenutus Companionis* da Force attraverso *Simon domini Gentilis* da Ortezzano in Force di fronte alla casa di *Rainaldus Rafacani* del [...] marzo 1235, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 8.

Ed. Pace, p. 366, n. 3 (estratto, non senza errori).
Reg. Filippini e Luzzatto.

Petrus de Medicina civis Bononiensis generalis iudex in Marchia^(a) constitutus^(a). Benvenuto^(b) Companionis^(c) salutem. Mandamus tibi firmiter iniungentes, quatenus te cum nuri tua, que fuit filia Berardi^(d) Carbonis, coram nostra presentia representare debeas sub pena arbitrii^(d) nostri II ° post harum presentationem responsurus Carboni domini Gentilis de Ortetiano. Alioquin contra te, prout de iure fuerit, procedemus.

Datum Firmi XIII die intrante martio VIII inditione.

^(a) [] *Testo perso a causa di una lacerazione.* ^(b) *Bnvenuto con segno di abbreviazione sopra Bn; quindi leggibile anche come Benevenuto.* ^(c) *La prima sillaba è contratta; quindi leggibile anche come Companionis.* ^(d) [] *Testo perso a causa di una lacuna.*

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

6.

(senza luogo), 14 marzo 1235

Martinus, figlio del fu Catellianus, nunzio di Petrus de Medicina, giudice generale della Marca¹, che per incarico scritto di quel giudice generale era andato con Valentinus Massicti, cittadino di Fermo, al castello di Chiaramonte² per la confisca della proprietà di Trasmundus Alestrantis, riferisce di non aver potuto eseguire la programmata confisca a causa dell'opposizione e delle minacce ivi subite da parte di più persone.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 649.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

² Questo castello non è facile da identificare. Forse si trovava a sud-ovest di Belmonte Piceno, vicino al fiumiciattolo che aveva lo stesso nome.

7.

Ripatransone, 17 marzo 1235

Petrus de Medicina, giudice generale della Marca¹ e di Senebaldus, rettore della Marca², esorta Florio Berardi Carbonis a comparire di fronte a lui entro quattro giorni dalla consegna di questo scritto.

Inserito nel protocollo originale della consegna della lettera a *Florio Berardi Carbonis* tramite *Carbo domini Gentilis* da Ortezzano a Force nella casa di

*Benvenutus Companionis*³ del 18 marzo 1235, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 16.
Reg. Filippini e Luzzatto.

Petrus de Medicina generalis iudex Marchie et domini Senebaldi Marchie rectoris. Flori Berardi Carbonis salutem. Mandamus tibi auctoritate presentium firmiter iniungentes, quatenus IIII die post harum presentationem nostro conspectui te debeas presentare.

Datum apud Ripa Transonis XV die exeunte martio VIII inditione.

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

² Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

³ In base a questo scritto, *Floris* dichiara di essere pronto a voler partire, ma questo gli sarebbe impedito dall'opposizione della moglie di *Benvenutus*. *Carbo*, dopo di ciò, su commissione di *Petrus de Medicina* affida *Floris* alla custodia della coniuge di *Benevenutus* e minaccia una sanzione di 100 libbre da parte della *curia* qualora *Floris* dovesse essere nascosto.

8.

Colcarnale¹, 26 marzo 1235²

*Getelesca*³, *vedova di Sanguinius da Macerata indica* Martinus domini Palermii *come procuratore ai suoi processi con i figli di Girardus e con magister Paulus da Sant'Elpidio al cospetto di Petrus de Medicina, giudice generale*⁴ *del cardinale Senebaldus, rettore della Marca*⁵.

¹ Non è stato possibile identificare con certezza questa località.

² Cfr. anche doc. 10.

³ In realtà *Gentelesca* (cfr. sotto doc. 10).

⁴ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

⁵ Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

9.

Rainerius de Trifunctio indica Albertus Massei Barocii *suo procuratore al suo processo con Melior da Montegiorgio al cospetto di Petrus de Medicina, giudice generale della Marca*¹.

Ripatransone, di fronte alla casa di *Rainerius* 30 marzo 1235
Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 640.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

10.

Montefirmano³, 30 marzo 1235⁴

Armaleus e Nepolione domini Girardi e Angeluccius Ufreducii *indicano* Jontarellus *procuratore per il loro processo con Gentelesca, vedova di Sanguineus al cospetto di Petrus de Medicina*¹, *indicato dal cardinale Senebaldus*² *giudice nella Marca.*

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 670.

Ed. Pace, *Pier de Medicina*, p. 366 n. 1 (estratto, non senza errori).

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 400 (erroneamente alla data 4 marzo 1235).

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

² Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

³ Non è stato possibile identificare con certezza questa località.

⁴ Cfr. anche doc. 12.

11.

(senza luogo), di fronte alla casa dei figli del defunto *Thomas*
13 aprile 1235

Beralducus e Claradassa, *figli del fu Thomas, col consenso di Macella, loro madre, e di Maria, loro nonna, e del loro tutore, indicano Johannes Odomundi procuratore per il loro processo con Gualterius e Thomas domini Gualterii da Ripatransone al cospetto di Pietro da Medicina, giudice generale della Marca*¹.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 17.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

12.

Montefirmano², 28 maggio 1235³

Armaleus Nepuleonis domini Girardi *da S. Angelo* e Angelucius Ofreducii *indicano* Jonte Berge *procuratore per il processo con*

Gentilisca, *vedova di Sanguingus, e con Frotia e Johannes Fodrelli da Falerone al cospetto del giudice Petrus Medicine*¹.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 18.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

² Non è stato possibile identificare con certezza questa località.

³ Cfr. anche doc. 10.

13.

S. Ginesio, 25 giugno 1235

Symon, *nunzio e parente del cardinale Synibaldus, rettore della Marca*¹, *in presenza e su indicazione di Nicolaus Arturii, giudice generale della Marca*² *e vicario di Manens Rainaldi, vicario della Marca*³, *fa quietanza a Gentiliis, procuratore di Montegiorgio, di oltre 50 libbre per il fictus.*

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 21.
Reg. Filippini e Luzzatto.

[S. n.] In Dei nomine nomine^(a) amen. Anno Domini MCCXXXV tempore domini Gregorii pape VIII et die VI exeunte iunio indictione VIII. Symon nuncius^(a) et familiaris domini Synibaldi cardinalis rectoris Marchie presente et mandante domino Nicolao^(b) Arturii generali iudice Marchie vicario domini Manentis Rainaldi vicarii Marchie receptit pro ipso domino cardinale a Gentili syndico castri Montis Sancte Marie in Jorgio de ficto ipsius castris quinquaginta libras Wulterranorum, de quibus fecit eidem recipiendi pro communi ipsius castri quietationem renuntians omni exceptioni, salvo quod plus debetis pro ficto.

Actum in castro Sancti Genisii. Presentibus Rainerio Offriduci, Galterio Mariani notario, Alberto de Cesa et Philippono Januarii testibus.

Ego Tadeus Adiuti de Spoleto apostolica auctoritate notarius hiis interfui et rogatus hec scripsi et publicavi.

^(a) Sic! ^(b) Per rasura di una precedente mano.

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

² Su di lui cfr. la nota 98 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 99 del testo come pure docc. 14-16.

14.

(senz'altro Ripatransone), nella curia del vescovo, 3 agosto 1235⁴

Il consiglio di Ripatransone decide che il podestà debba recarsi con legati ad un colloquio con il cardinale¹ e il suo vicario Manens² e deve dichiararsi pronto ad eseguire le indicazioni riguardanti la campagna militare contro Ancona³.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 12.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ S'intende qui il cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina. Cfr. anche nota 95 del testo.

² Su di lui cfr. la nota 99 del testo.

³ Su questo cfr. sopra p. 134.

⁴ Cfr. anche doc. 15 e doc. 16.

15.

(probabilmente Montegiorgio), nella chiesa, 4 agosto 1235⁴

Johannes, massaro di Montegiorgio, insieme con il consiglio di quel castello, indica Rainaldus da Ortezzano procuratore per promettere a Montegiorgio che quel castello eseguirà le indicazioni del cardinale Sinibaldus¹ e di Manens, suo vicario², riguardanti la campagna militare da intraprendere contro Ancona³.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 23.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

² Su di lui cfr. la nota 99 del testo.

³ Su questo cfr. sopra p. 134.

⁴ Cfr. anche doc. 14 e doc. 16.

16.

Monte S. Pietrangeli, nella chiesa di S. Maria, 4 agosto 1235³

Rainaldus Murrus e Laurentius, consoli di Monte S. Pietrangeli, insieme al consiglio di quel castello, indicano Montis domini Tebaldi procuratore

e legato per promettere che verranno eseguiti gli ordini di Manens, vicario della Marca¹, relativi alla campagna militare da intraprendere².

¹ Su di lui cfr. la nota 99 del testo come anche docc. 13-15.

² Su questa campagna militare contro Ancona cfr. sopra p. 134.

³ Cfr. anche docc. 14 e 15.

17.

Macerata, presso la casa del *magister Bentevolius*, 19 agosto 1235

Bonaionta Scoppi e Rubeus Bentevolii Vianelli *indicano* Ventura magistri Rainaldi *procuratore per i loro processi con il decano di Fermo al cospetto di Petrus de Medicina¹, giudice del cardinale Senebaldus, rettore della Marca di Ancona².*

Orig., Montegiorgio, Arch., Com., Perg., Serie I, n. 24.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

² Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

18.

(senza luogo), davanti alla casa di *Jentiliis e Valentinus*,
29 agosto 1235¹

Transmundus² Albertucii *consegna a Jentilis, a Valentinus e alle loro mogli così come a Rainaldus Joahannis³ e a sua moglie uno scritto di Petrus Medicina, giudice generale della Marca⁴.*

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 4.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ È strano il pessimo latino del testo.

² Attenendosi al testo è possibile anche la lettura *Trasmundus*.

³ *Joahs* con due segni d'abbreviazione.

⁴ Su di lui cfr. anche nota 96 del testo.

19.

Monterubbiano, a casa di *Guilielmus Montis Guidonis*,
7 settembre 1235

Rainaldus domini Actonis da Montefano e Robertus domini Rendivacce da Monterubbiano indicano Bambus domini Senebaldi procuratore per il processo con l'abate e il monaco di San Bartolomeo a Campofilone al cospetto di Petrus de Medicina¹, giudice del cardinale e rettore della Marca².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 671.

Ed. Pace, *Pier de Medicina*, pp. 366-367, nota 4 (estratto, non senza errore).

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. anche nota 96 del testo.

² Con esso s'intende il cardinale presbitero *Simibaldus* di S. Lorenzo in Lucina, a proposito del quale va confrontata la nota 95 del testo.

20.

Tolentino, sotto la *trasanna* del Comune, 8 settembre 1235

Guarnerius de Prontaguerra indica suo figlio Gualterius procuratore per il suo processo con Munaldus e Corradus al cospetto di Petrus de Medicina, giudice generale della Marca¹.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 13. Ed. Pace, *Pier de Medicina*, p. 367, nota 5 (estratto, non senza errore).

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. anche nota 96 del testo.

21.

(senza luogo), 14 settembre 1235

Transmundus¹ da S. Vittoria (in Matenano) indica Herrincus domini Scornavacce procuratore per il processo intentato contro di lui da Coradinus Nicholi, prevosto di S. Maria in Selva al cospetto di Petrus de Medicina², giudice del margravio³.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 611.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Non è chiaro se dopo la *a* segua un'altra lettera.

² Su di lui cfr. anche nota 96 del testo.

³ Con esso s'intende il rettore della Marca di Ancona, a proposito del quale cfr. la nota 95 del testo.

22.

Ascoli (Piceno), 27 settembre (1235¹)

Roceries Accarini e Deuteg(warda?) Sempri *dichiarano di non aver detto nulla contro il margravio², contro il giudice o contro chiunque altro della curia o contro l'onore della curia e di essere pronti ad obbedire, come in passato, agli ordini della curia del margravio³.*

Orig., annotazione barrata, in diagonale da destra, in alto, verso sinistra, in basso, predisposta su richiesta di *Petrus*, giudice della Marca⁴.

¹ L'anno è reso certo grazie all'indicazione dell'indizione e del giorno della settimana.

² Con esso s'intende il rettore della Marca d'Ancona (allora cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina, a proposito del quale cfr. la nota 95 del testo.

³ Con esso s'intende il rettore della Marca d'Ancona (allora cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina, a proposito del quale cfr. la nota 95 del testo.

⁴ Si tratta qui senz'altro del giudice *Petrus de Medicina*, a proposito del quale cfr. la nota 96 del testo.

23.

Fermo, (1235?)¹

In uno scritto giurato, indirizzato al cardinale Sinibaldus, rettore della Marca², Angelus, chierico della chiesa di S. Giacomo di Polesia³, muove un'accusa contro Jorgianus domini Morici, cittadino di Ascoli Piceno, il quale, avendo egli attaccato il partito del pontefice e del margravio⁴, lo aveva deriso in una via di Ascoli e l'aveva aggredito ferendolo gravemente con un bastone; per questo chiede la condanna dello stesso e il rimborso dei danni, che per quanto subito stima in 10 libbre.

Orig., annotazione barrata, in diagonale da destra, in alto, verso sinistra, in basso, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 666.
Reg. Filippini e Luzzatto, p. 400 (non senza errori).

¹ Il giorno della settimana indicato nel documento (domenica) sembra indicare l'anno 1235.

² Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

³ A nord di Ascoli Piceno.

⁴ Con esso s'intende il rettore della Marca di Ancona (allora cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina), a proposito del quale cfr. la nota 95 del testo.

24.

(senza luogo, sicuramente Offida), (di certo 1235¹)

Marco, baiulo ad Offida per il cardinale Sinibaldus, rettore della Marca², comunica a Petricolus, notaio di Petrus de Medicina, giudice nella Marca³, che Jacobus Berarducii Trasmundi, latore dello scritto, ad Offida, per sua esigenza espressa a lui e al notaio Venantius, nella causa tra Ripatransone ed Offida, ha posto come garante Vivianus Trasmundi.

Orig., lettera senza taglio, senza traccia di un suggello e senza indirizzo, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 598.

Ed. Pace, *Pier de Medicina*, pp. 367-268, nota 7 (estratto, non senza errori).

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 400.

Nobili et prudenti viro domino Petricolo not[ario] domini Petri de Medicina iudice^(a) in Marchia omni probitate et scientia decorato. Marco baiulus in Ofida per dominum Senebald[um] cardinalem Marchie rectorem salut[em] et dilectione^(a) sincera^(a). Notum sit vobis, quod Jacobus Berarducii Trasmundi^(b) ei^(a) latori^(a) presentium, cui precepistis, ut daret vobis fideiussores pro facto discordie inter homines Ripetransonis et homines Ofide, coram nostra presentia et Venantii tabellionis nostri se presentavit in platea Ofid[e] et fideiussorem dedit nobis Vivianum^(c) Trasmundi nomine, qui promisit pro dicto Jacobo nobis recipienti nomine vestro solvere et dare id^(d) condempnatus esset dictus Jacobus pro dicta offensione. Preterea, quod quicquid amodo ei iniungere velitis, sit ad vestrum libitum et mandatum.

Ego Venantius not[arius] dicti Marconis baiuli loco sigilli me subscripsi.

(^a) Sic! (^b) Trasmundi *aggiunto a posteriori dalla stessa mano sopra la riga*. a mostra tracce di miglioramento. (^c) m *migliorata da s, cioè s cancellata e aggiunto segno di abbreviazione sopra la riga*. (^d) *Qui mancano delle parole, probabilmente ad quod*.

¹ A favore dell'anno 1235 è la citazione di *Petrus de Medicina*, la cui presenza nella Marca quale giudice generale finora è stata dimostrata solo in quell'anno (cfr. nota 2).

² Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

25.

(senz'altro 1235¹)*Versi in italiano del XIII secolo sul sigillo di Petrus de Medicina*²

Notizia, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 662.

Edd.: Brugnoli, *Biblioteca delle Scuole Italiane*; Pace, *Pier de Medicina*, p. 368, nota 8; Bollettino della Società Filologica romana, n. VIII (1903), pp. 88-89; G. Bretoni, *Il Duecento*, Milano 1954, p. 330 (estratto); H. Palmieri, *Pier de Medicina*, in *Dante e le Marche*, Tolentino 1965, p. 17 (tutti non senza errori). Cfr. anche Filippini e Luzzatto, p. 400; Allevi, fig. 8.

Ⓒ Ser Petru da Medicina
 ç' à fatu una fucina,
 unde quell'è multo afatigatu^(a)
 per colar sigillo^(b)
 qe lo volse far plu bello;
 ueçam^(c) or qon ell'è fabricato,
 q'è^(d) nigro e fosco,
 comu^(e) fuse natu in bosco,
 cera ten dell'orso encatenato.
 Stranea è la figura,
 qe la gente n' à paura:
 ben se semella a Ju.^(f) Cessar u a Pilato.
 Ma ç' àve men lo fabro,
 qe no cunçò lu labro,
 launde lo mostaço n' è sbadato.

(^a) *La prima a aggiunta dalla stesso scrivano sopra la riga*. (^b) *All'inizio è scritto siçello, poi aggiunto gi su çe dallo stesso scrivano. Resta incerto se gi dovesse sostituire çe o essere un'integrazione. Un caso analogo (cfr. n. e) fa propendere per la prima ipotesi*.

(^c) *Dallo stesso scrivano la e è stata scritta sopra uç*. (^d) *Dopo la lacuna, potrebbe mancare una parola*. (^e) *All'inizio è scritto qomu, poi è aggiunta la o sulla q da parte dello stesso scrivano, per cui la q doveva essere intesa come cancellata*. (^f) *Aggiunta sopra la linea di scrittura*.

¹ A favore di quest'anno per il fatto che la presenza di *Petrus de Medicina* quale giudice generale della Marca, a quanto sappiamo, è dimostrabile solo nel 1235 (cfr. doc. 1).

² Su di lui cfr. la nota 96 del testo.

26.

(senza luogo, sicuramente Montegiorgio), 11 gennaio 1237

Armaleo Petri Ferronis e Jacobus Romanus *indicano* Nycolaus, *araldo del Comune, procuratore presso la curia di Hinrigiptus, giudice generale della Marca*¹, *il quale aveva evidentemente l'intenzione di procedere legalmente contro di loro.*

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 25.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

27.

Montolmo (Corridonia), (1237)¹

Henrigiptus de Baisio, *giudice generale della Marca*² *convoca a sé per il venerdì successivo (16 gennaio) Gualterius Tebaldi e Santatis insieme ad una delle persone più autorevoli di Ortezzano.*

Orig., Lettera con un ritaglio al centro, come pure con due arricciamenti, uno sul tergo di sinistra e uno presso il ritaglio (al posto del sigillo ora raschiato via), ma senza indirizzo sul retro, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 674 (al momento conservata nella serie «Brevi Pontificie», n. 7).
Reg. Filippini e Luzzatto, p. 400 (erroneamente sotto gli anni 1230-35).

Henrigiptus de Baisio iudex Marchie generalis. Gualtiero Tebaldi et Santati salutem. Vobis tenore presentium precipiendo mandamus, quatinus die veneris proximo venire coram nostra presentia debeatis cum uno de melioribus hominibus terre Orteçani in banno X librarum.

Datum apud Monte Ulmi die XIII intrante ianuario.

¹ Per l'anno 1237 parla a favore la menzione di *Hinrigiptus de Baisio*, il quale, per quanto sappiamo, è stato giudice generale nella Marca di Ancona solo per quell'anno (cfr. doc. 1).

² Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

28.

(senza luogo), 19 gennaio 1237

Nel processo di Berardus Basii da Montolmo (Corridonia) contro i comuni di Civitanova riferisce Carbonus Dominici da Loro, quale testimone, che egli avrebbe consegnato ad un giudice di Civitanova, il martedì precedente (12 gennaio), una lettera sigillata di Hinrigiptus de Baisio¹, giudice del cardinale², riguardante un invito al Comune di Civitanova a comparire al cospetto del giudice entro tre giorni dal ricevimento, mentre Petrus Rainaldi da Montolmo (Corridonia), ivi presente quale testimone indica dettagli sulla consegna della lettera, sostenendo di ritenere che quella sia stata consegnata di lunedì (11 gennaio).

Orig., annotazione (tronca in basso), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 26.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

² S'intende il cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina, a proposito del quale cfr. la nota 95 del testo.

29.

Ripatransone, davanti alla casa di *Albertuccius Alberti*,
16 febbraio 1237

Johannes, parroco di S. Rustico¹ designa Rainaldus Alberti Cachei procuratore per il suo processo con Savinus Cenee e Benvenutus² Cinnami da Fermo al cospetto di Enrigittus³, giudice del margravio⁴.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 29.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Questa chiesa si trovava a Ripatransone.

² *Bnvenutus* con un segno d'abbreviazione su *Bn*, per questo motivo è possibile leggere anche *Benevenutus*.

³ S'intende *Hinrigiptus de Baisio*, giudice generale nella Marca d'Ancona nel 1237, a proposito del quale cfr. la nota 103 del testo.

⁴ S'intende il rettore della Marca di Ancona (allora cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina), a proposito del quale cfr. la nota 95 del testo.

30.

(Grottazzolina), 17 febbraio 1237

Petrus, *bainlo* di Herigiptus, *giudice generale della Marca*¹, concede a Jacobus Deuteguardi e Berardus domini Taddei il possesso di una vigna nella zona di Grottazzolina, in vico Sancti Petri e di una casa in Grottazzolina stessa, di proprietà di Tholomeus, il quale è debitore verso i citati Jacobus e Berardus di 11 libbre e di una certa quantità di grano.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 615.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

31.

(senza luogo), 21 febbraio 1237

Henregiptus de Basio, *giudice generale della Marca*¹, cita il cappellano di S. Salvatore di Spinetoli ad un appuntamento cinque giorni dopo il ricevimento di questo scritto per rispondere nel suo processo a frater Rainaldus, *procuratore della chiesa di S. Salvatore* de Malisio².

Inserito nel protocollo originale di consegna della suddetta lettera di *Henrigiptus*, giudice del margravio³, a *Trasmundus*, cappellano di S. Salvatore di Spinetoli, tramite il citato *frater Rainaldus* presso la chiesa di S. Salvatore di Spinetoli del 4 marzo 1237, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 28 (= B).
Reg. Filippini e Luzzatto.

Henregiptus de Basio iudex Marchie generalis. Cappellano Sancti Salvatoris de Spenituli salutem. Tibi precipiendo mandamus, quatinus V die post harum representationem venias coram nobis responsurus fratri Rainaldo syndico ecclesie Sancti Salvatoris de Malisio. Alias contra te procedemus^(a) iustitia mediante.

Datum die octavo exeunte februario.

^(a) *B* procemus.

¹ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

² Questa località non è facilmente identificabile.

³ Con esso è inteso il rettore della Marca di Ancona (allora cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina), a proposito del quale cfr. la nota 95 del testo.

32.

Civitanova, (senz'altro 1237¹) 31 marzo

Hencus de Montebello, *cittadino di Bologna e giudice² del cardinale e rettore della Marca³ invita Rainaldus Persone, giudice a Montegiorgio ad annunciare in quella località che tutti coloro che vogliono sostenere Girardus Alusacontis e i suoi figli Bonacursius, Masarius e Benvegnutus come pure Condeus, devono presentarsi al suo cospetto prima del lunedì successivo⁴.*

Lettera originale senza ritagli (tuttavia c'è uno strappo in alto, al centro), con un arricciamento sul tergo al centro in alto (al posto del sigillo ora raschiato via), ma senza indirizzo sul tergo, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 659. Reg. Filippini e Luzzatto.

☉ Hençus de Mont[e]bell[o] civis Bon[oniensis] iudex domini card[inalis] Marchie rectoris. Sapienti iudici Rainaldo Persone in Mont[e] Sancte Marie salutem cum dilectione sincera. Auctoritate, qua fungimur, dilectioni vestre mandamus, quat[inus] faciatis banniri et cridare per terram Mont[is] Sancte Marie, quod, si quis vult venire ad defendendum Girardum Alusacontis, Bonacursium, Masarium et Benvegnutum^(a) filios predicti Gerardi et Condeum, veniat perhemptorie coram nobis die lune prox[imo], et ipsam cridationem, sicut feceritis eam fieri, nob[is] scriptam per manum^(b) publicam trasmittatis^(c).

Dat[um] apud Civitatem Novam. Die ultimo martii.

^(a) Con un segno d'abbreviazione su *Bn*, per questo motivo è possibile leggere anche *Benevegnutum*. ^(b) *Successivamente* perp. cancellato. ^(c) Sic!

¹ L'anno potrà essere dato come certo qualora si troveranno ulteriori documenti circa l'attività amministrativa di *Hencus de Montebello* nella Marca di Ancona.

² Su di lui non si sono trovati al momento altri documenti.

³ Con esso s'intende il cardinale presbitero *Simibaldus* di S. Lorenzo in Lucina, a proposito del quale cfr. la nota 95 del testo.

⁴ Nel caso la lettera risalisse all'anno 1237 si tratterebbe del 6 aprile.

33.

(senza luogo), 27 maggio 1237

Herigiptus de Baisio, *giudice generale della Marca¹, decide l'azione giudiziaria di Thebaldus Odemundi contro Johannis Petri Morici, Robertus Berardi, Gualterius Philipi, Jacobus Actonis e Jacobus Viviani*

a favore dell'accusatore e ordina che lo stesso debba prendere possesso dei beni di proprietà dell'accusato per il valore di 40 solidi.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 30.
Reg. Filippini e Luzzatto.

In nomine patris et filii et spi[ritus] sancti amen. Ego H[enrigi] ptus^(a) de Baisio iudex March[ie] generalis cognitor [accusa]tionis facte a Thebaldo Odemundi in hunc modum: «Pet[it] Thebaldus a Johanne Petri Morici et Roberto^(b) Berardi et a Gualterio Philipi et a Jacobo Actonis et a Jacobo Viviani unam gonellam et unam clamidem et unam corigiam et unum par caligarum et sutellarium et unam capam et unam gomeriam vel extra^(c), quam fac[it] quatráginta^(d) sol[idos], quas res ei acceperunt^(d) cum uno suo agro ad laborandum», eis vero cytatis^(d) et non venientibus et prestito sacramento calump[nie] ab ipso Thebaldo, quo declaravit se iuste credere petere posse, ideoque interloquendo pronuncio ipsum Thebaldum fore mitendum^(d) in possessionem^(d) bonorum dicti Johannis, Roberti et Gualterii et Jacobi Actonis et Jacobi Viviani valent[ium] dictam [condem]nac[ionem]^(a), primo mobilium, si compareant, alioquin immobilium^(f), [omn]i^(a) leg[is] aux[ili]o absenti reservato.

[S.n.] [Lata]^(g) fuit hec sententia MCCXXXVII indict[ione] X die V ex[eunte] madio. Presentibus Johanne Agustini not[ario] et Johanne Victorii. Prece[pit] Mercadano bailio, quod det dictam tenutam. Ego Thomasinus Calcagni not[arius] dicti iudicis publice scripsi.

^(a) [] *perduto a casua di uno strappo.* ^(b) *Sulla seconda o un superfluo segno d'abbreviazione.* ^(c) *ext con segno di abbreviazione.* ^(d) *Sic!* ^(e) *Tracce di un miglioramento?* ^(f) *-lium mostra tracce di un miglioramento.* ^(g) [] *illeggibile a causa di una macchia.*

¹ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

34.

Offida, (1237¹) 9 giugno

Nichola, *camerlengo*² del cardinale Synibaldus, *rettore della Marca*³, di fronte al fatto che sia meglio non portare di fronte a un tribunale i vassalli e i fedeli dei signori di Acquaviva, che al momento si trovano presso di lui, chiede a Heregeptus, *giudice della Marca*⁴, di non citare per il momento di nuovo, Guido de Colle Godano, che egli avrebbe già citato su preghiera di Palmerius Rainaldi da Ripatransone, prima che egli non sia tornato.

Lettera originale con 15 ritagli, con un arricciamento sul tergo, in alto a destra (al posto del sigillo ora raschiato via) e con indirizzo sul tergo al centro in alto: *Domino Heregepto iudici March(ie)*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 125bis.

Reg. Filippini e Luzzatto.

Viro provido et discreto domino Heregepto iudici Marchie. Nichola domini Sy[nibaldi] card[inalis] eiusdem provincie rectoris camararius salutem et sincere dilectionis affectum. Cum propter conditiones presentes nob[is] et curie imminentes in partibus, quibus pro servitio ecclesie persistimus, nob[is] et curie expedire videamus, quod vassalli sive fideles dominorum de Aquaviva modo ad iudicium non vocentur, maxime cum ipsi sint ad nostram voluntatem nob[is]cum, discretionem vestram attentius deprecamur, quat[inus] Guidonem de Colle Godan[o] ad petitionem Palmerii Rainaldi de Ripatransun[is] a vob[is] ad iudicium evocatum ad presens aliquatenus non vocetis, donec ad partes vestras redeamus et vobiscum locuti inde fuerimus.

Dat[um] apud Ofidam. Die VIII int[rante]^(a) iunio.

^(a) La lettura non è del tutto sicura.

¹ A favore di quest'anno per la fatto che il giudice citato in questa fonte, per quanto sappiamo finora, era attivo nella Marca quale giudice generale solo in quell'anno.

² Su di lui cfr. la nota 102 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 95 del testo.

⁴ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

35.

Montegiorgio, (1237¹) 14 giugno

Brancaleonus, *vicario della Marca di Ancona*² *sollecita il nobile Magalottus Petri da Fiastra a comparire al suo cospetto il giovedì successivo*³ *per un colloquio con altri nobili su alcune questioni comunicate dalla sede apostolica.*

Lettera originale senza ritagli, senza arricciamento sul tergo e senza indirizzo sul tergo, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 594.

Reg. Filippini e Luzzatto.

Brancaleonus] March[ie] Anc[onitane] vicarius. Nobili viro domino Magalotto Petri^(a) de Flastra salutem et omne bonum. Mandamus vob[is] ad bannum nostro arbitrio firmiter iniungentes, quat[inus]

proxima die iovis, ubicumque fuerimus, ad nos personaliter veniatis, quia disposuimus vob[is]cum et cum aliis nobilibus habere colloquium pro quibusdam ecclesie negotiis nob[is] a sede apostolica intimatis.

Dat[um] apud Montem Sancte Marie in Jorgio. Die XIII int[rante] (b) iunio.

(a) Aggiunta dallo scrivano stesso sopra la riga. (b) i probabilmente migliorato da d.

¹ A favore di quest'anno parla il fatto che Brancaleonus (cfr. doc. 36) appare ivi insieme al giudice Henrigittus, il quale, per quanto sappiamo, era attivo nella Marca quale giudice generale solo in quell'anno (cfr. la nota 103 del testo).

² Su di lui cfr. la nota 100 del testo.

³ Qualora il documento risultasse effettivamente dell'anno 1237, si tratterebbe del 18 giugno.

36.

(senza luogo), (sicuramente 1237¹)

Brancaleonus, *vicario della Marca*², *comunica a Henrigittus de Baisio, giudice della contea di Fermo*³, *che gli uomini di Macerata si sono lamentati presso di lui del fatto che egli li avrebbe citati nel processo con il vescovo di Fermo dopo Montolmo (Corridonia), città a loro nemica, e lo invita a svolgere nuovamente il processo in altra località.*

Lettera originale con 12 ritagli e con un arricciamento sul tergo in alto a sinistra (al posto del sigillo raschiato via), ma senza indirizzo sul tergo, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 600. Ed. Pace, Varietà, p. 191 (non senza errori). Cit.: Filippini e Luzzatto, p. 398.

Bracaleonus^(a) March[ie] vicarius. Viro provido et discreto domino Henrigitto de Baisio iudici comitatus Firmani cum sincera dilectione salutem. Querelam hominum de Macerata nuper accepimus iteratam, quod ad Montem Ulmi eis securus non patet accessus^(b) pro causa, que inter dominum episcopum Firman[um] et ipsos vertitur^(c) coram vob[is], allegantes inter Maceratam et Montem Ulmi esse inimicitias capitales. Cum igitur iam alias pro hoc eodem facto nostras vob[is] litteras duxerimus transmittendas, miramur salva pace vestra, quod id negotium aliter disponere non curastis. Ideoque vos iterato rogamus, q[ua]tinus super ipso velitis negotio taliter providere, quod lis suo inante percurrat omni suspitione cessante competenti^(d) loco^(d) et communi taliter, quod vestram possimus circumspectam probitatem non inmerito comendare^(e).

^(a) *Così invece* Brancaleonus. ^(b) *Così invece* accessus. ^(c) *La seconda t su rasura.*
^(d) *Prima scritto loco competenti poi trasformato con un segno di rimando.* ^(e) *comdare con segno di abbreviazione.*

¹ Che si tratti del 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo, è stato attivo nella Marca e (solo) in quell'anno (cfr. doc. 2).

² Su di lui cfr. la nota 100 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

37.

(senza luogo), (sicuramente 1237¹)

Philippus, vescovo di Fermo², comunica a Henregettus, giudice della curia³, di aver scomunicato per infedeltà Gambius Alberti Martini, il quale nel corso del processo a causa del suo matrimonio con Bruna Gentilis gli aveva giurato obbedienza e farà annunciare questo dai chierici di Montegiorgio; inoltre lo sollecita a punire Gambius anche con sanzioni materiali.

Lettera originale con 6 ritagli, ma senza arricciamenti apparenti sul tergo (al posto del sigillo raschiato via), e con indirizzo sul tergo al centro, trasversale rispetto al testo: *Domino Henregetto iudic[i] curie*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 592.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 399 (erroneamente sotto 1230-1235).

Dilecto amico suo domino Henregetto iudic[i] curie. Philippus Dei gra[tia] Firmanus episcopus cum amore salutem. Quia Gambius^(a) Alberti Martini iuravit nostris obedire mandatis super causa matrimonii, que inter ipsum ex una parte et Brunam Gentil[is] ex altera vertitur coram nob[is], et^(b) hoc^(b) contempsit ^(b), ipsum excommunicationis vinculo duximus innodandum. Quocirca significamus vob[is], quod et vos de periurio, sicut iustum fuerit, temporaliter puniatis, et nos eum per clericos Montis Sancte Marie faciemus excommunicatum publice nuntiari.

^(a) *Può essere anche letto* Cambius. ^(b) *Aggiunto sopra la riga da chi ha scritto il testo.*

¹ Che si tratti del 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo è stato attivo nella Marca solo in quell'anno (cfr. doc. 2).

² Su di lui cfr. la nota 97 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

38.

(senza luogo), (sicuramente 1237¹)

Gulielmus de Folliano, *podestà di Fermo e Fano*², *comunica a Brancaleonus, vicario della Marca*³ *che Carbo e Symon da Ortezzano hanno preso prigioniero Moricus, latore di questa lettera e cittadino di Fermo, sottraendogli denaro, casa e proprietà ecc., sollecitandolo alla restituzione e ad una sanzione per i colpevoli.*

Lettera originale con 2 ritagli a destra, ad uno dei quali è ancora attaccato una striscia di pergamena, sulla quale sono impresse tracce di un piccolo sigillo rotondo, e con indirizzo sul tergo in alto al centro: *Domino Branc[aleono] Marchie vicario*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 675 (attualmente conservata nella Serie: «Brevi Pontificie» n. 9).

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 399 (erroneamente sotto 1230 ?).

Nobili et strenuo viro domino B[rancaleono] Marchie vicar[io].
Guilielmus de Foll[iano] Firman[us] et Fanen[is] potestas salutem et prosperis successibus habundare. Quia Carbo et Symon de Orteçano Moricum civem Firmanum presentium portitorem ceperunt et quandam pecunie quantitatem, domum, mansum et res alias abstulerunt, nobilitatem vestram, sicut possumus, exoramus, quat[inius] ipsi Morico, si placet, res ipsas restituere^(a), sicut iustum fuerit, faciatis et de iniuriis sibi illatis eosdem taliter corrigatis, quod eorum pena in exemplum transeat aliorum et nos dominationem vestram ob hoc teneamur merito commendare.

^(a) -re sulla rasura, anche successivamente rasura, forse di et.

¹ Per l'anno 1237 parla il fatto che *Brancaleonus* sia stato vicario della Marca probabilmente solo in quell'anno e nello stesso anno è dimostrabile la presenza a Fermo di un podestà di nome *Gulielmus*.

² Su di lui cfr. la nota 101 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 100 del testo.

39.

(senza luogo, sicuramente Fermo), (senz'altro 1237¹)

Guilielmus de Foliano, *podestà di Fermo*², *scrive a Herrigiptus de Baisio, giudice generale della Marca*³ *di aver fatto arrestare nel distretto una donna per un furto lì avvenuto e di essere tuttavia pronto a consegnargliela per poterla interrogare e punire.*

Lettera originale con 6 ritagli e un arricciamento sul tergo in alto a destra (al posto del sigillo raschiato via) e con indirizzo sul tergo in alto al centro: *Domino Henrigopto Marchie iudici generali*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 667.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 399 (erroneamente sotto 1230-1235).

Nobili et provido ac sapienti viro domino Herrigopto de Baisio Marchie iudici generali. Guilielmus de Folian[o] Firman[us] potestas eius intimus consanguineus et amicus salutem et semper in prosperis gloriari. Noverit vestra sapientia circumspecta nos quandam mulierem capi fecisse ipsamque penes nostram habere custodiam ex eo, quod furtum in nostro districtu commis[it], sicut eius confessione patet manifeste. Verum quia intelleximus vos ipsam habere velle causa sciendi veritatem de predictis et etiam de ipso maleficio puniendi, volentes igitur vestra mandata et beneplacita per omnia intelligere ac ea pro viribus effectui emandare^(a), si ipsam vultis vel quod eam ad vos mittamus vel quicquid aliud vultis nos inde facere, nobis vestris litteris intimetis.

^(a) Sic!

¹ Che si tratti dell'anno 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice generale citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo finora, era attivo nella Marca solo in quell'anno e solo in quell'anno è dimostrabile la presenza a Fermo di un podestà di nome *Guilelmus*.

² Su di lui cfr. la nota 101 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

40.

(senza luogo, sicuramente Montecosaro), (senz'altro 1237¹)

Guilielmus de Follano, *podestà di Fermo, Fano e Montecosaro*² *comunica a Herregettus, giudice generale nella Marca*³ *di trovarsi a Montecosaro e di recarsi a Fermo, e propone un colloquio ivi o in altro luogo.*

Lettera originale con 8 ritagli e con un arricciamento sul tergo al centro, a destra (al posto del sigillo raschiato via) e con indirizzo sul tergo a destra, trasversale al testo: *Domino Herregetto iudici generali in Marchia*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 590.

Reg. Filippini e Luzzatto.

Nobili et prudenti viro domino Herregetto^(a) generali iudici in Marchia sicut consanguineo et amico precordiali. Guilielmus de Follan[o] Firmi, Fani et Montis Caus[arii] pot[estas] salutem et intimi amor[is] affectum.

De honore et commodo vestro tanquam de fratre nostro gavisi sumus parati et expositi ea facere et tractare, que vestro cedant commodo et honori.

Ecce sumus apud Montem Ca[sarium] et descendimus. Apud Firmum, si congrue esset et vob[is] placeret, vobiscum loqui vellemus vel alibi, ubi vob[is] placeret. Significetis^(b) nob[is]^(b) et locum eligatis, ubi insimul colloquium habere possimus a crastina die in antea, et, quod inde vob[is] facere placuerit, nob[is] vestris licetis intimetis.

^(a) Dopo l'analisi della calligrafia è possibile leggere anche Heregetto. ^(b) Aggiunto dallo scrivano sopra la riga. Per questo motivo è stato cancellato mandetis, scritto in precedenza.

¹ Che si tratti dell'anno 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice generale citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo finora, era attivo nella Marca solo in quell'anno e solo in quell'anno è dimostrabile la presenza a Fermo di un podestà di nome *Guilielmus*.

² Su di lui cfr. la nota 101 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

41.

(senza luogo, sicuramente Fermo), (senz'altro 1237¹)

Guilielmus de Folliano, *podestà di Fermo*², *comunica a Henrigittus, giudice generale della Marca*³, *che Matheus Boderochi, cittadino di Fermo, deferito da Henrigittus per la confisca di un asino su denuncia di un uomo di Montegiorgio, gli avrebbe riferito che quel sopruso sarebbe avvenuto al tempo della presenza del duca*⁴ *a Montegiorgio, e del cardinale Johannes Colonna*⁵ *e del re Johannes*⁶ *a Fermo e al tempo delle rivalità militari tra Montegiorgio e Fermo*⁷; *e per questo lo sollecita a non deferire Matheus, poiché ha agito a servizio della Chiesa.*

Lettera originale con 4 ritagli e con un arricciamento sul tergo a destra (al posto del sigillo raschiato via) e con indirizzo sul tergo a sinistra trasversale al testo: *Domino Henrigitto generali iudici Marchie*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 593.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 399 (erroneamente sotto 1230-1235).

Magne probitatis et discretionis viro domino H[e]n[ri]g[itto] Marchie iudici generali. Guilielmus de Folliano civit[at]is Firm[i] pot[estas] salutem cum honoris augmento. Relatione Mathei Boderochi civis nostri nob[is] expositum^(a) prudentia vestra sciat vos eum fecisse vestra

iurare mandate^(a) pretextu accusationis, quam de ipso fec[it] quidam castellanus Montis Sancte Marie^(b) de uno asino, quem dictum civem nostrum ei dic[itur] de via publica abstulisse. Verum quia veritate non exposita coram vob[is] non iustum aliquando postulatur, prudentie vestre veritatem negotii duximus intimandam. Tempore namque ducis, cum moraretur in castro dicto, dominus Johannes de Columpn[a]^(c) card[inalis] et rex Johannes morabantur in civitate nostra et terris tunc ecclesie contrariis guerram cum nostratibus faciebat^(a) et etiam illi de castro dicto predam hominibus terre nostre pluribus acceper[unt], unde, si dictum civem nostrum de eo, quod tempore guerre factum fuit, velitis compellere respondere, plurimum miraremur, cum ablata per guerram emendari facile numquam possent. Discretionem vestram prece, quanta possumus, deprecamur, quatinus dictum civem nostrum propter hoc respondere compellere non velitis; non iustum etenim videretur, si pro servitio ecclesie faciendo penamo aliquam sustineret. Quid autem in his vestre probitati sederit faciendum, vestris^(d) nob[is] litteris rescribatis.

^(a) Sic! ^(b) Poi cancellato occas. ^(c) o per migliorare. ^(d) i per migliorare.

¹ Che si tratti dell'anno 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice generale citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo finora, era attivo nella Marca solo in quell'anno e solo in quell'anno è dimostrabile la presenza a Fermo di un podestà di nome *Guilielmus*.

² Su di lui cfr. la nota 101 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

⁴ Con esso s'intende il duca Rainaldo da Spoleto (cfr. pp. 126-128 del testo e il doc. 2).

⁵ Su di lui cfr. le note 77 e 78 del testo.

⁶ Su di lui cfr. le note 77 e 78 del testo.

⁷ Su questo cfr. p. 128 del testo.

42.

(senza luogo, sicuramente Fermo), (senz'altro 1237¹)

Romanus, giudice e vicario di Guilielmus de Folliano, podestà di Fermo², il consiglio e il Comune di Fermo scrivono a Henrigitus de Baisio, giudice generale della Marca³, di aver inteso dal rapporto di Rolandus, di Jacobus Germe, di Marcus de Malisi e di altri cittadini di Fermo, che egli li avrebbe citati su sollecitazione di Conpagnionis Alexandri; tuttavia, visto che il cardinale⁴ ha concesso a Fermo che nessuno dei suoi cittadini debba essere condotto di fronte ad un tribunale

*forestiero*⁵, lo pregano di inviare gli accusatori a Fermo per lo svolgimento del processo oppure di prolungare agli accusati il termine fino al sollecito ritorno del loro podestà da Fano a Fermo.

Lettera originale con 8 ritagli e con un arricciamento sul tergo in basso a destra (al posto del sigillo raschiato via), ma senza indirizzo sul tergo, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 668.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 399 (erroneamente sotto 1230-1235).

Nobili et eximie probitatis viro domino Henr[igipto] de Baisio iudici Marchie generali. Romanus nunc iudex et vicarius domini Guilielmi de Folliano pot[estatis] civit[atis] Firm[i], consilium^(a) et commune civit[atis] iamdicte salutem et se ipsos cum prontitudin[e] serviendi. Relatione Rolandi^(b), Jacobi Germe, Marci de Malisi, Gili Roberti, Gualterii Mathei, Rainerii Alberti, Accatti Cataldi, Thome Sciphe, Baruci Mathei, Nicole Roberti, Venantii Johannis Aifredi de^(a) nostrorum civium nob[is] expositum^(a) discretio vestra sciat vos ad petitionem Compagnonis Alexandri dedisse dictis nostris civibus vestris litteris in mandatis, quod pretextu accusationis de ipsis facte per Compagnonem iam dictum infra diem tertium post vestrarum litterarum susceptionem vestro se debeant conspectui presentare. Verum quia nob[is] dominus card[inalis] de sua gra[tia] concedere voluit et concessit, quod nostri cives extra nostram curiam respondere compelli non debeant neque cogi, sperantes^(c) statum nostrum per vos debere continue maiorari dominationem^(d) vestram prece, quanta possumus, deprecamur, quatinus conquerentem de dictis nostris civibus ad nos, si placeat, remittatis. Si quid enim fecerint cives nostri, propter quod penam consequi debeant vel puniri, penam^(b) eis^(b) meritam^(b) imponemus^(b). Vel saltim eis terminum, si placeat, prorogetis, quoad potestas noster redibit de civitate Fani, quem in proximo expectamus^(e), qui vos ingenti desiderio revidebit et ad vos pro his et aliis nostri communis negotiis veniet locuturus, scientes, quod nil nob[is] gratius conferre presentialiter dominatio vestra posset, quam, si nostris precibus intenderitis in hac parte. Quid autem super his dominationi vestre sederit faciendum, vestris nob[is] litteris, si placeat, rescribatis.

^(a) Sic! ^(b) Aggiunto sul testo dallo stesso scrivano. ^(c) Successivamente rasura di una parola. ^(d) La seconda m potrebbe essere stata migliorata. ^(e) -eo- potrebbe essere stato migliorata.

¹ Che si tratti dell'anno 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice generale citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo finora, era attivo nella Marca solo in quell'anno e solo in quell'anno è dimostrabile la presenza a Fermo di un podestà di nome *Guilielmus*.

² Su di lui cfr. la nota 101 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

⁴ Con esso si intende senz'altro il cardinale presbitero *Simibaldus* di S. Lorenzo in Lucina (cfr. la nota 95 del testo).

⁵ Non si è conservato alcun documento relativo a tale concessione.

43.

(senza luogo, certamente Fermo), (senz'altro 1237¹)

Jacobus Manganus, *giudice di Fermo, comunica a Henrigittus, giudice generale della Marca² di aver conferito al possesso di Philippus Politi, cittadino di Fermo, sulla base di una denuncia di Philippus Petri, latore di questa lettera e cittadino di Fermo, un valore di 16 libbre, e di questo non si sarebbe trovato nulla nel distretto di Fermo, dunque per questo motivo lo prega di eseguire la sentenza qualora nell'ambito della sua giurisdizione si trovasse qualcosa di quella proprietà.*

Lettera originale con 4 ritagli e con un arricciamento sul tergo in alto a sinistra (al posto del sigillo raschiato via) e con indirizzo sul tergo in alto al centro: *Domino Henrigitto iud[ici] Marchie^(a)*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 673 (attualmente conservata nella Serie «Brevi Pontificie», n. 8).

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 399 (erroneamente Iacobo Navigarlo e sotto 1230-1235).

Magne nobilitatis et discretionis viro domino H[e]n[ri]g[itt]o Marchie iudici generali. Jacobus Manganus iudex civit[at]is Firmi salutem et omni prosperitate beari. Recepta querela Philippi Petri latoris presentium civis nostri contra Philippum Politi nostri^(b) civis^(b), quem per bailivum nostrum citari feci^(c), ut meo^(d) se conspectui presentaret r[esponsurus] Philippo Petri iam dicto iustitia mediante, qui P[hilippus] Politi se non curavit contumaciter presentare, propter quod tamquam contra contumacem interloquendo pronuntiavi^(e) idem^(f) P[hilippus]^(f) Petri^(f) mittendus^(f) in^(f) possessionem^(f) bonorum^(f) illius^(f) valentium^(f) XVI^(f) [i]bras^(f). Verum quia de bonis ipsius, ut sententiam executioni mandarem^(g), in nostro districtu non potuit^(h) inveniri⁽ⁱ⁾, discretionis vestre prudentiam prece deprecor^(f), quanta^(f) possum^(f), quatinus, si de bonis maxime mobilibus dicti Ph[ilippi] Politi in vestra iurisdictione poter[it] reperiri, sententiam ipsam contra dictum P[hilippum] Politi executioni mandare velitis, sicut iuris ratio postulat et exquirat, ne possit frustratoria reperiri.

(a) Sotto dd con segno di abbreviazione. (b) Sic! (c) Di seguito -mus cancellato. (d) mo con segno d'abbreviazione, migliorato da nro con segno d'abbreviazione. (e) -vi sulla rasura. (f) Sulla rasura. (g) Sopra di questo us cancellato. (h) Firma era scritto *potuimus*, poi è stato cancellato -mus, sostituito con t. (i) L'ultima i sulla rasura.

¹ Che si tratti dell'anno 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice generale citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo finora, era attivo come tale nella Marca solo in quell'anno.

² Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

44.

senza luogo, certamente Fermo, senza dubbio 1237¹

Albertus Rustici, *canonico di Fermo*, a Albertus Sancii *comunicano a Henrigittus, giudice generale della Marca*², di essere pronti ad eseguire il suo mandato.

Lettera originale con 12 ritagli, senza arricciamento sul tergo, ma con una piccola striscia di pergamena presso un ritaglio nel terzo di destra (per il sigillo oggi mancante), senza indirizzo sul tergo, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 587.

Reg. Filippini e Luzzatto.

Eximie probitatis et sapientie viro nobili domino Henrigitto iudici in Marchia constituto generali, quem fama et probitas plurimum commendant ad laudes. Albertus Rustici Firm[anus] can[onicus] et Albertus Zancii salutem cum perpetui amoris perseverentia. Quia non sunt loquele neque sermones, quibus vestre voces non audiantur, ideo vestris votis duximus annuendum et ea curabimus iuxta vestri mandati tenorem undique adimplere.

Valeat Thomasinus.

¹ Che si tratti dell'anno 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice generale citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo finora, era attivo come tale nella Marca solo in quell'anno.

² Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

45.

(senza luogo, certamente Ascoli Piceno), (senz'altro 1237¹)

Jacobus Deustesalvi e Assaltus Taffurii, *podestà di Ascoli Piceno*², pregano Hernigiptus, *giudice generale della Marca*³, di indirizzare Bonuscomes

Rainaldi de Morico, *il quale ha citato davanti alla sua corte Passcalis Alberti Accolini e Monaldus Mainardi, cittadini di Ascoli, al foro del loro comune, poiché nello statuto della loro città è scritto che nessun cittadino può portare un concittadino di fronte ad un foro straniero.*

(Lettera originale con 8 ritagli, ma senza arricciamenti evidenti sul tergo (al posto del sigillo raschiato via), e con indirizzo sul tergo in alto a sinistra: *Domino Henrig[ipto] iudici March[ie]*, Montegiorgio, Arch. com., Perg., Serie I, n. 628.

Reg. Filippini e Luzzatto.

Viro provido et discreto domino Henrig[ipto] iudici Marchi[e] generali. Jac[obus] Deustesalvi et Assaltus Taffurii Esculanorum pot[estates], dum recommandant fidele servitium. Quia Bonuscomes Rainaldi de Morico, quia citav[it] in vestra curia Passcalem Alberti Accolini et Monaldus^(a) Mainardi concivem nostrum, est noster civis, cum uterque sit civis civitatis nostre et in statuto eiusdem civit[atis] contineatur, quod civis non trahaant^(b) civem in aliam curiam, cum in curia communis Dei et vestri gra[tia] postulantiibus plenissime ius reddatur, dominationem vestram duximus attentius exorandam, quatinus, si placet, predictum Bonumcomitem in nostra curia remittatis recepturum plenarie rationem, licet ipsam citationem per vas factam esse non credamus, cum nom[en], cui missa fuit, in ipsa citatione appareat cancellatum nom[en] ipsius Passcal[is] interlineando, et etiam numerus termini est cancellatus, ut poteritis perpendere per easdem, quia ipsam citationem vobis remisimus. Preterea noscatis dictum Pascalem fortiter infirmare^(a).

^(a) Sic! ^(b) *thaat con due segni di abbreviazione.*

¹ Che si tratti dell'anno 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice generale citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo finora, era attivo come tale nella Marca solo in quell'anno.

² Finora non si sono trovati documenti che citino questi due podestà di Ascoli Piceno. Su questo cfr. anche doc. 46.

³ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

46.

(senza luogo, certamente Ascoli Piceno), (senz'altro 1237¹)

Jacobus Deustesalvi e Assaltus Taffuri, *podestà di Ascoli Piceno*², *comunicano a Henrigittus, giudice*³ *di Sinibaldus*⁴ *nella Marca, che Ascoli*

ha come antica consuetudine che ogni processo tra i propri cittadini si svolga in città; tale consuetudine l'avrebbe osservata anche il vescovo di Beauvais⁵, Johannes Colonna⁶, i loro nunzi nella Marca e anche Sigiballus⁷, che ora è nella Marca per il margravio⁸, e lo pregano per questo di rinviare loro Filippus, che si sarebbe lamentato degli abitanti di quella città.

Lettera originale con 6 ritagli e con un arricciamento sul tergo a destra (al posto del sigillo raschiato via) e con indirizzo sul tergo in alto al centro: *Domino H[enrigit]to^(a) iudici March[ie]*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 669.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 399 (erroneamente sotto 1230-1235).

Nobili et sapienti viro domino Henrgitto^(b) iudici domini S[inibaldi] in March[ia] constituto. Jacobus Deutesalvi et Assaltus Taffur[i] civitatis Esculi pot[estates] salutem et quicquid possunt servitii et honoris. Vestre discretioni tenore presentium facimus manifestum, quod ex longa consuetudin[e] habemus, quod omnes, qui alicui nostro concivi litem vel questionem de aliqua re facere voluer[unt] vel etiam aliquid ab eis petere, in cur[ia] ipsius,^(c) pro tempore fuit in regimin[e] huius civitatis, [...]am^(d) et rationem plenariam receper[unt]. Quam consuetudin[em] nob[is] observaver[unt] dominus episcopus de Belvasi, dominus Johannes de Columpna et eorum nuntii, qui fuer[unt] in regimin[e] Marchie, et etiam dominus Sigiballus, qui modo est in Marchia pro domino et marchion[e], nos in hac consuetudin[e] conservavit. Quare vestram discretionem deprecamur attente, quatinus civitatem predictam, que vestra est, in bono statu et consuetudin[e] longa conservare velitis et ipsum Filippum, qui de nostris concivibus [con]queritur^(e), in nostram cur[iam] remittatis ius suum Deo^(f) dante sine omni intermission[e] plenius recepturi^(b).

^(a) [] non leggibile con certezza. ^(b) Sic! ^(c) Manca qui. ^(d) [] non leggibile a causa di una macchia; forse iustitiam. ^(e) [] non leggibile a causa di una macchia; anche la lettura - queri- non del tutto certa. ^(f) Su questa parola un superfluo segno d'abbreviazione.

¹ Sulla verosimile determinazione temporale di questa lettera cfr. le osservazioni presenti nella nota 3 al doc. 45.

² Cfr. anche doc. 45, in particolare nota 1.

³ Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

⁴ Con esso si intende senz'altro il cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina, rettore della Marca di Ancona (cfr. la nota 95 del testo).

⁵ Su di lui cfr. la nota 91 del testo.

⁶ Su di lui cfr. la nota 77 del testo.

⁷ Su di lui cfr. la nota 107 del testo.

⁸ Con esso s'intende il rettore della Marca, che era allora il cardinale *Sinibaldus* (cfr. nota 3).

47.

(senza luogo, certamente Offida), (senz'altro 1237¹)

Thomas *da Offida* prega Henrigiptus de Baisio, *giudice generale della Marca*², di lasciar interrogare da parte di magister Tadeus, *notaio di Henrigiptus, i testimoni ecclesiastici di Berardus da Offida, di cui lui è avvocato nel processo al cospetto di Hernigiptus, poiché sembrano troppo deboli per poter comparire di fronte al giudice generale.*

Lettera originale con 8 ritagli e con un arricciamento sul tergo in alto a sinistra (al posto del sigillo raschiato via), ma senza indirizzo sul tergo, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 599.

Reg. Filippini e Luzzatto.

Sapienti et discreto viro domino Henrigipto de Baisio iudici Marchie generali.

Thomas de Ofida eius devotus amicus salutem et prosperos ad vota successus. Discretioni vestre tenore presentium facio manifestum, quod Berardus de Ofida clientulus^(a) meus, cuius sum advocatus in causa, quae^(b) coram vob[is] ventilatur, quam habet cum quodam alio de Ofida, qui Thomas vocatur, debet in ea causa introducere testes coram vob[is], unde, quia sunt homines religiosi et etiam mulieres religiose in debilitate positi, non possum sufferre laborem, ut veniant coram vob[is]. Quare discretionem vestram duxi attentius exorandam, quatinus, si placet, mittatis mag[istro] Tadeo vestro not[ario], ut^(c) dictos testes recipiat et faciat eos iurare et diligenter interroget et eorum dicta per suum nuntium vob[is] transmittat sub suo sigillo munita.

^(a) *τ migliorata attraverso rasura da l.* ^(b) *Prima qua cancellato con un segno d'abbreviazione, poi questo stesso cancellato e una e aggiunta alla a.* ^(c) *Tra ut e dictos un eo cancellato.*

¹ Che si tratti dell'anno 1237 dovrebbe essere assicurato dal fatto che il giudice generale citato in questa fonte, per quanto ne sappiamo finora, era attivo come tale nella Marca solo in quell'anno.

² Su di lui cfr. la nota 103 del testo.

48.

(senza luogo), (1237¹)

Il padre, la madre e la sposa Gisla danno buoni consigli al loro figlio (cioè allo sposo) Thomaxinus Calcagni² relativamente a un cavallo da

*lui comprato e di gestire al meglio l'affare di suo nipote Alberginus presso il cardinale*³.

Lettera originale con 12 ritagli, ma senza arricciamento evidente sul tergo (al posto del sigillo raschiato via) e con indirizzo sul tergo, al centro rivoltato: *Thomaxino Calcagni*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 588. Ed. Pace, *Una lettera*, p. 277 (non senza errori). Cit.: Filippini e Luzzatto, p. 398.

Dillecto^(a) nostro filio To[maxino] quamplurimum dilligere^(a) V. Cal[cagni]^(b) tuus pater et Po tua mater et Gisla tua uxor cum omnibus de familia salutem cum perpetua dillectione^(a). Harum serie tibi facimus manifestum^(c) nos omnes per Dei gratiam esse sanos et incollumes^(a), quod de te omni tempore audire desideramus. Rogamus te, sicut possumus, quatinus te cum omnibus hominibus bene hab[eas] ^(d) et te ab iniquis exactionibus caveas ita, quod fama tua semper de bono in melius possit pervenire et tecum omni tempore commorari. Et pro omnibus tibi necessariis honorifice facias expensas ita, quod te de bono meliorem habeam et te cum gaudio possim videre. Intelleximus etenim, quod tu emeris unum roncinum apud Florentiam pretio VII l[ibrarum] Luc[ensium]. Quare tibi mandamus, si tu potes, ipsum vendas et alium bonum et honorabilem emas ita, quod tu honorifice possis equitare et tua negotia facere, et sit talis^(e), qui possit meliorari. Salve te, fili mi, save^(a) te et factum Albergini tui consobrini procura cum cardinali, secundum quod melius potes.

^(a) Sic! ^(b) L'integrazione di Cal. in Calcagni è un'ipotesi verosimile. ^(c) t migliorata da s. ^(d) []Strappo. ^(e) Aggiunto sopra la riga dallo scrivano.

¹ Il documento citato nella nota 2 potrebbe parlare a favore di quest'anno.

² Molto probabilmente si tratta di colui che scrisse il documento del 27 maggio 1237 (doc. 33).

³ Con esso si intende senz'altro il cardinale presbitero *Simibaldus* di S. Lorenzo in Lucina (cfr. la nota 95 del testo).

49.

(senza luogo), (senza anno)¹ 2 maggio

Jacobus Argenti² e Mercadante de Migarano (?)³ consegnano una perizia legale in un processo tra Gerardus Gentilis e il Comune di Civitanova.

¹ Probabilmente la perizia venne relazionata nel 1238, quando entrambe le personalità qui citate erano attive insieme nella Marca.

² Su di lui cfr. la nota 126 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 127 del testo.

50.

(senza luogo), 8 novembre¹ (1242)²

Matheus, *procuratore di Montegiorgio, in un processo tra il Comune di Montegiorgio e Fildesmidus Rainaldi de Monte Verde per il castellare sive castrum vel podium di Collicillo, condotto al cospetto della curia imperiale della Marca, esibisce una serie di testimoni che rendono le seguenti testimonianze*³:

- 1) Albertutius Piti *testimonia che Collicillo è da più di due anni proprietà di Montegiorgio e le persone di quel centro risiedevano a Montegiorgio.*
- 2) Gualterius Gentilis *da Montegiorgio, che si esprime analogamente a proposito dei rapporti di proprietà di Collicillo, che, per quanto si ricordi, è stato proprietà dell'impero; testimonia di aver visto là baiuli per l'imperatore e per i signori della Marca, e che l'imperatore più di dodici anni prima, per mezzo di un privilegio, aveva concesso Collicillo a Montegiorgio.*
- 3) Gualterius Morici *da Montegiorgio si esprime analogamente a proposito dei rapporti di proprietà di Collicillo, che è gestito da un procuratore di Montegiorgio; testimonia che a Collicillo erano presenti baiuli per la curia. Egli stesso andò una volta con un baiulo, il quale ha portato a Nicolaus, camerlengo⁴ nella Marca per il cardinale⁵, il fictus per Collicillo. L'imperatore Federico, tramite un privilegio con bolla d'oro, ha assegnato Collicillo con i suoi abitanti e la sua intera giurisdizione a Montegiorgio, che non ha prodotto alcuna distruzione. La gente di Collicillo vive ora a Montegiorgio e versa l'affictus insieme ai suoi abitanti.*
- 4) Christianius *da Montegiorgio afferma di essere in possesso di Collicillo da più di due anni e di possederlo tuttora. Esso era appartenuto all'Impero e ivi c'erano stati baiuli per l'imperatore. L'imperatore Federico l'ha poi concesso con un privilegio con bolla d'oro a Montegiorgio. La gente di Collicillo vive ora a Montegiorgio. L'11 ottobre (1242⁶) la gente di Montegiorgio che si trovava a Collicillo avrebbe impedito l'ingresso di Fildesmidus.*

- 5) *Todinuus Andree da Montegiorgio rilascia una dichiarazione simile a quella del terzo testimone.*
- 6) *Rainaldus Mabilie rilascia una dichiarazione simile a quella del quarto testimone, ad eccezione delle informazioni relative ai fatti del 31 ottobre (1242).*
- 7) *Magister Martinus Rustici dichiara che Montegiorgio è proprietario di Collicillo da più di due anni e che lo è anche ora. Esso è stato di proprietà dell'imperatore e lui avrebbe visto ivi baiuli della curia. L'imperatore Federico, per mezzo di un privilegio con bolla d'oro, l'ha donato a Montegiorgio.*
- 8) *Johannes Gualterii rilascia una dichiarazione simile a quella del settimo testimone e cita quali baiuli della curia per l'imperatore Baculus, Benvenutus Venturi, Jacobus Actonis Rainaldi, Tebaldus Paganelli, Girardus domini Petri e Suppus Morici.*
- 9) *Firmus Tadei e 10) Albertutius Bernardi rilasciano dichiarazioni simili a quelle del settimo testimone.*
- 11) *Petrus Agelli, 12) Bernardutius Tegnosi, 13) Rainaldus Albrici, 14) Andreas Bernardi, 15) Karitate (?), 16) Ugo Alegii e 17) Homadeus Peronis dichiarano che Collicillo appartiene a Montegiorgio già da due anni e tuttora. Il podium è stato de regalia imperatoris e da più di trent'anni ci sono stati ivi baiuli della curia per l'imperatore ed altri signori della Marca. La gente di Collicillo avrebbe reso ai nunzi dell'imperatore e agli altri i loro profitti, finché l'imperatore (Federico), con un privilegio con bolla d'oro, non ha concesso Collicillo, insieme ai suoi abitanti e all'intero circondario, a Montegiorgio.*
- 18) *Benevenutus Peroni dichiara che Collicillo è stato sempre sotto la signoria imperii e i nunzi dell'imperium o del margravio avrebbero riscosso crediti sulla base di editti. Così, egli ha visto una volta Tebaldus Paganelli emetteva un editto relativo ad un divieto di caccia. Collicillo è fedele all'impero da più di trent'anni. L'imperatore Federico poi, con un privilegio con bolla d'oro, lo ha concesso a Montegiorgio, che ora lo possiede da più di due anni.*
- 19) *Magister Johannes, notaio di Montegiorgio, dichiara che Collicillo è da otto anni sotto la giurisdizione di tutti i signori della Marca che, anche per la riscossione dell'adfectus, vi avevano inviato ivi i loro baiuli. Al tempo di Johannes de Calumpna⁷ è stato ivi Suppus Morici da Montegiorgio per la curia, ed ora è ivi magister Benvenutus Viviani per l'imperatore. Immagina che la gente di Montegiorgio, che una volta aveva visto muoversi verso Collicillo*

- per la difesa dei propri diritti, si sia ritirata dalla difesa di quello, ma non sa se questo sia avvenuto il 31 ottobre (1242).*
- 20) Gilius Girardi, 21) Magister Girardus, notaio di Montegiorgio, e 22) Johannes Alberti dichiarano di aver visto il privilegio di concessione con bolla d'oro a Montegiorgio del castello di Collicillo da parte dell'imperatore (Federico). La gente di Collicillo vive ora a Montegiorgio, che ha preso possesso del castello da più di tre anni. È noto che Collicillo è una domania dell'imperatore.
- 23) Johannes Bonademan, 24) Magister Benvenutus, notaio di Montegiorgio, 25) Petrus Paganelli, 26) Baroncellus Baronio, 27) Benvenutus Annese e 28) Benvenutus Johannis, tutti, tranne il ventitreesimo testimone, di Montegiorgio, dichiarano che Montegiorgio è già da più di due anni in possesso di Collicillo e che la gente di Collicillo abitava a Montegiorgio. Il ventiquattresimo testimone aggiunge di aver visto che il massaro del Comune di Montegiorgio ha dato il podium di Collicillo alla gente di Montegiorgio per la lavorazione, il ventiquattresimo e il ventiseiesimo testimone, a proposito del privilegio dell'imperatore, rilasciano la stessa dichiarazione del ventunesimo testimone.
- 29) Magister Albertus Garnerii da Montegiorgio dichiara che Montegiorgio possiede tuttora Collicillo e già da più di due anni e che la gente di Montegiorgio lavorava ivi i campi.
- 30) Adiutus Manne, 31) Munaldus Johannis de Fanino e 32) Jacobus de Peticaria, tutti e tre di Montegiorgio, dichiarano che Montegiorgio possiede Collicillo già da più di due anni e che la gente di quel centro abitava a Montegiorgio. Essi avrebbero anche visto un privilegio dell'imperatore (Federico) per Montegiorgio riguardante Collicillo, che secondo il trentaduesimo testimone aveva un sigillo d'oro.
- 33) Johannis Alberti Bernardi e 34) Scambius Rainaldii, entrambi di Montegiorgio, dichiarano che Montegiorgio possiede Collicillo da più di due anni, il trentatreesimo testimone aggiunge che magister Matheus, procuratore del Comune di Montegiorgio, ha concesso alla gente di Montegiorgio il podium di Collicillo per la coltivazione.
- 35) Angelus Rainaldi Galli da Montegiorgio dichiara che Montegiorgio possiede Collicillo da più di due anni. Egli avrebbe visto ivi Berardus Gentilis Actonis Adami come procuratore di Montegiorgio. Inoltre avrebbe sentito leggere dal notaio magister Matheus il privilegio dell'imperatore (Federico) con bolla d'oro.
- 36) Melior Morici, 37) Accorri Presbiteri Alberti, 38) Jacobus Soffie, 39) Benitus de Caffagnani, 40) Magister Angelus Rainaldi, 41)

- Gentilis Accoliti, 42) Johannes Morici Alesandri e 43) Gambius Morici, *tutti di Montegiorgio, dichiarano che Montegiorgio possiede Collicillo da più di due anni. Essi avrebbero visto il privilegio dell'imperatore (Federico) con bolla d'oro. I testimoni 38-42 aggiungono anche che la gente di Collicillo risiedeva a Montegiorgio.*
- 44) Benvenutus Massi *da Montegiorgio dichiara che Montegiorgio possiede Collicillo da più di due anni.*
- 45) Persona Grifi *da Montegiorgio rilascia la stessa dichiarazione del quarantatreesimo testimone.*
- 46) Deutealleve Venuti, 47) Baroncellus Ardovini, 48) Bernardus Alberti, 49) Jacobus Jordani, 50) Angelus Grifi, 51) Compagnonus Albertutii, 52) Moricus Petrutii e 53) Rainaldus Venuti, *tutti da Montegiorgio, dichiarano che Montegiorgio è da più di due anni in possesso di Collicillo e che la gente di Collicillo abitava a Montegiorgio. I testimoni 46 e 48-53, aggiungono di aver visto il privilegio dell'imperatore (Federico).*
- 54) Boaiucta (!) Bonomi *da Montegiorgio dichiara che Montegiorgio è in possesso di Collicillo da più di due anni e che la gente di Collicillo si era posta con la propria proprietà sotto Montegiorgio ed ora abitano ivi. Egli ha sentito che l'imperatore (Federico) ha dato quel castello con tutti gli accessori a Montegiorgio.*
- 55) Andreas Actonis *da Montegiorgio rilascia una dichiarazione non particolarmente significativa.*
- 56) Augustinus de Cannasicca, 57) Calvus Girardi Datancelli e 58) Petrus Michael(is), *tutti e tre di Montegiorgio, rilasciano dichiarazioni simili a quella del testimone 54.*
- 59) Benvenutus Albrici Copti e 60) Augustinus Rainaldi, *entrambi di Montegiorgio, dichiarano che Montegiorgio ha avuto ed ha tuttora in proprietà il castellare di Collicillo.*
- 61) Angelus Golomina, 62) Pascalis Baroncelli e 63) Johannes Acte, *tutti e tre da Montegiorgio, dichiarano che Montegiorgio possiede Collicillo da più di due anni. L'imperatore (Federico), di cui avrebbero visto il relativo privilegio, ha concesso a Montegiorgio la gente e il castello di Collicillo. Il testimone 63 aggiunge che la gente di Collicillo abitava a Montegiorgio.*
- 64) Bonaventura Purpurelle *da Montegiorgio rilascia la stessa dichiarazione⁸.*
- 65) Albertus Cice, 66) Gualterius⁹ Jacobi, 67) Palmarius Berte e 68) Girardus Filippi Accarelli, *tutti e quattro da Montegiorgio, dichiarano che Montegiorgio da più di due anni in possesso di Collicillo e che la gente di quel centro si è trasferita con le proprie cose a*

Montegiorgio e ivi risiede. I testimoni 65 e 68 aggiungono di aver visto il privilegio dell'imperatore con sigillo d'oro.

- 69) *Magister Glodius domini Gentilis, notaio di Montegiorgio, dichiara di essere informato al meglio circa quanto accaduto a Collicillo, poiché egli, in quanto proprietario di un appezzamento, è stato quasi sempre là. Il comune di Montegiorgio è da più di due anni proprietario di Collicillo e ha lavorato le terre per disposizione di Marcus da Montegiorgio, giudice del Comune al tempo di Albertus de Lode¹⁰. Egli ha anche visto uomini del citato Marcus prestare servizi relativamente a Collicillo. La gente di Collicillo avrebbe lavorato gli appezzamenti del loro castello su incarico dei rettori di Montegiorgio (rettore e massaro). Egli stesso era presente quando la gente di Collicillo, che non aveva avuto altri sopra di sé se non l'imperatore (Federico), più di due anni prima, al tempo del re¹¹, del figlio dell'imperatore, diedero in gran parte la proprietà del proprio castello a Montegiorgio, dopo che avevano sentito del privilegio dell'imperatore Federico, letto da un notaio su raccomandazione di Montegiorgio nella chiesa di S. Maria¹², privilegio sulla base del quale gli abitanti di Collicillo dovevano concedere la proprietà del proprio castello a Montegiorgio e qui dovevano risiedere. Subito dopo sarebbe avvenuto il trasporto dei loro beni a Montegiorgio ed il loro trasferimento. Da più di trent'anni e tuttora i baiuli ricevono l'affictus per conto della curia, così per esempio Girardus domini Petri da Montegiorgio, che è stato anche baiulo di Alteta, al tempo di Goncolinus¹³, circa venticinque anni prima¹⁴, Albertus Murator al tempo di Thomas Goce¹⁵, rettore della Marca¹⁶, più di trent'anni prima¹⁷, e Tebaldu Paganelli, ventidue anni prima, al tempo di Accolino de Esta¹⁸. A partire dal momento nel quale il re (Enzo) ha fatto il suo ingresso nella Marca¹⁹ Benvenutus Bibiani ha riscosso l'affictus dagli abitanti di Collicillo, sia quando risiedevano ancora ivi, sia dopo che si sono trasferiti a Montegiorgio. Della presa di possesso di Collicillo da parte degli abitanti di Montegiorgio, il 30 ottobre (1242), egli non sa nulla, tuttavia ha visto ivi gli abitanti di Collicillo il 1° novembre (1242). I monaci di S. Savino non avrebbero gestito Collicillo per la loro chiesa. Il 31 ottobre (1242) gli abitanti di Montegiorgio avrebbero impedito a Feldesmidus l'ingresso a Collicillo.*
- 70) *Rainaldus Ortecani dichiara che Collicillo è da più di due anni di proprietà di Montegiorgio. Gli abitanti di Collicillo sono diventati castellani di Montegiorgio, risiedono là e obbediscono al rettore di Montegiorgio.*

- 71) Magister Jacobus Rainaldii *da Montegiorgio, a proposito dei rapporti di proprietà circa Collicillo, rilascia la stessa dichiarazione. Egli ha visto Berardus Sappator quale procuratore di Montegiorgio a Collicillo. Da due anni gli abitanti di Collicillo risiedono a Montegiorgio, una parte di essi tuttavia già da dieci anni. Il castello di Collicillo è appartenuto all'imperatore. Egli ha visto Saxutius da Tolentino quale baiulo per il cardinale²⁰, come pure Bonaventura da Collicillo e Benevenutus Viviani, in particolare come essi riscuotevano l'affictus e la dativa per la curia. Per un intero periodo durato dieci anni c'erano stati ivi anzitutto i baiuli del cardinale²¹ per la curia, poi il citato Benevenutus, dal momento dell'arrivo del re²² fino a questo momento, ha agito per la curia. Egli era presente quando nel consiglio di Montegiorgio magister Matheus venne chiamato quale procuratore e quando un certo numero di abitanti di Collicillo, introdotti per nome, diedero a quello la proprietà in loro possesso a Collicillo, in cambio della quale lui ha concesso un'altra proprietà in pede ripa Caffagnani, lasciando così che quelli si dichiarassero abitanti di Montegiorgio sive precepto domini imperatoris. Rainaldus de Collicillo non avrebbe mai posseduto quel castello. Così come gli abitanti di Montegiorgio il 30 ottobre (1242) non si sarebbero armati per dirigersi verso Collicillo.*

Registrazione originale del 16 dicembre 1242²³, predisposta a Civitanova, di fronte alla chiesa di S. Giovanni tramite *Petrus Caramelli, imperiale auctoritate notarius*, dalle *actestationes apud curiam* per ordine di *Bonnus de Arimino*, giudice della curia imperiale, Fermo, Arch. di Stato, Arch. Dipl., Perg., n. 1595²⁴ e n. 1995²⁵.

¹ Giorno e mese sono sicuri solo per le prime 63 dichiarazioni di testimoni, per le restanti manca la certezza assoluta, perché probabilmente sui fogli andati perduti era posta un'altra data.

² Quest'anno s'evince in sé dalla firma notarile in Perg., n. 1995. In ogni caso l'anno è indicato come 1242 e l'indizione con I, il che non concorda. Poiché gli eventi citati nelle dichiarazioni dei testimoni accaddero con certezza alla fine di ottobre del 1242, sembra un po' sorprendente che siano stati ascoltati testimoni appena pochi giorni dopo. È tuttavia del tutto possibile che il processo fosse pendente già prima dei fatti della fine di ottobre del 1242.

³ A questo processo appartengono anche i docc. 51 e 54.

⁴ Su di lui cfr. la nota 102 del testo e il doc. 34.

⁵ Si tratta del cardinale presbitero *Simibaldus* di S. Lorenzo in Lucina.

⁶ L'anno non è citato e tuttavia si intende grazie all'indicazione offerta nella testimonianza relativa al giorno della settimana.

⁷ Su di lui cfr. la nota 77 del testo.

⁸ Poiché con questa dichiarazione inizia la Perg., n. 1995 ed è inverosimile che la Perg. 1995 si colleghi direttamente alla Perg. 1595, a proposito di questa dichiarazione non è possibile dire nulla di certo.

⁹ *Gualterius* si trova sopra *Ugolinus*, cancellato.

¹⁰ Non è determinabile con certezza quando questo fu rettore di Montegiorgio.

¹¹ Si tratta qui del re Enzo, che era stato intronato nelle Marche nell'autunno 1239 (cfr. la nota 127 del testo). La concessione del castello di Collicillo a Montegiorgio dovrebbe essere avvenuta dunque alla fine del 1239 o nel corso del 1240, per cui le indicazioni temporali presenti nelle dichiarazioni dei testimoni collimano.

¹² Il documento è dato *in ecclesia Sancte Maiorie*, ma l'ultima parola sta per *Marie*.

¹³ Con esso s'intende senz'altro il siniscalco *Gunzelin* di Wolfenbüttel, che nel 1222 si era intromesso nelle dispute tra singole città e nobili all'interno dello Stato della Chiesa e diverse volte aveva invocato la lealtà all'impero (cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 158, e la bibliografia ivi raccolta).

¹⁴ Con questa datazione il testimone si sbaglia qui di cinque anni, poiché l'intervento di *Gunzelin* avvenne esattamente vent'anni prima del citato processo.

¹⁵ Si tratta qui senz'altro di *Thomas* o *Tomasius de Jogia*, un legato del conte *Petrus* da Celano, che è riscontrabile in due fonti del 5 dicembre 1211 e dell'8 agosto 1212, sulle quali cfr. Hagemann, *Toentino I*, pp. 188-189 e pp. 238-239, dove la fonte ultima citata è edita al doc. 12.

¹⁶ Sul suo titolo cfr. l'edizione citata alla nota 15 della fonte dell'8 agosto 1212.

¹⁷ La datazione (30 anni) concorda perfettamente.

¹⁸ Si tratta qui senz'altro del margravio Azzo VII d'Este, il cui procuratore il 14 aprile 1217 era stato infeudato con la Marca d'Ancona (cfr. Hagemann, *Jesi*, p. 156).

¹⁹ Vedi nota 10.

²⁰ Non è identificabile con certezza di quale cardinale si tratti. Probabilmente questa dichiarazione si riferisce al cardinale presbitero *Sinibaldus* di S. Lorenzo in Lucina.

²¹ Vedi nota 17.

²² Vedi nota 10.

²³ Sul problema della datazione cfr. la nota 19. Eventualmente, in virtù del dato offerto dall'indizione, potrebbe trattarsi anche del 1243.

²⁴ Sulle pergamene di questi numeri sono riprodotte le dichiarazioni dei testimoni 1-63.

²⁵ Sulle pergamene di questi numeri sono riprodotte le dichiarazioni dei testimoni 64-71. Originariamente l'intero *rotulus* del processo, secondo l'indicazione presente nella firma notarile in Perg. 1995, consisteva di 141 dichiarazioni di testimoni su 9 pergamene legate tra loro, delle quali però si sono conservati solo tre fogli in Perg. 1595 e due fogli in Perg. 1995.

51.

(senza luogo), 31 marzo (1243)

Il procuratore di Montegiorgio presenta al processo contro Fildesmidus Raynaldi¹ tredici documenti, tra i quali si trovano un privilegio del

duca di Spoleto² ed un altro dell'imperatore (Federico II)³, mentre Fildesmidus da parte sua presenta al processo cinquantasei documenti, tra i quali un privilegio dell'imperatore (Federico II)⁴, due scritti di papa Onorius III⁵ ed uno scritto di Robbertus (de Castellione)⁶. Di tutti questi documenti viene predisposto dal notaio Formatus de Magdaloca, su incarico del giudice Petrus de Magdaloca, un registro riproducente l'incipit degli stessi.

Registrazione originale (con perdite del testo per strappi all'angolo alto a sinistra e a quello basso a destra), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 464.
Reg. Filippini e Luzzatto.

[...ul]timo^(a) marcii prime ind[ictionis]. Sindicus Montis Sancte Marie asignavit^(b) quedam instrumenta, quorum primum ita incipit, et [renunciavit om]nibus^(a) aliis instrumentis, salvo quod ipse syndicus debet ostendere auctentica^(b) privileg[ia] in causa, quam habet cum domino [Fildesmido domi]ni^(a) Raynaldi. Primum instrumentum ita incipit sive privileg[ium]:

[Rainaldus Dei et]^(a) imperiali gra[tia] dux Spoleti.

[Fridericus Dei]^(a) gratia Rom[anorum] imperator. Novit altissimus.

[...D]ei^(a) gra[tia] iudex. Cum sibi.

Seguono gli «incipit» di dieci atti che apparentemente non avevano alcun particolare significato politico.

Ego notar[ius] Formatus de Magdaloc[a] rogatus ab eodem sindaco de mandato iudic[is] Petri de Magdaloc[a] omnia principia predictorum instrumentorum et privilegiorum, que in numero sunt tredecim, scripsi et meo signo signavi. [S. n.]

¶ Item eodem die eiusdem ind[ictionis]. Asignavit^(b) quedam instrumenta, quorum primum ita incipit, et renunciavit omnibus aliis instrumentis sive privileg[iis] dominus Fildesmidus. Principia sunt hec:

¶ Ego Petrus abbas. Nos quidem Ugo.

Seguono gli «incipit» di otto atti che apparentemente non avevano alcun particolare significato politico.

Seguono gli «incipit» di ventisei atti che apparentemente non avevano alcun particolare significato politico.

¶ Fr[idericus] Dei gra[tia].

¶ Petrus Firmanus episcopus.

Ꝉ Honorius.

Ꝉ Honorius.

Seguono gli «incipit» di undici atti che apparentemente non avevano alcun particolare significato politico.

Ꝉ Nos Robb[ertus].

Seguono gli «incipit» di quattro atti che apparentemente non avevano alcun particolare significato politico.

Eodem die eiusdem ind[ictionis]. Utraque pars renunciavit omni allegacion[i], quam facere posset, quod instrumenta [...] ^(a) [...] ^(c) competentius.

Et ego notar[ius] Formatus de Magdaloc[a] omnia principia predictorum instrumentorum et privilegiorum rogatus a domino iu[dice] ^(a) predicto de mandato iudic[is] Petri de Magdaloc[a], que in numero sunt quinquagintasex, scripsi et meo signo signavi. [S. n.]

^(a) [] *Testo perso per strappo.* ^(b) *Sic!* ^(c) *Testo perso a causa di una macchia o per cancellazione dello scritto.*

¹ Cfr. anche doc. 54.

² Si tratta del diploma del duca Rainaldo da Spoleto del gennaio 1229 (cfr. doc. 2).

³ Non si è conservato alcun diploma di Federico II a favore di Montegiorgio.

⁴ Non si è conservato alcun diploma di Federico II per Fidesmidus Raynaldi.

⁵ Non è chiaro a quale scritto pontificio si faccia qui riferimento.

⁶ Non è chiaro a quale scritto ci si riferisca qui; a quanto pare esso non si è conservato.

52.

Montegiorgio, davanti alla casa di *Thomas*, 13 agosto 1243

Magister Johannes, notaio e procuratore di Montegiorgio, a nome del Comune promette di pagare a Guirardus domine Granite 35 libbre per due cavalli che quello ha restituito al comune, di cui una metà entro quindici giorni e l'altra metà entro il giorno di S. Michele¹, come pagamento residuo per la campagna militare contro Roma², per la quale egli ottiene dal comune il corrispondente ordine di pagamento.

Orig., con grossi ritagli (quali segni d'espletamento e denuncia d'invalidità) e perdita del testo nell'angolo in basso a sinistra, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 33.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Cioè entro il 29 settembre 1243.

² Con ciò, nonostante l'espressione *presenti exercitu*, s'intende senz'altro la spedizione imperiale contro Roma del maggio e giugno 1243 (cfr. in particolare BFW, 3382a).

53.

(senza luogo, certamente Montegiorgio), nella casa dei figli di *Suppus*,
27 marzo 1244

Johannes Gualterii Baste, *procuratore del Comune di Montegiorgio, col consenso generale e del consiglio speciale, in nome del comune promette di pagare a Jacobus Guarissi da Montegiorgio 10 libbre quale risarcimento danni per ciò che Jacobus ha perduto a Sappanico¹ per il suo servizio imperiale reso al Comune, quando custodì quel castello per conto dello stesso comune.*

Orig., con poderosi ritagli (come segni d'espletamento e denuncia d'invalidità), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 34bis.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 400 (erroneamente sotto 5 marzo 1244).

¹ A sud ovest di Ancona.

54.

Montegiorgio, nella casa di *Morico domini Suppi*, 10 settembre 1244

Rainaldus, *giudice del comune di Montegiorgio, con consenso generale e del consiglio speciale designa magister Spenedeus Omodei quale procuratore per il processo contro Fidesmidus Rainaldi de Monte Viridi¹ al cospetto del giudice mangne (!) curie imperialis.*

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 34.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Cfr. anche il doc. 51.

55.

Castelnuovo¹, 15 marzo 1256

Rainaldus domini Rogerii *da Castelnuovo cede a suo fratello Ferrus tutte le proprie rivendicazioni in denaro rispetto al comune di Montegiorgio per le prestazioni offerte nel servizio imperiale per il comune².*

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 620.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Forse Castelnuovo presso Recanati.

² Cfr. anche i docc. 56-58.

56.

Nell'accampamento presso le rovine di Ancona, 6 giugno 1246

Rofinus da Lodi, giudice generale nella Marca¹, esorta il podestà, il consiglio e il comune di Montegiorgio a liquidare i nobili Rainaldus e Ferrus, figli di Rogerius Ferri, i quali vogliono citare il loro comune presso la curia imperiale per certi pagamenti in denaro durante la loro permanenza a servizio dello stesso nell'esercito alle porte di Viterbo² e Roma³, a liquidare il denaro da loro richiesto oppure di inviare tre giorni dopo il ricevimento di questo scritto un procuratore presso di loro⁴.

Inserto nel protocollo d'arrivo originale tramite *Ferrus filius domini Rogerii de Castello Novo* dell'11 giugno 1246, senz'altro a Montegiorgio, nella casa di *Moricus domini Suppi, a Tebaldus Mont[is] Campanarii*, podestà di Montegiorgio, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 638.
Reg. Filippini e Luzzatto.

Nobilibus et prudentibus viris pot[estati], consilio et communi Montis Sancte Marie in Jeorgio dilectis sibi. Rofinus^(a) de Laude iudex in March[ia] general[is] salutem et amorem sincerum. Quia nobiles viri Rainaldus et Ferrus domini Rogerii Ferri volunt vos convenire super quadam pecunie quantitate pro eorum stipendiis, que fecerunt pro communi vestro in exercitu congregato super Viterbium et Romam, in imperiali curia coram nob[is], vobis ex inperiali^(b) parte mandamus auc[toritat]e, qua fungimur, iniungentes, quat[inus], si premissis veritate nituntur, pecuniam ipsis solvatis eisdem ad bannum cur[ie] voluntatis, ut iteratus clamor ad imperialem cur[iam] non feratur. Alioquin tertio post harum presentationem coram nob[is] syndicum vestrum ad hoc legitime ordinatum perhenpt[orie] trasmittatis dictis conquerentibus super premissis in iudicio r[esponsurum].

Dat[um] in castris in depopulatione Ancon[e]. VI iunii IIII ind[ictione].

^(a) *Leggibile anche come Rafinus.* ^(b) *Sic!*

¹ Su di lui cfr. la nota 130 del testo.

² Si tratta qui certamente della campagna militare contro Viterbo del settembre-ottobre 1243 (cfr. in particolare BFW 3385a-3393c e la bibliografia citata in Kantorowicz, *Kaiser Friedrich*, pp. 225-226).

³ Su questo cfr. la nota 2 al doc. 52.

⁴ Cfr. anche i docc. 57 e 58.

57.

(senza luogo, sicuramente Montegiorgio),
nella casa di *Moricus domini Suppi*, 2 luglio 1246

Petrus Cavallarius da Montegiorgio, baiulo della curia, ordina a Vitallianus da Osimo, giudice del comune di Montegiorgio, di pagare a Rainaldus domini Rogerii entro dieci giorni tutto il denaro che quello reclama dal Comune come pagamento per la sua prestazione a Viterbo e a Roma¹.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 35.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo cfr. anche i docc. 55, 56 e 58. A ciò fa riferimento anche un documento trascritto sulla stessa pergamena, nel quale, nello stesso giorno, il sopra citato *Petrus* da Montegiorgio esorta tutti coloro che avessero obblighi verso il comune a farsi vivi presso di lui così che il sopra citato *Rainaldus* possa essere pagato, e nel quale egli, in caso di trasgressione, minaccia una sanzione di 100 solidi e più *ad voluntatem cur[is]*.

58.

Macerata, 3 agosto 1247

Rofinus da Lodi¹ e Rainaldus da Cingoli², giudice generale della Marca per Rolbertus (!) di Castiglione, capitaneus nella Marca³, sollecitano il podestà, il consiglio e il Comune di Montegiorgio ad inviare loro entro tre giorni dal ricevimento del presente scritto un procuratore per avanzare eventuali obiezioni contro la sollecitazione del nobile Rainaldus domini Rogerii Ferri, che vuole vendere un appezzamento di terreno a lui consegnato dalla curia per una rivendicazione di denaro⁴.

Inserito in protocollo di ricevimento originale tramite *Rainaldus domini Rogerii a magister Albertinus*, podestà di Montegiorgio, a Montegiorgio, nella casa di *Moricus domini Suppi* del 5 agosto 1247, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 49.
Reg. Filippini e Luzzatto.

Rofinus de Laud[e] et Rainaldus de Cingulo iudices in March[ia] general[es] per nobilem et magnificum dominum Rolbertum^(a) de Castellione sacri imperii in March[ia] eadem capitan[eum]. Nobilibus viris pot[estati], consilio et communi Mont[is] Sancte Marie in Jeorgio dilectis sibi salutem et amorem sincerum. Quia nobil[is] vir Rainaldus domini Rogerii Ferri petiit coram nob[is] licentiam vendendi quandam tenut[am] cuiusdam prati sibi contra vos dat[i] auct[oritate] cur[ie] pro quadam pecunie quantitate, mandamus vob[is] firmiter iniungendo, quat[inus] tertio post harum presentationem syndicum, vestrum coram nob[is] transmittatis super premissis, quicquid de iure poterit, obiecturum. Alioquin in causa ipsa procedemus, ut de iure fuerit procedendum.

Dat[um] Macerat[e]. Tertio aug[usti] V ind[ictione].

^(a) *Sic!*

¹ Su di lui cfr. la nota 130 del testo.

² Su di lui cfr. la nota 132 del testo.

³ Su di lui cfr. la nota 133 del testo.

⁴ Su questo cfr. anche i docc. 55-57.

59.

Montegiorgio, 23 aprile (senza indicazione dell'anno, prima del 24 maggio 1250⁴)

Phylippus vescovo di Fermo¹, esorta tutti i chierici e i laici della sua diocesi ad aiutare con pie donazioni il presbitero Baroncellus, cappellano della chiesa di S. Salvatore de Cafaniano², il quale su indicazione di Pandulphus, un tempo legato del soglio apostolico³, era stato trasferito a Montegiorgio, iniziando lì la costruzione di una chiesa senza avere a disposizione i mezzi sufficienti per il suo completamento, ed abbuona a tutti agli oblatori venti giorni della penitenza loro imposta.

Lettera originale con plico, al quale sono ancora attaccati fili di seta verdi (il sigillo è andato perduto), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 580 (196).

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 97 del testo.

² Questa località si trova nelle immediate vicinanze di Montegiorgio.

³ Su di lui cfr. la nota 62 del testo.

⁴ Questo è il giorno in cui morì il vescovo, dunque il documento dev'essere stato redatto prima di questa data.

60.

(senza indicazione del luogo, senz'altro Montegiorgio),
nella chiesa di S. Maria, 1° aprile 1251

Egidius Scorene, *giudice generale nella Marca*¹ per Petrus Capotius, *cardinale diacono di S. Giorgio in Velabro*², *ordina a Ferrus de Castello Novo*³, *podestà di Montegiorgio, di espellere tutte le persone e le relative famiglie che siano originarie di Gabbiano e si trovino a Montegiorgio*⁴.

Inserito in un documento originale con protocollo sull'esecuzione di quell'istruzione tramite il sopra citato podestà, con consenso del consiglio di Montegiorgio del 7 aprile 1251, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 485. Copia del XIII secolo (come dal n. 485, ma senza la data, senza la firma notarile ecc.), (insieme con i n. 61, 62 e 91); ivi n. (553) 166.
Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 7 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 4 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. per esempio anche i docc. 55 e 56.

⁴ Cfr. anche il doc. 61.

61.

(senza indicazione del luogo, senz'altro Montegiorgio),
nella chiesa di S. Maria, 5 giugno 1251

Cesarius, *vicario*¹ *del cardinale Petrus Capotius, del legato del soglio apostolico nella Marca di Ancona*², *ordina a Michael da Ascoli Piceno, giudice del comune di Montegiorgio, di espellere da Montegiorgio tutte le persone e le relative famiglie originarie di Gabbiano*³.

Inserito in un documento originale con protocollo sull'esecuzione di quell'istruzione tramite il sopra citato giudice con consenso del consiglio di Montegiorgio del 5 giugno 1251, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 485. Copia del XIII secolo (come dal n. 485, ma senza la data, senza la firma notarile ecc.), (insieme con i n. 60, 62 e 91); ivi n. (553) 166.
Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto. Per l'edizione è riferito solo al n. 485.

† In Dei nomine amen. Anno Domini sunt MCCLI indict[i]one] nona die V intrant[e] iunio tempore domini Innocentii pape IIII. In

presentia testium infrascriptorum. Dominus Cesarius vicarius venerabilis patris domini Petri Capotii cardinalis apostolice sedis legati in Anconitana Marchia precepit domino Michaeli de Esculo iud[ici] communis Mont[is] Sancte Marie pro parte dicti communis, quod expelleret omnes homines et familias de Gabiano, si qui vel si que inveniuntur esse in dicto castro.

Hoc actum fuit in ecclesia Sancte Marie. Pres[entibus] domino Guarnerio, Matheo Bonaccursi, domino Manuelli, magistro Rainaldo Egidii, Marcovaldo domini Rainaldi, Gualterio Gentilis, Angelo Galli, et alii plures interfuere^(a).

^(a) *Sic!*

¹ Su di lui cfr. le note 8, 11 e 35 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 4 della parte testuale.

³ Cfr. anche il doc. 60.

62.

(senza luogo), 15 giugno 1251

Cesarius, vescovo di Marsi, vicario nella Marca di Ancona¹ per il cardinale diacono Petrus di S. Giorgio in Velabro, legato del soglio apostolico², poiché Montegiorgio è rimasto fedele alla chiesa di Roma ed ora ha promesso aiuto contro Fermo e contro i figli del defunto Guilielmus de Massa, che avanzarono contro la gente di Monterubbiano, e poiché ha versato alla curia tutto ciò che doveva a causa di tutte le condanne emesse dal cardinale, da Cesarius e da altri funzionari, dichiara di liberare ora Montegiorgio e gli uomini di Gabbiano da tutte quelle condanne.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 488. Copia del XIII secolo (come dal n. 488, ma senza la data, senza la firma notarile ecc.), (insieme con i n. 60, 61 e 91); ivi n. (553) 166.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto. Per l'edizione è riferito solo al n. 488.

In Christi nomine amen. Anno eiusdem MCCquinquag[esimo] primo non[a] indict[ione] et die quintodecim[o] iun[is] tempore Innocentii IIII pape. Ego Cesarius Marsicanus^(a) electus, in March[ia] Ancon[itana] vicar[ius] per venerabilem patrem dominum Petrum Sancti Georgii ad Velum Aureum diaconum card[inalem] appostolice^(b) sedis l[egatum]^(c), quia inveni et cognovi commune et homines Mont[is] Sancte Marie in Georgio in devotione, fidelitate et servitio Roman[is] Ecclesie fideliter permanere, et precipue nunc contra Firman[os] et

filios quondam domini Guilielmi de Massa, qui nobis invitis contra homines de Mont[e] Rubian[o] in fide Roman[e] Ecclesie persistentes ipsi filii Guilielmi una cum Firmanis predictis hostiliter equitaverunt, ad quorum hominum de Mont[e] Rubian[o] subsidium omni reverentia, qua decuit, iuxta mandatum nostrum ad serviendum se fideliter obtulerunt, et insuper quia per homines dicti castri Mont[is] Sancte Marie fuit mihi per cur[iam] plenarie satisfactum occasione ipsorum et hominum de Gabian[o] de penis et bannis impositis et commissis et aliis omnibus offensis inpositis^(b) et factis tam per prefatum dominum card[inalem] quam per alias eius officiales ac per me ipsum, absolvo de predictis omnibus et singulis ipsum commune et homines de Gabian[o] auctoritate nostra et vice dicti domini card[inalis] absolvo et de bannis extrao^(b) et offensas remitto, non obstante mandato sive exbannitione, si appareret a me factis de predictis hominibus de Gabian[o] et communi aliqua occasione, que infirmo et casso et irritato. Pres[entibus] Johanne Gualt[erii], Deutealve Petri, Augustino Johannis Bernardi, Cambio Cancatore, Carbone Bartholomei et aliis pluribus.

Ego Alleve ab imperiali auct[oritate] not[arius] de mandato dicti domini Cesarii scripsi et publicavi. [S. n.]

^(a) -icanus *potrebbe essere stato scritto come miglioramento*. ^(b) Sic! ^(c) [] *non leggibile a causa di una macchia*.

¹ Cfr. le note 8, 11, e 35 della parte testuale.

² Cfr. la nota 4 della parte testuale.

63.

(senza luogo, ma senz'altro Montegiorgio),
nella chiesa di S. Maria, 14 ottobre 1251

Mulucius da Macerata, podestà di Montegiorgio, insieme al consiglio generale e speciale di Montegiorgio, nomina il magister e notaio Johannes Aug[ustini] rappresentante, al fine di promettere a magister Oddo, vicario generale nella Marca¹, di eseguire i suoi ordini e di consegnare a lui o al suo nunzio la cauzione necessaria².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 487.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

¹ Cfr. le note 10, 11 e 35 della parte testuale.

² Cfr. doc. 64.

64.

(senza luogo, ma senz'altro Montegiorgio),
nella chiesa di S. Maria, 14 ottobre 1251

Odo Capocius, *vicario*¹ di Petrus Capocius, *cardinale diacono di S. Giorgio in Velabro*², *poiché il comune di Montegiorgio ha riparato presso di lui, della curia e di Petrus Capocius relativamente a tutti gli ordini e gli editti emessi dal cardinale, da lui e da Egidius Scorne, giudice della curia*³, *e da altri funzionari della curia a causa della gente di Gabbiano e di Macriano*⁴, *ed ha pagato per tutto questo 200 libbre, dichiara di prosciogliere Montegiorgio, rappresentato da magister Johannes Augustini*⁵, *come anche la gente di Macriano*⁶ *e Gabbiano, da tutte le sentenze relative, ad eccezione del servizio da loro prestato al precedente (imperatore) Federico*⁷.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 486.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto, p. 400 (erroneamente con la data 4 ottobre 1251).

In Christi nomine amen. Anno eiusdem MCCquinquag[esimo] primo indict[i]one non[a] et die sabbati quartodecim[o] intrante octub[ris] tempore Innocentii quarti pape. Dominus Odo Capocius vicarius venerabil[is] patris domini Petri Capocii diaconi cardinal[is] Sancti Georgii ad Velum Aureum publice exercens officium vicari^(a) vice et nomine domini Petri predicti in partibus Marchie sedens pro tribunali, quia homines et commune Montis Sancte Marie in Georgio satisfecerunt nob[is] et curie et mandatis domini Petri Capocii predicti et in bannis et preceptis et impositis tam per dominum Petrum predictum quam per me et Egidium Scorne iudicem curie et alios officiales curie tam de facto hominum de Gabian[o] quam de Macriano et penis et bannis et condemnationibus, in quibus dictum commune et homines inciderunt et commiserunt, auctoritate, qua fungebatur idem dominus Odo, relaxavit et absolvit et suo ore proprio dix[it]: «Absolvo et relaxo et magistrum Johannem Augustini syndicum dicte universitatis nomine eiusdem absolvo», et tam homines de Macriano quam de Gabian[o] omnes et singulos de bannis eisdem inpositis^(a) per officiales curie relaxavit et publice rebanniri fecit et de bannis extrasit^(a) et absolvit, salva offensa generali facta tantum curie Roman[e] occasion[e] servitii olim domini Frederici, quia predictus syndicus nomine universitatis et homines supradicti satisfecerunt mihi pro curia^(b) in certa

quantitate pecun[ie], videlicet in ducentarum libr[arum], et fideiusso-
rum et pignorum occasionibus supradictis.

Actum in ecclesia Sancte Marie. Pres[entibus] magistro Johanne Augustini, domino Michaelae de Esculo, magistro Albertino Mathei, magistro Benevenuto Petri, Johanne Gualt[er]ii, Benedicto Christiani et aliis.

Ego Alleve ab imperiali auct[oritate] not[arius] de mandato dicti domini Odonis scripsi et publicavi. [S. n.]

(a) Sic! (b) a migliorata da e.

¹ Su di lui cfr. le note 10, 11 e 35 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 4 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. la nota 7 della parte testuale.

⁴ Il castello oggi non esiste più. Non si è potuto intendere dove si trovasse esattamente.

⁵ Poi nominato il 14 ottobre 1251 (doc. 63).

⁶ Vedi nota 4.

⁷ Questo si riferisce al sostegno di Montegiorgio al partito imperiale al tempo di Federico II.

65.

Perugia, 12 marzo 1252

Innocenzo IV comunica all'arcidiacono di Luni, suo cappellano e rettore nella Marca di Ancona¹, che il cardinale diacono Petrus da S. Giorgio in Velabro, ivi legato del soglio apostolico², su richiesta di Guilielminus e di Ugolinus de Massa, il cui castello di Gabbiano, quando questo era al servizio della Chiesa, era stato distrutto dall'allora imperatore Federico II, ed i cui abitanti erano stati trasferiti a Montegiorgio, concede a quei nobili che gli abitanti di Gabbiano debbano essere reintegrati nel precedente stato di vassalli e che Montegiorgio non siano da riaccogliere tra le proprie grazie finché non abbia riconsegnato le citate persone³; questa concessione venne poi confermata dalla sede apostolica⁴. Egli cercò di indurre quel comune alla riconsegna degli abitanti di Gabbiano⁵.

Inserito nel n. 66 (sulla tradizione del testo vedi ivi), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 43bis.

Reg. Vat. Regg.: Potthast; Posse; BFW; Berger; Rodenberg; Filippini e Luzzatto, p. 400 (erroneamente alla data 5 aprile 1252 e con un impossibile luogo di redazione: *in curie apostolica apud Monticulum!*).

Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio archid[iacono] Lun[ensi] capellano nostro, March[ie] Ancon[itane]

rectori, salutem et apostolicam benedictionem. Pro parte nobilium virorum Guilielmini et Ugolin[i] de Massa fuit expositum coram nob[is], quod, cum dudum castrum eorum Gabbian[i] ad servitium Ecclesie^(a) tunc persistens per fautores Fr[iderici] quondam imperatoris combustum^(b) extiterit et destructum ac ipsi castrum homines ob destructionem ipsam ad habitandum ad castrum Sancte Marie in Georgeo Firm[ane] dioc[esis] se duxerint transferendos^(c), dilectus filius noster P[etrus] Sancti Georg[ii] ad Velum Aureum diacon[us] card[inalis]^(d), illis partibus apostolice sedis legatus, dictum castrum Sancte Marie in Georgio ad penam iuxta constitutionis super hoc ab ipso edite tenorem condempnans^(e) eisdem nobilibus per suas concessit licteras^(b), ut, cum terra March[ie] ad manus Ecclesie devenerit, predicti homines Gabbian[i] in pristinum modum vassallagii redire ad ipsorum domicilia tenerentur nec dictum castrum Sancte Marie in Georgio ad plenam admicteretur^(b) Ecclesie gratiam, nisi eisdem nobilibus homines restitueret memoratos, quod postmodum fuit per sedem apostolicam confirmatum. Quare dicti nobiles nob[is] humiliter subplicar[unt]^(b), ut homines prefati castrum Sancte Marie in Georgio cogantur ad observantiam premissorum. Quocirca discretioni tue per apostolica scripta mandamus, qua[tinus] prefatos homines castrum Sancte Marie in Georgio ad restituendum dictos homines castrum Gabbian[i] de plano et sine strepitu iudicii, qua conven[it], districtione compellas.

Dat[um] Perusii quarto idus martii pontificatus nostri anno nono.

^(a) *La seconda c mostra tracce di miglioramento.* ^(b) *Sic!* ^(c) *Su trans- superfluo segno d'abbreviazione.* ^(d) *Manca in.* ^(e) *Migliorata da condemnationis.*

¹ Su questo rettore *Gualterius* cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 4 della parte testuale.

³ Questa concessione non si è conservata.

⁴ Questo scritto papale a favore dei signori di Massa non si è conservato.

⁵ In questo modo iniziò una disputa per la riconduzione della gente di Gabbiano; disputa che portò ad un processo tra i signori di Massa e Montegiorgio. Cfr. anche i docc. 66-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

66.

Monticulum (Treia), nella casa di *Attus*, 15 aprile 1252

A *Gualterius*, *arcidiacono di Luni e rettore della Marca di Ancona*¹ viene consegnato² uno scritto originale, dotato ancora di bolla, di papa *Innocenzo IV* del 12 marzo 1252 (doc. 65)³.

Copia notarile di *Jacobus Pis[anus] not[arius] generalis in March[ia]* dall'originale su istruzione del rettore, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 43bis. Reg. Filippini e Luzzatto (cfr. però la nota al n. 65).

¹ Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

² Può essere che la consegna sia avvenuta tramite *Paganuclius* de Massa, ma il testo su questo punto non è chiaro. Quale testimone della consegna appare in primo luogo *Thomassinus de Spoletio iudex Marchie generalis*.

³ Su questo cfr. anche i docc. 65, 67-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

67.

Monticulum (Treia), nella casa di *Acto*, 11 maggio 1252

Rainaldus Marci, *rappresentante del comune di Montegiorgio, contro la sua istruzione a Bonaccursus, rappresentante del comune, secondo la quale a Montegiorgio, sotto la minaccia di un'ammenda di 500 libbre fino alla domenica seguente (il 12 maggio), sarebbe stato conclamato che la gente di Gabbiano dovesse lasciare Montegiorgio, cosa per la quale si sarebbe dovuto emettere un documento e si sarebbero dovuti impiegare cinque cittadini, deposita al cospetto del giudice generale Thomassinus¹ un'appellazione scritta destinata a Gualterius, arcidiacono di Luni e rettore della Marca², e pone il comune di Montegiorgio e i suoi abitanti sotto la protezione della Chiesa di Roma³.*

Orig., (insieme con il n. 70), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 38bis. Reg. Filippini e Luzzatto, p. 401 (regesto non del tutto esatto).

¹ Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

² Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

³ Su questo cfr. anche i docc. 65, 66, 68-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

68.

Monticulum (Treia), nella casa di *Acto*, 11 marzo 1252

Rainaldus Marci (cfr. doc. 67), *al cospetto del giudice generale Thomassinus¹, contro la sua istruzione a Bonaccursus (cfr. doc. 67), riguardante l'espulsione della gente di Gabbiano (cfr. doc. 67), deposita*

un'appellazione scritta a Gualterius, arcidiacono di Luni e rettore della Marca², e pone il comune e i suoi abitanti sotto la protezione della Chiesa di Roma; così facendo specifica essere usuale nelle Marche che i vassalli che si fossero legati ad una comunantia ed avessero abbandonato il proprio patrimonio dovessero essere liberi, e che, se la gente di Gabbiano doveva risiedere a Montegiorgio, essa avrebbe dovuto eseguire il proprio trasferimento con il permesso dei loro signori, appartenenti alla nobiltà³.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 489.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

² Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

³ Su questo cfr. anche i docc. 65-67, 69-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

69.

(senza luogo, senz'altro Treia), nella casa di *Acto da Monticulum* (Treia), (senz'altro 11 maggio)¹ 1252.

Rainaldus Marci (*cfr. doc. 67*), al cospetto di Gualterius, arcidiacono di Luni e rettore della Marca di Ancona², solleva la pretesa contro l'istruzione (di Thomassinus)³ riguardante l'espulsione della gente di Gabbiano (*cfr. doc. 67*) e deposita contro di essa un'appellazione scritta rivolta al papa⁴.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 37 (parte del testo perduto a causa di uno strappo).
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ La data è andata perduta a causa di uno strappo.

² Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

³ Il nome è andato perduto a causa di uno strappo.

⁴ Su questo cfr. anche i docc. 65-68, 70-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

70.

Monticulum (Treia), nella casa di *Acto*, 11 maggio 1252

Rainaldus Marci (*cfr. doc. 67*) deposita un'appellazione scritta indirizzata al papa contro l'istruzione di Thomassinus¹, riguardante l'espulsione

della gente di Gabbiano (cfr. doc. 67) e pone il comune di Montegiorgio e i suoi abitanti sotto la protezione della Chiesa di Roma².

Orig., (insieme con il n. 67), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 38bis.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 401 (cfr. anche il n. 67).

¹ Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

² Cfr. anche i docc. 65-69, 71, 72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

71.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio,
in curia communis, 15 luglio(?) 1252)

Jacobus da Macerata, giudice di Montegiorgio per Muluccius da Macerata, podestà di Montegiorgio, insieme al consiglio generale e speciale di Montegiorgio, nomina rappresentante Thomassius Petri Borsiarri per perseguire al cospetto del papa e dei suoi giudici l'appellazione del comune contro gli ordini di Thomassinus, giudice¹ di Gualterius, arcidiacono di Luni e rettore della Marca², o del rettore stesso, o di altri giudici, a favore dei figli del defunto Guilielmus de Massa, relativa alla gente di Gabbiano, che avrebbe dovuto lasciare quel castello, e per sollevare opposizione anche contro Trasmundus de Sancto Angelo o contro i suoi figli, o contro il rappresentante e contro tutti gli scritti offerti da lui, dal papa o da altri contro Montegiorgio, come pure in generale contro tutti gli scritti offerti o da offrire contro Montegiorgio³.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 40.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

² Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

³ Cfr. anche i docc. 65-70, 72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

72.

(senza luogo), (senza data, sicuramente 1252)¹

Magister Bavedutus, rappresentante del comune di Montegiorgio, esige da Girardinus, vescovo di Fermo², da Ugolinus, come pure da

Guillielminus de Massa, *che venga dichiarata non valida l'istruzione di Thomassinus da Spoleto*³ a favore dei citati nobili, perché la procedura che ne era alla base non era stata eseguita in forma corretta e Bonusaccursius, cui era stata consegnata l'istruzione, non era autorizzato ad essa, come pure perché la gente di Gabbiano risiedeva a Montegiorgio con il consenso di quei nobili e poiché nella Marca era usuale che vassalli che si legavano ad una *communantia* ed abbandonavano il proprio patrimonio fossero liberi e potessero risiedere nella *communantia*⁴.

Registrazione originale Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 476.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Si tratta qui di una rinnovata protesta contro la sentenza del giudice *Thomassinus* da Spoleto, e cioè di una protesta che deve situarsi dopo l'11 maggio 1252 (cfr. doc. 67-70), poiché nel documento precedente si dice che già in precedenza era stata sollevata una protesta contro la sentenza. Troviamo *magister Benvenutus*, o *Benvedutus*, attivo per la prima volta quale rappresentante del comune il 22 agosto 1252 (cfr. il doc. 73) e per questo motivo è stato inserito qui.

² Su di lui cfr. le note 16 e 19 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

⁴ Cfr. anche i docc. 65-71, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

73.

(senza luogo), 22 agosto 1252

Mercatante, *cittadino di Bologna e giudice generale della Marca*¹, *ordina al magister Benvenutus Petri Agustini, rappresentante di Montegiorgio, al magister e notaio Rollannus da Spoleto, rappresentante di Egidius Scorene*², *di pagare in nome del comune 25 libbre entro la metà di ottobre per la provvisione promessa ad Egidius*³.

Copia notarile del 22 agosto 1252 dagli atti della curia, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 492.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 20 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 7 della parte testuale.

³ Su questo processo cfr. anche i docc. 75 e 84.

74.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
nella casa dei figli di *Jacobus Rofini*, 17 settembre 1252

Magister Alleva da Ascoli Piceno, rettore e vicario del comune di Montegiorgio, insieme al consiglio generale e speciale di Montegiorgio nomina il magister e notaio Benvenutus rappresentante per il processo del comune con Paulus Salingradi da Spoleto al cospetto di Thomassinus, giudice generale della Marca¹ per Gualterius, arcidiacono di Luni e rettore della Marca².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 41.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

² Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale. Su questo processo cfr. anche i docc. 77, 89, 98, e 99.

75.

Monticulum (Treia) 9 novembre 1252

Mercadante, cittadino di Bologna e giudice generale nella Marca¹, dà istruzione che al magister e notaio Rolandus, rappresentante di Ciilius² Scorne³ vengano concesse proprietà del comune di Montegiorgio per un valore di 25 libbre, ed oltre a ciò altrettanto per un valore di 25 solidi pro salario, altroi 5 solidi per la sentenza e ancora 5 solidi per il baiulo, poiché magister Benevenutus, rappresentante del comune di Montegiorgio, non avrebbe dato corso alla sua richiesta⁴.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 494.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 20 della parte testuale.

² *Egidius* (cfr. docc. 73 e 84).

³ Su di lui cfr. la nota 7 di questa parte documentaria.

⁴ Su questo processo cfr. anche i nn. 73 e 84.

76.

(senza luogo, senz'altro Treia¹), 13 novembre (1252)²

Petrus Bovarelli, *rappresentante del comune di Civitanova, presenta quattro testimoni al processo di Civitanova contro Bartolomeus (o Batholomeus) Rogerii, padre di Phylippus (o Philippus), già abate di Rambona³, per dimostrare che sulla base dei minacciosi ordini di Phylippus, un tempo vicario generale nella Marca⁴ per il cardinale Petrus⁵, come pure di Oddo⁶ e di Petrus de Medicina⁷, il covicario nella Marca per il cardinale Petrus⁸, è stato nominato Matheus Gambonis, del consiglio di Civitanova, al fine di promettere a Barnardus da Amelia, rappresentante di Bartolomeus, il pagamento di 100 libbre:*

- 1) *Janni Andree da Sant'Elpidio, in precedenza (1251) podestà di Civitanova, dichiara che l'abate di Rambona, una volta vicario della Marca⁹, avrebbe richiesto un risarcimento per armi e cavalli dei suoi fratelli, i quali sono morti in occasione del conflitto tra chiesa ed impero scoppiato nei territori di Civitanova e Montecosaro, per cui l'abate avrebbe ottenuto¹⁰ un privilegio dell'allora rettore Petrus Capotius¹¹; dichiara anche che il consiglio di Civitanova, a causa delle minacce dell'abate, di altre personalità e di Oddo¹², ha nominato Matheus (vedi sopra), per promettere a Bernardus (vedi sopra) il pagamento di 100 libbre come risarcimento;*
- 2) *Amicus Meliorati, notaio da Sant'Elpidio, attivo in precedenza (1251) come notaio a Civitanova insieme al podestà Janni (vedi sopra) dichiara che allora giunsero a Civitanova lettere con minacce riguardanti il citato risarcimento di Oddo Capotius¹³ e Petrus de Medicina¹⁴, covicari dell'abate di Rambona¹⁵, per cui anzitutto sono stati inviati ivi come legati Bonmartinus e il giudice Blasius e poi è stato nominato rappresentante Matheus (vedi sopra) per l'esecuzione della promessa sopra citata; quest'ultimo ha poi consegnato la relativa promessa;*
- 3) *Blasius Bartolomei da Sant'Elpidio, attivo in precedenza (1251) al tempo del podestà Janni (vedi sopra) quale giudice di Civitanova per Petrus Capotius¹⁶, dichiara che egli avrebbe ottenuto dall'abate Philippus di Rambona¹⁷, da Oddo e da Petrus de Medicina¹⁸ plurimi ordini per l'effettuazione del citato risarcimento sotto la minaccia delle armi e della distruzione del patrimonio del comune, per cui il consiglio di Civitanova, per paura, si è deciso per un compromesso riguardante il pagamento di 100 libbre, e questo era il*

motivo per cui era stato mandato allora a Cingoli e Montemilone (Pollenza);

- 4) Bonus Martinus Grimaldi *da Civitanova dichiara di essere apparso più volte nella curia al tempo del podestà Janni (vedi sopra) quale rappresentante di Civitanova al cospetto dell'abate di Rambona¹⁹ e di Oddo Capotius²⁰, allora vicari nella Marca, e, sotto minaccia di distruzione del patrimonio del comune, di aver ricevuto ordini di Oddo²¹ a Cingoli, in agosto (1251), e a Treia per l'effettuazione di un risarcimento in relazione alla perdita dei fratelli dell'abate di Rambona²², morti durante il conflitto presso Montecosaro e Civitanova, per cui, per paura, il consiglio di Civitanova aveva nominato Matheus (vedi sopra) rappresentante al fine di depositare una promessa conforme.*

Copia notarile del 22 febbraio 1253 da un originale trascritto su istruzione di *Thomassinus da Spoleto*, giudice generale nella Marca²³ datato 14 novembre 1252 Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 47.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ La presentazione dei testimoni avvenne a Treia, poiché il protocollo relativo, datato 14 novembre 1252 venne ivi predisposto (vedi sopra).

² L'anno viene indicato probabilmente tramite il fatto che il protocollo è trascritto attraverso l'interrogatorio dei testimoni del 14 novembre 1252.

³ Su questo *Philippus*, abate di Rambona e vicario generale nella Marca per il cardinale diacono *Petrus* di S. Giorgio in Velabro, cfr. le note 23 e 35 della parte testuale.

⁴ Su di lui cfr. la nota 2 della parte testuale.

⁵ Su di lui cfr. la nota 4 della parte testuale.

⁶ Su di lui cfr. le note 10, 11 e 35 della parte testuale.

⁷ Su di lui cfr. la nota 25 della parte testuale.

⁸ Vedi nota 5.

⁹ Vedi nota 3.

¹⁰ Questo privilegio non si è conservato.

¹¹ Vedi nota 5.

¹² Vedi nota 6.

¹³ Idem.

¹⁴ Vedi nota 7.

¹⁵ Vedi nota 3.

¹⁶ Vedi nota 5.

¹⁷ Vedi nota 3.

¹⁸ Vedi nota 6.

¹⁹ Vedi nota 7.

²⁰ Vedi nota 6.

²¹ Idem.

²² Vedi nota 3.

²³ Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

77.

Senza luogo senz'altro Montegiorgio),
nella casa dei figli di *Jacobus Rofinus*, 1 dicembre 1252

Magister Alleve da Ascoli Piceno, rettore e vicario del comune di Montegiorgio insieme al consiglio generale e speciale di Montegiorgio nomina magister Thomassius Petri Borsiarrii rappresentante per trattare¹ al cospetto di Thomassinus da Spoleto, giudice generale nella Marca², il processo del comune con Paulus Salingradus da Spoleto in relazione alla provvigione di Angelus Capoccius³.

(Orig. (insieme con il n. 84) Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 43.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo processo cfr. anche i doc. 74, 89, 98, e 99.

² Su di lui cfr. la nota 21 della parte testuale.

³ Idem.

78.

Macerata, nella casa di *Mulucius*, 15 dicembre 1252

Bernus, camerlengo¹ di Gualterius, arcidiacono di Luni e vicario della Marca di Ancona², rilascia quietanza a Scambiolus, rappresentante del comune di Montegiorgio, per 49 libbre, 12 solidi e 9 (denari)³ per l'affictus e per la procuratio.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 42.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 28 della parte testuale.

² Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

³ Lo scrivente notaio ha erroneamente omissso il termine *denarius*.

79.

(Senza luogo), 4 gennaio (senz'altro 1253)³

Benvedutus, rappresentante di Montegiorgio, su domanda del rettore¹, dichiara sotto giuramento di non conoscere nessuno di Gabbiano che risieda o abbia risieduto a Montegiorgio e di non credere che questo sia

possibile. Egli ottiene poi dal rettore tempo fino al mercoledì successivo (8 gennaio) per sottoporre il documento relativo alla gente di Gabbiano che il comune di Montegiorgio avrebbe ricevuto dai signori di Massa².

Registrazione originale (insieme con i docc. 81 e 83), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. (552) 165.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Si tratta qui di *Gualterius*, arcidiacono di Luni, su quale sono da confrontare le note 12 e 37 della parte testuale.

² Questo documento non si è conservato.

³ Sulla base dei docc. 65 e 67-71 e soprattutto del doc. 80, questo documento, come pure i docc. 81-83, risale all'anno 1253. Cfr. anche i docc. 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

80.

Macerata, 7 gennaio (senz'altro 1253)¹

Gualterius, arcidiacono di Luni, cappellano del papa e rettore della Marca di Ancona², su sollecitazione dei loro consoli ordina agli abitanti di Montegiorgio di apparire di fronte a lui per testimoniare nel processo del comune di Montegiorgio con i signori di Massa³.

Insero nell'originale protocollo di ricevimento di questo scritto tramite il massaro di Montegiorgio ad una serie di persone (senz'altro di Montegiorgio) del 20 gennaio 1253 (insieme con il n. 82), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Pergamene senza numero.
Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

Gualt[erius] Lun[ensis] arch[idiaconus] domini pape cappellanus, Ancon[itane] March[ie] rector. Universis et singulis habitatoribus Mont[is] Sancte Marie in Georgio presentes has licteras^(a) inspecturis salutem in Domino. Mandamus vobis sub pena et albitrio^(a) nostre volunt[at]is et bando, quat[inus] ad requisitionem consulum vestre terre ante nostram present[iam] veniatis eidem communi in causa, quam habet cum dominis Masse coram nobis, veritat[is] testimonium redituri^(a).

Datum Mac[erate] die VII ianuario.

a Sic!

¹ L'anno lo si desume con un certa sicurezza dal fatto che questo scritto venne consegnato a Montegiorgio il 20 gennaio 1253 (vedi sopra).

² Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

³ Su questo processo cfr. anche i docc. 65-72, 79, 81-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

81.

(senza luogo), 9 gennaio (senz'altro 1253)¹

Con il consenso delle parti viene spostato il termine utile per la presentazione dei testimoni del rappresentante di Montegiorgio fino a otto giorni dopo il lunedì seguente (13 gennaio)².

Registrazione originale (insieme con i docc. 79 e 83), Montegiorgio, Arch. com., Perg., Serie I, n. (552) 165.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ A favore di quest'anno parlano i documenti presentati alla nota 1.

² Cioè fino al 21 gennaio. Sulla questione cfr. anche i docc. 65-72, 79, 80, 82, 83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

82.

(senza luogo), (senza data) (senz'altro 1253)¹

Benvedutus, rappresentante del comune di Montegiorgio, vuole dimostrare che al tempo del podestà Guilielmus da Ancona², quando il comune era fedelmente al servizio della Chiesa, i tedeschi³ si sarebbero diretti verso il castello di Gabbiano, lo avrebbero occupato e distrutto, e che nello stesso giorno nel consiglio (di Montegiorgio) sarebbe stato deciso di inviare dei legati ai figli di Guilielmus⁴ per chiedere che cosa dovesse fare il comune con la gente di Gabbiano, visto che quelli avrebbero dato loro il permesso di accoglierli insieme alle loro cose a Montegiorgio. Inoltre, vuole dimostrare che al tempo del podestà Ferrus de Castello Novo⁵ i citati figli, presso la chiesa di S. Giovanni⁶, avrebbero concesso a Montegiorgio il permesso per trattenere presso di sé la gente di Gabbiano, una concessione che loro sarebbero stati anche disposti a rinnovare⁷.

Registrazione originale (insieme con il n. 80), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Pergamene senza numero.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Questo documento risale probabilmente all'anno 1253, poiché riguarda il processo relativo a Gabbiano, che ebbe luogo allora (cfr. i docc. 65-72, 79-81, 83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96).

² Fino a questo momento non è stato rinvenuto alcun documento attestante quest'attività amministrativa a Montegiorgio. Per questo motivo resta indeterminabile solo il momento della spedizione contro Gabbiano.

³ Si è trattato senz'altro di mercenari tedeschi al servizio dell'imperatore.

⁴ Con essi si intendono gli allora signori di Massa.

⁵ Questi è riscontrabile come podestà di Montegiorgio nella prima metà del 1251; cfr. tra l'altro il doc. 60 come pure il documento del 7 maggio 1251 (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 490; Reg. Filippini e Luzzatto).

⁶ Non si sa con certezza dove si trovasse questa chiesa di S. Giovanni.

⁷ Su questo non è disponibile alcun documento.

83.

(senza luogo), 22 gennaio (senz'altro 1253)¹

A Girardinus, a Guilielminus e a Ugolinus, per sé e per suo fratello Guilielminus² viene fissato un termine di quindici giorni per unirsi a Montegiorgio; lo stesso termine vale anche per il rappresentante di Montegiorgio per esibire lo scritto del papa al rettore relativo a Gabbiano³. A questo proposito il rappresentante di Montegiorgio dichiara di essere pronto e presentare i suoi testimoni, per cui Ugolinus, per sé e per suo fratello, e Girardinus protestano e dichiarano che quei testimoni non siano da ammettere poiché non sarebbero apparsi entro il termine stabilito⁴.

Registrazione originale (insieme con docc. 79 e 81), Montegiorgio, Arch. Com., Serie I, n. (552) 165.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Sulla datazione cfr. le annotazioni presenti alla nota 7 del doc. 82.

² Queste persone sono senz'altro i signori di Massa.

³ Probabilmente si trattava con ciò dello scritto di papa Innocenzo IV al rettore della Marca datato 12 marzo 1252 (vedi sopra al doc. 65).

⁴ Sulla questione cfr. anche i docc. 65-72, 79-82, 83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

84.

(Senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
nella casa dei figli di *Jacobus Rofini*, 7 febbraio 1253

Guarnrius¹, Leonus², Girardus e Egidius, rettori o consoli di Montegiorgio, insieme con il consiglio generale e speciale di Montegiorgio nominano magister Thomasius Petri da Montegiorgio rappresentante

per il processo del comune con Egidius Scorne³ al cospetto di Mercadante, cittadino di Bologna e giudice generale nella Marca⁴ per Gualterius, arcidiacono di Luni e rettore generale (!) nella Marca⁵.

Orig., (insieme con il n. 77), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 41. Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Questa forma del nome (al posto di *Guarnerius*) è senz'altro una svista del notaio che ha redatto.

² La lettura non è certa.

³ Su di lui cfr. la nota 7 della parte testuale.

⁴ Su di lui cfr. la nota 20 della parte testuale.

⁵ Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale. Su questo processo cfr. anche i docc. 73 e 75.

85.

(senza luogo), 7^a febbraio 1253

Il rappresentante del comune di Montegiorgio¹ dichiara che i testimoni dei signori di Massa² non potevano essere ascoltati, poiché essi erano vassalli e persone legate ai signori di Massa e esige che il processo debba proseguire normalmente³.

Registrazione originale di *Jacobus Pisanus imperialis aule not[arius]* del 26 febbraio 1253 su istruzione di *Walterius*, arcidiacono di Luni, cappellano del papa e rettore della Marca di Ancona⁵, (insieme con i docc. 86-88 e 90), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 466. Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Dai docc. 86 e 87 emerge che qui dev'essersi trattato di *Benvenutus* (o *Benvedutus*).

² Cfr. anche il doc. 86.

³ Sulla questione cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 86-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

⁴ L'indicazione del giorno suona così: *veneris intrante februario*. Per questo motivo dovrebbe essersi trattato di 7 febbraio.

⁵ Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

86.

(senza luogo), 13 febbraio 1253

Ugolinus de Massa, per sé personalmente e quale rappresentante del vescovo di Fermo¹ e di Guilielminus, suo fratello, nel processo contro

il comune di Montegiorgio e il suo rappresentante Benvedutus² vuole dimostrare che numerose persone identificabili per nome sarebbero risiedute e risiederebbero ancora a Montegiorgio e nel suo distretto, e per dimostrare la sua asserzione presenta una serie di testimoni:

- 1) Johanninus Guidonis da Gabbiano, 2) Michael Attutii de Petraficta, 3) Johannes Guidonis de Petraficta e 4) Johannes Raynaldi de Villa Monelli *rilasciano dichiarazioni sostanzialmente simili, secondo le quali una quantità di persone di Gabbiano, elencate nominalmente e insieme alle loro famiglie, dopo la distruzione del castello di Gabbiano, la quale, avvenuta il 1° marzo di tre anni fa, sarebbe risieduta e risiederebbe tuttora a Montegiorgio e nel suo distretto.*
- 5) Raynaldus Morici de Villa Rainerii, 6) Raynaldus de Fornace, 7) Gratia Johannis de districtu Gabbiani, 8) Jacobus Rinaldini de Filettulo, 9) Moricus Tintosi da Gabbiano, 10) Benvenutus Baulini de Sancto Damiano e 11) Raynaldus Gayde de Villa Sancti Petri *rilasciano dichiarazioni sostanzialmente simili circa il fatto che tutti loro avrebbero visto le persone presentate dai signori di Gabbiano, insieme alle loro famiglie, risiedere, a partire dal citato momento, a Montegiorgio, e ad questo i testimoni 7), 10) e 11) aggiungono che avrebbero visto gli stessi risiedere ancora ivi appena quindici fa.*
- 12) Johannes Bonajuncte de Villa Collis Luponis *dichiara che le persone presentate tre anni fa dai signori di Massa, calcolando a partire dal prossimo marzo, risiedevano a Montegiorgio da tre anni.*
- 13) Ventura Mathei de Villa Stabii, 14) Jacobus Petri de Villa Sancti Laurentii e 15) Rubertus Bernardi de Massa *rilasciano dichiarazioni sostanzialmente simili relativamente al fatto che numerose persone da Gabbiano, elencate nominalmente, insieme alle loro famiglie, dal tempo della distruzione di quel castello sarebbero state viste risiedere a Montegiorgio, e l'ultima volta appena 8 giorni fa.*
- 16) Filippus Bone de Villa Possan(i), 17) Matheus magistri Gentilis de Sancto Ruffino e 18) Bonaventura Johannis de Villa Sancti Pauli *rilasciano dichiarazioni sostanzialmente simili relativamente al fatto che una serie di persone, elencate nominalmente, dal momento indicato sarebbero state viste risiedere insieme alle loro famiglie a Montegiorgio, e l'ultima volta sarebbe stata quindici giorni fa.*
- 19) Benvenutus Fetri de Sancto Ruffino *dichiara di aver visto una serie di persone di Gabbiano, elencate nominalmente, risiedere, a partire dal sopra citato momento, con le loro famiglie, a Montegiorgio e nel suo distretto, e l'ultima volta sarebbe stata otto giorni fa.*

- 20) Ventura Meliorati de Villa Sancti Laurentii, 21) Alexander Martini de Villa Berviani e 22) Johannis Berardi de Villa Cerreti *rilasciano dichiarazioni sostanzialmente simili relativamente al fatto di aver visto una serie di persone di Gabbiano, elencate nominalmente, risiedere dal tempo della distruzione di quel castello, insieme alle loro famiglie, a Montegiorgio, e l'ultima volta sarebbe stata quindici giorni fa, mente secondo il testimone 21) sarebbe avvenuta otto giorni fa.*
- 23) Blasius Berardi de Villa Cerreti e 24) Petructius Morici de Villa de Possa *rilasciano dichiarazioni sostanzialmente simili relativamente al fatto di aver visto diverse persone di Gabbiano, elencate nominalmente, risiedere con le loro famiglie a Montegiorgio.*
- 25) Magister Oddo de Villa Piassale e 26) Bartalomeus Beltraimi de Pomaiolo *rilasciano dichiarazioni sostanzialmente simili relativamente al fatto che avrebbero visto una serie di persone elencate nominalmente, risiedenti ivi prima della distruzione di Gabbiano, che nove giorni fa abitavano a Montegiorgio.*

Tradizione del testo come il doc. 85 (insieme con i docc. 85, 87, 88 e 90).
Reg. Filippini e Luzzatto, p. 401 (erroneamente con la data 3 febbraio 1263).

¹ Su di lui cfr. le note 16 e 19 della parte testuale.

² Su questo processo cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 85, 87, 88, 90, 91, 93, 94 e 96.

87.

(senza luogo), 15 febbraio 1253

Walterius, *arcidiacono di Luni, cappellano del papa e rettore della Marca di Ancona*¹ *stabilisce per il notaio Benvenutus, rappresentante di Comune di Montegiorgio, un termine di dieci giorni entro il quale dimostrare, attraverso testimoni e documenti, tutto ciò che voleva accampare contro i signori di Massa, in particolare a proposito della gente di Gabbiano. In seguito Benvenutus dichiara di voler comprovare, contro Gerardus, Ugolinus e Guilielminus, che Oddo Capoctio è stato vicario nella Marca*² *per il cardinale Petrus Capoctius*³ *con tutti i pieni poteri di un vicario, cioè di un rettore, e per dimostrare la bontà della sua affermazione presenta una serie di testimoni, contro i quali in ogni caso Ugolinus de Massa solleva un'obiezione per sé e per i suoi fratelli:*

- 1) Petrus Caballarius *baiulo del comune di Montegiorgio dichiara di essere stato baiulo del comune di Montegiorgio al tempo in cui*

Petrus Capoctius⁴ aveva marciato verso il Regno di Sicilia⁵, e di aver visto Oddo Capoctius⁶, il quale a Montegiorgio avrebbe comandato e amministrato la giustizia con lettere e ordini, così come fa ora il rettore della Marca.

- 2) Servusdei Andree da Montegiorgio dichiara di aver visto Oddo Capoctui comandare e amministrare la giustizia a Montegiorgio quale vicario della Marca⁷ per il cardinale Petrus⁸, così come a Monticulum (Treia) e proprio in settembre (dunque nel 1251).
- 3) Scangnolus Raynaldi da Montegiorgio dichiara di essere stato nell'agosto dell'anno precedente (cioè del 1251) baiulo della curia e di aver visto Capoctio comandare ed amministrare la giustizia come un signore, quale vicario nella Marca⁹ per il cardinale Petrus¹⁰ e, quale baiulo della curia, di aver inviato lettere di Oddo, riguardanti una campagna militare contro il Regno (di Sicilia), nella contea di Fermo, quando il cardinale era ad Atri¹¹.
- 4) Andreas Raynaldi da Montegiorgio rilascia sostanzialmente la stessa dichiarazione del testimone 3) ed aggiunge di aver sentito nel consiglio di Montegiorgio leggere un privilegio del cardinale Petrus con sigillo pendulo, con il quale Petrus¹² rese Oddo Capoctius suo vicario¹³ nella Marca.
- 5) Gentilis da Petriolo dichiara che allora, quando Petrus Capoccius¹⁴ si diresse con l'esercito verso Atri¹⁵, suoi vicari erano rimasti l'abate di Rambona¹⁶ e Petrus de Medicina¹⁷, e aggiunge di aver sentito che Oddo sia diventato vicario¹⁸ solo dopo il ritorno del cardinale dal Regno di Sicilia.
- 6) Andreas Johannis Tallionis da Montegiorgio testimonia di aver sentito Oddo Capoctius proprio nell'agosto di un anno prima (cioè il 1251) dichiarare nel consiglio di Montegiorgio che egli è vicario¹⁹ per Petrus Capoctius²⁰ e che ivi sarebbe stata letta anche una lettera con sigillo pendulo, nella quale si diceva che il cardinale Petrus dichiarava Oddo vicario generale della Marca²¹.

Tradizione del testo come per il doc. 85 (insieme con i docc. 85, 86, 88 e 90).
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. le note 12 e 37 della parte testuale.

² Su di lui cfr. le note 10, 11 e 35 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. la nota 4 della parte testuale.

⁴ Idem.

⁵ Questa campagna del cardinale diacono Petrus di S. Giorgio in Velabro nel Regno siciliano avviene tra l'aprile e il settembre 1251 (su questo cfr. infine Hagemann, *Tolentino II*, p. 102).

⁶ Vedi nota 2.

⁷ Idem.

⁸ Vedi nota 3.

⁹ Vedi nota 2.

¹⁰ Vedi nota 3.

¹¹ Vedi nota 5.

¹² Vedi nota 3.

¹³ Questo privilegio non si è conservato.

¹⁴ Vedi nota 3.

¹⁵ Vedi nota 5.

¹⁶ Su di lui cfr. le note 23 e 35 della parte testuale.

¹⁷ Su di lui cfr. la nota 25 della parte testuale.

¹⁸ Vedi nota 2.

¹⁹ Vedi nota 2.

²⁰ Vedi nota 3.

²¹ Vedi nota 13. Su questo processo cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94 e 96.

88.

(senza luogo), 25 febbraio 1253

Magister Benvenutus Petri, *rappresentante del comune di Montegiorgio, vuole attestare contro i figli di Guilielmus de Massa che Cesarius, Marsicanus vescovo, sarebbe stato vicario nella Marca¹ per Petrus, cardinale diacono di S. Giorgio in Velabro e legato del soglio apostolico² nei mesi di maggio e giugno (1251), periodo durante il quale Petrus si trovava ad Atri, e che sarebbe stato vicario³ del cardinale Petrus nella Marca quale successore di Cesarius Oddo Capoctius nel periodo nel quale quello aveva lasciato la Marca⁴. Inoltre, vuole attestare che Cesarius aveva organizzato un colloquium generale nella Marca, a Mons Ulmi (Corridonia)⁵, e Oddo ne avrebbe organizzato uno simile a S. Elpidio a Mare⁶. Infine, vuole attestare che i figli di Guilielmus de Massa, insieme con gli abitanti di Fermo, contro la volontà di Cesarius, avevano invaso in forma ostile il territorio di Monterubbiano, rimasto fedele alla Chiesa. Per dimostrare le proprie affermazioni il rappresentante presenta una serie di testimoni:*

- 1) Thomasius Petri testimonia di aver visto⁷ Cesarius nei mesi di maggio e giugno (1251) comandare ed amministrare la giustizia a Montegiorgio quale vicario della Marca e di aver visto Cesarius ordinato tramite lettera al podestà, al consiglio e al comune di Fermo, di non muoversi contro Monterubbiano, che era rimasto fedele alla Chiesa⁸. Egli avrebbe anche sentito leggere, da parte di un notaio di Cesarius, un privilegio con ceralacca del cardinale

P[etrus] Capp[otius]⁹, secondo il quale tutti nella Marca dovevano obbedire agli ordini di Cesarius come a quelli di un vicario generale della Marca¹⁰. Egli avrebbe anche sentito leggere nel consiglio di Montegiorgio una lettera di Cesarius, secondo la quale il comune doveva inviare un rappresentante e un legato a Mons Ulmi (Corridonia)¹¹ per partecipare al colloquium organizzato da Cesarius. Oltre a ciò, dopo il ritiro di Cesarius, egli avrebbe sentito proclamare nel consiglio di Montegiorgio un privilegio¹² secondo il quale Oddo Capoctio era da considerare quale vicario generale¹³ per Petrus Capoctius¹⁴. Infine, egli avrebbe assistito nel consiglio di Montegiorgio alla lettura di uno scritto, secondo il quale dovevano essere inviati un rappresentante e un legato di Montegiorgio a S. Elpidio a Mare per un colloquio¹⁵.

- 2) Raynerius Baroncelli fa la stessa dichiarazione del testimone 1) relativa a Cesarius¹⁶, dopo il cui ritiro sarebbe diventato suo successore un nipote¹⁷ del cardinale Capoctius¹⁸ e tuttavia dice di non ricordarsi il suo nome.
- 3) Raynaldus Marci da Montegiorgio rilascia la stessa dichiarazione del testimone 1).
- 4) Diotallevus Saccaridi da Montegiorgio dichiara essere noto il fatto che Cesarius è stato rettore da più di un anno¹⁹ e che dopo che Cesarius ha riconsegnato la carica di vicario Oddo Capoctius è stato vicario e rettore della Marca in suo nome²⁰; inoltre, più di un anno prima, egli avrebbe sentito leggere un privilegio con sigillo pendulo con il quale il cardinale Petrus aveva dichiarato Oddo rettore della Marca²¹.
- 5) Angeluctius Baroncelli da Montegiorgio rende la stessa dichiarazione del testimone 1).
- 6) Jacobus Girardi da Montegiorgio rilascia la stessa dichiarazione del testimone 1), con la sola differenza che egli non ha sentito leggere la lettera di Cesarius e di Oddo relativa al generalia colloquia²².
- 7) Jacobus Giorgii da Montegiorgio rilascia la stessa dichiarazione del testimone 1).
- 8) Moricus domini Suppi da Montegiorgio dichiara di aver ascoltato Cesarius nella chiesa di Montegiorgio leggere un privilegio con sigillo pendulo, nel quale Petrus Capoctius ordinava che tutti nella Marca obbedissero a Cesarius in quanto vicario²³. Inoltre egli sarebbe andato quale legato del comune di Montegiorgio a S. Elpidio a Mare, dove avrebbe visto Oddo Capoctius accettare quale vicario la dichiarazione di appartenenza degli abitanti di

*Fermo*²⁴, fatto che sarebbe dunque avvenuto dopo il servizio prestato da Cesarius.

- 9) Angelus Johannis da Montegiorgio dichiara che egli più di un anno prima avrebbe visto anzitutto Cesarius²⁵ e poi Oddo Capoctius²⁶ a Montegiorgio, in quanto vicari generali, comandare e amministrare la giustizia.
- 10) Magister Gentilis da Macerata dichiara di aver sentito che Cesarius è stato vicario della Marca²⁷ quando il cardinale Petrus²⁸ fu ad Atri²⁹.
- 11) Jacobus Calvi da Macerata dichiara di non sapere nulla.
- 12) Bonmartinus, notaio di Civitanova, dichiara di aver ascoltato leggere a Civitanova una lettera del cardinale Petrus Capoctius³⁰ all'epoca in cui lui si trovava ad Atri³¹; attraverso di essa Cesarius veniva insediato quale vicario nella Marca a servizio del cardinale³². Dopo Cesarius, quale vicario del cardinale nella Marca arrivò Oddo Capoctius³³.

Tradizione del testo come al doc. 85 (insieme con i docc. 85-87 e n. 90).
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. le note 8, 11 e 35 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 4 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. le note 10, 11 e 35 della parte testuale.

⁴ Su questo cfr. la nota 4 della parte testuale.

⁵ Su di un simile *colloquium generale* a Corridonia non si è conservato altro.

⁶ Su di un simile *colloquium generale* a S. Elpidio a Mare non si è conservato altro.

⁷ Vedi nota 1.

⁸ Quest'ordine scritto di *Cesarius* non si è conservato; non possediamo alcuna ulteriore notizia circa il conflitto tra Fermo e Monterubbiano.

⁹ Vedi nota 2.

¹⁰ Questo privilegio del cardinale diacono *Petrus* di S. Giorgio in Velabro a favore di *Cesarius* non si è conservato.

¹¹ Questo scritto di *Cesarius* da Montegiorgio riguardante il *colloquium* di Civitanova non si è conservato.

¹² Questo privilegio del cardinale diacono *Petrus* de S. Giorgio in Velabro in favore di *Oddo* non si è conservato.

¹³ Vedi nota 3.

¹⁴ Vedi nota 2.

¹⁵ Questo scritto indirizzato a Montegiorgio riguardante il *colloquium* a S. Elpidio a mare non si è conservato.

¹⁶ Vedi nota 1.

¹⁷ Vedi nota 3.

¹⁸ Vedi nota 2.

¹⁹ Vedi nota 1.

²⁰ Vedi nota 3.

²¹ Vedi nota 12.

²² Cfr. note 11 e 15.

²³ Vedi nota 10.

²⁴ Non è chiaro di che cosa si sia trattato esattamente.

²⁵ Vedi nota 1.

²⁶ Vedi nota 3.

²⁷ Vedi nota 1.

²⁸ Vedi nota 2.

²⁹ Sulla campagna militare del cardinale diacono Petrus di S. Giorgio in Velabro nel Regno di Sicilia (aprile-settembre 1251), durante la quale egli risiedette per un certo tempo ad Atri, cfr. la nota 4 al doc. 87.

³⁰ Vedi nota 2.

³¹ Vedi nota 29.

³² Vedi nota 10.

³³ Vedi nota 3. Su questo processo cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 85-87, 90, 91, 93, 94 e 96.

89.

(senza luogo, ma senz'altro Montegiorgio), 5 marzo 1253

Magister Thomassius Petri, *rappresentante del comune di Montegiorgio, nomina magister Benevenutus Petri da Montegiorgio suo sostituto per il processo del comune con Angelo Capozii¹ al cospetto di Thomassinus da Spoleto, vicario generale della curia nella Marca².*

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, 43tres.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo processo tra Montegiorgio e *Angelus*, senz'altro un parente del cardinale diacono *Petrus* di S. Giorgio in Velabro, cfr. anche i docc. 74, 77, 98 e 99.

² Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

90.

(senza luogo), 7 marzo (1253)²

Alle parti (cioè al rappresentante Benvenutus di Montegiorgio e ai signori di Massa) viene fissato un termine di venti giorni per fare dichiarazione e presentare copia di tutti i documenti che essi intendono utilizzare per il processo¹.

Registrazione originale (insieme con i docc. 85-88), Montegiorgio, Arch. Com., Serie I, n. 466.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo processo cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 85-88, 91, 93, 94 e 96.

² Sulla datazione cfr. le annotazioni presenti nella nota 7 al doc. 82.

91.

(senza luogo), 26 marzo (1253)¹

Alle parti (cioè al rappresentante Benvenutus di Montegiorgio e ai signori di Massa) il termine² loro stabilito viene prolungato fino al martedì che segue da ivi a otto giorni (8 aprile). Inoltre Jacobus, notaio della curia, intima Benvenutus (vedi sopra) e Ugolinus de Massa a trasmettergli tutti i documenti che intendono usare per il loro processo³.

Registrazione originale (insieme con i docc. 60-62), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. (553) 166.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Per la datazione cfr. le annotazioni presenti nella nota 7 al doc. 82.

² Si tratta del termina citato nel doc. 90.

³ Su questo processo cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93, 94 e 96.

92.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
(nell'abitazione dei figli di Jacobus¹) Rovini, 9 maggio 1253.

Magister Berardus da Ripatransone, vicario per Guido da Gubbio, podestà di Montegiorgio², insieme con il consiglio generale (e speciale)³ di Montegiorgio, nomina rappresentante Thomassinus domini Morici da Montegiorgio per comparire al cospetto di Girardus Cossadoca, cappellano (pontificio) e rettore della Marca⁴ e per ascoltare gli ordini di quest'ultimo e dei suoi giudici sul negoziato di pace ordinato dal procuratore alla contea di Fermo⁵.

Orig., (con rilevante perdita di testo sul margine destro), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 495.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 401 (erroneamente alla data 16 maggio 1253).

¹ Perdita del testo.

² A quanto sembra questo podestà aveva il titolo di professore, tuttavia, a causa della perdita del testo, la lettura non è del tutto chiara. Cfr. anche i docc. 93, 95 e 96.

³ È possibile che fosse presente anche il consiglio speciale, ma a causa della perdita del testo questo non risulta certo.

⁴ Su di lui cfr. le note 38 e 46 della parte testuale.

⁵ Il nome dello stesso, a causa della perdita del testo, è andato perduto; è leggibile solo *mag.*

93.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), 25 maggio 1253

Il notaio Berardus, dopo che sulla base di un'indicazione di Guido da Gubbio, podestà di Montegiorgio¹ – al quale il rettore della Marca Girardus² aveva ordinato di verificare se vi fossero uomini di Gabbiano che vivevano a Montegiorgio – comunica di aver fatto verifiche esaustive nel quartiere di Montegiorgio nel quale dovevano aver risieduto gli abitanti di Gabbiano, e non aver trovato nessuna persona di Gabbiano e tuttavia di aver diffuso l'istruzione che tutti coloro che fossero originari di quel luogo dovessero presentarsi il mercoledì successivo (28 maggio) al cospetto di Girardus³.

Orig., (con perdita del testo nell'angolo in basso a sinistra), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 45.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. anche i docc. 92, 95 e 96.

² Su di lui cfr. le note 38 e 46 della parte testuale.

³ Al testo citato è attaccato un documento, del 27 maggio (1253), che riguarda senz'altro lo stesso invito a comparire di fronte al rettore, e tuttavia oltre due terzi del testo sono andati perduti a causa di uno strappo, così che la ricostruzione del contenuto risulta impossibile. Sulla questione cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 94 e 96.

94.

Monticulum (Treia), nell'abitazione di
Antonius domini Actonis 8 giugno 1253

Magister Benevenutus Petri da Montegiorgio, rappresentante del comune di Montegiorgio, solleva ricorso contro l'istruzione a lui consegnata da parte di Girardus Cossadoca, rettore della Marca¹, riguardante gli

uomini di Gabbiano, secondo la quale gli abitanti di Montegiorgio non potrebbero più accoglierli e piuttosto dovrebbero espellerli e secondo la quale Montegiorgio dovrebbe dimostrare entro un certo termine i propri diritti su quegli uomini, e adduce una serie di motivi contro quell'istruzione; in particolare sostiene che non può essere dimostrato il fatto che quegli uomini siano originari di Gabbiano o che il loro castello appartiene ai signori di Massa, cioè ai figli di Guilielmus². Infine egli si appella per iscritto al papa e pone il comune di Montegiorgio sotto la protezione della Chiesa di Roma³.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 496.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. le note 38 e 45 della parte testuale.

² Si trattava di *Girardinus*, *Guilielminus* e *Ugolinus* di Massa (cfr. la nota 16 della parte testuale).

³ Erano presenti come testimoni, tra gli altri, Mercatante (cfr. la nota 20 della parte testuale) e Thomassinus (cfr. la nota 14 della parte testuale), giudice generale nella Marca. Su questo processo cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93 e 96.

95.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), nell'abitazione dei figli di
Jacobus Rovini, 21 ottobre 1253

Beruntius¹ domini Rainerii, rappresentante del comune di Montegiorgio per Guido da Gubbio, podestà di Montegiorgio², insieme con il consiglio generale e speciale di Montegiorgio, concede a Johannes da Falerone certi introiti del comune quali risarcimento per la perdita di un cavallo, in denaro e oggetti, che quello aveva alienato quando era stato al servizio di Montegiorgio ad Ascoli (Piceno), a Sa[...]³, a Fabriano e ad Atri insieme al cardinale Petrus Capoctius, legato nella Marca⁴ per papa Innocenzo (IV), il cui danno, tramite Johannes nella curia del cardinale, e le spese erano state quantificate in 63 libbre, con l'indicazione che Johannes debba ottenere fino a 45 libbre, per cui, inoltre, dovrebbe essere liberato da tutti i tributi da dare al comune di Montegiorgio.

Orig., (con tagli da intendere quali segni di pagamento e dichiarazione di invalidità e con bozza contemporanea per il documento nella forma di un regesto breve sul lato posteriore), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 498.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ La lettura di questo nome non è certa.

² Cfr. anche i docc. 92, 93 e 96.

³ La lettura di questo nome non è certa; un *et* dopo *Esculum* esclude la possibilità che possa essersi trattato qui di Ascoli Satriano.

⁴ Su di lui cfr. la nota 4 della parte testuale.

96.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), nell'abitazione dei figli di
Jacobus Rovini, 22 (?) ottobre 1253

*Guidus, podestà del comune di Montegiorgio*¹, *insieme con il consiglio generale e speciale di Montegiorgio nomina magister Benvenutus Petri rappresentante per il processo del comune con i signori di Massa, cioè con i figli di Guil[ielmus]*², *soprattutto per il proseguimento dell'appellazione contro la disposizione di Montegiorgio sulla questione della gente di Gabbiano, al cospetto di Girardus Cossadoca, rettore (della Marca)*³, *e dei suoi fratelli*⁴.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 497.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Cfr. anche i docc. 92, 93 e 95.

² Cfr. nota 2 al doc. 94.

³ Su di lui cfr. le note 38 e 46 della parte testuale.

⁴ Su questo processo cfr. anche i docc. 65-72, 79-83, 85-88, 90, 91, 93 e 96.

97.

S. Severino, 22¹ nov. 1253

*Obertus de Pilloris*², *camerlengo di Gerardus Cozadoca, rettore della Marca d'Ancona*³, *in nome del rettore quietanza a Maseus domini Gerardi da Montegiorgio 42 libbre quale resto della somma alla quale, attraverso la curia, era stato condannato il comune.*

Orig., scritto da *Jordanus Reddemanus*, notaio di Piacenza, Montegiorgio, Arch. Com., Pergamene senza numero.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ La data mostra irregolarità: l'indicazione XII non corrisponde con l'anno 1253 e il giorno della settimana [venerdì] non corrisponde con la data indicata.

² Su di lui cfr. la nota 39 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. le note 38 e 46 della parte testuale. Qui è possibile leggere anche *Cozadoce* al posto di *Cazadoca*.

98.

Macerata, 23 gennaio (1255)¹

Gerardus Casadoche, *cappellano pontificio e rettore della Marca di Ancona*², comunica al podestà, al consiglio e al comune di Montegiorgio di aver ordinato loro più volte, tramite il precedente giudice Mercadente³, di pagare a magister Paulus Salingradi, rappresentante del nobile Angelus Capotii⁴, 200 libbre con l'aggiunta delle spese particolari, per la qual cosa avrebbe dovuto presentarsi a lui un rappresentante con quattro garanti⁵, cosa che però non è avvenuta, ed ora ordina loro, con la minaccia di una dura sanzione in denaro, di inviargli entro tre giorni dal ricevimento di questo scritto un rappresentante accompagnato da dieci garanti di Montegiorgio nominati personalmente, per promettere ad Angelus (vedi sopra), come anche alla curia, piena soddisfazione a causa delle relative sanzioni; in caso contrario, egli acconsentirà a procedere contro di loro e contro il loro patrimonio⁶.

Inserito nel protocollo di ricevimento di questo scritto tramite un rappresentante di *magister Paulus a Rainaldus de Castello Novo*, podestà di Montegiorgio, nel suo palazzo a Montegiorgio, del 24 gennaio 1255, che venne copiato contemporaneamente dal notaio *Petrus condam Guidonis Lungi* su istruzione di *Albertus de Peldegueris*, giudice generale nella Marca⁷, (insieme con il n. 99), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 501 (= B).
Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

Gerardus Casadoche^(a) domini pape cappell[anus] Anconit[ane] Marchie^(b) rector. Pot[estati], consilio et communi Montis^(c) Sancte Marie in Georgio salutem in Domino. Quia, sicut^(d) mitteremus per dominum Mercadentem^(a) olim iud[icem] nostrum vobis, constitit pluries et pluries^(e) traditum^(d) in mandat[is], quod ad^(f) certa^(f) banna cur[ie] applicanda^(a) deberetis certis et pluribus terminis iam elapsis magistro Paulo Salingradi procuratori nobilis Angeli Capotii in CC libr[is] et dannis^(a) et exp[ensis] satisfacere, ut in eisdem sententiis plenius cont[inetur], quod pro hiis integre^(g) adimplendis vester syndicus cum IIII fideiussoribus de melioribus terre vestre ad^(h) certum bannum⁽ⁱ⁾ coram eo personaliter⁽ⁱ⁾ compareret^(k), quod facere contempsistis^(l) mandata autem in contemptu^(m) habentes, mandamus vobis districte iniungentes sub⁽ⁿ⁾ pena quingentarum^(o) marcarum^(p) argenti, quam in actis cur[ie] fecimus annotari, q[ua]tin[us] tercia die ab^(q) receptione^(q) presencium tam super satisfacione^(a) quat^(d) predicto domino^(r) Angelo aut ipsi procuratori quam eciam super banna, que cur[ie] incurristis, vestrum

sindicum cum^(s) X fid[eiussoribus], videlicet Bonaccurso Girardi, Marcoaldo domini Rainaldi et Girardo^(t) domine Guarnit[e]^(u), domino Guarnerio de Munte^(a) Aptune, Johanne Gualterii, Johannes^(a) domini Filipi, Corrado^(v) domini Girardi, Bartolameo Flariani^(w), Agustino Berrardi, Frederico Egidi, coram nostra^(x) presentia transmittatis^(y). Alioquin de bonis vestris^(z) tam personis quam^(aa) rebus integre sibi absque^(bb) requisicione aliqua satisfieri faciemus.

Dat[um] Mac[erate] VIII exeuntis ian[uarii] VIII ind[ictione].

^(a) Sic! ^(b) B Marchia. ^(c) B Muntis. ^(d) In B la lettura non è certa. ^(e) B plires. ^(f) B a cunta. ^(g) B integer. ^(h) In B sopra la a un superfluo segno d'abbreviazione. ⁽ⁱ⁾ B bantu. ^(j) B persoaliter. ^(k) B comparerent. ^(l) B contemstis. ^(m) B contemtu. ⁽ⁿ⁾ In B dopo sub un superfluo pe. ^(o) B quengentarum. ^(p) Manca in B. ^(q) B ad redemptionem. ^(r) B domina. ^(s) B co con segno di abbreviazione. ^(t) In B rd mostra tracce di un miglioramento. ^(u) In B la lettura di questo nome non è certa. ^(v) In B la seconda r è migliorata da a. ^(w) In B la prima i è aggiunta sopra la riga. ^(x) B nostram. ^(y) B trasmitatis. ^(z) B vris. ^(aa) In B dopo quam una i cancellata. ^(bb) B asque.

¹ L'anno 1255 deriva dal fatto che lo scritto venne consegnato il 24 gennaio 1255.

² Su di lui cfr. le note 38 e 46 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. la nota 20 della parte testuale.

⁴ Cfr. anche i docc. 74, 77 e 89, in particolare la nota 1, come anche il doc. 99.

⁵ Questo scritto non si è conservato.

⁶ Cfr. anche i docc. 74, 77, 89 e 99.

⁷ Su di lui cfr. la nota 42 della parte testuale.

99.

S. Elpidio a Mare, nella chiesa, 7 aprile 1255

Matheus de Capanna, giudice generale nella Marca nelle contee di Fermo e Ascoli Piceno come pure nell'abbazia di Farfa¹ (nei suoi territori) a proposito della petizione del magister Paulus Salingradi da Spoleto – questi, sulla base della cessione a lui fatta dei diritti di Angelus Capocius, cittadino di Roma², aveva chiesto che venissero confermate le sentenze di Thomasinus da Spoleto³ e di Mercadante, cittadino di Bologna e un tempo giudice generale della Marca⁴, secondo le quali si doveva procedere contro gli abitanti di Montegiorgio e il loro patrimonio per la soddisfazione delle istanze di Angelus riguardanti le 200 libbre per l'ufficio di podestà⁵ – dopo l'inutile invito di Montegiorgio all'invio di un rappresentante e dopo approfondita consultazione, decide che quelle condanne debbano essere eseguite e concede a magister Paulus l'autorizzazione a procedere contro gli abitanti di Montegiorgio ed il loro patrimonio⁶.

Copia notarile contemporanea di mano del notaio *Petrus condam Guidonis Lungi* su istruzione di *Albertus de Peldegueris*, giudice generale nella Marca⁷, trascritto dall'originale da *Andreas*, cittadino di Perugia e notaio della curia e di *Graciadeus*, notaio imperiale, (insieme con il doc. 98), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 501.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 43 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 21 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. la nota 14 della parte testuale.

⁴ Su di lui cfr. la nota 20 della parte testuale.

⁵ Queste sentenze non si sono conservate.

⁶ Sulla questione cfr. anche i docc. 74, 77, 89 e 98.

⁷ Su di lui cfr. la nota 42 della parte testuale.

100.

Monticulum (Treia), 10 maggio 1256

Rollandus, *subdiacono e cappellano del papa e rettore della Marca di Ancona*¹, libera il podestà e il comune di Montegiorgio (diocesi di Fermo) dagli obblighi imposti loro un tempo dal vescovo di Faenza, riguardanti la paga di certi milites², da tutte le relative sanzioni spirituali e materiali, come pure da tutte le sanzioni causate dalla campagna militare intrapresa, nonostante il divieto suo e dei suoi funzionari, a sostegno di Fermo³, dopo che Montegiorgio aveva soddisfatto ogni sua rivalsa.

Scritto orig. con plica, al quale è attaccata ancora una striscia di perg. (il sigillo è andato perduto), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 51.

Reg. Filippini e Luzzatto.

Rollandus domini pape subdiacon[us] et capellanus Anconitan[e] Marchie rector. Dilectis in Christo ... potestati, consilio et communi Montis Sancte Marie in Georgio Firman[e] dioc[esis] salutem in Domino. A prestatione ac inpositione stipendiorum militum quondam vob[is] per vener[abilem] patrem ... episcopum Faventin[um] inpositorum et a condempnacione omnique pena et banno, quibus spiritualiter vel temporaliter occasione stipendiorum ipsorum nec non pro exercitu a vob[is] facto contra inhibitionem nostram vel offitialium nostrorum in auxilium Firmanorum sive pretextu ipsius exercitus ligati fuistis aut estis, vos et singulares personas de vestra terra duximus auctoritate presentium absolvendos scripturas omnes vob[is] contrarias, que super hiis apparerent, decernentes irritas et inanes, cum sit

nob[is] per vos pro hiis omnibus ad mandatum nostrum plenarie satisfactum. In cuius rei testimonium has literas^(a) fecimus nostri sigilli munimin[e] roborari.

Dat[um] Monticuli VI^(b) idus maii XIII ind[ictione] ann[o]
Domini MCCLVI.

^(a) Sic! ^(b) La lettura non è certa; la cifra potrebbe essere letta eventualmente anche come VII.

¹ Su di lui cfr. la nota 45 della parte testuale.

² Si tratta qui senz'altro dell'invio del vescovo di Faenza nelle Marche tramite Alessandro IV per lo approntamento di truppe mercenarie o per il pagamento della retribuzione a quegli stessi per un campagna nel Regno di Sicilia (cfr. nel dettaglio Hagemann, *Tolentino II*, pp. 116-118).

³ Quando sia avvenuta questa campagna militare non è noto.

101.

Fermo, 6 luglio 1257

Anibaldus domini Transmundi, *proconsole romano, nipote del papa e rettore della Marca di Ancona*¹, comunica al consiglio e al comune di Montegiorgio che egli, su richiesta del nobile Bonifatius domini Castellani da Bologna, suo podestà e suo amico, in considerazione della loro fedeltà, concede che contro la sentenza del podestà o del rettore di Montegiorgio non debba essere concessa alcuna appellazione fino alla cifra di 10 solidi, al contrario, che il rettore e il podestà debbano eseguire sentenze come quella.

Scritto orig., in apparenza senza plica o con plica tagliata, al cui margine inferiore, sospeso verso destra, è attaccata ancora una striscia di perg. (il sigillo è andato perduto), Montegiorgio, Arch. Com., Preg., Serie I, n. 470bis.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto, p. 401 (erroneamente con la data 7 luglio 1256).

Anibaldus domini Transmundi Roman[orum] proconsul, domini pape nepos, Anconitan[e] Marchie rector. Consilio et comuni Montis Sancte Marie in Georgio salutem et sincere dilectionis affectum. Ad precum instantiam nobilis viri domini Bonifatii domini Castellani de Bonon[ia] potestatis vestre dilecti amicis nostri sincere devotionis vestre constantiam et puritatem fidei attendentes de speciali gra[tia] vob[is] concedimus, quod a sententiis et condempnationibus promulgatis et promulgandis per potestatem et rectorem terre vestre usque in X sol[idos] et a decem sol[idis] infra appellari non possit, sed rector et

potestas vester executioni mandet ipsas sententias a dicta quantitate infra et usque in dictam quantitatem, sicut iustum fuerit, appellatione aliqua non obstante, usque ad nostre beneplacitum voluntatis. In cuius rei testimonium presens scriptum fieri fecimus et sigilli nostri munimine tutius roborari.

Dat[um] apud Firmum die VI intrant[e] iulio XV indict[ione].

^(a) Sic! ^(b) È possibile eventualmente leggere anche dicta quantitate.

¹ Su di lui cfr. la nota 47 della parte testuale.

102.

(senza luogo, certamente Montegiorgio), nell'abitazione di
Bonaccursius domini Girardi, 2 giugno 1258

Magister Trasmundus da Montelparo, notaio del comune di Montegiorgio per il nobile Raynaldus de Castello Novo, podestà di Montegiorgio, insieme con il consiglio di Montegiorgio nomina magister Raynaldus magistri Josei rappresentante di Montegiorgio per promettere¹ ad Alexius, un miles del margravio², il pagamento di 20 libbre per il suo intervento a favore del comune presso il margravio³.

Copia contemporanea (insieme con il doc. 103) dell'originale, che *magister Jacobus Alexi, scriptor* del papa e fratello di *Alexius*, cittadino di Roma ed esecutore testamentario di *Alexius*, vuole presentare a *Symon*, cardinale presbitero di S. Martino, e ad un giudice del comune di Montegiorgio in un palazzo di Viterbo. Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 56.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo cfr. anche il doc. 103.

² Con esso s'intende l'allora rettore della Marca, *Anibaldus domini Transmundi*, sul quale cfr. la nota 47 della parte testuale.

³ Vedi nota 2.

103.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), nell'abitazione di
Bonaccursius domini Girardi, 2 giugno 1258

Magister Raynaldus magistri Josei, rappresentante del comune di Montegiorgio, promette ad Alexius domini Nicolai Raynaldi da Roma,

familiare e miles di Anibaldus domini Trasmundi, rettore della Marca di Ancona¹, di pagargli entro il 1° luglio 1258 20 libbre per il suo fattivo intervento per il comune².

Tradizione del testo come doc. 102 (insieme con doc. 102), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 56.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 47 della parte testuale.

² Su questo cfr. per i dettagli anche doc. 102.

104.

Monte San Giusto, nell'abitazione di *Tadeus domini Giberti de Pitriolo*, 27 settembre 1259

Thomasius de Sancta, giudice generale della curia nella contea di Fermo¹, che aveva ordinato il 22 settembre a Margaritus da Monterubbiano, giudice e vicario del comune di Montegiorgio di inviargli un rappresentante per rispondere ad Acto Thom(asii) da Montegiorgio, per sé personalmente e quale rappresentante di Angelerius Henrici, in relazione al risarcimento danni per certe case che il comune aveva distrutto e incendiato e ad una certa somma di denaro che il comune gli aveva promesso, dopo che nessuno si era presentato al suo cospetto, condanna ora il comune e decreta che ad Acto venga concessa la proprietà del controvalore delle case, per il debito in denaro e per le spese specificate nel dettaglio e per l'esecuzione di tutto questo mette a disposizione di Acto Armandus da Montegiorgio, baiulo della curia².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 505 (con ritagli quali segni d'annullamento e dichiarazione d'invalidità).

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

In Dei nomine amen. Ann(o) Domini M°CC°LVIII die sabati XXVII sept(embris) III indic(tione) rengnante^(a) domino nostro Manfr(edo) Dei gra(tia) Sicilie inclito rege, rengni^(a) eiusd(em) ann(o) secundo. Quia dominus Thomasius de Sancta in commitat(u)^(a) Firmi iudex cur(ie) general(is) precepit domino Margarito de Monte Rubian(o) iudici et vicario communis Montis Sancte Marie, ut die lun(e) XXII sept(embris) micteret^(a) coram sua presentia syndicum legitim(e) ordinatum nomine dicti communis responsurum Actoni Thom(asii)^(b) de eadem terra pro se et procuratorio nomine Angelerii Henrici de emendatione quarumdam suarum domorum, quas dictum commune eis destrux(it) et combusit^(a),

et super certa pecunie quantitat(e), videlicet XVIII libr(is) Ravend(atium)^(a) et Ancon(itarum) de residuo LX libr(arum) Vult(eranorum), quos denarios eis dictum comun(e) dare promisit, qui syndicus nec aliquis alius nomine dicti communis in dicto termino coram predicto iudice comparuit ad respond(endum) super predictis, ideo dictus iudex^(c) predictum syndicum nomine dicti communis et ipsum commune contumaciter condepnavit^(a) pronuntians dictum Actonem pro se et procur(atorio) nomine dicti Angeleri fore mictend(um)^(a) im^(a) possessione causa rei servand(e) de bonis dicti communis valent(ibus) dictas domos vel eorum extimat(ionem), quam faciunt libr(as) Vult(eranorum) XV, et dictas XVIII libr(as) declarat(as) suo sacramento, primo mobilium, secundo immobilium, tercio nominum^(d), donec dictus syndicus dicti communis tedio effect(us) in iudicio veniat responsur(us), pro salar(io) XXXIII soll(idos)^(a), pro avvocato soll(idos)^(a) VI et pro scriptura huius sen(tenti) e soll(idos)^(a) X, pro baiulo, qui mictet^(a) eum in tenet(am), soll(idum)^(a) I et med(ium) et pro aliis expensis legitimis factis et faciendis, et dedit idem iudex dicto Acton(i) executorem super predictis Armandum de eadem terra baiulum cur(ie).

Lata est hec sen(tenti)a in castro Sancti Justi in domo Tadey domini Giberti de Pitriolo. Presentibus domino Marcualdo et domino Tuctobono de Murro et Abraam de Sancto Justo et Ufreducio domini Sallupidian(i) test(ibus) ad hoc vocat(is).

Quam ego Guilielmus de Sancto Flaviano in comitat(u) Firm(ano) not(arius) cur(ie) s(cripsi) et publ(icavi). (S. n.)

^(a) Sic! ^(b) Naturalmente è possibile anche la lettura Thome, o simile. ^(c) Aggiunto sopra la riga dallo stesso scrivano. ^(d) La lettura non è certa.

¹ Su di lui cfr. la nota 51 della parte testuale.

² Cfr. anche il doc. 106.

105.

Nel castello di Cossignano,
nell'abitazione di *Federicus de Monte* [...]¹, 21 marzo 1260

Rainaldus de Monte Sancti Poli *nomina* Gualterius de Monte Flassce² suo rappresentante per apparire al cospetto di Thomas, giudice nella contea di Fermo³, e per far stimare un cavallo che Rainaldus aveva perduto a Montegiorgio, e per fare quietanza del cavallo al rappresentante di Montegiorgio.

Orig., (con perdita di testo nell'angolo superiore destro), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 55.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Non leggibile a causa di una macchia.

² La lettura di questa parola non è del tutto certa.

³ Cfr. nota 51 della parte testuale come anche il doc. 104 il doc. 106.

106.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
nell'abitazione di *Bonacursus domini Girardi*, 21 giugno 1260

Thomas de Murro, *giudice del comune di Montegiorgio, insieme al consiglio generale e speciale di Montegiorgio nomina Moricus Johannuctii rappresentante per promettere ad Angelerius Errigi e ad Actus Thomasi de Podio, entro il 15 agosto 1260, il pagamento di 18 libbre (quale resto di 60 o 70 libbre) e il rimborso delle spese relativamente alla sentenza di Thomassius de Sancto Flaviano, giudice generale nella contea di Fermo¹, emessa contro il comune di Montegiorgio².*

Orig., (con ritagli quali segni d'annullamento e dichiarazione d'invalidità), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 54.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Cfr. il doc. 104. Su di lui cfr. anche nota 51 della parte testuale.

² Cfr. anche il doc. 104.

107.

Osimo, nell'abitazione di *Çammi Palmerii*, 29 novembre 1260

Benvenutus domini Çanni Palmerii nomina, con il consenso di suo padre, Venacius Jacobi da Osimo suo rappresentante per apparire al cospetto di Nicolaus, giudice generale nella Marca¹ e per esigere lì dal rappresentante del castello di Montegiorgio il pagamento di 100 libbre ed avviare e condurre il relativo processo.

Orig., (con ritagli quali segni d'annullamento e dichiarazione d'invalidità). Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 506.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 52 della parte testuale.

108.

Orvieto, 21 maggio 1264

Urbano IV affida a Symon, cardinale presbitero di S. Martino e legato del soglio apostolico¹, l'ufficio di un rettore nel ducato di Spoleto, nella Marca di Ancona, a Massa Trabaria come pure nelle città e nelle diocesi e nei territori di Perugia, Città di Castello, Todi, Narni, Terni e Rieti con le delega di poter fare tutto ciò che lì onora la chiesa ed è a beneficio dei fedeli e gli affida la legazione nei territori citati, nella Romagna, nei patriarcati di Grado ed Aquileia e nelle relative città, diocesi e territori, con l'eccezione dei territori che appartengono alla Lombardia.

Inserto nel doc. 113 (=B), cui si rimanda per la tradizione del testo. Sulle ulteriori tradizioni (tra le altre in Reg. Vat. 28 fol. 62r), sulle edizioni e sui registi di questo scritto cfr. le esaurienti esposizioni di Hagemann, *Tolentino II*, pp. 153-154, nota 234.

Urbanus episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Symoni tituli Sancti Martini presbytero cardinali, apostolice sedis legato, salutem et apostolicam benedictionem. Exequentes apostolice servitutis officium nobis licet immeritis^(a) Domino disponente commissum ab oculis nostris, prout nobis ex alto conceditur, sompnum^(b) corporis excutimus eosque in circuitu vigiliis levamus assiduis, ut, quid agi ad sollicitam commissi nobis gregis curam expediat, intuentes circa prosperum statum eius partes intente sollicitudinis impendamus. Illud autem mentem nostram specialiter excitat, circa illud precipue intentio et desideria nostra, versantur^(c), ut, cum sanctam romanam Ecclesiam, matrem gentium, inclitam Christi sponsam, a persequentibus^(d) eam gravissimis iniuriis conspiciamus^(e) affligi, variis contumeliis affici et enormibus collidi iacturis, noctes ducentes insompnes^(b) nec diebus otia indulgentes studiosam demus operam et operosum studium adhibere curemus ad eandem Ecclesiam ac fideles eius et filios, qui materne persecutionis incommoda^(f) sentiunt quique cum illa dolores et angustias partiuntur, ab imminentibus fluctuationibus tempestatum Deo propitio liberandos. Verum incumbente nobis varietate negotiorum innumera^(g) et contra Petri naviculam, cuius, prout Domino placuit, gubernacula gerimus, persecutionis undique invalescente procella, licet in partes varias mentis sollicitudine distrahamur^(h), quia tamen nequimus ubilibet nostram presentiam exhibere, quia non possumus fines humane possibilitatis excedere, ut simul in diversis partibus existendo potestatem nobis a Domino traditam presentialiter

exequamur ad instar illius, qui exercens commisse sibi legationis officium in regione peccantium in universum mundum discipulos, quos elegerat, destinavit suum per hoc instruendo⁽ⁱ⁾ vicarium, ut eius exemplo nonnunquam alios in partem sollicitudinis advocet, ubi officii sui debitum exsolvere prohibet absentia corporalis, illos ad onera nostra comportanda nobiscum fiducialiter advocamus, quos ad hoc speramus experientia de ipsorum experta industria nos instruente⁽ⁱ⁾ peritiles et de quorum traditis a Domino^(k) virtutibus plenam fiduciam obtinemus. Cum autem in arduis maiorem curam adhiberi conveniat, personas ad illorum prosecutionem^(l) eligimus potiores, ut secundum cor nostrum salubriter et utiliter Deo previo dirigantur. Ad personam itaque tuam dirigentes apostolice considerationis intuitum et virtutes, quibus eam virtutum Dominus insignivit, considerantes, ut convenit, firma spe^(m) fiduciaque tenemus, quod actus tuos illo dirigente, qui potest, et iter prosperum faciente, qui novit, sollicitudinis tue ministerio etiam⁽ⁿ⁾ prava in directa et aspera convertentur in plana.

Ideoque de tua sinceritate plenam in Domino fiduciam obtinentes rectoriam^(o) Ducatus Spoletan(i) et Marchie Anconitan(e) et Masse Trabarie ac Perusin(e), Castellan(e), Tudertin(e), Narnien(sis), Interampnen(sis) et Reatin(e) civitatum et dioc(esum) earumque districtuum tam in spiritualibus quam in temporalibus tibi presentium^(p) auctoritate committimus concedendo tibi liberam potestatem exercendi, quicquid honori Ecclesie Roman(e) et utilitati fidelium ibidem existentium expedire noveris in utrisque ac nichilominus in Ducatu, Marchia, civitatibus, diocesibus et districtibus^(q) predictis, Romaniola quoque Graden(si) et Aquilegen(si) patriarchatibus, illis civitatibus ac earum diocesibus et districtibus exceptis, que sunt de provincia Lombardie, circumspectioni tue plene legationis officium duximus committendum, ut iuxta datam tibi a Deo prudentiam evellas et dissipes, edifies et plantes, sicut videris expedire^(r). Ideoque discretioni^(r) tue^(r) per^(r) apostolica^(r) scripta^(r) mandamus, quatinus huiusmodi legationis et rectorie onus devote recipiens et patienter^(s) supportare procurans sic laudabiliter rectoriam et officium predicta studeas exercere, quod Deum exinde magis tibi propitium et nos fortius tuis utilitatibus sentias obligatos. Nos enim sententias et penas, quas spiritualiter et temporaliter in rebelles Ducatus, Marchie, civitatum et diocesum ac districtuum predictorum ac sententias, quas in alios rebelles legationis tibi commisse tuleris, ratas habebimus et faciemus auctore Domino inviolabiliter observari.

Dat(um) apud Urbem Veterem XII kal. iunii pontificatus nostri anno tertio

^(a) In B la prima m mostra tracce di un miglioramento. ^(b) Così in B. ^(c) In B la e mostra tracce di un miglioramento. ^(d) In B -er- mostra tracce di un miglioramento. ^(e) In B la prima s mostra tracce di un miglioramento. ^(f) In B -nc- mostra tracce di un miglioramento. ^(g) In B la lettura non del tutto certa. ^(h) In B la i è su rasura, -st- mostra tracce di un miglioramento. ⁽ⁱ⁾ Così nel Reg. Vat. 28, in B instituendo. ^(j) In B scritto inizialmente instruentes, poi cancellata la s in chiusura. ^(k) Nel Reg. Vat. 28 segue sibi. ^(l) In B -ro- mostra tracce di un miglioramento. ^(m) In B s mostra tracce di un miglioramento. ⁽ⁿ⁾ Così nel Reg. Vat. 28, in B erunt. ^(o) In B -riam sulla rasura. ^(p) In B m mostra tracce di un miglioramento. ^(q) In B manca et districtibus. ^(r) Manca nel Reg. Vat. 28. ^(s) -tien- mostra segni di un miglioramento.

¹ Su di lui cfr. in particolare le note 64 e 77 della sezione testuale.

109.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
ad bancam dicti communis, 16 febbraio 1265

Theodinus Andree, massaro del comune di Montegiorgio, promette a Jacobus Benvenuti Copti di rimborsargli la somma di 20 solidi che egli aveva ricevuto da lui come prestito e che lui aveva dato a Arnoltus domini Guarnerii, podestà di Montegiorgio¹, per le sue ambasciate per il cardinale² a Macerata.

Orig., (con ritagli quali segni d'annullamento e dichiarazione d'invalidità),
Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 514.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. in particolare le note 67, 70, 72 e 73 della sezione testuale della parte III di questa dissertazione.

² Si è trattato in questo caso del cardinale Simon di S. Martino, il quale il 21 maggio 1264, tra l'altro, era stato nominato anche rettore della Marca d'Ancona (cfr. il doc. 108). Su di lui cfr. anche le numerose note della parte testuale.

110.

Perugia, 11 marzo 1265

Clemente IV affida a Simon, cardinale presbitero di S. Martino e legato del soglio apostolico¹, al quale il suo predecessore Urbano IV aveva conferito l'ufficio di rettore nel ducato di Spoleto, nella Marca d'Ancona, in quella di Massa Trabaria come pure nelle città, nelle diocesi e nei territori di Perugia e Città di Castello, e che aveva reso legato nei citati territori come anche in Romagna e nei patriarcati di

Grado ed Aquileia e nelle città, diocesi e territori corrispondenti, con la sola eccezione di quei territori che appartenevano alla Lombardia², l'incarico di eseguire i compiti assegnatigli.

Inserito nel doc. 113 (per la tradizione del testo vedi ivi) (=B). Sulla particolare tradizione del testo cfr. Hagemann, *Tolentino II*, pp. 153-154, n. 234.

Inoltre il pezzo si trova in: Reg. Vat. 32 c. 2. Ed.: Jordan, n. 8. Regg.: Potthast; Posse, p. 37 n. 454; BFW, n. 9498; Rodenberg, pp. 628-629, n. 638; Filippini e Luzzatto.

Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Symon[i] tituli Sancti Martini presbytero cardin[ali], apostolice sedis legato, salutem et apostolicam benedictionem. Olim felicitis recordationis Urbanus papa predecessor noster rectoriam Ducatus Spoletan[i], Marchie Anconitan[e], Masse Trabarie ac Perisin[e] et Castellan[e] civitatum et dioc[esum] earumque^(a) discriptuum tam in spiritualibus quam in temporalibus circumspectioni tue apostolica auctoritatem commisit concedendo tibi liberam potestatem inibi exercendi, quo ad eadem spiritualia^(b) et temporalia quicquid honori Ecclesie Roman[e] ac utilitati fidelium in locis predictis existentium expedire videris et nichilominus in Ducatu, Marchia, civitatibus, diocesibus et districtibus antedictis, Romaniola quoque, Graden[si] et Aquilegen[si] patriarchatibus, illis civitatibus ac earum diocesibus et districtibus exceptis, que sunt de provincia Lombardie, plene legationis officium tue duxit^(c) sollicitudini commitendum^(d). Nonnullas insuper tibi concessit gratias speciales quamplura etiam alia tue sollicitudini committendo, sicut in eiusdem predecessoris litteris^(e) plenius^(e) continetur^(e). Nos itaque de tue sinceritatis industria in Domino confidentes et, quod super hiis ab eodem predecessore factum est, ratum^(f) habentes^(f) et^(f) firmum^(f) ac auctoritate simili approbantes prosequendi libere commissiones huiusmodi concessionibus et gratiis predictis iuxta tenorem predictarum litterarum eiusdem predecessoris utendi liberam tibi concedimus tenore presentium facultatem.

Dat[um] Perusii V idus martii pontificatus nostri anno primo.

^(a) Sic! – In B a mostra tracce di miglioramento. ^(b) In B li mostra tracce di miglioramento. ^(c) Così in Reg. Vat. 32, B duxerit. ^(d) In B it mostra tracce di miglioramento. ^(e) In B -tteris – continetur sulla rasura. ^(f) Nel Reg. Vat. 32 ratum et firmum habentes.

¹ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

² Quest'incarico era stato comunicato il 21 maggio 1264 (cfr. doc. 108).

111.

Montegiorgio, nella piazza del comune, 2 giugno 1265⁷

Magister Raynaldus Egidii, *rappresentante del comune di Montegiorgio stipula con Tramundus domini Bonicomitis di S. Angelo in Pontano, il quale agisce per sé, i suoi figli e per i suoi nipoti Trasmundus, Bonuscomes e Rogerius, un accordo secondo il quale quei signori di S. Angelo in Pontano vendono a Montegiorgio il castello di Machirano¹ con tutti i diritti, i vassalli ecc. per 3.350 libbre, che Montegiorgio promette di pagare in forma dilazionata: 700 libbre subito, poi, annualmente, 500 libbre ad ogni festa di S. Michele (il 29 settembre) fino alla completa estinzione del debito. Inoltre, Trasmundus, dopo la cessazione dell'incarico del nobile Arnultus domini Guarnerii, l'allora podestà di Montegiorgio², deve conservare ivi per due anni, con la provvigione usuale, la carica di podestà insieme a quella di giudice e notaio³; inoltre i signori di S. Angelo insieme al loro possedimento devono ottenere l'esenzione da qualsiasi colletta o particolare carico. Quindi Montegiorgio promette ai signori di S. Angelo sostegno nella difesa delle proprietà e dei diritti, in particolare contro gli abitanti di S. Angelo in Pontano. Montegiorgio promette anche di concedere a quello tutti i possedimenti e feudi che fossero appartenuti a Trasmundus al tempo del conte Ricciardus, figlio del defunto imperatore Federico⁴, quando il castello di Machirano venne distrutto, e di garantirgli le consuete prestazioni, dalle quali la chiesa di S. Salvatore di Machirano avrebbe dovuto essere libera. Per tutto questo Trasmundus promette ogni anno di risieder con la sua famiglia a Montegiorgio per quattro mesi (in caso di guerra anche più a lungo), che, sia per muovere guerra che per stipulare accordi di pace, si muoverebbe solo in accordo con Montegiorgio. Infine, in caso di guerra egli invierebbe a Montegiorgio 2 milites con cavalli ed armi, così come cede anche tutti i vassalli dal tempo del conte Riccardus⁵, i quali potevano ritornare riottenendo il proprio possedimento, per la qual cosa tuttavia Trasmundus doveva mantenere le loro consuete prestazioni di servizio. Ci si accorda sul fatto che Montegiorgio dovrebbe distruggere il castello (cioè podium et castellare) di Machirano. A quanto ricordato s'aggiunge che Trasmundus rinuncia ad ogni pretesa di risarcimento danni, ad eccezione del patrimonio mobile, e s'impegna ad acquistare alla data del 1° giugno (1266) case a Montegiorgio per la cifra di 200 libbre. Infine viene stabilito che i figli di Jacobus domini Trasmundi debbano aderire a quest'accordo⁶.*

Copia realizzata a cavallo tra XIII e XIV secolo (con ritagli quali segni di cancellazione e dichiarazione d'invalidità), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 63.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Sulla precisa ubicazione del castello di Machirano, che secondo le asserzioni presenti in questo documento era stato distrutto sotto Federico II, non è stato trasmesso nulla. Probabilmente si trovava tra S. Angelo in Pontano e Montegiorgio.

² Su di lui cfr. le note 6, 9, 11 e 12 della parte testuale.

³ Troviamo effettivamente *Trasmundus* di S. Angelo quale podestà a Montegiorgio (dal 15 luglio 1267; cfr. doc. 117).

⁴ Sul conte Richard von Theute quale vicario generale della Marca d'Ancona cfr. la nota 8 della parte testuale.

⁵ Idem.

⁶ Questa dichiarazione d'adesione non si è conservata; mancano altri atti relativi a questa vendita.

⁷ È strano che nella formula di datazione sia citato quale papa ancora Urbano IV.

112.

Montegiorgio, 13 marzo 1266

Simon, *cardinale presbitero di S. Martino e legato del soglio apostolico*¹, *comunica al nobile Arnoldus quondam Guarnerii, podestà di Montegiorgio*², *che egli, sulla base della sua richiesta e in considerazione della nomina per cinque anni a podestà di Montegiorgio conferma l'ossequio verso la Chiesa di Roma.*

Privilegio originale con plico, cui sono ancora attaccati rossi fili di seta (il sigillo è andato perduto; sul plico a destra: M. c. con un tratto d'abbreviazione su c.), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 446.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto, p. 401 (erroneamente alla data 5 febbraio 1266 e con regesto errato).

Symon miseratione divina tituli Sancti Martini presbyter cardin[alis], apostolice sedis legatus. Nobili viro Arnoldo quondam Guarnerii potestati Montis Sancte Marie in Georgio Ecclesie Rom[ane] fidei salutem in Domino. Iustis petentium desideriis dignum est nos facile prebere consensum et vota, que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente complere. Ex serie siquidem tue petitionis accepimus, quod commune seu homines castri Montis Sancte Marie in Georgio fidem tuam erga Rom[anam] Ecclesiam ut fideles conspicuam^(a) attendentes te in eorum et terre sue potestatem sub certa forma unanimiter, sollempniter et concorditer usque ad quinquennium elegerunt tibi executionem regiminis et potestarie huiusmodi exercitium actualiter

concedentes, prout in instrumento publico inde confecto dicitur plenius contineri. Nos igitur, quibus est erga Ecclesiam ipsam tua devotio manifesta, tuis supplicationibus inclinati electionem huiusmodi, prout provide facta est, ratam habentes et gratam et etiam approbantes eam auctoritate, qua fungimur, confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus volentes ipsam in suo robore duraturam, et ut tibi pro dicto tempore super hiis, que ad officium potestarie huiusmodi pertinent, inibi efficaciter pareatur in fide ac devotione ipsius Ecclesie sicut hoc tempore perstituto. In cuius rei testimonium presentes litteras^(b) exinde tibi concessimus nostro sigillo munitas.

Dat[um] apud Montem Sancte Marie in Georgio III idus martii pont[ificatus] domini Clementis pape III anno secundo.

^(a) a mostra tracce di un miglioramento. ^(b) Sic!

¹ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

² Su di lui cfr. le note 6, 9, 11 e 12 della parte testuale.

113.

Ancona, 25 marzo 1266

Simon, cardinale presbitero di S. Martino, legato del soglio apostolico e rettore del ducato di Spoleto e della Marca d'Ancona¹, rende noti il testo del suo scritto di nomina tramite Urbano IV, datato 21 maggio 1264 (doc. 108) ed il testo dello scritto di conferma tramite Clemente IV, datato 11 marzo 1265 (doc. 110).

Privilegio originale con plico, cui sono ancora attaccati fili di seta color olio (sul plico a destra: 30 M; sul plico sinistra: Prelatus (?), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 448.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto. Cfr. anche Hagemann, *Tolentino II*, pp. 153-154, n. 234.

Universis has litteras inspecturis. Symon miseratione divin[a] tituli Sancti Martini presbyter card[inalis], apostolice sed[is] legatus, rector Ducatus Spolet[ani] et Marchie Anconit[ane], salutem in Domino. Litteras felicis recordationis quondam domini Urbani pape quarti olim recepimus in hac forma:

segue inserto del doc. 108.

Item litteras sanctissimi patris et domini domini Clementis pape quarti recepimus postmodum in hac forma:

segue inserto del doc. 110.

In quorum omnium testimonium presenti transcripto exinde de verbo ad verbum fideliter edito nichil addito vel dempto^(a) seu etiam immutato, quod sensum immutet, sigillum nostrum duximus apponendum.

Dat[um] Ancon[e] VIII kal. aprel[is]^(b) pontificatus domini Clementis pape quarti anno secundo.

^(a) -mpt- sulla rasura. ^(b) Sic!

¹ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

114.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
nella piazza del comune, 15 giugno 1268

Paganuzius rinuncia per sé e per suo fratello Johannuzius all'appellazione¹ sollevata al cospetto del cardinale² e dei suoi giudici contro le istruzioni loro trasmesse da Arnultus, podestà di Montegiorgio³.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Pergamene senza numero.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Sulla questione cfr. anche il doc. 115.

² Con esso s'intende il cardinale presbitero *Simon* di S. Martino, sul quale sono da confrontare le note 3 e 17 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. le note 6, 9, 11 e 12 della parte testuale.

115.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
nell'abitazione di *Arnoltus*, 23 giugno 1266

Arnoltus domini Guarnerii, podestà di Montegiorgio¹, nomina Girardinus Girardi da Montegiorgio e Thomassinus, priore dell'ospitale sul Potenza rappresentanti per il suo processo con Paganuctius Augustini al cospetto di Albertus de Peldegrerris (!), giudice generale nella Marca².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 66.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. le note 6, 9, 11 e 12 della parte testuale.

² Su di lui, il più delle volte chiamato *de Peldeguerris*, cfr. la nota 42 della parte testuale e sulla questione anche il doc. 114.

116.

S. Elpidio (a Mare), 24 maggio 1267

Simon, cardinale presbitero di S. Martino, legato del soglio apostolico e rettore del ducato di Spoleto e della Marca d'Ancona¹, condanna il comune e i cittadini di Montegiorgio, che di recente, insieme con Fermo, avrebbero teso un agguato ad un gruppo di mercenari che s'era presentato al servizio della Chiesa contro i fermiani ribelli, assalendolo, finendo col fare alcuni di loro prigionieri nella stessa Fermo, a comparire al suo cospetto e di promettere appartenenza a lui e alla Chiesa; nel caso non si presentassero li condanna al pagamento di un risarcimento danni di 1.000 libbre da destinare a coloro che hanno fatto prigionieri, per i cavalli e le armi perdute, come pure per gli atti di violenza compiuti nei loro confronti².

Copia notarile del 12 giugno 1268 dal *quaternis dicti domini legati* (cioè di Simon³) su istruzione di *Magister de la Corra*⁴, vicario generale di *Manfredus*, vescovo di Verona e rettore della Marca di Ancona, del ducato di Spoleto e di Massa Trabaria⁵, (con omissione) (=B), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 447.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

In Dei nomine amen. Simon miseratione divina tituli Sancti Martin[i] presbyter card[inalis], apostolice sedis legatus, rector Ducatus Spolet[ani] et March[ie] Ancon[itane]. Ad cautelam presentium et memoriam futurorum. Dominium *etc.* Est et ex rerum doctrina iam publicum universis^(a), quod diebus istis masnade^(b) Ecclesie quam habemus ad eius et fidelium servitium satagentem contra Firmanos eiusdem Ecclesie proditores^(b), quo proditores eosdem in sua culpa corripere, equitassent, potestas, consilium et commune dicti castri una cum Firmanis eisdem oviam^(b) eisdem militibus insidias ex previsionem ponentibus in eosdem milites hostiliter inruentes quosdam ex ipsis capi proditorie procurarunt, abduci captos Firmum et ibidem in eiusdem Ecclesie ignominiam detineri, propter que potestatem, consilium et commune predictos monendos duximus et citandos, ut coram nobis in certo^(c) prefixo^(c) eis et elapso iam termino comparerent Ecclesie mandatis et nostris

super tantis excessibus parituri, quod quidem obaudire mali sibi conscii subiungentes venire vel comparere coram nobis ad id expectati diu post ipsum terminum non curarunt. Cum igitur *etc.*, nuntiamus condempnantes nichilominus commune et homines dicte terre Montis Sancte Marie militibus nostris ibidem captis et equis et armis spoliatis pro emendatione equorum et armorum ibidem perditorum diebus istis, quando proditores Firman[i] in eos insultum fecerunt, ac etiam iniuriarum eis illatarum ibidem in mille lib[ras] Raven[natium].

Lecta et publicata apud Sanctum Elpidium. Sub ann[o] Domini millesimo ducent[esimo] LXVII ind[ictione] X^{(d)(e)} VIII kal. iulii tempore domini^(f) Clementis pape quarti. Coram ven[erabili] domino Nicola episcopo olim Bruniaten[se], domino Albertino sancte Raven[natis] ecclesie cardi[a]n[o]^(g), domino^(h) Guidocto archipresbytero de Fabricis, Clericacio de Monselece, domino Roman[o] de Placent[ia], Bonifatio Vachetta⁽ⁱ⁾, Salvarobba et Petrucio de Monselece et aliis testibus.

^(a) *In B la v mostra tracce di un miglioramento.* ^(b) *B sic!* ^(c) *In B prima era scritto prefixo certo, poi sostituito con un segno di censura.* ^(d) *In B prima era scritto XI, diventato poi solo I.* ^(e) *In B prima era scritto die, poi cancellato con punti.* ^(f) *In B la i mostra tracce di un miglioramento.* ^(g) *B cardin con un segno di abbreviazione.* ^(h) *In B è aggiunto domino sopra la riga.* ⁽ⁱ⁾ *In B -ho- mostra tracce di un miglioramento.*

¹ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

² Sul processo che seguì questa sentenza e su altri atti che la riguardano cfr. i dati contenuti nei docc. 117-126, 129, 140, 142 e 160.

³ Cfr. nota 18.

⁴ Su di lui cfr. la nota 19 della parte testuale.

⁵ Su di lui cfr. la nota 18 della parte testuale.

117.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
nella sede del comune, 15 luglio 1267¹

Trasmundus de Sancto Angelo², *podestà di Montegiorgio, insieme con il consiglio generale e speciale di Montegiorgio, nomina Rainaldus Ofreductii e Marcovaldus Marsibilie rappresentanti per comparire al cospetto del cardinale³, per rispondere ai mercenari del cardinale⁴, i quali sostenevano di essere stati depredati nel territorio di Montegiorgio, e per condurre un eventuale processo⁵.*

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 55bis.
Reg. Filippini e Luzzatto, p. 401 (erroneamente con la data 15 giugno 1265; regesto con errori).

¹ Il numero VII è andato perduto per uno strappo e tuttavia l'indicazione dell'anno è assicurata grazie all'indicazione X.

² Cfr. doc. 111.

³ Si tratta qui del cardinale *Simon*, a proposito del quale cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

⁴ Idem.

⁵ Su questo processo cfr. anche docc. 118-128 e doc. 129.

118.

(senza luogo), 18, 19, 28 gennaio e 7 febbraio 1268

Marcus domini Marci, *rappresentante del comune di Montegiorgio*¹, vuole dimostrare contro Jacobinus domini Lanfranki de Conaccano quanto segue: nel maggio e giugno 1267 il cardinale Simon, allora legato e rettore del soglio apostolico nella Marca², che allora si trovava con le sue truppe nel territorio di Fermo, avrebbe deciso che nessuno del suo contingente di truppe dovesse giungere a muovere guerra a Montegiorgio e che la popolazione ivi non avesse bisogno di accogliere nessuno, così che Montegiorgio potesse riporre con calma il raccolto e riprendersi dai danni provocati dai «ribelli». Nel giugno 1267, tuttavia, i mercenari del cardinale, nonostante l'ammonimento degli abitanti di Montegiorgio, sarebbero caduti in un'imboscata e la milizia di Fermo avrebbe seguito poi i mercenari in direzione di Montegiorgio, così che 700 milites si sarebbero presentati in forma mista al castello; come accade solitamente in questi casi, le porte del castello sarebbero state chiuse, così da impedire che Montegiorgio cadesse nelle mani dei «ribelli», cioè di Fermo. Mentre la massa degli abitanti di Montegiorgio si trovava nei campi, e dunque non era in grado di portare aiuto, sarebbero state solo poche persone a salvare, per quanto possibile, i mercenari nei pressi delle mura e dei fossati. Nel giugno e luglio 1267 Fermo è diventata così potente che il cardinale, insieme a tutte le sue truppe, non poté resistere nel forte castello di Sant'Elpidio a Mare contro i «ribelli» di Fermo³. Infine le armi, i cavalli e gli oggetti che Jacobinus affermava d'aver perduto allora al servizio del cardinale, avrebbero avuto il valore di meno di 30 libbre. Oltre a ciò, egli presenta al cospetto del magister Beulacora (!)⁴, vicario generale di Manfredus, vescovo di Verona e rettore della Marca d'Ancona, del ducato di Spoleto e di Massa Trabaria⁵, quattordici

*testimoni; questi depongono le loro dichiarazioni il 18, 19 e 28 gennaio e il 7 febbraio 1268, e con quelle confermarono in sostanza le asserzioni del rappresentante del comune di Montegiorgio*⁶.

Copia notarile del 20 aprile 1268 (insieme con doc. 119), redatta a Macerata per iniziativa di sopra citato vicario generale, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 467.

Reg. Filippini e Luzzatto, p. 401 (senza data).

¹ Questi era stato nominato il 9 dicembre 1267 rappresentante per quel processo da *Transmundus (!) de Sancto Angelo*, podestà di Montegiorgio e dal consiglio generale e speciale (Orig., Arch. Com., Perg., Serie I, n. 68. - Reg. Filippini e Luzzatto-).

² Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

³ Su questo soggiorno del cardinale Simon a S. Elpidio a Mare cfr. Hagemann, *Sant'Elpidio a Mare*, pp. 115-116.

⁴ Con esso s'intende *Magister de la Corra*, sul quale cfr. la nota 19 della parte testuale.

⁵ Su di lui cfr. la nota 18 della parte testuale.

⁶ Su questo processo cfr. anche doc. 117, docc. 119-126 e doc. 129.

119.

(senza luogo), 17 febbraio 1268

*Magister Beulacora (!)*¹, *vicario generale del rettore Manfredus* (cfr. doc. 118), *in presenza di Ventura, cappellano del margravio*², *poiché le due parti rinunciano ad altri interrogatori di testimoni e Jacobinus* (cfr. doc. 118) *vuole presentare solo altri documenti, dichiara pubblicate le dichiarazioni rilasciate da Marcus* (cfr. doc. 118)³.

Tradizione del testo come per doc. 118 (insieme con doc. 118).

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

¹ Si tratta di *Magister de la Corra*, sul quale cfr. la nota 19 della parte testuale.

² S'intende qui l'allora rettore della Marca d'Ancona, *Manfredus*.

³ Su questo processo cfr. anche docc. 117, 118, 120-126 e 129.

120.

Viterbo, 1° marzo 1268

*Clemente IV comunica a Manfredus, vescovo di Verona e rettore della Marca d'Ancona*¹, *che il nobile Thomassinus de Tauselgardis e il*

suo compagno lo avrebbero informato del fatto che Simon, cardinale presbitero di S. Martino e precedente rettore della Marca, come pure ivi legato², durante il suo incarico avrebbe inviato mercenari per la conquista della ribelle Fermo, mercenari che, in caso di necessità, avrebbero dovuto ritirare verso Montegiorgio e Magliano. I mercenari, dopo una scorreria contro Fermo, si ritirarono a Montegiorgio, dove però non li si sarebbe lasciati entrare. Per questo motivo i «ribelli» avrebbero arrestato il citato nobile ed i suoi compagni, portandoli nella prigione di Fermo. Il cardinale avrebbe condannato in seguito Montegiorgio al pagamento di 1.000 libbre agli interessati³. Per questo egli sollecita M[anfredus] all'esecuzione della sentenza e gli interessati a notificare un copia della sentenza del cardinale per un eventuale processo⁴.

Inserito nel doc. 121 (per la tradizione del testo vedi ivi) (=B).

Reg. Vat.; Regg.: Potthast; Posse; BFW; Jordan; Rodenberg; Filippini e Luzzatto.

Clemens episcopus servus servorum dei. Dilecto filio M[anfredo] Veron[ensi] electo, Marchie Ancon[itane] rectori, salutem et apostolicam benedictionem. Ex parte nobilis viri Thomassini de Tauselgardis et aliorum in hac parte consortium fuit propositum coram nob[is], quod dilectus filius noster S[imon] tituli Sancti Martin[i]^(a) presbyter card[inalis], tunc Marchie Ancon[itane] rector et in illis partibus apostolice sedis legatus, ad edomandam superbiam civium Firmanorum Ecclesie Roman[e] rebellium^(b) miserit quosdam milites stipendiarios ipsius Ecclesie contra eos mandans huiusmodi stipendiariis^(c), ut se receptarent in Montem Sancte Marie vel Mulian[um] castris Firman[e] dioc[esis], si eis necessitas immineret, sicque dicti stipendiarii intrantes manu armata terram eorum rebellium quedam animalia exinde abduxerunt^(d) in predam, dictis itaque rebellibus^(e) insequentibus^(f) stipendiarios supradictos, iidem stipendiarii ad castrum ipsum Montis Sancte Marie confugere sunt coacti, quos homines dicti castris clausis portis ipsius castris receptare nimis inhumaniter denegar[unt] proicientes lapides super eos, dicti autem rebelles predictos stipendiarios^(g) insequentes nobilem et consortes^(h) predictos, qui erant ex predictis stipendiariis, pro eo, quod⁽ⁱ⁾ ab eisdem intra dictum castrum Montis Sancte Marie fuerunt prohibiti, capientes ipsos duxerunt captivos ad civitatem Firman[am], ubi coacti sunt aliquamdiu incommoditates⁽ⁱ⁾ carceris experiri. Presbyter^(k) idem card[inalis], cui de hoc legitim[e] constitit, inobedientiam et inhumanitat[em] hominum predictorum attendens^(l) eos nobili et consortibus predictis pro dampnis, que ipsi

occasione huiusmodi incurrerunt, in mill[e] libr[as] Rav[enna]t[is] mone[te]^(m) suadente iustitia sententialiter condempnavit⁽ⁿ⁾. Quare nobil[is] et consortes predicti nob[is] humiliter supplicar[unt], ut, cum eis de huiusmodi pecun[ia] non fuerit satisfactum, providere sibi super hoc^(o) paterna sollicitudine^(p) curaremus. Quocirca discretioni^(q) per apostolica scripta mandamus, quatenus huiusmodi sententiam ipsius^(r) cardi[nalis] executioni demandans predictos homines, quod nobili et consortibus predictis de pecun[ia] ipsi plenariam satisfactionem^(s) impendant, districtione, qua expedire viderit, appellatione remota compellas^(t), ceterum nobili et consortibus prefatis exhiberi facias copiam huiusmodi sententie, que reperitur in libris ipsius card[inalis], qui penes vos esse dicuntur, ut^(u) ipsi super hoc prosequi valeant^(v) iura sua.

Dat[um] Viterbii kal. martii pontificatus nostri anno quarto.

^(a) *In B la n mostra tracce di un miglioramento.* ^(b) B rebelium. ^(c) *In B la ultima i mostra tracce di un miglioramento.* ^(d) B abduerunt. ^(e) B rebelibus. ^(f) *In B sulla t un inutile segno d'abbreviazione.* ^(g) *Dopo di ciò in B erroneamente ripetuto predictus stipendiarios.* ^(h) *In B la r mostra tracce di un miglioramento.* ⁽ⁱ⁾ *In B quod mostra tracce di un miglioramento.* ^(j) B inconmoditates. ^(k) B presbitero. ^(l) B actendens. ^(m) B mone. ⁽ⁿ⁾ B condepnavit. ^(o) *In B dopo hor un paterna cancellato da una serie di puntini.* ^(p) B sollicitudine. ^(q) B disscretioni. *Manca qui tue.* ^(r) *In B migliorato sulla rasura, forse da domini.* ^(s) B satisfationem. ^(t) B compellas. ^(u) *In B la t potrebbe risultare migliorata.* ^(v) *In B su valeant un inutile segno di abbreviazione.*

¹ Su di lui cfr. la nota 18 della parte testuale.

² Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

³ Questo avvenne con la sentenza di condanna del 24 maggio 1267 (doc. 116).

⁴ Forse nel documento del 24 maggio 1267, sopra riprodotto con il doc. 116, si trattava della copia che qui viene richiesta. Su questo processo cfr. anche i docc. 117-119, 121-126 e 129.

121.

Osimo, 22 marzo 1268

Magister de la Corra, *vicario generale*¹ e *subdelegato* di Manfredus, a questo delegato speciale, vescovo di Verona e rettore della Marca d'Ancona, del ducato di Spoleto e di Massa Trabaria², comunica al podestà, al consiglio e al comune di Montegiorgio di aver ricevuto uno scritto di Clemente IV datato 1° marzo 1268 (doc. 120), che allega, e per questo motivo li invita ad apparire al suo cospetto entro cinque giorni dal ricevimento del suo scritto, per discolparsi³.

Copia notarile dell'inizio di maggio 1268, redatta a Macerata su istruzione di *Aliectus de Aleis, legum doctor* e giudice generale nella Marca⁴, per una necessità precedente. Copia (insieme con i docc. 122-126, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 70 (= B)).

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

Magister de la Corra vicarius general[is] et subdelegatus spetialis^(a) in hac parte venerabilis patris domini Manfredi Veron[ensis]^(b) electi, Marchie Ancon[itane], Ducatus Spolet[ani] et Masse Trabararie Rectoris, et super hiis a domino papa delegati seu excusationis^(a) spetialiter^(a) deputati, ... potestati, consilio et communi Montis Sancte Marie in Georgio salutem in Domino.

Venerabilis^(c) pater dominus Manfredus Veron[ensis] electus, Marchie Ancon[itane] rector, recepit licteras^(a) apostolicas in hac forma:

segue inserto del doc. 120.

Cum itaque dictus dominus rector nob[is] in hac parte commiserit vices suas presentium^(d) vob[is] tenore precipiendo mandamus, quat[inus] quinta die post harum presentationem, quem terminum perhent[orium] vob[is] prefigimus^(e), compareatis per sufficientem syndicum et ydoneum^(b) coram nobis super hiis facturi et recepturi iustitie complementum^(a). Alioquin contra vos mediante iustitia procedemus.

Dat[um] Auxim[i] XI kal. april[is].

^(a) *B Sic!* ^(b) *In B la o mostra tracce di un miglioramento.* ^(c) *In B la v forse è migliorata.* ^(d) *In B la m è migliore.* ^(e) *In B il segno di abbreviazione per -us mostra tracce di un miglioramento.*

¹ Su di lui cfr. la nota 19 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 18 della parte testuale.

³ Questa lettera venne consegnata il 23 marzo 1268 tramite il baiulo *Guilielmus*, come si desume da una notizia collegata allo scritto citato sopra, secondo la quale alla data 25 marzo 1268 il citato *Guilielmus* nel giorno sopra indicato avrebbe consegnato la lettera al podestà e al giudice di Montegiorgio.

⁴ Su di lui cfr. la nota 24 della parte testuale.

122.

(senza luogo), 28 marzo 1268

Thomassinus da Padova sollecita, a proprio nome e a nome dei suoi compagni, al vicario¹, contro il podestà, il consiglio e il comune di

Montegiorgio, che venga fatta eseguire la sentenza contro Montegiorgio² del cardinale Simon, un tempo legato nella Marca³.

Tradizione del testo come per il doc. 121 (vedi ivi).
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Con esso s'intende *Magister de la Corra*, vicario generale del rettore *Manfredus* (cfr. la nota 18 della parte testuale), sul quale cfr. la nota 19 della parte testuale.

² Su questo processo cfr. anche i docc. 117-121, 123-126 e 129.

³ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale. La sentenza del cardinale del 24 maggio 1267 è pubblicata nel doc. 116.

123.

(senza luogo), 30 marzo 1268

Marcus, rappresentante del comune di Montegiorgio¹, ottiene prima dies post octavus resurrectionis (16 aprile) quale termine stabilito per apparire al cospetto del vicario² per rispondere per sé e per i suoi compagni³ a Thomassinus da Padova.

Tradizione del testo come per il doc. 122 (vedi ivi).
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ *Marcus domini Marci* era stato nominato, insieme a *Rainaldus* da Ortezzano e *Fredericus Egidii*, ancora una volta rappresentante per quel processo il 24 marzo 1268 da *Trasmundus de Sancto Angelo*, podestà di Montegiorgio, e dal consiglio generale e speciale di Montegiorgio. (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 69. Reg. Filippini e Luzzatto).

² Con esso s'intende *Magister de la Corra*, vicario generale del rettore *Manfredus* (cfr. la nota 18 della parte testuale), sul quale cfr. la nota 19 della parte testuale.

³ Su questo processo cfr. anche i docc. 117-122, 124-126 e 129.

124.

(senza luogo), 21 aprile 1268

Il vicario¹ stabilisce per Thomassinus da Padova, e per i suoi compagni, e per Marcus, rappresentante del comune di Montegiorgio, il limite del mercoledì successivo (25 aprile) per apparire al suo cospetto e per ascoltare le sue decisioni².

Tradizione del testo come per il n. 123 (vedi ivi) (=B).
Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

Die X ex[e]unt[e] aprilii. Dictus vicarius statuit terminum perhent[orium] Thomassin[o] de Padua pro se et sotiis et domino Marco syndico communis Montis Sancte Marie in Georgio ad diem mercurii ad comperhendum an[te] tertiam et audiend[um], quid idem vicarius super questione, que vertitur inter eos, duxerit statuendum.

^(a) *B Sic!* ^(b) *In B la i è migliorata.*

¹ Con esso s'intende *Magister de la Corra*, vicario generale del rettore *Manfredus* (cfr. la nota 18 della parte testuale, sul quale cfr. la nota 19 della parte testuale).

² Su questo processo cfr. anche docc. 117-123, 125, 126 e 129.

125.

(senza luogo), 24 aprile 1268

Marcus, *rappresentante del comune di Montegiorgio*¹, *ottiene il termine del giovedì seguente (26 aprile) per apparire nel processo con Thomassinus da Padova per sé e per i suoi compagni al cospetto del vicario*² *e per ascoltare ciò che il vicario ha deciso al proposito*³.

Tradizione del testo come per il doc. 121 (vedi ivi).

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Sulla sua nomina a rappresentante cfr. la nota 1 al doc. 123.

² Con esso s'intende *Magister de la Corra*, sul quale cfr. la nota 19 della parte testuale.

³ Su questo processo cfr. anche i docc. 117-124, 126 e 129.

126.

(senza luogo), 30 aprile 1268

*Magister de la Corra, vicario generale*¹ *di Manfredus, vescovo di Verona e rettore della Marca d'Ancona, del ducato di Spoleto e di Massa Trabaria*², *a ciò designato in particolare da Manfredus*³, *in esecuzione della sentenza di condanna di Simon, cardinale presbitero e un tempo legato nella Marca d'Ancona*⁴, *il quale aveva condannato gli abitanti e il comune di Montegiorgio al pagamento di 1.000 libbre ai suoi mercenari fatti prigionieri dai cittadini di Fermo*⁵, *dà istruzione, sulla base di una lettera pontificia*⁶ *a Marcus domini Marci, rappresentante di Montegiorgio*⁷, *affinché quei mercenari vengano pagati entro un mese per gli importi esattamente specificati*⁸.

Orig., (conservato molto male), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 70bis (=A). copia notarile del maggio 1268, redatta a Macerata su istruzione di *Alioctus de Aleis* (cfr. doc. 121), Serie I, n. 70 (=B).

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

Alla base dell'edizione è la A, punti illeggibili sono integrati automaticamente da B, per cui sono notate anche le varianti più importanti.

In Dei nomine amen. Ann[o]^(a) Domini millesimo CCLXVIII^(b) tempore domini Clementis pape IIII ind[ictione] XI die ultima aprilis.

Present[ibus]^(c) domino Johanne domini Jacobi, domino Alexmandino de Macer[ata], domino Rainaldo de Murra^(d) iudice et magistro Rainaldo Munaldi de Cingulo. Magister de la Corra vicarius generalis venerabilis patris domini Manfredi Veron[ensis] electi, Marchie Ancon[itane], Ducatus Spolet[ani] et Masse Trabarie rectoris, et in hac parte ab eodem domino summi pontifici delegato specialiter deputatus, exequendo et executioni mandando sententiam condempnationis latam per venerabilem patrem dominum S[imonem] tituli Sancti Martin[i] presbyterum card[inalem], olim in Marchia apostolice sedis legatum, contra homines et commune Montis Sancte Marie in Georgio in mille lib[ras] pro^(e) stipendiarii tunc dicti legati, qui capti dicebantur et dicuntur per Firmanos, secundum litteras^(f) domini pape precep[it] domino Marco domini Marci sindaco dicti communis et hominum dicti castri nomine ipsius communis et hominum sub pen[a] trecent[arum] lib[rarum], ut usque ad mensem unum det et solvat ipsis stipendiariis, s[cilicet] Jacobino de Cornacan[o] cent[um] quadraginta duas lib[ras], XVI s[olidos] et octo den[arios] pro paca^(g) et parte contingente^(h) sibi de dicta condepnatione^(g) et totidem det et solvat Henrico de Mediolan[o] pro Pascino⁽ⁱ⁾ filio suo et totidem det et solvat^(j) Thomassino de Tanselgardis de Padua pro se et totidem det et solvat eidem Thomassino procuratori Pactutii de Monselece procuratorio nomine pro eo et totidem det et solvat eidem Thomassino procur[atori] Jambonini de Padua procuratorio nomine ipsius, cum constet eos et notorium sit fuisse tunc a predictis Firmanis captos, salvo iure calculi utriusque dictorum stipendiariorum in eo, quod plus amiserit unus quam alter.

Ego Johannes de Spolet[o] apostolica auct[oritate] not[arius] predictis interfui et, ut supra legitur, mandato et auct[oritate] dicti vicarii scripsi et in publicam formam redegi. [S.n.]^(k)

^(a) In A ann con segno d'abbreviazione; in B anni. ^(b) Così B; in A VIII corretto da VII. ^(c) In A present con segno d'abbreviazione; in B presente. ^(d) Così A; B Murro. ^(e) Così A; B per. ^(f) Così A; B licteras. ^(g) Così A e B. ^(h) Così A; B contingentem. ⁽ⁱ⁾ Così A; B Passino. ^(j) In A segue eidem cancellato. ^(k) (S.n.) manca in B.

¹ Su di lui cfr. la nota 19 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 18 della parte testuale.

³ Questo documento d'incarico del rettore *Manfredus* per il suo vicario generale *Magister de la Corra* non si è conservato.

⁴ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

⁵ Questo documento di condanna del 24 maggio 1267 è pubblicato con il doc. 116.

⁶ Questo scritto non si è conservato.

⁷ Sulla sua nomina a rappresentante cfr. la nota 1 al doc. 123.

⁸ Su questo processo cfr. anche i docc. 117-125, 129.

127.

(senza luogo), nell'abitazione di *Gualterius Scarsii* da Macerata,
6 maggio 1268

Gualterius domini Munaldi da Montegiorgio, facente le veci di Moricus, rappresentante del comune di Montegiorgio, solleva per iscritto al cospetto di Alioctus de Alleis, legum doctor e vicario generale nella Marca¹, un'appellazione contro un decreto d'esecuzione di Alioctus² riguardante una indicazione del cardinale e un tempo legato nella Marca³ a favore di Tebaldus da Montegranaro contro Montegiorgio riguardante 200 libbre e spese⁴ e pone il comune di Montegiorgio e il suo patrimonio sotto la protezione del papa e del suo nunzio⁵.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 71.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 24 della parte testuale.

² Questo decreto d'esecuzione non si è conservato.

³ Si tratta qui sicuramente del cardinale presbitero *Simon* di S. Martino, sul quale cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

⁴ Questa indicazione del cardinale non si è conservata.

⁵ Cfr. anche il doc. 128.

128.

Viterbo, 22 maggio 1268

Magister Raimundus Atgerii, cappellano del papa e uditore generale al processo della corte¹, ordina a Moricus, cappellano di S. Andrea in Montegiorgio (diocesi di Fermo), di citare Tebaldus Jacobi da Montegranaro (diocesi di Fermo), di apparire al suo cospetto entro dieci giorni dopo la citazione per rispondere² al rappresentante del comune

di Montegiorgio³ sulla questione dell'appellazione di Montegiorgio contro un decreto d'esecuzione⁴ di Alioctus de Aleis, giudici del rettore della Marca d'Ancona⁵, riguardante uno scritto di Simon, cardinale presbitero di S. Martino e precedentemente legato⁶.

Inserito in uno scritto di *Moricus* da Montegiorgio (vedi sopra) redato a Montegiorgio in data 1° giugno 1268, con il quale questi comunica a *Tebaldus* (vedi sopra) il contenuto dello scritto sopra citato e lo cita; quello stesso scritto è inserito di nuovo in copia datata 9 giugno 1268 in un testo di *Moricus* (vedi sopra) a *Raimondus* (vedi sopra) datato 1° giugno 1268, con il quale *Moricus* riferisce a *Raimondus* circa l'esecuzione dell'istruzione a lui comunicata con lo scritto datato 22 maggio 1268, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 64.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 25 della parte testuale.

² Cfr. anche il doc. 127. Infine il 24 giugno 1268 *Bartholomeus da Morrovalle*, giudice per il nobile *Fildomidus de Monte Virde*, podestà di Montegiorgio, insieme al consiglio generale e speciale di Montegiorgio nominò suo rappresentante *Marchus de Marchi* per promettere a *Tebaldus* (vedi sopra) un pagamento fino ad un massimo di 50 libbre quale somma compromissoria nel sopra citato processo (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 73. Reg. Filippini e Luzzatto.

³ Allora era stato *Marcus domini Marco* ad essere incaricato, il 9 maggio 1268, dagli uffici predisposti di Montegiorgio tra l'altro anche della guida del processo contro *Tebaldus Jacobi* (vedi più avanti la nota 4 al doc. 129).

⁴ Questo decreto d'esecuzione non si è conservato.

⁵ Su di lui cfr. la nota 24 della parte testuale.

⁶ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

129.

Viterbo, nella stanza del cardinale *Simon*, 30 giugno 1268¹

Dopo che nella causa tra il nobile Thomassiuns de Tanselgardis², Pactutius³, Jamboninus, Henricus da Milano per suo figlio Pasinus e Jacobinus de Cornazano, compagno di Thomassinus, da una parte, e il comune di Montegiorgio (diocesi di Fermo) dall'altra, a causa dell'arresto e del saccheggio, avvenuti non senza la collaborazione dei cittadini di Montegiorgio, dei citati nobili, eseguiti dagli abitanti di Fermo, allora ribelli contro la Chiesa di Roma, erano stati istituiti molti processi ed emesse molte sentenze⁴, le parti raggiungono ora un compromesso. Marcus domini Marci da Montegiorgio, rappresentante di Montegiorgio⁵, promette in presenza di Simon, cardinale presbitero di S. Martino⁶, che il comune di Montegiorgio

pagherà a Thomasinus, per sé e in nome dei suoi compagni⁷, 300 libbre in Osimo entro il termine del 1° settembre, scadenza stabilita dal cardinale; con l'occasione vengono anche stabilite sanzioni in caso di pagamento ritardato. Thomasinus rinuncia per questo motivo a qualsiasi pretesa avanzata sulla base di lettere, sentenze e documenti e promette di riconsegnare tutto ciò a Montegiorgio dopo l'avvenuto pagamento⁸.

Due orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 74 (=A) e n. 74bis (=A'). Reg. Filippini e Luzzatto, p. 402.

¹ Come testimoni sono ivi citati: *domino Guidocto archipresbytero plebis Fabrice capellano, domino Jacobo de Venetiis, Teschino de Padua, Corrado (A' Conrado) Montesilice et Oliverio de Placenta familiaris predicti domini cardinalis*.

² Lettura in A abbastanza sicura; ma potrebbe essere letto anche *Ranselgardis. A' Transelgardis*.

³ Così A, A' *Pachicius*.

⁴ Su questo processo cfr. anche i docc. 117-126.

⁵ *Marcus* (vedi sopra) il 9 maggio 1268 era stato nominato nuovamente da *Bartholomeus* da Morrovalle, giudice per il nobile *Phylthesmidus de Monte Viridi*, podestà di Montegiorgio, insieme con il consiglio generale e speciale di quel comune suo rappresentante per l'ulteriore guida del processo contro i citati mercenari al servizio dei nobili (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 72. Reg. Filippini e Luzzatto).

⁶ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale. Al tempo dell'emissione dei sopra citati documenti egli non aveva più alcun incarico nelle Marche.

⁷ *Pactutiis da Monselice e Jacobinus de Cornacano* il 9 giugno 1268, a Macerata, avevano rinunciato alle loro richieste di risarcimento, sulla base della prigionia subita, per un importo di 50 libbre a favore di *Thomassinus de Tanselgardis* a causa dei suoi servizi e delle spese sostenute nella conduzione del processo (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie n. 517. Reg. Filippini e Luzzatto).

⁸ Un pagamento più ingente a *Thomassinus* (vedi sopra) venne effettuato il 7 luglio 1270 (doc. 140), nello stesso giorno quello restituì tutti gli atti relativi al processo ecc. (n. 141). – Successivamente (il 30 gennaio 1276) *Henricus de Bulla* riprese il processo anche in nome di suo figlio *Pasinus* (cfr. doc. 160, in particolare doc. 9).

130.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), nella sede del comune,
3 giugno 1269

Mazerellus Filippi da Spoleto, notaio e vicario del comune di Montegiorgio, ordina a Petrus Johannis Acti e al Bonuscambius Donadee, di ridare a Moricus Baste 4 libbre e 2 denari¹.

Orig., (con ritagli quali segni di cancellazione ed invalidità), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 86bis.
Reg. Filippini e Luzzatto, p. 402.

¹ Secondo annotazioni contemporanee si trattava di un prestito acceso dal comune di Montegiorgio *pro ambaxiata ad regem Karolum*.

131.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), nella sede del comune,
21 agosto 1269

Masseus Palmerii da Spoleto, *giudice a Montegiorgio per il cardinale Simon, podestà di Montegiorgio*¹, *quietanza in nome del cardinale, quale suo vicario nel consiglio generale e speciale di Montegiorgio, a Falcus Alberti, rappresentante del comune di Montegiorgio, oltre 100 libbre, che Marcus domini Marci, rappresentante del comune, aveva promesso di pagare al cardinale, come pure oltre 207 libbre e 4 soldi della sua provvigione quale podestà*².

Due originali in diverse versioni, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 90 e n. 91.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ *Masseus Palmerii* appare quale giudice e vicario di Montegiorgio per la prima volta il 17 e il 20 agosto 1269 (2 Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 91bis. Reg. Filippini e Luzzatto). Come tale è documentabile fino al 9 ottobre 1269 (doc. 134).

² Il regesto sopra citato corrisponde al testo della nota 90. In nota 91 *Masseus* viene indicato solo come rappresentante del cardinale, non come giudice di Montegiorgio e suo vicario. Non è detto neanche che la quietanza venne emessa nel consiglio generale e speciale, e neppure che esisteva una promessa di *Marcus* (vedi sopra), al contrario si cita solo una *donatio* di 100 libbre e la somma complessiva è quantificata in 307 libbre e 5 solidi. Cfr. anche doc. 134.

132.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), nella sede del comune,
27 agosto 1269

*Masseus da Spoleto, vicario del comune*¹ *al tempo del cardinale Simon, del podestà di Montegiorgio, insieme al consiglio generale e speciale di Montegiorgio nomina* magister Falcus Alberti *da Montegiorgio suo rappresentante per promettere al rappresentante di Fermo, in nome di singole persone di Fermo, il pagamento di una somma in denaro ancora*

da stabilire che comunque non doveva essere superiore a 125 libbre, per cui tutti i danni provocati da Montegiorgio tramite rappresaglie sarebbero stati dichiarati cancellati².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 89.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 1 al doc. 131.

² Su questo cfr. anche i docc. 133, 137, 139 e 143.

133.

Fermo, nel palazzo comunale, 31 agosto 1269

Rogierius domini Supponis, podestà di Fermo, insieme con il consiglio di Fermo nomina magister Petrus Clementis suo rappresentante per esigere ed accettare denaro dal comune e dagli abitanti di Montegiorgio a motivo delle rappresaglie che c'erano state tra Fermo e Montegiorgio¹.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 93.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Cfr. su questo anche le diverse nomine di rappresentanti a Fermo del 19, 21 e 23 maggio e del 27 agosto 1269 (Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 86. Reg. Filippini e Luzzatto) come pure i docc. 133, 137, 139 e 143.

134.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), nell'abitazione di [Scoppl]ese
Morici, 9 ottobre 1269

Masseus, rappresentante del cardinale Simon, podestà di Montegiorgio¹, quietanza al baiulo Salvuccius, rappresentante del comune di Montegiorgio, oltre 5 libbre meno 2 solidi, oltre 3 libbre, 12 solidi e 3 denari come pure oltre 30 solidi, dunque in totale oltre 9 libbre e mezzo, ottenute dalla raccolta delle imposte bandita per la retribuzione del podestà e la per donazione al cardinale².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 91.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su *Masseus* cfr. la nota 1 al doc. 131.

² Cfr. poi anche il doc. 131.

135.

Viterbo, 19 dicembre 1269

Petrus de Monte Bruno, *camerlengo del soglio apostolico e notaio*¹, *quietanza al podestà, al consiglio e al comune del castello di Montegiorgio (diocesi di Fermo) il pagamento, avvenuto tramite Marcus de Marco, rappresentante di Montegiorgio, di 40 libbre per la funzione, loro imposta da Bartholomeus Sarraceni da Ferentino, cappellano del soglio apostolico, di due milites contro Orvieto.*

Scritto originale con plica, attaccato alla striscia di pergamena (sigillo perduto; senza indirizzo a tergo) Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 79.
Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

Petrus de Monte Bruno apostolice sedis camerarius et not[arius].

Nobilibus^(a) et^(a) prudentibus viris ... potestati, consilio et communi castri Sancte Marie in Georgio Firman[e] dioc[esis] salutem in Domino. Universitati vestre tenore presentium innotescat nos ex parte communis vestri per manus Marci de Marco syndici terre vestre pro subsidio vob[is] imposto per discretum virum magistrum Bartholomeum Sarracen[i] de Ferentin[o] capellanum apostolice sedis pro duobus militibus contra Urbeveta[n]os mittendis quadraginta lib[ras] Pap[ia]enses pro dicte sedis camera recepisse^(b). In cuius rei testimonium presentes litteras nostri sigilli munimine roboratas vob[is] duximus transmittendas.

Dat[um] Viterbii. Anno Domini millesimo ducensesimo^(c) sexagesimo nono XIII kal. ianuarii indic[atione] XIII^(a) vacante sede Roman[a].

^(a) -us et *sulla rasura*. ^(b) *La prima e potrebbe essere stata migliorata*. ^(c) *Sic!*

¹ Su di lui cfr. la nota 30 della parte testuale.

136.

Viterbo, 1 febbraio (1270)³

Magister Raymundus Atgerii, *cappellano del soglio apostolico e uditore generale dei processi della Camera apostolica*¹, *sollecita il parroco della «plebs» del castello di Monte S. Giusto e Petrus, cappellano della chiesa di S. Michele nel castello di Monte Urano (diocesi di Fermo) a scomunicare per iscritto i podestà, o i loro vicari, i membri del consiglio e*

le personalità principali di Montegiorgio e Cossignano (diocesi di Fermo), come pure magister Benvenutus Deodati, notaio di Cossignano, poiché, nonostante l'invito a comparire, essi si sono presentati al suo cospetto in un processo tra loro e il loro rappresentante Johannes de Gablano (senz'altro Gabbiano) per la somma di denaro da quello richiesta per le sue prestazioni, e sollecita i destinatari di questo scritto all'annuncio dell'esecuzione².

Insero nel protocollo originale della lettura di questo scritto, il 19 marzo 1270, al cospetto di *Matheus* di Civitanova, giudice e vicario del comune di castello di Monte S. Giusto, nel palazzo del comune di Monte S. Giusto (con ritaglio quale segno di dichiarazione d'invalidità), Montegiorgio, Perg., Serie I, n. 473.

Regg.: BFW; Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 25 della parte testuale.

² Cfr. le indicazioni sulla lettura di questo scritto a Monte S. Giusto che sono elencate nella tradizione del testo.

³ L'anno non è indicato, certo, in considerazione della data di ricevimento, è molto probabile che si tratti del 1270.

137.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio), nell'abitazione di *Scopplesse*,
13 febbraio 1270

Magister Petrus Clementis da Fermo, rappresentante del comune e di una serie di singole persone di Fermo rilascia quietanza a Falcus Alberti, rappresentante del comune di Montegiorgio, per oltre 20 libbre della somma di 52 libbre e mezzo, che rappresentano il resto del promesso pagamento complessivo di 125 libbre per le rappresaglie¹.

Orig., (insieme con doc. 139), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 96.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo cfr. ancora docc. 132, 133, 139 e 143.

138.

Montegiorgio, nel palazzo comunale 20 febbraio, 1270³

Gerardus de Massa, vescovo di Fermo¹, e suo fratello Guilielmus, di fronte a un gran numero di persone, elencate nominalmente, a

tutti i profitti che quelli e i loro predecessori in qualità di vassalli avevano versato a loro e ai predecessori, e ugualmente ad ogni pretesa di risarcimento danni. Inoltre promettono loro libertà per i loro possedimenti a Montegiorgio e per i futuri possedimenti, con il diritto di disporre di quelli liberamente. Infine essi concedono a quelli, in cambio dei possedimenti nel territorio di Gabbiano che essi avevano al tempo della distruzione di quel castello, una striscia di terreno esattamente descritta che confina con il territorio di Montegiorgio e comprende un quinto dell'intero territorio, con l'eccezione però del patrimonio ereditario e feudale che ivi si trova. Il castello di Gabbiano, demanium dei signori di Massa, e quattro quinti dell'intero territorio di Gabbiano non devono essere però sottoposti a Montegiorgio, piuttosto solo il citato quinto con tutte le persone che vi risiedono. Per tutto questo i citati abitanti rinunciano a qualsiasi pretesa sui quattro quinti e sul loro patrimonio nel castello di Gabbiano e nel suo territorio, come pure a qualsiasi pretesa di risarcimento danni².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 96bis (= Serie 111 n. 5).
Reg. Filippini e Luzzatto, p. 402, il quali erroneamente parlano dell'esistenza di 2 documenti.

¹ Ricontrabile come tale dal 1250 al 1272 (cfr. la nota 16 della parte testuale).

² Su questo cfr. anche p. 182 della parte testuale.

³ È interessante il fatto che tra i testimoni siano citati anche *Trasmundus* di S. Angelo (in Pontano) e *Fidesmidus de Monte Viridi*.

139.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
di fronte al palazzo del comune, 17 marzo 1270

Magister Petrus (cfr. doc. 137) quietanza ad Albertinus Angeli, rappresentante del comune di Montegiorgio, oltre 9 libbre e 9 solidi della somma di 22 libbre e mezzo promessa per le rappresaglie¹.

Orig., (insieme con il doc. 137), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie, I n. 96.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo cfr. anche i docc. 132, 133, 137 e 143.

140.

Fermo, nel palazzo del comune, 7 luglio 1270

Il nobile Thomassinus di Tesalgardis da Padova quietanza anche in nome di Pactucius da Monselice, di Jacobinus di Cornaccano, di Henricus de Bulla e di suo figlio e di Jambonus da Padova a Bonacursus Girardi, rappresentante del comune di Montegiorgio, oltre 150 libbre quale pagamento parziale delle 300 libbre che Marcus domini Marci, rappresentante del comune di Montegiorgio, aveva promesso di pagare sulla base di un compromesso¹, ed anche per la gratificazione di una cessione² a lui di 50 libbre da parte di Pactucius (vedi sopra) e di Jacobinus (vedi sopra) e di una cessione a lui di 42 libbre, 16 solidi e 8 denari da parte di Henricus (vedi sopra) in nome di suo figlio³, come pure per i danni ricevuti, per le spese e per il convenuto pagamento di 10 solidi al giorno; per cui, della somma complessiva di 300 libbre; 60 libbre appartengono allo stesso Thomassinus, ugualmente le 50 libbre e le 42 libbre, 16 solidi e 8 denari (vedi sopra); dunque dovevano essere mantenute le richieste dei suoi cobeneficiari sul pagamento residuale di 146 libbre, 3 solidi e 4 denari⁴. Thomassinus promette che anche i suoi cobeneficiari rinunceranno alle loro richieste sulle somme fino a quel momento pagate, e di non cedere più alcun diritto rispetto a Montegiorgio, mentre Rugerius Suppi promette di condurre tutti al mantenimento di questa rinuncia⁵.

Orig., Montegiorgio, Arch., Com., Perg., Serie I, n. 102.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Cfr. anche il doc. 129.

² Questa cessione era avvenuta il 9 giugno 1268 (cfr. la nota 129, n. 6).

³ Questo documento non si è conservato.

⁴ La somma restante qui indicata è errata; si doveva trattare di 147 libbre, 3 solidi e 4 denari (cfr. anche il doc. 141).

⁵ Cfr. anche doc. 141 e l'azione giudiziaria nuovamente mossa da *Hernicus de Bulla* il 30 gennaio 1276 (cfr. doc. 160, in particolare nota 9).

141.

Fermo, nel palazzo del comune, 7 luglio 1270

Thomassinus de Taxalgardis da Padova, dopo aver ricevuto da Bonacursus domini Girardi, rappresentante del comune di Montegiorgio,

152 libbre, 16 solidi e 8 denari della somma complessiva a lui promessa di 300 libbre, per sé, per Pactucius, per Jacobinus, per Henricus o per suo figlio e per Jamboninus¹, deposita insieme a quel rappresentante alla presenza di Rugerius Suppi il documento relativo alla promessa di pagamento riguardante le 300 libbre² e il documento con la sentenza di condanna del vicario o giudice della Marca³ presso Salimbene, il mansionario di Fermo, alla condizione che essi siano recapitati in visione ai restanti cobeneficiari del denaro, qualora quelli volessero procedere contro il comune a causa del pagamento ancora in sospeso di 147 libbre, 3 solidi e 4 denari⁴.

Orig., (insieme con un altro documento del 7 luglio 1270), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 101.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Cfr. anche doc. 140.

² Si tratta del documento del 30 giugno 1268 (doc. 129).

³ Non si sa con certezza di quale documento di tratti.

⁴ Cfr. anche doc. 140 e l'azione giudiziaria nuovamente mossa da *Henricus de Bulla* (cfr. doc. 160, in particolare nota 9).

142.

Viterbo, nella chiesa di S. Lorenzo, 26 luglio 1270²

Johannes de Gabiano quietanza a Scangnolus Raynaldii, rappresentante del comune di Montegiorgio, 7 libbre quale sua retribuzione e rimborso per le sue spese fatte per il comune nel processo dello stesso comune per Henricus de Bullis e i suoi compagni¹.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 526.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo processo e gli atti conclusivi cfr. anche i docc. 117-126, 129, 140 e 141.

² Tra i testimoni è citato tra gli altri anche *Oliverius* da Piacenza, *domicellus* del cardinale *Simon*. Secondo una notizia sullo stesso documento vennero pagati inoltre per il documento d'assoluzione 18 solidi, per il decreto di citazione di *Benvenutus* 2 solidi e *pro cartis* 6 denari.

143.

(senza luogo), 1° agosto 1270

Petrus Clementis e Albertinus Baroncelly da Fermo quietanzano a Marcus domini Marci, rappresentante del comune di Montegiorgio, 12 libbre (meno un solido per libbra) e 6 libbre e 7 solidi per spese dalla somma promessa di 23 libbre, il restante della somma complessiva di 125 libbre, sulla quale era stato trovato un accordo tra Montegiorgio e Fermo relativamente alle rappresaglie, così che rimane un debito residuo di 11 libbre e 7 solidi¹.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 103.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo cfr. anche i docc. 132, 133, 137 e 139.

144.

Montegiorgio, nel palazzo del comune, 12 giugno 1272

Jacob di S. Elpidio (a Mare), giudice per il nobile Guilielminus de Massa, podestà di Montegiorgio, nomina insieme al consiglio generale e speciale Gualterius Clare e Johannes Mathei da Montegiorgio rappresentanti per comparire, secondo la sua istruzione¹, con Johannes Carbonis al cospetto di Johannes Buffe, giudice generale della curia².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 540.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo non si è conservato alcun documento.

² Su di lui cfr. la nota 33 della parte testuale.

145.

Macerata, 14 giugno 1272¹

Benvinutus Carpelle da Foligno, notaio del rettore della Marca d'Ancona² e procuratore della curia, quietanza a Verantinus, rappresentante del comune di Montegiorgio, 70 libbre per i fictus dei tre anni passati e dell'anno in corso³.

Scritto originale dello stesso *Benvinutus* (vedi sopra), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 111.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Quale testimone è citato tra gli altri anche *Jacob* da S. Elpidio a Mare, giudice del comune di Montegiorgio.

² Sull'allora rettore della Marca d'Ancona, *Fulco de Podio Riccardi*, cfr. la nota 32 della parte testuale.

³ Su questo cfr. anche i docc. 146-149.

146.

Macerata, 2 luglio 1272

Benvinutus Carpelle da Foligno (cfr. doc. precedente) quietanza a Marcus domini Marci da Montegiorgio per 30 libbre – ad eccezione delle 70 libbre già pagate da Verandus, rappresentante del comune di Montegiorgio, per le quali era stata emessa una quietanza particolare (cfr. doc. precedente) – per cui, secondo le registrazioni della curia, rimane ancora un resto di 60 libbre¹.

Originale scritto dallo stesso *Benvinutus* (vedi sopra), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 133.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su questo cfr. anche i docc. 145 e 147-149.

147.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
nel palazzo del comune, 4 luglio 1272

Magister Datalle¹ Gentilis da Ripatransone, vicario per il nobile Guilielminus de Massa, podestà del comune di Montegiorgio, insieme con il consiglio generale e speciale di Montegiorgio, nomina Granarius Bartholomei da Montegiorgio rappresentante per apparire al cospetto di Guilielmus (da Porta²) e Johannes Buffe³, vicario generale nella Marca, per chiedere al comune, dopo il pagamento di 100 libbre alla curia (80 delle quali per l'affictus di 4 anni e 20 per la procuratio⁴), di non gravare più, poiché esso aveva effettuato esattamente gli stessi pagamenti di prima, e per appellarsi, anzitutto presso il margravio⁵ e poi presso il pontefice, contro eventuali istruzioni e sentenze⁶.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 541.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ La lettura di questo nome non è certa. Il giusto nome era *Deutalleve*.

² Su di lui cfr. la nota 34 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. la nota 33 della parte testuale.

⁴ Dev'essersi trattato dei pagamenti registrati nei docc. 145 e 146.

⁵ Con esso s'intendeva il rettore della Marca d'Ancona, allora *Fulco de Podio Riccardi*, sul quale cfr. la nota 32 della parte testuale.

⁶ Su questo cfr. anche i docc. 145, 146, 148 e 149.

148.

Cingoli, nelle abitazioni dei *plebs*, 6¹ settembre 1272²

Guilielmus de Sancto Laurenzio, *cappellano del papa e giudice generale super spiritualibus nella Marca d'Ancona, a Massa Trabaria e nella città di Urbino*³, *deputato all'accettazione degli introiti della curia, quietanza al comune di Montegiorgio 140 libbre dall'affictus per gli ultimi quattro pagamenti avvenuti ogni 1° di maggio, delle quali 100 libbre sono già state pagate a Benvenutus Carpelle e 40 libbre ora sono state pagate da magister Mainaldus, notaio e rappresentante di Montegiorgio*⁴.

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 116.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Tra i testimoni viene citato anche *Ramboctus electus Camerinen[is]*.

² Secondo la nota presente nella fonte per la stesura di questo documento andavano pagati 20 solidi.

³ Su di lui cfr. la nota 35 della parte testuale.

⁴ Sui pagamenti di allora alla *curia* cfr. anche i docc. 145-147 e 149.

149.

Jesi, 26 settembre 1272

Fulco de Podio Riccardi, *rettore della Marca d'Ancona, di Massa Trabaria e della città d'Urbino*¹, *rilascia quietanza a Boncius domini Ranerii, rappresentante del comune di Montegiorgio, per 20 libbre quale pagamento residuo per l'affictus di quattro anni*².

Scritto originale di *Benvenutus Carpelle* da Foligno, notaio del rettore (vedi sopra docc. 145 e 146), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 117.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 32 della parte testuale.

² Sui pagamenti di allora alla curia cfr. anche i docc. 145-148.

150.

Jesi, 27 settembre 1272

Fulco de Podio Riccardi (*cfr. doc. 149*) *fa quietanza a Boncius domini Ranerii (cfr. doc. 149) 15 libbre nomine procuration[is]*.

Scritto originale dello stesso notaio come doc. 149, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 641.
Reg. Filippini e Luzzatto.

151.

Montegiorgio, nell'abitazione del comune, 6 ottobre 1272

Jacob da S. Elpidio (a Mare), giudice di Montegiorgio, insieme con il consiglio generale e speciale di Montegiorgio, nomina Marcus domini Marci da Montegiorgio rappresentante del comune nella vicenda dell'appellazione contro Ofreductius Petri da Montegiorgio al cospetto dei giudici della curia del margravio¹ e in particolare al cospetto di Johannes Buffa².

Orig. (insieme con un documento del 18 ottobre 1272 conservatosi in copia notarile del 29 ottobre 1272, nel quale *Ofredutius Petri Paganelli*, che era stato condannato tramite *Jacob* (vedi sopra) ad un pagamento di 45 solidi, ottiene uno slittamento del pagamento di 8 giorni), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 119.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Con esso s'intende il rettore della Marca d'Ancona, allora *Fulco de Podio Riccardi*, sul quale cfr. la nota 32 della parte testuale.

² Su di lui cfr. doc. 147, in particolare nota 3, come pure docc. 152 e 153. Sulla vicenda cfr. anche doc. 153.

152.

Macerata, 21 ottobre (1272)¹

Johannes Buffa, giudice generale nella Marca², ordina al podestà, al consiglio e al comune di Montegiorgio di inviare presso di lui entro tre

giorni dal ricevimento di questa lettera un rappresentante per la causa processuale con Rigutius Angelerii da Montegiorgio.

Inserito nel protocollo originale del ricevimento di questo scritto tramite *Herrigucius Angelerii* a *Jacob* da S. Elpidio, giudice di Montegiorgio, del 19 novembre 1272, senz'altro a Montegiorgio, nell'abitazione di *Girardinus* (con un ritaglio quale segno di dichiarazione d'invalidità), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 639.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ L'anno, non trasmesso, potrebbe essere accertato tramite una serie di indizi.

² Su di lui cfr. doc. 147, in particolare nota 3, come anche docc. 151 e 153.

153.

Thomas domini Bartholomei da Morrovalle, tramite Johannes Buffa, giudice generale nella Marca¹, delegato assessore nel processo tra Marchus, rappresentante del comune di Montegiorgio e Ofreducus Petri, sollecita le parti ad esibire oggi per iscritto tutte le obiezioni e i fondamenti di diritto nella questione dell'appellazione di Ofreducus contro la condanna avvenuta tramite Jacob, giudice del comune di Montegiorgio al pagamento di 45 solidi².

Orig., Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 119bis.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. doc. 147, in particolare nota 3 come pure docc. 151 e 152.

² Sulla vicenda cfr. anche doc. 151.

154.

Foligno, nel palazzo vescovile, 1° settembre 1273

Scambiolus Rainerii Girarduccii da Montegiorgio, rappresentante del comune di Montegiorgio, depone presso il vescovo Paparenus di Foligno¹ 76 monte d'oro e 14 solidi come controvalore di 90 libbre, conformemente al contratto tra Scambiolus da una parte e Angelus Nicolai da Tivoli, il rappresentante dei fratelli nobili magister Oddo Capoccius, Johannes e Florentius, figli del defunto Arco Capoccius, dall'altra² e secondo l'istruzione del cardinale Simon³, col quale viene stabilito che il vescovo deve consegnare il denaro ai citati nobili o al loro rappresentante, a patto che loro emettano una quietanza per 110 libbre

e riconsegnino tutti i documenti contro il comune di Montegiorgio, in particolare la condanna di magister Bernardus, vescovo di Napoli⁴, che era stato confermato da Innocenzo IV⁵, il documento d'incarico al cardinale Simon⁶ e i documenti sull'istruzione dello stesso⁷.

Copia notarile dell'8 marzo 1287 dall'originale, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 121.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Come tale dimostrabile con sicurezza come tale dal 1265.

² Il testo di questo contratto non si è conservato.

³ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale. Sull'istruzione di quello non sono pervenute notizie.

⁴ Il testo di questa condanna di *magister Bernardus*, rintracciabile come «*electus*» di Napoli dal 1252 al 1262, non si è conservato.

⁵ Il testo di questo documento di conferma emesso da Innocenzo IV non è più disponibile.

⁶ Il testo del documento d'incarico al cardinale *Simon*, sul quale cfr. le note 3 e 17 della parte testuale, non si è conservato.

⁷ Questi documenti non si sono conservati.

155.

(senza luogo), 29 maggio 1275

Marcus, *rappresentante del comune di Montegiorgio nel processo contro Thomaxius Brunaccon[is] da Falerone, vuole dimostrare, che quando Arnultus domini Guarnerii da Montegiorgio è stato podestà o rettore di Montegiorgio¹ tra il comune di Montegiorgio e i signori e gli abitanti di Falerone, ed anche altrove nell'intera Marca d'Ancona dominavano guerre ed inimicizie e che, al tempo di Manfredi, proclamatosi re di Sicilia, nella Marca e nei territori di Falerone e Montegiorgio, Guiscardus de Petra² Sancta, insieme ai suoi adepti e a molti milites, aveva fatto guerra contro Corradus Capice³ con molte truppe. Anche Bucarus de Sancta Maria in Monte è stato podestà di Montegiorgio⁴, e Simon, cardinale presbitero di S. Martino, vicario generale e legato del papa nella Marca⁵, ha assolto gli abitanti e il comune di Montegiorgio da tutti gli eccessi compiuti in quel periodo di guerra⁶. Arnultus, che ha posseduto un capitale di 1000 libbre, è morto dopo che Montegiorgio ed altri luoghi e città della Marca erano già tornati ad essere fedeli alla Chiesa e ai suoi funzionari. Dopo che Tomaxius (vedi sopra) ha sollevato obiezione, Marcus (vedi sopra) esibisce a sostegno delle sue tesi quattro testimoni (magister Salvatus Benentendi, Thomas Benedicti, magister*

Guilielmus Benentendi e Johannes Girardi) – l'ultimo fino a 20 anni prima residente a Fermo, ora tutti a Montegiorgio – i quali confermano sostanzialmente le sue tesi sopra citate, aggiungendo tuttavia qualcosa. Arnultus sarebbe stato anche capitano di Montegiorgio. Bucarus sarebbe stato podestà quando Arnultus divenne capitano (in seguito podestà). Guiscardus (vedi sopra) si sarebbe appoggiato con le sue truppe in particolare su Falerone, Corradus (vedi sopra), al contrario, su Montegiorgio. Durante le battaglie tra loro vennero fatti prigionieri e portati a Falerone e (vedi sopra Johannes) a San Ginesio numerosi abitanti di Montegiorgio. Furono molti anche i morti. Il cardinale Simon sarebbe stato anche a Montegiorgio. Arnultus sarebbe morto⁷ a Pasqua di otto anni prima⁸.

Copia contemporanea dal libri *set actis curie generalis* (insieme con doc. 157), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 135.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. le note 6, 9, 11 e 12 della parte testuale.

² *Pta* con segno di abbreviazione sulla *P*. Su di lui cfr. la nota 37 della parte testuale.

³ Su di lui, indicato anche *Capice* o *Capitius* ecc., cfr. la nota 58 della parte testuale della parte seconda di questa dissertazione.

⁴ Di *Bucarus*, indicato più volte nel documento come nome di famiglia anche con *Bn* con segno d'abbreviazione, non sappiamo quando sia stato podestà di Montegiorgio.

⁵ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

⁶ Il testo di questo documento d'assoluzione non si è conservato.

⁷ Sulla vicenda cfr. anche docc. 156-159.

⁸ Sarebbe stato dunque il 17 aprile 1267.

156.

(senza luogo), 29 maggio 1275

Nel processo col comune di Montegiorgio e il suo rappresentante Marchus, Thomas (o Thomaxius) Brunazonus da Falerone, vuole dimostrare che a lui, in quanto mercante, durante il passaggio da Montegiorgio dei suoi 17 carichi di pelli di capra del valore di circa 500 libbre, al tempo in cui Arnoltus domini Guernerii era in carica quale podestà di Montegiorgio¹, sono stati sottratti ivi con la violenza, da parte di quel podestà, dei suoi baiuli e di altri abitanti di Montegiorgio, 5 carichi per un valore complessivo di 100 libbre. Dopo che Marchus (vedi sopra) aveva sollevato obiezione, Thomas (vedi sopra), a dimostrazione

delle sue tesi, presentò tredici testimoni (Marcianus Thomax[ii] olim de Macriano, Johannes Pecarellus, Alexander Johannis Ferm[a]n[i], Accuri Daniellis, magister Salvatus Benentendi, Jacobutius Rudutie, Bona Barril[i], Thomas Petri Salvi, Thomas Benedicti, Barile Thome, Capocius, magister Guilielmus Benentendi, Frate Clodii, tutti da Montegiorgio), i quali in sostanza confermarono le sue asserzioni, aggiungendovi tuttavia dei dettagli. Allora Arnultus, che tutti temevano e dunque nessuno avrebbe contraddetto, era stato fino alla propria morte capitano e podestà di Montegiorgio. Corradus Capete² è stato a Montegiorgio per il re Manfredi, mentre Guiscardus³ vi è stato per la Chiesa di Roma ed entrambi si sarebbero fatti guerra. Le pelli sarebbero appartenute in ogni caso a Petrus de Castronovo da Fermo, ma, secondo l'opinione di alcuni testimoni, in parte anche a Thomas Brunazonus. Petrus, dopo aver protestato avrebbe riottenuto dal comune di Montegiorgio 12 carichi e per gli altri 5 avrebbe ricevuto un fondo di Arnoltus, poiché Montegiorgio avrebbe temuto rappresaglie da parte di Fermo. Il sequestro dei carichi sarebbe avvenuto per liberare due abitanti di Montegiorgio, citati per nome, che erano stati fatti prigionieri e condotti a Falerone⁴.

Copia notarile dall'*actis curie* dell'11 maggio 1276 su istruzione del giudice generale *Albertus Americi de Colorino* (insieme con doc. 158), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 137.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. le note 6, 9, 11 e 12 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 59 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. la nota 37 della parte testuale e nota 2 al doc. 155.

⁴ Sulla questione cfr. anche i docc. 155 e 157-159.

157.

(senza luogo), 30 maggio 1275

Marcus, rappresentante del comune di Montegiorgio, nel suo processo con Thomaxius Brunacconis presenta due testimoni (Bontius domini Raynerii e Paganutius Agustini, entrambi da Montegiorgio), i quali confermano sostanzialmente le considerazioni da lui fatte (cfr. doc. 155) e tuttavia vi aggiungono qualcosa. Durante le battaglie di allora, Guiscardus de Petra Sancta¹, insieme alla sua corte e alla sua milizia, sarebbe stato in particolare a Falerone, mentre Corradus Capece²

sarebbe stato con la sua milizia in particolare a Montegiorgio, per cui essi avrebbero compiuto alternativamente incursioni devastanti nei territori nemici. Quando Petrus da Castronovo richiese, con quelli di Fermo, in settembre i cuoi a Montegiorgio³, era podestà di Montegiorgio Bucarus de Sancta Maria in Monte⁴, il quale avrebbe giurato il proprio incarico; poi, dopo la sua morte, sarebbe diventato podestà suo figlio⁵ e infine, al tempo di Corradus Caputius⁶, sarebbe succeduto Arnoltus domini Guarnerii⁷, che prima era stato capitano, e che sarebbe morto otto anni prima della Pasqua⁸. Cardinale Simon, a Montegiorgio, nella chiesa di S. Maria e nell'abitazione di Girardinus avrebbe liberato Montegiorgio da ogni eccesso ed avrebbe fatto emettere al riguardo un privilegio con sigillo pendulo⁹.

Tradizione del testo come per il doc. 155.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. la nota 37 della parte testuale e nota 2 al doc. 155.

² Su di lui cfr. 58 della parte testuale della seconda parte di questa dissertazione.

³ Non sappiamo purtroppo di quale anno si tratti.

⁴ Su di lui cfr. la nota 4 al doc. 155.

⁵ Questo nome è ignoto.

⁶ Vedi nota 2.

⁷ Su di lui cfr. le note 6, 8, 11 e 12 della parte testuale.

⁸ Cfr. nota 7 al doc. 155.

⁹ Sulla vicenda cfr. anche i docc. 155, 156, 158 e 159.

158.

(senza luogo), 30 maggio 1275

Nel suo processo con Montegiorgio e con il suo rappresentante Marchus, Thomas Brunazonus (cfr. docc. 155, 157 e 159) presenta altri quattro testimoni (Ufreducus Petri Paganelli, Bonacursus Girardi, Boncius domini Raynerii e Fredericus Gili, tutti da Montegiorgio), i quali in sostanza confermano le osservazioni da lui fatte (cfr. doc. 156) e tuttavia vi aggiungono qualcosa. Arnoltus sarebbe stato un capitano e podestà¹ di Montegiorgio propenso all'uso della violenza. La confisca sarebbe avvenuta dodici anni prima², quando Thomas, con sedici conduttori e altrettanti animali da soma avrebbe fatto prelevare i cuoi di capra presso Petrus de Castronovo da Fermo perché fossero trasportati a S. Maria de Plano. Di quei carichi, su ordine di Arnoltus, ne sarebbero stati requisiti cinque da parte di bauli; tuttavia, sulla base di considerazioni

*personali di Petrus, secondo le quali si sarebbe trattato di una sua proprietà privata, sarebbero state poi riconsegnate*³.

Tradizione del testo come per doc. 156 (insieme con il doc. 156).
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. le note 6, 9, 11 e 12 della parte testuale.

² Sarebbe dunque avvenuta nel 1263.

³ Sulla vicenda cfr. anche docc. 155-157 e 159.

159.

(senza luogo), 31 maggio 1275

Nel suo processo con Thomaxius Brunnacon[is], Marcus, rappresentante del comune di Montegiorgio, presenta altri quattro testimoni (Jacobus Altete, Munaldus domini Munaldi, Andreas Pascalis e Corradus domini Munaldi, tutti di Montegiorgio), i quali in sostanza confermano le osservazioni da lui fatte (cfr. doc. 155) e tuttavia vi aggiungono qualcosa. Quando a Petrus de Castronovo vennero sottratti i cuoi che poi avrebbe reclamato, erano stati capitano e podestà di Montegiorgio rispettivamente Arnoltus domini Guarnerii¹ e Bucarus de Sancta Maria in Monte Podestà². Guiscardus³ avrebbe guerreggiato per la Chiesa, in particolare a partire da Falerone, mentre Corradus Capezio (anche Capice, o Capace)⁴ per il re Manfredi in particolare a partire da Montegiorgio, avrebbe fatto prigionieri (in parte presentati per nome), avrebbe ucciso persone ed avrebbe arrecato distruzioni e devastazioni, soprattutto nel mese di agosto⁵. Il cardinale Simon, vicario e legato del papa nella Marca⁶, avrebbe poi assolto con un privilegio il comune e gli abitanti di Montegiorgio da tutti gli eccessi compiuti in tempo di guerra⁷, dopodiché Montegiorgio e gran parte della Marca sarebbero stati condotti all'obbedienza verso la Chiesa e i suoi funzionari. Successivamente Arnoltus, il cui patrimonio un testimone indica in 500 e più libbre, sarebbe morto⁸ otto anni prima dell'ultima Pasqua⁹, quando Simon era diventato il signore della Marca.

Tradizione del testo come ai docc. 155 e 157.
Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su di lui cfr. le note 6, 9, 11 e 12 della parte testuale.

² Su di lui cfr. la nota 4 al doc. 155.

³ Su di lui cfr. la nota 37 della parte testuale.

⁴ Su di lui cfr. la nota 192 della parte testuale.

⁵ Proprio nell'anno 1263.

⁶ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

⁷ Cfr. nota 8 al doc. 157.

⁸ Sulla questione cfr. anche i docc. 155-158.

⁹ Cfr. nota 7 al doc. 155.

160.

(senza luogo), 30 gennaio 1276

Henricus de Bulla *da Milano, anche in nome di suo figlio* Pasinus, *inoltra una denuncia al cospetto del giudice generale* Phylipus¹ *contro magister* Acto Gratiani, *rappresentante del comune di Montegiorgio, poiché* Magister Deula (!) Corra, *già vicario generale*² *di Manfredus, vescovo di Verona e rettore della Marca d'Ancona*³, *sarebbe stato delegato*⁴ *dal papa di allora*⁵ *con l'esecuzione di una sentenza di condanna*⁶ *di Simon, cardinale presbitero di S. Martino e un tempo legato del soglio apostolico nella Marca*⁷, *contro il comune di Montegiorgio relativa al pagamento di 1.000 libbre ai mercenari del legato, cioè a Jacopinus de Cornaccano, ad Henricus per suo figlio e ad altri; successivamente avrebbe ordinato a Marchus domini Marchi, rappresentante del comune di Montegiorgio, di pagare ad Henricus per suo figlio 142 libbre, 16 solidi e 8 denari per la sua parte*⁸, *pagamento che tuttavia non sarebbe avvenuto entro il termine stabilito. Egli chiede dunque di costringere il comune al pagamento della citata somma e di una penale di 300 libbre*⁹.

Copia notarile del 5 maggio 1276, effettuata su istruzione del giudice generale Gentilis da Osimo dal *libris* o *actis curie*, Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 151.

Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Questo giudice generale era originario di Petriolo (cfr. la nota 9).

² Si tratta qui di *Magister de la Corra*, sul quale cfr. la nota 19 della parte testuale.

³ Su di lui cfr. la nota 18 della parte testuale.

⁴ Su quest'incarico affidato da Clemente IV a *Magister de la Corra* non si è conservato alcun documento.

⁵ Si tratta senz'altro di Clemente IV (1265-1268).

⁶ Questa sentenza, datata 24 maggio 1267, è pubblicata al doc. 116.

⁷ Su di lui cfr. le note 3 e 17 della parte testuale.

⁸ Su questo non si è conservata alcuna fonte.

⁹ Gli atti conservatisi riguardanti il processo così intentato – nessuno di essi registrato in Filippini e Luzzatto – in Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 151, comprendono il periodo che va dal 30 gennaio 1276 al 4 marzo 1278. È importante

soprattutto la presa di posizione del rappresentante di Montegiorgio, trasmessa con la data 14 febbraio 1276, al cospetto di *Phylippus* da Petriolo, giudice generale nella Marca, e del suo rappresentante, *Gentilis* da Osimo. In essa il rappresentante di Montegiorgio sostiene tra l'altro che il cardinale *Simon*, un tempo legato del soglio apostolico nella Marca (cfr. nota 182), non avrebbe espresso alcuna condanna al comune di Montegiorgio a favore di *Paxinus*. Secondo quella presa di posizione, poi, *Manfredus de Rubertis*, già rettore della Marca (1262-1264) non avrebbe conferito a *Magister Deula (!) Corra* (cfr. nota 178) alcuna delega per incarico del papa, così che quello non sarebbe stato delegato o vicario di *Manfredus*. Inoltre, *Paxinus* non sarebbe stato tra i mercenari fatti prigionieri, *Marchus domini Marchi* non sarebbe stato rappresentante del comune di Montegiorgio, il notaio *Johannes* di Spoleto, che ha scritto la sentenza di *Magister Deula (!) Corra* (cfr. nota 178), non sarebbe stato un notaio pubblico, ed *Henricus* e suo figlio non avrebbero concesso le proprie istanze a *Thomasinus de Teselgardis* da Padova, l'uomo che loro, insieme a *Jacobinus de Cornacano*, *Jambonus* da Padova e *Pacutius* da Monselice avevano reso rappresentante, potendo così ottenere per sé altre 150 libbre (cfr. doc. 140). Infine, la presa di posizione ricorda che la questione risulta essere pendente al cospetto della curia romana. Il processo venne deciso il 24 marzo 1276 a Montolmo (Corridonia) da *Gentilis* da Osimo, giudice generale della Marca, con la condanna inflitta a Montegiorgio, al pagamento di 100 libbre più 20 libbre per le spese, mentre il resto (42 libbre, 16 solidi e 8 denari) al momento non doveva essere pagato, poiché era emerso che *Henricus* aveva ceduto le proprie pretese (cfr. doc. 140) e contro quella s'erano appellati i rappresentanti di Montegiorgio (Orig. Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 156. Reg. Filippini e Luzzatto). Su questa vicenda dell'appellazione si sono conservati documenti datati 27 marzo 1276 (Orig., ivi, Serie I, n. 126), 6 maggio 1276 (copia contemporanea da *actis curie*, ivi, Serie I, n. 153), 17 maggio 1276 (copia contemporanea da *actis curie*, Serie I, n. 155) e 9 giugno 1276 (Orig., Serie I, n. 130) che non sono registrati in Filippini e Luzzatto.

161.

(senza luogo, senz'altro Montegiorgio),
nel palazzo comunale, 20 settembre 1276⁵

Jacobus Gregorii da Montemilone (Pollenza), insieme al consiglio generale e speciale del castello di Montegiorgio, nomina magister Benevenutus rappresentante per pagare 35 libbre al nobile Ranaldus de Castronovo, che lui dovrebbe ricevere come risarcimento danni per un cavallo che Capotius domini Girardi e Angelus Johannis avrebbero prelevato da lui per il comune, e inoltre per ricevere una dichiarazione di Ranaldus per sé, per suo padre e per suo fratello¹, una dichiarazione secondo la quale essi non solleveranno più alcuna richiesta, neppure a motivo delle chiamate quali podestà² o a motivo del fatto che essi sarebbero stati in obsidione domini inperatoris³. In seguito Ranaldus consegna la desiderata dichiarazione ed ottiene il sopra citato importo⁴.

Orig. (con ritagli quali segni di cancellazione e dichiarazione d'invalidità), Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 158. Reg. Filippini e Luzzatto.

¹ Su *Ranaldus* (altrove *Rainaldus*) *de Castronovo* (o di Castelnuovo) e sui membri della sua famiglia cfr. sopra pp. 146-148, e docc. 55-58.

² Non sappiamo esattamente quando gli appartenenti alla famiglia citati alla nota 186 siano diventati podestà di Montegiorgio. Sono riscontrabili come tali solo *Ferrus*, nell'aprile e maggio 1251 (cfr. anche doc. 60) e *Raynaldus* alla data del 2 giugno 1258 (cfr. doc. 102).

³ Si tratta qui senz'altro della campagna militare imperiale contro Roma del maggio-giugno 1243 e di quella contro Viterbo del settembre-ottobre 1243 (cfr. p. 146, e docc. 52 e 56).

⁴ A ciò appartengono anche i due originali del 28 marzo 1278 (Montegiorgio, Arch. Com., Perg., Serie I, n. 150). Reg. Filippini e Luzzatto) sulle dichiarazioni di garanzia riferite a questo pagamento.

⁵ Il notaio, stranamente, datò ancora secondo papa Adriano V († 18 agosto 1276).

UN TRATTATO DEL 1225 TRA FERMO E TERMOLI FINORA SCONOSCIUTO

Con la distruzione dei fondi archivistici più importanti dell'Archivio di Stato di Napoli, avvenuta durante l'ultima guerra, sono purtroppo andati perduti non soltanto numerosi documenti riguardanti la storia di Napoli, ma anche moltissimi atti che si riferiscono alla storia dell'Italia Meridionale. Quindi ogni documento concernente avvenimenti storici del Sud dell'Italia che si trova in altri archivi assume importanza speciale. Perciò il conte Riccardo Filangieri di Candida, allora Soprintendente dell'Archivio di Stato di Napoli, si rivolse negli anni del dopoguerra a chi scrive pregandolo – oltre a fornirgli tutte le notizie raccolte circa i materiali irrimediabilmente distrutti, cosa che ha fatto ben volentieri¹ – di raccogliere anche informazioni in vari archivi dell'Italia Centrale sulla storia del Regno di Sicilia.

Allorché chi scrive, per incarico dell'Istituto Storico Germanico in Roma, riprese negli ultimi anni le proprie ricerche sul periodo svevo negli archivi delle Marche già iniziate prima dell'ultima guerra, ritenne suo dovere di rivolgere la sua speciale attenzione anche ai suddetti documenti.

L'esame sistematico del materiale archivistico di Fermo – città nella quale ebbero inizio questi studi² – dette risultati piuttosto negativi. Nessun documento vi si trovò sulle relazioni politiche tra Fermo e le città del Regno di Sicilia, ma questo si spiega col fatto che probabilmente nel gioco delle alleanze tra le città delle Marche nel sec. XIII non erano incluse le città al di là delle frontiere del Regno.

L'unica scoperta che però si riferisce soltanto a relazioni commerciali con il Sud è un trattato assai interessante tra Fermo e Termoli concluso nell'anno 1225. Può sembrare strano che questo documento non sia stato esaminato già prima, ma si comprende subito la ragione, leggendo il relativo regesto pubblicato dal Tabarrini³: «Instrumentum transactionis et concordiae, occasione reprehensaliarum factarum per

¹ Vedi Filangieri, *I registri*, p. VIII.

² Sento il dovere di ringraziare qui vivamente il Prof. S. Prete, Direttore della Biblioteca comunale di Fermo, ed il Dott. T. Feriozzi, che in sua assenza ha diretto la Biblioteca, per tutte le facilitazioni gentilmente concesse alle mie ricerche.

³ Tabarrini, *Cronache*, p. 350 n. 82

universitatem et commune Firmi hominibus et universitati Tunnuli, et pro universitate Firmi, inter Gentilem Bonifilii Maraldi ex una, et, pro dicta communitate Tunnuli, Silvestrum Filetti ex altera; prout latius in dicto instrumento de anno 1225, tempore domini Honorii papae tertii; rogato Stephano Aulo de Firmo datario». Da questo breve sunto certamente nessuno può intuire che si tratta di un accordo commerciale tra Termoli e Fermo.

Prima di esaminare il testo del trattato stesso, sia qui accennato brevemente a quel che sappiamo sui rapporti commerciali nel periodo in questione, sia per Fermo che per Termoli.

Sulle relazioni commerciali tra Fermo ed altre città dell'Adriatico negli ultimi decenni del sec. XII e nei primi del sec. XIII sappiamo ben poco. Appena formatosi il comune di Fermo sarà stato vivo desiderio dei suoi cittadini di mettere le mani sulla zona costiera vicina alla città e in più sulla costa lungo tutta l'estensione del «comitatus» di Fermo. Però questo sogno non era facilmente realizzabile, perché, ad esempio, Porto S. Giorgio, il porto vero proprio di Fermo – città situata in linea d'aria a 6 km. circa dal mare – era in possesso del Capitolo di Fermo, come risulta dal diploma dell'Imperatore Federico I del 2 maggio 1164⁴ concesso al Capitolo di Fermo.

Soltanto all'inizio del sec. XIII il comune di Fermo, che nel frattempo si era affermato di fronte al Vescovo e al Capitolo, riuscì a appagare il suo desiderio di dominio sulla zona costiera. Sfruttando abilmente il momento politico, in cui Ottone IV era incline a concedere favori ai comuni dell'Italia Centrale⁵ per crearsi appoggi per la sua lotta con il papato⁶, il comune di Fermo ottenne dall'Imperatore che era in procinto di tornare in Germania per affrontare la ribellione dei principi tedeschi, un privilegio in data 1° dicembre 1211⁷. Con questo

⁴ Copia notarile del 1242 luglio 10 dal diploma originale, Fermo, Arch. Dipl. Perg., n. 305, Edd.: Ughelli, *Italia sacra*, col. 694; Tabarrini, *Cronache*, pp. 309-310 n. 11, Reg.: Stumpf-Brentano, *Die Kaiserurkunden*, n. 4014.

⁵ Vedi ad esempio i diplomi registrati da Bohmer, Ficker, Winkelmann, *Regesta imperii*, V, 1-3 (= BFW) n. 448 (per Fabriano), n. 449 (per Gubbio), n. 450 (per Napoleone Monaldeschi). ecc.

⁶ Vedi Winkelmann, *Philipp von Schwaben*, pp. 248-288.

⁷ Dipl. orig., Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 397; copia notarile del 1464 ag. 8 dall'orig., Perg., n. 235; copia del sec. XV, Perg., n. 301; copia del sec. XV, Perg., n. 370. Edd.: parzialmente da Catalani, *Memorie*, pp. 12-13 e da Zanetti, *Nuova raccolta*, pp. 276-277 ed integralmente da Winkelmann, *Acta*, pp. 61-62 n. 64. Regg.: Tabarrini, *Cronache*, pp. 340-341 n. 53; BFW n. 452. Cfr. anche l'altro diploma di Ottone IV del 1211 dic. 1 per Fermo. Dipl. orig., Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 234; copia del sec.

diploma fu concessa a Fermo la piena giurisdizione sulla zona costiera, a partire dal fiume Potenza fino al fiume Tronto, e disposto che senza il permesso del comune, per una distanza di 1.000 passi dalla costa, nessuno poteva costruire edifici nuovi. Anche la concessione che, in caso di naufragio di navi di commercianti Fermani alle coste dell'impero, del Regno di Sicilia o delle Puglie, la nave e il suo carico non dovevano essere confiscati, era assai importante per la gente di Fermo. Infine la riduzione del «rivagium»⁸ e del «silquaticum»⁹ alle tariffe praticate ai tempi di Federico I doveva facilitare il commercio. Questo privilegio significa la realizzazione di un programma piuttosto ambizioso del comune di Fermo, perché il diploma, almeno in teoria, dava il diritto al controllo su tutti i porti del «comitatus», anche su quelli situati nella zona più a settentrione, e cioè nei territori di Potenza¹⁰, Civitanova e Sant'Elpidio.

Anche se qui non è il luogo di parlare delle numerose controversie nate nel corso del sec. XIII dalle pretese di Fermo sui porti a nord del fiume Tenna, sia almeno accennato che in un cruento conflitto, scoppiato 10 anni dopo la concessione imperiale tra Fermo e Civitanova, il problema del controllo del porto di Civitanova era uno dei punti di maggiore contrasto. Il comune di Fermo riuscì a vincere la lotta ed ottenne in data 30 maggio 1221¹¹ la solenne promessa da parte di Civitanova che lungo la costa, cioè dal fiume Potenza fino a Porto San Giorgio, senza un permesso speciale di Fermo gli uomini di Civitanova non erano autorizzati a far approdare navi, né caricarle o farle caricare a scopo commerciale. Ciò significa che, almeno per il momento, Fermo si era assicurato il controllo effettivo sulla striscia

XIII-XIV, Cod. 1030, c. 122v; copia del 1740, Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. III C 2 cc. 450r-451r. Reg.: BFW. - Vedi anche la nota di Winkelmann, *Acta*, p. 62 alla n. 64. La differenza fra i due diplomi consiste nel fatto che il secondo non parla affatto della concessione della giurisdizione sulla zona costiera. Ma non può essere messo in dubbio che tutti i due diplomi sono originali emanati dalla Cancelleria imperiale.

⁸ Certamente un contributo da pagare per il commercio marittimo nel momento di approdare alla costa o vicino ai fiumi. Vedi le osservazioni di Ducange, *Glossarium*, p. 192 sotto la voce «ripaticum».

⁹ Vedi le spiegazioni di Ducange VII, pp. 488-489 sotto la voce «siliquaticum».

¹⁰ In quel periodo Potenza Picena si chiamava Monte Santo.

¹¹ Due strumenti notarili originali, Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1571 e n. 1572; copia notarile del 1294 (=1293 ?) dic. 31 dall'orig., Perg., n. 1574; copia notarile del 1295 dall'orig., Perg., n. 1573. Insieme con la promessa di Civitanova di mantenere i patti con Fermo vengono riportati anche altri atti connessi con questo giuramento. Reg.: Tabarrini, *Cronache*, p. 345 n. 69.

costiera nella zona di Civitanova.

Già qualche anno prima, il comune di Fermo era riuscito a rafforzare la propria posizione sul mare, perché il Marchese Aldobrandino d'Este che ebbe la Marca in feudo da parte di papa Innocenzo III¹² aveva concesso il 10 giugno 1214¹³ ai Fermani alcuni castelli vicini alla costa, p.e. Torre di Palme, Lapedona, Altidona e Grottammare con il porto, compresa la piena giurisdizione e la riscossione di tutti i tributi finora pagati alla «curia». Inoltre il comune di Fermo con questo privilegio aveva ottenuto anche Porto San Giorgio, suo porto principale, senza che si accennasse minimamente ai diritti sul paese goduti in precedenza dai Canonici di Fermo¹⁴. Infine il Marchese Aldobrandino aveva assicurato ai commercianti di Fermo il libero trasporto delle loro merci lungo le coste e sulle strade nella zona di sua influenza, cioè anche nelle Marche.

Così abbiamo almeno qualche notizia sulla influenza di Fermo nella zona costiera fino al 1225, mentre mancano informazioni precise sulla ampiezza del commercio fermano e sulle merci acquistate o vendute nel traffico con l'Oltre Mare¹⁵.

Meno ancora possiamo dire sulla storia della città di Termoli e sulle sue relazioni commerciali con altre città nei sec. XII e XIII, perché purtroppo la distruzione completa degli archivi esistenti in Termoli¹⁶ ci ha privato della possibilità di documentare passo per

¹² Vedi le lettere di Innocenzo III del 1213 genn. 11 (Edd.: Muratori, *Delle Antichità*, pp. 409-410. Regg.: Potthast, *Regesta*, n. 4644; BFW n. 6137 e del 1213 ag. 28 (Edd.: Muratori, *Delle Antichità*, p. 410; Migne, *Patrologia*, p. 900 n. 102; Theiner, *Codex*, p. 44 n. 57. Regg.: Potthast, n. 4799; BFW n. 6151).

¹³ Copia notarile del 1266 apr. 2 dall'orig., Fermo, Arch. DipI., Perg., n. 895; copia del sec. XIII-XIV, Cod. 1030, cc. 123v-124r; copia del 1740, Fermo, Arch. Arcivesc., Cod. III C 2 cc. 452v-454r. Edd.: parzialmente Catalani, *Memorie*, pp. 16-17; Zanetti, *Nuova raccolta*, pp. 280-281. Regg.: Tabarrini, *Cronache*, pp. 341-342 n. 56; BFW n. 12462.

¹⁴ Questa possibilità si potrebbe desumere dalle espressioni del testo del documento: «Portum vero Sancti Georgii cum omni libertate, qua hactenus usi estis et uti potestis, damus et concedimus vobis».

¹⁵ Qualche notizia sul commercio tra Fermo e Venezia offre il «Liber Plegiorum» dell'archivio di Stato di Venezia, pubblicato da Cessi, *Deliberazioni*, pp. 3-231. I fatti più importanti risultanti dai documenti riportati nel volume per queste relazioni commerciali sono citati da Schaube, *Handelsgeschichte*, p. 672.

¹⁶ Vedi il resoconto sulla visita di L. Schiaparelli a Termoli dato da Kehr, *Papsturkunden*, p. 305.

passo la storia locale¹⁷. Sappiamo soltanto che sia Enrico VI¹⁸ che Federico II¹⁹ cercarono di favorire il commercio locale promulgando delle disposizioni sul regolamento delle controversie commerciali e sul pagamento dei tributi dovuti al potere centrale²⁰. Inoltre fu dichiarato esente da ogni contributo speciale il trasporto di merci di qualunque genere provenienti da qualsiasi luogo diretto ai mercati speciali della vicina Lanciano nei mesi di maggio e settembre²¹. Purtroppo non ci è conservato il testo di questi privilegi e non conosciamo quindi le particolari disposizioni allora emanate.

Data questa scarsità delle informazioni sulla vita commerciale a Fermo e Termoli fino ai primi decenni del sec. XIII, le notizie precise che si possono desumere dal testo del suddetto trattato del 1225 sono per noi assai preziose.

Secondo quanto apprendiamo dal documento, l'accordo è stato concluso in seguito ad alcuni avvenimenti incresciosi. *Silvester de Philecto*, cittadino di Termoli, insieme ad altri suoi soci aveva subito delle perdite per il valore totale di 100 onces d'oro presso *Castrum*²², un

¹⁷ Sulla storia di Termoli non esiste ancora un'opera critica con notizie dettagliate che si basa sulle fonti. Le informazioni riportate dalle pubblicazioni locali sono assai vaghe; vedi ad esempio Laccetti, *Termoli*, pp. 132-134 ed il volume recentemente pubblicato da Masciotta, *Il Molise*, pp. 435-460, particolarmente pp. 436-437 e pp. 453-456.

¹⁸ Il diploma di Enrico VI viene citato da Antinori, *Raccolta*, p. 84. Secondo l'asserzione dell'Antinori questo diploma era inserito in un privilegio di Federico II del 1223. Stumpf, n. 4928, dando un regesto non troppo esatto, mette il diploma sotto la data 1195 e dubita dell'autenticità, senza però fornire delle prove. Vedi anche Scheffer-Boichorst, *Urkunden*, pp. 181-183; Masciotta, *Il Molise*, p. 456.

¹⁹ Il fatto che secondo Antinori, *Raccolta*, p. 84, il diploma di Enrico VI era inserito in un privilegio di Federico II, prova che Federico II aveva confermato le disposizioni emanate da Enrico VI. Reg.: BFW n. 1488.

²⁰ Antinori, *Raccolta*, p. 84, si esprime così: «L'Imperador Errico, come re delle Sicilie, stabilì i Capitoli della Bajulazione, o sia della Bagliva, coi quali prescrisse un certo metodo, che si doveva tenere dal Giudice Regio nell'istituire i giudicj de' mercimonj, e de' Commercj per terra, e per mare esercitati da Mercadanti in Ortona; come pure le maniere per pagare i vettigali al Re». «Fece quelle leggi comuni anche al Porto di Termoli: dal che fa scorgere, che quel Porto aveva anch'esso ampliato il Commercio cogli Esteri». Come fonte cita Pollidor., *Antiq. Frent.*, Diss. 10.

²¹ Vedi Antinori, *Raccolta*, p. 84: «Dichiarò immuni, e libere da qualsivoglia peso, e pagamento consueto le vettovaglie, e le merci di qualunque genere provenienti da qualunque luogo, o di Terra ferma del Reame, o di altri luoghi Ultramarini, ai Mercati che si fanno in Lanciano nei mesi di Maggio, e di Settembre per consuetudine, e per privilegj».

²² Per la storia di questo castello è interessante la lettera del Papa Innocenzo IV

paese vicino a Sant'Elpidio, oggi scomparso. Probabilmente gli erano state confiscate dai Fermani merci che valevano la somma indicata. Anche ad un certo *Guilielmus* da Termoli erano stati causati danni per 15 onces d'oro. Per il risarcimento, i danneggiati si erano rivolti al proprio comune, cioè Termoli, che si era deciso di applicare rappresaglie contro tutti i mercanti fermani, e queste rappresaglie, mediante confische da parte delle autorità di Termoli, avevano causato ai cittadini di Fermo, fino al momento dell'accordo, delle perdite per il valore di 364 libbre volterrane. Così anche la città di Fermo si era trovata nella necessità di decretare rappresaglie contro Termoli.

Di fronte a questa situazione i due comuni in un certo momento hanno sentito senza dubbio la necessità di pervenire ad un accomodamento per porre fine a questo stato di continua tensione. Così *Silvester*, il cittadino maggiormente danneggiato di Termoli, si recò personalmente a Fermo e, il 24 giugno 1225, vi concluse con *Gentilis Bonifilii Maraldi*, l'incaricato di Fermo, un accordo per regolare tutte le controversie fra i comuni.

Tale accordo prevedeva nei suoi punti essenziali il seguente regolamento:

1) Tutte le richieste e domande di risarcimento di danni in corso che si riferivano alle confische o rappresaglie applicate da ambedue i comuni dovevano ritenersi nulle.

2) Se un qualsiasi cittadino di uno dei due comuni in futuro dovesse dare credito ad un cittadino dell'altro comune, doveva essere responsabile di fronte al creditore soltanto il debitore personalmente o eventualmente il suo erede, ma non il comune, al quale apparteneva il debitore.

3) Per poter soddisfare le richieste per indennizzo già avanzate dai singoli cittadini di Fermo e Termoli, fu stabilito di applicare una specie di imposta su tutto il commercio fra i due comuni.

Il trasporto delle merci tra le città era previsto per due vie: a) per terra; b) per mare.

Nel primo caso l'imposta doveva essere pagata, se si trattava di un certo quantitativo di merci, in base alla «salma», con la quale parola si intendeva il carico che poteva trasportare una bestia, cioè ad esempio,

del 1251 luglio 20 diretta a Pietro, Cardinale di S. Giorgio in Velabro e Legato pontificio, riguardante la distruzione del castello effettuata dagli uomini di Sant'Elpidio (Orig., Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 2307. Reg.: Tabarrini, *Cronache*, p. 393 n. 180). Cfr. anche Foglietti, *Conferenze*, pp. 186-187.

un mulo²³. Così per una «salma» consistente in panno colorato si doveva pagare 2 tarì d'oro, per quella di panno normale di lino o lana soltanto 1 tarì d'oro. Per merci di minore volume e per danaro, bestie²⁴, grano, sementa e legumi si pagava 1 tarì d'oro per 3 «onciate».

Nel secondo caso, cioè trasporto via mare, ogni barca o nave doveva pagare un contributo fisso di un mezzo tarì d'oro ed inoltre, in ogni caso, la somma di 1 tarì d'oro per i seguenti quantitativi delle singole merci: per ogni «miliarium» di lino, ferro, olio, comino, carne, formaggio ed anguille, per ogni balla di lino e di lana, per ogni «centenarium» di pepe e di sale ed infine per 2 «miliaria» di ceri. La stessa tariffa di 1 tarì d'oro valeva anche per 3 «onciate» delle merci di minore volume e per danaro, bestie, grano, sementa e legumi. Per un «miliarium» di aglio invece l'importo da pagare era di 2 «imperiales». Però tali imposte si dovevano pagare solamente se la merce veniva scaricata e venduta a terra.

Le suddette tariffe erano valide per tutte le navi di Fermo che, partendo dalla costa tra il fiume Tenna e S. Benedetto, approdavano a Termoli e da lì fino a Campomarino²⁵. Le navi di Termoli potevano approdare lungo la costa fermata soltanto nei porti di Grottammare e Porto S. Giorgio. Il traffico da Termoli via terra doveva dirigersi agli stessi due paesi o alla città di Fermo. In conclusione: Fermo garantiva il commercio tra il fiume Tenna e Grottammare, mentre Termoli doveva dare simili garanzie per quello tra Campomarino e il fiume Sinarca²⁶.

Le somme delle entrate provenienti da questa imposta dovevano essere registrate da ambedue i comuni e comunicate reciprocamente, perché – come si può desumere dal testo dell'accordo – si aveva l'intenzione di abolire l'imposta, appena riscosse le somme necessarie per indennizzare i rispettivi cittadini che avevano subito perdite²⁷.

Il contenuto di questo accordo offre materiale ad alcune osservazioni.

Assai interessante ad esempio è la dichiarazione sulla responsabilità personale del singolo individuo, perchè con questa nuova disposizione i due comuni non erano più obbligati a garantire i debiti personali dei propri cittadini presso i commercianti dell'altro comune. Questo

²³ Vedi Sella, *Glossario Latino Emiliano*, p. 304.

²⁴ Naturalmente questa parola significa soltanto animali piccoli, p.e. polli, anitre ecc.

²⁵ Questo paese è situato a sud-est di Termoli.

²⁶ A nord-est di Termoli.

²⁷ L'accordo li chiama «perditores».

doveva condurre certamente ad una riduzione delle rappresaglie che avevano turbato così spesso le relazioni commerciali tra le città.

Preziose sono per noi le precise indicazioni sui generi delle merci scambiate fra Fermo e Termoli, ma ci rincresce di non poter dire quali di queste merci effettivamente si trasportavano da Fermo a Termoli e viceversa.

Molto significativa è la concentrazione del traffico proveniente da Termoli nei due porti di Grottammare e Porto San Giorgio ed a Fermo stesso, sicuramente voluta per permettere un maggior controllo del commercio per la riscossione dell'imposta. È sorprendente che la costa a Nord del fiume Tenna non viene menzionata nell'accordo. Questo si spiega probabilmente col fatto che Fermo non si sentiva sicuro del dominio in questa zona e preferiva perciò istradare il traffico verso il proprio territorio.

È anche interessante osservare che in questo accordo le tariffe vengono indicate soltanto nella moneta in uso nell'Italia Meridionale, cioè con il tari d'oro (30ª parte dell'oncia d'oro), mentre la moneta in uso nella Marca era la libbra di Ravenna²⁸, di Ancona²⁹ o di Volterra³⁰.

Dal testo dell'accordo apprendiamo anche quali erano le autorità dei due comuni. Per Fermo viene indicato un podestà, segno che questa città aveva raggiunto la piena autonomia comunale. Per Termoli vengono citati un «camerarius», alcuni giudici, il consiglio cittadino ed i «boni homines».

Questo accordo che era stato concluso il 24 giugno 1225 tra il suddetto *Silvester Philecti*, da parte del comune di Termoli, e il delegato *Gentilis Bonifilii Maraldi*, da parte del comune di Fermo, doveva in seguito essere ratificato dalle autorità di Termoli, poiché soltanto dopo la ratifica il trattato sarebbe stato ritenuto valido. La relativa comunicazione avrebbe dovuto arrivare a Fermo il 1° agosto 1225, ma per ragioni ignote vi era stato un ritardo di alcuni mesi. Soltanto il 2 dicembre 1225, il «camerarius» di Termoli e le altre autorità cittadine approvarono il testo dell'accordo e procedevano quindi a redigere

²⁸ Vedi ad esempio – per citare soltanto un documento – l'istrumento notarile orig. del 1257 marzo 22, Macerata, Arch. Priorale, Perg., Cass.V Litt. KK.

²⁹ Vedi ad esempio l'istrumento notarile orig. del 1249 luglio 20, Macerata, Arch. Priorale, Perg., Cass. II Litt. B.

³⁰ Vedi l'accordo del 1225 che, parlando delle perdite subite dai cittadini di Fermo, cita una somma in libbre Volterrane. Anche il documento del 1266 Apr. 25 (Istrumento notarile orig., Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 846. Reg.: Tabarrini, *Cronache*, p. 431 n. 305) ad esempio parla di un censo da pagare in libbre Volterrane.

un relativo documento, cioè quel documento che oggi è conservato nell'Archivio Diplomatico di Fermo.

Si tratta di un documento tipico per l'Italia Meridionale in quanto porta le firme autografe delle autorità di Termoli, fra le quali, oltre al «camerarius», vengono menzionati anche due «iudices» della città. Soltanto l'ultima firma, ossia quella di *Robertus Maniacaballus*, non è fatta da lui personalmente, perché non sapeva scrivere e si doveva limitare a fare soltanto un segno di croce.

Per i successivi decenni del sec. XIII l'Archivio Diplomatico di Fermo ci offre materiale piuttosto ricco sul commercio svoltosi nell'Adriatico, specialmente con Venezia³¹ e con i possedimenti Veneziani sull'altra sponda, ad esempio: con Zara³², ma purtroppo ci mancano documenti sulle relazioni commerciali con il Regno di Sicilia. Soltanto alcuni atti dell'epoca di Manfredi³³ ci permettono di arrivare alla conclusione che certamente, anche se manca la relativa documentazione, i legami commerciali tra Fermo e le città costiere dell'Abruzzo e delle Puglie non si interruppero mai, ma intanto dobbiamo accontentarci delle informazioni che ci fornisce il testo del trattato qui riportato integralmente³⁴.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno ab incarnatione sua millesimo ducentesimo vicesimo quinto regnante domino nostro Friderico gloriosissimo Romanorum imperatore semper augusto

³¹ Il commercio fra Venezia e Fermo fu regolato dal trattato di pace e amicizia tra i due comuni firmato 1260 marzo 30, pubblicato da Luzzatto, *I più antichi trattati*, pp. 61-65. Di questo trattato esistono – oltre le copie a Venezia citate dal Luzzatto – a Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 368, l'istrumento notarile originale, una copia notarile del 1276 genn. 30 dall'orig., Perg. n. 152, ed una copia notarile del 1383 giugno 4 dall'orig., Perg. n. 372. Le numerose lettere ducali conservate nell'Arch. Dipl. di Fermo che illustrano le relazioni commerciali tra Venezia e Fermo verranno pubblicate negli «Studia Picena» da chi scrive.

³² Vedi ad esempio gli istrumenti notarili originali del 1262 genn. 30 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1235. Reg.: Tabarrini, *Cronache*, p. 425 n. 282), e del 1263 giugno 26 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 697. Reg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 427 n. 289).

³³ Vedi ad esempio il privilegio di Re Manfredi del 1258 ott. (Dipl. orig., Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 794. Ultima edizione da Winkelmann, *Acta*, pp. 414-415 n. 497. Regg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 419 n. 263; BFW n. 4682) e specialmente quello del 1264 Nov. (Dipl. orig., Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 742. Ultima edizione da Winkelmann, *Acta*, p. 419 n. 505. Regg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 428 n. 292; BFW n. 4755).

³⁴ Debbo vivissimi ringraziamenti alla Dott.ssa M. Ehlers per i consigli datimi per la redazione del testo italiano di questo articolo.

et rege Sicilie, anno sexto imperii eius, regni vero vicesimo octavo, tertiedecime indicionis secundo die intrante mense decembr[is]. Nos notarius Rogg[erius] Luciani camerarius Termularum, iudices et boni homines eiusdem civitatis fatemur, quod Silvester de Philecto civis noster veniens ad nos dicens se fecisse concordiam et convenientiam de omnibus reprehensaliis et rebus quomdam ablatis inter cives vestros et nostros deferens quoddam instrumentum inde confectum, super quo gavisi fuimus pariter et iocundi, cuius instrumenti et convenientie talis est forma:

«In nomine Domini amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo ducesimo vicesimo quinto temporibus domini Honor[ii] III pape die septimo iunio exeunte indic[ionis] tertiedecime.

Notum sit omnibus hominibus hanc presentem paginam inspicientibus et etiam legi audientibus, quod talis concordia habita est inter Gentilem Bonifilii Maraldi civem Firmanum pro commune Firmi ex una parte et Silvestrum Philecti de Termulis pro commune Termul[arum] ex alia super facto omnium presaliarum et rerum ablatarum, que fuerunt inter homines civitatis Firmi et homines Termul[arum] quondam fuerunt quocumque modo, (1) silicet quod dictus Gentil[is] nomine communis Firmi facit perpetuam finem et quietationem et refutationem dicto Silvestro recipienti pro hominibus Termul[arum] de omnibus presaliis et maltollectis factis quomdam hominibus civitatis Firmi ab hominibus Termul[arum], et, si quod instrumentum unum vel plura reperirentur occasione dictarum presaliarum et maltollectarum, habeantur pro vanis et cancellatis, et facit dictus Gentil[is] nomine dicti communis Firmi pacem et finem perpetuam dicto Silvestro recipienti pro commune et hominibus Termul[arum]. Et hec omnia promisit dictus Gentilis nomine dicti communis Firmi dicto Silvestro recipienti pro commune et hominibus Termul[arum] observare et attendere et contra non venire sub pena centum unciarum auri et pena soluta predicta sint firma. Et hoc ideo Gentil[is] facit pro posta et convenientia habita inter ipsum et Silvestrum, secundum quod inferius scriptum est. Et dictus Silvester nomine communis Termul[arum] facit perpetuam finem et quietationem et refutationem dicto Gentil[i] recipienti pro commune et hominibus civitatis Firmi de omnibus presaliis et maltollectis factis quomdam hominibus Termul[arum] ab hominibus civitatis Firmi, et, si quod instrumentum unum vel plura reperirentur occasione dictarum presaliarum et maltollectarum, habeantur pro vanis et cancellatis, et facit dictus Silvester pacem et finem perpetuam dicto Gentili recipienti pro commune et hominibus civitatis Firmi. Et hec omnia promisit dictus

Silvester nomine communis Termul[arum] dicto Gentili recipienti pro commune et hominibus civitatis Firmi observare et attendere et contra non venire sub pena centum unciarum auri, et pena soluta predicta sint firma, et promisit facere hec fieri a commune Termul[arum] et iudicibus et consilio. (2) Item in tali concordia sunt predicti Gentil[is] et Silvester, quod, si aliquis civis Firmanus faciet aliquam credentiam alicuius rei alicui homini de Termul[is], ille tantum vel heres eius, cui facta erit credentia, teneatur dicto creditori, et nullus alius de Termul[is] neque commune Termul[arum] de dicta credentia tali creditori teneatur aliquo modo. Eodem modo si aliquis civis de Termul[is] faciet aliquam credentiam alicuius rei civi Firmano, ille tantum vel eius heres, cui facta erit credentia, teneatur dicto creditori, et nullus alius civis Firmanus neque commune Firmi de ipsa credentia tali creditori teneatur aliquo modo. Et hec debeant observari sub dicta pena, et utrumque commune non intelligat aliquem contra predicta facientem facta quietatione. (3) Talis est postea concordia, quod dictus Gentil[is] pro commune et hominibus civitatis Firmi talem statuit et facit postam dicto Silvestro recipienti pro hominibus Termul[arum] perditoribus, quod civis Firmanus accedens per terram ad Termul[as] cum salma, de qualibet salma pannorum coloris teneatur solvere per postam duos tar[enos] auri tantum, et de qualibet alia salma panni^(a) lini vel lane solvat unum tar[enum] tantum. Et si aliquod avere strictum¹ vel pecuniam vel bestias seu granum vel aliud genus segetis sive leguminis vel cuiuslibet rei per mare vel per terram detulerit, de singulis tribus unciatis unum tar[enum] tantum solvat. Et quecumque barca vel lingnum de ista senaita² a Tenna³ ad civitatem Firmanam et usque ad castrum Sancti Benedicti⁴ abplicabit⁵ et scarcabit⁶ et traheret res in terram ad portum Termul[arum] et a portu Termul[arum] usque ad Campomarinum⁷, quelibet barca vel lingnum solvat per postam medium tar[enum] tantum, et de quolibet miliario lini, ferri vel olei unum tar[enum], et de quolibet balla^(b) panni lini vel lane unum tar[enum], et de quolibet miliar[io] cumini⁸ vel carniū vel casei unum tar[enum], et, de quolibet centenar[io] piperis unum tar[enum], et de singulis tribus unciatis blave unum tar[enum] tantum, et de miliar[io] allei duos imperiales, et de centenario salis unum tar[enum], de miliar[io] anguillarum unum tar[enum] et de duobus miliar[iis] de ciriol[o]⁹ unum tar[enum]. Et hec posta habeat locum, cum barca vel lignum scarcabit et res in terra traheretur vel venderetur, et, si non scarcabitur vel non venderetur, non teneatur solvere postam. Et hec posta facta est pro centum unciis auri, quas Silvester cum sociis suis ammiserunt ad Castrum¹⁰, salvo instrumento Guillielmi de Termul[is] de quindecim unc[iis]. Item conventum est

inter eos, quod nullum portum Termulenses faciant a Trunto¹¹ usque Potentiam¹², nisi in Gruptis¹³ et in Sancto Georgeo¹⁴. Et camerarius seu iudex Termul[arum] sive consiliar[ii] tenea[n]tur quolibet anno in scriptis redigere manu publica, quid et quantum percipiatur de predicta posta, et remittere potestati sive rectori Firmane civitatis, ut per hoc sciatur ab utraque parte, quando predicta posta finem habeat. Item predicta posta non habeat locum nec sortiatur effectum, nisi firmetur a camerar[io] Termul[arum] vice et nomine et pro commune ipsius Termul[arum] et per scripturam pupplicam. Que scriptura teneatur Silvester usque ad kal[endas] augusti proximas deferre vel mittere ad potestatem Firmanam. Et hec posta et quietatio facta inter Gentil[em] Bonifilii vice et nomine communis Firmi et Silvestrum Termulen[sem] vice et nomine communis Termul[arum] habeat locum inter cives et habitatores Firmi et inter cives et habitatores Termul[arum] tantum et non in alios. Ex parte Silvestri nomine et vice communis Termul[arum] conventum et pactum est Gentil[i] Bonifilii recipienti pro commune Firmi et perditoribus Firmi, quod quicumque de Termulis per terram ad Gruttas¹³ et Sanctum Georgeum¹⁴ vel ad civitatem Firmi vener[it], ut supra dictum est de Firmanis, et quecumque barca seu aliud lignum ad predicta loca, silicet ad portum Gruttarum¹³ et Sancti Geor[gei]¹⁴, cum omnibus similibus mercibus et in predictum modum applicabit⁵, secundum quod superius scriptum est, per omnia similem postam Firmanis perditoribus solvat, et potestas Firmana similiter, quid et quantum a Firmanis perditoribus quolibet anno accipiatur, teneatur, ut supra scriptum est, remittere scripturam pupplicam camerar[io] Termul[arum], ut per hoc sciatur, quando posta finem habeat. Et hec posta facta est pro trecentis sexaginta quattuor libr[is] Vult[erranis], quas Firmani debent recipere. Et duo instrumenta de isto contractu debent esse paria, quorum unum debet habere Silvester, aliud commune Firmi et perditores, et a Tenna³ usque ad Gruicas¹³ Termulen[ses] sint securi, et Firmani a Campomarino^(c) usque ad Senaricum¹⁵ sint securi.

Acta est hec puplicatio Firmi ante curiam potestatis civitatis predicte coram testibus rogatis et subscriptis, domino Alexandro iudice, Andrea Supponis, Matheo Raynal[di], Giso Aquilini, Leonardo Filippi, Vitaccio, Centio Blanco, Andrea de Falco et aliis quampluribus.

Ego Stephanus aule domini imperatoris Rom[anorum] et nunc communis Firmi notarius hec omnia de mandato domini Johannis iudicis potestatis Firmi scripsi et publicavi».

Unde nos videntes, quantum Firmane comunitatis amicitia et pax sit nobis et nostre comunitati semper hutilis et amena, totam concordiam, postam et convenientiam superius denotatam, quam sepe

dictus Silvester civis noster fecit cum nominato Gentil[i] Bonifilii civi vestro, duximus confirmandam et, ut omnis rancor sive dubietas de vestris cordibus auferatur, presens scriptum exinde vobis fieri fecimus per manus Rampini pupplici notarii nostre civitatis et eiusdem civitatis sigillo proprio fecimus communiri, quod ego iam dictus Rampinus notarius scripsi de mandato camer[arii], iudicum et aliorum bonorum Termul[arum] hominum.

Actum in eadem civitate feliciter.

Ego Ysembardus de Roberto inperialis iudex.

Roge[rius] de Bettarell[is] inperialis iudex Termul[arum].

Ego Alferius filius Bettarelli testis.

Ego Isembardo filio Stasio sum testis.

Ego Johannes Zitus filius Enrigus sum testes.

Ego Rogg[erius] Lucianides notarius et camerarius Termul[arum] me subscribo^(d).

Ego Leonardus filius Ysembardi militis sum testis.

Ego Leonardus filius condam Trudonis sum testis.

Ego Trasmundus filius Pallauri militis sum testis.

Robertus Maniacaballus propria manu signum crucis hoc fecit^(d).

*Istrumento notarile originale, Fermo, Arch. Dipl. Perg. n. 155 con una «plica».
Manca il sigillo del Comune di Termoli*

Note relative al testo in latino

^(a) Il doc. orig. «pani». ^(b) Nel doc. orig. la seconda « a » corretta da « i ». ^(c) il doc. originale «Camporino». ^(d) le firme da «Roggerius Lucianides» a «Robertus Maniacaballus» formano nel doc. originale una seconda colonna.

¹ stretto; vedi Sella, *Glossario Latino Italiano*, p. 558.

² confine; vedi Sella, *Glossario Latino Italiano*, pag. 525.

³ fiume Tenna a Nord di Fermo.

⁴ S. Benedetto del Tronto situato al mare a Sud-est di Fermo.

⁵ approdare.

⁶ scaricare; vedi Sella, *Glossario Latino Italiano*, p. 511.

⁷ vedi sopra nota 25.

⁸ comino; vedi Sella, *Glossario Latino Italiano*, p. 195.

⁹ cero; vedi Sella, *Glossario Latino Emiliano*, p. 94 sotto la voce «ciriollus».

¹⁰ vedi sopra nota 22.

¹¹ fiume Tronto, presso Ascoli Piceno.

¹² fiume Potenza, a nord di Macerata.

¹³ Grottammare, situato al mare a sud-est di Fermo.

¹⁴ Porto S. Giorgio, ad est di Fermo.

¹⁵ vedi sopra nota 26.

LE LETTERE ORIGINALI DEI DOGI
RANIERI ZENO (1253-1268) E LORENZO TIEPOLO (1268 -1275)
CONSERVATE NELL'ARCHIVIO DIPLOMATICO DI FERMO

Il ricco materiale, che contiene l'Archivio Diplomatico di Fermo, era rimasto purtroppo in gran parte sconosciuto agli storici. Soltanto pochi studiosi¹ avevano avuto la possibilità e la pazienza di prendere in mano i numerosi documenti ivi conservati e molto importanti per la storia della città di Fermo e per quella della Marca Anconetana.

Perciò, negli anni difficili, nei quali infuriava la Seconda guerra mondiale, fu deciso da parte dell'Istituto Storico Germanico in Roma, di procedere ad un esame sistematico dei fondi dell'Archivio Diplomatico di Fermo per conoscere meglio tutti i documenti interessanti la storia delle relazioni politiche tra l'impero, il papato e le singole città delle Marche. Tale esame, condotto dal sottoscritto e purtroppo interrotto dagli eventi bellici, fu ultimato nell'immediato dopoguerra, dopo aver proceduto ad un controllo dettagliato di tutti gli atti ivi conservati fino all'anno 1275².

Durante le ricerche furono trovate, fra altro, anche alcune lettere originali dei dogi Ranieri Zeno (1253-1268) e Lorenzo Tiepolo (1268-1275) dirette alle autorità di Fermo. Dato il numero piuttosto limitato, che finora conosciamo, di simili lettere ducali originali del sec. XIII³, sembra cosa utile pubblicare questi 8 documenti⁴ rimasti fino ad oggi

¹ Fra questi sia citato qui soltanto come esempio Catalani che nel suo volume *De ecclesia Firmana*, ha pubblicato numerosi documenti degli archivi di Fermo. I registi dei più importanti documenti dell'Arch. Dipl. fino alla fine del sec. XIII sono stati resi noti, sebbene in maniera poco precisa, da Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, pp. 297-533.

² Tale esame sistematico del materiale archivistico dell'Arch. Dipl. di Fermo è stato possibile soltanto per le generose facilitazioni che mi sono state concesse dapprima da Mons. G. Cicconi, e più tardi, dal Prof. S. Prete Direttori della Bibl. Com. di Fermo, ai quali debbo vivissimi ringraziamenti. Inoltre sono molto grato anche al Sig. T. Feriozzi che, in assenza del Prof. Prete, mi ha agevolato molto i lavori di controllo.

³ Vedi le poche litterae clausae citate Lazzarini, *Lettere ducali*, pp. 229-237.

⁴ Il presente studio avrebbe dovuto essere pubblicato nel *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*, n. S., vol. II e III (1956-57) in memoria di F. Bartoloni ma per altri impegni ha potuto essere terminato soltanto adesso. Sono molto grato alla Direzione della rivista «*Studia Picena*» che ha voluto accettare questo lavoro, il quale vorrei dedicare alla memoria dell'indimenticabile amico Bartoloni, con il quale, durante il

sconosciuti, perché i registi molto brevi e piuttosto superficiali del Tabarrini⁵ danno un'idea soltanto approssimativa della forma e del contenuto di queste lettere, e sono quindi passati inosservati da parte degli studiosi.

Tre di esse sono del doge Ranieri Zeno, le altre cinque del doge Lorenzo Tiepolo. Tutte le otto lettere sono senza dubbio originali; si tratta precisamente di *litterae clausae*, una nuova specie di documenti ufficiali, emessi dai dogi di Venezia e venuti in uso verso l'inizio del sec. XIII. Questa forma di lettera ducale è stata illustrata magistralmente dal Lazzarini⁶, che seguiamo perciò nella descrizione delle forme esterne ed interne.

Tutti i nostri documenti sono stati scritti in lingua latina su pergamena con inchiostro nero⁷. La scrittura stessa dimostra le forme della gotica corsiva con elementi cancellereschi⁸.

Per quello che riguarda i caratteri interni delle lettere in questione constatiamo che il protocollo è composto del nome e dei titoli del doge, del nome e dei titoli del destinatario e della formula di saluto⁹. L'*intitulatio* porta nome e cognome del doge, seguita dalla formula di devozione «*Dei gratia*» e dal titolo «*Venecie, Dalmatie atque Chroacie dux, dominus quarte partis et dimidie totius imperii Romanie*», formula che in tutti i documenti è identica, a prescindere da lievi differenze ortografiche¹⁰. Segue poi l'*inscriptio*¹¹, che normalmente riporta il nome del podestà in carica in Fermo, indicato come «*vir nobilis*»¹² o «*vir nobilis et sapiens*»¹³, e cita inoltre, come destinatario, anche il consiglio della città ed il comune. Qualche volta però il nome del podestà, apparentemente, non sembra essere stato conosciuto a

congresso degli Archivisti Italiani ad Udine nell'ott. 1955, ho discorso a lungo proprio sui problemi qui trattati.

⁵ Cfr. Tabarrini, *Cronache*, p. 412 n. 239, p. 415 n. 249, p. 432 n. 308, p. 436 n. 325, p. 440 n. 341, p. 446 n. 353 e p. 457 n. 361.

⁶ Lazzarini, *Lettere ducali*, pp. 227-239.

⁷ Cfr. anche le osservazioni del Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 237, specialmente n. 42.

⁸ Con tali parole ha caratterizzato G. Battelli la scrittura delle nostre ducali. Cfr. anche Lazzarini, *Lettere Ducali*, p. 237.

⁹ Cfr. anche Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 237.

¹⁰ Cfr. Lazzarini, *I titoli dei dogi*, p. 298, e Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 237, specialmente n. 43.

¹¹ Così nella lettera pubblicata nell'App. doc. n. I.

¹² Cfr. Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 238.

¹³ Così nelle lettere edite nell'App. doc. dal n. II al n. VIII.

Venezia, e perciò si facevano dei punti in luogo del nome¹⁴ o si lasciava lo spazio per il nome¹⁵, nella speranza di poter riempirlo, prima di spedire la lettera, dopo aver ricevuto ancora qualche informazione sull'esatto nominativo. Nella *salutatio* troviamo due varianti: la prima con la formula «*salutem et sincere dilectionis affectum*»¹⁶, la seconda con «*salutem et dilectionis affectum*»¹⁷. La mancanza della parola «*sincere*», secondo quanto possiamo constatare, non è in relazione con il contenuto della lettera, cioè non significa un eventuale temporaneo raffreddamento nelle relazioni diplomatiche, ma è senza dubbio soltanto una normale variante della cancelleria veneta¹⁸.

Al protocollo segue il testo vero e proprio della missiva, del quale, in seguito, si dovrà parlare più dettagliatamente.

Infine di ogni singola lettera vi è la datazione topica e cronica¹⁹. Mentre nel primo nostro documento le relative indicazioni sono riportate nella stessa riga, con la quale termina il testo e sono separate da questo soltanto da un breve spazio, tutte le altre ducali hanno la datazione in una riga a parte, messa ad una certa distanza dal testo. Come luogo viene nominato sempre il Palazzo Ducale di Venezia²⁰, mentre il giorno, di regola, viene indicato con «*ineunte*» o «*exeunte*»²¹, una precisazione che manca in un caso soltanto²². In una delle nostre lettere²³ troviamo, nella datazione un fatto assai interessante: inizialmente era stato lasciato uno spazio vuoto per la specificazione del giorno preciso, e soltanto in un secondo tempo, da altra mano e con altro inchiostro, fu aggiunto poi il numero esatto del giorno. L'anno viene indicato sempre con l'indizione, mentre l'anno dell'era volgare non si trova in nessuna di queste lettere²⁴. È da tener sempre presente che a Venezia era in uso l'indizione greca che aveva

¹⁴ Così nella lettera pubblicata nell'App. doc. n. II.

¹⁵ Ad esempio nella lettera edita nell'App. doc. n. IV.

¹⁶ Così nelle lettere dell'App. doc. n. I, II, VIII Ad esempio nella lettera edita nell'App. doc. n. IV.

¹⁷ Così nelle lettere dell'App. doc. n. III, VII.

¹⁸ Così manca ad esempio la parola *sincere* nella lettera assai cordiale pubblicata nell'App. doc. n. IV. Cfr. del resto anche Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 238. Così nelle lettere dell'App. doc. n. III, VII.

¹⁹ Cfr. anche Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 238.

²⁰ Cfr. anche l'osservazione del Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 238.

²¹ Vedi App. doc. n. I - VI e n. VIII. Cfr. Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 238.

²² Nell'App. doc. n. VII.

²³ Pubblicata nell'App. doc. n. III.

²⁴ La stessa constatazione è già stata fatta dal Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 238.

inizio con il 1° settembre e si deve perciò sottrarre da tutte le date tra il 1° settembre ed il 31 dicembre una unità per arrivare al numero dell'indizione normale²⁵.

Riguardo al sistema di chiusura delle litterae clausae nulla vi è da aggiungere alla descrizione particolareggiata del Lazzarini²⁶. Ogni singolo documento fu piegato, poi furono fatti lateralmente dei fori, generalmente cinque²⁷, nei quali fu sistemata una cordicella di canapa chiusa con la bolla di piombo. Per aprire la lettera era necessario tagliare la pergamena vicino ai fori, ed infatti tutti i documenti in questione mostrano questi tagli. Purtroppo, normalmente, andavano così perdute la bolla di piombo e la cordicella di canapa: soltanto in tre delle nostre ducali ci è rimasta la bolla di piombo²⁸. Una delle bolle è del doge Ranieri Zeno e mostra il primo tipo delle bolle emesse durante il suo dogato²⁹, porta cioè sul *recto* a sinistra, con l'iscrizione «RAINERIVS GENO DVX», l'immagine del doge che riceve il vessillo da S. Marco seduto in cattedra a destra, senza mitra in capo, con l'iscrizione: «SCS MARCVS». Sul *verso* si trova la seguente iscrizione: «† - † = RAINE = RIVS. GENO = DI : GRA. VENET = IE DALMATIE = ATQUE. CHR̄O. = † DVX †»³⁰. Le altre due bolle - fra loro identiche - sono invece del doge Lorenzo Tiepolo e rappresentano un altro tipo di bolla, che porta sul *recto* il doge, in piedi, a sinistra, con la dicitura: «LA. TEVPLO DVX» e a destra, S. Marco ugualmente in piedi, nell'atto di consegnare il vessillo, con la dicitura: «SC MARCVS». Sul *verso* troviamo le parole: «LAVRE CI = VS TEVPLO = DI : GRA : VENET = IE DALMATIE = ATQUE CHR̄O = † DVX †»³¹. La prima di queste ultime due bolle è senza dubbio una delle prime applicate ad una lettera del doge Lorenzo Tiepolo da parte della cancelleria, perché in questa missiva viene espressamente chiesta scusa per il ritardo della spedizione, alla quale non si poteva provvedere prima, perché «*bullā nostra plumbea nondum fuerat percompleta*»³². Da osservare che tra la

²⁵ Vedi Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 231 n. 15 e p. 238.

²⁶ Vedi Lazzarini, *Lettere ducali*, pag. 238.

²⁷ Così nelle lettere dell'App. doc. n. II - V e n. VIII, mentre le lettere pubblicate nell'App. doc. n. I, n. VI e n. VII hanno soltanto quattro fori.

²⁸ Nelle lettere pubblicate nell'App. doc. n. II, n. IV e n. VII.

²⁹ Cfr. Cecchetti, *Bolle dei dogi*, p. 9, e Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 234-235.

³⁰ Cfr. Cecchetti, *Bolle dei dogi*, p. 13 e Fig. 7 (fotografia a sinistra e quella centrale).

³¹ Cfr. Cecchetti, *Bolle dei dogi* (1865), Fig. 3 e Cecchetti, *Bolle dei dogi*, p. 14 e Fig. 8.

³² Vedi la lettera pubblicata nell'App. doc. n. IV.

data della elezione di questo doge (23 luglio 1268) e la data della lettera (6 agosto 1268) erano passate due settimane!

Una caratteristica di queste *litterae clausae* consisteva naturalmente nel fatto che era assolutamente necessario mettere sulla parte esterna, cioè a tergo, l'indirizzo per poter distinguere una lettera dall'altra e per garantire l'inoltro all'effettivo destinatario³³. Infatti tutte le nostre lettere mostrano sul dorso un determinato indirizzo – qualche volta abbreviato in confronto con l'*inscriptio* della lettera stessa³⁴ –: un'altra prova per l'autenticità delle ducali pubblicate in Appendice, se ce ne fosse bisogno.

Nessuno dei nostri documenti, infine, porta delle annotazioni della cancelleria di Venezia in quanto a correzioni o controlli del testo, effettuati da funzionari veneti³⁵. Probabilmente queste annotazioni – così frequenti ad esempio nella corrispondenza papale – non erano ancora in uso a Venezia.

Per quanto concerne il contenuto delle nostre lettere, possiamo distinguere due gruppi: una buona parte della corrispondenza si occupa di problemi commerciali³⁶, mentre un'altra riguarda questioni speciali, come ad esempio la trasmissione di informazioni su fatti importanti avvenuti a Venezia³⁷, oppure si riferisce alla chiamata di personalità veneziane alla direzione dell'amministrazione pubblica a Fermo, cioè alla carica di podestà della città³⁸.

È infatti cosa facilmente comprensibile che gran parte delle lettere scambiate fra Venezia e Fermo dovevano trattare problemi commerciali, perché le relazioni fra le due città consistevano, in primo luogo, in scambi commerciali, anche se qualche volta con essi era connesso un fondo politico. Non è qui il luogo di intrattenersi sui particolari dei rapporti politici e commerciali fra Venezia e Fermo³⁹, ma sia almeno detto brevemente che, senza dubbio, Venezia giudicava pericolosa rivale, nella zona costiera delle Marche, una città soltanto,

³³ Cfr. anche le osservazioni del Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 238.

³⁴ Vedi ad esempio l'indirizzo abbreviato nelle lettere pubblicate nell'App. doc. n. I - III e n. V. D'altra parte manca nella lettera edita nell'App. doc. n. VIII nel testo stesso il nome del podestà, mentre viene indicato nell'indirizzo.

³⁵ Cfr. anche le constatazioni del Lazzarini, *Lettere ducali*, p. 239.

³⁶ App. doc. n. II - n. III, n. V, n. VII.

³⁷ Così App. doc. n. IV.

³⁸ App. doc. n. I - n. VIII.

³⁹ Mi riservo di tornare su tale argomento con un altro mio studio. Vedi anche Luzzatto, *I più antichi trattati*, specialmente pp. 9-10, 13-16, 18-19, 24-25, 33-35, 61-65, 79-82; Schaube, *Handelgeschichte*, pp. 669-671, e specialmente p. 672; Kretschmayr, *Geschichte* II, pp. 40-41.

e precisamente Ancona⁴⁰. È per questo che Venezia cercava appoggio presso tutti i comuni vicini, tanto a nord, quanto a sud di Ancona. Tale atteggiamento si rivela chiaramente ad esempio anche nella conclusione delle alleanze fra Venezia e numerose città marchigiane nell'anno 1228, con una pronunciata tendenza anti-anconetana; ma questo tentativo veneziano di soffocamento fu stroncato dall'energico intervento di Papa Gregorio IX che non voleva permettere un isolamento della importante città di Ancona, ove il papato aveva un interesse diretto⁴¹.

Già in quegli anni Venezia aveva cercato l'aiuto di Fermo⁴², e senza dubbio le relazioni commerciali fra le due città sono rimaste assai intense, anche se non abbiamo sempre una documentazione continua di tali rapporti, come ci viene offerta ad esempio, per gli anni 1223-1229, da quella fonte preziosa che è il «*Liber Plegiorum*» conservato oggi nell'Archivio di Stato di Venezia⁴³. In ogni modo, i cambiamenti politici in Fermo e nel suo «*Comitatus*» negli anni tra il 1239 e 1250, con l'alternare prevalere del partito papale e di quello imperiale⁴⁴ probabilmente non hanno avuto influenza sulle relazioni commerciali. Anzi dopo la morte di Federico II, i rapporti fra Venezia e Fermo divennero, come vedremo in seguito⁴⁵, assai stretti. Naturalmente non mancavano, fra le due città, ogni tanto degli screzi che verso la fine del sesto decennio del XIII sec. condussero ad una rottura. Venezia decretava l'esclusione dei Fermani dal suo traffico e Fermo, da parte sua, cercava di colpire la città lagunare con disposizioni speciali e dazi proibitivi, specialmente sul frumento⁴⁶.

⁴⁰ Vedi Lenel, *Die Entstehung*, pp. 31, 48-50, 70-71; Luzzatto, *I più antichi trattati*, specialmente pp. 7-42; Schaube, *Handelsgeschichte*, pp. 667-672; Kretschmayr, *Geschichte* II, pp. 30, 40-41; Cessi, *Storia* I, pp. 211-214.

⁴¹ Su questi fatti cfr. in modo particolare Lenel, *Die Entstehung*, pp. 48-50; Luzzatto, *I più antichi trattati*, pp. 9-11; Schaube, *Handelsgeschichte*, pp. 670-671; Kretschmayr, *Geschichte* II, p. 40; Cessi, *Storia* I, pp. 212.

⁴² Vedi Lenel, *Die Entstehung*, p. 49; Luzzatto, *I più antichi trattati*, p. 10; Schaube, *Handelsgeschichte*, p. 670 e p. 672; Kretschmayr, *Geschichte* II, p. 40.

⁴³ Il «*Liber Plegiorum*» fu pubblicato da Cessi, *Deliberazioni* I, pp. 3-231. Già prima furono resi noti i registri dei singoli atti da Predelli, *Il Liber Communis*.

⁴⁴ Fermo, dopo il 1239, è rimasto fedele al Papa fino all'inizio del 1242 e ha resistito anche all'assedio posto alla città da Federico II, per passare poi, prima del 1242 apr. 24, dalla parte imperiale, alla quale rimase legato fino a poco tempo prima del 1248 sett. 29. Dopo un periodo di predominio del partito papale, trionfò, dal sett. 1250 fino alla morte di Federico II, ancora una volta il partito imperiale. Vedi fra altri specialmente Tenckhoff, *Der Kampf*, pp. 23-24, 30, 51, 60, 63.

⁴⁵ Vedi sotto p. 97 segg.

⁴⁶ Questi fatti si possono desumere dal contenuto del trattato tra Venezia e Fermo citato nella nota 50.

Fermo, che in quel periodo aveva riconosciuto la supremazia di Re Manfredi⁴⁷, il quale era notoriamente in buoni rapporti con Venezia⁴⁸, si decise finalmente il 15 marzo 1260⁴⁹ all'invio di un ambasciatore a Venezia nella persona di *Jacobus domini Johannis Plebani* per il componimento delle controversie e per la conclusione di un trattato di pace ed amicizia fra le due città. Il testo di questo accordo, concluso il 30 marzo 1260⁵⁰ a Venezia, su un piede di assoluta uguaglianza, per fortuna ci è conservato. Qui ricordiamo soltanto quei punti che sono necessari per comprendere i fatti esposti nelle nostre lettere. Il trattato poneva la parola «fine» alle divergenze sorte fra le due città, che avevano interrotto completamente il loro traffico, e permetteva, per mezzo di un risarcimento generale dei danni subiti, la completa riattivazione del commercio. Le due città rinunciavano a tutte le misure prese contro l'importazione e l'esportazione delle merci e garantivano la piena libertà reciproca nello svolgimento del commercio. Tutti e due i contraenti abolivano inoltre la riscossione dell'«*arboraticum*» e dello «*scalaticum*», cioè delle tasse da pagarsi per l'ancoraggio e per lo sbarco nei rispettivi porti. La città di Fermo ottenne, come favore speciale, l'esenzione dal dazio del «quarantesimo», cioè del 21/2 %, per le merci da esportare a Venezia. Come contropartita da parte di Fermo fu data a Venezia la formale promessa di abolire tutte le restrizioni emanate e di garantire in futuro, con tutti i mezzi, dal territorio di Fermo a Venezia l'esportazione del grano e dei «*victualia*», cioè di tutti gli altri prodotti agricoli. Soltanto in caso di un esagerato aumento del prezzo del grano a Fermo e dintorni, questa città aveva il diritto di prendere

⁴⁷ Fermo è stata una delle prime città delle Marche che si è sottomessa al dominio di Manfredi, come si può vedere dal privilegio dato da Manfredi nel 1258 ott. alla città (Dipl. orig., Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 794; ed. fra altri da Winkelmann, *Acta Imperii* I, pp. 414-415 n. 497; Reg. Boehmer, Ficker e Winkelmann, *Regesta* V 1-3 (= BFW), n. 4682.

⁴⁸ Vedi ad esempio gli accordi di Manfredi con Venezia del 1257 sett. (BFW n. 4665-4667), del 1259 luglio (BFW n. 4704), del 1259 sett. 27 (BFW n. 4709) ecc. Cfr. anche ad esempio Kretschmayr, *Geschichte* II, p. 48.

⁴⁹ L'atto di nomina da parte del podestà e del consiglio di Fermo di questo incaricato per le trattative con Venezia si trova aggiunto al testo del trattato stesso (cfr. la nota 50).

⁵⁰ Editto, non senza errori, dal Luzzatto, *I più antichi trattati*, pp. 61-65 n. XI, che cita le copie conservate a Venezia. A Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 368, esiste l'atto originale, una copia notarile del 1276 genn. 30 presa dall'orig., Perg., n. 152, ed una copia notarile del 1383 giugno 4 dall'orig., Perg. n. 372. Inoltre il testo del trattato è stato inserito nell'accordo tra Venezia e Fermo del 1288 apr. 13 (ed. Luzzatto, *I più antichi trattati*, pp. 79-82 n. XV).

delle speciali misure per il proprio approvvigionamento. Nel trattato, infine, era espressamente detto che le navi veneziane non avrebbero dovuto sbarcare merci sulla costa fermana tra il fiume Chienti ed il fiume Tenna⁵¹. Ciò significava praticamente il concentramento di tutto il commercio veneto-fermano a Porto S. Giorgio, il vero porto della città di Fermo⁵².

Questo patto di amicizia e commercio serviva come base nelle reciproche relazioni commerciali nei decenni in cui furono scritte le nostre lettere, che qualche volta vi fanno riferimento, specialmente quando si verificarono degli incidenti. Così la lettera del 20 dicembre 1265⁵³ ad esempio dice espressamente che secondo il «*pactum*» tra le due città – cioè il trattato citato del 1260 – i Veneziani «*cum personis et rebus*» dovevano essere «*salvi, liberi et securi*» nel territorio di Fermo. Malgrado queste disposizioni un cittadino di Chioggia, Julianus Sambatinus, era stato aggredito e ferito gravemente da gente di Fermo a Porto S. Giorgio ed era stato fatto inoltre il tentativo di bruciare la sua barca. Perciò su richiesta del danneggiato, appoggiata anche dal podestà di Chioggia, il doge chiedeva alle autorità di Fermo, in base al trattato citato, un risarcimento dei danni patiti dall'interessato.

Di un altro incidente ci parla la lettera del doge Lorenzo Tiepolo in data 18 settembre 1269⁵⁴, che riporta le lamentele di un Veneziano di nome Albertus Cavastarus, il quale aveva una casa nel borgo S. Giorgio a Fermo⁵⁵. Da questa casa era stata espulsa una sua inquilina ed inoltre erano state rubate in quell'occasione un numero considerevole di palanche. Tutto ciò gli aveva procurato un danno materiale non indifferente. In più il Cavastarus chiedeva il pagamento non ancora avvenuto del compenso per un suo prestito, dato per una barca appartenente ad un cittadino fermano, che aveva fatto prima un viaggio da Venezia in Puglia e poi dalla Puglia a Fermo. Dato che il Veneziano sapeva i nomi delle persone da lui querelate ed aveva fatto

⁵¹ L'edizione di questo passo data dal Luzzatto, *I più antichi trattati*, p. 64: «in ripa castris a flumine Glenchi usque ad termam» è incomprensibile. Il testo dei documenti di Fermo dice: «in ripa castris a flumine Clenchi usque ad Tennam». Sulla questione delle pretese di Fermo su questo tratto di costa cfr. per i primi decenni del sec. XIII Hagemann, *Un trattato*.

⁵² Cfr. Hagemann, *Un trattato*.

⁵³ App. doc. n. II.

⁵⁴ App. doc. n. V.

⁵⁵ Il documento parla di «burgio Sancti Georgii de Firmo». Sembrerebbe trattarsi di un borgo della città di Fermo, ma non escluderei invece che a Venezia si abbia voluto indicare con questa frase «Porto S. Giorgio».

una esposizione dettagliata dei danni patiti, il doge era in grado di chiedere al comune di Fermo, con una documentazione precisa, di prendere i provvedimenti del caso.

Già qualche anno prima, il 6 febbraio 1266⁵⁶, il doge Ranieri Zeno aveva dovuto pregare le autorità di Fermo di agire, affinché il cittadino veneziano Homobonus Curalo potesse ottenere, in base a due documenti dell'11 e del 20 aprile 1241, una decisione in suo favore contro due cittadini di Montolmo (Corridonia). Anche se non sappiamo di che cosa si trattasse, non può far meraviglia che in quei tempi un debito o qualche altro obbligo finanziario veniva liquidato con ritardo: così, nel nostro caso, ci voleva la parola autorevole del doge per ottenere finalmente giustizia!

Due altre lettere ducali, infine, si riferiscono al problema dell'approvvigionamento di Venezia con cereali, specialmente con il grano⁵⁷. Da varie testimonianze da diversa fonte possiamo concludere che negli anni 1268-1271 le forniture di grano a Venezia sono state scarse ed era perciò necessario prendere tutti i provvedimenti per assicurarsi il pane quotidiano⁵⁸. È dunque comprensibile che Venezia pensasse per questo anche alle Marche, una regione essenzialmente agricola, dalla quale anche in tempi normali il rifornimento di prodotti agricoli per Venezia era naturale⁵⁹, come vediamo anche dal trattato del 1260.

La lettera del 10 luglio 1270 riportata in Appendice⁶⁰ prega il comune di Fermo di dare tutto il suo appoggio all'inviato veneziano, latore della missiva, per rintracciare, nel territorio di Fermo, del grano e farlo portare a Venezia. L'altra lettera, di qualche mese più tardi, e precisamente del 13 marzo 1271⁶¹, doveva servire per facilitare l'esportazione a Venezia di 100 «salme» di frumento, che un cittadino veneziano, di nome Matheus Carbonis, aveva già da tempo acquistato a Fermo. Questa missiva, in fondo, non sarebbe stata necessaria, perché il patto del 1260⁶² permetteva il trasporto di simili merci fuori

⁵⁶ App. doc. n. III.

⁵⁷ App. doc. n. VI e n. VII.

⁵⁸ Vedi i racconti fatti da «La Cronique des Veniciens de Maistre Martin da Canal», pp. 650-657, e nella «Chronica Andreae Danduli», pp. 316-317. Cfr. anche Kretschmayr, *Geschichte* II, p. 52.

⁵⁹ Vedi specialmente Luzzatto, *I più antichi trattati*, pp. 24-25.

⁶⁰ Al n. VI.

⁶¹ App. doc. n. VII.

⁶² Vedi sopra n. 50.

del territorio fermano. Probabilmente la ducale fu scritta soltanto per la preoccupazione che Fermo, di fronte alla penuria di grano, avesse dovuto limitare l'esportazione.

Questo rapido sguardo sul contenuto di quelle, fra le nostre lettere, che riguardano questioni commerciali, ci rivela che esse non toccano problemi di importanza fondamentale, ma fanno parte del normale scambio di lettere tra due città commerciali, necessario soltanto quando sorgevano delle difficoltà, anche se il traffico era regolato da un dettagliato patto. Certamente queste lettere rappresentano soltanto una piccola parte dell'intera corrispondenza, tra Venezia e Fermo, relativa a questi problemi, ma ci danno un quadro assai vivo della vita quotidiana commerciale e dispiace soltanto che le missive mandate a Venezia da parte delle autorità di Fermo non ci siano conservate.

Il secondo gruppo delle nostre lettere invece si riferisce a problemi completamente diversi. Venezia aveva degli interessi particolari nell'Adriatico e perciò doveva vigilare attentamente sugli avvenimenti politici nei singoli comuni delle due sponde. Per quanto riguarda Fermo, un momento di particolare interesse per Venezia si ebbe, quando la popolazione fermana, dopo le lotte furiose tra il partito papale e quello imperiale nel quarto decennio del sec. XIII, sentì il bisogno di essere guidata da una personalità veramente neutrale e superiore alle rivalità locali. Dopo la caduta del predominio imperiale⁶³, in un primo momento era stato eletto podestà, nel 1251, il vescovo di Fermo, Gerardo da Massa⁶⁴, ma verso la fine dello stesso anno fu chiamato a Fermo alla suprema carica il Veneziano Ranieri Zeno. Non sappiamo con precisione, quando egli arrivò a Fermo⁶⁵, ma, essendo rimasto in questa sua funzione oltre il periodo di un anno, per il quale normalmente veniva eletto un podestà, possiamo dire che certamente è stato riconfermato nella sua carica, probabilmente per

⁶³ Certamente, anche per Fermo, la morte di Federico II (1250 dic. 13) ha significato la fine del dominio del partito imperiale.

⁶⁴ Lo troviamo podestà di Fermo ad esempio nei documenti del 1251 maggio 3 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1112; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 394 n. 184) e del 1251 maggio 16 (n. 1798; Reg. Tabarrini, *Cronache*, pag. 394 n. 186), Cfr. anche De Minicis, *Serie cronologica*, p. 22.

⁶⁵ Viene nominato come podestà di Fermo per la prima volta nei documenti del 1251 dic. 28 e 1252 genn. 3 (nel fasc. conservato a Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1096 c. 1r e cc. 2r-2v). Rivestiva anche la carica di podestà di Montesanto (= Potenza Picena); vedi il documento del 1252 luglio 22 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 599; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 402 n. 197). De Minicis, *Serie cronologica*, p. 22 e p. 34, lo menziona per gli anni 1252 e 1253.

un secondo anno⁶⁶. Dai suoi atti di governo comprendiamo che egli deve essere stato, senza dubbio, un personaggio assai energico e molto adatto alle funzioni che doveva svolgere. Il comune di Fermo aveva perduto durante le passate lotte politiche più o meno il predominio sul circostante territorio, predominio, che Fermo voleva riavere ad ogni costo. È stato merito proprio del podestà Ranieri Zeno di aver ottenuto, durante la sua permanenza a Fermo, il ristabilimento della supremazia della città al di fuori delle sue mura, per mezzo di una serie considerevole di singoli atti di sottomissione o di accettazione della cittadinanza fermana da parte di personalità più o meno importanti del «*Comitatus*»⁶⁷. La personalità di Ranieri Zeno era certamente superiore al normale e la sua fama di abile amministratore dev'essere arrivata ben presto a Venezia, cosicché dopo la morte del doge Marino Morosini⁶⁸ gli elettori, il 25 gennaio 1253, sceglievano proprio lui come successore⁶⁹. Una solenne delegazione composta di molti nobili veneziani su quattro galere, agli ordini di Marco Ziani, Conte di Arbe, fu mandata a Fermo per comunicare a Ranieri Zeno la sua nomina e per condurlo a Venezia per prendere possesso della sua nuova dignità, della quale effettivamente fu insignito il 18 febbraio 1253 a Venezia⁷⁰.

Il comune di Fermo, riconoscente per l'opera svolta dal Zeno e desideroso di mantenere buone relazioni con Venezia, scelse come successore del neo-doge il di lui nipote, Andrea Zeno, che, secondo i documenti fermani, troviamo podestà di Fermo dal giugno 1253⁷¹

⁶⁶ Per l'ultima volta viene citato nei documenti fermani come podestà di Fermo nel documento del 1252 sett. 3 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 599; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 402 n. 197), ma sappiamo che è rimasto in carica fino all'inizio del 1253 (vedi sotto).

⁶⁷ Vedi ad esempio i numerosi atti riportati nei due fascicoli pergamenei conservati a Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1095 (per il periodo dal 1252 genn. 7 fino al 1252 febr. 27; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 403 n. 202) e n. 1096 (per il periodo dal 1251 dic. 28 fino al 1252 luglio 13).

⁶⁸ Seppellito il 3 genn. 1253, secondo la «*Chronica Andreae Danduli*» *Rev. Ital. Script.*, T. XII, n. Ed., p. 304.

⁶⁹ Vedi il racconto dettagliato nella «*Chronica Andreae Danduli*» *Rev. Ital. Script.*, T. XII, n. Ed., pp. 304-305.

⁷⁰ Vedi i racconti della «*Cronique des Veniciens*» del Canale (cfr. la nota 58) pp. 418-419, e della «*Chronica Andreae Danduli*» *Rev. Ital. Script.*, T. XII, n. Ed., p. 305. Cfr. anche De Minicis, *Serie cronologica*, pp. 34-35, che parla però erroneamente di 40 galere mandate da Venezia.

⁷¹ Per la prima volta lo troviamo nominato come podestà di Fermo nel documento del 1253 giugno 13 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 2112; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 408 n. 220). Cfr. anche De Minicis, *Serie cronologica*, p. 22 e p. 35, che lo menziona per gli anni 1253 e 1254.

fino all'aprile 1254⁷², ma che probabilmente era venuto a Fermo già nei primi mesi dell'anno 1253⁷³. Il doge Ranieri Zeno ha ricordato con gratitudine e nostalgia la sua permanenza a Fermo, come risulta dalla lettera in data 9 gennaio 1255 pubblicata in Appendice⁷⁴, e nella quale esprime ancora una volta la sua compiacenza per l'elezione del nipote a successore nella carica di podestà di Fermo, come certamente doveva pure sentirsi contento del fatto, che il comune di Fermo, verso la fine del 1254, aveva pensato di chiamare nuovamente Andrea Zeno come successore dell'allora podestà, Bonaventura de Garda⁷⁵.

Secondo quel che ci dice la lettera citata, Andrea Zeno, in un primo tempo, aveva accettato la sua elezione ed aveva dato già una promessa in proposito, ma poi allo zio doge erano venuti dei dubbi, perché sentiva il bisogno dell'opera del nipote a Venezia. Così la nostra lettera finisce con la viva preghiera del doge di rinunciare all'elezione di suo nipote, la cui presenza a Venezia egli ritiene indispensabile. Infatti Andrea Zeno, secondo quello che ci dicono i documenti di Fermo, sembra non essere tornato all'ufficio di podestà della città⁷⁶, perché troviamo nell'anno 1255 un altro personaggio in carica⁷⁷.

⁷² Per l'ultima volta compare nel documento del 1254 apr. 4 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 277; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 410 n. 227). Il suo successore era Bonaventura de Garda; cfr. il documento del 1254 maggio 2 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1278; Reg. Tabarrini, *Cronache*, pp. 410-411 n. 232).

⁷³ Probabilmente venne eletto podestà di Fermo immediatamente dopo la partenza di suo zio Ranieri Zeno. De Minicis, *Serie cronologica*, pag. 22, mette nel suo elenco tra i nomi di Ranieri Zeno e di Andrea Zeno due altri podestà (Bonaventura de Garda ed Armericus D. Arpinelli). Si tratta evidentemente di un errore, Bonaventura de Garda era invece il successore di Andrea Zeno (vedi n. 72) ed Armericus domini Arpinelli era il figlio di un ex-podestà di Fermo; cfr. il documento del 1253 maggio 5 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 680; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 407 n. 216).

⁷⁴ Al n. I.

⁷⁵ Troviamo Bonaventura de Garda come podestà di Fermo dal 1254 maggio 2 (vedi sopra n. 72) fino al 1255 apr. 5 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1800; Reg. Tabarrini, *Cronache*, pp. 413-414 n. 244). De Minicis, *Serie cronologica*, p. 22, lo menziona per il 1255.

⁷⁶ De Minicis, *Serie cronologica*, p. 23 e p. 36, lo registra come podestà di Fermo per una seconda volta nell'anno 1268, senza fornire alcuna prova. Il documento del 1268 maggio 20 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1306; Reg. Tabarrini, *Cronache*, pp. 436-437 n. 328) menziona invece come podestà Uspinellus de Carbonensibus.

⁷⁷ Il documento del 1255 sett. 12 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., 1745; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 413 n. 242) ci dice che allora era podestà un certo Anibaldus (forse Anibaldus Transmundi, nipote del Papa Alessandro IV).

Passò circa un decennio prima che a Fermo fosse eletto un altro podestà di origine veneziana⁷⁸ nella persona di Lorenzo Tiepolo, che appare nei documenti fermani tra il febbraio 1266⁷⁹ ed il luglio 1267⁸⁰. Il fatto che questo podestà era figlio del doge Jacopo Tiepolo (1229-1249) non era naturalmente ignorato a Fermo, e così troviamo diversi documenti che fanno riferimento proprio a questa parentela⁸¹, che certamente aveva avuto il valore di una particolare raccomandazione. Anche Lorenzo Tiepolo deve essere stato una personalità di particolare importanza, e si era associato in pieno alla lotta, che in quel periodo Fermo conduceva contro Clemente IV⁸². Così fu rieletto podestà⁸³ e rimase in carica malgrado tutte le proteste pontificie⁸⁴. Dopo la fine della sua reggenza Lorenzo Tiepolo accettò la carica di podestà di Fano⁸⁵ e non molto tempo dopo, precisamente il 23 luglio 1268, fu eletto doge⁸⁶. Ci è conservata, e viene pubblicata in Appendice⁸⁷, la sua lettera del 6 agosto 1268 indirizzata alle autorità di Fermo, con la quale comunica ufficialmente la propria elezione avvenuta dopo una riforma del sistema elettorale⁸⁸, di cui parla anche,

⁷⁸ De Minicis, *Serie cronologica*, p. 22, menziona per l'anno 1262, fra l'altro, «Jacobus Teupolus, venetus». Questa indicazione è senza dubbio un errore; Jacopo Tiepolo era podestà di Fermo più tardi e precisamente negli anni 1271-1273 (vedi sotto).

⁷⁹ Il primo documento che parla di Lorenzo Tiepolo come podestà di Fermo è quello pubblicato nell'App. doc. III. De Minicis, *Serie Cronologica*, p. 22 e pp. 35-36, lo menziona per gli anni 1266 e 1267.

⁸⁰ L'ultimo documento finora conosciuto che cita Lorenzo Tiepolo come podestà di Fermo è del 1267 luglio 3 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1874; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 426 n. 283, però con la data sbagliata dell'anno 1262 (!); cfr. n. 78).

⁸¹ Così ad esempio i documenti del 1266 giugno 11 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 1747; Reg. Tabarrini, *Cronache*, p. 433 n. 311) e le autenticazioni notarili del 1266 sett. 27 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 360 e n. 1365).

⁸² Vedi fra gli altri Del Giudice, *Codice Diplomatico* II, 1, p. 99, nota 2; Cameli, *Un episodio*, pp. 173-175.

⁸³ Cfr. la lettera Papale del 1267 nov. 23 presso Del Giudice, *Codice Diplomatico* II, 1, pp. 97-100 n. XIX e Cameli, *Un episodio*, p. 175.

⁸⁴ Vedi le lettere pontificie citate da Del Giudice, *Codice Diplomatico* II, 1, p. 99, nota 2, e da Cameli, *Un episodio*, pp. 174-175.

⁸⁵ Vedi Cameli, *Un episodio*, p. 174 n. 7.

⁸⁶ Vedi i racconti nella «Cronique des Veneciens» del Canale (cfr. la nota 58), pp. 586-601, e nella «Chronica Andreae Danduli», *Rev. Ital. Script.*, T. XII, n. Ed., pp. 315-316. Cfr. Cessi, *Storia* I, pp. 251-252.

⁸⁷ Al n. IV.

⁸⁸ Vedi la «Cronique des Veneciens» del Canale (cfr. la nota 58), pp. 588-597, e la «Chronica Andreae Danduli», *Rev. Ital. Script.*, T. XII, n. Ed., pp. 315-316. Confronta su questa riforma anche ad esempio Maranini, *La costituzione*, pp. 184-190; Cessi, *Storia* I, pp. 251-253.

sebbene velatamente, la lettera. Vengono raccontate, fra altro, le due fasi dell'elezione ducale, cioè prima l'elezione vera e propria da parte del piccolo gruppo dei 41 elettori, e poi l'acclamazione da parte del popolo. La lettera, che del resto conferma in pieno la narrazione di Martino da Canale e di Andrea Dandolo su questo evento⁸⁹, ci rivela la gioia dell'eletto, il quale, come era normale in quel tempo, cerca di nasconderla con frasi di titubanza ed esprime il dubbio, se egli fosse veramente degno di una tale alta dignità, per far sapere infine che ha accettato l'elezione. Il neo-doge ci fa anche intravedere il suo vivo desiderio di rimanere in buoni rapporti con Fermo, città che egli conosceva personalmente e della quale serbava evidentemente un buon ricordo.

Questi sentimenti d'amicizia, d'altra parte, furono ricambiati da Fermo, che nella seconda metà dell'anno 1271 si decise ad eleggere a podestà Jacopo Tiepolo, nipote del doge. Due frati eremitani, come era uso del tempo, partirono per Venezia per darne comunicazione alle autorità⁹⁰. Nella nostra lettera del 13 settembre 1271⁹¹, scritta dal doge in risposta all'ambasciata portata da questi frati, egli esprime il piacere di ricevere tale gradita notizia e conferma l'accettazione da parte dell'eletto. Ha però una preghiera che si riferisce alla data di arrivo del nipote a Fermo: il doge chiede di volerla rinviare per permettere al neo-eletto di portare prima a termine in tutta la tranquillità i suoi affari a Venezia. Non sappiamo, per quale data Jacopo Tiepolo avrebbe dovuto presentarsi a Fermo, e quindi non possiamo dire, se la preghiera del doge è stata esaudita – come è del resto probabile – da parte delle autorità di Fermo. Abbiamo, in ogni modo, una ricca documentazione sull'attività di Jacopo Tiepolo come podestà di Fermo nel periodo che va dal novembre 1271⁹² fino al febbraio 1273 almeno⁹³, cioè oltre l'anno, per il quale inizialmente era stato eletto.

Tutte queste notizie, che possiamo trarre dalle lettere pubblicate in Appendice, combinano perfettamente con il quadro generale, offerto

⁸⁹ Vedi le citazioni nella n. 86.

⁹⁰ Vedi il contenuto della lettera citata nella nota seguente.

⁹¹ App. doc. n. VIII.

⁹² Vedi i documenti del 1271 nov. 21, 22 e 24 (Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 2100; Reg. Tabarrini, *Cronache*, pp. 443-444 n. 347). Cfr. anche il documento del 1271 nov. 25 conservato a Roma nell'Archivio di Stato, Chiaravalle di Fiastra, Perg., n. 1428. De Minicis, *Serie cronologica*, p. 23, lo nomina nel 1272.

⁹³ Vedi il documento del 1273 febr. 15 dell'Arch. di Moltelparo n. 32, conservato presso l'Arch. Dipl. di Fermo; Reg. Cicconi, *Le pergamene*, p. 21 n. XXXII.

dalle altre fonti, della situazione politica e commerciale nell'Adriatico in quel tempo. Venezia cercava in tutti i modi di accattivarsi le simpatie di Fermo, perché aveva così un contrappeso contro Ancona, la quale, dopo il patto assai sfavorevole concluso con Venezia nel 1264⁹⁴, doveva necessariamente pensare ad una rivincita, come infatti fu tentato poco più tardi⁹⁵. Fermo, d'altra parte, attraverso un atteggiamento amichevole nei confronti di Venezia, cercava uno sbocco sicuro per la sua superproduzione agricola ed aveva in più un appoggio morale e pratico per la sua politica di predominio nelle zone meridionali delle Marche. Così gli interessi comuni hanno avuto sempre sicuramente il sopravvento, e le piccole lamentele, delle quali parlano le nostre lettere, non devono essere sopravvalutate e certo debbono essere state risolte con rapidità e comprensione per non compromettere una situazione vantaggiosa per tutte e due le parti⁹⁶.

⁹⁴ Editto da Luzzatto, *I più antichi trattati*, pp. 65-72 n. XII. Cfr. Lenel, *Die Entstehung*, pp. 70-71; Luzzatto, cit., pp. 16-17; Kretschmayr, *Geschichte* II, p. 30.

⁹⁵ Vedi il racconto della «Chronica Andreae Danduli», *Rev. Ital. Script.*, T. XII, n. Ed., pp. 323-327. Cfr. Lenel, *Die Entstehung*, p. 73; Luzzatto, *I più antichi trattati*, pp. 17-19; Kretschmayr, *Geschichte* II, pp. 30, 40-41; Cessi, *Storia* I, pp. 255-258

⁹⁶ Infine vorrei esprimere i miei più vivi ringraziamenti alla Dott.ssa M. Ehlers per i preziosi consigli datimi per la redazione del testo italiano di questo articolo, alla Dott.ssa T. Gasparini - Leporace, Direttrice della Biblioteca Marciana, per il gentile invio di libri in prestito ed all'amico Dott. L. Lanfranchi, Soprintendente Archivistico per le Venezia, per le indicazioni bibliografiche di grande utilità.

APPENDICE DOCUMENTARIA

I.

Palazzo Ducale, 1255 gennaio 9

Il doge Ranieri Zeno, dopo aver espresso il proprio compiacimento di essere stato egli stesso podestà di Fermo e di aver visto suo nipote Andrea Zeno nella stessa carica, prega il podestà Bonaventura de Garda, il consiglio ed il comune di Fermo di voler sciogliere suo nipote dagli obblighi già assunti accettando nuovamente l'ufficio di podestà di Fermo.

Orig. Littera Clausa (bolla di piombo perduta; sul dorso: «Pot[estati] et communi Firmi»). Fermo, Arch. Dipl., Perg. n. 525.

Reg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 415, n. 249 (erroneamente 1256 gennaio 4).

Cit.: De Minicis, *Serie cronologica*, pag. 35.

Rainerius Geno Dei gra[tia] Venec[ie], Dalmac[ie] atque Chroac[ie] dux, dominus quarte partis et dimid[ie] tocius imperii Romanie.

Viro nobili Bo[naventure] de Garda pot[estati] Firm[ano] necnon ipsius civit[atis] consilio et communi amicis dilectis salutem et sincere dilectionis affectum. Notorium est et iam fama precurrente intonuit per diversa de vero amore et dilectione sincera, quem Firmani erga nos cuncto tempore contulerunt. Est etenim quasi omnibus manifestum, quot et quibus modis personam nostram multipliciter honorarunt. Primo quidem nos pro rectore et domino invocantes dominium nobis exhibuerunt integraliter de se ipsis ipsorum voluntates nostre ordinationi secundum nostre voluntatis arbitrium terram et alia^(a) ad eos spectancia subponentes et, ut amorem, quem erga nos habebant, possent verius denotare, in discessu nostro, quem ab eis fecimus cum nos ad ducatus fastigium divina clemencia convocavit, dilectum nepotem nostrum, imo filium, Andream Geno ad ipsorum regim[en] honorifice postularunt ipsum in dicto regimine modis omnibus multipliciter honorando. Propter quod nos sibi constituerunt in omnibus debitores nos ad eorum servicia multimode obligando. Et licet tunc, quando predictum nepotem nostrum servicio vestro convocastis, nobis multum necessarius foret ac ipsius mora apud nos foret utilis et plurimum fructuosa, non nobis, sed vobis inspi[c]ientes^(b) eundem vobis concessimus in rectorem, quod et vos pro gratissimo habuisse operibus demonstrastis. Nam, ut accepimus et vidimus manifeste,

ipsum in rectorem per venturum annum proximum eligere voluistis promissionem ab eo recipientes de predicto regimine faciendo, pro quibus tantis sibi collatis ipsum ad vestri amorem et servicium obligastis communiter et divisim. Verum tamen cum ipsius persona nobis sit multimode necessaria et arduis negociis ducalis aule fructuosa nimium, ipsius divisionem a nobis non possemus de facili tollerare. Quare dilectionem vestram prece, quanta possumus, duximus requirendam, quatinus amore nostri vobis placeat et velitis predicto nepoti nostro, imo filio, verbum et licenc[iam] de dicto regimine et promissione concedere, vobis et vestro statui providentes, ut ad augmentum terre vestre et honorem noveritis pertinere, ad hoc ut vobis ad merita cunctis temporibus teneamur.

Data in nostro ducali palac[io] die VIII intra[n]te ianuario indic[atione] XIII.

^(a) *La l corretta da d.* ^(b) *La c manca per strappo della pergamena.*

II.

Palazzo Ducale, 1265 dicembre 20

Il doge Ranieri Zeno prega podestà, consiglio e comune di Fermo di provvedere al risarcimento dei danni subiti da Julianus Sambatinus, cittadino di Chioggia, vittima di un attacco proditorio a Porto S. Giorgio.

Orig., Littera clausa (con bolla di piombo; sul dorso: «*Nobili viro ... pot[estati] civitat[is] Firman[e] et eiusdem consilio et communi*»). Fermo, Arch. Dipl., Perg. n. 153.

Reg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 412 n. 239 (erroneamente 1255 dicembre 12).

Rainerius Geno Dei gra[tia] Venec[ie], Dalmac[ie] atque Chroac[ie] dux, dominus quarte partis et dimid[ie] totius imperii Romanie.

Nobili et sapienti viro ... pot[estati] civitat[is] Firman[e] et eiusdem terre consilio et communi amicis dilectis salutem et sincere dilectionis affectum. Veniens ad presenciam nostram nobil[is] vir Johannes Dandulo pot[estas] Clug[iensis] dilectus fidelis noster cum Juliano Sambatin[o] Clug[iensi] civi fideli nostro pro ipso coram nobis conquerendo manifeste monstravit, quod, dum ipse Julianus, de cuius vita laudabile recepimus testimonium, apud partes vestras Firman[as] pro suis negociis existeret, ubi ex conventionem et pacto utriusque gentis

nostre et vestre cives et mercatores Venec[ie] debent esse in rebus et personis suis salvi, liberi et securi, quidam supervenientes eundem innocentem et absque ulla culpa super ripa portus vestri Sancti Georgii hostiliter contra Deum et iusticiam invaserunt ipsumque plagis impositis usque quasi ad mortem acriter vulnerarunt^(a) ac quoque immiserunt ignem, ut comburerent barcham suam, eidem Juliano innoxio dampna plurima et gravia inferendo in persona et rebus suis, sicut vos credimus non latere. Cum igitur, prout dictum est, cives et fideles nostri in terra vestra et vestri in nostra ex pacto cum personis et rebus esse debeant salvi, liberi et securi, prudentiam vestram requirimus rogantes attente, quat[enus] de tantis tamquam gravibus iniuriis et dampnis sic enormiter eidem illatis innoxio, placeat vobis^(b) ad restaurationem dampni et emendacionem tante violencie taliter et sic congrue providere cum effectu, quod idem Julianus ulterius exinde non habeat materiam conquerendi. Nos enim, si eidem in hac parte bene feceritis, que debetis, in bonum reputabimus idque nobis erit gratum multipliciter et acceptum. Alioquin eius indempnitati, sicut debemus et iustum fuerit, curabimus providere.

Dat[um] in nostro ducali palac[i]o die duodecim[o] exeunte mense decembr[is] indic[tione] nona.

^(a) *La seconda u su rasura.* ^(b) *Su rasura.*

III.

Palazzo Ducale, 1266 febbraio 6

Il doge Ranieri Zeno prega il podestà Lorenzo Tiepolo, il consiglio ed il comune di Fermo di intervenire in favore di Homobonus Curalo, cittadino veneziano dal confinio di Sant' Agostino, il quale ha delle pretese verso Bonus Danielis e Johannes Cillii da Montolmo (Corridonia) in base ai documenti del 1241 Apr. 11 e 20.

Orig., Littera clausa (bolla di piombo perduta; sul dorso: «*Nobili viro Laurencio Teupol[o] pot[estati] Firmi et eiusdem terre consil[io] et communi*»). Fermo, Arch. Dipl., Perg. n. 1530.

Reg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 432, n. 308 (con errori). Cit.: De Minicis, *Serie cronologica*, pagg. 35-36.

Raynerius Gen[o] Dei grat[ia] Venec[ie], Dalmac[ie] atque Chroac[ie] dux, dominus quarte partis et dimid[ie] tocius imperii

Roman[ie]. Nobili et sapienti viro Laurencio Teupul[o] pot[estati] Firmi et eiusdem terre consilio et communi salutem et dilectionis affectum.

Cum Homobonus Curolo dilectus civis et fidelis de Sancto Augustin[o] consecuturus coram vobis veniat rationem contra Bonum Daniel[is] de Mont[e] Ulmi et Johannem Çilii eiusdem loci concives vestros super duobus instrumentis confectis manu Bartholomei not[arii] unum quorum factum est anno Domini millesimo CCXLI die XI intrant[e] aprilis indic[tione] XIII, aliud factum est sub eodem anno, mense et indic[tione] die XX intrant[e], nobilitatem et prudentiam vestram atencius deprecamur, quat[enus] eidem civi nostro de dictis concivibus vestris iuxta formam cart[arum] suarum faciatis vel fieri faciatis rationis et iusticie complementum, ut proinde nobilitas vestra possit et debeat commendari nosque reputamus in bonum preces et petitiones vestras, si occurrerint, exaudire merito teneamur.

Dat[um] in nostro ducali palac[io] die VI^(a) intrant[e] mens[is] febr[uarii] indic[tione] non[a].

^(a) *Inizialmente fu lasciata una lacuna tra die e intrante, il numero VI fu aggiunto in un secondo momento da altra mano con inchiostro diverso.*

IV.

Palazzo Ducale, 1268 agosto 6

Il doge Lorenzo Tiepolo informa podestà, consiglio e comune di Fermo sulla propria elezione a doge di Venezia, carica che dichiara aver accettato dopo iniziali titubanze.

Orig., Littera clausa (con bolla di piombo; sul dorso: «*Nobili et sapienti viro ... pot[estati] Firm[i] et eiusdem civitat[is] consilio et communi*»). Fermo, Arch. Dipl., Perg., n. 576.

Reg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 436, n. 325 (erroneamente 1268 agosto 7).

Cit.: De Minicis, *Serie cronologica*, pag. 36 (erroneamente 1268 agosto 7).

Laurencius Teup[o]lo Dei gra[tia] Venec[ie], Dalmac[ie] atque Chroac[ie] dux, dominus quarte partis et dimid[ie] tocius imperii Roman[ie]. Nobili et sapienti viro ^(a) pot[estati] Firmi et eiusdem civit[atis] consilio et communi dilectis amicis suis salutem et dilectionis affectum. Licet de nostra fortitudine vel prudentia non processerit, sed solum de voluntate et clemencia creatoris, in cuius manu et potestate universa consistunt, sapiencie vestre duximus presentibus

nunciandum, quod ordinata noviter forma de novi ducis electione, sicut moris est Venetorum, in Christi nomine cellebranda et in loco constituto positis electoribus occasione predicta examinatis eorum voluntatibus, sicut fieri in talibus consuevit, vota sua et voces in nos, sicut altissimo placuit, convertere voluerunt, nos in ducem Venetorum concorditer eligentes. Quam quidem electionem more solito populo nunciata [!] exstensis^(b) manibus et vocibus elevatis ad celum laudes et gratias Domino magnifice optulerunt electionem ipsam alacriter acceptantes. Qua a nobis audito quodam modo moti fuimus et in mente nostra alicuius hesitationis sintilla descendit defectum nostrum in tante dignitatis culmine cognoscentes, sed de ipsius misericordia, per quem reges regnant et principes principatum optinent, ac de gratia beatissimi Marci apostoli et evangeliste gubernatori [!] nostri plenius^(c) confidentes electionem predictam acceptavimus et honus tanti regiminis nobis assumpsimus presentatum spe plena tenendo, quod ipse Dominus, a quo cuncta bona procedunt et qui de nobis hanc electionem fieri voluit, per intercessionem evangeliste benedicti defectum nostrum laudabiliter adimplebit. Unde cum in nostre mentis atmario [?] inseparabiliter sit annexum tante dignitatis officium ad ipsius sanctissimi nominis gloriam et eiusdem matris virginis gloriose necnon beatissimi Marci apostoli et evangeliste patroni et gubernatoris Venetorum ac ad statum et augmentum ducatus nobis commissi vestri et aliorum amicorum nostrorum ipsius annuente gratia pro viribus exercere, nobilitatem vestram requirendam duximus et rogandam, quatinus una nobiscum, sicut convenit, congaudentes preces vestras^(d) et vos creatori omnium effundatis, ut suam gratiam sic nobis prestare dignetur, quod ducatum Venec[ie] in statu pacifico gubernare possimus et quieto. Presentes litteras tantum distulimus ad mictendum eo, quod bulla nostra plumbea nondum fuerat percompleta.

Dat[um] in nostro ducali palac[io] die VI intr[ante] mens[e] aug[usti] indict[i]one undecima.

^(a) *Nel testo spazio di 2 cm per il nome.* ^(b) *La x su rasura.* ^(c) *Prima di plenius rasura.* ^(d) *La v mostra tracce di correzione.*

V.

Palazzo Ducale, 1269 settembre 18

Il doge Lorenzo Tiepolo prega il podestà Rugerius Suppi, il consiglio ed il Comune di Fermo: 1) di risarcire i danni che il cittadino veneziano Albertus Cavastarus aveva subito per l'asportazione di un certo numero di palanche e per l'espulsione di una inquilina da una sua casa nel borgo di S. Giorgio, e 2) di costringere il cittadino fermano Ugucio Stabilis di restituire al sopraddetto Albertus un mutuo dato per un viaggio di una barca dell'Uguccio effettuato da Venezia in Puglia e dalla Puglia a Fermo.

Orig., Littera clausa (bolla di piombo perduta; sul dorso: «*Nobili viro Roger[io] Suppi pot[estati] Firmi et eiusdem cunsilio et communi*»). Fermo, Arch. Dipl., Perg. n. 573.

Reg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 446, n. 353 (erroneamente 1273 settembre 13).

Laurencius Teup[o]lo Dei gra[tia] Venec[ie], Dalmac[ie], Chroac[ie] dux, dominus quarte partis et dimid[ie] tocius imperii Roman[ie]. Nobili et sapienti viro Ruger[io]^(a) Suppi pot[estati] Firmi et eiusdem terre^(b) consilio et communi amicis quamplurimum honorandis salutem^(c) et dilectionis affectum. Querellam Alberti Cavastar[i] civis et fidelis nostri dilecti accepimus continentem, quod^(d), ut^(e) dicit^(e), tempore nostre pot[estarie]^(e) in ^(e) Firmo ^(e) afferte ^(e) fuerunt eidem et contra suam voluntatem spalancias [!] quadraginta et parapantos^(f) [!] quadraginta quinque per Georgium Margiseli et Petrum Ganbarelli cives Firmanos nomine et vice dicit communis, quas et que nu[n]quam habere potuit nec solutionem ipsarum et ipsorum, et^(g) vasios [!] etiam duos [!], que [!] eidem rettinerunt per tres menses et ultra reddentes eidem postmodum unum ex ipsts fractum, de quibus omnibus^(h) se dicit habuisse⁽ⁱ⁾ dampnum non modicum et gravamen, quod dampnum⁽ⁱ⁾ facit esse s[olidos]^(k) decem denar[iorum] grossorum cum tribus libr[is], quas dicit se amisisse occasione unius sue domus site in burgio^(l) Sancti Georgii de Firmo, de qua extitit repulsa vi et contra eius voluntatem quedam sua pessionatis^(m). Quare nobilitatem et prudenciam vestram affectione, qua possumus, deprecamur quaut[enus] vobis placet et velitis restitutionem fieri facere per commune, sicut per commune fuerunt eidem afferte vi et contra contradictionem ipsius, de predictis sol[idis] decem denar[iorum] grossorum nomine omnium predictorum, ac etiam compelere vos vellitis Ugucionem Stabilis civem vestrum dare et solve eidem[...]⁽ⁿ⁾ sine strepitu iudicii sol[idos]

denar[iorum] Venet[orum] grossorum^(o) quatuor^(p) et denar[ios] tres grossos, quos eidem causa mutui et naucliratus cuiusdam bancionis dicti Ugucio[nis ...]^(q) fecit de^(r) Ven[ecia] usque in Apul[iam] et de Apul[ia]^(r) Firm[um], cum dicti omnes denar[ii] sint pauci et parve quantitatis in summa, scientes, quod inde feceritis ad expeditione[m] ^(s) n[ost]ri^(t) civis, reputemus in bonum. Preces et petitiones vestras exaudire merito teneamur in casu consimili et maiori.

Dat[um] in nostro ducal[i] pallac[i]o die XIII exeunt[e] mens[is] septembr[is] indic[atione] terciadecima.

^(a) uger *su rasura*. ^(b) *Su tre manca segno di abbreviazione*. ^(c) *La l corretta su t*. ^(d) *Tracce di correzione*. ^(e) *Su rasura*. ^(f) *La o mostra tracce di correzione*. ^(g) *Prima di et la parola et cancellata*. ^(h) *Dopo omnibus una seconda volta la parola omnibus, ma sottolineata, cioè cancellata*. ⁽ⁱ⁾ *Erroneamente habui*. ^(j) *Dopo dampnum la parola suum sottolineata, cioè cancellata*. ^(k) *s con segno di abbreviazione*. ^(l) *La b corretta su p*. ^(m) *Così in luogo di pensionatis*. ⁽ⁿ⁾ *Strappo nella pergamena; da completare nostro civi o Alberto*. ^(o) *rum su rasura*. ^(p) *Aggiunta sopra la linea*. ^(q) *Strappo nella pergamena*. ^(r) *Il tratto da de fino a Apulia su rasura*. ^(s) *Per strappo nella pergamena manca segno di abbreviazione sopra l'ultima e*. ^(t) *Per strappo nella pergamena manca segno di abbreviazione sopra nri*.

VI.

Palazzo Ducale, 1270 luglio 10

Il doge Lorenzo Tiepolo prega Rogerius de Suppo, podestà di Fermo, di voler dare ogni possibile aiuto al latore della lettera, incaricato di rintracciare biade e portarle a Venezia.

Orig., Littera clausa (bolla di piombo perduta; sul dorso: «*Nobili et sapienti viro Roger[io] de Suppo pot[estati] Firm[i]»*). Fermo, Arch. Dipl., Perg. n. 547.

Reg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 457, n. 361 (erroneamente 1276 luglio 10).

Laurentius Teup[o]llo Dei gra[tia] Venec[ie], Dalmac[ie] atque Chroac[ie] dux, dominus quarte partis et dimid[ie] tocius imperii Roman[ie]. Norbili et sapienti viro Roger[io] de Suppo pot[estati] Firm[i] amico dilecto salutem et dilectionis affectum. Preces nostras nobilitati vestre confidenter porrigimus, que operari omnia cupimus vobis grata. Inde est, quod, dum providum virum^(a) et^(b) dilectum^(b) fidelem nostrum latorem presentium ad partes vestras pro blado recuperando et Venec[iam] conducendo presentialiter destinemus,

nobilitatem vestram, de qua plene confidimus, attente rogamus, quatinus eidem super hoc favorem vestrum et auxilium sic favorabiliter impendatis, quod idem fidelis noster exequi valeat, quod intendit, et nos in bonum id habere possimus vobisque teneamur pro meritis respondere.

Dat[um] in nostro ducali palac[i]o die X intr[ante] mens[is] iul[ii] indic[atione] XIII.

^(a) um *su rasura*. ^(b) *Su rasura*.

VII.

Palazzo Ducale, 1271 marzo 13

Il doge Lorenzo Tiepolo prega il podestà Rollandus Rubeus, il consiglio ed il comune di Fermo di dare il permesso al cittadino veneziano Matheus Carbonis di esportare a Venezia 100 «salme» di frumento che teneva già da più di 5 mesi a Fermo.

Orig., Littera clausa (con bolla di piombo; sul dorso: «*Nobilibus vir[is] ... potestati, consilio et communi Firman[o]*»). Fermo, Arch. Dipl., Perg. n. 165. Reg.: Tabarrini, *Cronache*, pag. 440, n. 341.

Laurentius Th[e]up[o]lo Dei gra[tia] Venec[ie], Dalmat[ie] atque Chroact[ie] dux, dominus quarte partis et dimidii totius imperii Romanie. Nobilibus et sapientibus viris Rollando Rubeo potestati, consilio et communi civitatis Firman[e] amic[is] dilectis salutem et dilectionis affectum. Cum, sicut accepimus, Matheus Carbonis civis et fidelis noster in civitate ipsa habuit et habet a quinque^(a) mensibus citra et ultra centum salmas frumenti Venec[iam] transferend[as], nobilitatem vestram requirimus et actente rogamus, quat[enus] dictum frumentum extrahi et transferri Venec[iam] permictatis.

Dat[um] in nostro ducali palatio XIII martii XIII indict[ionis].

^(a) *Al di sopra di que rasura*.

VIII.

Palazzo Ducale, 1271 settembre 13

Il doge Lorenzo Tiepolo ringrazia podestà, consiglio e comune di Fermo per l'elezione, a podestà di Fermo, del proprio nipote Jacopo Tiepolo, il quale accetta; prega intanto le autorità di Fermo di permettere al neo-eletto di rinviare la data dell'arrivo a Fermo.

Orig., Littera clausa (bolla di piombo perduta; su1 dorso: «*Nobili et sapienti viro Roland[o] Rubeo pot[estati] Firm[i] et eiusdem civitat[is] honorab[ili]^(a) consilio^(a) et communi*»). Fermo, Arch. Dipl., Perg. n. 588.

Non registrato dal Tabarrini, *Cronache*.

Laurencius Teup[o]lo Dei gra[tia] Venec[ie], Dalmac[ie] atque Chroac[ie] dux, dominus quarte partis et dimid[ie] tocius imperii Roman[ie]. Nobili et sapienti viro pot[estati] civit[atis] Firmi et eiusdem civit[atis] honorabili consilio et communi dilectis amicis suis salutem et sincere dilectionis affectum. Viros prudentes et honestos priorem^(b) et^(b) socium^(b) fratres Heremitan[i] ordinis pro presentanda electione regiminis civit[atis] vestre facta in nobilem virum Jacobum Teup[o]lo nepotem nostrum, immo filium predilectum, per vos Venec[iam] destinatos benigne recepimus et audito, que fratres ipsi nuncii vestri pro parte vestra nobis voluerunt exponere, manifeste perpendimus, quod nostram personam diligitis et nos cupitis magnifice honorare. Propter quod gratiarum vobis exoluimus uberes actiones proponentes suis locis et temporibus vobis in hiis, que vobis complacent, merito respondere. Et ideo vos indubitanter scire cupimus, quod consideratis asercionibus fratrum vestrorum nunciorum respectu etiam habito ad intencionem nostri nepotis, immo filii, nobis placuit, quod iam dictus noster nepos, immo filius predilectus, electionem regiminis civit[atis] vestre deberet totaliter acceptare. Quam idem acceptans illariter illuc venire se preparat cum intentione plenissima dicendi et ponendi in opere ea omnia, per que civit[atis] vestre status conservetur illesus et cives ipsius tamquam recte et fideliter gubernari in statu morari pacifico valeant et tranquillo. Et ut intencionem suam possit plenius optinere taliter et sic honorifice sociatus ad vos veniet, quod honor erit altissimo et in sue persone laudis titulum redundabit civitati quoque Firm[i], cuius statum Deo teste semper esse felicem optamus, eius erit adventus utilis et admodum fructuosus. Sed, ut eius possit salubre propositum sine deffectu aliquo consumare, placeret [!] nobis et exinde vos rogamus,

quantinus vobis placeat ei terminum ad movendum pro venire ad vos in aliquo elongare eo tamen ibidem^(b) in statuto termino pro incipiendo regimine existente. Que si per vos facta fuerint, ut speramus, grata nobis fuerint et vobis utilitatem adducent, cum dicta non requiratur elongatio, nisi ut, que in brevi non sic bene compleri prevalent, per longiorem terminum felicius et magis integre valeant expediri. Si qua vero in utilitatem communis et hominum Firm[i] facere nos cupitis, nobis utique voluntatis securius rescribatis.

Dat[um] in nostro ducali palac[io] die XIII^e int[rante] mens[e] septembr[is] XV indict[ionis].

^(a) *Su rasura.* ^(b) *Aggiunto sopra la linea da prima mano.*

BIBLIOGRAFIA

delle opere citate in forma abbreviata negli studi di Hagemann

- C. Acquacotta, *Memorie di Matelica*, Ancona 1838.
- F. Adami, *De rebus in civitate Firmana gestis fragmentorum libri duo*, Romae 1591.
- F. Allevi, *I Benedettini nel Piceno e i loro centri d'irradiazione in I Benedettini nelle valli del Maceratese*, «Studi Maceratesi» 2, 1967.
- F. Allevi, *Dante e la Sibilla*, Milano 1966.
- A. L. Antinori, *Raccolta di memorie storiche delle tre provincie degli Abruzzi*, II, Napoli 1782.
- L. Auvray, *Les registres de Grégoire IX*, voll. I-IV, Paris 1896-1955.
- A. Bacci, *Notizie dell'antica Cluana oggi S. Elpidio e di molte altre Città e Luoghi dell'antico Piceno*, Macerata 1716.
- U. Barni, *Corridoni*, Roma-Milano 1929.
- P. Bartolazzi, *Montolmo, oggi città di Pausula*, Pausula 1887.
- G. Benadducci, *Della Signoria di Francesco Sforza nella Marca*, Tolentino 1882.
- I Benedettini nelle valli del Maceratese*, «Studi Maceratesi» 2, 1967.
- E. Berger, *Les registres d'Innocent IV*, I-IV, Paris 1884-1911.
- L. Bethmann, *Nachrichten* [über die von ihm für die MGH benutzten Sammlungen von Handschriften und Urkunden Italiens, aus dem Jahre 1854], «Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde» 12, 1874.
- J.F. Boehmer - J. Ficker - E. Winkelmann, *Regesta Imperii 1198-1272*, V, I-III, Innsbruck 1881-1901.
- C. Bourel de la Roncière - J. De Loye - P. de Cenival - A. Coulon, *Les registres d'Alexandre IV*, I-III, Paris 1902-1959.
- G. Branca, *La Basilica imperiale e reale di S. Croce nell'Ete morto*, Roma 1916.
- U. Cameli, *Un episodio di storia Fermana dei tempi di Manfredi e Corradino*, «Studia Picena», XI, 1935.
- B. Capasso, *Historia diplomatica regni Siciliae inde ab anno 1250 ad annum 1266*, Napoli 1874.
- G. Cappelletti, *Le chiese d'Italia*, vol. III, Venezia 1845.
- T. Casotti, *Filippo Corridoni, l'uomo e la vita*, Milano 1926.
- M. Catalani, *De ecclesia Firmana ejusque episcopis et archiepiscopis commentarius*, Firmi 1783.
- M. Catalani, *Memorie della zecca Fermana*, Bologna 1782.
- B. Cecchetti, *Bolle dei dogi di Venezia*, Venezia 1865.
- B. Cecchetti, *Bolle dei dogi di Venezia sec. XII-XVIII*, Venezia 1888.
- R. Cessi, *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, I, Bologna 1950.
- R. Cessi, *Storia della Repubblica di Venezia*, I, Milano-Messina 1944.

- Chronica Andreae Danduli (Rerum Italicarum Scriptores XII, 1)*, Bologna, 1938-1942.
- Il Chronicon Farfense* di Gregorio di Catino, a cura di U. Balzani, 1, 2 (Fonti per la Storia d'Italia pubblicate dall'Istituto Storico Italiano 33, 34), Roma 1903.
- G. Ciarrocchi, *I Farfensi nel Piceno dal VII al XIII secolo*, tesi di laurea (Facoltà di Magistero dell'Università di Firenze, a.a. 1956/ 57).
- G. Cicconi, *Le pergamene antiche dell'Archivio Municipale di Montelparo oggi custodite nell'Archivio Diplomatico di Fermo* (Fonti per la Storia delle Marche della R. Deputazione di storia patria per le Marche), Ancona 1939.
- G. Colucci, *Treja antica città Picena oggi Montecchio illustrata*, Macerata 1780.
- G. Colucci, *Dell'antica città di Cluana*, «Antichità Picene», VIII, Fermo 1790.
- P. Compagnoni, *La Reggia Picena*, I, Macerata 1661.
- A.M. Constantini, *Liber tertius, in quo varia Documenta, Iura et Privilegia Hominum et Regiminis Montis Sancti et aliorum locorum in suprascriptis libris: Istoria di Monte Santo: relata diffusius continentur*, Ronciglione 1742.
- E. Cougny, *Anthologia Palatina*, 3, Paris 1890.
- La Cronique des Veniciens de Maistre Martin da Canal*, «Archivio storico italiano» VIII, 1845.
- E. Del Bello, *Cenni storici di Montegiorgio e sulle istituzioni paesane con appendice Poesie in vernacolo*, Montegiorgio 1905.
- G. Del Giudice, *Codice Diplomatico del Regno di Carlo I e II d'Angiò*, Vol. II, 1, Napoli 1869.
- R. De Minicis, *Serie cronologica degli antichi Signori, de' Podesta e Rettori di Fermo*, Fermo 1855.
- C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, VII, Londra 1886.
- C. Erdmann, *Untersuchungen zu den Briefen Heinrichs IV*, «Archiv für Urkundenforschung» 16, 1939.
- R. Filangieri, *I registri della Cancelleria Angioina*, I, 1265-1269, Napoli 1950.
- F. Filippini - G. Luzzatto, *Archivi Marchigiani*, «Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le Province delle Marche», n.s. VII, 7, 1912.
- G.A. Fioravanti, *Dissertazione sopra la Basilica eretta nel territorio di Santelpidio diocesi di Fermo dedicata al santissimo Salvatore l'anno 886*, Loreto 1770.
- R. Foglietti, *Documenti dei secoli XI e XII per la storia di Macerata*, Macerata 1879.
- R. Foglietti, *Conferenze sulla storia medievale dell'attuale territorio Maceratese (604-1600)*, Torino 1885.
- A. Gianandrea, *Carte diplomatiche Jesine*, in *Collezioni di documenti storici antichi delle città e terre marchigiane* a cura di C. Ciavarini, V, Ancona 1884.
- I. Giorgi, *Il Regesto di Farfa e le altre opere di Gregorio di Catino*, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», 2, 1879.

- A. Grassi-Coluzzi, *Annali di Montecchio ora Treja dal 1157 al 1400*, Macerata 1905.
- D. Gregorii Piacentini, *De siglis veterum Graecorum opus Posthumum*, Romae 1757.
- G. Grimaldi, *Le pergamene di Matelica (1162-1275)*, Fonti per la storia delle Marche, R. Dep. Marchigiana di Storia Patria, Ancona 1915.
- J. Guiraud - E. Cadier, *Les registres de Grégoire X (1272-1276) et de Jean XXI (1276-1277)*, Paris 1892-1960.
- W. Hagemann, *v. bibliografia tematica riportata nella sezione introduttiva*.
- K. Hampe, *Geschichte Konradins von Hohenstaufen*, Innsbruck 1894.
- H. Hoffmann, *Zur mittelalterlichen Brieftechnik*, in *Spiegel der Geschichte, Festgabe für Max Braubach*, Münster 1964.
- C. Horoy, *Honorii III Romani Pontificis opera omnia*, IV, Paris 1880.
- J.L.A. Huillard-Bréholles, *Historia Diplomatica Friderici Secundi VI*, Parisiis 1861.
- E. Jordan, *Les registres de Clément IV*, Paris 1893-1945.
- N. Kamp, *Kirche und Monarchie im staufischen Königsreich Sizilien, I, Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des Königsreichs 1194-1266*, I, München 1873.
- E. Kantorowicz, *Kaiser Friedrich der Zweite, Ergänzungsband*, Berlin 1931.
- P. Kehr, *Papsturkunden in den Abruzzen und am Monte Gargano, Nachrichten der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch historische Klasse 1898*, Heft 3, Göttingen 1898.
- P. Kehr, *Papsturkunden in der Romagna und in den Marken*, in *Nachrichten der Gesellschaft der Wissenschaft*, Göttingen 1898.
- P. Kehr, *M.G.H., Karoli III. Diplomata*, Berolini 1937.
- P. F. Kehr, *Italia Pontificia*, vol. IV, Berolini 1909.
- H. Kretschmayr, *Geschichte von Venedig*, II, Gotha 1920.
- F. Laccetti, *Termoli ed i suoi monumenti*, in «Napoli Nobilissima» XIII, 1904.
- G.F. Lancellotti, *Confutamento di quanto alcuni anonimi Camerinesi...contro di Macerata hanno calunniosamente scritto e affermato*, Cosmopoli 1782.
- L. Lanzi, *Della condizione e del sito di Pausula città antica del Piceno*, Firenze 1792; Sinigaglia 1833.
- V. Lazzarini, *I titoli dei dogi di Venezia*, Nuovo Archivio Veneto, n.s. V, 1903.
- V. Lazzarini, *Lettere ducali veneziane del secolo XIII (litterae clausae)*, in *Scritti di Paleografia e Diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, Firenze 1944.
- W. Lenel, *Die Entstehung der Vorherrschaft Venedigs an der Adria*, Strassburg 1897.
- Liber largitorius vel notarius monasteri Pharphensis*, a cura di G. Zucchetti, I (Regesta Chartarum Italiae 11), Roma 1913, 2. (Regesta Chartarum Italiae 17), Roma 1932.

- E. Lodolini, *Gli archivi storici dei Comuni delle Marche*, Quaderni della «Rassegna degli Archivi di Stato» 6, Roma 1960.
- G. Luzzatto, *I più antichi trattati tra Venezia e le città Marchigiane*, «Nuovo Archivio Veneto», n.s. XL, 1906.
- M. Mallio, *Cenni storici sul municipio di Sant'Elpidio*, Fermo 1828.
- E. Malusardi, *Filippo Corridoni*, Torino 1930.
- G. Marangoni, *Delle memorie sagre e civili dell'antica città di Novana oggi Civitanova*, Roma 1743.
- G. Maranini, *La costituzione di Venezia dalle origini alla serrata del Maggior Consiglio*, Venezia 1927.
- A. Marchesini, *Una circolare di Anibaldo di Trasmondo Rettore della Marca di Ancona*, Macerata 1902.
- E. Martène - U. Durand, *Thesaurus novus anecdotorum*, II, Lutetiae Parisiorum 1717.
- L. Martorelli, *Memorie storiche dell'antichissima e nobile città d'Osimo*, Venezia 1705.
- G. B. Masciotta, *Il Molise dalle origini ai nostri giorni IV. Il circondario di Larino*, Cava dei Tirreni 1952.
- F.P. Massi, *Il mio paese, Pagine di storia marchigiana*, (I), Fermo 1897.
- F.P. Massi, *Il mio paese, Pagine di storia marchigiana*, (II), Fermo 1898.
- G. Mazzatinti, *Gli archivi della storia d'Italia*, vol. III, Rocca San Casciano 1990-1901.
- M. Medaglia, *Memorie istoriche della città di Cluana, detta oggi volgarmente terra di S. Elpidio nella provincia della Marca, colla vita dei Santi Elpidio e Sisinnio suo Discepolo*, Macerata 1692.
- M.G.H., *Ottonis II. Diplomata*, Hannoverae 1888.
- M.G.H., *Ottonis III. Diplomata*, Hannoverae 1893.
- J.P. Migne, *Patrologiae Latina*, Parisiis 1890.
- E. Mühlbacher, *Unedirte Diplome III*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», VII, 1886.
- L.A. Muratori, *Delle Antichità Estensi ed Italiane*, I, Modena 1717.
- M. Oblig, *Studien zum Beamtentum Friedrichs II, in Reichsitalien von 1237-1250*, Kleinheubach 1936.
- C. Pace, *Pier da Medicine*, «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti» XV, 1900.
- C. Pace, *Il ghetto degli ebrei in Montegiorgio*, «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti» I, 1902.
- C. Pace, *Varietà*, «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti», I, 1902.
- C. Pace, *Su la colonia ebraica di Montegiorgio. Alcuni documenti*, «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti» XVII, 1902.
- C. Pace, *Due importanti documenti storici*, «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti» II, 1902.
- C. Pace, *Regolamento per Montegiorgio del Cardinal Agostino Trivulzio (1522)*, «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti», III, 1903.

- C. Pace, *Un altro documento sulla colonia ebrea di Montegiorgio*, «Rivista Abruzzese di Scienze, Lettere ed Arti», XVIII, 1903.
- C. Pace, *Una lettera del XIII secolo*, «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti», V, 1905.
- C. Pace, *La colonia ebrea di Montegiorgio. Altri documenti*, «Le Marche illustrate nella storia, nelle lettere, nelle arti», X, 1911.
- D. Pacini, *Il Codice 1030 dell'Archivio Diplomatico di Fermo, Liber diversarum copiarum bullarum privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi*, Deputazione di storia patria per le Marche (Studi e Testi 3), Milano 1963.
- D. Pacini, *I monaci di Farfa nelle valli picene del Chienti e del Potenza in I Benedettini nelle valli del Maceratese*, «Studi Maceratesi» 2, 1967.
- L. Pallotta, *I Figli e le Figlie di S. Benedetto di Santelpidio a Mare*, Fermo 1927.
- L. Pallotta, *La Madonna degli Angeli di Santelpidio a Mare e un po' di storia paesana*, Fermo 1930.
- L. Pallotta, *Spunti di storia paesana*, Fermo 1947.
- O. Posse, *Analecta Vaticana*, Oeniponti 1878.
- A. Potthast, *Regesta Pontificum Romanorum*, voll. I-II, Berolini 1874-1875.
- R. Predelli, *Il Liber Communis detto anche Plegiorum*, R. Archivio di Venezia, Venezia 1872.
- P. Pressutti, *Regesta Honorii Papae*, III, I, II, Romae 1888-1895.
- S. Prete, *I monaci benedettini nella chiesa Fermana*, Studia Picena 18 (1948).
- G. Qualità, *Piccola guida storico-artistica di Santelpidio a Mare*, Fermo 1928.
- F. Raffaelli, *Guida storico-artistica della provincia di Macerata*, Fermo 1883.
- Il Regesto di Farfa, compilato da Gregorio di Catino*, a cura di I. Giorgi e U. Balzani, Roma 1914.
- F. Reh, *Kardinal. Peter Capocci. Ein. Staatsmann und. Feldherr des. 13. Jahrhunderts*, Berlin 1933.
- C. Rodenberg, *Epistolae saeculi XIII e regestis pontificum Romanorum selectae*, M.G.H., II-III, Berolini 1887-1894.
- G. Rossi, *S. Claudio al Chienti*, «Atti e Memorie Deputazione di storia patria per le Marche» II, 1896.
- G. Sabbioni, *Il castello di Petriolo*, I, Ripatransone 1871.
- C. Santini, *Saggio di memorie della città di Tolentino*, Macerata 1789.
- A. Schaube, *Handelgeschichte der romanischen Volker des Mittelmeergebiets bis zum Ende der Kreuzzuge*, Munchen und Berlin 1906.
- P. Scheffer-Boichorst, *Urkunden und Forschungen*, «Neues Archiv» XXIV, 1899.
- L. Schiaparelli, *I diplomi di Guido e Lamberto*, Fonti per la storia d'Italia XXXVI, Roma 1906.
- L. Schmitz, *Zwei Original-Briefe von c. 1188*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung» XXIV, 1903.
- I. Schuster, *L'imperiale abbazia di Farfa, Contributo alla storia del ducato Romano nel medio evo*, Roma 1921.

- P. Sella, *Glossario Latino Emiliano*, Studi e Testi 74, Città del Vaticano 1937.
- P. Sella, *Glossario Latino Italiano, Stato della Chiesa, Veneto, Abruzzi*, Studi e Testi 109, Città del Vaticano 1944.
- P. Sella, *Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV, Marchia*, Studi e Testi 148, Città del Vaticano 1950.
- Th. Sickel, *Conradi I, Heinrici I et Ottonis I Diplomata*, M.G.H., Hannoverae 1879-1884.
- K. F. Stumpf-Brentano, *Die Kaiserurkunden des X. XI. E XII Jahrhunderts*, Innsbruck 1865-1883.
- M. Tabarrini, *Cronache della città di Fermo*, Documenti di Storia Italiana IV, Firenze 1870.
- F. Tenkchoff, *Der Kampf der Hohenstaufen um die Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto von der zweiten Exkommunikation Friedrichs II bis zum Tode Konradins*, Paderborn 1893.
- A. Theiner, *Codex diplomaticus domini temporalis S. Sedis*, I, Romae 1861.
- F. Ughelli, *Italia Sacra*, tomo II (Romae 1647), tomo II (Venetiis 1717).
- T. Valenti, *Francesco Sforza e il Comune di Monte dell'Olmo (oggi «Pausula»)*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Marche», s. IV, n. II, 1925.
- T. C. van Cleve, *Markward of Anweiler and the Sicilian Regency*, Princeton 1937.
- F. Vecchiotti, *Lettera... sulla Dissertazione, che in difesa di un Diploma di Teodosio Vescovo Fermano pubblicò nel 1770 in Loreto Giuseppeantonio Fioravanti*, Osimo 1775.
- L.A. Vicione, *Dissertazione sull'esistenza di Ripa o Ripatransone prima dell'anno MCXCVIII*, Fermo 1827.
- W. Wache, *Eine Sammlung von Originalbriefen des 12. Jhs. im Kapitelarchiv von S. Ambrogio in Mailand*, «Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung», L, 1936.
- D. Waley, *The Papal State in the Thiteenth Century*, London 1961.
- E. Winkelmann, *Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig*, *Jahrbucher der Deutschen Geschichte*, II, Kaiser Otto IV. von Braunschweig 1208-1218, Leipzig 1878.
- E. Winkelmann, *Acta Imperii inedita*, I, Innsbruck 1880.
- E. Winkelmann, *Jahrbücher der deutschen Geschichte, Kaiser Friedrich II*, I 1218-1228, Leipzig 1889.
- G.A. Zanetti, *Nuova raccolta delle monete e zecche d'Italia*, III, Bologna 1783.
- B.G. Zenobi, *La separazione di ceto in una «terra» della Marca: Montegiorgio nel secolo XVIII*, «Quaderni Storici delle Marche» 6, 1967.
- A. Zonghi, *Carte diplomatiche Fabrianesi*, in *Collezioni di documenti storici antichi delle città e terre marchigiane* a cura di C. Ciavarini, II, Ancona 1872.

INDICE ONOMASTICO

- Abraam* di San Giusto 275
Accattus Cataldi 220
Accattus, notaio 8
Accorri Presbiteri Alberti 229
Acctactus, magister 197
Accuri Daniellis 312
Acto Armandus, baiulo 274, 275
Acto di Montecchio 246, 247
Acto Gratiani 315
Acto Thomasii de Podio 274, 276
Actolinus de Caprilia 194
 Adalberto, arcidiacono 53
Adenolfo/Adinolfo/Adonulfo/Adonulfus, vescovo e podestà di Fermo 58, 122, 192
Adiutus Manne 229
Agustinus Berrardi 270
 Alatrino, suddiacono 125
Alberginus 226
Albertino Mathei 244
 Albertino, notaio 55, 57
Albertinus Angeli 302
Albertinus Baroncelli, di Fermo 305
Albertinus, cardinale della chiesa ravennate 286
Alberto de Peldegueris/Albertus de Peldegreris/Peldegueris, giudice generale nella Marca 164, 165, 173, 174, 284
 Alberto di Scambio di Colbuccaro 13
Albertuccius Alberti 209
Albertus Cavastarus 340, 353
Albertus Cice 230
Albertus de Cesa 201
Albertus de Lode 231
Albertus Garnerii 229
Albertus Massei Barocii 199
Albertus Rustici, canonico di Fermo 222
Albertus Sancii/Zancii 222
Albertus, murator 231
Albertutius Bernardi 228
Albertutius Piti 227
 Aldobrandino d'Este XXXI, 58, 125, 322
 Alessandro IV, papa 16, 27, 28, 29, 30, 31, 45, 48, 49, 97, 165, 344
Alessio/Alexius Nicolai Raynaldi di Roma 166, 273
Alexander Johannis Fermani 312
Alexander Martini de Villa Berviani 259
Alexandrus, giudice 330
Alexmandinus di Macerata 294
Alferius Bettarelli 331
 Alighieri, Dante 134
Aliotto/Aliocto de Aleis/Alioctus/Alleis, giudice e vicario generale nella Marca 177-179, 295, 296
Alleve di Ascoli, rettore e vicario di Montegiorgio 250, 253
 Allevi, Febo 115
Allevus, notaio 242, 244
Amicus Meliorati di Sant'Elpidio, notaio 65, 251
 Andrea de Falco 330
Andrea Supponis 330
Andreas Actonis 230
Andreas Bernardi 228
Andreas, di Fermo 196, 197
Andreas Johannis Tallionis 260
Andreas Pascalis 314
Andreas Raynaldi 260
Andreas, giudice 20
 Angelerio di Enrico/*Angelerius Henrici/Errigi* 167, 274-276
 Angelo/*Angelus*, chierico di S. Giacomo di Polesia 134, 205
Angeluccius Ufreducii/Angelucius Ofreducii 200
Angeluctius Baroncelli 262
Angelus Galli 241
Angelus Golomina 230

- Angelus Grifi* 230
Angelus Johannis 263, 316
Angelus Nicolai di Tivoli 309
Angelus Rainaldi Galli 229
 Anibaldo di Trasmondo/*Anibaldus Transmundi*, rettore della Marca e podestà di Fermo 17, 31, 165, 166, 272, 274, 344
Antonius Actonis 266
Antonius, notaio 30
 Armadeo di Montegiorgio, balivo 167
Armaleus (Nepuleonis) Girardi di S. Angelo 200
Armaleus Petri Ferronis 208
 Arnolto/Arnoldo di Guarniero/*Arnoltus/Arnoldus/Arnultus Guarnerii/Guernerii*, capitano e podestà di Montegiorgio 170, 172, 173, 175, 186-189, 279, 281, 282, 284, 310-314
Ascarus di Petritoli 194
Assaltus Taffurii, podestà di Ascoli 139, 222-224
 Attone di Tommaso *de Podio* di Montegiorgio 167
Augustinus de Cannasicca 230
Augustinus Johannis Bernardi 242
Augustinus Rainaldi 230
 Azzo VII, marchese d'Este 10, 11, 59, 62, 124, 125, 231
 Azzo, vescovo di Fermo 6
 Azzolini, Ludovico 43
Baculus, baiulo 228
 Baligano/*Baliganus*, vescovo di Fermo 14, 42
Bambus Senebaldi 204
Barile Thome 312
 Baroncello di S. Maria *in Georgio* 120
Baroncellus Ardovini 230
Baroncellus Baronio 229
Baroncellus, cappellano di S. Salvatore de Cafaniano 239
Bartolomeus Beltraimi de Pomaiolo 259
Bartholomeus Petri Rustici 20
Bartholomeus, notaio 251
Bartholus Gratiani, giudice 30
Bartolameus Flariani 270
 Bartolazzi, P. Paolo 5
 Bartolomeo Rogerii/*Bartolomeus/Batholomeus Rogerii* 155, 156, 251
 Bartolomeo Sarraceni di Ferentino/*Bartholomeus*, cappellano papale 182, 300
 Bartoloni, F. 5, 333
Barucius Mathei 220
Benedictus Agrificie, ambasciatore 83
Benedictus Christiani 244
Benevenutus Petri, sindaco di Montegiorgio 244, 264, 266, 316
Benevenutus Viviani, baiulo 232
Benignus/Beningnus, frate 101, 103
Benitus de Caffagnani 229
Benvedutus, sindaco di Montegiorgio 248, 253, 255, 258
 Benvenuto/*Benvenutus Companionis* 197, 198
 Benvenuto Carpelle di Foligno/*Benvinutus*, notaio del rettore della Marca 184, 305, 306, 307
Benvenutus Albrici Copti 230
Benvenutus Annese 229
Benvenutus Baulini de Sancto Damiano 258
Benvenutus Bibiani, baiulo 231
Benvenutus Çanni Palmerii 276
Benvenutus Cinnami, di Fermo 209
Benvenutus de Lupis, notaio 83
Benvenutus Deodati, notaio 301
Benvenutus Fetri de Sancto Ruffino 258
Benvenutus Johannis 229
Benvenutus Massi 230
Benvenutus Peroni 228
Benvenutus Persule 30
Benvenutus Petri Agustini, sindaco di Montegiorgio 249, 250, 259, 261, 264, 265, 268
Benvenutus Venturi, baiulo 228

- Benvenutus Viviani* 228
Benvenutus, notaio di Montegiorgio 229
 Beraldo (o Berardo) III, abate di Farfa 117, 118
Beraldus di Thomas 200
Berardus Basii, di Montolmo 209
Berardus Carbonis 197, 198
Berardus di Offida 225
Berardus di Ripatransone, vicario di Montegiorgio, notaio 265, 266
Berardus Gentilis Actonis Adami, procuratore di Montegiorgio 229
Berardus Sappator, procuratore di Montegiorgio 232
Berardus Taddei 210
 Berdini, C. 36, 37
 Bernardo/*Bernardus*, vescovo di Napoli 186, 310
Bernardus Alberti 230
Bernardus di Amelia 251
Bernardutius Tegnosi 228
 Berno/*Bernus*, camerario del rettore della Marca 156, 253
Bertraldus Amalrici/Bertrandus, canonico 101, 103
Beruntius Rainerii, sindaco di Montegiorgio 267
 Bethmann, L.C. 38
 Blandideo di Fermo/*Blandideus Firmi* 67, 87
Blasius Bartolomei di Sant'Elpidio 251
Blasius Berardi de Villa Cerreti 259
Blasius, giudice 251
Boaiucta Bonomi 230
Bona Barrili 312
Bonacursus/Bonaccursus/Bonaccursius Girardi, sindaco di Montegiorgio 211, 246, 270, 273, 276, 303, 313
Bonaionta Scoppi 203
Bonaventura di Colcillo, baiulo 232
Bonaventura di Garda, podestà di Fermo 344, 348
Bonaventura Johannis de Villa Sancti Pauli 258
Bonaventura Purpurelle 230
Boncius Ranerii, sindaco di Montegiorgio 307, 308
Boneventuris Angeli 20
 Bonifacio di Castellano di Bologna/*Bonifatius Castellani*, podestà 166, 272
Bonifatius Burdonis 20
Bonifatius Vachetta 286
Bonmartinus, notaio 251, 263
 Bono di Rimini/*Bonnus de Arimino*, giudice imperiale 145
Bontius Raynerii/Boncius 312, 313
Bonus Danielis 350, 351
Bonus Johannis de Monte Ranaldo 101, 103
Bonus Martinus Grimaldi di Civitanova 252
Bonusaccursius 249
Bonuscambius Donadee 297
Bonuscomes di S. Angelo in Pontano 281
Bonuscomes Rainaldi de Morico 222, 223
 Brackmann, Albert XXXII
Brancaleonus, vicario della Marca 135, 137, 141, 144, 213, 214, 216
Bruna Gentilis 215
Brunosarus 20
 Bucaro de Sancta Maria in Monte/*Buccarus/Bucarus*, podestà di Montegiorgio 188, 310, 311, 313, 314
 Calisti, Ludovico 107, 108, 111
Calvus Girardi Datancelli 230
Cambius Cancatore 242
 Capocci Angelo/*Angelus Capozii/Capotii/Capoccius*, podestà di Montegiorgio 154, 155, 164, 253, 264, 269, 270
 Capocci Arco/*Arço Capoccius* 186, 309
 Capocci Florenzio di Arco/*Florentius Capoccius* 186, 309

- Capocci Giovanni di Arco/*Johannes Capoccius* 186, 309
- Capocci Oddo (Otto)/*Odo Capocius/ Capoccius/ Capoctio/ Capoctius/ Capocius*, vicario generale nella Marca 150, 155, 156, 158-160, 186, 242-244, 251, 252, 259, 260-263, 309
- Capocci, Pietro/*Petrus Capotius/ Petrus Capocius*, cardinale di S. Giorgio in Velabro XXV, 15, 24, 67-70, 85, 90, 91, 148-151, 154-156, 158-160, 240, 241, 243, 244, 259, 261, 262, 263, 267, 324
- Capotius Girardi* 316
- Carbo Gentili di Ortezzano/*Carbonus Gentilis de Ortetiano/de Orteçano* 197, 198, 216
- Carbone/*Carbonus* di Gentile de Petriolo 31, 32
- Carbonus Bartholomei* 242
- Carbonus Dominici* di Loro 209
- Carbus Manentis* 20
- Carbus Petri Ricoccii* 20
- Carlo d'Angiò, re di Napoli e Sicilia 180
- Carlo III (il Grosso), imperatore 40, 41, 42
- Carlo Magno, imperatore 6
- Casali, Luigi 39, 114
- Catalani, Michele XIX
- Cecchini, G. 47
- Celestino III, papa 38, 43, 44
- Centius Blanco* 330
- Cesare, vicario 160
- Cesareus*, magister 64, 80, 81
- Cesario/*Cesarius*, vescovo dei Marsi 130, 149, 150, 159, 160, 240, 241, 261, 262, 263
- Christianius* di Montegiorgio 227
- Ciarrocchi, G. 114
- Ciccolini, L. 50
- Cicconi, Giovanni 4, 39, 114, 333
- Cilius Scorne* 250
- Cinti, Spartaco, 4
- Cinzio/*Cinthus*, cardinale di S. Lorenzo in Lucina, 8, 55, 57, 121
- Claradassa* di Thomas 200
- Claudius* da Fermo, frate minore 101, 103
- Clemente IV, papa 46, 72, 74, 75, 103, 104, 105, 106, 171, 173, 177, 182, 183, 189, 279, 280, 283, 284, 286, 288-291, 294, 345
- Clericacius de Monselece* 286
- Compagnoni, Pompeo 5
- Compagnoni-Natali, Giambattista 108, 109, 111, 112, 115
- Compagnonus Albertutii* 230
- Compangnonus Actonis Firmi* 20
- Condeus*, frate eremitano 101, 103
- Compagnionis/Compagnonis Alexandri* 219, 220
- Contardi, Vittorio 108
- Coradinus Nicholi*, prevosto di S. Maria in Selva 204
- Corradino (Corrado V di Svevia) XII, 72
- Corrado Capece/*Corradus Capice/ Capezio/Caputius/Capitius* 169, 187, 189, 310-314
- Corrado di Antiochia/*Conradus de Antiochia*, vicario generale nella Marca 71, 98
- Corradus Girardi* 270
- Corradus Munaldi* 314
- Corridoni, Filippo 3
- Costanza d'Altavilla XV
- Cotoloni, V. 36
- Dandolo, Andrea, doge 346
- Dandolo, Giovanni/*Johannes Dandolo* 349
- Datalleve/Deutalleve Gentilis* 306
- Del Bello, Dario 108, 114
- Deutealleve Venuti* 230
- Deuteallevus Petri* 242
- Diotallevus Saccaridi* 262
- Egidio Scorne/*Egidius Scorne*, giudice generale nella Marca 149, 154, 240, 243, 249, 257

- Egidius*, notaio 99
Egidius, rettore di Montegiorgio 256
 Ehlers, M. 327, 347
 Enrico *de Bulla/Henricus de Bullis/Henricus de Bulla* di Milano 179, 180, 189, 190, 294, 296, 303, 304, 315
 Enrico da Parignano, rettore pontificio XXVII, 130
 Enrico di Montebello, giudice 139, 141, 144
 Enrico di Ventimiglia, conte di Ischia Maggiore e vicario generale nella Marca 18
 Enrico IV, imperatore 57, 116
 Enrico V, imperatore 116, 118
 Enrico VI, imperatore 7, 8, 55, 119, 120, 121, 323
 Enrigo de Baisio/*Enrigitus de Baisio*, giudice generale nella Marca 135-140, 144, 209, 210
 Enzo, re 144, 231
 Ermanno, vescovo di Fermo 117
 Este (d'), marchesi XXIX
 Faba, Guido XXII
Falcus Alberti, sindaco di Montegiorgio 297, 301
 Falerone, signori di: 120, *v.* Giovanni di Falerone, Tommaso *Brunazonus*
 Fallerone di Fallerone 14, 168
Faventinus, vescovo 28
 Federico de Massa 129
 Federico I, imperatore 119, 320, 321
 Federico II, imperatore XII, XIII, XIV, XVIII, XXVII, XXXII, 9, 12, 15, 21, 22, 23, 43, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 89, 90, 96, 115, 125, 128, 144-148, 151, 163, 170-172, 196, 227-231, 234, 243-245, 281, 323, 327, 338, 342
 Federico, vescovo di Ivrea XXIV
Federicus de Monte 275
 Feriozzi, T. 4, 114, 319, 333
 Ferro/*Ferrus de Castello Novo*, podestà di Montegiorgio 146, 149, 157, 236, 237, 240, 255
 Fildesmido/*Fildoxmilus/Fildesmidus/Fidesmidus/Fidusmidus/Fildomidus* di Rainaldo di Mogliano 14, 15, 21, 24, 25, 129
 Fildesmido/*Fildesmidus Rainaldi/Raynaldi/Fillismidus* di Monte Verde/*de Monte Viride* 101, 103, 145, 146, 227, 233, 234, 236
 Filippini, Francesco XVI, XVII, 39, 47, 108, 110, 111
 Filippo/*Philippus/Phylippus*, vescovo di Fermo 12, 44, 63, 80, 81, 132, 137, 141, 144, 197, 215, 239
 Filippo di Marino, podestà di Montegiorgio 166, 168
 Filippo di Petriolo/*Phylippus/Phylipus de Petriolo*, giudice pontificio 189, 190, 315
 Filippo/*Philippus/Phylippus*, abate di Rambona, 155, 156, 159, 251
Filippus Bone de Villa Possani 258
Firmus Tadei 228
Florius Berardi Carbonis 198, 199
Forcaterra de Civetella 81
Formatus de Magdaloca, notaio 234, 235
 Francesco di Rinaldo di Tommaso XXIV
 Francesco di Vanni di Santa Vittoria, notaio 38
Fredericus Egidi/Fredericus Egidii 270
Fredericus Gili 313
Frotia Fodrelli di Falerone 201
 Fulco *de Podio Riccardi*, rettore della Marca 183-185, 307, 308
 Gaetani, Leonida 4
Galterius Mariani, notaio 201
Gambius Alberti Martini 215
Gambius Morici 230
 Gasparrini-Leporace, T. 347
 Gaudenzi, A. 143
 Gentile *de Monte Sancte Marie* 120
 Gentile di Macerata 263

- Gentile di Monaldo, podestà di Sant'Elpidio 58
- Gentile di Osimo/*Gentilis*, giudice generale nella Marca 190
- Gentile di Petriolo/*Gentilius de Petriolo* 14, 21, 31, 32, 260
- Gentile di Popleto/*Gentilis de Poplecto*, vicario della Marca 64, 80, 81, 130, 141, 196
- Gentilesca/*Gentelisca* 199, 200
- Gentilis Accoliti* 229, 230
- Gentilius Bonifilii Maraldi* 320, 324, 326, 328, 329, 330, 331
- Gentilius*, procuratore di Montegiorgio 201
- Georgium Margiseli* 353
- Gerardo di Massa/*Gerardus de Massa*, vescovo di Fermo 48, 73, 149, 153, 157, 158, 182, 248, 256, 259, 301, 342
- Gerardo/*Gerardus/Girardus/Cosadoca/Coxadoce/Cozadoca*, rettore della Marca 16, 29, 154, 161-163, 165, 265, 266, 268, 269
- Gerardus de Casto*, professore di diritto 101, 103
- Gerardus Gentilis* 226
- Giacomino di Cornazano 179
- Giacomo Argenti 144
- Giacomo Deustesalvi/*Jacobus Deustesalvi* 139, 210, 222-224
- Giacomo Mangano/*Jacobus Manganus*, giudice di Fermo 138, 141, 221
- Giacomo Pisano, notaio 151, 161
- Gialluca, Lucia 47
- Giberto, duca 119
- Gilius Roberti* 220
- Giordano d'Aglano, *Jordanus de Aglano*, conte, vicario generale nella Marca 18, 31, 32, 33
- Giovanni Buffa/*Johannes Buffe*, giudice generale nella Marca 184-186, 305, 306, 308, 309
- Giovanni Colonna/*Johannes de Calumpna*, cardinale di S. Prassede 12, 64, 80, 126, 130, 218, 219, 224, 228
- Giovanni di Andrea 156
- Giovanni di Falerone/*Johannes da Falerone* 162, 267
- Giovanni di Gabbiano/*Johannes de Gabbiano/Gablano/Gabiano* 182, 301, 304
- Giovanni di Gerusalemme 126, 214, 219
- Giovanni di Lumiriano/*Johannis de Lumiriano* 67, 87
- Giovanni di San Paolo, cardinale 8
- Giovanni, cardinale di Porto e S. Rufina 46
- Giovanni, cardinale di S. Prisca, cardinale legato della Marca 55, 57, 121, 122, 192, 193
- Girardino/*Girardinus* di Massa *v.* Gerardo di Massa
- Girardinus Girardi* di Montegiorgio 284, 313
- Girardus Alusacontis* 211
- Girardus* di Alteta 196, 197
- Girardus Filippi Accarelli* 230
- Girardus Guarnite* 270
- Girardus Petri*, baiulo 228, 231
- Girardus*, notaio 229
- Girardus*, rettore di Montegiorgio 256
- Gisla, moglie di *Thomaxinus Calcagni* 225, 226
- Giso *Aquilini* 330
- Giso, prevosto della chiesa S. Maria *in Georgio* 116
- Giulius Girardi* 229
- Glodius Gentilis*, notaio 231
- Goncolinus* 231
- Gottiboldo/*Gottbold*, marchese 14
- Granarius Bartholomei*, sindaco di Montegiorgio 306
- Gratia Jobannis* di Gabbiano 258
- Gregorio IX, papa XXVII, 11, 12, 43, 44, 47, 125, 126, 144, 201, 338
- Gualterius Clare* 305

- Gualterius de Monte Flassce* 275
Gualterius de Ocra, cancelliere 98
Gualterius di Colcillo 194
Gualterius di Culbuccaro 30
Gualterius di Guarnerius de Prontaguerra 204
Gualterius Gentilis di Montegiorgio 227, 241
Gualterius Gualterii di Ripatransone 200
Gualterius Jacobi 230
Gualterius Mathei 220
Gualterius Morici 227
Gualterius Munaldi 295
Gualterius Philipi 211, 212
Gualterius Scarsii 295
Gualterius Tebaidi 208
 Gualtiero de Loro/*Gualterius de Loro/de Lauro* 13, 29
 Gualtiero di Palearia/*Gualterius de Palearia*, vicario generale nella Marca 67, 68, 85, 86, 88, 89
 Gualtiero/*Gualterius/Walterius de Vezzano*, rettore della Marca, arcidiacono di Luni 151-154, 156-158, 161, 245, 246-248, 250, 253, 254, 257, 259
Guarnerius de Prontaguerra 204
Guarnerius di Montottone/de Munte Aptune 270
Guarnrius/Guarnerius, rettore di Montegiorgio 256
 Guglielmino di Massa/*Guilielminus/Guillieminus de Massa* 72, 73, 100, 149, 150, 158, 244, 245, 249, 256, 257, 259, 305, 306
 Guglielmo de Porta/*Guilielmus de Porta*, giudice generale nella Marca 184, 306
 Guglielmo *de Sancto Laurentio*, cappellano pontificio e giudice generale nella Marca 16, 185, 307
 Guglielmo di Ancona, podestà di Montegiorgio 157, 255
 Guglielmo di Fogliano/*Guilielmus/Gulielmus/de Follano/de Folliano*, podestà di Fermo, Fano e Montecosaro 136-138, 141, 216-220
 Guglielmo di Massa/*Guilielmus de Massa* 129, 151, 153, 157, 182, 241, 242, 248, 261, 267, 268, 301
 Guglielmo/Guglielmino Grosso/*Guilielmus Grossus*, vicario generale nella Marca 72, 99
 Guido di Gubbio/*Guidus*, podestà di Montegiorgio 161, 265-268
 Guido Faba, maestro bolognese 143, 144
 Guido/*Guidonus de Colle Godano* 212, 213
Guidoctus, arcipresbitero 286
Guidonis Jacobi, ambasciatore 83
Guilielmus Benentendi 310, 311, 312
Guilielmus de Sancto Flaviano, notaio 275
Guilielmus di Termoli 324, 329
Guilielmus Montis Guidonis 204
Guillielmus de Capua, notaio 196
Guirardus Granite 235
 Guiscardo/*Guiscardus de Petra Sancta* 187, 189, 310-312, 314
 Gunzelin von Wolfenbüttel, legato imperiale 59, 125
Hençus de Montebello, giudice del cardinale e rettore della Marca 211
Herrincus Scornavacce 204
Henrigittus/Hinrigiptus/Herigiptus/Heregeptus/Henregeptus de Baisio, giudice generale nella Marca, giudice della contea di Fermo 208, 209, 211-225
 Hohenstaufen *vedi* Svevi
Homadeus Peronis 228
Homobonus Curalo 341, 350, 351
 Hubart, Michael XXIII
Hylarius Montis Monacisscii 194
 Innocenzo III, papa 7, 55, 56, 57, 58, 61, 121, 151, 322
 Innocenzo IV, papa 14-16, 22-26, 28, 48, 64, 65, 69, 70, 83, 84, 90-95,

- 131, 186, 240, 241, 243-245, 267, 310, 323
- Isembardus Stasio* 331
- Jacob* di S. Elpidio a Mare, giudice di Montegiorgio 305, 308, 309
- Jacobinus Lanfranki de Conaccano/de Cornacano/Cornazano/Cornaccano* 287, 288, 294, 296, 303, 304
- Jacobus Actonis Rainaldi*, baiulo 211, 212, 228
- Jacobus Argenti* 226
- Jacobus Benvenuti Copti* 279
- Jacobus Berarducci Trasmundi* 206
- Jacobus Calvi* 263
- Jacobus de Cumis* 101, 103
- Jacobus de Perticaria* 229
- Jacobus* di Alteta 314
- Jacobus* di Macerata, giudice di Montegiorgio 248
- Jacobus* di Montegranaro 101, 103
- Jacobus Germe* 219, 220
- Jacobus Giorgii* 262
- Jacobus Girardi* 262
- Jacobus Gregorii* di Montemilone 316
- Jacobus Guarissi* 236
- Jacobus Johannis Plebani* 339
- Jacobus Jordani* 230
- Jacobus Petri de Villa Sancti Laurentii* 258
- Jacobus Rainaldii* 232
- Jacobus Rinaldini de Filettulo* 258
- Jacobus Rofini/Rofinus* 250, 253, 256
- Jacobus Romanus* 208
- Jacobus Rovini* 265, 267, 268
- Jacobus Soffie* 229
- Jacobus Trasmundi* 281
- Jacobus Viviani* 211, 212
- Jacobus*, giudice 20
- Jacobutius Rudutie* 312
- Jacopinus de Cornaccano*, 315
- Jambonus/Jamboninus* di Padova 303, 304
- Jannus Andree* di Sant'Elpidio, podestà di Civitanova 251, 252
- Johannes Acte* 230
- Johannes Agustini*, notaio 212, 242-244
- Johannes Alberti* 229
- Johannes Alberti Bernardi* 229
- Johannes Berardi de Villa Cerreti* 259
- Johannes Bonademane* 229
- Johannes Bonajuncte de Villa Collis Luponis* 258
- Johannes Carbonis* 305
- Johannes de Spoleto*, notaio 294
- Johannes Filipi* 270
- Johannes Fodrelli* di Falerone 201
- Johannes Girardi* 311
- Johannes Gualterii* 228, 242, 244, 270
- Johannes Gualterii Baste*, procuratore di Montegiorgio 236
- Johannes Guidonis de Petraficta* 258
- Johannes Jacobi* 294
- Johannes Mathei* 305
- Johannes Morici Alesandri* 230
- Johannes Odomundi* 200
- Johannes Pecarellus* 312
- Johannes Petri Morici* 211, 212
- Johannes Raynaldi de Villa Monelli* 258
- Johannes Tarani* 122, 192
- Johannes Victorii* 212
- Johannes Zitus* 331
- Johannes*, cappellano 81
- Johannes*, massaro di Montegiorgio 202
- Johannes*, notaio di Montegiorgio 228, 235
- Johannes*, parroco di S. Rustico 209
- Johanninus Guidonis* di Gabbiano 258
- Jontarellus*, procuratore 200
- Jontus Berge* 200
- Jorgianus Morici* 205
- Julianus Sambatinus* 340, 349, 350
- Kehr, Paul XI, XIII, XXI, XXXII
- Lambertini, Roberto XIV
- Lamberto (di Spoleto), re d'Italia 41, 42
- Lanfranchi, L. 347

- Laurentius Theopuli* 100
Laurentius, abate 82
Laurentius, console di Monte S. Pietrangeli 202
Laurentius, frate eremitano 101, 103
 Lazzarini 334, 336
 Leonardo *Filippi* 330
Leonardus Trudonis 331
Leonardus Ysembardi 331
Leonus, rettore o console di Montegiorgio 256
 Liberto, vescovo di Fermo 42
Liverius Dichiane de Ancona 83
 Ludovico II, imperatore XXXII
 Luzzatto, Gino XVII, XXX, 39, 47, 108
Magalottus Petri di Fiastra 213
 Maggiori, Domenico 4, 50
Magister de la Corra/Beulacora/Deulacorra, vicario generale nella Marca 175-179, 189, 287, 288, 290, 291, 293, 294, 315
Mainaldus, notaio di Montegiorgio 307
 Maire Vigueur, Jean-Claude XIX
 Manente di Rinaldo/*Manens Rainaldi*, vicario della Marca 133, 134, 201-203
Manentis Philippi 20
 Manfredi/*Manfredus/Maynfredus*, re di Sicilia XII, XXI, 17, 18, 32, 33, 34, 44, 70, 71, 72, 96, 98, 99, 166-170, 174, 186, 187, 274, 312, 313, 327, 339
 Manfredi *Grossus* di Provenza 72
 Manfredo/*Manfredus*, vescovo di Verona, rettore della Marca 74, 75, 105, 106, 175-178, 189, 287-291, 293, 294, 314
 Marcellino/*Marcellinus*, vescovo di Arezzo, rettore della Marca 66, 69, 82, 83, 90, 91
Marcianus Thomaxii de Macriano 312
 Marco/*Marcus* balivo di Offida 141
Marcovaldus Marsibilie 286
Marcovaldus Rainaldi/Marcoaldus 241, 270
Marcus de Malisi 219, 220
Marcus de Marco/Marcus Marci/Marchus Marchi, sindaco di Montegiorgio 287, 288, 292-294, 296, 298, 300, 303, 305, 306, 308-315
Marcus di Montegiorgio, giudice 231
 Margarito di Monterubbiano/*Margaritus de Monte Rubiano*, giudice 166, 167, 274
 Marinelli, M. 37
 Markward von Anweiler/Anweiler, marchese 20, 71, 122, 192
 Martino da Canale 346
Martinus di Catellianus, nunzio 198
Martinus Palermii 199
Martinus Rustici 228
Maseus Gerardi di Montegiorgio 268
 Massa, signori di: XXIX, v. Federico de Massa, Gerardo di Massa, Guglielmo di Massa, Ugolino di Massa
 Maseo Palmieri di Spoleto/*Masseus Palmerii*, giudice di Montegiorgio 181, 298, 299
 Massini, Manlio 111
Matheus Boderochi 218
Matheus Bonaccursi 241
Matheus Carbonis 341, 355
Matheus di Civitanova, giudice e vicario di Monte S. Giusto 20
Matheus Gentilis de Sancto Ruffino 258
Matheus Girardi 122, 192
Matheus Raynaldi 330
Matheus, magister, procuratore di Montegiorgio 227, 229, 232
 Matteo de *Capania/de Campanial Matheus de Capanna*, giudice generale nella Marca 164, 270
 Matteo *Gambonis/Matheus Gambonis*, sindaco di Civitanova 155, 251, 252

- Maynardus de Panico*, conte 101, 103
Mazerellus Filippi di Spoleto, notaio e vicario 297
 Mazzatinti, Giuseppe XVI, XVII, 39
 Meconi, G., 37
 Medaglia, Tommaso 37
Melior di Montegiorgio 199
Melior Morici 229
Mercadano/Mercadanus, balivo 137, 212
Mercadante/Mercatante/Mercadente/Mercadante de Migarano, giudice generale nella Marca 153-155, 161, 164, 226, 249, 250, 257, 269, 270
Michael Attutii de Petraficta 258
 Michele di Ascoli Piceno/*Michael/Michaele de Esculo*, giudice di Montegiorgio 150, 240, 241, 244
 Milone/*Milo* vescovo di Beauvais, rettore della Marca 12, 63, 130
 Mogliano, signori di: XXIX, *v.*
 Fildesmido di Rinaldo
 Mommsen, Theodor XXXII
Monaldus Mainardi, di Ascoli 223
 Monte Verde, signori di: *v.*
 Fildesmido di Monte Verde,
 Rainaldo di Monte Verde
 Morichetti, Giuseppe 114
Moricus Baste 297
Moricus Johannuctii 276
Moricus Petrutii 230
Moricus Scoppiesis 122, 192
Moricus Suppi 236, 238, 262
Moricus Tintosi di Gabbiano 258
Moricus, cappellano di S. Andrea, sindaco di Montegiorgio 295
Moricus, di Fermo 216
 Morosini, Marino, doge 343
Muluccio/Mulucius di Macerata, podestà di Montegiorgio 242, 248, 253
Mulus 20
Munaldus Jobannis de Fanino 229
Munaldus Munaldi 314
 Mussolini, Benito 4
Nepolionus Girardi 200
Nichola, camerario del cardinale
 Sybaldu, rettore della Marca 212, 213
 Nicola di Arturo/*Nicolaus Arturii*, giudice generale nella Marca 133, 201
 Nicola, cancelliere 10
 Nicola/*Nicolaus*, camerario 136, 141, 227
Nicolaus Bartholomei 83
Nicolaus de Rocca/Roca, notaio 101, 103
Nicolaus, episcopo Bruniatense 101, 103, 286
Nicolaus, giudice generale nella Marca 168, 276
Nicole Roberti 220
Nycolaus, araldo di Montegiorgio 208
 Oberto de Pilloris/*Obertus de Pilloris*, camerario di Gerardo Cossadoca 163, 268
Oddo de Villa Piassale 259
Offreduccio/Ofredutius/Ofreductius/Ofreducus Petri Paganelli di Montegiorgio 185, 308, 309
 Oliviero di Piacenza/*Oliverius de Placenta* 180
 Onorio III, papa 9, 10, 11, 12, 19, 59, 60, 61, 62, 123, 125, 146, 234, 235, 320, 328
Ottinellus, giudice 20
 Ottone I, imperatore 41
 Ottone II, imperatore 41, 42
 Ottone III, imperatore 42
 Ottone IV, imperatore XXXI, 66, 125, 320
 Ottone/Odo, suddiacono e cappellano papale 55, 57
 Pace, Camillo 110
 Pacini Delio XX, 4, 50, 115
Paganuccio/Paganuctius 173
Paganuzius/Paganuctius/Paganutius Augustini 284, 312

- Pagnani, Giacinto XX
Palmarius Berte 230
Palmerius 196, 197
Palmerius Rainaldi di Ripatransone
 212, 213
 Pandolfo/*Pandolfus*, legato papale
 nella Marca 43, 60, 76, 79124, 239
 Paolo Salingradi/*Paulus Salingradus*
 di Spoleto, maestro 154, 164, 165,
 250, 253, 269, 270
 Paperno/*Paparenus*, vescovo di
 Foligno 186, 309
Pascalis Baroncelli 230
 Pasino/*Pascinus/Pasinus/Paxinus de*
Bulla di Milano 179, 180, 189, 294,
 296, 315
Passcalis Alberti Accolini, di Ascoli
 223
 Percivalle Doria (d'Orìa)/*Percivallus/*
Percivallus de Hoyria/Percival de
Auria, vicario generale nella Marca
 XXI, 17, 70, 71, 95, 96, 97, 98
 Persichetti-Ugolini, G. 5
Persona Grifi 230
 Petricolo/*Petricolus*, notaio 133, 206
 Petro/*Petrus*, pievano di San Claudio
 81
Petruciolus de Monselece 286
Petructius Morici de Villa de Possa
 259
Petrum Ganbarelli 353
Petrus Agelli 228
Petrus Bovarelli, sindaco di
 Civitanova 252
Petrus Clementis, sindaco di Fermo
 299, 301, 302, 305
Petrus de Castronovo di Fermo 312,
 313, 314
Petrus de Magdaloca, giudice 234, 235
Petrus de Monte Bruno, camerario
 300
Petrus Johannis Acti 297
Petrus Michaelis 230
Petrus Paganelli 229
Petrus Rainaldi di Montolmo 209
Petrus Ugonis de Posu 20
Petrus, baiulo 210
Petrus, cappellano di S. Michele di
 Monte Urano 300
Philipponus Januarii 201
Philippus Alteburge 30
Philippus Petri 221
Philippus Politi 221
 Piergallina, Guido 4, 39, 50
 Pietro Caramelli/*Petrus Caramelli*,
 notaio 145
 Pietro Cavallario, di Montegiorgio/
Petrus Cavallarius/Caballarius,
 balivo 147, 238, 259
 Pietro di Celano/*Petrus di Celano*,
 conte 125
 Pietro da/di Medicina/*Petrus de*
Medicina, giudice generale nella
 Marca XXVIII, 131-133, 136,
 137, 141, 155, 156, 159, 197-201,
 203-207, 251, 260
 Pietro di Monte Bruno, camerario e
 notaio 182
 Pietro/*Petrus*, vescovo di Fermo 42,
 43, 58, 59, 60, 61, 79
 Presbitero, vescovo di Fermo 43
 Prete, Serafino XX, 4, 39, 114, 319,
 333
 Raimondo/*Raimundus Atgerii/*
Raymundus Atgerii, cappellano
 pontificio 178, 179, 182, 295, 300
 Rainado/*Rainaldus*, arcipresbitero
 fermano 81
 Rainaldo/*Rainaldus de Moncte Sancti*
Poli di Cossignano 167, 275
 Rainaldo di Castelnuovo/*Raynaldus*
de Castello Novo, podestà di
 Montegiorgio 146, 147, 148, 188,
 316273
 Rainaldo di Cingoli/*Rainaldus*,
 giudice generale nella Marca 147
 Rainaldo di Monte Verde/*Rainaldi/*
Raynaldi de Monte Verde/Viridi/
Virde, podestà di Montegiorgio
 129

- Rainaldo di Spoleto/*Raynaldus*, duca di Spoleto e legato imperiale della Marca 12, 126, 128, 129, 133, 138, 145, 146, 194, 195
 Rainaldo Persone/*Rainaldus Persone*, giudice di Montegiorgio 139, 211
Rainaldus Actonis di Montefano 204
Rainaldus Alberti Cachei 209
Rainaldus Albrici 228
Rainaldus Corradi 20
Rainaldus de Murra, giudice 294
Rainaldus di Cingoli/*de Cingulo* 238, 239
Rainaldus di Ortezzano, procuratore 202, 231
Rainaldus Egidii 241
Rainaldus Ferri 20
Rainaldus Joabannis 203
Rainaldus Mabilie 228
Rainaldus Mali Platiti 20
Rainaldus Marci 246, 247
Rainaldus Munaldi di Cingoli, maestro 294
Rainaldus Murrus, console di Monte S. Pietrangeli 202
Rainaldus Ofreductii 286
Rainaldus Petri Paganelli 20
Rainaldus Rogerii Ferri di Castelnuovo 236, 237, 238, 239
Rainaldus Tebalduccii 20
Rainaldus Venuti 230
Rainaldus, giudice 236
Rainaldus, procuratore della chiesa di S. Salvatore de Malisio 210
Rainaldus/Raynaldus di Colcillo 194, 232
Rainerius Alberti 220
Rainerius de Trifunctio 199
Rainerius Offriduci 201
Rampinus, notaio 331
Ranaldus, frate eremitano 101, 103
 Raniero/*Rainerio/Rainerius/Rainierus*, cardinale di S. Maria in Cosmedin 14, 15, 21, 22, 23, 66, 67, 69, 84, 85, 90
 Rapiotto di Sant'Elpidio 65
Raulinus, frate 101, 103
Raynaldus Blamoris 122
Raynaldus de Fornace 258
Raynaldus de Ray[...], giudice di Montegiorgio 196
Raynaldus Egidii, rappresentante di Montegiorgio 281
Raynaldus Gayde de Villa Sancti Petri 258
Raynaldus Jacobi 194
Raynaldus Josei, sindaco di Montegiorgio 273
Raynaldus Marci 262
Raynaldus Morici de Villa Rainerii 258
Raynerius Baroncelli 262
 Riccardo di Chieti, vicario generale imperiale in Romagna, Marca, Ducato di Spoleto 171, 172
 Riccardo Filangieri di Candida, conte 281, 319
 Ricci, C. 4
 Riguzio Angeleri/*Rigutius Angelerii* di Montegiorgio 186, 309
 Rinaldo di Brunforte/*Ranaldus de Brunforte* 72, 100
 Rinaldo di Spoleto XXVII
 Rinaldo di Tommaso XXIV
 Rinaldo/*Rainaldus*, vescovo di Fermo 60, 61, 124
 Rizzardello, notaio XXIV
 Roberto di Castiglione/*Ruberto de Castilione*, nunzio imperiale 14, 21, 64, 146, 147, 234, 235, 238, 239
Robertus Berardi 211, 212
Robertus Maniacaballus 327, 331
Robertus Rendivacce di Monterubbiano 204
Rocerius Accarini 205
Rodulfus de Podioboniçi, notaio 90
Rogerius de Bettarellis, giudice imperiale 331
Rogerius Faite 194
Rogerius, di S. Angelo in Pontano 281

- Roggerius Luciani/Roggerius Lucianides*, notaio 328, 331
 Rolando, nunzio papale 63, 125
 Rolando/*Rolandus/Rollandus*, rettore della Marca 16, 28, 29, 30, 165, 271
 Rolando/*Rolandus/Rollannus* di Spoleto, notaio 154, 249
Rollandus Rubeus, podestà 355
 Romano/*Romanus*, giudice e vicario di *Guilielmus de Folliano* 138, 141, 219, 220
Romanus de Placentia 286
Ronaldus Bralamoris, console di Montegiorgio 192
Rubertus Bernardi di Massa 258
Rubeus Bentevolii Vianelli 203
 Ruffino di Lodi/*Rofinus de Laude*, giudice generale nella Marca 146, 147, 237-239
 Ruggero di Ferro/*Rogierius Ferri* 146, 237
 Ruggero di Suppo/*Rogierius Supponis/Rugierius Suppi*, podestà di Fermo 180, 299, 303, 304, 353
 Salimbene, mansionario di Fermo 180, 304
Salomon, servitore 83
Salvarobba de Monselece 286
Salvatus Benentendi 310, 311
Salvuccius, baiulo 299
Sanguinius/Sanguineus/Sanguingus di Macerata 199, 200, 201
 Santoro, Mario 39, 114
Savinus Cenee 209
Saxutius di Tolentino, baiulo 232
Scambiolus Rainerii Girarducci, sindaco di Montegiorgio 253, 309
Scambius Rainaldii 229
Scangnolus Raynaldii, sindaco di Montegiorgio 260, 304
Scannius Morici Grimaldi 20
 Schaller, Hans Martin 140
 Schramm, P. Ernst XIV
 Scloppeso di Scloppo/*Scopplensis* 65, 68, 86, 88, 301
Senebaldus Giberti 194
Senebaldus/Synibaldus, rettore della Marca 197-203, 205, 206, 212, 213
Servusdei Andree 260
 Sforza, Francesco 3
Sigiballus 224
Silvester de Philecto 323, 324, 326, 328-331
Silvestrus Filetti/Philecti 320, 328
 Simone Paltrinieri/*Simon/Symon Paltinerius*, cardinale di S. Martino, legato e rettore della Marca XXV, 18, 71, 72, 74, 99-102, 105, 170-181, 186-189, 277, 279, 280, 282, 283, 285, 287, 289, 292-294, 296, 298, 299, 309-311, 313-315
 Simone/*Symon*, nunzio del cardinale Sinibaldo Fieschi 133, 201
 Sinibaldo (Fieschi)/*Sinibaldus*, cardinale di S. Lorenzo in Lucina, rettore della Marca 12, 131-136, 138, 140, 201, 223, 224
Siraderius 20
Spata Scuti ad Collum 20
Spenedeus Omodei, procuratore 236
Stalidus di Alteta 194
Stephanus Aulo di Fermo 320
Stephanus di Ferentino 30
Stephanus, notaio 330
Suppus 194, 236
Suppus Morici, baiulo 228
 Svevi (Hohenstaufen) XIV, 4, 5, 8, 13-15, 76, 112, 114, 117, 120, 190
Symon di Ortezzano 216
 Tabarrini, Marco 319, 334
 Taddeo/*Tadeus* di Gentile de Petriolo 31, 32
Tadeus Adiuti de Spoleto, notaio 201
Tadeus, notaio 225
Tadeus/Tadey Giberti de Pitriolo 274, 275
 Tebaldo di Tebaldo di Colbuccaro 13
 Tebaldo/*Tebaldus Jacobi* di Montegrano 178, 179, 295

- Tebaldus Grimaldi* 68, 88
Tebaldus Montis Campanarii, podestà di Montegiorgio 202
Tebaldus Paganelli, baiulo 228, 231
Tebaldus, notaio 21, 29
 Tenckhoff, Franz XII, XIII, XIV
Thebaldus Odemundi 211, 212
Theodicus, vescovo di Fermo 41, 42
Theodinus Andree 279
 Theosteriktos di Theodoros (famiglia dei Pepagomenoi) 7
 Tommaso/*Thomas/Thomaxius/ Tomaxius Brunazonus/ Brunnacconis/Brunacconis/ Brunazzonus* di Falerone 186-188, 310-314
Thomas Bartholomei di Morrovalle 309
Thomas Benedicti 310, 312
Thomas de Murro, giudice 276
Thomas Goce, rettore della Marca 231
Thomas Gualterii di Ripatransone 200
Thomas Petri Salvi 312
Thomasinus Calcagni, notaio 212, 222
Thomasius de Sancta, giudice 274
Thomassinus Jambonini di Padova 294, 296
Thomassinus Morici 265
Thomassinus Pactutii di Monselice 294, 296, 303, 304
Thomassinus, priore dell'ospedale sul Potenza 284
Thomassius/Thomaxius Petri Borsiarrii di Montegiorgio, 248, 253, 256, 261, 264
Thomaxinus/Tomaxinus Calcagni, notaio 225, 226
Thome Sciphe 220
 Tiepolo, Jacopo, doge 345-356
 Tiepolo, Lorenzo/*Laurencius Teupulo/Lorenxo Theopuli*, podestà di Fermo, doge di Venezia XXX, 72, 333-357
Todinus Andree 228
 Tomassini, Carlo 118
 Tommasino/*Thomassinus/ Thomassinus, de Tauselgardis/Tanselgardis/ Teselgardis/Taxalgardis* di Padova 176-180, 288, 289, 291-294, 296, 297, 303
 Tommasino di Spoleto/*Thomassinus de Spoleto*, giudice generale nella Marca 151-154, 156, 161, 164, 246-248, 250, 253, 264, 270
 Tommaso/*Thomas* di Offida 225
 Tommaso *Bartholomei* di Morrovalle 185
 Tommaso di Gottiboldo/*Thomassius Gottiboldi* 72, 100
 Tommaso/*Thomas* o *Tomasius de Jogia* 125
 Tommaso/*Thomas/Tobmassius de Sancto Flaviano*, giudice generale nella Marca 166, 167, 275, 276
 Tonnarelli Antici, Maria 107, 108
 Torelli, Pietro 4, 5
Tornampars de Massa 20
Tramundus Bonicomitis di S. Angelo in Pontano, podestà di Montegiorgio 281
Transmundus Albertucii 203
Transmundus Aspramontis 194
Transmundus di S. Vittoria (in Matenano) 204
 Trasmundo/*Trasimundus* di Gentile di Petriolo 31, 32
 Trasmundo de Sancto Angelo/*Trasmundus*, podestà di Montegiorgio 153, 172, 175, 248, 281, 286
Trasmundus Alestrantis 198
Trasmundus di Montelparo, notaio 273
Trasmundus Pallauri, soldato 331
Tuctobonus de Murro 275
Ufreducius di S. Elpidio/*Sallupidianus* 275

- Ufreducius Petri Paganelli* 313
Ugo Alegii 228
 Ugo, cardinale di S. Sabina, legato
 49, 71, 97
 Ugo, vescovo di Fermo 58
 Ugolino di Grimaldisco di
 Colbuccaro 13
 Ugolino di Massa/*Ugolinus de Massa*
 149, 151, 153, 157, 158, 244, 245,
 248, 256, 257, 259, 265
Ugonis Actonis Amiczi 20
Ugucius Stabilis 353
 Urbano IV, papa 169, 170, 171, 173,
 277, 279, 280, 283
 Valentino/*Valentinus*, canonico 81
Valentinus de Monticulo 30
Valentinus Massicti 198
Valentinus, notaio 194
Venantius Jacobi di Osimo 276
Venantius Johannis Aifredi 220
Venantius, notaio 206
Ventura Mathei de Villa Stabii 258
Ventura Meliorati de Villa Sancti
Laurentii 259
Ventura Rainaldi, procuratore 203
 Ventura, cappellano 288
Verantinus/Verandus, sindaco di
 Montegiorgio 305, 306
Vitallianus di Osimo, giudice di
 Montegiorgio 238
Vivianus Trasmundi 206
Ysembardus de Roberto, giudice
 imperiale 331
 Zeno, Andrea, podestà di Fermo
 XXX, 343, 344, 348
 Zeno, Raniero XXX, 333-357
 Zenobi, Bandino Giacomo, 108, 112,
 113
 Ziani, Marco, 343

INDICE TOPONOMASTICO

Non sono indicizzati i lemmi: Marche/ Marca di Ancona, Fermo

- Abruzzo 327
 Acquaviva (Acquaviva Picena) 136, 212
 Adriatico, mare XXX, 35, 320, 327, 342, 347
 Africa XXXII
 Alteta (terr. di Montegiorgio) 119, 121, 122, 127, 130, 192, 193, 195, 231
 Altidona 322
 Anagni 28, 29, 49, 97
 Ancona XXII, XXVII, 21, 22, 23, 61, 62, 66, 70, 84, 134, 146, 173, 202, 237, 283, 284, 338, 347
 Aquileia 277, 278, 280
 Arezzo 82
 Arquata (Arquata del Tronto) 126
 Ascoli Piceno XXVIII, 134, 139, 141, 162, 164, 205, 222, 223, 224, 267, 270
 Assisi 26, 27, 47, 95
 Atri 159, 160, 162, 260, 261, 263, 267
 Barletta 126
 Beauvais 63
 Benevento 18, 174
 Berlino XXXII
 Bologna XX, XXII, XXVIII, XXXII, 132, 135, 136, 139, 143, 144, 154, 197, 211, 249, 250, 257, 270
 Brindisi XXVII
 Camerino XVII, 29, 53
 Campofilone/*Campifullonis/Campus Fullonis* 79, 81
 Campomarino (prov. di Campobasso) 325, 329, 330
 Capua 78, 79
 Castelnuovo (terr. di Recanati) 236
 Castro/*Castrum* (terr. di Sant'Elpidio a Mare), 52, 54-57, 69, 78, 79, 81, 329
 Cerqueto/*Cerquetum* (terr. di Corridonia) 14, 22, 23, 79, 81
 Cerreto/*Ripa Cerreti* (terr. di Montegiorgio) 119, 121, 122, 127, 192, 193, 195
 Chiamonte (terr. di Belmonte Piceno) 198
 Chiaravalle di Fiastra, abbazia (terr. di Tolentino) XVIII, XX, XXIX, 38, 44, 45, 46
 Chiaravalle, abbazia (terr. di Milano) 46
 Chienti/*Clenti*, fiume 3, 8, 9, 13, 19, 20, 39, 44, 68, 75, 78, 82, 87, 106, 340
 Chioggia 340, 349
 Cingoli 15, 24, 25, 58, 156, 252, 307
 Città di Castello 277, 278, 279, 280
 Civitanova (Civitanova Marche) 54, 60, 70, 78, 95, 96, 137, 139, 144, 155, 156, 160, 209, 211, 226, 251, 252, 263, 321, 322
Cluana/Cluanella (terr. di Civitanova Marche) 49
 Colbuccaro/*Collis Bucculi* 13, 16, 17, 26, 27, 29, 31
 Colcarnale 199
 Collicillo/*Collicillum* 119, 121, 122, 125, 127, 136, 144, 145, 192-195, 227-232
 Corridonia XX, XXV, 3-34, 55, 65, 121, 135, 160, 190, 197, 208, 209, 214, 261, 262, 341
 Cossignano 182, 275, 301
 Cremona XXXII
 Cremona/*Gromone*, torrente 24, 78
 Cupra Marittima v. Marano
 Dalmazia 7
 Ete (Morto), fiume 24, 25, 39
 Fabriano XIV, XVIII, XXIII, XXIV, 162, 267

- Faenza 27, 165
 Falerone 120, 169, 187, 188, 189,
 310, 311, 312, 314
 Fano 136, 137, 138, 141, 216, 217,
 220
 Farfa, abbazia 115, 116, 118, 121,
 164, 169, 270
 Ferrara XXXII
 Fiastra, torrente 13
 Fiastra, valle 8
 Firenze 226
 Foggia 98
 Foligno 186, 309
 Francia 14, 15, 151
 Gabbiano (terr. di Montegiorgio)
 149-154, 156-158, 161, 162, 182,
 183, 240-249, 253-256, 258, 259,
 266-268, 302
 Germania 6, 9, 320
 Gerusalemme 86, 89, 90
 Grado 277, 278, 280
 Grottammare/*Gruptis/Grutta* 322,
 325, 326, 330
 Grottazzolina/*Grocte* 53, 79, 121,
 122, 137, 192, 193, 210
 Gubbio XIV, XVIII, XXI
 Heidelberg XXXII
 Italia XI, XVIII, XXXII
 Ivrea XXIV
 Jesi XIV, XV, XVIII, XXIII, 65, 66,
 82, 83, 185, 307, 308
 Lanciano 323
 Lapedona 322
 Leone 48, 65
 Lipsia XXXII
 Lombardia 277, 278, 280
 Macerata XVII, XX, XXIV, 3, 9,
 10-12, 14, 17, 19-21, 30, 60, 70, 74,
 78, 110, 135, 140, 147, 157, 171,
 177, 184, 186, 203, 214, 238, 239,
 253, 254, 269, 270, 279, 305, 306,
 308
 Machirano/Macriano (terr. di
 Montegiorgio) 150, 171, 172, 243,
 281
 Magliano/*Mallianum* (Magliano
 di Tenna) 121, 122, 127, 177,
 192-195, 289
 Manoppello/*Manupello* 67
 Mantova XXXII
 Marano/*Maranum* (Cupra
 Marittima) 79, 81,
 Massa (Massa Fermana) XXIX, 48
 Massa Trabaria 170, 277-280, 287,
 290, 291, 293, 294, 307
 Matelica XVII, 60
 Menocchia/*Monocla*, torrente 80, 81
 Milano 110
 Mogliano XXIX
 Monselice 174
 Monte Lordonò/*Mons Lordonum*
 121, 122, 192, 193
 Monte San Giusto/*Sanctum Iustum*
 78, 167, 182, 274, 275, 300
 Monte San Pietrangeli/*Mons Sancti*
Petri 79, 119, 127, 134, 195, 202
 Monte Santo/*Mons Sanctum*
 (Potenza Picena) 79, 321
 Monte Urano/*Monturanum* 55, 56,
 57, 79, 300
 Monte Vescovale/*Mons Viscovalis*
 127, 195
 Montecassiano 55
 Montecosaro/*Mons Causarii/Mons*
Casarium 78, 137, 141, 156, 217,
 251, 252
 Montefiore/*Mons Florum*
 (Montefiore dell' Aso) 80, 81
 Montefirmano 200
 Montegiorgio/*Mons Sancte Marie in*
Georgio/Jorgio/Jeorgio XVI, XX,
 XXII, XXVII, XXIX, 107-317
 - Cafagnano, località 115
 Montegranaro/*Mons Granarius* 78
 Montemilone (Pollenza) 156, 252
 Monterubbiano/*Mons Rubianum*
 55, 56, 60, 121, 150, 160, 204, 241,
 242, 261
Monticulum v. Treia
 Montigliano, foresta 40

- Montolmo/*Montis Ulmi/Mons de Ulmo/Mons Ulmi v. Corridonia*
 Montottone/*Mons Actonis/Mons Attonis* 79, 81
 Morrovalle/*Murrum de Valle* 31, 32, 78
 Napoli 27, 28, 319
 Narni 277
 Offida 133, 136, 141, 206, 212, 213, 225
 Ortezzano 136, 208
 Orvieto 182, 277, 278, 300
 Osimo/*Auximum* 60, 128, 167, 177, 179, 276, 290, 291
 Paderborn XII
 Padova XXXII, 174
 Perugia XVII, 25, 39, 47, 48, 76, 90-94, 151, 171, 244, 245, 277-280
 Petriolo 13, 16, 18, 31-33
 Pieca (terr. di Sarnano) 128
 Piedicolle (terr. di Corridonia) 13
 Pisa XVI, XVIII
 Poggio S. Giuliano/*Poggio/Podium* (Macerata) 9, 19, 20, 78
 Pollenza *v. Montemilone*
 Polverigi 8, 57
 Porto San Giorgio 122, 320, 321, 322, 325, 326, 330, 340, 349, 350
 Potenza Picena *v. Monte Santo*
 Potenza, fiume XXX, 66, 321, 330
 Puglia 321, 327, 340, 353, 354
 Rambona, abbazia (terr. di Tolentino) 155
 Rapagnano/*Rapagnanum* 119, 127, 195
 Recanati 49, 60, 67, 85, 128, 130, 196
 Rieti 277, 278
 Ripa Azzolina/*Ripa Acolina* (terr. di Corridonia) 13, 16, 30
Ripa Cerreti v. Cerreto
 Ripatransone/*Ripa Transonis/Ripetransonum* 79, 80, 81, 132, 133, 134, 198, 199, 202, 206, 209
 Roccacontrada (Arcevia) XX
 Roma XI, XVIII, XXXI, XXXII, 38, 44, 107, 111, 118, 147, 150, 152, 235, 237, 238, 241, 246-248, 267, 270, 333
 Romagna/*Romandiola* XXII, 31, 32, 33, 70, 95, 96, 277-279
 San Benedetto (San Benedetto del Tronto) 325, 329
 San Claudio/*Sanctum Claudium* (terr. di Corridonia), abbazia 9, 20.
 San Ginesio/*Sanctum Genesium* XVII, XX, 23, 24, 128, 133, 187, 201, 311
 San Severino (San Severino Marche) 31, 32, 33, 60, 163, 268
 Sant' Angelo in Pontano 171, 172
 Sant'Elpidio a Mare *Sancti Elpidii/Sancti Helpidii/Sancto Elpidio Maiore* XVII, XVIII, XX, XXV, XXIX, 35-106, 121, 160, 164, 174, 175, 261, 262, 270, 285-287, 321, 324
 - Lazio, località 52
 - Paradiso, località 52
 - San Giovanni delle Benedettine, monastero 47
 - Santa Maria, monastero 49, 71, 97
 - Santa Maria di Colle Beccarello 47
 - Umbriano, località 52
 Santa Croce sul Chienti/*Sancte Crucis in Clente/de Clento*, abbazia 39, 40-46, 68, 76, 78, 82, 87
 Sappanico (terr. di Ancona) 146, 236
 Sicilia (Regno di) 27, 32, 33, 34, 86, 89, 90, 97, 98, 99, 165, 260, 319, 321, 327
 Sicilia XXVII, XXXI
Silvaplana 43, 78
 Sinarca, fiume 325, 330
 Spoleto (Ducato di) XXII, XXVII, 21, 22, 33, 63, 70, 74, 84, 95, 96, 100, 102, 105, 106, 170, 234
 Tenna, fiume 35, 68, 75, 87, 106, 122, 321, 325, 326, 329, 330, 340
 Tenna, valle 192, 194
 Termoli XXX, 319-331
 Terni 277, 278

- Todi 277, 278
 Tolentino XV, XVII, XX, 60, 128,
 170, 204
 Torre di Palme (terr. di Fermo) 322
 Toscana XXVII
 Treia/*Monticulum* XVII, 64, 65, 152,
 154, 156, 161, 165, 245, 246, 247,
 250, 252, 260, 266, 271, 272
 Trodica, torrente 9
 Tronto, fiume XXX, 66, 321, 330
 Tuscia 21, 22, 84, 126
 Ulm 6
 Umbria XVIII, XXXII
- Urbino 306
 Venezia XXIX, XXX, XXXII, 68,
 72, 87, 327, 333-357
 Venosa 88, 90
 Ventimiglia XXII
 Verona XXXII, 105, 106
 Verzentino/*Bersentinum* 33, 34
 Vicenza XXXII
 Virgigno (terr. di San Ginesio) 128
 Viterbo 31, 45, 48, 49, 103-106, 147,
 177, 179, 180, 182, 237, 238, 288,
 290, 295, 296, 300, 304
 Zara 327

INDICE

- V *Presentazione* dell'ing. Amedeo Grilli, Presidente della
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo
- VII *Premessa* del prof. Massimo Montella, Direttore del
Dipartimento di Beni Culturali (Università di Macerata -
Sede di Fermo)
- IX *Prefazione* del Prof. Dr. Michael Matheus, Direttore del
Deutsche Historische Institut in Rom/ Istituto Storico
Germanico di Roma
- XI *Introduzione - Le Marche nell'itinerario storiografico di*
Wolfgang Hagemann Francesco Pirani
- 3 *Corridonia (Montolmo)*
- 19 *Appendice documentaria*
- 35 *Sant'Elpidio a Mare*
- 76 *Appendice documentaria.*
- 107 *Montegiorgio*
- 191 *Appendice documentaria*
- 319 *Il trattato commerciale tra Fermo e Termoli del 1225*
- 333 *Le lettere dei dogi veneziani Ranieri Zeno (1253-1268)*
e Lorenzo Tiepolo (1268-1275) conservate nell'Archivio
comunale di Fermo
- 348 *Appendice documentaria*
- 359 Bibliografia delle opere citate in forma abbreviata nei saggi
di Hagemann
- 365 Indice dei nomi e dei luoghi, *a cura di Livia D'Emilione*

Finito di stampare nel mese di novembre 2011
per conto di Andrea Livi editore in Fermo
dalla Fast Edit di Acquaviva Picena